XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	16
Commissioni riunite (I e XII)	»	27
Commissioni riunite (III e IV)	»	34
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	35
Giustizia (II)	»	56
Affari esteri e comunitari (III)	»	76
Difesa (IV)	»	88
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	96
Finanze (VI)	»	429
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	445
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	476
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	494
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	523
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	532

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 56.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . *Pag.* 543
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 551
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 572
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . » 592
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . . » 598
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . . » 600
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI *(Sottocommissione permanente per l'accesso)* . . . . . » 601
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . . » 605
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI . . . . . » 606

INDICE GENERALE . . . . . » 607

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Esame C. 3638 – Governo – Approvato dal Senato) (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 15.35.

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Esame C. 3638 – Governo – Approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, rileva innanzitutto come il decreto-legge all'esame, originariamente composto di 56 articoli, comprenda ora, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal Senato, 63 articoli e numerosi commi aggiuntivi.

Il complesso delle disposizioni, come sempre avviene per i provvedimenti di manovra finanziaria, pur presentando caratteri di eterogeneità sotto il profilo materiale, risultano unificate essenzialmente sul piano finalistico, in ragione degli obiettivi cui è finalizzata la manovra e consistenti nella stabilizzazione finanziaria – perseguita soprattutto attraverso la riduzione delle spese statali e degli enti territoriali – nel contrasto all'evasione fiscale, nello sviluppo e negli interventi infrastrutturali.

Alcune disposizioni sembrano comunque presentare carattere di eterogeneità, esulando dai suddetti obiettivi di natura economica-finanziaria. Nella proposta di parere sono a titolo esemplificativo richiamati, in particolare, l'articolo 44, comma 3-*bis*, sulle prove di ammissione ai corsi universitari svolti in lingua straniera, l'articolo 48-*bis*, comma 1, sulle assunzioni di magistrati e l'articolo 55, recante la disciplina della cosiddetta *mini-naja*, nonché l'articolo 29, comma 7, che reca al secondo periodo una disposizione sulla responsabilità contabile.

Il contenuto notevolmente esteso del provvedimento e il carattere particolarmente complesso di talune sue disposizioni hanno avuto inevitabile riflesso sulla proposta di parere che si accinge ad illustrare – a sua volta estremamente articolata – e

che, per esigenze di coerenza sistematica, ha ritenuto di dover articolare per singoli profili problematici.

Circa il profilo dei rapporti con la normativa vigente, nel rinviare al più analitico contenuto della proposta di parere, segnala in particolare le problematiche connesse ai richiami a disposizioni integralmente o quasi totalmente abrogate.

Per quanto riguarda il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, evidenzia le numerose norme di interpretazione autentica, su una delle quali si soffermerà anche nella parte dispositiva del parere. In questa sede rileva come il provvedimento operi in diversi casi in via retroattiva mentre, specularmente, reca numerose previsioni il cui termine di efficacia è significativamente distanziato dall'entrata in vigore del provvedimento, in contraddizione con il requisito dell'immediata applicabilità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (ad esempio opera a partire dal 2015 la nuova disciplina in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni ed in materia pensionistica).

Sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi, osserva che il paragrafo della proposta di parere dedicata a tale aspetto si sofferma sul fatto che sono confluiti nel decreto-legge i contenuti del successivo decreto legge n. 94 del 2010, nonché disposizioni contenute in testi legislativi già approvati da un ramo del Parlamento (ad esempio il disegno di legge C. 3118, denominato « Carta delle autonomie » già approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato).

Inoltre, con riferimento ai profili dei rapporti tra le fonti primarie del diritto, considerando che il decreto-legge reca una norma che disciplina una materia già oggetto di una specifica delega legislativa i cui termini di esercizio sono ancora aperti anche se prossimi alla scadenza, ha ritenuto di suggerire che venga data definizione certa sull'ambito di applicazione dei due atti legislativi. Nel medesimo paragrafo della proposta di parere si rileva l'incidenza sulla potestà legislativa regionale in diversi ambiti.

Il parere si sofferma, in premessa, anche sui rapporti tra fonte primaria e fonti secondarie. Al riguardo, rinviando a quanto più in dettaglio è contenuto nella proposta, si limita a evidenziare che le due norme di autorizzazione alla delegificazione sono redatte in modo difforme rispetto al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e che numerose disposizioni demandano il compito di definire elementi attuativi della disciplina ad ulteriori adempimenti, rimessi a decreti dell'Esecutivo. Ritiene che tale circostanza sia suscettibile di ingenerare perplessità soprattutto per i casi in cui non sia preclusa l'incidenza di tali strumenti giuridici su fonti normative di rango sovraordinato, così da determinare una sorta di delegificazione spuria. Infine, in numerosissimi casi, l'attuazione di previsioni legislative è demandata a successivi decreti ministeriali senza indicare il termine preciso per la loro adozione, che invece, a suo avviso sarebbe stato utile indicare.

In un'ottica di valutazione della formulazione del testo, ricordata l'assenza delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e di impatto sulla regolamentazione (AIR), rileva, infine, che il decreto-legge presenta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo, che vi sono degli errori nella partizione del testo (mancando finanche commi intermedi di un articolo) e che alcune disposizioni richiamano enti o istituti esclusivamente con le sigle.

Conclusivamente si tratta di una proposta di parere che evidenzia numerose problematiche sul piano non solo redazionale ma relative anche, evidentemente, alla conformità ai parametri di *better regulation* cui il lavoro del Comitato per la legislazione si ispira. Anche in ragione di tale considerazione, ha ritenuto di corredare la proposta con due specifiche raccomandazioni che invitano a tenere in maggior conto il rispetto delle regole ordinamentali che presiedono ad una buona legislazione ed ad un corretto uso delle fonti normative.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3638 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto i suoi 55 articoli sostanziali originari e i numerosi articoli e commi aggiuntivi inseriti dal Senato, a seguito dell'approvazione di un maxi-emendamento, incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria, e recano misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività, dello sviluppo economico, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato del contrasto all'evasione fiscale e dei risparmi di spesa;

a tali ambiti disciplinari, tuttavia, non appaiono riconnettersi in modo diretto le disposizioni sulle prove di ammissione ai corsi universitari svolti in lingua straniera (articolo 44, comma 3-*bis*), sulle assunzioni di magistrati (articolo 48-*bis*, comma 1) e le norme sull'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione (articolo 55, commi da 5-*bis* a 5-*sexies)*;

inoltre, non appare conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo l'inserimento nel comma 7 dell'articolo 51 di una norma sul servizio di taxi e di noleggio con conducente, mentre gli ulteriori sei commi riguardano invece l'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale e, analogamente, l'inserimento, al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, di una norma sulla limitazione al solo dolo della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica e di danno erariale, mentre il primo periodo del comma riguarda una modifica al codice penale e l'intero articolo si riferisce alle procedure di riscossione e concorsuali;

più in generale, anche per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, i contenuti di alcuni articoli e le relative rubriche risultano non più coerenti: ad esempio, l'articolo 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti) al comma 31 disciplina la vigilanza sul Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito; l'articolo 39 (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2010), ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, si riferisce alle Zone Franche istituite in Abruzzo; l'articolo 49 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi), al comma 4-*bis*, introduce la nuova "segnalazione certificata di inizio attività" sostitutiva della dichiarazione di inizio attività;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali; al riguardo merita rilevare che in alcuni casi (alla lettera *g)* dell'articolo 29, comma 1, e al comma 4-*ter* dell'articolo 49) si adotta una modalità di novellazione generica ed onnicomprensiva; inoltre, talune disposizioni modificano implicitamente corpi normativi organici quali codici, testi unici, o grandi leggi di sistema, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un "testo unico" riferito ad un determinato settore disciplinare (si vedano, in particolare, l'articolo 4, comma 4-*quater*, l'articolo 5, commi 4, 7 e 11, l'articolo 7, commi da 31-*ter* a 31-*octies*; l'articolo 49 comma 4-*bis*, l'articolo 50, comma 5);

il decreto-legge modifica, sia in modo testuale che implicitamente, disposizioni di recente approvazione (si vedano ad esempio, l'articolo 7, comma 30, l'ar-

ticolo 38, comma 13-*sexies*, l'articolo 48-*ter*, l'articolo 51, comma 7), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il provvedimento si caratterizza peraltro come ampiamente derogatorio del diritto vigente; in alcuni casi, richiamando specificamente le disposizioni derogate (ad esempio, gli articoli 2, comma 1; 9, commi 15 e 25; 14, comma 16, lettera *d)*; 29, comma 3; 48, comma 1), mentre in altri casi, invece, le deroghe sono formulate in modo più o meno generico (articolo 29, comma 1, articolo 30, comma 5, articolo 32, comma 5); in particolare, gli articoli 37 e 38 derogano, rispettivamente, "ad accordi bilaterali siglati con l'Italia" e agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, mentre l'articolo 38, comma 13-*quater*, reca una esplicita deroga allo "statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge n. 212 del 2000, nella parte in cui vieta disposizioni in materia tributaria con effetti retroattivi,o relative al periodo d'imposta in corso;

infine, esso richiama discipline quasi integralmente abrogate (l'articolo 11, comma 4, richiama l'articolo 59 della legge n. 388 del 2000; l'articolo 12, comma 12-*quater* richiama la legge n. 1570 del 1941, anch'essa quasi interamente abrogata); analogamente l'articolo 12, comma 12-*undecies*, dispone l'abrogazione totale della legge n. 322 del 1958 e il solo articolo 40 della legge n. 1646 del 1962, che risultano entrambe già abrogate nella loro interezza, con effetto dal prossimo 16 dicembre 2010, in quanto non ricomprese negli allegati al decreto legislativo n. 179 del 2009, recante le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge reca diverse disposizioni di interpretazione autentica (articolo 9, commi 35 e 35-*bis*; articolo 11, comma 13; 12, comma 11; articolo 14, comma 33; articolo 47, comma 3; articolo 52, comma 1) per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo";

inoltre, in ragione della sua finalità di anticipare parte della manovra economica per il prossimo anno, gli effetti finali di numerose norme appaiono destinati a prodursi dal 2011 o in un momento ancor più distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie non sono sempre espressamente indicati ma talvolta solo implicitamente previsti); in particolare, per alcune disposizioni il termine di efficacia è significativamente distante dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame: ad esempio, opera dal 2013 sia la disciplina dell'articolo 12, comma 12-*ter*, in materia pensionistica che la norma di cui all'articolo 38, comma 13-*quater*, secondo periodo, in materia tributaria; opera a partire dal 2015 l'articolo 9, comma 8, in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni ed anche l'articolo 12, comma 12-*bis*, anch'esso in materia pensionistica;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il provvedimento in esame riproduce integralmente, all'articolo 55, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, introdotti al Senato, i contenuti del decreto legge n. 94 del 2010, presentato al Senato; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale

confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere;

inoltre, l'articolo 55, comma 5, stanzia i fondi destinati alla proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, affiancandosi dunque alle disposizioni sulla copertura finanziaria del decreto-legge n. 102 del 2010, approvato dalla Camera nella seduta del 21 luglio 2010; da tali circostanze consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

infine il provvedimento in esame, nel testo trasmesso dal Senato, riproduce o si sovrappone a disposizioni contenute in testi legislativi già approvati da un ramo del Parlamento: alcune disposizioni recate dall'articolo 14 (commi da 25 a 31), in materia di circoscrizioni di decentramento comunale e di esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni, riproducono testualmente l'articolo 8, commi 1, 3, 4 e 6 e si intrecciano con altre disposizioni (articoli 2 e 17) del disegno di legge C. 3118, denominato "Carta delle autonomie" già approvato dalla Camera ed all'esame del Senato; analogamente, l'articolo 49-comma 4-*quater*, alla lettera *e)* indica tra gli oggetti del regolamento di delegificazione ivi previsto anche quello della "soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione" che è materia già oggetto di una specifica delega legislativa contenuta nel disegno di legge C.3209-*bis*, denominato « Carta dei doveri delle Pubbliche amministrazioni », già approvato dalla Camera ed all'esame del Senato (articolo 21 dell'atto Senato 2243);

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie del diritto:

il decreto-legge reca, all'articolo 7, comma 20, una norma che disciplina una materia già oggetto di una specifica delega legislativa conferita dall'articolo 46, comma 2, della legge n. 99 del 2009, i cui termini di esercizio sono ancora aperti anche se prossimi alla scadenza;

il provvedimento reca disposizioni che rinviano alla potestà legislativa regionale, cui sono rimessi adempimenti da attuare con legge regionale, di cui però la legge statale predetermina taluni contenuti (articolo 14, comma 28 e 30) ovvero condiziona l'ambito temporale di applicazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato d'intesa con la regione interessata (all'articolo 40); in un caso (si veda l'articolo 14, comma 20) si incide invece prevalentemente su atti amministrativi regionali, prescrivendo l'obbligo di annullamento degli "atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno"; infine, l'articolo 49, comma 4-*ter*, dispone la diretta sostituzione della disciplina sulla dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale con la nuova disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività;

infine, il decreto-legge interviene a disciplinare, all'articolo 39, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo,

intersecandosi quindi con quanto statuito dalle ordinanze di protezione civile aventi tale oggetto e derogando espressamente a quella del 12 maggio 2010 n. 3877 (articolo 39, comma 4);

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il decreto-legge reca due autorizzazioni alla delegificazione (articolo 29, comma 1 e articolo 49, comma 4-*quater*) non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le "norme generali regolatrici della materia" (ma in un caso almeno sono espressi principi e criteri direttivi) né sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti;

il provvedimento, all'articolo 38, comma 13-*septies*, ed all'articolo 44, comma 3-*bis*, incide su norme contenute in un regolamento di delegificazione e su ambiti normativi riservati a decreti ministeriali; tale circostanza non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, con l'effetto che atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

in numerose disposizioni, il decreto-legge demanda il compito di definire elementi attuativi della disciplina ad ulteriori adempimenti, rimessi a decreti dell'Esecutivo; tale circostanza è suscettibile di ingenerare perplessità soprattutto per i casi in cui non sia preclusa l'incidenza di tali strumenti giuridici su fonti normative di rango sovraordinato, così da determinare una sorta di delegificazione spuria; si segnalano, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 5, comma 7, l'articolo 12, comma 12-*bis*, l'articolo 14, comma 32, l'articolo 19, comma 6, lettera *f)*, l'articolo 31, commi 1-*bis e* 1-*ter*, l'articolo 37, comma 2, l'articolo 38, comma 13-*quater*, secondo periodo, l'articolo 42, comma 2, l'articolo 55, comma 2-*quater*;

inoltre, in numerosissimi casi, l'attuazione di previsioni legislative è demandata a successivi adempimenti del Governo, con riguardo ai quali in molti casi non viene indicato il termine preciso per la loro adozione (per esempio agli articoli 6, commi 20 e 21-*quater*; 7, commi 15, 18, 21, 25 e 31-*quater*; 8, commi 4, 11-*bis* e 14; 14, comma 14-*bis*; 16, comma 2; 19, commi 3 e 5-*bis*; 21, comma 1, 25 e 38, comma 5 – provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate; 40, comma 2; 41, comma 2; 42, comma 2-*quater*; 43, comma 2; 46, comma 2; 55, commi 1, 2 e 5-*sexies*), mentre l'indicazione di un termine preciso sembrerebbe particolarmente utile quando si rimette a decreti ministeriali la definizione delle date e dei tempi di attuazione delle norme legislative (fattispecie frequente nel caso di soppressione di enti e trasferimento delle relative funzioni) ovvero quando si prevedono decreti a cadenza annuale o relazioni annuali da trasmettere al Parlamento (articolo 10-, comma 4); va peraltro evidenziato come venga frequentemente precisata la natura non regolamentare dei previsti decreti ministeriali (per esempio, agli articoli: 2, comma 1; 6, commi 20 e 21-*quinquies*; 7, commi 4, 15, 16, 18, 21 e 25; 8, commi 4, 14 e 15; 14, comma 14-*bis*; 19, comma 3; 37, comma 2; 41, comma 2; 46, comma 2);

infine, il decreto-legge incide in numerosi casi sull'applicazione di fonti normative rimesse all'autonomia dei privati, quali risultano essere le clausole contenute in contratti collettivi nazionali di lavoro (per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, si vedano gli articoli articolo 6, comma 11, 9, commi 3, 4, 17 e 32 e per il comparto della scuola, l'articolo 9, commi 23 e 37);

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge adotta talune espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo; ad esempio, l'articolo 29, comma 7, secondo periodo, limita al solo dolo la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica "con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti" dalla legge fallimentare e da altre discipline di settore, intendendosi probabilmente riferire alla "definizione del contenzioso";

esso reca, infine, taluni refusi: l'articolo 6, comma 15, fa riferimento all'aggiunta dei "seguenti periodi" mentre dovrebbe usare il singolare; all'articolo 7, comma 16, quinto periodo, manca il verbo ed al comma 26 si richiamano le funzioni di programmazione economica finanziaria "non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione"; all'articolo 8, comma 3, si legge "qualora [...] non provvede";) l'articolo 8, comma 4, usa la locuzione "predetti enti previdenziali" citandoli per la prima volta; all'articolo 10, comma 5, nell'ambito del quinto periodo compare immotivatamente la sigla (GLH);

inoltre alcune disposizioni richiamano enti o istituti esclusivamente con le sigle, in difformità da quanto raccomandato dal paragrafo 14, lettera *b)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base al quale: "Se un ente, un organo o un qualunque istituto (ad esempio: imposta sul valore aggiunto; valutazione di impatto ambientale) è citato ripetutamente nel medesimo atto legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante la denominazione per esteso e la sigla tra parentesi), le successive siano effettuate con la sola sigla";

reca inoltre errori nella partizione del testo: l'articolo 9 non ha i commi intermedi tra il comma 12 e il comma 15; l'articolo 55 reca due disposizioni che si occupano entrambe delle disponibilità finanziarie per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia (comma 4 e comma 5-*septies*);

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis e* 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si coordini l'articolo 7, comma 20 – che dispone la soppressione degli enti indicati nell'allegato 2, tra cui compare l'Istituto nazionale per le conserve alimentari – con la disposizione di delega conferita dall'articolo 46, comma 2, della legge n. 99 del 2009 volta al "riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari" (i cui termini di esercizio sono prossimi alla scadenza);

all'articolo 14, comma 33, si valuti la congruità dell'uso della tecnica dell'interpretazione autentica – riferita all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la cosiddetta tariffa integrata ambientale (TIA), interpretata dalla norma in commento nel senso che "la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria" e le relative controversie sorte successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge "rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria" – in quanto tale disposizione non

risulta ancora operativa (ma suscettibile di applicazione a decorrere dal 30 giugno 2010 per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, decreto-legge n. 194 del 2009) e, conseguentemente, l'interpretazione autentica non si giustifica con la necessità di produrre effetti retroattivi che, peraltro, ove fossero riferiti all'attuale disciplina della TIA, recata dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, risulterebbe in contrasto con la sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale (che ha statuito, con riferimento al citato articolo 49 che "Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale" di cui all'articolo 102, Cost.); circostanza questa di dubbia compatibilità con quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2, lettera *e)* della legge n. 400 del 1988 (il Governo non può, mediante decreto-legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento);

si proceda a riformulare le disposizioni di autorizzazione alla delegificazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h*), in materia di procedure di riscossione coattiva di crediti tributari, ed all'articolo 49, comma 4-*quater* – volta a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese – in senso conforme al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998, indicando dunque le "norme generali regolatrici della materia" (che nell'articolo 49 sono espresse in forma di principi e criteri direttivi) e le norme di rango primario per le quali si produce l'effetto abrogativo a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti (mentre l'articolo 29 prevede la deroga alle norme vigenti); al riguardo, si segnala che la delegificazione prevista al comma 4-*quater* dell'articolo 49 sembra sovrapporsi con quella già autorizzata dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, che dispone una complessa procedura di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi mediante regolamenti di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2012 (mentre la norma in commento fissa il termine di dodici mesi); peraltro, il citato articolo 25 è oggetto di modifica ad opera dell'articolo 19 del disegno di legge C. 3209-*bis*, denominato "Carta dei doveri delle Pubbliche amministrazioni", già approvato dalla Camera ed all'esame del Senato (S. 2243);

si sopprimano le seguenti disposizioni volte ad incidere direttamente o indirettamente su atti normativi secondari in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non risulta congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la fonte primaria autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla disciplina secondaria, si proceda a riformulare in tal senso le seguenti norme:

a) l'articolo 38, comma 13-*septies*, – volto ad escludere prestazioni di servizi effettuate da Poste Italiane dall'obbligo della certificazione fiscale – che novella testualmente il regolamento di delegificazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996;

b) l'articolo 44, comma 3-*bis* – che interviene in materia di accesso programmato ai corsi universitari stabilendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua – dal momento che la disciplina delle prove di accesso ai corsi è disposta dagli atenei secondo modalità e contenuti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, così come i requisiti di ammissione alle tipologie degli stessi corsi sono determinati dai decreti ministeriali recanti gli ordinamenti didattici dei medesimi corsi;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si chiarisca la portata della novella effettuata dall'articolo 7, comma 7, lettera

d), in quanto nella sua attuale formulazione non si comprende se l'abrogazione riguardi gli ultimi tre periodi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 479 del 1994, ovvero se l'abrogazione si estenda anche al quart'ultimo periodo del medesimo comma;

si verifichi la correttezza dei richiami normativi a discipline quasi integralmente abrogate contenute nei seguenti articoli:

a) articolo 11, comma 4, che richiama l'articolo 59 della legge n. 388 del 2000, di cui sopravvive solo il comma 3;

b) articolo 12, comma 12-*quater*, che richiama la legge n. 1570 del 1941, anch'essa quasi interamente abrogata;

c) articolo 12, comma 12-*undecies*, che dispone l'abrogazione totale della legge 2 aprile 1958, n. 322 e il solo articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che però risultano entrambe già abrogate nella loro interezza, con effetto dal prossimo 16 dicembre 2010, in quanto non ricomprese negli allegati al decreto legislativo n. 179 del 2009, recante le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; dovrebbe pertanto procedersi quantomeno a coordinare la disposizione in commento con il citato decreto n. 179;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in ordine ai rapporti tra le fonti primarie e quelle subordinate, dovrebbe valutarsi la congruità del ricorso allo strumento normativo secondario al fine di incidere su effetti prodotti dalla normativa sovraordinata, in particolare in relazione alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle autorizzazioni di spesa (legislativamente statuita) da definanziare;

b) articolo 2, comma 1, ultimo periodo che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare la possibilità di una riduzione lineare ulteriore rispetto a quella già prevista qualora le misure finanziarie previste dall'articolo 9 per il personale delle pubbliche amministrazioni dovessero produrre risultati inferiori a quelli previsti;

c) articolo 5, comma 7, che demanda ad un decreto del Ministero dell'interno la riduzione degli importi delle indennità degli amministratori locali « per un periodo non inferiore a tre anni », lasciando quindi ampi margini di discrezionalità al decreto, che potrebbe anche disporre una riduzione permanente;

d) articolo 12, comma 12-*bis*, che demanda ad un decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze l'aggiornamento a cadenza triennale dei requisiti anagrafici e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, attualmente previsti da disposizioni di legge, espressamente richiamate nel comma in esame, "in attuazione dell'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78"; al riguardo dovrebbe anche verificarsi se la norma in oggetto costituisca un'attuazione della disposizione da ultimo citata, ovvero non ne costituisca una modifica non testuale, nel qual caso l'effetto sarebbe che i citati decreti direttoriali agirebbero in luogo del regolamento di delegificazione che il citato articolo 22-*ter* prevedeva allo scopo di effettuare un adeguamento del solo requisito dell'età anagrafica (senza dunque fissare un termine triennale né fare riferimento al requisito di anzianità contributiva) e il cui schema deve essere trasmesso alle Camere;

e) articolo 14, comma 32, che demanda ad un decreto interministeriale non soltanto le modalità attuative della norma, volta a prevedere il divieto di

costituzione di società da parte dei comuni minori, ma anche l'individuazione di « ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione »;

f) articolo 19, comma 6, lettera *f*), che attribuisce ad un decreto ministeriale la funzione di determinare sanzioni (concernenti la corretta tenuta dei registri catastali), senza che la norma primaria rechi alcuna specificazione in merito alla tipologia ed ai criteri di definizione dell'apparato sanzionatorio;

g) articolo 31, commi 1-*bis* e 1-*ter* – ove si introduce una procedura di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo – in quanto si affida ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione "anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica", lasciando quindi intendere che possano essere fissati limiti alla facoltà del creditore di compensare propri crediti riconosciuta dalla legge;

h) articolo 37, comma 2 che – in relazione alla disciplina che subordina ad una specifica autorizzazione la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti *black list* – consente ad un decreto ministeriale di integrare in modo sostanziale il precetto legislativo, estendendo o escludendo l'ambito di applicazione dell'obbligo statuito dal comma 1 del medesimo articolo;

i) articolo 38, comma 13-*quater*, secondo periodo, secondo cui con decreto ministeriale "a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013" possono essere riconsiderate le percentuali statuite dal precedente comma 13-*bis* in materia di base imponibile IRES per le imprese di assicurazioni ramo vita, con riguardo alla percentuale di indeducibilità della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita;

j) articolo 42, comma 2, che rimette ad un decreto ministeriale il compito di definire "vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari... nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988";

k) articolo 55, comma 2-*quater* – che, "al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui medesimi tabacchi", affida a un provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze la variazione della percentuale di alcune aliquote di imposta sui tabacchi lavorati – in quanto si incide su aliquote determinate dalla fonte legislativa senza che sia possibile desumere criteri precisi (ancorché indiretti) regolativi del potere dell'amministrazione di aumentare le predette aliquote, a differenza di quanto era statuito dall'articolo 1, comma 485, della legge finanziaria 2005, che, nel prevedere analogo meccanismo, fissava limiti ben definiti alla discrezionalità del provvedimento amministrativo;

dovrebbe altresì valutarsi l'esigenza di procedere ad una espressa novellazione delle disposizioni oggetto di modifiche indirette, quantomeno nei casi in cui esse risultano inserite in corpi normativi organici quali codici, testi unici, o grandi leggi di sistema; al riguardo si segnala che:

a) l'articolo 4, comma 4-*quater*, integra alcuni precetti della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), definendo ulteriori contenuti dell'elenco previsto dall'articolo 26 della citata legge;

b) l'articolo 5, comma 4, incide sulla disciplina dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali e referendarie (legge n. 157 del 1999);

c) l'articolo 5, commi 7 e 11 – ove si vieta di attribuire emolumenti agli amministratori di comunità montane e unioni di comuni e si limita ad uno solo l'emolu-

mento che può percepire chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli (presumibilmente territoriali) di governo – incide sull'articolo 82, comma 1 e sull'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che a loro volta disciplinano le medesime materie;

d) l'articolo 7, comma 26, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (ossia le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse), senza novellare il citato decreto legislativo;

e) l'articolo 7, commi da 31-*ter* a 31-*octies*, si limita a sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione del'Albo dei segretari comunali, abrogando gli articoli 102 e 103 del TUEL (relativi all'Agenzia) e disponendo che "tutti i richiami alla soppressa agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno", mentre si dovrebbe valutare se inserire la nuova disciplina della gestione dei segretari comunali nell'ambito del medesimo testo unico sugli enti locali;

f) l'articolo 49, comma 4-*bis*, sostituisce l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 introducendo la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) in luogo della DIA e prevede, al comma 5 del nuovo articolo, che "Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo", così integrando implicitamente quanto disposto dal nuovo codice del processo amministrativo, adottato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e destinato ad entrare il vigore il prossimo 16 settembre, il cui articolo 133 reca un elenco (non esaustivo) delle materie di giurisdizione esclusiva;

g) l'articolo 50, comma 5 – che affidando la determinazione della popolazione legale ad un decreto del Presidente della Repubblica – modifica indirettamente l'elenco degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica statuito dalla legge n. 13 del 1991, il cui articolo 1, al comma 2, precisa che "l'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso";

dovrebbe altresì verificarsi la portata normativa delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9, comma 30 – secondo cui gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1º gennaio 2011 – non appare realizzare effetti propri, in quanto si limita ad evitare (con valenza puramente programmatica, dal momento che potrebbe essere derogata da norme di pari rango) che possano avere immediata vigenza i "provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia" previsti dal citato comma 355 e che non sono stati adottati;

b) l'articolo 14, comma 27, che si limita a ribadire i contenuti dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009;

c) l'articolo 53, comma 3 – secondo cui "il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010" – in quanto si rimette ad una determinazione governativa (la cui tipologia non è specificata) la definizione per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, della "imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali" (comma 1) e dello « sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro » (comma 2) sia pure entro limiti di copertura finanziaria predeterminati dalla norma primaria;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 4-*octies*, primo periodo – che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare "all'inizio di ogni anno" la definizione della dotazione finanziaria per ciascuna istituzione scolastica, « entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività » – dovrebbe precisarsi se ci si intenda riferire all'inizio dell'anno solare ovvero all'anno scolastico e, inoltre, andrebbe altresì chiarito come si coordini tale previsione riguardante la definizione della dotazione finanziaria con quanto statuito nel secondo periodo del medesimo comma ("la predetta dotazione viene successivamente definita...in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa");

all'articolo 6, comma 16 – ove si disciplina il passaggio delle risorse del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia "alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata" – dovrebbe valutarsi opportunità di specificare tempi e modalità di tale operazione anche con riguardo al soggetto competente a realizzarla;

all'articolo 6, comma 20, ultimo periodo – secondo cui "ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome" – dovrebbe chiarirsi se la partecipazione ai lavori della Conferenza Stato-Regioni di due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali abbia carattere ordinamentale e permanente ovvero se sia limitata alle procedure di emanazione del decreto previsto dal medesimo comma 20;

all'articolo 14, commi 11 e 33-*ter*, si dovrebbe procedere ad un coordinamento delle due disposizioni, in quanto la prima fissa una percentuale relativa alle spese in conto capitale di province e comuni (pari allo 0,78 per cento) che il successivo comma 33-*ter* appare invece ridurre (da 0,78 a 0,75 per cento);

all'articolo 29 comma 7, secondo periodo – ove si limita al solo dolo la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica "con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti" dalla legge fallimentare e da altre discipline di settore – dovrebbe precisarsi se si intenda fare riferimento alla "definizione del contenzioso", come sembra prospettato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge;

all'articolo 33 – volto ad istituire un'aliquota addizionale del 10 per cento sulle remunerazioni "operate sotto forma di *bonus* e *stock options*, .. attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore" – dovrebbe verificarsi se la genericità del riferimento al "settore finanziario" possa ingenerare dubbi nell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta e se sia rispettata la prescrizione dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui "relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono" (articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000).

Il Comitato formula, altresì, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono – in ragione delle peculiarità

dello strumento – che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo. La *ratio* della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato della recente sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concreta;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari ».

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ringrazia il relatore per la sua articolata proposta di parere. Ricorda che è prassi del Comitato far confluire le condizioni e osservazioni recate nei pareri in apposite proposte emendative, ove ciò sia possibile in quanto formulate in modo testuale. Tuttavia, considerando la complessità della proposta di parere e l'annunciato andamento della procedura di approvazione del provvedimento, nel caso di specie potrebbe essere valutata la presentazione di ordini del giorno che facciano emergere le problematiche di maggiore consistenza. Ritiene infatti che tali strumenti, compatibilmente con le proprie caratteristiche, possano comunque dare un seguito alle indicazioni contenute nel parere e siano maggiormente compatibili con il previsto *iter* parlamentare di conversione del decreto.

Lino DUILIO dichiara di concordare con il parere esposto dal relatore, che ringrazia per la sintetica ed efficace illustrazione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame della posizione del deputato Giuseppe Drago 16

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Davide Cavallotto, proclamato nella I Circoscrizione Piemonte 1, Marco Maggioni, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3, Vincenzo D'Anna, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1, Gian Carlo Di Vizia, proclamato nella X Circoscrizione Liguria, Giorgio Conte, proclamato nella VII Circoscrizione Veneto 1, e Maurizio Grassano, proclamato nella II Circoscrizione Piemonte 2 24

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 26

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.10.

Esame della posizione del deputato Giuseppe Drago.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente,* avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della posizione del deputato Giuseppe Drago.

Prima di dare la parola al vicepresidente Orsini per la relazione introduttiva, desidera informare la Giunta, così come ha già fatto nella riunione del Comitato del 14 luglio, circa gli esiti di un colloquio che ha avuto con il Presidente della Camera nella mattinata di mercoledì 14 luglio. Nel corso dell'incontro è stata affrontata, seppur in modo informale, l'ipotesi – che, per completezza istruttoria, era stata avanzata durante i lavori del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ed aveva altresì formato oggetto del ciclo di audizioni informali di costituzionalisti svoltesi in Giunta nelle sedute del 9 e del 16 giugno 2010 – di sottoporre alla Presidenza della Camera la valutazione in merito alla possibilità di introdurre, attraverso una espressa modifica regolamentare, l'istituto della sospensione dal mandato parlamentare quale ulteriore forma tipica di conclusione dei procedimenti di contestazione di elezioni, e ciò al fine di poterne eventualmente fare applicazione già nell'ambito del procedimento concernente il deputato Giuseppe Drago.

Nel corso del colloquio del 14 luglio il Presidente della Camera gli ha riferito di non ritenere possibile sottoporre l'esame della questione alla Giunta per il regolamento ed ha escluso, più in generale, la possibilità di un intervento di modifica regolamentare in proposito, vertendo il tema su una questione di rilievo costituzionale per disciplinare la quale non sarebbe sufficiente una semplice modifica dei regolamenti parlamentari.

Preso atto della posizione espressa dal Presidente della Camera, la Giunta delle elezioni non può pertanto che procedere all'esame della posizione del deputato

Drago utilizzando gli strumenti regolamentari già esistenti e pervenendo alla deliberazione di una proposta all'Assemblea sulla quale quest'ultima delibererà nell'esercizio della sua sovranità politica. Fa presente, peraltro, che nell'incontro con il Presidente Fini ha manifestato l'impegno della Giunta – sul quale il Presidente della Camera ha convenuto – a concludere l'esame della posizione del deputato Drago, inclusa la fase della contestazione, entro il prossimo mese di settembre.

Invita quindi il vicepresidente Orsini, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato in merito alla posizione del deputato Drago.

Andrea ORSINI (PdL), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze*, ricorda che l'esame della posizione dell'onorevole Giuseppe Drago ha preso avvio a seguito del deferimento alla Giunta da parte del Presidente della Camera, con lettera del 2 febbraio 2010, della nota fattagli pervenire in pari data dal Procuratore generale della Repubblica di Palermo, Luigi Croce, nella quale si comunicava che con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 13 novembre 2009 – di cui veniva contestualmente trasmessa copia – e ad integrazione della sentenza emessa dalla stessa Corte del 24 novembre 2006, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2009, al deputato Giuseppe Carmelo Drago era stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi nove.

Ricorda che l'onorevole Drago è stato condannato per il delitto di peculato continuato in relazione all'utilizzazione, all'epoca in cui lo stesso ricopriva la carica di presidente della Regione siciliana, del denaro erariale accreditato su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato « spese riservate ».

Com'è noto, a norma dell'articolo 28 del codice penale l'interdizione temporanea dai pubblici uffici priva il condannato, per il periodo di sua durata, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico nonché di ogni pubblico ufficio e della qualità ad esso inerente di pubblico ufficiale, facendo così insorgere, laddove il condannato sia un membro di una Camera, una causa di ineleggibilità sopravvenuta e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare.

Prima di dare conto dello svolgimento dell'istruttoria, ritiene utile, a fini di completezza, richiamare sinteticamente i precedenti parlamentari relativi a procedimenti di accertamento di ineleggibilità sopravvenute conseguenti all'irrogazione ad un deputato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Nel caso relativo al deputato Cesare Previti (XV legislatura) – conclusosi con l'accettazione da parte della Camera, nella seduta del 31 luglio 2007, delle dimissioni dallo stesso presentate prima che si passasse alla votazione della proposta di annullamento dell'elezione formulata dalla Giunta – si trattava di una interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nei precedenti relativi ai deputati Marcello Dell'Utri (XIII legislatura) e Gianstefano Frigerio (XIV legislatura) l'interdizione dai pubblici uffici era invece, come nel caso odierno, di natura temporanea. Entrambi tali ultimi precedenti si conclusero, peraltro, con una archiviazione del procedimento: il primo per l'annullamento ad opera della Cassazione della pena accessoria a seguito del promovimento di un incidente di esecuzione da parte del deputato interessato; il secondo in quanto la Giunta – con valutazione la cui fondatezza giuridica sarebbe stata peraltro in seguito revocata in dubbio in occasione dell'esame del caso Previti – ritenne estinta la pena accessoria in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze avviava l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Drago nella riunione del 10 marzo 2010. In tale riunione il Comitato conveniva preliminarmente di proporre alla Giunta plenaria di deliberare l'acqui-

sizione, per il tramite del Presidente della Camera, degli ulteriori elementi documentali ed informativi necessari per una compiuta valutazione in sede istruttoria della posizione dell'onorevole Drago.

Conseguentemente, nella seduta del 17 marzo 2010, su conforme avviso del Comitato, la Giunta deliberava di richiedere, per il tramite del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del proprio regolamento, i seguenti elementi documentali ed informativi:

alla Corte d'appello di Palermo, copia della sentenza del 24 novembre 2006 emessa dalla stessa Corte, con la quale il deputato Drago è stato condannato per peculato;

alla Suprema Corte di cassazione, copia della sentenza 14 maggio 2009, n. 23066, che ha reso definitiva la predetta sentenza della Corte d'appello di Palermo;

alla Procura generale della Repubblica di Palermo, l'indicazione della data di decorrenza della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Restava così inteso che l'istruttoria in Comitato sarebbe proseguita una volta che fosse stata acquisita la documentazione giudiziaria richiesta.

Con lettera pervenuta il 23 marzo 2010 il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione *pro tempore*, Vincenzo Carbone, inviava al Presidente della Camera copia integrale della sentenza 14 maggio 2009, n. 23066/09.

Con lettera pervenuta il 30 marzo 2010 il Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, trasmetteva al Presidente della Camera copia della sentenza 24 novembre 2006, n. 2803 emessa da quella Corte nei confronti dell'onorevole Drago.

Infine, con nota pervenuta al Presidente della Camera il 3 aprile 2010 il Procuratore generale della Repubblica di Palermo, Luigi Croce, comunicava che la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di anni due e mesi nove applicata all'onorevole Giuseppe Carmelo Drago decorre dal 13 novembre 2009, « data di applicazione dell'ordinanza di condono *ex* legge n. 241 del 2006 ».

Di tali elementi documentali e informativi, trasmessi alla Giunta dal Presidente della Camera, il Comitato prendeva atto nella riunione del 5 maggio 2010. In particolare, il Comitato poteva così verificare che l'onorevole Drago resterà interdetto dai pubblici uffici fino alla metà del mese di agosto 2012. L'interdizione si estinguerà, pertanto – con conseguente riacquisto della capacità elettorale attiva e passiva da parte dell'onorevole Drago – circa otto mesi prima della fine naturale dell'attuale legislatura.

Nella predetta riunione del 5 maggio 2010 il Comitato, in conformità a quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta – che si era riunito il 22 aprile 2010 – conveniva, quindi, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b)*, del regolamento della Giunta, di invitare l'onorevole Drago a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito alla sua posizione.

Il Comitato tornava, poi, a riunirsi il 26 maggio 2010 per prendere atto degli elementi di valutazione e documentazione nel frattempo trasmessi dall'onorevole Drago con lettera pervenuta in pari data.

In particolare, l'onorevole Drago osservava in sintesi quanto segue:

1) facendo riferimento alla testimonianza resa davanti alla Corte d'appello di Palermo dal dottor Gaetano Scaravilli, segretario generale *pro tempore* della Presidenza della Regione siciliana, l'onorevole Drago sottolineava che alla fattispecie a lui contestata avrebbe, a suo giudizio, dovuto applicarsi analogicamente la disposizione dell'articolo 27 della legge n. 400 del 1988 (oggi abrogato) che prevedeva l'esclusione dall'obbligo di rendicontazione delle spese riservate relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale esclusione avrebbe avuto conferma anche durante la sua personale esperienza di sottosegretario di Stato per la difesa e, quindi, per gli affari esteri; secondo quanto riferito nella

citata testimonianza dal dottor Scaravilli, sarebbe stata sempre prassi della Presidenza della Regione siciliana escludere dalle procedure ordinarie la gestione delle « spese riservate » ed in questo senso l'onorevole Drago affermava di aver avuto dal dottor Scaravilli una informazione diretta, il che escluderebbe un intendimento di dolo nella sua condotta; al di là della sua « vicenda personale », l'onorevole Drago esprimeva l'avviso di considerare utile ed opportuno un intervento a livello legislativo con una norma di interpretazione autentica in materia, per evitare ulteriori casi e contraddizioni istituzionali;

2) la Procura generale della Repubblica di Palermo ha condonato la pena principale ed ha richiesto l'applicazione della misura interdittiva accessoria (anni 2 e mesi 9) determinandola, però, in una durata che, ad avviso dell'onorevole Drago, non è consona al dettato normativo in quanto « *la durata della interdizione andava fissata agli stessi parametri di quelli utilizzati per la irrogazione della pena principale e poiché quest'ultima è stata ancorata ai minimi edittali anche la pena accessoria doveva essere fissata al minimo previsto dalla legge, che è di anni uno* »;

3) l'onorevole Drago faceva, infine, notare che, scadendo l'interdizione dai pubblici uffici ad agosto 2012 (ossia a legislatura non ancora giunta al suo termine naturale), la sua eventuale dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare, oltre a produrre un grave danno alla sua persona, « *produrrebbe altresì un vulnus costituzionale relativamente alla composizione della Camera dei deputati che si vedrebbe privata di un parlamentare regolarmente eletto nonché un vulnus nei confronti del diritto costituzionale dei cittadini elettori ad una libera rappresentanza* »; in particolare, l'onorevole Drago si chiede se gli effetti di una ineleggibilità sopravvenuta e di durata contenuta possano ripercuotersi a danno di una intera legislatura, cioè oltre la durata della stessa interdizione; l'eventuale decadenza comporterebbe la sostituzione per garantire il *plenum* con conseguente impossibilità di una sua « riammissione » in Parlamento al termine del periodo di interdizione, non sembrando previsto l'istituto della « decadenza temporanea » o della « sospensione » del mandato parlamentare; a giudizio dell'onorevole Drago, « *si tratterebbe di una abnormità costituzionale che vedrebbe certamente ultra-agire gli effetti punitivi oltre la durata prevista dalla stessa sanzione accessoria* ».

La valutazione delle predette osservazioni da parte del Comitato proseguiva nella riunione del 23 giugno 2010, allorquando il Comitato conveniva anzitutto che le osservazioni attinenti al merito delle vicende oggetto del procedimento penale che ha poi condotto alla condanna definitiva dell'onorevole Drago e alla esatta quantificazione della durata della pena accessoria non sono evidentemente suscettibili di sindacato da parte del Comitato e della Giunta, posto che il procedimento di competenza della Giunta delle elezioni non può configurarsi come sede di riesame di determinazioni dell'autorità giudiziaria divenute ormai definitive.

Peraltro, con riferimento all'osservazione secondo cui la durata della pena accessoria sarebbe stata determinata in modo errato, nel corso dell'istruttoria veniva evidenziato – in senso contrario rispetto a quanto sostenuto dall'onorevole Drago – come il Comitato non potesse che prendere atto di quanto precisato nella stessa ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 13 novembre 2009 laddove si afferma che « *in base al combinato disposto degli artt. 37 e 317*-bis *c.p., la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici che consegue alla condanna per il reato di peculato, qualora venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore ai tre anni, deve essere necessariamente ragguagliata alla durata della pena detentiva principale* » e che « *essendo stata nel caso in esame la pena principale determinata in anni 2 e mesi 9 di reclusione (senza tener conto dell'aumento per continuazione) in pari misura deve essere*

stabilita la pena accessoria (cfr. Cass. sez. VI, sentenza n. 17542 del 13 febbraio 2006) ».

Il Comitato si è, invece, a lungo soffermato sulle problematiche relative al carattere asseritamente eccessivo, tale da comportare la lesione di interessi costituzionalmente protetti, di un'eventuale dichiarazione di decadenza disposta a carico di un parlamentare cui sia stata irrogata, successivamente alla sua elezione, una interdizione dai pubblici uffici solo temporanea i cui effetti siano destinati ad esaurirsi prima della scadenza naturale della legislatura. È apparso anzi evidente che dovesse essere esattamente questo il tema centrale dell'istruttoria, non potendo formare oggetto di esame il merito delle contestazioni mosse in sede penale all'onorevole Drago e poste alla base della sua condanna.

Per tale motivo – e prima che la Presidenza della Camera manifestasse la posizione di cui il presidente Migliavacca ha oggi riferito alla Giunta – il Comitato ha opportunamente ritenuto che meritassero un approfondimento le problematiche di diritto sostanziale e di ordine procedurale relative alla eventualità che la deliberazione parlamentare possa rappresentare il frutto di un'operazione di contemperamento tra due esigenze di valore costituzionale: l'esigenza di conservazione del mandato elettivo di chi sia stato eletto in condizioni di piena eleggibilità originaria – e quindi il rispetto della volontà popolare – e quella di una piena esecuzione delle pronunce giurisdizionali nei casi in cui un deputato, originariamente eleggibile, sia poi colpito, in corso di legislatura, dalla misura dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

A tal fine, contestualmente allo svolgimento dell'istruttoria in Comitato, la Giunta plenaria ha proceduto ad una significativa attività conoscitiva mediante lo svolgimento, nelle sedute del 9 e del 16 giugno 2010 e previa autorizzazione del Presidente della Camera, di talune audizioni informali di costituzionalisti in merito alle tematiche relative ai fondamenti giuridici della figura della ineleggibilità sopravvenuta. In particolare, la Giunta ha ascoltato informalmente, nella seduta del 9 giugno 2010, i professori Massimo Luciani e Federico Sorrentino e, nella seduta del 16 giugno 2010, i professori Aldo Loiodice, Paolo Armaroli, Nicolò Zanon e Guido Rivosecchi.

Nell'ambito di tali audizioni informali ha costituito oggetto di riflessione anche il tema relativo alla praticabilità o meno dell'ipotesi della sospensione dal mandato parlamentare per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici o di ulteriori ipotesi teoricamente in grado di consentire un bilanciamento dei valori costituzionalmente protetti coinvolti in casi quale quello in esame. Sul piano delle soluzioni procedurali atte ad un miglior contemperamento tra le predette esigenze di valore costituzionale, tutti i professori ascoltati, ad eccezione del professor Luciani, si sono dichiarati dell'avviso che sia impossibile ricorrere all'applicazione in via analogica nell'ordinamento parlamentare di istituti quale quello della sospensione dal mandato elettivo previsto – peraltro solo con finalità di tipo cautelare in caso di condanna non ancora definitiva – per i consiglieri regionali e locali dalla legge n. 55 del 1990 e dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Margini di opinabilità erano stati invece ravvisati da taluni dei costituzionalisti ascoltati in merito alla possibilità che l'istituto della sospensione dall'esercizio del mandato parlamentare – ferma restando la formale titolarità dello stesso – potesse essere introdotto per via di modifiche regolamentari o legislative.

Tuttavia, come precisato dal presidente Migliavacca, la riflessione su tale ultimo punto si è conclusa, avendo al riguardo interpellato la Presidenza della Camera, con la presa d'atto dell'impossibilità di adottare, in via interpretativa o con interventi di tipo esclusivamente regolamentare, soluzioni quali quella della sospensione dal mandato; soluzione, questa, che meriterebbe un'apposita disciplina di rango costituzionale, o quanto meno dettata con legge ordinaria, e che per tale motivo era stata già espressamente esclusa dalla Giunta per il regolamento nella XV

legislatura in occasione dell'esame della posizione del deputato Cesare Previti.

Gli elementi conoscitivi raccolti in occasione delle predette audizioni informali hanno in ogni caso consentito al Comitato – e consentiranno alla Giunta nelle successive fasi procedurali – di avere piena consapevolezza dei vincoli nascenti dal complessivo quadro costituzionale in cui la deliberazione parlamentare sulla posizione dell'onorevole Drago andrà a collocarsi. Ciò tenendo conto che il procedimento parlamentare di valutazione di una ineleggibilità sopravvenuta – dovendosi escludere, in virtù delle garanzie dettate a tutela dell'autonomia parlamentare dagli articoli 64 e 66 della Costituzione, qualunque automatica incisione sullo *status* di parlamentare degli effetti dell'interdizione dai pubblici uffici – trova la sua ragion d'essere nell'esigenza che la Camera valuti l'effettiva esistenza dei presupposti di ordine costituzionale che giustifichino la decadenza dal mandato parlamentare di un proprio componente. Sussiste, insomma, in capo alla Giunta e alla Camera nel suo complesso una insopprimibile discrezionalità valutativa, con chiarezza messa in risalto dal professor Zanon nella sua audizione informale, la quale esclude che la pronuncia parlamentare possa configurarsi come atto meramente dichiarativo o addirittura ratificatorio degli effetti che la pronuncia giurisdizionale produrrebbe sullo *status* del parlamentare interdetto. E, tuttavia, va altresì sottolineato – anche qui richiamando un'opinione lucidamente espressa dal professor Sorrentino durante la sua audizione informale – che nell'ambito del procedimento parlamentare nessun rilievo può essere riconosciuto a valutazioni di merito volte a contestare la presenza di un *fumus persecutionis*: argomentazione, questa, che appare estranea ai fini di cui all'articolo 66 della Costituzione, tant'è vero – e qui l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione sembra condurre a questa soluzione – che, mentre il testo dell'articolo 68 vigente prima della riforma del 1993 prevedeva l'autorizzazione delle Camere per l'esecuzione delle sentenze definitive a carico di parlamentari, il testo attualmente vigente non prevede più questa garanzia, dando per scontato che di fronte ad una sentenza definitiva non sia configurabile alcun *fumus persecutionis*.

Quanto, poi, al fondamento giuridico della figura della ineleggibilità sopravvenuta, dalle audizioni informali dei costituzionalisti svolte dalla Giunta è emersa la posizione prevalente – con l'eccezione dell'opinione del professor Zanon – secondo cui la previsione dell'articolo 28 del codice penale è sufficiente a far ritenere rispettata la riserva di legge di cui all'articolo 65 della Costituzione. Oltre all'articolo 28 del codice penale, è stato posto in risalto come vi siano altre norme che fondano, sotto il profilo del rispetto della riserva di legge, la figura dell'ineleggibilità sopravvenuta: l'articolo 29 del codice penale – che indica le ipotesi nelle quali si fa luogo proprio alla condanna all'interdizione dai pubblici uffici, distinguendosi tra interdizione perpetua e interdizione temporanea –; l'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, perché vi si disciplinano le conseguenze in termini di elettorato attivo, e conseguentemente di elettorato passivo, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; ed infine – ma non meno importante – lo stesso articolo 56 della Costituzione, a norma del quale « *Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni di età* », stabilendo così quella corrispondenza biunivoca tra elettorato attivo e passivo che, laddove intervenga una interdizione dai pubblici uffici, comporta la perdita dell'elettorato passivo con la cancellazione del soggetto dalle liste elettorali. Come osservato dal professor Sorrentino nella sua audizione informale, è esattamente questa la causa sopraggiunta di ineleggibilità di cui parla l'articolo 66 della Costituzione, ossia l'aver perduto l'elettorato attivo.

Per riprendere uno spunto offerto alla Giunta dal professor Luciani nel corso

della sua audizione informale, la fattispecie dell'ineleggibilità sopravvenuta è prevista direttamente dall'articolo 66 della Costituzione, che segue in strettissima successione l'articolo 65, comma 1, a tenore del quale è la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Non dovrebbe esservi alcuna ragione di immaginare che i casi di ineleggibilità di cui parla l'articolo 65 siano cosa diversa dalle cause di ineleggibilità di cui parla l'articolo 66. Ciò significa che, se la riserva di legge di cui all'articolo 65 della Costituzione è rispettata dalla normativa ordinaria vigente in ordine alla fattispecie dell'ineleggibilità originaria – e in particolare dalla previsione secondo cui per essere eleggibili, anzi candidabili, occorre essere elettori – allora si deve ritenere che la riserva di legge sia rispettata anche per ciò che attiene alla fattispecie dell'ineleggibilità sopravvenuta, poiché non vi è alcuna diversità di oggetto e contenuto tra ineleggibilità originaria e sopravvenuta.

In tal senso, di una norma immediatamente diretta a disciplinare l'ineleggibilità sopravvenuta non vi sarebbe anzi nemmeno bisogno, apparendo l'articolo 66 della Costituzione come disposizione autoconclusiva di per sé sufficiente a fondare la causa di ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere che vengano a trovarsi, a legislatura avviata, nelle medesime condizioni che, ove presenti al momento della candidatura, ne costituirebbero in radice un fattore impeditivo.

Infine, meritevole di attenta considerazione è la conclusione cui sono giunti tutti i costituzionalisti ascoltati in audizione in ordine alla possibilità che un'eventuale omissione o un ritardo ingiustificato della Camera dei deputati nel provvedere a dare esecuzione nell'ordinamento parlamentare alla pena accessoria irrogata all'onorevole Drago possa integrare i presupposti per un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che l'autorità giudiziaria – e in particolare il giudice dell'esecuzione – decidesse di sollevare nei confronti della stessa Camera.

Tornando ai lavori del Comitato, nella riunione del 7 luglio 2010 il Comitato ha ascoltato in audizione l'onorevole Drago nell'ambito dell'istruttoria in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *c)*, del regolamento della Giunta.

Nel corso dell'audizione l'onorevole Drago – nel rinviare alle osservazioni da lui esposte nella sua nota pervenuta il 26 maggio 2010 – ha formulato, in sintesi, le seguenti controdeduzioni:

a) come risulta anche dal verbale – citato nel ricorso in Cassazione trasmesso in copia alla Giunta dall'onorevole Drago – della deposizione testimoniale resa dal dottor Scaravilli, segretario generale *pro tempore* della Presidenza della Regione siciliana, nell'udienza del 9 gennaio 2006 nell'ambito del giudizio di secondo grado, il segretario generale della Regione siciliana gli aveva riferito che la Corte dei conti aveva sempre approvato l'utilizzo di fondi riservati della Presidenza della Regione senza l'obbligo di giustificare le relative spese;

b) l'onorevole Drago riterrebbe opportuna l'approvazione di una norma di interpretazione autentica con la quale affermare la liceità dell'utilizzo di fondi riservati senza rendicontazione, in conformità alla costante prassi che, a suo giudizio, sarebbe sempre stata seguita da vari ministri e a diversi livelli istituzionali;

c) in una sentenza della Corte dei conti relativa all'allora ministro degli affari esteri De Michelis (Corte dei conti, sez. I giurisdizionale centrale di appello, 24 aprile 2002, n. 131) viene affermato il principio che le spese di carattere riservato non sono soggette a controllo e ad alcuna forma di rendicontazione;

d) per quanto a conoscenza dell'onorevole Drago, il suo sarebbe l'unico caso di condanna per utilizzo di fondi riservati senza rendicontazione;

e) la sua interdizione dai pubblici uffici si esaurirà prima della fine naturale della legislatura, il che, ove venisse dichiarata la sua decadenza, comporterebbe una

perdita definitiva del mandato parlamentare anche per il periodo in cui egli avrà riacquistato la piena eleggibilità;

f) l'onorevole Drago sta valutando l'ipotesi di proporre ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le risultanze dell'audizione dell'onorevole Drago sono state oggetto di valutazione nella successiva riunione del Comitato del 14 luglio 2010. In tale riunione il Comitato ha ribadito come l'oggetto esclusivo della valutazione parlamentare sia rappresentato dall'analisi dei profili relativi alla giustificabilità di una pronuncia di decadenza dal mandato parlamentare in presenza di una interdizione dai pubblici uffici solo temporanea destinata ad estinguersi prima della scadenza naturale della legislatura. Pertanto, i richiami fatti dall'onorevole Drago alla presunta prassi che sarebbe stata sempre seguita alla Presidenza della Regione siciliana e quelli alla giurisprudenza contabile secondo cui non vi sarebbe obbligo di rendicontazione per le spese riservate assumono, nell'ambito dei lavori della Giunta, il rilievo di semplici argomenti di fatto, evidentemente inidonei a superare quanto chiaramente statuito dalla Suprema Corte di cassazione, a giudizio della quale « *anche le spese qualificate come riservate da norma giuridica positiva sono soggette all'obbligo costituzionale di giustificazione causale, sia pure con le modalità peculiari eventualmente previste dalla specifica norma di legge che volta per volta le disciplina* » (Cass., VI sez. pen., 14 maggio 2009, n. 23066/09, pag. 17).

Preso atto degli esiti negativi della riflessione in ordine alla eventualità di immaginare percorsi procedurali alternativi rispetto a quelli espressamente codificati nel regolamento della Giunta, il Comitato si è infine espresso all'unanimità in senso favorevole a ritenere – pur senza disconoscere la problematicità del caso – che, sulla base delle vigenti disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari, la soluzione obbligata sia quella di deliberare la contestazione dell'elezione dell'onorevole Drago e, in esito all'udienza pubblica, di sottoporre all'Assemblea una proposta di decadenza dal mandato parlamentare.

Peraltro, come già osservato nel corso dei lavori del Comitato, reputa personalmente auspicabile che le situazioni di privazione solo temporanea del diritto di elettorato attivo e passivo in cui possa venirsi a trovare un parlamentare a legislatura già iniziata possano essere fatte oggetto di una specifica disciplina di rango costituzionale o legislativo. Qualora un'iniziativa in tal senso dovesse essere incardinata alla Camera in tempi brevi, riterrebbe anzi opportuno che, nell'esprimersi definitivamente sulla proposta della Giunta, l'Assemblea ne tenesse in qualche modo conto.

In conclusione, come convenuto nella riunione del 14 luglio 2010, il Comitato propone che la Giunta accerti l'ineleggibilità sopravvenuta dell'onorevole Giuseppe Drago e deliberi conseguentemente la contestazione della sua elezione.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ringrazia il vicepresidente Orsini per l'ampia, dettagliata ed impegnativa relazione svolta con la quale ha dato esaustivamente conto dell'istruttoria condotta dal Comitato.

Avverte che i componenti della Giunta appartenenti al gruppo UdC gli hanno fatto presente stamane che non avrebbero potuto intervenire alla odierna seduta ed hanno chiesto che la votazione sulla proposta del Comitato sia rinviata alla prossima settimana al fine di potervi partecipare. Nel giudicare accoglibile la richiesta del gruppo UdC, ritiene che, fermo restando lo svolgimento del dibattito generale nell'odierna seduta, la votazione sulla proposta del Comitato possa essere prevista per una seduta da convocare per mercoledì 28 luglio 2010 ovvero in altra data della prossima settimana da individuare in relazione all'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo sul decreto-legge concernente la manovra economica, considerando che la Giunta, a differenza delle Commissioni

permanenti, potrebbe in tal caso essere convocata anche in pendenza di fiducia.

Donata LENZI (PD) si riserva di intervenire a nome del suo gruppo nella prossima seduta alla presenza dei componenti appartenenti al gruppo UdC.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente,* avverte che, in assenza di iscrizioni a parlare nelle discussione generale, gli interventi potranno essere eventualmente svolti anche in sede di dichiarazione di voto nella prossima seduta.

Maria Piera PASTORE (LNP) e Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) concordano.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente,* nel prendere atto che non ci sono richieste di intervento nella discussione generale, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per mercoledì 28 luglio 2010.

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Davide Cavallotto, proclamato nella I Circoscrizione Piemonte 1, Marco Maggioni, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3, Vincenzo D'Anna, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1, Gian Carlo Di Vizia, proclamato nella X Circoscrizione Liguria, Giorgio Conte, proclamato nella VII Circoscrizione Veneto 1, e Maurizio Grassano, proclamato nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Andrea ORSINI (PdL), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze,* avverte che nella riunione del 14 luglio 2010 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni dei seguenti deputati:

1) Davide Cavallotto, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta dell'11 maggio 2010, in sostituzione della dimissionaria deputata Elena Maccanti per la lista n. 3 – Lega Nord nella I Circoscrizione Piemonte 1;

2) Marco Maggioni, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 18 maggio 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Andrea Angelo Gibelli, per la lista n. 8 – Lega Nord nella V Circoscrizione Lombardia 3;

3) Vincenzo D'Anna, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 27 maggio 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Stefano Caldoro, per la lista n. 9 – Popolo della Libertà nella XIX Circoscrizione Campania 1;

4) Gian Carlo Di Vizia, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta dell'8 giugno 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Edoardo Rixi, per la lista n. 8 – Lega Nord nella X Circoscrizione Liguria;

5) Giorgio Conte, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 10 giugno 2010, in sostituzione della dimissionaria deputata Elisabetta Gardini, per la lista n. 6 – Popolo della Libertà nella VII Circoscrizione Veneto 1;

6) Maurizio Grassano, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 17 giugno 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Roberto Cota, per la lista n. 5 – Lega Nord nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Con riferimento alle posizioni dei suddetti deputati non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

L'onorevole Cavallotto ha dichiarato che all'atto della candidatura non ricopriva alcuna carica né esercitava funzioni.

L'onorevole Maggioni ha dichiarato che all'atto della candidatura ricopriva la carica di consigliere comunale di Valle Lomellina (Pavia).

L'onorevole D'Anna ha dichiarato che all'atto della candidatura ricopriva le cariche di presidente di Federlab-SBV e di Federlab Italia (associazioni non riconosciute).

L'onorevole Di Vizia ha dichiarato che all'atto della candidatura ricopriva la carica di consigliere comunale della Spezia.

L'onorevole Giorgio Conte ha dichiarato che all'atto della candidatura non ricopriva alcuna carica né esercitava funzioni.

L'onorevole Grassano ha dichiarato che all'atto della candidatura ricopriva le cariche di: presidente del consiglio comunale di Alessandria; componente del consiglio generale della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria; dirigente della Vega sas (operante in prevalenza nel settore edile); componente del consiglio generale Eurofidi; amministratore della società immobiliare Duso srl (« che – secondo quanto precisato dallo stesso deputato – non gode né ha mai goduto di sovvenzioni statali »).

Con riferimento alle posizioni degli onorevoli Cavallotto e Giorgio Conte, preso atto che gli stessi hanno dichiarato che non ricoprivano alcuna carica od ufficio all'atto della candidatura, il Comitato, allo stato degli atti, propone alla Giunta l'accertamento della loro eleggibilità.

Anche con riferimento alle posizioni degli onorevoli Maggioni e Di Vizia, non essendo ravvisabile alcun elemento di ineleggibilità nelle cariche di consigliere comunale che gli stessi ricoprivano all'atto della candidatura, il Comitato propone alla Giunta l'accertamento della eleggibilità.

Quanto alla posizione dell'onorevole D'Anna, oggetto dell'istruttoria da parte del Comitato sono state le cariche, dallo stesso ricoperte all'atto della candidatura, di presidente di Federlab-SBV e di Federlab Italia. Al riguardo, fa presente che il Comitato ha accertato che si tratta di associazioni di categoria dei titolari di laboratori di analisi le quali in nessun modo possono essere ricondotte alle fattispecie di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico n. 361/1957, non trattandosi di imprese o società volte al profitto di privati.

Con riferimento, infine, alla posizione dell'onorevole Grassano, preso atto che la carica, da lui ricoperta al momento della candidatura, di presidente del consiglio comunale di Alessandria non presenta profili di ineleggibilità, oggetto dell'istruttoria da parte del Comitato sono state le restanti cariche dallo stesso ricoperte all'atto della candidatura. In particolare, il Comitato, quanto alla carica di componente del consiglio generale della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, osserva che la stessa non rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 10 del citato testo unico.

Quanto, poi, alle cariche ricoperte dal deputato Grassano nelle società Vega sas e Duso srl, queste ultime non risultano aver beneficiato di sovvenzioni statali continuative né aver intrattenuto rapporti di concessione o autorizzazione con lo Stato di notevole entità economica.

Quanto, infine, alla carica di componente del consiglio generale Eurofidi ricoperta dal deputato Grassano, si tratta di una società consortile a responsabilità limitata che esercita attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi ad essa connessi. Come verificato in via d'ufficio, tra i soci di Eurofidi figurano la regione Piemonte e varie casse di risparmio ed istituti bancari; nel bilancio 2009 figurano contributi di enti pubblici, tra i quali anche contributi statali erogati in forza della legge n. 108/1996 (recante disposizioni in materia di usura e con la quale è stato istituito un fondo a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi). Poiché Eurofidi non è una società volta al profitto di privati e, quand'anche lo fosse, i sussidi ad essa concessi sono comunque attribuiti in forza di una legge generale dello Stato – con conseguente causa di esclusione della ineleggibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 10, n. 2), del testo unico n. 361/1957 – nella carica ricoperta dal deputato Grassano il Comitato non ha ravvisato alcun profilo di ineleggibilità. La stessa carica potrà, invece, costituire oggetto del distinto esame ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

In conclusione, per i motivi sopra esposti, il Comitato propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, del regolamento della Giunta medesima, di

prendere atto dell'eleggibilità dei deputati Cavallotto, Maggioni, D'Anna, Di Vizia, Giorgio Conte e Grassano.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle relazioni di verifica dei poteri per la I Circoscrizione Piemonte 1 – svolta nella seduta della Giunta del 17 settembre 2008 –, per la II Circoscrizione Piemonte 2, per la V Circoscrizione Lombardia 3 e per la VII Circoscrizione Veneto 1 – svolte nella seduta della Giunta dell'8 ottobre 2008 –, per la X Circoscrizione Liguria – svolta nella seduta della Giunta del 23 ottobre 2008 –, e per la XIX Circoscrizione Campania 1 – svolta nella seduta della Giunta del 19 novembre 2008 –, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Davide Cavallotto, Marco Maggioni, Vincenzo D'Anna, Gian Carlo Di Vizia, Giorgio Conte e Maurizio Grassano.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 15 alle 15.25, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, proponendo, in particolare, alla Giunta l'accertamento della incompatibilità della carica di vicepresidente della giunta regionale del Lazio ricoperta dal deputato Luciano Ciocchetti.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505-1151-A
(Esame e rinvio – Adozione del testo base) 27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO – Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 2505-1151-A.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO (PdL), *presidente*, ricorda che le Commissioni avevano adottato come testo base il disegno di legge C. 2505, dando mandato alle relatrici a riferire all'Aula in senso favorevole sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. Nella seduta del 7 luglio 2010, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in commissione del provvedimento, al fine di procedere a un ulteriore approfondimento.

Ricorda altresì che nella seduta del 6 luglio 2010, l'Assemblea ha approvato l'articolo 1 del disegno di legge C. 2505, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 1.100. delle Commissioni. In seguito a tale approvazione, l'articolo 1 non potrà più essere discusso e modificato dalle Commissioni.

Con riferimento agli articoli 2 e 3, nella medesima seduta del 6 luglio 2010, l'Assemblea, pur non passando alla votazione sugli articoli, ha approvato gli emendamenti Lo Monte 2.50 (nel testo modificato nel corso della seduta), Binetti 2.63, (nel testo modificato nel corso della seduta), e l'emendamento 3.100 delle Commissioni. Le modifiche sono le seguenti: al comma 1 dell'articolo 2, l'inserimento delle parole: « legalmente costituita », con riferimento all'associazione di persone che costituisce una comunità giovanile; al medesimo comma 1 dell'articolo 2, la fissazione a trenta anni del limite di età per poter far parte di una comunità giovanile; il comma 1-*bis* dell'articolo 2 che prevede, al compimento del trentunesimo anno di età, la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte e la cessazione dell'iscrizione alle

comunità giovanili; al comma 1 dell'articolo 3, la soppressione delle parole: « già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ».

Le Commissioni, nell'esame degli articoli 2 e 3, non potranno quindi intervenire sulle modifiche al testo derivanti dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei suddetti emendamenti.

Chiede quindi alle relatrici quale testo intendano proporre alle Commissioni come testo base.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, propone, anche a nome del relatore per la XII Commissione, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame un nuovo testo del disegno di legge n. 2505 Governo, il quale recepisce, oltre agli emendamenti approvati dall'Assemblea e ad alcune modifiche di coordinamento, quelli su cui il Comitato dei nove aveva convenuto di esprimere parere favorevole *(vedi allegato)*.

Il ministro Giorgia MELONI ritiene che, sebbene il testo possa senz'altro essere ulteriormente migliorato, la soluzione proposta dall'onorevole Lorenzin sia la più idonea al fine di consentire un'ampia condivisione, nel corso dell'esame in sede referente, delle modifiche da apportare.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene, d'accordo con il presidente Palumbo, che, ove le Commissioni deliberino di adottare come testo base quello proposto dall'onorevole Lorenzin, il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato al prossimo 13 settembre, al fine di assicurare ai deputati il tempo necessario a predisporli.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara di condividere l'ipotesi avanzata dal presidente Bruno.

Pierluigi MANTINI (UdC) dichiara di condividere la soluzione prospettata dal presidente Bruno e annuncia voto favorevole sulla proposta dell'onorevole Lorenzin.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che sarebbe forse preferibile anticipare a prima della pausa estiva il termine per la presentazione degli emendamenti, qualora si intendesse iniziarne l'esame alla ripresa dei lavori parlamentari.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che sia preferibile assicurare ai deputati un tempo congruo per la predisposizione degli emendamenti, fermo restando che si potrebbe anticipare, ad esempio, al prossimo 8 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP) desidera ringraziare il Ministro per la sua disponibilità a riprendere l'esame partendo dal testo che meglio rispecchia il lavoro sin qui svolto dalle Commissioni e dichiara di concordare con il presidente Bruno sulle modalità di prosecuzione dell'esame.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che sarebbe preferibile fissare al prossimo 13 settembre, come inizialmente ipotizzato dal presidente Bruno, il termine per la presentazione degli emendamenti, ferma restando la disponibilità del suo gruppo a iniziarne l'esame nella stessa settimana. Annuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta dell'onorevole Lorenzin.

Carlo MONAI (IdV) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta dell'onorevole Lorenzin.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame il

nuovo testo del disegno di legge n. 2505 Governo *(vedi allegato)*.

Donato BRUNO, *presidente,* propone, anche sulla base del dibattito svoltosi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 del 13 settembre 2010.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 2505 ADOTTATO DALLE COMMISSIONI COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonché veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 31, e in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, nonché di promuovere azioni volte al raggiungimento dei medesimi obiettivi da parte delle regioni, delle province e dei comuni, nei rispettivi ambiti di competenza.

ART. 2.

(Comunità giovanili).

1. Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone legalmente costituita di età non superiore a trenta anni, senza fini di lucro, avente ad oggetto, per statuto, il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati:

a) l'organizzazione e la gestione di un centro di aggregazione giovanile;

b) l'organizzazione della vita associativa come esperienza solidale, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale;

c) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione, alla solidarietà, alle conoscenze e agli scambi culturali;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative, nel rispetto delle normative regionali vigenti in materia;

e) lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze;

f) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali sulle tematiche giovanili;

g) lo svolgimento di attività di volontariato e di promozione sociale;

h) l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di vio-

lenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.

2. Al compimento dei trentuno anni di età i membri della comunità giovanile decadono dalle cariche eventualmente ricoperte e cessano di far parte della comunità.

3. Lo statuto della comunità giovanile deve garantire la libertà di adesione all'associazione da parte di tutti i soggetti che hanno i requisiti e l'accesso alle cariche elettive con metodo democratico.

4. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici.

5. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi immobili di proprietà privata è necessaria la prova del loro legittimo utilizzo.

6. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerati comunità giovanili i soggetti indicati dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. I titolari di cariche associative nelle comunità giovanili non possono ricoprire cariche all'interno di partiti politici.

ART. 3.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

1. Il Fondo di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e le risorse comunque utilizzate per le finalità di cui alla presente legge sono destinate, per una quota non superiore al 10 per cento, per il primo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore della presente legge ed al 5 per cento per gli anni successivi, ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, di seguito denominato « Dipartimento », e, per la restante parte, a sostenere finanziariamente, previa procedura di selezione pubblica, in particolare:

a) iniziative concernenti la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1;

b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni non inferiore a dieci da definire, per gli immobili pubblici, nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 4;

c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, ciascuna comunità giovanile trasmette al Dipartimento una relazione illustrativa sulla coerenza delle attività proposte per il finanziamento con la programmazione in materia di politiche giovanili degli enti territoriali nel cui ambito la comunità giovanile intende operare.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato per una quota non superiore al 30 per cento a finanziare le attività di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, b) e c), mediante la conclusione di appositi accordi fra il Dipartimento e la singola regione interessata, a condizione che la regione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità interno, assicuri un cofinanziamento non inferiore a quello destinato dallo Stato.

ART. 4.

(Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili).

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ha sede presso il Dipartimento, ed è composto da sedici membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alle politiche per la famiglia, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui almeno uno dagli enti locali, due dal *Forum* nazionale dei giovani e cinque dalle comunità giovanili individuate ai sensi del decreto di cui al comma 5 tra quelle di cui all'articolo 5. Il Presidente dell'Osservatorio è eletto dai membri dell'Osservatorio medesimo nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Ministro della gioventù e composta da personalità di comprovata competenza nell'ambito delle attività giovanili.

2. Ai componenti e al presidente dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e di soggiorno.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) promozione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

b) promozione di scambi di conoscenze e di forme di collaborazione tra le comunità giovanili italiane e tra queste e altre realtà giovanili straniere;

c) organizzazione della Conferenza nazionale sulle Comunità giovanili, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate;

d) monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili;

e) relazione annuale al Ministro della gioventù sull'attività svolta.

4. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinate a legislazione vigente, eventualmente utilizzando anche quota parte delle ulteriori risorse finanziarie assegnate al Dipartimento nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, ivi compresi quelli per l'individuazione dei membri designati dalle comunità giovanili ai sensi del medesimo comma 1, nonché quelli per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, per la cancellazione da esso e per la periodica revisione dello stesso.

6. L'Osservatorio di cui al comma 1 si coordina con gli osservatori regionali sulle comunità giovanili, ove istituiti.

ART. 5.

(Registro delle comunità giovanili).

1. L'accesso delle comunità giovanili ai benefìci previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili, è subordinato all'iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le comunità giovanili in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e che, ove utilizzino, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà pubblica, ovvero immobili di proprietà privata,

si trovino nelle condizioni rispettivamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, nonché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Possono altresì chiedere di essere iscritte nel registro di cui al comma 1 le associazioni, costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 2 e che, ove utilizzino, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà pubblica, ovvero immobili di proprietà privata, si trovino nelle condizioni rispettivamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 2.

4. Le comunità giovanili iscritte nel registro di cui al comma 1 sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle eventuali entrate associative per almeno tre anni, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, nonché dei bilanci e dei documenti amministrativi.

ART. 6

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle comunità giovanili e alle cancellazioni dal medesimo).

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione al registro di cui all'articolo 5, comma 1, e avverso i provvedimenti di cancellazione dal medesimo registro è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della gioventù.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Con decreto del Ministro della gioventù, previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri di ripartizione e le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610-A Governo 34

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 luglio 2010.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3610-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Emendamenti C. 3610-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* ... 35

INTERROGAZIONI:

5-03016 Peluffo: Sulle procedure di assunzione di personale dirigenziale per fronteggiare stati di emergenza ... 36

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 40

5-03213 Giovanelli: Nomina del signor Enrico Mingardi a vice commissario dell'Aran ... 36

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 43

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 37

ALLEGATO 3 (Emendamenti) ... 45

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 37

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ... 38

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 48

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo del partito democratico) ... 53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Emendamenti C. 3610-A Governo.
(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 5.30 delle Commissioni, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03016 Peluffo: Sulle procedure di assunzione di personale dirigenziale per fronteggiare stati di emergenza.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta illustrata, si dichiara insoddisfatto in quanto, a fronte di una manovra finanziaria volta a ridurre drasticamente le spese connesse agli apparati politico-amministrativi, la circolare n. 3508 del Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla stabilizzazione di personale assunto in ragione di situazioni di emergenza ormai superate, con ciò sottraendo risorse alle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto ed eludendo le norme relative all'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2001, nonché la stessa disposizione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

5-03213 Giovanelli: Nomina del signor Enrico Mingardi a vice commissario dell'Aran.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime profonda insoddisfazione per la risposta del Governo che non contribuisce a fare chiarezza sulla questione oggetto dell'interrogazione. Sottolinea che quasi in modo profetico il sindaco di Venezia, in occasione di una conferenza stampa, aveva prospettato l'eventualità dell'attribuzione di un incarico governativo a favore di Enrico Mingardi per il ruolo svolto nella campagna elettorale del Ministro Brunetta alla carica di sindaco della medesima città. Nel rilevare che il vice commissario dell'ARAN non presenta requisiti professionali adeguati alla rilevanza e alla delicatezza a cui è chiamato, osserva che la qualità della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo realizzabile solo a condizione di un profondo mutamento di comportamenti da parte della politica. Ritiene infine che, alla luce delle misure adottate con la manovra finanziaria all'esame del Parlamento, non appare chiaro il ruolo futuro dell'ARAN, anche alla luce delle decisioni in tema di blocco della contrattazione collettiva.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Siragusa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente,* comunica che sono stati presentati emendamenti che sono contenuti nel fascicolo in distribuzione. Avverte altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 1.50 e che il relatore ha presentato l'emendamento 4.50, anch'essi in distribuzione (*vedi allegato 3)*.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea che la disponibilità già manifestata dal suo gruppo al trasferimento del provvedimento in titolo alla sede legislativa è confermata a condizione che le proposte emendative presentate comportino mere modifiche tecniche e non precludano il raggiungimento dell'obiettivo della parità di trattamento per i cittadini siciliani penalizzati dalle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa.

Luciano DUSSIN (LNP) si associa, a nome del suo gruppo, alle considerazioni del collega Bressa.

David FAVIA (IdV) ritira tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 2.1, 3.1 e 6.3.

Pierluigi MANTINI (PD) sottoscrive gli emendamenti del collega Mannino e ne annuncia il ritiro.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento 6.4 Di Biagio, che ritira.

Alessandra SIRAGUSA (PD), cofirmataria degli emendamenti 4.1, 5.4 e 6.2 Antonino Russo, ne annuncia il ritiro.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede chiarimenti in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare dall'approvazione degli emendamenti Favia 2.1, 3.1 e 6.3.

Alessandra SIRAGUSA (PD), ritenendo di interpretare correttamente l'intento del collega Favia, osserva che gli emendamenti 2.1 e 3.1 non incidano sulla finalità del provvedimento essendo finalizzati ad introdurre un metodo di selezione più rigoroso. Quanto all'emendamento Favia 6.3, osserva che esso riguarda la condizione di chi accede al corso di formazione.

David FAVIA (IdV) annuncia il ritiro del proprio emendamento 6.3.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, dopo aver apprezzato l'atteggiamento particolarmente costruttivo del collega Favia, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.50 del Governo, sugli emendamenti Favia 2.1 e 3.1, nonché sull'emendamento del relatore 4.50.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.50 del Governo, 2.1 Favia, 3.1 Favia e 4.50 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.
C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 luglio 2010 — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 4)* e che il gruppo Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 5)*.

Oriano GIOVANELLI (PD) illustra la proposta alternativa di parere contrario testé presentata che è articolata in quattro punti. Il primo concerne la questione dei tagli ai costi degli apparati politici. Si tratta di un ambito in cui, malgrado gli annunci demagogici, l'intervento si rivela assai limitato e deludente. Il secondo aspetto riguarda le decurtazioni apportate alla missione n. 7, relativa all'ordine pubblico e sicurezza, che contribuiscono a colpire la funzionalità e la dignità degli operatori di pubblica sicurezza. Una terza questione è quella dei tagli alle dotazioni degli enti territoriali, con pesanti conseguenze a carico dei cittadini più dipendenti dalla prestazione di tali enti e quindi più deboli. Le misure adottate rappresentano inoltre un attacco al sistema di protezione sociale, tenendo conto che il dato del 9 per cento relativo alla disoccupazione presente nel nostro Paese deve essere corretto conteggiando anche i circa 700 mila lavoratori in cassa integrazione. Sottolinea che l'avere colpito l'autonomia degli enti territoriali, addossando peraltro ai comuni il peso dei mancati trasferimenti alle regioni, può comportare ulteriori rischi di impoverimento e di tensioni sociali. Infine, un quarto versante attiene i tagli alla pubblica amministrazione e al pubblico impiego: i tagli comportano in alcuni settori, come quello della scuola, la prospettiva concreta di impossibilità ad offrire il servizio. Peraltro, nel nostro sistema il meccanismo delle progressioni negli stipendi degli insegnati ha tradizionalmente contribuito a riequilibrare la differenza nelle retribuzioni rispetto agli altri Paesi europei. Nel ritenere che le misure adottate rappresentino una sorta di accanimento nei confronti della categoria degli insegnanti, ritiene inadeguato anche il ricorso al meccanismo delle progressioni di carriera con effetti meramente giuridici e non anche economici.

Per tali ragioni, preannuncia a nome del suo gruppo un voto contrario sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, auspicando l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata.

Pierluigi MANTINI (UDC) preannuncia, a nome del suo gruppo, un voto contrario

sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore per ragioni connesse al dissenso profondo sul complesso della manovra finanziaria in esame. Rileva in generale un'assenza di coraggio riformatore da parte dell'attuale Governo a fronte di una serie di severe misure di tagli lineari che scaricano per intero sugli enti territoriali e sulle fasce più deboli della popolazione le pur necessarie misure di contenimento della spesa pubblica. Sottolinea talune contraddizioni rispetto alle linee di fondo dell'attuale politica governativa, ad esempio nel settore della sicurezza, ed esprime perplessità per la norma che accentra nella figura di un commissario le decisioni in occasioni di tutte le iniziative produttive intraprese nel Mezzogiorno, con ciò umiliando il ruolo degli enti locali, non essendo prevista una verifica sulla loro capacità, sulla presenza di fenomeni distorsivi attribuibili alle organizzazioni criminali o su condotte inerti da parte degli amministratori locali. Valuta in ogni caso positivamente l'osservazione apposta al parere favorevole del relatore, di cui alla lettera *d)*, che a suo avviso avrebbe dovuto essere formulata come condizione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, dà lettura alla proposta di parere favorevole con osservazioni presentata.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-03016 Peluffo: Sulle procedure di assunzione di personale dirigenziale per fronteggiare stati di emergenza

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la legittimità di alcune procedure di assunzione adottate in seno al Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alle disposizioni Generali del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si fa presente quanto segue.

In via preliminare, è opportuno rammentare che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, « al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste di intervento in tutti i contesti di propria competenza » ha espressamente autorizzato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento, del personale tassativamente indicato dalla disposizione in esame, quale:

a) il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 18 dicembre 2008);

b) il personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

c) il personale in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 3508 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2006).

Il comma 2 dell'articolo 14 in esame demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. In attuazione di tali previsioni legislative, nel rispetto dei presupposti e dei limiti ivi indicati, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2010.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel prevedere una procedura straordinaria di reclutamento, articolata per titoli ed esame colloquio, ha fissato dei

requisiti ulteriori per la partecipazione ad essa, oltre al prioritario ed inderogabile requisito soggettivo previsto del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009 (incarico dirigenziale nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008).

È, infatti, ammesso a partecipare il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbia compiuto almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile e titolare di un incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008, conferito entro e non oltre la data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 195 del 2009. Tale personale deve, inoltre, essere in possesso del requisito speciale previsto ai fini delle assunzioni del personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 35 decreto legislativo n. 165 del 2001 e non deve essere incorso nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dall'esame delle norme di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009 risulta, quindi, evidente che si è in presenza di una procedura straordinaria di reclutamento, autorizzata e disciplinata nelle sue linee fondamentali espressamente e direttamente dalla legge, in deroga alle modalità ed ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. Pertanto, questa Amministrazione, tenuta a dare attuazione al dettato legislativo, ha correttamente avviato la procedura in esame nei confronti dei soli soggetti individuati dalla legge, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, non essendo peraltro consentita un'interpretazione estensiva della stessa, trattandosi di normativa speciale di natura eccezionale. Conseguentemente, un ampliamento del novero dei destinatari oltre il personale rientrante nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore è da ritenersi illegittimo.

In proposito, è opportuno rammentare che la stessa Corte costituzionale ha costantemente affermato che il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego alla quale può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

Coerentemente, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità di norme che affidavano la scelta dei dirigenti a criteri di selezione alternativi al concorso pubblico e volti a valorizzare esperienze interne all'amministrazione ovvero a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito della stessa (in tal senso, sentenze n. 159 del 2005, n. 205 del 2004, n. 517 del 2002, n. 141 del 1999, n. 1 del 1999, e, da ultimo, n. 100 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009), precisando, tuttavia, che tali deroghe possono ritenersi consentite a condizione, da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire la necessaria professionalità degli assunti e, dall'altro, che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali è consentito, all'ente pubblico, il ricorso alle procedure di selezione interne (v. sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n. 34 del 2004).

Alla luce di tali considerazioni, è di tutta evidenza che la procedura selettiva in esame si pone in linea con i principi normativi e giurisprudenziali vigenti in materia, trattandosi di una procedura straordinaria di reclutamento, volta all'acquisizione in via permanente di specifiche professionalità di personale di ruolo della pubblica amministrazione, comunque in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che già svolge funzioni dirigenziali in ragione della particolare e valutata qualificazione ed esperienza professionale maturata nell'espletamento di funzioni dirigenziali infungibili, in quanto inserite stabilmente nell'organizzazione strutturale del Dipartimento della Protezione civile e necessarie al conseguimento dei fini istituzionali.

Inoltre, l'espletamento di tale procedura selettiva non preclude, in coerenza con i suddetti principi, l'intenzione dell'Amministrazione di coprire le restanti vacanze di organico con ulteriori procedure concorsuali ai sensi dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infine, per quanto concerne la copertura finanziaria della procedura di reclutamento in questione si rinvia a quanto espressamente previsto al riguardo dall'articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 26 del 2010. In proposito si precisa, altresì, che la disposizione in esame, approvata dal Parlamento e quindi specificamente valutata, anche sotto il profilo finanziario, dalle competenti Commissioni, non ha comportato ulteriori oneri rispetto all'originaria copertura finanziaria prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009, che rimane fissata in complessivi 8,02 milioni di euro, peraltro, già in origine non indirizzata a specifici contingenti di personale ma finalizzata esclusivamente all'onere complessivo delle assunzioni derivati dall'applicazione della norma stessa.

ALLEGATO 2

5-03213 Giovanelli: Nomina del signor Enrico Mingardi a vice commissario dell'Aran

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante, occorre fornire alcune precisazioni preliminari.

In primo luogo, è d'uopo chiarire che, il commissariamento dell'ARAN è stato disposto su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per ovviare a quelle criticità derivanti dalla designazione dei componenti del Collegio di indirizzo e controllo effettuate dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tali designazioni hanno determinato la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato al fine di verificare il rispetto delle norme di legge relative alle incompatibilità previste dal comma 7-*bis* dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come riformulato dall'articolo 58 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

A tal riguardo, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno procedere alla nomina di un commissario straordinario e di un vice commissario, nella persona di Enrico Mingardi, con il compito di operare con imparzialità e professionalità in funzione dell'insediamento del nuovo Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN.

Come è noto, il commissariamento di un ente viene disposto al fine di fronteggiare particolari esigenze di carattere straordinario ed occasionale tali da giustificare azioni e procedure in deroga alla normativa vigente.

Al riguardo, non appare quindi fondato il rilievo dell'onorevole interrogante che chiede se la nomina a vice commissario del signor Mingardi tenga conto delle incompatibilità previste dal comma 7-*bis* dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Non fondato in diritto, perché la suddetta disposizione si applica solamente agli organi « ordinari » dell'ARAN, ovvero al Presidente e ai componenti del Collegio di indirizzo e controllo, e non anche agli organi « speciali ».

Non fondato in fatto, in quanto, pur volendo estendere l'applicabilità del comma 7-*bis* dell'articolo 46 alla figura del commissario e del vice commissario, ad Enrico Mingardi non è riferibile alcuna delle incompatibilità previste dalla stessa norma; difatti, lo stesso non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici e non ricopre (e non ha ricoperto nei cinque anni precedenti) cariche in organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda, poi, le perplessità manifestate dall'onorevole Giovanelli circa le competenze tecniche e professionali del signor Mingardi, occorre rilevare che lo stesso è ampiamente in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire l'incarico che gli è stato affidato; tali requisiti sono più che adeguati e ciò può essere agevolmente riscontrato dalla lettura del suo stesso *curriculum vitae*.

Infatti, prima di ricoprire l'incarico di consigliere del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Mingardi ha conseguito una notevole esperienza come consigliere d'amministrazione e presidente di alcune fra le più importanti aziende nel settore dei trasporti pubblici; questa competenza e questo valore sono

stati ampiamente riconosciuti, ben prima che dal Ministro Brunetta, sia da giunte di centro-sinistra che di centro-destra.

Infatti, su indicazione della giunta comunale di Venezia di centro-destra viene nominato Presidente della ACTV S.p.A., l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sia automobilistico sia di navigazione nel Comune di Venezia e nei comuni limitrofi; nel 1994, poi, questo stesso incarico è stato confermato anche dal sindaco di centro sinistra Massimo Cacciari.

Successivamente, la giunta di centro-destra della regione Veneto lo ha nominato componente del Consiglio di amministrazione di SAVE, società che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Nel 2005, poi, viene nominato, per la vasta esperienza acquisita soprattutto nel settore dei trasporti locali, assessore dalla giunta comunale di centro-sinistra di Venezia.

Ha inoltre collaborato con il Ministero dei trasporti alla stesura del decreto legislativo n. 422 del 1997 concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

Con riferimento al settore della contrattazione, si segnala in particolare la sua partecipazione alla stesura di una serie di atti tra cui: il contratto collettivo nazionale del settore degli autoferrotranvieri firmato il 25 luglio 1997, il Protocollo in materia di trasporti fra Governo e Parti Sociali del 23 dicembre 1998; il Protocollo d'intesa tra Governo, Regioni, Associazioni imprenditoriali (Federtrasporti, Anav, Fenit) e organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) del 14 dicembre 1999; l'Accordo preliminare sul rinnovo del contratto collettivo autoferrotranvieri/internavigatori (TPL-Mobilità) 2000-2003; l'Accordo nazionale del 19 settembre 2005 in materia di trattamento di malattia dei lavoratori autoferrotranvieri 2004/2007.

Da segnalare, infine, la sua nomina, il 1° gennaio 2000, alla presidenza di FENIT, Federazione nazionale delle Ferrovie in concessione; in tale veste ha promosso, attraverso la fusione tra Federtrasporti e Fenit, la costituzione di ASSTRA, che riunisce tutte le aziende pubbliche e private del trasporto pubblico locale e le ferrovie regionali ad esclusione di Trenitalia, assumendone la presidenza fino a settembre 2005.

È di tutta evidenza, quindi, che Enrico Mingardi – come ha avuto modo di dimostrare concretamente – non solo è in possesso dei requisiti di professionalità e competenza necessari, ma è anche già informato delle problematiche specifiche dell'Ente: la sua nomina costituisce, quindi, unitamente a quella del commissario, la scelta più opportuna per garantire la funzionalità dell'ARAN in questa delicata fase di riorganizzazione.

ALLEGATO 3

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (C. 3286 Siragusa)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Favia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità all'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della stessa secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

1. 50. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: procedura concorsuale *inserire le seguenti:* per dirigenti scolastici nella Regione Sicilia.

1. 2. Favia.

Al comma 1, sopprimere le parole: annullata con sentenza giurisdizionale.

1. 3. Favia.

Al comma 1, sostituire le parole da: allo scopo *fino a:* funzione dirigenziale *con le seguenti:* di salvaguardare il sistema scolastico in Sicilia.

1. 4. Favia.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: un colloquio *con le seguenti:* una prova scritta.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: colloquio *con le seguenti:* prova scritta.

2. 1. Favia.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: un colloquio *con le seguenti:* una prova scritta.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: colloquio *con le seguenti:* prova scritta.

3. 1. Favia.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: il mese di agosto del 2010 *con le seguenti:* entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.

4. 50. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: il mese di agosto *con le seguenti:* 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.

4. 1. Antonino Russo, Siragusa.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. I candidati che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, sono ammessi al corso di formazione previsto dall'articolo 6.

5. 1. Mannino.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « adotta le misure idonee per garantire con le seguenti: deve adottare misure che garantiscano.

5. 3. Favia.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una prova orale.

I candidati risultati idonei sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6, che sarà concluso con una prova scritta.

5. 4. Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per i candidati di cui al comma 1 la rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante l'indizione e lo svolgimento di nuove prove scritte.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, dopo la parola: elaborato *inserire la seguente:* consegnato.

5. 2. Favia.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Il corso è finalizzato a incrementare le competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico e si articola in moduli di formazione comune e moduli di formazione specifica per ciascuno dei settori formativi e in 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

2. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, della durata di nove mesi, sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

3. I candidati, al termine della frequenza del corso, sostengono un esame finale volto ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La relativa graduatoria è data dal punteggio ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nell'esame conclusivo.

6. 1. Mannino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un colloquio selettivo *con le parole:* una prova scritta selettiva.

***6. 2.** Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un colloquio selettivo *con le seguenti:* una prova scritta selettiva.

***6. 3.** Favia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4. Al fine di dirimere tutte le ulteriori controversie pendenti in materia di mancato superamento delle prove concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, dei concorsi ordinari e/o riservati, i candidati che non hanno superato le prove scritte, completando comunque ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, e che successivamente hanno prodotto ricorso giurisdizionale tuttora pendente, sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale secondo le modalità di cui al precedente articolo 5; i candidati del riservato che abbiano superato la prova di esame propedeutica alla fase della formazione, che abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con il rilascio di un attestato positivo e che successivamente hanno prodotto ricorso giurisdizionale tuttora pendente, sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

6. 4. Di Biagio.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi restano valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

2. Le procedure di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 1. Mannino.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. Le assunzioni dei candidati di cui agli articoli 2, 3 e 5 sono effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili nei limiti della validità delle graduatorie, nel rispetto dell'articolo 24-*quinquies* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Successivamente, i posti vacanti saranno ricoperti attingendo per metà dalle graduatorie di cui alla presente legge e per l'altra metà mediante concorso ordinario.

10. 1. Mannino.

Al comma 1, dopo la parola: regione *inserire la seguente:* Sicilia.

10. 2. *Favia.*

ALLEGATO 4

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

considerato che:

il provvedimento in esame reca misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate, dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013;

nel preambolo del decreto-legge si rileva la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;

le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione;

in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali. Tale ambito competenziale è altresì richiamato dalla stessa Costituzione all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

detto coordinamento – come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 35 del 2005) – non sembra peraltro costituire propriamente un ambito materiale, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;

in questo contesto si collocano diverse disposizioni del decreto in esame, tra le quali l'articolo 14, commi 11-12 (deroghe al patto di stabilità per enti locali per pagamenti in conto capitale), l'articolo 14, commi 25-31 (funzioni fondamentali dei comuni), l'articolo 14, commi. 33-*bis* – 33-*ter* (patto di stabilità per enti locali commissariati);

con riferimento alle singole disposizioni, rilevano, altresì, ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato e in particolare, quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono rilievo i seguenti ambiti: « difesa e Forze armate », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *d)* della Costituzione; « tutela della concorrenza », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*

della Costituzione; « organi dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *f)* della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g)* della Costituzione; « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione; « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione; norme generali sull'istruzione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n)* della Costituzione; « previdenza sociale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *o)* della Costituzione; « organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)* della Costituzione; « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione; « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s)* della Costituzione;

sempre con riferimento a singole disposizioni, possono altresì rilevare, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le seguenti: « tutela della salute »; « governo del territorio »; »ricerca scientifica e tecnologica »; »porti e aeroporti civili »; « previdenza complementare e integrativa »; « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario »; « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »; « promozione e organizzazione di attività culturali »;

l'articolo 5, comma 1, prevede l'assegnazione al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione, ossia Consiglio regionale, Giunta e Presidente della Giunta;

in tema di riduzioni dei trattamenti dei consiglieri regionali la Corte costituzionale, in relazione all'articolo 119 della Costituzione, con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 che prevedeva la riduzione del 10 per cento delle indennità spettanti ai titolari degli organi politici regionali (legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 54) e, con la sentenza n. 159 del 2008, la Corte ha scrutinato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007, volte al contenimento della spesa degli organismi politici e degli apparati amministrativi degli enti territoriali, ribadendo il proprio orientamento secondo cui le disposizioni statali possono solo prevedere « criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali » (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004);

il comma 20 dell'articolo 6 esclude l'applicazione diretta delle disposizioni recanti norme di risparmio degli apparati amministrativi contenute nell'articolo stesso a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali tali norme sono qualificate come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

l'orientamento della Corte costituzionale, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, è nel senso che la (auto) qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (*ex plurimis*, si vedano le sentenze n. 169 del 2007, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995);

l'articolo 14, comma 6, prevede la possibilità di sospensione dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino « in de-

ficit eccessivo di bilancio » e non specifica direttamente, né prevedendo normativa di attuazione, i parametri di deficit « eccessivo »; né indica la durata della sospensione, non risultando chiaro il coordinamento con le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità e le relative sanzioni;

la prima parte del comma 7 dell'articolo 29 modifica l'articolo 319-*bis* del codice penale estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi, mentre la seconda parte del comma 7 prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, « è limitata alle ipotesi di dolo »;

in relazione alle forme di limitazione di responsabilità assume rilievo la giurisprudenza costituzionale, che in particolare – nel riconoscere la legittimità delle disposizioni che hanno limitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, ai fatti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave – ha ribadito quanto affermato anche in più risalenti pronunce e cioè che « non v'è alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà » (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1998);

la medesima Corte costituzionale ha affermato che « può ritenersi ormai acquisito il principio dell'ordinamento... secondo cui la imputazione della responsabilità ha come limite minimo quello della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all'imputazione per dolo) » e che « non è conforme ai principi dell'ordinamento, quale configurato nell'attuale sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità per colpa grave » (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2001);

sul piano normativo, i precedenti che si risolvano in una limitazione della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti a sole ipotesi dolose sono di fatto rarissimi e, per quel che risulta, giustificati o da circostanze del tutto eccezionali e transitorie (si veda, ad esempio, in questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1967) ovvero, nel caso dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dalle peculiari esigenze costituzionalmente rilevanti che le contraddistinguono (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 1996);

il testo in esame riproduce numerose disposizioni contenute nel disegno di legge recante « Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati », già approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) e ora all'esame del Senato (A.S. 2259);

il comma 30 dell'articolo 14 affida alla legge regionale – nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) e fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del medesimo articolo 14 – il compito di individuare, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese; l'individuazione da parte delle regioni deve avvenire anche sulla base del criterio dell'omogeneità delle aree geografiche per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali;

dal tenore della disposizione non emerge quale incidenza nel procedimento abbia la prevista concertazione, né quali effetti, da valutare nel quadro costituzionale, ad essa siano riconducibili; la disposizione, pur tenendo conto delle previsioni del successivo comma 31, non indica le conseguenza dell'eventuale mancato adeguamento dei comuni alla normativa regionale;

il comma 31 dell'articolo 14 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, per la determinazione del termine entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi, con la conseguenza che il termine potrebbe cadere prima che sia stata possibile l'adozione delle leggi regionali di cui al comma 30, con ripercussioni sui tempi per l'avvio dell'esercizio associato delle funzioni, nel caso in cui i comuni attendano l'emanazione delle suddette leggi, oppure sull'efficacia di tali leggi, che potrebbero intervenire su fattispecie già in atto, per le quali i comuni dovrebbero porre in essere attività di adeguamento;

l'articolo 49 modifica la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificarne la procedura ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale, come precisa la relazione illustrativa. In particolare, viene rimessa al Governo la decisione finale in caso di motivato dissenso da parte delle amministrazioni cosidette sensibili (tutela del paesaggio, salute ed ambiente), modificando anche la relativa procedura di composizione del dissenso. Vengono inoltre previste norme di coordinamento con le procedure di VIA, VAS e AIA sostituendo le integrazioni introdotte dalla riforma del 2005;

in base alla riformulazione del comma 7 dell'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, disposta dall'articolo 49, comma 2, lettera *e),* si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata, prevedendosi che ciò si applichi anche alle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale;

l'esclusione del ricorso al meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici e l'ambiente è formalmente sancita dall'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990;

nella sentenza n. 404 del 1997 la Corte Costituzionale afferma che, con riferimento ai profili ambientali opera il principio fondamentale, risultante da una serie di norme in materia ambientale, della necessità di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell'Amministrazione preposta a vincolo ambientale non può avere valore di assenso (vedi anche le sentenze n. 26 del 1996 e n. 302 del 1988),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 14, comma 6, valuti la Commissione l'opportunità di definire più puntualmente i casi in cui ricorra la situazione di « deficit eccessivo di bilancio », indicando espressamente la durata della sospensione e coordinando tale disposizione con le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità e le relative sanzioni;

b) valuti la Commissione l'opportunità di coordinare il comma 30 dell'articolo 14 che affida alla legge regionale il compito di individuare, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, con la previsione del comma 31 che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione del termine

entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni sull'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;

c) all'articolo 29, comma 7, che modifica l'articolo 319-bis del codice penale estendendo l'operatività dell'aggravante ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi e prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, « è limitata alle ipotesi di dolo », valuti la Commissione l'opportunità di mantenere tale limitazione, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, come illustrato in premessa, ha ritenuto legittime forme di esclusione della responsabilità per colpa grave solo in circostanze del tutto eccezionali e transitorie;

d) all'articolo 49, che modifica la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificarne la procedura ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere le disposizioni che prevedono il meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici e l'ambiente, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa.

ALLEGATO 5

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3638, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,

premesso che:

il provvedimento in esame conferma, dopo oltre due anni dall'inizio della legislatura, il profilo programmatico del governo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese.

Per le parti di competenza della Commissione,

premesso che:

una delle voci che dovrebbe garantire consistenti risparmi di spesa è quella relativa al taglio dei costi degli apparati politici. In tale ambito, tuttavia, le attese sono ampiamente deluse. Rispetto agli annunci fatti nel testo residuano poche norme di risparmio effettivo attribuibili a tali voci;

la prevista riduzione della spesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata limitata a soli 60 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro derivanti dalla riduzione degli organici dirigenziali, 3 milioni di euro dalla riduzione di *budget* per strutture di missione e 50 milioni di euro dalla riduzione delle risorse messe a disposizione di ministri senza portafoglio e sottosegretari;

il taglio al trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari è limitato ai 2 ministri e 7 sottosegretari che non sono membri del Parlamento e da tale disposizione si ha un risparmio di soli 72.000 euro. Il taglio del 10 per cento al trattamento economico dei magistrati e del CNEL non è quantificato così come quelli previsti per i trattamenti riservati a consiglieri comunali e provinciali (indennità di funzione fissata a un quinto dell'indennità massima del Sindaco e soppressione dei gettoni di presenza). Infine sono attesi circa 10 milioni di euro dalla riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti, ovviamente con effetti a partire dalle prossime elezioni;

nel complesso, quindi, la « montagna » di risparmi annunciati a carico dei « costi della politica » si è ridotta nel breve volgere di qualche giorno a meno di 80 milioni di euro;

considerato che:

la manovra prevede tagli lineari del 10 per cento delle dotazioni finanziarie (spese rimodulabili) delle missioni di spesa di ciascun Ministero, riproposto per l'ennesima volta, ma che già in passato ha ampiamente dimostrato la sua inutilità ai fini dell'effettivo conseguimento dei risparmi programmati in bilancio;

a tale proposito appaiono del tutto inaccettabili i nuovi tagli operati alla mis-

sione 7-Ordine pubblico e sicurezza che subisce un taglio superiore a 230 milioni di euro nel triennio;

tali decurtazioni confermano un *trend* avviato sin dall'inizio della legislatura: basti pensare che i tagli alla missione 7-Ordine pubblico e sicurezza realizzati con il decreto-legge n. 112 del 2008, con la legge finanziaria 2009, con la legge finanziaria 2010 e, infine, con questo provvedimento ammontano a ben 1.735.830.534 di euro nel triennio 2009-2013;

tali drastiche riduzioni rischiano di pregiudicare gravemente le attività di contrasto alla criminalità (in particolare quella organizzata) e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto promesso dalla maggioranza in campagna elettorale, nonché con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

i tagli operati alle risorse destinate al Ministero dell'interno dimostrano il carattere meramente simbolico – e come tale totalmente inefficace – della politica del Governo, che, a fronte della continua introduzione di nuove norme di contrasto al crimine, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede amministrativa che giudiziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente la percezione di insicurezza da parte dei cittadini e la conflittualità sociale, minando altresì la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione statale;

considerato che:

la parte più significativa dei tagli riguarda ancora una volta Regioni e altri enti territoriali, chiamati a contribuire a regime per 8,5 miliardi di euro, oltre il 60 per cento della riduzione prevista nella spesa;

il comma 25 dell'articolo 14 prevede che il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 31 è diretto a disciplinare l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, così come transitoriamente individuate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

in particolare, il comma 25 stabilisce che dette disposizioni « sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni »;

con la sentenza n. 156 del 2010, la Corte costituzionale ha ribadito, in particolare, che la materia « coordinamento della finanza pubblica » se consente allo Stato di intervenire per « porre obiettivi di riequilibrio della medesima » non permette di prevedere « strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (si vedano anche le sentenze n. 284 e n. 237 del 2009). Questi infatti possono solo limitarsi ad offrire (al massimo) alle Regioni un ventaglio di strumenti per realizzarli tra cui scegliere (si vedano le sentenze n. 341 e n. 237 del 2009);

la Corte costituzionale, con le sentenze richiamate, ha più volte ribadito questo principio;

le norme in questione, relative alla disciplina dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, sono oggetto del disegno di legge, di iniziativa governativa, sulla Carta delle autonomie locali all'esame del Senato dopo l'approvazione, in prima lettura, della Camera dei deputati;

non si capisce quindi la *ratio* del loro inserimento nel provvedimento in esame e, di conseguenza, non si ravvisano la necessità e l'urgenza delle suddette disposizioni;

considerato inoltre che:

dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, di invalidità e della spesa sanitaria e pensionistica, sono attesi risparmi a regime per un ammontare di circa 5 miliardi di euro;

nel merito del pubblico impiego il livello di iniquità della manovra trova particolare conferma nelle disposizioni relative al pubblico impiego. Una parte consistente della manovra correttiva si fonda, infatti, sui risparmi di spesa posti a carico di 3,5 milioni di impiegati pubblici, i soli contribuenti, insieme ai lavoratori prossimi alla pensione, a dare il contributo per il ripianamento dei conti pubblici;

nessun contributo diretto, invece, è stato posto a carico delle altre categorie di lavoratori e delle imprese e in tal senso a nulla valgono le affermazioni del Governo che richiamano le norme sulla lotta all'evasione quale contributo al risanamento dei conti pubblici;

al contrario, in tutti i Paesi dell'Unione europea, le manovre realizzate dai singoli governi per mettere sotto controllo i conti pubblici hanno chiamato tutti i contribuenti e il sistema delle imprese a dare il loro contributo al risanamento;

ciò che desta le maggiori perplessità è che la maggior parte del carico della manovra sul pubblico impiego è posta a carico dei lavoratori con redditi medio bassi, sui precari direttamente colpiti dal taglio dei contratti a tempo determinato e dal blocco delle assunzioni e sulle fasce più giovani dei lavoratori del comparto pubblico colpiti dal blocco delle carriere e degli scatti di anzianità che impedisce loro un adeguato avanzamento dei salari, in vero molto bassi nella fase iniziale della carriera;

i giovani rappresentano la categoria maggiormente colpita dal taglio dei contratti a tempo determinato e dal blocco delle assunzioni e delle carriere nel pubblico impiego (che penalizza soprattutto chi è entrato con salari molti bassi contando sugli scatti di anzianità);

il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che per gli anni 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può superare il trattamento in godimento nell'anno 2010. In pratica ciò avviene con la sospensione delle procedure contrattuali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola indennità di vacanza contrattuale (il cui importo è peraltro congelato al livello del luglio 2010) e con il blocco degli automatismi stipendiali (legati all'anzianità) per il personale in regime di diritto pubblico e per il personale della scuola;

particolarmente odiosa e segno di assoluta disistima nei confronti del lavoro pubblico e della dirigenza pubblica appare la norma dell'articolo 9, comma 21, dove si prevede che le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

nell'ambito delle operazioni sul pubblico impiego appaiono inaccettabili le misure relative al blocco degli automatismi stipendiali del comparto della scuola, già sottoposto ad un drastico piano di riduzione della spesa e di tagli indiscriminati agli organici del personale docente e Ata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il blocco degli automatismi stipendiali comporterà risparmi – secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica – superiori al miliardo di euro nel triennio 2011-2013;

rilevato che:

il decreto-legge all'articolo 9, comma 32, reintroduce il meccanismo dello *spoil system*: viene prevista, infatti, in deroga alle normative contrattuali che, anche in assenza di valutazione negativa, i dirigenti possano essere rimossi senza la garanzia dell'affidamento di un incarico dal contenuto economico equivalente,

esprime,

PARERE CONTRARIO

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere del gruppo del PD) 66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione)* 57

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 69

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 57

ALLEGATO 3 (Emendamenti inammissibili) 71

ALLEGATO 4 (Subemendamenti all'emendamento 1.800 del Governo) 72

ALLEGATO 5 (Emendamenti) 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole e che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativo *(vedi allegato 1)*. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, avvertendo che in caso di approvazione di questa, non sarà posta in votazione la proposta del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 luglio 2010 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato il 20 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che ieri il relatore ha presentato una nuova proposta di parere *(vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 luglio 2010)*. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta del relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono il ministro per la giustizia Angelino Alfano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza ha proceduto al giudizio di ricevibilità ed ammissibilità degli emendamenti tenendo conto della complessità del testo e della particolare ampiezza delle modifiche apportate dal Senato – ed in particolare di quelle che incidono sulla disciplina dei presupposti e delle forme delle intercettazioni di cui al comma 11 del testo.

Ciò induce a ritenere ammissibili anche taluni emendamenti riferiti a parti del testo non modificate letteralmente, ove risulti quel nesso di consequenzialità logica e normativa, richiesto dal Regolamento, tra gli emendamenti in questione e le modifiche approvate dal Senato.

Una interpretazione eccessivamente formalistica dell'articolo 70, comma 2, avrebbe altrimenti fortemente compresso le prerogative della Camera rispetto alle modifiche sostanzialmente apportate dal Senato, pervenendo a risultati abnormi.

Dichiara pertanto inammissibili una serie di emendamenti *(vedi allegato 3)*.

Ricorda che al provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti *(vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 luglio 2010)* e avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.800 del Governo *(vedi allegato 4)*.

Mario PEPE (PdL) ritiene che l'emendamento del Governo 1.800 costituisca una resa incondizionata all'Associazione nazionale magistrati e che con le relative modifiche la situazione di abuso delle intercettazioni resterà sostanzialmente invariata. Il problema, a suo giudizio, è di istituire un responsabile del procedimento relativo alle intercettazioni. Tale soluzione era prevista dal suo emendamento 1.681 che tuttavia è stato dichiarato inammissibile. Preannuncia quindi che in Aula voterà contro le modifiche apportate al testo dal Governo che rendano il provvedimento meno severo ed efficace nel contrastare l'abuso dello strumento delle intercettazioni.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime la contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori al provvedimento, anche alla luce degli emendamenti della maggioranza e del Governo. Nonostante le modifiche proposte, il provvedimento rimane sostanzialmente inidoneo a migliorare l'efficacia delle indagini e la libertà di informare e comunicare. La previsione che l'autorizzazione spetti al giudice collegiale è una soluzione fortemente inefficace. Le modifiche proposte dal Governo non risolvono il problema del bavaglio alla stampa. Con il provvedimento in esame si svuotano di efficacia operativa gli uffici giudiziari e la polizia giudiziaria, impedendo ai magistrati di fare il proprio dovere e alla stampa di informare.

Sottolinea quindi come gli emendamenti dell'Italia dei Valori siano volti a correggere numerose disposizioni del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le dichiarazioni di inammissibilità dovrebbero essere motivate in modo più analitico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere ribadito la ratio alla base delle dichiarazioni di inammissibilità, sottolinea come un'interpretazione elastica dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento abbia consentito di dichiarare ammissibili anche molti emendamenti del Partito democratico. Sono stati invece dichiarati inammissibili gli emendamenti del tutto nuovi ovvero senza alcuna attinenza con le modifiche apportate dal Senato. Precisa che vi è la massima disponibilità della presidenza della Commissione a riesaminare, in caso di contestazione, le dichiarazioni di inammissibilità.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che sarebbe stato opportuno disporre di un termine adeguato per esaminare le dichiarazioni di inammissibilità e sottolinea come, non essendo stato concesso tale termine, eventuali contestazioni potranno essere mosse nel corso dell'esame degli emendamenti.

Rileva quindi come l'emendamento 1.800 del Governo modifichi in modo sostanziale il testo e come ciò sembri comportare seri problemi di coordinamento tra le disposizioni nuove e quelle non modificate. Sarebbe pertanto un gesto di responsabilità se il Governo ritirasse questo provvedimento per iniziare l'esame di uno nuovo. Il principio della doppia lettura conforme, d'altra parte, non consente, nonostante l'interpretazione elastica data dalla presidenza, di sanare i vizi del testo proveniente dal Senato.

Sottolinea come la tutela delle garanzie derivi anche dalla linearità e comprensibilità delle norme. Ritiene che in realtà il provvedimento in esame non riuscirà a garantire una maggiore tutela della riservatezza, come invece vorrebbe far credere la maggioranza. L'impianto del provvedimento è distonico rispetto al sistema giuridico. Il suo contenuto va contro i principi di tutela dei diritti fondamentali, limitando fortemente l'efficacia di un fondamentale mezzo di ricerca della prova e riducendo la sicurezza dei cittadini.

Rileva come la maggioranza non abbia voluto recepire i rilievi degli operatori dei diritto auditi in Commissione e come il Ministro Maroni non abbia ritenuto di dover fornire una valutazione relativa all'impatto della normativa in esame sotto il profilo della sicurezza.

Ritiene che la maggioranza dovrebbe assumersi la responsabilità politica in merito alla scelta consapevole di rendere le intercettazioni sostanzialmente inutilizzabili, soprattutto ai fini dell'accertamento dei reati connessi alle reti criminali più pericolose. Ritiene, inoltre, che se la maggioranza ed il Governo fossero in buona fede, voterebbero gli emendamenti del Partito democratico, che insistono sui punti realmente nevralgici del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdC) ricorda come il proprio gruppo abbia posto talune questioni da risolvere con riferimento al provvedi mento in esame. Il primo è quello della sicurezza dei cittadini, che viene indebolita. Il secondo è quello relativo alla

la *privacy*, che deve essere tutelata senza ridurre l'efficacia dell'indagine penale. Il terzo è quello relativo alla libertà di stampa, che va sempre garantita. Allo stato l'UdC sospende il giudizio complessivo sul provvedimento, essendo ancora aperta la possibilità di migliorare il provvedimento e di giungere ad un punto di sintesi e di equilibrio.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che i giornali di oggi tendono ad affermare che il problema della libertà di stampa sarebbe superato dalla presentazione dell'emendamento del Governo. A suo giudizio, così non è. Teme anzi che proprio su questo terreno si verifichi un arretramento a seguito della presentazione dell'emendamento 1.800. L'udienza stralcio, infatti, potrà ancora essere posticipata e fissata oltre il termine delle indagini preliminari. Né si può dire caduta la responsabilità degli editori. L'emendamento in questione sembra piuttosto aggravare la situazione sotto il profilo della libertà di stampa, non raggiungendo l'auspicato equilibrio tra riservatezza ed efficacia dell'azione penale. Si tutela, infatti, più la riservatezza delle persone coinvolte nelle indagini che quella delle persone che ne sono estranee. L'efficacia delle indagini, anche con l'emendamento 1.800 del Governo, risulta drasticamente ridotta. Sono immessi nel testo elementi di farraginosità, che aumentano il pericolo di fuga delle notizie. In più si cancella il criterio del doppio binario, con particolare riferimento alle « indagini a sorpresa ».

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che, con riferimento all'articolo 70 del Regolamento, sia pure saggiamente applicato dal Presidente, non si sia valutato con sufficiente attenzione l'emendamento 1.800 del Governo, che incide pesantemente anche sulle parti non modificate dal Senato e sulle quali si è formata la cosiddetta « doppia conforme ». La dichiarazione di ammissibilità di questo emendamento modifica quindi radicalmente il provvedimento.

Rileva poi come, in tema di bilanciamento degli interessi, il parere della I Commissione dovrebbe essere considerato dirimente. Chiede che si tenga conto della novità della situazione e che si richieda un nuovo parere alle Commissioni competenti su un provvedimento che, ove fosse approvato l'emendamento 1.800, risulterebbe totalmente diverso da quello approvato dal Senato. Ciò è fondamentale anche per valutare l'impatto della nuova normativa. Precisa che non si tratta di una richiesta ostruzionistica, ma che è necessario disporre dei tempi adeguati per rinnovare l'istruttoria su di un provvedimento sostanzialmente nuovo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ribadisce che il provvedimento è in seconda lettura alla Camera ed iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dal 29 luglio prossimo, senza la clausola « ove concluso », per cui vi è l'obbligo di rispettare la programmazione dell'Assemblea. I lavori pertanto dovranno essere organizzati in modo da garantire il rispetto di quel termine.

Antonio DI PIETRO (IdV) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno organizzare i lavori odierni creando un'apposita agenda.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che l'organizzazione dei lavori odierni potrà essere stabilita più tardi nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ma questo potrà avvenire dopo avere valutato quale sia l'andamento dei lavori all'inizio dell'esame dei singoli emendamenti.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda come l'Italia dei Valori non sentisse l'esigenza di una nuova disciplina sulle intercettazioni. Le ragioni addotte per giustificare questa riforma, ovvero la tutela della *privacy*, celavano in realtà l'intento di rendere inefficaci le intercettazioni. Richiamandosi ai propri precedenti interventi sottolinea come, dovendosi intervenire in materia, sarebbe sufficiente un intervento normativo molto più lineare e sintetico. Il provvedimento è quindi volutamente com-

plesso, perché animato dalla volontà di ridurre l'efficacia dell'azione penale. Di ciò beneficerà soprattutto la criminalità organizzata. Si tratta di un provvedimento incostituzionale sotto molteplici profili. Gli emendamenti, certamente migliorativi, del Governo e della maggioranza non possono però superare i vizi di fondo, il pregiudizio nei confronti della magistratura e degli inquirenti che anima il provvedimento. È un provvedimento ormai irrecuperabile e ciò spiega l'emendamento soppressivo Di Pietro 1.1, che tuttavia è stato dichiarato inammissibile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa come un emendamento integralmente soppressivo incida necessariamente anche su tutte le parti del provvedimento sulle quali si è formata la cosiddetta « doppia conforme ». Sottolinea quindi come, utilizzando un criterio meno elastico, l'emendamento avrebbe dovuto essere dichiarato non inammissibile bensì irricevibile e quindi neanche pubblicabile.

Passa quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Costa 1.8, 1.151, 1.400, 1.310, 1.351 e 1.362.

Esprime parere favorevole sui subemendamenti 0.1.151.4 del relatore, Vietti 0.1.400.13 (ricordando che quest'ultimo è di portata simile ad un suo emendamento e ad emendamenti del Pd e dell'IdV) e Contento 0.1.310.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.702 del relatore e sul subemendamento Vietti 0.1.378.10.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.800 del Governo, sul subemendamento 0.1.800.70 del relatore e sul subemendamento Vietti 0.1.800.2. Invito, quindi, al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Per quanto attiene agli emendamenti del relatore 1.700, 1.701 e 1.704, rileva come questi siano sostanzialmente assorbiti rispettivamente dai subemendamenti 0.1.151.4 del relatore, Vietti 0.1.400.13 e Vietti 0.1.378.10. Alla luce del subemendamento del relatore 0.1.800.70 ritira il proprio emendamento 1.703.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pietro TIDEI (PD) rileva come non vi sia alcun parere favorevole sugli emendamenti del Partito democratico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa che è stato espresso parere favorevole su emendamenti analoghi, che hanno però una formulazione ritenuta preferibile, ovvero su emendamenti che in parte si ispirano alle soluzioni normative proposta da emendamenti del gruppo del Partito democratico, come l'emendamento 1.800 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) anche in considerazione della scarsa considerazione in cui è stato tenuto il lavoro svolto dal proprio gruppo, fa presente il Partito democratico non ritira alcun emendamento ed interverrà, sia pure in modo costruttivo, su tutti quelli presentati. Ritiene non veritiero che l'emendamento 1.800 del Governo si ispiri o recepisca le proposte emendative del PD.

Pietro TIDEI (PD) non ritiene logico e corretto che a fronte dei molti emendamenti del Partito democratico non vi sia neanche un parere favorevole. Si tratta di un atteggiamento di chiusura che costringerà il gruppo del PD ad usare ogni strumento regolamentare per far valere le proprie ragioni, ricorrendo anche all'ostruzionismo.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime solidarietà al presidente, che ha effettuato solo valutazioni di carattere tecnico.

Luigi VITALI (PdL) ritiene necessaria una sospensione della seduta per organizzare i lavori, dei quali è ormai chiaro l'andamento, visto l'atteggiamento dichiaratamente ostruzionistico del PD.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* apprezzate le circostanza, sospende la seduta in sede referente per consentire la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.15

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che, in base a quanto stabilito nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta proseguirà fino alle 19.30. Entro domani i gruppi dovranno segnalare gli emendamenti che vogliono siano esaminati.

Antonio DI PIETRO (IdV) su autorizzazione del Presidente, presenta l'emendamento 1.501 *(vedi allegato 5)*, identico agli emendamenti Lo Monte 1.5, Vietti 1.6 e Ferranti 1.7.

Cinzia CAPANO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 1.7, volto a sopprimere l'articolo 1, comma 2, in materia di astensione del pubblico ministero, e ne raccomanda l'approvazione.

Marilena SAMPERI (PD) illustra le ragioni della necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, che prevede modalità estremamente discutibili di sostituzione del pubblico ministero. Risulta evidente, a suo giudizio, che la disposizione in esame violi i principi di presunzione di innocenza e della precostituzione del giudice naturale.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamenti 1.501, contestando la formulazione dell'articolo 1, comma 2. A suo giudizio, la disposizione attribuisce all'imputato la possibilità di scegliere il pubblico ministero gradito o di estromettere quello sgradito. Inoltre, non sono chiari il ruolo che deve svolgere il capo dell'ufficio competente, né la valutazione che esso deve fare. Ritiene inoltre necessario prevedere un termine di durata per il divieto di esternazione da parte del magistrato.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* rivolge un saluto al Ministro Alfano, che ha appena fatto ingresso nell'aula della Commissione per partecipare agli odierni lavori.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea come l'articolo 1, comma 2, violi gravemente il principio della precostituzione del giudice naturale e come l'emendamento Costa 1.8 risolva solo in parte il problema.

Pietro TIDEI (PD) sottolinea come la maggioranza, da un lato, invochi il garantismo e, dall'altro, preveda che sia sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati per sottrarre l'indagine al magistrato.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* ricorda all'onorevole Tidei che l'emendamento Costa 1.8 cambia radicalmente la disciplina in questione, relativa alla sostituzione del pubblico ministero.

Pietro TIDEI (PD) ritiene che l'emendamento Costa 1.8 non apporti modifiche sufficienti, poiché sarebbe necessario prevedere la possibilità di sostituzione solo in caso di rinvio a giudizio.

Jean Leonard TOUADI (PD) rileva che l'articolo 1, comma 2, pone il pubblico ministero in una sorta di giudizio permanente che non contribuisce, tra l'altro, al miglioramento dell'efficienza della giustizia. La disposizione, a suo giudizio, viola molteplici principi costituzionali.

Lorenzo RIA (UdC) illustra l'emendamento Vietti 1.6 del quale è cofirmatario, che ha lo scopo di evitare, tramite la soppressione della disposizione, che una denuncia pretestuosa possa determinare la sostituzione del pubblico ministero. In alternativa alla soppressione, ritiene comunque accettabile la formulazione dell'emendamento Ferranti 1.9.

Pasquale CIRIELLO (PD) rileva come l'articolo 1, comma 2, sia del tutto estraneo rispetto al corpo del provvedimento. Auspica che la maggioranza si renda conto

delle possibili strumentalizzazioni della norma in questione e sottolinea come il provvedimento contenga molte norme che riducono sensibilmente l'efficienza della giustizia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lo Monte 1.5, Vietti 1.6, Ferranti 1.7 e Di Pietro 1.501.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.8.8.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamenti 0.1.8.11, volto a prevedere che il pubblico ministero possa essere sostituito solo dopo il rinvio a giudizio. Auspica che il relatore ed il Governo possano modificare il parere su questo subemendamento, che il Partito democratico considera di primaria importanza.

Esprime rammarico per il fatto che il Ministro abbia già lasciato i lavori della Commissione.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene paradossale che si pretenda un giudice collegiale per una mera richiesta di proroga delle intercettazioni, mentre non è previsto nessun giudice per la valutazione in ordine alla sostituzione di un pubblico ministero.

Antonio DI PIETRO (IdV) precisa che l'Italia dei Valori, in Commissione, farà interventi di carattere strettamente tecnico. Ribadisce quindi le ragioni dell'erroneità della formulazione dell'articolo 1, comma 2, riservandosi di intervenire più diffusamente sul tema con riferimento all'emendamento Costa 1.8.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide gran parte di quanto affermato dall'onorevole Di Pietro. Ma qui non si parla di colpevolezza penale bensì dell'opportunità di non fare proseguire il processo a quel magistrato che abbia fatto determinate esternazioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) non condivide le critiche dell'onorevole Ferranti sulla mancanza di garantismo nella norma in questione. Si prevede in realtà un'ipotesi nella quale dovrebbe essere il magistrato *sua sponte* astenersi. La norma, a suo giudizio, è anche troppo garantista.

Guido MELIS (PD) ricorda che si sta discutendo del principio della predeterminazione del giudice naturale, profondamente garantistico a favore dei cittadini, sottolineando come occorra prudenza nel modificare la disciplina vigente. Ritiene che il subemendamento Ferranti 0.1.8.11 rechi la soluzione preferibile.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come si stia discutendo di un magistrato che potrebbe avere commesso il reato di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale. Ritiene necessaria, per poterlo sostituire, la garanzia del previo rinvio a giudizio.

Manlio CONTENTO (PdL) ricorda che l'articolo 379-*bis* del codice penale prevede due distinte figure delittuose. Appare pertanto opportuna una formulazione dell'articolo 1, comma 2, che sia compatibile con entrambe le fattispecie. Tale formulazione non può che essere quella che subordina la sostituzione del pubblico ministero al previo esercizio dell'azione penale.

Più in generale, ritiene che la Commissione dovrebbe identificare i punti nevralgici del provvedimento e concentrare la discussione prevalentemente su quelli, senza eccessive dispersioni e digressioni.

Giuseppe CONSOLO (PdL) si augura che i colleghi del Partito democratico non proseguano con il loro atteggiamento dilatorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.1.8.11 e 0.1.8.10.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.1.8.100 volto a migliorare la formulazione dell'emendamento Costa 1.8.

La commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.1.8.100.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.8.12 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa che il subemendamento è volto a sopprimere una disposizione certamente incostituzionale con la quale è evidente che si stia tentando di minacciare e intimorire la magistratura, inibendone qualsiasi forma di esternazione. Ricorda che in taluni casi la comunicazione esterna del magistrato è legittima e doverosa.

Sottolinea come si tratti di un subemendamento costruttivo, che lascia inalterato il provvedimento e come non vi è motivo per non approvarlo.

Cinzia CAPANO (PD) illustra talune ipotesi nelle quali le dichiarazioni pubbliche del magistrato in merito al procedimento siano del tutto legittime e opportune.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.1.8.12. Ricorda come spesso il pubblico ministero interviene per chiarire taluni aspetti delle indagini, nell'interesse dello stesso indagato o comunque dei cittadini

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che a questo punto sia opportuno modificare la rubrica dell'articolo 53, poiché la disciplina in questione sembra in realtà ridurre notevolmente l'autonomia del magistrato. Se si voleva veramente modificare l'articolo 53 alla luce della nuova organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero si sarebbe dovuto intervenire in altro modo.

Guido MELIS (PD) ricorda un caso recente in cui un magistrato abbia precisato alla stampa che il Presidente del Consiglio Berlusconi non era indagato nell'ambito di un procedimento penale a lui assegnato. Qualora la disposizione in esame fosse stata già legge, quel magistrato, divulgando notizie relative al procedimento penale, sarebbe stato sostituito.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 0.1.8.12 e Di Pietro 0.1.8.1.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede se è possibile votare l'emendamento Costa 1.8 per parti separate, perché l'emendamento rimette in discussione il testo approvato dal Senato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che saranno poste separatamente in votazione le lettere *a), b)* e *c)* dell'emendamento Costa 1.8.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla lettera b) dell'emendamento Costa 1.8

Donatella FERRANTI (PD) non condivide il principio di estraneazione del pubblico ministero dal procedimento. Il gruppo del PD si asterrà nel corso delle votazioni sulle lettere *a)* e *c)* e voterà contro la lettera *b)*.

Lorenzo RIA (UdC) dichiara che il proprio gruppo si asterrà nel corso delle votazioni sulle lettere *a)* e *c)* e voterà contro la lettera *b)*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la lettera *a)*, la lettera *b)* e la lettera *c)* dell'emendamento Costa 1.8.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Costa 1.8, posto in votazione per parti separate, deve considerarsi integralmente approvato. Non saranno quindi posti in votazione tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 2.

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 1.23, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.50, riprende alle 18.10.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore del subemendamento Pepe 0.1.800.1, si considera che questi vi abbia rinunciato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO illustra la proposta di riformulazione sul subemendamento Vietti 0.1.800.2, nel senso di fissare il termine ivi previsto entro e non oltre 45 giorni dalla avvenuta trasmissione degli atti di cui al primo periodo del comma 3-ter dell'articolo 268.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* condivide la proposta del Governo di riformulazione del subemendamento 0.1.800.2.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che debba essere fissato il termine entro il quale fare l'udienza stralcio, con la cernita di intercettazioni rilevanti ed irrilevanti. Sottolinea la centralità di questo aspetto. Il Governo ha dato parere contrario sugli emendamenti del gruppo del PD sul termine dell'udienza stralcio. Auspica che tale giudizio possa essere modificato.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il subemendamento Vietti 0.1.800.2 debba essere riformulato trasformandolo in una modifica del comma 6-*ter* dell'articolo 268, specificando così il termine entro il quale debba essere fissata l'udienza stralcio.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore,* propone una complessiva riformulazione del subemendamento Vietti 0.1.800.2 che tenga conto di quanto proposto dal Governo e dall'onorevole Contento.

Lorenzo RIA (UdC) cofirmatario del subemendamento Vietti 0.1.800.2, accetta la proposta di riformulazione *(vedi allegato 5)*.

Donatella FERRANTI (PD) sottoscrive il subemendamento Vietti 0.1.800.2 *(nuova formulazione)* che è analogo al suo subemendamento 0.1.800.3 e all'emendamento da lei presentato diretto a modificare il comma 6-ter dell'articolo 268.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento vietti 0.1.800.2 *(nuova formulazione)* che indica una data certa per l'udienza stralcio.

Lorenzo RIA (UdC) precisa come il subemendamento in questione non è analogo a quello del gruppo del Partito Democratico, perché quest'ultimo non prevede perentorietà del termine.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea che si tratta di un termine comunque ordinatorio per definizione.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condivide il subemendamento Vietti 0.1.800.2 *(nuova formulazione)*.

La Commissione approva il subemendamento Vietti 0.1.800.2 *(nuova formulazione)(vedi allegato 5)*.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che in conseguenza dell'approvazione del subemendamento 0.1.800.2 *(nuova formulazione)*, non sarà posto in votazione il subemendamento 0.1.800.3.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.800.12 chiedendo, però, al Governo di approfondire, in vista dell'esame in Assemblea, le conseguenze circa le modalità di pubblicazione delle intercettazioni in relazione al permanere della disposizione che, con il comma 4 dell'articolo 1, ha inserito un ultimo periodo al vigente articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.800.4 e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che debba essere soppressa una parte del testo ritenuta non coerente.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che quella parte della norma debba essere riscritta in modo più idoneo eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea. Sottoscrive, comunque, il subemendamento Ferranti 0.1.800.4.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea l'incoerenza della parte della disposizione che si intende sopprimere con il subemendamento Ferranti 0.1.800.4.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.800.4.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.800.5, volto a sopprimere l'articolo 268-*bis*, comma 3, come formulato dall'emendamento 1.800, e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene infatti che la predetta disposizione sia in contrasto con gli stessi principi ispiratori del provvedimento.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive i subemendamenti Ferranti 0.1.800.5 e 0.1.800.6.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.800.5.

Cinzia CAPANO (PD) illustra il proprio subemendamento Ferranti 0.1.800.6 e ne raccomanda l'approvazione. Con tale subemendamento si intende sopprimere il comma 4 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale che attribuisce margini di discrezionalità eccessivamente ampi al magistrato nel decidere quando disporre l'obbligo di segreto.

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sul subemendamento 0.1.800.6 e sottolinea la necessità che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 286-bis perché non è possibile attribuire una discrezionalità tanto ampia al magistrato, sia pure per esigenze di tutela della *privacy*.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.800.6 e ne raccomanda l'approvazione in quanto volto a sopprimere una norma contraddittoria, non condivisibile e formulata in modo eccessivamente generico.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.800.6.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* alla luce dell'andamento dei lavori e dell'esigenza di terminare l'esame degli emendamenti in tempo utile per rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, tenendo conto che sul testo emendato si dovranno esprimere le commissioni competenti per l'espressione del parere, ritiene opportuno riunire l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di determinare la successiva programmazione dei lavori della Commissione, prevedendo eventualmente di proseguire l'esame concentrandosi sugli emendamenti indicati dai gruppi, oltre che su quelli sui quali è stato espresso parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.05, riprende alle 19.20.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che all'esito della riunione appena svoltasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà domani esaminando gli emendamenti segnalati per concluderne l'esame entro la medesima giornata.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.15 e dalle 19.05 alle 19.20.

ALLEGATO 1

DL 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PD

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3638,

premesso che,

dopo oltre due anni di governo, con il provvedimento al nostro esame, si conferma il profilo programmatico dell'esecutivo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese;

la manovra correttiva di ammontare pari a 24,9 miliardi di euro a regime, pur necessaria per porre in sicurezza i conti pubblici, non è stata accompagnata da alcuna significativa misura per il sostegno della domanda e dell'offerta, non definisce alcun obiettivo strategico sul terreno della ripresa economica, né per l'anno in corso né per quelli successivi, e non prevede alcuna indicazione circa la strategia da seguire per favorire il recupero di capacità competitive del Paese sullo scenario internazionale;

con le misure introdotte nel decreto legge in esame, nessuna delle priorità del sistema Paese viene affrontata: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e pensione;

la manovra non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso, che coinvolge non solo il nostro Paese ma l'intera economia globale. Le difficoltà più gravi, quali la bassa crescita degli ordinativi e di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose nostre imprese verso l'uscita dal mercato, altre al ricorso massiccio alla cassa integrazione per i lavoratori, al licenziamento di lavoratori, in primo luogo dei precari e ad un forte ridimensionamento degli investimenti. Nessun settore produttivo è stato risparmiato dalle difficoltà descritte e, pur in presenza di tale situazione, il provvedimento si limita ad intraprendere talune iniziative con effetti neutrali in termini di saldo di bilancio;

rilevato che

la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente – oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti inter-

nazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali;

il nostro sistema giudiziario soffre, oggi, di gravi carenze strutturali, che non sono affrontate dal Governo anche a causa delle scarse risorse stanziate: ne è prova l'ultima manovra finanziaria che le ha ulteriormente ridotte rispetto all'esercizio precedente, quando già rappresentavano soltanto l'1,4 per cento del bilancio dello Stato;

nell'ultimo anno si è registrato un incremento significativo delle morti in carcere e dei suicidi di detenuti. Ne sono certamente causa le condizioni di estremo degrado delle strutture e la assoluta carenza di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale. Negli istituti di pena italiani si registra un incremento preoccupante del sovraffollamento, in ragione del quale l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'articolo 3 CEDU;

considerato che,

al taglio di oltre 327 milioni di euro operato nel corso della precedente finanziaria si vanno ad aggiungere, con il provvedimento in esame, altri 140 milioni di euro nel triennio di tagli alla missione 6 – Giustizia. Una riduzione significativa e suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello *standard* qualitativo dell'amministrazione della giustizia se si considera che a tale missione sono ricondotti quattro 'programmi' cruciali per la funzionalità della giustizia – e quindi anche per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini – come quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;

tali disposizioni aggravano ulteriormente la disfunzionalità che già oggi caratterizza i sistemi giudiziario e penitenziario e in generale l'amministrazione della giustizia che con gli ulteriori tagli contenuti nel decreto rischia addirittura la paralisi;

persone di molto eccedentI rispetto alla capienza regolamentare, con gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria che vi prestano servizio e che sono spesso chiamati a sedare manifestazioni di protesta suscettibili di degenerare in gravi episodi di violenza;

le forti riduzioni di spesa previste dal Ministero della giustizia ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

la riduzione delle risorse rischia di rallentare l'informatizzazione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e di prevenzione, necessaria per assicurare la qualità complessiva del « servizio giustizia », come è imposto, peraltro, dalle crescenti esigenze di cooperazione internazionale;

i consistenti tagli operati dai provvedimenti in analisi alle risorse destinate al dicastero della giustizia dimostrano il carattere meramente simbolico – come tale inefficace – della politica del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;

considerato che

il comma 21-*quinquies*, introdotto dal Senato, prevede l'emanazione di un D.P.C.M. (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) volto a disciplinare i termini e le modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del DL. 143/2008 (L: 181/2008). Finalità del decreto è quella di garantire la massima rapidità possibile:

nel versamento al Fondo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli, vendita che – secondo il comma in esame – deve in ogni caso avvenire entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di sequestro;

in caso di dissequestro dei titoli, nella restituzione all'avente diritto « esclusivamente di quanto ricavato della vendita », fermi restando i limiti di utilizzo dei beni e valori sequestrati previsti dall'articolo 2 del DL 143/2008;

la disposizione sembra volere limitare la responsabilità patrimoniale di Equitalia assicurando che quest'ultima, nell'ipotesi di dissequestro – ove non sia possibile restituire i titoli sequestrati in quanto già alienati – debba garantire all'avente diritto soltanto il quantum ricavato dalla vendita, indipendentemente dal valore attribuito ai titoli al momento del sequestro e (presumibilmente, in quanto non esplicitati dalla norma) dagli eventuali interessi nel frattempo maturati. Si osserva, tuttavia, come la disposizione in esame non sembri contemplare l'opposta ipotesi in cui il ricavato dalla vendita dei titoli, versato all'avente diritto, risulti maggiore rispetto al valore del titolo al momento del sequestro:

va soppresso il comma 2-*bis* dell'articolo 48;

va soppressa la norma di cui all'articolo 29, comma 7, che limita alle solo ipotesi di dolo la responsabilità nei giudizi di danno erariale;

esprime

PARERE CONTRARIO

Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di regolamento in oggetto,

rilevato che:

a) il provvedimento nel suo complesso deve essere valutato favorevolmente, poiché predispone strumenti che risultano idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici;

b) all'articolo 1, comma 2, appare sufficiente prevedere che gli accessi e gli accertamenti siano « improntati a criteri di celerità ed efficacia »; risulta quindi opportuna la soppressione della precisazione, superflua e possibile fonte di dubbi interpretativi, secondo la quale i predetti accessi e controlli debbano essere effettuati « tenendo conto del contesto ambientale in cui è inserito il contratto »;

c) all'articolo 2, potrebbe risultare opportuno precisare che la figura del prefetto cui compete « principalmente » l'iniziativa, è quello del luogo in cui l'opera o la fornitura debbono essere realizzate

d) all'articolo 3, comma 1, il termine finale di trenta giorni, entro il quale il gruppo interforze deve trasmettere la relazione al prefetto, appare adeguato, atteso che dalle operazioni di accesso e dagli accertamenti disposti dal prefetto può emergere un quadro informativo molto articolato, che richiede ulteriori necessari riscontri, anche in altre province;

e) all'articolo 4, comma 1, che individua gli effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri, appare appropriato il richiamo all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998; la facoltà di recesso ivi prevista, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si deve considerare disposta al fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell'esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo acquirente;

f) all'articolo 5, comma 1, pur riconoscendosi l'utilità dell'inserimento nel procedimento di una fase eventuale, costituita dall'audizione degli interessati, appare opportuno precisare la formulazione della disposizione allo scopo di descrivere con maggiore completezza il tipo di ponderazione di interessi che il prefetto si troverà verosimilmente ad effettuare; questi, infatti, terrà certamente conto dell'utilità dell'audizione e, quindi, dell'interesse ad una più dettagliata acquisizione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; il prefetto, peraltro, in concreto valuterà anche se l'audizione sia « opportuna », bilanciando il predetto interesse con quello, altrettanto rilevante, a non arrecare pregiudizio ad eventuali indagini penali o procedimenti di prevenzione in corso;

g) appare, inoltre, opportuno prevedere la possibilità, da parte dell'audito, di avvalersi dell'assistenza tecnica e ciò anche in considerazioni delle conseguenze che possano derivare all'impresa in esito al procedimento;

h) appare, infine opportuno valutare la possibilità di istituire un procedimento volto alla eliminazione di eventuali informazioni che risultassero infondate od erronee alla luce dei fatti meglio accertati o sopravvenuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.

ALLEGATO 3

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI

Di Pietro 1.1

Pisicchio 1.2

Tabacci 1.3

Ferranti 1.4

Tabacci 1.13

Tabacci 1.14

Tabacci 1.22

Vietti 1.31

Vietti 1.32

Vietti 1.36

Vietti 1.37

Vietti 1.38

Ferranti 1.580 (per la parte soppressiva del comma 36)

Di Pietro 1.589

Tabacci 1.161

Laganà Fortunio 1.167

Palomba 1.176

Mazzuca 1.181

Mazzuca 1.182

Ferranti 1.187

Ferranti 1.185

Bernardini 1.166

Vietti 1.164

Ferranti 1.184

Ferranti 1.183

Vietti 1.163

Misiti 1.162

Tabacci 1.188

Vietti 1.189

Vietti 1.190

Ferranti 1.316

Vietti 1.315

Tabacci 1.313

Garavini 1.314

Ferranti 1.323

Vietti 1.318

Ria 1.319

Vietti 1.317

Vietti 1.324

Vietti 1.325

Tabacci 1.327

Vietti 1.328

Tabacci 1.329

Mario Pepe 1.681

Tabacci 1.330

Ria 1.345

Ferranti 1.360

Vietti 1.342

Zaccaria 1.366

Cassinelli 1.370

Zaccaria 1.368

Ferranti 1.386

Garavini 1.385

Mazzuca 0.1.800.8

ALLEGATO 4

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.800 DEL GOVERNO

All'emendamento 1.800 sopprimere le modifiche al comma 10.

0. 1. 800. 1. Mario Pepe (PdL).

Dopo le parole: fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-*ter aggiungere le seguenti:* da fissarsi entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione degli avvisi di cui all'articolo 269, commi 4 e 5.

0. 1. 800. 2. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 10, capoverso ART. *266, al comma 2-*bis*, dopo le parole:* 268, comma 6-*ter, aggiungere le seguenti:* che deve essere fissata entro trenta giorni dal deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268.

0. 1. 800. 3. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

All'articolo 1, al comma 10, capoverso ART. *266, dopo il comma 2-*bis*, al primo conseguentemente, le parole il comma 5 è soppresso sono sostituite dalle seguenti i commi 4 e 5 sono soppressi.*

0. 1. 800. 12. Contento.

*Al comma 12-*bis*, capoverso* ART. *268-*bis*, al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.*

0. 1. 800. 4. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

*Al comma 12-*bis*, capoverso* ART. *268-bis sopprimere il terzo comma.*

0. 1. 800. 5. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

*Al comma 12-*bis*, capoverso* ART. *268-*bis *sopprimere il quarto comma.*

0. 1. 800. 6. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

*All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-*bis*, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. Il giudice o il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo possono disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto nei casi previsti dall'articolo 329, comma 3, o quando il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.

0. 1. 800. 11. Contento.

*All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-*bis*, al comma 4, prima delle parole:* il giudice *sono inserite le seguenti:* fermo

restando il disposto di cui all'articolo 329, comma 3.

0. 1. 800. 9. Contento.

*All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-*bis*, al comma 4, sostituire le parole:* possono disporre *con le seguenti:* dispongono, in tutto o in parte,.

0. 1. 800. 10. Contento.

Al capoverso: 268-*bis*, al comma 4, dopo le parole possono disporre con decreto motivato *aggiungere le seguenti:* , acquisito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 139, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,.

Conseguentemente inserire, in fine, il seguente periodo:

Conseguentemente, al comma 37, lettera a) *dopo il capoverso comma 5-*quater *è aggiunto il seguente capoverso:*

5-*quinquies*. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all'articolo 139, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-*bis*. È istituito, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, presso il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato per l'applicazione del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui al Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998. Al Comitato sono, inoltre, attribuite funzioni di « Giurì », al fine di contemperare i diritti fondamentali della persona alla riservatezza con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa, per l'espressione del parere obbligatorio relativamente alle questioni attinenti il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica anche in relazione alla rappresentazione delle vicende giudiziarie attraverso i mezzi di informazione. Il Comitato è composto da 7 membri, dei quali due nominati dal Garante di cui uno con funzioni di Presidente, uno nominato dall'Autorità per le garanzie nella comunicazioni, di norma il presidente del Comitato per l'applicazione del Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive istituito presso a medesima Autorità, uno nominato tra i magistrati di corte di appello con funzioni di Vice Presidente, uno nominato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, di norma il suo Presidente, 2 nominati dal Garante su indicazione delle associazioni di categoria dei giornalisti e degli editori, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato dura in carica cinque anni non prorogabili. I componenti del Comitato, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nel settore di competenza del medesimo Comitato né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o in associazioni e fondazioni ad essi direttamente o indirettamente riconducibili. L'organizzazione del Comitato, il suo funzionamento, nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali ad esso assegnati, sono disciplinati da un apposito regolamento, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Garante per a protezione dei dati personali, d'intesa con il Ministro della Giustizia, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Comitato stesso e sentite le associazioni sindacali di categoria e le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

0. 1. 800. 8. Mazzuca, Murgia.

*Al comma 12-*bis*, capoverso ART. 268-bis al quarto comma sostituire le parole:* se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte *con le seguenti:*

se può derivare grave pregiudizio per le indagini.

0. 1. 800. 7. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Aggiungere la seguente parte consequenziale:

*Conseguentemente al comma 28, capoverso ART 25-*undecies*, comma 2, dopo le parole:* 684 del codice penale *aggiungere le seguenti:* relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.

0. 1. 800. 70. Il Relatore.

ALLEGATO 5

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 501. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso « a) » con il seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « lettere a), b), d), e) » sono inserite le seguenti: « e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli »;

b) sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 319-*bis* del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento »;

c) sostituire il capoverso « c) » con il seguente:

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario ».

1. 8. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

(Approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 12, lettera a), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: fissa inserire le seguenti: , entro e non oltre quarantacinque giorni,

0.1.800.2 (*nuova formulazione*) Vietti, Rao, Ria, Ferranti, Di Pietro, Costa, Brigandì.

(Approvato)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo *(Seguito esame conclusione)* 76

RISOLUZIONI:

7-00338 Tempestini: Sulla situazione nel Sahara occidentale *(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00084)* 77

ALLEGATO 1 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione) 82

INTERROGAZIONI:

5-03062 Villecco Calipari: Sulle iniziative volte a migliorare l'efficacia degli aiuti italiani allo sviluppo 80

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 84

5-03087 Zacchera: Sul procedimento giudiziario in corso in Perù a carico di un missionario italiano 81

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
C. 3620 Governo.

(Seguito esame conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro pubblico e privato, Agricoltura, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea

sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente,* si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00338 Tempestini: Sulla situazione nel Sahara occidentale.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00084).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Carmen MOTTA (PD), illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmataria, raccomandandone l'adozione. Nel ricordare le iniziative del Parlamento europeo che ha richiamato l'attenzione in più occasioni sul rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale, ribadisce il diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi, che dovrebbe esplicitarsi attraverso il *referendum* previsto dalle risoluzioni dell'ONU. Nel richiamare altresì i rapporti critici dell'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, di Amnesty International e dello Human Rights Watch, si sofferma sul caso di Aminatou Haidar e sui nuovi arresti degli attivisti Saharawi verificatosi nello scorso autunno nonché sulle tristi condizioni in cui versano i 40 mila detenuti nelle carceri marocchine. Denuncia poi come la situazione si faccia più preoccupante di giorno in giorno, come dimostrano le violenze di cui sarebbero stati vittima alcuni attivisti al ritorno dai campi profughi lunedì scorso. Lamenta inoltre il peggiorare delle condizioni di vita dei profughi stessi in Algeria anche a causa della crisi alimentare dovuta al calo degli aiuti internazionali. Ad esempio, anche l'Italia per il 2010 ha ridotto da 7 milioni a solo 300 mila euro la propria assistenza. Prende quindi atto con soddisfazione di alcune dichiarazioni rese in una recente intervista del Ministro degli Affari esteri Franco Frattini, a favore della ripresa del dialogo diretto tra il regno del Marocco e il Fronte Polisario, e a garanzia del diritto di autodeterminazione in conformità alle risoluzioni dell'ONU. Esprime apprezzamento in particolare per le preoccupazioni relative alla situazione dei diritti umani manifestate dal Ministro Frattini. Considera pertanto particolarmente positivo che il Governo italiano stia mantenendo, pur nell'alternanza delle maggioranze, lo stesso atteggiamento di equilibrio verso un'area di grande interesse strategico delle cui sorti la maggioranza dovrebbe occuparsi maggiormente.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, fa presente che l'Italia segue con attenzione l'evolversi del contenzioso tra Marocco e Fronte Polisario sul Sahara Occidentale, in primo luogo per le evidenti implicazioni che tale problematica ha sulla stabilità della regione. A più riprese sono stati invitati Marocco e Fronte Polisario a mantenere un dialogo franco, aperto e senza precondizioni, che consenta di ottenere concreti progressi nell'ambito del processo negoziale condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite. Sono sempre stati sostenuti senza riserve gli sforzi del Segretario Generale dell'ONU e del suo Inviato Personale in vista del raggiungimento di una soluzione politica equa e durevole e che possa essere accettata da tutte le Parti, in conformità alle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Esprime quindi piena consapevolezza delle conseguenze che l'evolversi del contenzioso può comportare dal punto di vista

umanitario. Il Governo ha seguito, fin dall'inizio, la vicenda dei sette attivisti Saharawi arrestati al rientro da una visita nei campi profughi in Algeria. È possibile registrare al riguardo qualche sviluppo positivo. In particolare, i rappresentanti dello stesso Fronte Polisario hanno confermato che gli attivisti detenuti, in attesa di essere giudicati da un Tribunale Militare marocchino, hanno potuto usufruire di assistenza legale e ricevuto visite dei propri familiari. Nel gennaio 2010 è stata disposta la scarcerazione, per motivi di salute, di una dei sette detenuti. Il 28 aprile 2010 gli attivisti saharawi hanno interrotto lo sciopero della fame avviato nel mese di marzo. Il 18 maggio 2010 le Autorità di Rabat hanno accolto la richiesta di libertà provvisoria in favore di altri tre detenuti (Saleh Lebaibi, Rachi Sghaer e Ihdih Tarouzi). Restano però in carcere i tre altri attivisti per i quali le indagini istruttorie non sarebbero ancora concluse. Dopo lo svolgimento, nel gennaio scorso, dell'udienza preliminare, non è ancora stata fissata la data di inizio del procedimento giudiziario vero e proprio nei confronti dei sette esponenti Saharawi. Secondo quanto segnalato dai Rappresentanti del Fronte Polisario, sono attualmente detenuti nelle carceri marocchine, per diverse tipologie di reato, complessivamente 46 rappresentanti saharawi, dei quali alcuni tuttora in attesa di giudizio.

Ritiene pertanto fondamentale che l'Italia continui a monitorare l'evoluzione della situazione del Sahara Occidentale e le vicende giudiziarie degli attivisti saharawi, in stretto raccordo con i partner dell'Unione Europea e con le Istituzioni comunitarie. Un'azione di sensibilizzazione congiunta rappresenta, infatti, lo strumento più adeguato per facilitare una soluzione positiva. Lo ha confermato, da ultimo, il caso Haidar, l'esponente Saharawi che respinta alla frontiera dalle autorità marocchine per essersi dichiarata cittadina del Sahara Occidentale e non del Marocco, è rimasta per oltre un mese in sciopero della fame all'aeroporto di Lanzarote. Grazie soprattutto alle pressioni congiunte della comunità internazionale su Rabat, ella ha potuto ricongiungersi con i propri familiari il 17 dicembre 2009.

Ricorda come l'attenzione dell'Italia alla questione Saharawi sia testimoniata anche dal consistente impegno in termini di assistenza umanitaria garantito in favore dei profughi dei campi di Tindouf, in Algeria, sia a livello governativo che attraverso enti locali ed associazioni. Al fine di dare continuità alle attività di assistenza alimentare ai profughi saharawi è ad esempio in programmazione un contributo al Programma Alimentare Mondiale di 300 mila euro, concordato sia con il Rappresentante del Fronte Polisario per l'Italia che con il PAM. Un altro contributo, pari a 30 mila euro, è stato concesso sempre nel 2010 all'UNHCR per favorire scambi di visite tra familiari Saharawi residenti nel Sahara Occidentale e nei campi profughi di Tindouf. Alcune Regioni, enti locali e ONG italiane organizzano donazioni di beni di prima necessità, il cui trasporto e consegna avviene in coordinamento con la nostra Ambasciata ad Algeri. Vi è inoltre un programma, sempre realizzato da Amministrazioni locali, che consente a circa 150 bambini di Tindouf di essere ospitati durante l'estate da famiglie italiane residenti in varie Regioni.

Dà atto che alcune organizzazioni umanitarie, tra cui Human Rights Watch hanno criticato la politica marocchina nel Sahara Occidentale e più in generale le condizioni del rispetto dei diritti umani nella regione, ma peraltro rileva che il Rapporto annuale del Segretario Generale sul Sahara Occidentale, pubblicato il 6 aprile scorso, pur prendendo atto delle segnalazioni pervenute in merito a possibili violazioni umanitarie, non ha menzionato la necessità di attribuire alla missione ONU MINURSO, o ad altri organismi internazionali, compiti di monitoraggio in materia di rispetto dei diritti dell'uomo nella regione. Di conseguenza, la Risoluzione 1920 del Consiglio di Sicurezza che rinnova la missione MINURSO per un altro anno, approvata il 30 aprile 2010, non ne ha ampliato il mandato.

Sul piano generale, evidenzia che il Marocco sta compiendo sforzi significativi

per migliorare il rispetto dei diritti umani. Lo attesta anche la revisione periodica universale dal Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite cui il Paese è stato sottoposto nel 2008. La valutazione delle Nazioni Unite, a seguito della revisione, è stata sostanzialmente positiva, soprattutto alla luce dell'impegno del Regno per le riforme e la riconciliazione nazionale. Vengono rilevate varie questioni critiche irrisolte, su cui il Marocco è stato richiamato: discriminazioni di vario genere nei confronti del ruolo femminile nella famiglia e nella società e la mancanza di una legislazione sulla violenza domestica contro le donne; lo sfruttamento del lavoro minorile, soprattutto in ambito domestico; le limitazioni alla libertà di stampa e di espressione, tramite norme, censure, arresti arbitrari di giornalisti e uso della forza contro manifestanti; denunce di repressioni, detenzioni arbitrarie e tortura dei difensori dei diritti umani, soprattutto, appunto, nel Sahara Occidentale. Ma sono stati, in ogni caso, riconosciuti gli sforzi compiuti dal Marocco nella promozione di una cultura dei diritti umani e nello sviluppo di programmi educativi in quest'ambito. Sono state realizzati progetti per la riduzione della povertà, in collaborazione con l'UNDP e la società civile, misure per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini, iniziative per il rispetto dei diritti degli immigrati, in particolare attraverso la creazione di un osservatorio nazionale sull'immigrazione. Va poi ricordato che il Marocco ha ratificato la maggior parte degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Rabat ha recentemente ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, aderendo al suo protocollo opzionale. È in attesa di ratifica la Convenzione contro le sparizioni forzate.

Considera del resto significativo che anche l'ultimo Rapporto annuale dell'Unione Europea sui diritti umani, che copre il periodo luglio 2008 – dicembre 2009, registri alcuni progressi nell'ambito della tutela dei diritti umani e delle libertà individuali grazie alla realizzazione di importanti riforme. L'UE ha supportato il Marocco nella riforma e nella modernizzazione del sistema giudiziario (uno specifico sostegno ha riguardato il sistema delle prigioni). Durante le elezioni municipali tenutesi a giugno è stata inoltre introdotta una nuova legislazione elettorale che ha consentito la buona riuscita dell'intero processo e che ha permesso un aumento nel numero di donne elette. È stata inoltre realizzata una riforma del codice della famiglia per promuovere il ruolo della donna nella società. Molti sforzi sono stati, infine, realizzati per combattere la violenza contro le donne.

Ritiene infine che vi siano da parte di Rabat segnali confortanti, che il Governo italiano saluta con soddisfazione ed incoraggia, augurandosi che possano trovare conferma anche in una positiva evoluzione del contenzioso sul Sahara Occidentale e, in particolare, in una soluzione della vicenda degli attivisti Saharawi tuttora detenuti.

Dichiara pertanto il consenso del Governo sulla risoluzione in titolo purché il dispositivo sia riformulato nel senso di includere, nel primo, secondo, terzo e quarto paragrafo, l'inciso « in raccordo con i partner europei e con le istituzioni comunitarie, nonché di aggiungere al paragrafo quarto le parole « sulla base delle indicazioni che dovessero intervenire in tal senso da parte del Segretario Generale » e dal paragrafo quinto le parole « e nel campo profughi saharawi ospitati in territorio algerino ».

Marco ZACCHERA (PdL) esprime soddisfazione per il parere reso dal governo a proposito di una risoluzione che a suo avviso è assolutamente da approvare anche perché c'è unanimità di interpretazione e valutazione della situazione da parte dei gruppi. Si sofferma poi sulla gravità della crisi, cristallizzata da 35 anni e purtroppo senza sbocco, a causa del disaccordo tra l'opzione indipendentista e quella autonomista che si ripropone sul piano del riconoscimento del diritto di partecipazione al voto referendario. Non vede purtroppo miglioramenti, nonostante gli indubbi progressi della politica interna marocchina. Condivide infine le preoccu-

pazioni sulle condizioni umanitarie dei campi profughi a Tindouf, da lui visitati nel corso di una missione effettuata in una precedente legislatura.

Piero FASSINO (PD), nell'aggiungere la sua firma alla risoluzione sottolinea la complessità della situazione in quanto il Marocco non solo non ammette l'opzione indipendentista, ma pur aver accettato il principio referendario, non sembra facilitarne l'attuazione. Si tratta di un dissenso di sostanza particolarmente problematica, che mette in difficoltà la comunità internazionale. Nell'apprezzare comunque l'intervento del sottosegretario Scotti, anche a nome degli altri firmatari della risoluzione, ne accoglie le proposte di riformulazione del testo, ritenendo però superfluo aggiungere al quinto punto le parole « ospitati in territorio algerino ».

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide l'osservazione del deputato Fassino e ritira pertanto la richiesta relativa alle predette parole.

Renato FARINA (PdL) segnala di essere iniziatore di un progetto di risoluzione sui diritti del popolo Saharawi presso la Commissione diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Appoggiato da tutti i gruppi politici, senza nessuna finalità punitiva per il Marocco che del resto ha lo statuto di osservatore presso tale Assemblea di cui aspira a diventare membro effettivo. La sua proposta infatti mira prevalentemente ad una maggiore comprensione delle ragioni di tutte le parti. Manifesta peraltro dubbi anche sull'atteggiamento tenuto al riguardo da Libia e Algeria ed auspica un'azione diplomatica a basso raggio da parte della comunità internazionale. Propone quindi ai presentatori di riformulare la parte emotiva della risoluzione inserendo un riferimento alle iniziative del Consiglio d'Europa.

Claudio D'AMICO (LNP) nel sottolineare l'importanza di assicurare al popolo Saharawi il rispetto del diritto all'autodeterminazione, invita a non occuparsi soltanto dei casi singoli, pur meritevoli di attenzione sul piano umanitario, ma del problema generale. A suo avviso, le gravi condizioni di vita nei campi profughi potrebbero essere superate dalla possibilità del rientro in patria dei profughi stessi anche prima della votazione referendaria. Ritiene che la comunità internazionale dovrebbe perciò considerare prioritario tale obiettivo, anche se purtroppo in alcuni paesi europei la questione del Sahara occidentale finisce per essere influenzata dai consistenti flussi migratori provenienti dal Marocco. Si associa infine alla proposta di riformulazione del collega Farina.

Piero FASSINO (PD), anche a nome degli altri firmatari della risoluzione, accetta la proposta dei colleghi Farina e D'Amico e riformula la parte motiva della risoluzione stessa nel senso di aggiungervi infine il seguente paragrafo: « anche il Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla Commissione diritti umani dell'Assemblea parlamentare, sta manifestando viva preoccupazione ed interesse sulla situazione del Sahara occidentale in vista dell'assunzione delle più opportune iniziative sul piano internazionale ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00338, come riformulata, che assume il n. 8-00084 (*vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.15.

5-03062 Villecco Calipari: Sulle iniziative volte a migliorare l'efficacia degli aiuti italiani allo sviluppo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), replicando, non si dichiara soddisfatta, in quanto la risposta del Governo non ha considerato i rilievi critici relativi a tutte le ventisei azioni proposte in sede di revisione OCSE. Lamenta infatti che il Governo si sia attivato soltanto su una parte dei necessari adempimenti, rinviandone al futuro molti altri. Denuncia quindi la grave carenza di risorse umane nel settore della cooperazione allo sviluppo, il cui personale è calato del 20 per cento. Contesta inoltre il fatto che le ONG non siano adeguatamente consultate circa la programmazione e l'attuazione degli interventi di cooperazione, mentre assolutamente tardiva ed insufficiente risulta essere la trasparenza amministrativa, tanto che l'ultimo bollettino elettronico è stato diramato il 18 dicembre 2009. Richiamando infine le considerazioni svolte anche stamane in Assemblea in occasione della conversione in legge del decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, ritiene che la situazione generale della cooperazione allo sviluppo sia molto pesante al punto da dover indurre lo stesso Ministro Frattini a riflettere sulla reale opportunità di conservare nel suo diretto portafoglio la relativa competenza.

5-03087 Zacchera: Sul procedimento giudiziario in corso in Perù a carico di un missionario italiano.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Marco ZACCHERA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la completa risposta del Governo richiamando da un lato l'esigenza di continuare ad assistere il missionario italiano, dall'altro di affrontare una volta per tutte sul piano internazionale la grande questione ambientale della regione amazzonica.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00338 Tempestini: Sulla situazione nel Sahara occidentale.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

diverse risoluzioni del Parlamento europeo ed il rapporto della delegazione *ad hoc* del Parlamento Europeo, presentato nel marzo 2009, chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale;

le risoluzioni delle Nazioni unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'Onu, sul conflitto del Sahara Occidentale, hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del Popolo Saharawi, da realizzarsi attraverso un *referendum* al fine di arrivare ad una « soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile » che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;

le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal regno del Marocco nel Sahara Occidentale, così come evidenziato dai rapporti di *Amnesty International*, di Human Rights Watch, dall'Organizzazione mondiale contro la tortura, dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni unite, suscitano viva preoccupazione per il possibile degenerare della situazione dei diritti umani in quest'area;

in particolare suscitano preoccupazione l'arresto a Casablanca l'8 ottobre 2009 di sette militanti dei diritti umani – al loro ritorno da un viaggio ai campi di rifugiati saharawi in Algeria – privati dei diritti più elementari, nonché l'incremento della repressione nei confronti dei civili saharawi che pacificamente manifestano i loro diritti e la detenzione di 56 prigionieri saharawi per reati di opinione;

alcuni difensori dei diritti umani hanno attuato uno sciopero della fame dal 18 marzo 2010 per protestare contro la loro carcerazione e rivendicare il rispetto dei diritti umani, libertà e dignità per se stessi e per il proprio popolo. Tra questi ricordiamo Ali Salem Tamek, Brahim Dahane, Hamadi Nciri Yhdih Terrouzi e Rachid Sghair;

è auspicabile che la stessa Commissione europea preveda un proprio monitoraggio della situazione dei diritti umani nel Sahara Occidentale, inviando osservatori ai processi che vedano implicati i difensori dei diritti umani saharawi e tenendo regolarmente informato il Parlamento Europeo sull'evolversi della situazione;

anche il Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla Commissione diritti umani dell'Assemblea parlamentare, sta manifestando viva preoccupazione ed interesse sulla situazione del Sahara occidentale in vista dell'assunzione delle più opportune iniziative sul piano internazionale,

impegna il Governo

ad adottare, in raccordo con i partner europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile, sul piano diplomatico, per favorire presso le autorità marocchine la liberazione dei detenuti saharawi nella prigione di Salé in Marocco, anche al fine di evitare che il

persistere di questa situazione possa determinare conseguenze tragiche per la salute fisica e mentale di questi detenuti che stanno rischiando la vita;

ad adottare, in raccordo con i partner europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile atta ad ottenere garanzie da parte del Governo del Marocco circa la preservazione dell'integrità fisica di tutte le persone detenute per reati di opinione e in generale sul rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto di espressione, di associazione e di riunione e la libertà di ingresso e movimento nel proprio territorio conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4o, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni unite;

ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere nel più breve tempo possibile ad una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite;

ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, in raccordo con i partner europei e con le istituzioni comunitarie e sulla base delle indicazioni che dovessero pervenire in tal senso da parte del Segretario Generale, per chiedere l'inclusione della funzione di monitoraggio *in loco* dei diritti umani nel mandato della missione Minurso dell'Onu, o in alternativa, affinché tale monitoraggio sia comunque affidato ad altro organismo Onu;

ad adottare, in raccordo con i partner europei e con le istituzioni comunitarie ogni iniziativa utile sul piano diplomatico volta a favorire il riconoscimento effettivo della libertà di accesso e di circolazione nei territori del Sahara Occidentale e nei campi profughi saharawi di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie.

(8-00084) « Tempestini, Motta, Barbi, Corsini, Fassino ».

ALLEGATO 2

5-03062 Villecco Calipari: Sulle iniziative volte a migliorare l'efficacia degli aiuti italiani allo sviluppo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il primo Piano Programmatico Nazionale per l'efficacia degli aiuti punta ad aumentare la coerenza del sistema-Paese in materia di cooperazione allo sviluppo, in linea con gli impegni internazionali in materia. Buona parte delle azioni previste sono state realizzate, le altre sono in fase di avanzata realizzazione, Proverò a fornire un quadro rapido, ma spero al tempo stesso puntuale, del lavoro finora compiuto.

La raccolta e diffusione d'informazioni, anche verso altri Dicasteri, sui temi di (dibattito in sede UE e OCSE relativi alla coerenza delle politiche per lo sviluppo *(azione 1.1),* è stata terminata con successo nel dicembre 2009, con l'invio di un « pacchetto » completo di documentazione a tutte le Amministrazioni interessate, pubblicato anche sul Portale della Cooperazione.

Sono poi previsti l'aggiornamento o la creazione di Linee guida nei settori strategici, in consultazione con tutti gli attori principali *(azione 2. 1).* Sono state già approvate quelle in materia di salute, di cooperazione decentrata, nonché *(in ottemperanza all'azione 7.1)* quelle sui criteri di valutazione degli interventi, con il relativo Piano di attuazione. Sono pronti per l'approvazione i testi delle Linee guida sul genere, sulla comunicazione, e sulla disabilità, ed in via di definizione quello sull'*ownership* democratica, il principio secondo cui i processi di sviluppo vanno gestiti dai Paesi beneficiari e in modo – sottolinea l'Italia inclusivo e democratico *(azione 8. 1).* È in corso la discussione sulla revisione dei criteri per selezionare le iniziative promosse dalle ONG *(azione 8.2).* Sulle nuove Linee guida relative alla lotta alla povertà si è tenuta una prima consultazione con la società civile e altre due riunioni allargate sono in programma per settembre.

Sono in definizione le varie Linee guida in materia di sostegno al bilancio dei Paesi beneficiari e di aiuto a programma *(azione 2.2),* concepite in modo unitario con quelle sull'uso dei sistemi amministrativi dei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione. Anche per migliorare la nostra *performance* rispetto a quest'ultimo principio (e ridurre i costi di transazione), un gruppo di lavoro sta ultimando la semplificazione delle procedure per i crediti d'aiuto a progetto *(azione 6.1).* La *road map* per la semplificazione delle restanti procedure *(azione 6.2)* è stata attuata con la predisposizione di un modello di accordo quadro *standard.* Terminata è anche l'azione *(6.3)* relativa alle cosiddette strutture parallele: l'utilizzo di uffici allestiti dai donatori contrasta infatti con la raccomandazione di usare il più possibile i sistemi locali. Su tale materia è stata diramata una direttiva alle nostre sedi.

La programmazione triennale a livello Paese *(azione 3.1),* con la relativa indicazione orientativa delle risorse finanziarie destinate agli Stati partner, è in via di approvazione per vari Paesi dell'Africa Sub-sahariana ed è stata già realizzata per l'Etiopia. Per quanto riguarda la cooperazione sul canale multilaterale *(azione 4.2),* è stato definito un accordo quadro con l'UNICEF. È inoltre a buon punto il gruppo di lavoro chiamato a stilare (con il supporto di federazioni di ONG), le Linee guida in materia di principi e buone pratiche per gli aiuti umanitari (*Good Humanitarian Donorship, azione 5.1*).

Va sottolineata l'adozione del cosiddetto Marker efficacia *(azione 12.6):* utile a realizzare un migliore monitoraggio di tutti i progetti (bilaterali e intergovernativi). Questo stesso indicatore verrà sottoposto a valutazione a fine 2010. È stato inoltre avviato l'esame di testi unici che, fra l'altro, razionalizzino e aggiornino la materia delle missioni di monitoraggio congiunte con altri donatori *(azione 6.4)*.

È in corso di elaborazione una proposta su come ulteriormente assicurare il cosiddetto « slegamento dell'aiuto », favorendo ulteriormente l'acquisto di beni e servizi locali *(azione 9. 1)*.

La formazione è stata potenziata *(azione 10.1):* nei corsi per Segretari e consiglieri di Legazione, Funzionari economico-commerciali ed Esperti sono stati inseriti moduli sulla cooperazione e sul tema dell'efficacia degli aiuti. Su quest'ultimo argomento, sono stati divulgati, a fini formativi e di sensibilizzazione, 7 « pacchetti » di documentazione specifica a personale a Roma e all'estero *(azione 12.4)*. Sono stati designati i « referenti efficacia » presso le nostre sedi estere *(azione 12.2)* ed è stata rinnovata la Convenzione fra la Farnesina e i rappresentanti delle ONG *(azione 12.3)*.

È stato, infine, convocato il primo Tavolo Interistituzionale: un'istanza di raccordo del « sistema Italia della cooperazione » *(azione 12.5)* costruita sull'esperienza del « Tavolo tecnico per l'Aiuto pubblico allo sviluppo », creato da Farnesina e Ministero dell'Economia e delle Finanze per meglio coordinare i dati e ottenere una visione d'insieme degli aiuti pubblici italiani. Nel Tavolo interistituzionale, alle Amministrazioni pubbliche si aggiungono rappresentanti del mondo imprenditoriale, cooperativo, universitario e delle ONG.

In conclusione, considerate la complessità della materia e la quantità delle azioni previste, l'andamento del Piano può essere considerato soddisfacente. L'Italia è fortemente impegnata in materia di efficacia degli aiuti, come riconosciuto esplicitamente dall'OCSE DAC nell'esame cui è stata sottoposta la nostra Cooperazione nel 2009 *(peer review)*.

ALLEGATO 3

5-03087 Zacchera: Sul procedimento giudiziario in corso in Perù a carico di un missionario italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero degli Esteri, tramite l'Ambasciata a Lima, ha seguito fin dall'inizio con costante attenzione la vicenda giudiziaria di Padre Bartolini, rimanendo in continuo contatto telefonico con il nostro connazionale.

Padre Bartolini ha confermato di essere sottoposto ad un processo penale per attività sovversive. Processo iniziato nel giugno 2009 a seguito dei gravi e sanguinosi scontri fra manifestanti indigeni e polizia a Bagua, nella regione amazzonica.

Il Padre ha fatto presente di essere da decenni impegnato in prima persona nel sostenere pienamente le rivendicazioni delle popolazioni indigene dell'Amazzonia peruviana.

La richiesta inizialmente formulata dall'accusa, poi ritirata, era di 11 anni di carcere ed espulsione dal Perù. Nell'ultima udienza dibattimentale, all'inizio di giugno, era presente anche il Vescovo di Yurimaguas, che si è detto fiducioso in un esito positivo del processo.

L'Ambasciata ha fin dall'inizio offerto ogni possibile assistenza consolare a Padre Bartolini, che si è mostrato riconoscente, pur affermando di essere già ben assistito sul profilo legale e anch'egli fiducioso in una conclusione favorevole del processo.

Abbiamo ritenuto opportuno far pervenire un analogo segnale di interessamento anche all'Ambasciata del Perù a Roma. Con questo spirito, il Direttore Generale per i Paesi delle Americhe, ha segnalato all'Ambasciatore peruviano la perdurante attenzione dell'opinione pubblica italiana verso la situazione vissuta in Perù da Padre Mario Bartolini, che si vorrebbe tutelare da minacce e possibili ingiuste condanne. Al rappresentante peruviano sono stati quindi manifestati l'auspicio e la convinzione che la magistratura peruviana, nella sua autonomia, agirà nel pieno rispetto delle procedure di legge e dei diritti umani.

La pronuncia della sentenza, inizialmente attesa per la metà di giugno, è stata rinviata di un mese.

Il Ministero degli Affari Esteri, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Lima, continuerà a seguire da vicino la questione con la massima cura ed attenzione, pur nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia dell'operato della magistratura peruviana.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere più generale evocati dall'onorevole interrogante, è innegabile che in alcune zone del Perù, e in particolare nelle zone di Lamas e Barranquilla, si siano registrati abusi da parte di alcune grandi imprese e difficoltà nel dialogo fra popolazioni locali e istituzioni pubbliche.

Da questo punto di vista, la situazione presenta, anche nella percezione dell'Unione Europea, elementi di grande complessità, apparendo tra l'altro necessario non alimentare il rischio che il malessere delle popolazioni locali sia strumentalizzato da parte dei gruppi più estremisti dell'opposizione radicale.

Va però registrata, al tempo stesso, una crescente consapevolezza delle Autorità di Lima della necessità di un maggior coinvolgimento delle popolazioni indigene nelle scelte che le riguardano più da

vicino: il Governo ha predisposto infatti un disegno di legge, chiamato « *de consulta previa* » (previa consultazione) che si prefigge di coinvolgere in maniera effettiva le comunità indigene nelle decisioni sull'utilizzo del territorio. Tale principio – previsto anche da Convenzioni ONU e ILO – esisteva già in teoria, ma di fatto non veniva rispettato.

Non può che essere salutata con favore, inoltre, l'istituzione, nel 2008, di un apposito Ministero dell'Ambiente; mentre è stata avviata, in un'altra zona amazzonica (Madre de Dios), un'azione di eliminazione delle attività minerarie « informali », realizzate con sistemi poco più che artigianali e terribilmente inquinanti e distruttivi, imponendo il rispetto di regole serie in materia ambientale per lo svolgimento di tali attività.

Queste recenti iniziative, indubbiamente positive, vanno nel senso del superamento di una situazione di sostanziale assenza di dialogo interetnico che ha generato forti incomprensioni e situazioni di conflitto. Un nuovo corso che l'Italia, assieme ai *partners* europei, incoraggia e segue con grande attenzione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 88

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 92

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del partito democratico) 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che, per quanto riguarda gli effetti della riduzione delle spese rimodulabili disposta dall'articolo 2, complessivamente pari a 255,8 milioni di euro per l'anno 2011, tali effetti risulteranno determinabili con precisione non appena saranno emanate le disposizioni attuative del citato articolo da parte della Ragioneria generale dello Stato. Al momento, tali effetti sono stimabili quindi soltanto approssimativamente e si può ritenere che incideranno prevalentemente sul settore investimento, per un ammontare valutabile in circa 150 milioni di euro, e, per la restante parte, sul settore dell'esercizio. Per quanto attiene, invece, al differimento dei piani di consegna correlati ai programmi militari d'investimento di cui all'articolo 6, comma 21-*ter*, fa presente che tale differimento sarà attuabile soltanto nel caso in cui non comporti il pagamento di penali, in quanto, per

esplicita previsione normativa, da tale differimento da esso non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente altresì che, ove si realizzassero tali condizioni, il differimento delle consegne darebbe luogo ad un miglioramento dei saldi di bilancio calcolati secondo i parametri prescritti dall'Unione europea. Quanto alla rideterminazione dei canoni di occupazione degli alloggi prevista dall'articolo 6, comma 21-*quater*, sottolinea come essa mantenga del tutto inalterato l'obbligo degli utenti di rilasciare gli immobili occupati *sine titulo*. Per quanto concerne, inoltre, il taglio delle risorse destinate agli enti vigilati dal Ministero della difesa, nel segnalare come tra i destinatari dei contributi non risultino enti di diritto privato assegnatari di commesse da parte della Difesa, fa presente che tale taglio sarà applicato non linearmente, in coerenza con gli atti di indirizzo adottati dalla questa Commissione che dettano i criteri a cui dovrà attenersi il Governo nel riparto dei fondi. Per quanto riguarda, infine, il rifinanziamento del fondo missioni internazionali, per gli anni successivi al 2010, previsto dall'articolo 55, comma 5, sottolinea come tali risorse saranno destinate alle citate missioni soltanto all'atto dell'emanazione dei futuri provvedimenti legislativi che ne autorizzeranno la proroga.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che la manovra finanziaria all'esame della Commissione si ponga in linea di continuità con le precedenti manovre del Governo, confermando gli errori previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi da parte dell'Esecutivo, da cui sono derivati arretramenti e peggioramenti, sia sotto il profilo della finanza pubblica, sia dal punto di vista della tenuta sociale e della conservazione della struttura produttiva. A suo avviso, quindi, il Governo continua a non adottare una politica di bilancio anticiclica che risulti adeguata alla crisi economica del Paese, denunciando in tal modo la mancanza di una reale strategia volta alla diminuzione del debito pubblico e al recupero di capacità competitive del Paese.

Per quanto riguarda la Difesa, ritiene che l'introduzione del principio del definanziamento delle leggi di spesa integralmente inutilizzate negli ultimi 3 anni, costituisca un fattore particolarmente negativo, suscettibile di mettere a rischio la capacità di spesa del Ministero della difesa, soprattutto nel settore della manutenzione dei mezzi e dei sistemi d'arma non sempre programmabile con largo anticipo.

Inoltre, rileva come il taglio lineare del 10 per cento delle spese rimodulabili dei Ministeri, nel triennio 2011-2013, colpisca pesantemente la spesa per l'esercizio del Ministero della difesa, ossia l'addestramento delle Forze armate, la manutenzione e l'ammodernamento dei mezzi, nonché la messa in efficienza e la produttività dell'area industriale della difesa. Inoltre, per quanto riguarda la spesa per il personale, rileva altresì come le misure contenute nell'articolo 9, che si prefiggono un contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, agiscano nei confronti del personale militare non solo operando il blocco dei rinnovi contrattuali, ma vanno oltre intervenendo su trattamenti economici che dovrebbero essere corrisposti in relazione a funzioni attribuite al personale per la promozione ad un grado più elevato o per l'avvicendamento negli incarichi. Tali trattamenti saranno infatti cancellati, in quanto la manovra prevede che, nel triennio 2011-2013, non si potrà corrispondere un trattamento superiore a quello conseguito nel 2010. Inoltre, nel ritenere che tale disposizione possa avere sensibili effetti negativi sulla funzionalità dello strumento militare, ne sottolinea la dubbia costituzionalità. Ritiene altresì paradossale quanto accadrà ai soldati volontari che dopo 4 o 6 anni di precariato durante i quali percepiscono 800 euro mensili, una volta vinto il concorso in servizio permanente, non potranno vedersi corrispondere il nuovo stipendio mensile di 1.100 euro. Per altro, giudica insufficienti le risorse stanziate nel fondo sulla specificità, di cui all'articolo 8, comma

11-*bis*, per l'adozione di misure perequative, e inadeguate le relative modalità di riparto.

Sempre per quanto riguarda la spesa per il personale, ritiene che la riduzione del trenta per cento delle risorse stanziate nell'anno 2008, per « l'indennità d'impiego operativo per reparti di campagna » anche se avrà effetti dal 2014, determinerà – contrariamente a quanto sostenuto pubblicamente dal Governo – una decurtazione della busta paga di un cospicuo numero di militari di un importo variabile da 80 euro mensili fino ad un massimo di 130 euro mensili. Inoltre, sottolinea come l'emendamento del Governo approvato dal Senato – che consente di applicare ad alcuni utenti di alloggi di servizio il canone di libero mercato, con il fine apertamente dichiarato di renderlo insostenibile ai conduttori degli alloggi stessi – metta a rischio di sfratto per morosità numerose famiglie, ponendosi per altro in contrasto con le norme in vigore che disciplinano in maniera equilibrata il canone da applicare nelle diverse situazioni di conduzione dell'alloggio. Si tratta di una norma che suscita preoccupazioni e che in ogni modo non potrà essere applicata nei confronti dei conduttori di alloggi che dispongono di un reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente dal Ministro della difesa in esecuzione della vigente disciplina in materia. Segnala, altresì, come le norme contenute nell'articolo 12, comma 10, in materia di trattamenti di fine rapporto, se applicate al personale militare, risultino ancor più penalizzanti, in quanto in contrasto con i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalle norme sullo stato giuridico e l'avanzamento e con le norme che disciplinano i vari ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia, che tuttora non prevedono l'istituzione di un fondo di previdenza complementare. In proposito, sottolinea come il Governo, mentre da un lato tagli stipendi e pensioni dei militari invocando la necessità di risolvere i problemi di finanza pubblica, dall'altro, trovi le risorse per finanziare la « mini-naja » che, a suo avviso, non ha carattere di urgenza e, anzi, rappresenta per le Forze armate un impegno di risorse finanziarie e operative che avrebbero potuto trovare migliore e più utile destinazione. Infine, lamenta la mancata soppressione della « Difesa Servizi S.p.A. » che, a suo avviso, rappresenta un ulteriore centro di spesa che avrà effetti negativi sulle attività del Ministero, come segnalato dalla Corte dei conti in sede di controllo – sezioni riunite – nella « Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2009 ».

Per tutte queste ragioni, esprime, quindi, un giudizio negativo sul provvedimento in esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV) stigmatizza la visione della manovra di tipo ragionieristico che emerge dalle risposte fornite dal rappresentante del Governo. Da tali risposte, a suo avviso, non emerge una precisa strategia politica, ma si evidenziano soltanto indicazioni tecniche preparate dagli uffici. Ciò non consente di poter aprire un dibattito politico serio e approfondito sulla manovra come per altro già accaduto in altre occasioni. In proposito, ricorda il recente intervento del sottosegretario Crosetto che, in merito ad una sua precisa richiesta sulla formazione dei residui passivi in sede di esame del Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2009, senza fornire alcun elemento di chiarimento riguardo alle questioni poste, ha replicato lanciando gratuite offese nei suoi confronti. Non è stato inoltre possibile approfondire in seno alla Commissione neppure il tema dell'istituzione della « Difesa Servizi S.p.A. » che, a suo avviso, dovrà svolgere funzioni che già sono egregiamente assolte dal Ministero della difesa, senza che vi sia bisogno di istituire una nuova struttura. Ritiene, quindi, che si tratti di un'iniziativa inutile, di cui non si capisce il senso, analogamente a quella inserita nel provvedimento in esame che riguarda la cosiddetta « mini-naja ». Rispetto a tutti questi temi lamenta pertanto una sostanziale inerzia da parte della maggioranza che sta trasformando la Commissione in un organo di mera ratifica che non è capace di opporsi neppure

di fronte a iniziative del Governo che travolgono il lavoro fatto in Parlamento come, ad esempio, nel caso della rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi della Difesa. Tutto ciò considerato, quindi, esprime una valutazione negativa sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel replicare alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, innanzitutto rende merito al lavoro svolto dal sottosegretario Crosetto riguardo all'istituzione della « Difesa Servizi S.p.A. ». Tale società, infatti, a differenza di altre società pubbliche, nasce con un limitato capitale sociale e, poiché non dovrà svolgere le funzioni di centrale di committenza, non si sovrapporrà in alcun modo al lavoro svolto da altre strutture pubbliche. In secondo luogo, per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dall'opposizione in merito al trattamento dei volontari che transitano nel servizio permanente, sottolinea come a tali militari non potrà che essere attribuito l'intero trattamento economico, posto che ad essi non saranno applicabili le misure di contenimento della spesa previste per gli avanzamenti di grado, dal momento che tale transito presuppone la nascita di un nuovo vincolo contrattuale e non si configura, quindi, come avanzamento.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'esame e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RUGGHIA (PD), nel preannunciare voto contrario sulla proposta di parere del relatore, presenta, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in conseguenza dell'approvazione della proposta di parere presentata dal relatore, dichiara preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Rugghia.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,

premesso che:

il presente provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, reca misure urgenti volte a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati, in sede europea, in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del patto di stabilità;

allo scopo di conseguire tali obiettivi il provvedimento stesso prevede numerose disposizioni di contenimento della spesa applicabili nei confronti delle amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni centrali dello Stato;

per quanto riguarda il Ministero della difesa, il citato provvedimento, al pari di quanto previsto per gli altri dicasteri, reca, agli articoli 1, 2, e 7, comma 24, disposizioni volte al contenimento delle spese di funzionamento e, all'articolo 9, commi 1, 2, 17, 18 e 21, norme finalizzate al contenimento delle dinamiche retributive del personale non contrattualizzato, compreso il personale militare;

considerato che:

il provvedimento medesimo, anche grazie alle significative modifiche e integrazioni introdotte nel corso dell'esame al Senato, pur mantenendo ferma l'esigenza di assicurare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, tiene conto della specificità del comparto Sicurezza e Difesa, sia prevedendo l'esclusione di tale comparto dall'applicazione di alcune misure di contenimento della spesa, quali quelle di cui agli articoli 6, commi 12, 13 e 14, e 9, comma 4, sia, infine, assicurando il finanziamento di alcuni interventi ritenuti prioritari, come quelli di cui agli articoli 55, commi 3, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies*, e 5-*sexies*;

in questa prospettiva, si inserisce l'istituzione di un apposito fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

gli effetti della riduzione delle spese rimodulabili disposta dall'articolo 2, complessivamente pari a 255,8 milioni di euro per l'anno 2011, sono attualmente stimabili soltanto approssimativamente e incideranno prevalentemente sul settore investimento, per un ammontare valutabile in circa 150 milioni di euro, e, per la restante parte, sul settore dell'esercizio;

il differimento dei piani di consegna correlati ai programmi militari di investimento di cui all'articolo 6, comma

21-*ter*, è attuabile soltanto nel caso in cui esso non comporti il pagamento di penali, in quanto, per esplicita previsione normativa, tale differimento non deve determinare oneri a carico della finanza pubblica;

la rideterminazione dei canoni di occupazione degli alloggi dovuti dagli utenti, prevista dall'articolo 6, comma 21-*quater*, mantiene inalterato l'obbligo degli utenti stessi di rilasciare gli immobili occupati *sine titulo*;

le risorse destinate, per gli anni successivi al 2010, al fondo missioni internazionali, dall'articolo 55, comma 5, saranno assegnate alle citate missioni soltanto all'atto dell'emanazione dei futuri provvedimenti legislativi di proroga delle missioni stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL PARTITO DEMOCRATICO

La IV Commissione,

esaminata per le parti di competenza la proposta di legge C. 3638 conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante « misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica »;

premesso che la manovra finanziaria all'esame della Commissione si pone in linea di continuità con le precedenti manovre del Governo, confermando:

gli errori previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi da parte del Governo, da cui sono derivati arretramenti e peggioramenti cospicui dal punto di vista della finanza pubblica, della tenuta della struttura sociale e della conservazione della struttura produttiva;

la decisione del Governo di non adottare una politica di bilancio anticiclica adeguata alla gravità della crisi economica e finanziaria del Paese;

l'assenza di una reale strategia volta alla diminuzione del debito pubblico e al recupero di capacità competitive del Paese;

la mancata definizione di obiettivi programmatici sul terreno della ripresa economica e del controllo della finanza pubblica;

considerato che:

la manovra in esame è iniqua, squilibrata, al di sotto delle necessità del Paese e certifica, in via definitiva, l'incapacità e lo stato di confusione del Governo nella gestione della finanza pubblica, nonché l'assenza di qualsiasi idea di politica economica anticiclica in grado di sostenere le famiglie e il sistema produttivo a fronte della grave crisi economica in corso;

nell'articolato della manovra non vi è traccia di misure di carattere strutturale, tali da garantire un duraturo risanamento dei conti pubblici;

l'insieme degli interventi avrà un ulteriore effetto depressivo sui consumi, ridurrà la capacità di risparmio delle famiglie e avrà effetti negativi sulla capacità di investimento complessivo del sistema Paese;

in sostanza, si tratta di una manovra recessiva che aggredisce e depotenzia i fattori fondamentali alla base della crescita economica del nostro sistema produttivo;

esaminando le misure di specifico interesse della IV Commissione, segnalando quelle maggiormente negative e non condivisibili, si rileva che:

l'introduzione del principio del definanziamento delle leggi di spesa rimaste integralmente inutilizzate negli ultimi 3 anni, costituisce un fattore particolarmente negativo che mette a rischio la capacità di spesa soprattutto nel settore della manutenzione dei mezzi e dei sistemi d'arma non sempre programmabile con largo anticipo;

il taglio lineare del 10 per cento dei bilanci delle spese rimodulabili dei ministeri, nel triennio 2011-2013, colpisce pesantemente la spesa per l'esercizio del Ministero della difesa, cioè l'addestra-

mento delle Forze armate, la manutenzione e l'ammodernamento dei mezzi nonché la messa in efficienza e la produttività dell'area industriale della Difesa;

le misure contenute nell'articolo 9, che si prefiggono un contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, agiscono nei confronti del personale militare non solo operando il blocco dei rinnovi contrattuali – misura già grave in sé, soprattutto quando applicata a stipendi medio bassi, quali possono essere considerati quelli percepiti da due terzi degli operatori del comparto Sicurezza e Difesa – ma vanno oltre, intervenendo su trattamenti economici che dovrebbero essere corrisposti in relazione a funzioni attribuite al personale per la promozione ad un grado più elevato o per l'avvicendamento negli incarichi. Tali trattamenti saranno cancellati, in quanto la manovra prevede che nel triennio 2011-2013 non si potrà corrispondere un trattamento superiore a quello conseguito nel 2010. La norma in questione può avere effetti devastanti sulla funzionalità dello strumento militare e appare, inoltre, di dubbia costituzionalità;

appare paradossale quanto accadrà ai soldati volontari che, dopo 4-6 anni di precariato durante i quali percepiscono 800 euro mensili, una volta vinto il concorso in servizio permanente, non potranno ricevere il nuovo stipendio mensile di 1.100 euro;

le risorse stanziate nel fondo sulla specificità, di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, per l'adozione di misure perequative, risultano insufficienti e le relative modalità di riparto appaiono inadeguate;

la riduzione del trenta per cento delle risorse stanziate per l'anno 2008, per « l'indennità d'impiego operativo per reparti di campagna » anche se avrà effetti dal 2014 – contrariamente a quanto sostenuto pubblicamente dal Governo – comporterà una decurtazione della busta paga di un cospicuo numero di militari di un importo variabile da 80 euro mensili fino ad un massimo di 130 euro mensili;

l'introduzione, attraverso un emendamento del Governo approvato dal Senato, della possibilità di applicare ad alcuni utenti di alloggi di servizio il canone di libero mercato, con il fine apertamente dichiarato di renderlo insostenibile ai conduttori degli alloggi stessi, mette a rischio di sfratto per morosità numerose famiglie e si pone in contrasto con le norme in vigore che disciplinano in maniera equilibrata il canone da applicare nelle diverse situazioni di conduzione dell'alloggio. Si tratta di una norma che desta preoccupazione e che in ogni caso non potrà essere applicata nei confronti dei conduttori di alloggi che dispongono di un reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente dal Ministro della difesa in esecuzione della normativa vigente in materia;

le norme contenute nell'articolo 12, comma 10, in materia di trattamenti di fine rapporto, se applicate al personale militare, risultano ancor più penalizzanti, in quanto in contrasto con i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalle norme sullo stato giuridico e l'avanzamento, nonché con le norme che disciplinano i vari ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia, che tuttora non prevedono l'istituzione di un fondo di previdenza complementare;

l'introduzione, attraverso un emendamento approvato dal Senato, dell'istituto della « mini-naja » – per altro privo del carattere di urgenza – rappresenta per le Forze armate un impegno di risorse finanziarie ed operative che avrebbero potuto trovare migliore e più utile destinazione;

la « Difesa Servizi S.p.A. » – la cui soppressione era prevista nelle prime bozze della manovra – rappresenterà un ulteriore centro di spesa che avrà effetti negativi sulle attività del Ministero della difesa, come segnalato dalla Corte dei conti in sede di controllo – sezioni riunite – nella « Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2009 »,

esprime

PARERE CONTRARIO

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 96

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 107

ALLEGATO 1 (Emendamento riferito al disegno di legge di conversione) 123

ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 1 a 20 del decreto-legge) . 155

ERRATA CORRIGE 122

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3610-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che le Commissioni III e IV hanno concluso l'esame del provvedimento recependo integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere espresso in data 19 luglio 2010 e apportando alcune ulteriori modificazioni al testo di carattere formale. Osserva, pertanto, che il testo del provvedimento licenziato per l'Aula dalle Commissioni Affari esteri e comunitari e difesa non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Segnala che in data 20 luglio 2010 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle

proposte emendative Di Stanislao 1.1, Evangelisti 1.2, Tempestini 1.3, Evangelisti 2.1, Di Stanislao 2.2, Tempestini 2.3 e Mecacci 4.20, che incrementano l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi ed alle iniziative in favore dell'Afghanistan e per le iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Pakistan, Sudan, Somalia e della missione UNAMID, rileva che al relativo onere si provvede mediante incremento della quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 4-*octies*, del decreto-legge n. 40 del 2010, di cui si dispone l'iscrizione sul Fondo per la proroga delle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge finanziaria per il 2007. Al riguardo, fermo rimanendo che la relazione tecnica stimava le maggiori entrate relative alla suddetta disposizione in misura maggiore rispetto a quelle delle quali è disposto l'effettivo utilizzo, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale forma di copertura possa ritenersi idonea.

Per quanto concerne l'emendamento Tempestini 2.22, il quale prevede che nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 6, si provveda anche all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile somala e dei paesi confinanti, considera opportuno che il Governo chiarisca se lo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 2 possa essere utilizzato anche per queste ulteriori finalità.

Segnala che l'emendamento Biancofiore 2.20 assegna un contributo straordinario di 250 mila euro per il 2010 al Comitato atlantico italiano e che al relativo onere si provvede mediante l'incremento della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49 del 1987. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'autorizzazione di spesa di cui è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità e se le stesse possono essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'emendamento Antonione 2.21, che assegna un contributo straordinario di 250 mila euro per il 2010 al Comitato atlantico italiano, rileva che al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e che, al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il Fondo di cui è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne le proposte emendative Rugghia 5.20 e Di Stanislao 5.21 che riproducono, con limitate modifiche, una disposizione oggetto di una condizione del parere espresso dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e che prevedono che il Ministero della difesa proceda, con riferimento al personale di cui all'articolo 5, comma 5, all'assunzione degli stessi, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nell'ambito delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente, ferma rimanendo la clausola di invarianza prevista dall'articolo 5, comma 5, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI esprime il proprio avviso contrario sugli emendamenti Di Stanislao 1.1, Evangelisti 1.2, Tempestini 1.3, Evangelisti 2.1, Di Stanislao 2.2, Tempestini 2.3 e Mecacci 4.20, in quanto ritiene che la copertura finanziaria individuata non sia idonea, rilevando altresì che gli identici emendamenti Rugghia 5.20 e Di Stanislao 5.21 presentano profili di criticità di carattere finanziario analoghi a quelli dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5, soppresso dalle Commissioni di merito, in accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione bilancio al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ritiene, invece, che le restanti proposte emendative non presentino criticità sotto il profilo finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD) richiamandosi a quanto già affermato in sede di discussione del parere sul testo del prov-

vedimento, in riferimento alla questione dei lavoratori a termine presso il Genio militare, sottolinea come non sia appropriato argomentare la contrarietà ad una loro eventuale stabilizzazione sulla base della necessità di evitare effetti emulativi. Ricorda che si tratta di lavoratori che hanno collaborato con l'Esercito italiano da circa 18 anni e sono solo 80 persone. Fa presente che attualmente la pianta organica del Genio militare prevedrebbe 185 unità, mentre ne sono effettivamente coperte solo 117, per cui ritiene vi siano i margini per procedere nel senso della stabilizzazione proposta. Osserva, inoltre, che si tratta di personale altamente specializzato e negli emendamenti Rugghia 5.20 e Di Stanislao 5.21 si fa comunque salvo il rispetto del numero massimo di assunzioni autorizzate.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI ritiene che risponda a caratteri prudenziali esprimere una valutazione contraria sugli identici emendamenti Rugghia 5.20 e Di Stanislao 5.21, in quanto – salva la necessità di verificare l'effettiva possibilità di procedere alle assunzioni nell'ambito dei contingenti previsti a legislazione vigente – la previsione di forme di stabilizzazione preferenziale per determinate categorie di personale è suscettibile di determinare problemi di funzionalità per il Ministero della difesa, in ragione dell'esigenza di prevedere una diversa programmazione delle assunzioni. In particolare, rileva che la disposizione non ripropone la limitazione contenuta nel testo del comma 5 dell'articolo 5 sul quale la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere, che stabiliva che le assunzioni non potessero comunque eccedere il limite del 20 per cento delle assunzioni autorizzate annualmente.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che nel testo adottato dal Governo vi era già una norma,probabilmente scritta peggio di quella proposta nei richiamati emendamenti Rugghia 5.20 e Di Stanislao 5.21 e propone in ogni caso di valutare l'opportunità di formulare una condizione alla quale subordinare il parere favorevole su tali proposte emendative.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, alla luce degli esiti del dibattito, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3610, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime:

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.20 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 5.20 e 5.21 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sostituire le parole nell'ambito delle assunzioni con le seguenti: nel limite del 20 per cento delle assunzioni;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti ed il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il Ministro Giulio TREMONTI ricorda che la decisione in ordine all'adozione del provvedimento in esame ha origine tra il 7 e il 10 di maggio 2010, a seguito, rispettivamente, della riunione straordinaria dei Capi di Stato o di Governo del 7 maggio e della riunione dell'Ecofin del 10 maggio. Ritiene solo parzialmente corretto definire la manovra come un provvedimento europeo, poiché, anche se non vi fosse stata l'Unione europea, il provvedimento sarebbe stato adottato ugualmente per la comune matrice storica di questa fase. Osserva che, per effetto della crisi, i problemi finanziari si sono spostati dal privato al pubblico, dal *default* delle banche alle criticità nella gestione del debito sovrano. Rileva che si è accentuata la convinzione che la dinamica sociale ed economia europea non possa reggere, poiché vi è una maggiore produzione di debito che di ricchezza e di deficit piuttosto che di prodotto interno lordo. Ritiene che l'asimmetria tra la ricchezza prodotta e la spesa, per effetto della crisi, si presenta come non più sostenibile. Rileva che la matrice del provvedimento è europea, la logica è la tenuta complessiva dei conti anche rispetto ai mercati finanziari, ma la base è una riflessione politica. Osserva che la crisi ha interrotto un ciclo basato sulla spesa pubblica e sul debito, fondata sulla onnipotenza dello Stato che riteneva di poter finanziare in tal modo le proprie politiche. Ritiene che sia finita la rendita coloniale dell'Europa, sottolineando come la globalizzazione, che doveva rendere tutti più ricchi, come effettivamente è avvenuto per le economie dei paesi emergenti, ha creato problemi al Vecchio Continente. Osserva come, al principio di questo secolo, l'Europa deve ristrutturarsi e riorganizzarsi. Ritiene che la matrice europea sia non solo temporale, ma che ci sia qualcosa di più: la prima finanziaria comune europea. Rispetto alle osservazioni di chi ha lamentato una mancata informazione al Parlamento sulla reale situazione dei conti, replica che, in tutti i documenti europei in materia, dei quali il Governo ha dato notizia al Parlamento, secondo le vigenti procedure, si parlava dell'opportunità, per l'Italia, di una correzione tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento. Osserva come tali raccomandazioni non fossero immediatamente vincolanti per gli Stati membri, salvo la possibilità di avviare le procedure per deficit eccessivo. Fa presente che la decisione di accelerare rispetto all'adozione dei provvedimenti correttivi è intervenuta proprio nei giorni tra il 7 e il 10 maggio scorso, quindi il Governo ha anticipato a fine maggio correzioni che avrebbe normalmente fatto a luglio. Con riferimento a chi ha rilevato che nel dibattito alla Camera del 6 maggio scorso non era stata comunicata l'intenzione di una correzione dei conti, fa presente che la manovra non incide quasi per nulla nel 2010.

Sottolinea come il decreto-legge in esame rappresenti la prima manovra finanziaria di carattere europeo e, in sostanza, anticipi le riforme avviate in sede di Unione europea, all'esito delle quali si dovrà realizzare una sorta di sessione di bilancio a livello europeo nella quale tutti gli Stati membri, prima di presentare le rispettive manovre finanziarie, dovranno discuterne insieme il contenuto. In questo senso, evidenzia come le manovre finanziarie che verranno realizzate saranno il frutto di un coordinamento tra i diversi paesi e di un controllo reciproco sull'andamento delle rispettive finanze.

Per quanto attiene al contenuto della manovra all'esame del Parlamento, sottolinea come nell'ambito europeo fosse stata evidenziata l'opportunità di realizzare interventi sul versante della spesa, rilevando, peraltro, che una diversa strategia, volta all'incremento delle entrate, attraverso una crescita della pressione fiscale, si sarebbe rivelata una mossa suicida. Osserva, infatti, come non possa ritenersi praticabile in un Paese con una struttura fiscale come quella dell'Italia, un incremento della tassazione al fine di mantenere un livello delle spese che giudica insostenibile. Del resto, rileva come gli altri Paesi europei, con l'eccezione del Regno Unito, che ha previsto l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto raggiungendo livelli peraltro già raggiunti dal nostro Paese, non hanno previsto interventi rilevanti in materia fiscale, se si escludono taluni marginali aggiornamenti tariffari. In ogni caso, ribadisce la necessità di tenere conto delle peculiarità di ciascun Paese, sottolineando come l'effetto combinato del mantenimento degli attuali livelli di spesa e dell'aumento delle entrate fiscali, avrebbe determinato una situazione insostenibile per l'economia e le finanze del nostro Paese. In questo contesto, il Governo ha quindi scelto di intervenire con misure di contenimento della spesa pubblica a tutti i livelli e con una distribuzione degli effetti della manovra più ampia possibile. Evidenzia, peraltro, come siano state operate precise scelte politiche, in quanto si è deciso di privilegiare anzitutto le misure volte al contenimento dei costi degli apparati pubblici, che potranno produrre ulteriori effetti a seguito delle misure di riduzione dei costi della politica che potranno essere assunte dagli organi costituzionali, e alla riduzione degli enti e degli organismi pubblici. Quanto agli effetti della manovra sulla coesione sociale, rileva come i lavoratori interessati dagli effetti del provvedimento abbiano mostrato in questi giorni un altissimo senso di responsabilità, mentre ritiene difficile affermare che un analogo senso di responsabilità sia stato dimostrato da altri soggetti istituzionali, che hanno invece ritenuto che il provvedimento rappresenti un attacco alle rispettive categorie. Per quanto attiene agli effetti del provvedimento sugli enti territoriali, osserva come la discussione con i rappresentanti di comuni e province sia risultata piuttosto lineare e siano allo stato aperti tavoli di lavoro per individuare, da un lato le modalità applicative delle disposizioni contenute nella manovra e, dall'altro, le misure attuative del federalismo fiscale, che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l'esame degli interventi in materia di finanza locale. Osserva, invece, come la discussione con i rappresentanti delle autonomie regionali sia stata più complessa, in quanto si è lamentata la sproporzione del peso posto in carico alle regioni. Rileva, tuttavia, che in passato le manovre correttive operate sulla finanza pubblica hanno inciso in maniera proporzionalmente minore sulle disponibilità di bilancio delle regioni, come testimoniano i dati elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel ribadire come le parti sociali abbiano sostanzialmente accettato il contenuto della manovra, ritiene che le attese di una ripresa della conflittualità sociale in autunno saranno disattese, come peraltro accaduto già nel 2008 e nel 2009. Ritiene che tale situazione sociale debba in primo luogo ricondursi alla forza, spesso sottovalutata, del nostro Paese e, in secondo luogo, alla situazione economica dell'Italia, che evidenzia indicatori in linea con quelli registrati in media dagli altri Paesi europei. In questo contesto, pur

rilevando come alcuni partner continentali abbiano ottenuto risultati migliori dei nostri, sottolinea come molti degli Stati che negli anni passati venivano additati come esempio, ora attraversano un profondo stato di crisi, in quanto le *performance* delle rispettive economie erano falsate dal forte indebitamento privato e da politiche di bilancio insostenibili. In definitiva ritiene che la manovra adottata dal Governo, oltre a rispondere alle sollecitazioni europee, contenga interventi di buonsenso, come dimostrano le reazioni sostanzialmente positive registrate a livello interno ed internazionale. Sottolinea, inoltre, l'importanza della tempestiva adozione del decreto-legge, rilevando come l'Italia sia il primo Paese ad aver adottato una manovra correttiva, mentre altri Stati dell'Unione hanno elaborato documenti di carattere esclusivamente politico ovvero hanno proposto misure che sono state fortemente contestate dall'opinione pubblica e sono quindi ancora all'esame dei rispettivi Parlamenti. Nel ritenere pertanto che la manovra si collochi nel lato giusto, non solo della storia, ma anche dei numeri, sottolinea il grandissimo senso di responsabilità dimostrato dalla cittadinanza italiana, a dispetto della scarsa o inesatta informazione sul contenuto del provvedimento, testimoniata dalla manifestazione di ieri contro il blocco del *turn over* nel settore sanitario. Osserva, infatti, che, come confermato dallo stesso Ministro della salute, la manovra non contiene nessuna misura a riguardo e si interroga sulle vere ragioni della manifestazione. Quanto all'esame parlamentare del provvedimento, ritiene che sia stato svolto un buon lavoro che ha consentito di apportare opportune correzioni al contenuto del decreto, che – in ragione della sua portata, senza precedenti – necessariamente abbisognava di affinamenti. In ogni caso, ritiene che la discussione svolta presso l'altro ramo del Parlamento sia stata estremamente seria e responsabile, al di là della rappresentazione falsata offerta dai mezzi di comunicazione di massa, e abbia portato a risultati di grandissimo rilievo, disconosciuti dagli stessi mezzi di comunicazione, come la riforma del sistema pensionistico, che, a suo avviso, rappresenta il più rilevante intervento realizzato in materia negli ultimi anni a livello europeo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur esprimendo apprezzamento per l'intervento del Ministro in occasione dell'esame del decreto presso la Commissione bilancio, esprime il proprio disagio per l'annuncio, da ultimo confermato ieri dal sottosegretario Casero, che il Governo intende porre la questione di fiducia sul testo del decreto approvato dal Senato e non su quello risultante dall'esame da parte della Commissione bilancio. Nel rilevare come tale atteggiamento rischi di rendere inutile l'esame che si svolge presso questo ramo del Parlamento, osserva come in passato si sia riusciti, anche in presenza di tempi di esame assai ristretti, ad introdurre limitate modifiche a decreti-legge, al fine di affrontare un numero ristrette di questioni problematiche. Per quanto attiene alle origini e al contesto della manovra, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro Tremonti, gli chiede se, a suo avviso, essa non tragga invece origine già dagli interventi adottati dal Governo a partire dal luglio 2008. Osserva, infatti, come, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, il Governo abbia in questi anni adottato una lunghissima serie di provvedimenti di politica economica, procedendo a continue manovre di aggiustamento dei conti pubblici, che hanno evidenziato una separazione tra le dinamiche della crisi internazionale e le scelte di politica economica del nostro Paese. In questo contesto, il Partito democratico ha sempre dichiarato di essere consapevole della estrema delicatezza della situazione economica e finanziaria e ha quindi concordato sulla necessità di un intervento correttivo, non solo per le sollecitazioni provenienti dall'Unione europea. Come emerso chiaramente dal dibattito svoltosi nella seduta di ieri, la discussione non riguarda quindi la necessità della manovra, ma la sua dimensione e i suoi contenuti. In primo luogo, ritiene che il Ministro dovrebbe chiarire

come opererà concretamente il coordinamento a livello europeo che dovrà realizzarsi a partire dal prossimo anno, chiedendosi se si realizzerà effettivamente un maggiore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, ovvero se alcuni paesi, come la Germania, finiranno per imporre le proprie scelte anche agli altri partner occidentali. Ritiene quindi che la prima questione da porre attenga all'efficacia della manovra. A riguardo, nel ricordare che entro il 15 ottobre il Governo dovrà presentare la legge di stabilità che costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione della manovra di finanza pubblica, chiede al Ministro se ritenga che, alla luce degli interventi realizzati, l'aggiustamento progressivo dei conti pubblici possa finalmente assumere un ritmo normale, o dovrà scontare continui interventi di correzione. Ritiene, inoltre, opportuno valutare l'equità delle misure contenute nel provvedimento in esame, osservando che gran parte dei sacrifici, pur necessari, saranno sostenuti dai lavoratori pubblici e dagli enti territoriali. Quanto all'assenza di forti reazioni, osserva che la relativa pace sociale deve addebitarsi alla circostanza che il Paese è pienamente consapevole della gravità della situazione economica e finanziaria. Nell'osservare come, comunque, si siano registrate proteste e dissensi, ritiene che sarebbe stato opportuno che il Governo desse ai cittadini la sensazione di una maggiore equità nella ripartizione del peso della manovra. In particolare, si chiede perché i sacrifici siano stati imposti ai soli lavoratori che appartengono al settore pubblico, ritenendo altresì che la manovra di contenimento delle spese realizzata attraverso la riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali sia estremamente dolorosa. Nel rilevare l'assenza di adeguate politiche ridistributive, chiede se non sarebbe stato possibile ipotizzare un'ulteriore tassazione delle risorse derivanti dal rientro e dalla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, al fine di dare al Paese un opportuno segnale in materia di interventi di politica sociale volti a contrastare la crescente povertà che si registra in molte aree in Italia. Nell'osservare, quindi, come i messaggi offerti dalla manovra siano in materia piuttosto deboli, rileva come sensibili miglioramenti si sarebbero potuti ottenere garantendo un adeguato dibattito presso questo ramo del Parlamento. Evidenziando come nell'attuale situazione appaia surreale ipotizzare l'esame di una contromanovra, fa presente che il proprio gruppo intende segnalare un numero ristretto di emendamenti – circa venti emendamenti con effetti finanziari e altrettanti fiscalmente neutri – volti ad introdurre nel provvedimento in esame quegli elementi di maggiore efficacia ed equità dei quali ha lamentato l'assenza. Ritiene pertanto imprescindibile la discussione di tali proposte emendative, in quanto giudica necessario che la discussione fra il Governo e la maggioranza da un lato e l'opposizione dall'altro debba avvenire all'interno delle aule parlamentari e non limitarsi ai mezzi di comunicazione di massa. Giudica, infatti, che la maggioranza ha il diritto e il dovere di governare, sottolineando tuttavia come all'opposizione debba essere riconosciuta la possibilità di discutere le scelte operate dal Governo e di proporre misure alternative.

Il Ministro Giulio TREMONTI ringrazia l'onorevole Baretta per il suo intervento. Nel ricordare che l'onorevole Baretta ha sostenuto che l'attuale manovra non sarebbe determinata dalla crisi che si è manifestata nello scorso mese di maggio ma da presunte scelte sbagliate di politica economica effettuate dal Governo nel 2008, osserva tuttavia che la Commissione europea, già nel maggio del 2008, cioè prima dell'entrata in carica dell'attuale Governo, considerava l'Italia a rischio per il *deficit* eccessivo. Fa presente di aver trovato tale parametro già verso il limite del 3 per cento ed osserva come non sia stato un buon risultato di politica economica, per il precedente Governo, aver fatto aumentare il deficit in un periodo di crescita economica. Rileva che fin da quando l'attuale Governo è entrato in carica, cioè dal giugno 2008, ha cercato di ristabilire un equilibrio. Sottolinea che, in passato, vi era una certa corrispondenza

tra le critiche alla politica economica del Governo registrate in ambito italiano e quelle registrate in ambito europeo, mentre ora, a fronte di una valutazione sostanzialmente positiva proveniente dalle istituzioni europee, le uniche critiche verso l'operato del Governo si registrano nel dibattito interno. A tal proposito rileva che, forse, il problema deriva da una visione troppo parziale dei problemi e manifesta la propria disponibilità a fornire tutti gli elementi di approfondimento. Precisa che la crescita del *deficit* italiano è stata causata dalla caduta del Prodotto interno lordo, a sua volta provocata dalla caduta del commercio mondiale, a fronte del mantenimento di determinati e difficilmente comprimibili livelli di spesa. In proposito, osserva, a titolo di esempio, che non è possibile tagliare la pensione ad un anziano, adducendo come giustificazione la caduta del Prodotto interno lordo. Rileva, inoltre, che il deficit è causato esclusivamente dalla caduta delle entrate e non ritiene quindi corretto sostenere che vi sia un aumento effettivo della pressione fiscale, consistendo essa in un rapporto rispetto al Prodotto interno lordo. Fa presente come tali affermazioni siano considerate assolutamente ragionevoli ovunque, tranne che nel dibattito politico interno in Italia. Rileva che, in ogni caso, la dinamica del *deficit* italiano ed anche i dati relativi all'avanzo primario sono migliori rispetto a quelli di altri importanti paesi europei. Ritiene che se si fossero applicate talune delle misure proposte dall'opposizione la situazione sarebbe ora addirittura peggiore e ricorda a titolo di esempio la proposta di detassare le tredicesime. Ritiene che non sia stato certo un errore riuscire a conseguire tali risultati partendo da una situazione diversa e non risanata, come afferma invece l'opposizione, ricordando in proposito che la procedura di infrazione trovata dal Governo Prodi nel 2006 era in fase conclusiva a seguito della manovra adottata nel 2005, mentre la medesima procedura è stata nuovamente avviata dopo poco più di un anno di governo dell'attuale opposizione. In proposito ritiene che l'aver evitato conseguenze ulteriormente negative per l'Italia sia un merito esclusivo del Governo. Con riferimento alle prospettive future, considera auspicabile, pur nella consapevolezza che ciò non necessariamente si potrà realizzare, una sorta di quadrilatero che abbia ai due lati la difesa dall'esterno e la disciplina interna. In tale ambito, ritiene che un primo pilastro sarebbe rappresentato dal ruolo della Banca centrale europea, che è passata da un ruolo di esclusiva difesa dall'inflazione ad una posizione più attiva a difesa della moneta nel suo complesso. Fa presente che un maggiore e più incisivo ruolo della Banca centrale europea potrebbe comportare in taluni paesi, ancorché non in Italia, taluni problemi di compatibilità costituzionale, come dimostrano alcuni ricorsi ai diversi tribunali costituzionali, dei quali auspica comunque la reiezione. Ritiene inoltre che il secondo pilastro per la difesa dai pericoli che provengono dall'esterno potrà essere rappresentato dal Fondo di stabilizzazione di 700 miliardi istituito dai paesi europei contro le manovre speculative. Con riferimento alla disciplina interna, ritiene che il terzo pilastro potrà essere la revisione del patto di stabilità secondo prospettive nuove, assumendo solo la forma della revisione ma con un sostanza politica ben più profonda. Infine, particolare importanza rivestiranno le questioni della sorveglianza, della sessioni di bilancio europea e delle sanzioni. Con riferimento alla sorveglianza osserva che essa non dovrà avere riguardo solo ai debiti pubblici ma dovrà verificare i grandi aggregati, che determinano la sostenibilità dell'economia, cioè i debiti privati, il sistema pensionistico e il sistema bancario, rilevando in proposito come, mentre per anni si è fatta la guardia al debito pubblico, la crisi sia stata provocata dai debiti privati. Sottolinea che, avendo riguardo a tali più complessivi parametri, la situazione italiana si presenta decisamente diversa, potendo contare su una grande massa di risparmio privato e sulla media sostenibilità del sistema bancario e previdenziale, ricordando a tal proposito che l'importante riforma delle pensioni adot-

tata con questa manovra ci pone già in una posizione di rilevanza. Ritiene quindi che la sessione di bilancio sarà l'occasione per definire, in una sede comune europea ed in un lasso di tempo determinato, una politica economica comune condivisa da declinare poi nei singoli paesi. Riguardo alle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità, rileva che esse potranno essere non solo politiche, arrivando alla sospensione del diritto di voto, ma anche economiche, con la perdita dei fondi europei. Fa, conclusivamente, presente che tale impostazione non è propria di un singolo paese ma è comune a molti paesi europei ed investe una riflessione sul ruolo dello Stato.

Gian Luca GALLETTI (UdC), nell'associarsi all'amarezza manifestata dal deputato Baretta, osserva come, nonostante la recente riforma della contabilità e della finanza pubblica, il Parlamento stia ancora al punto di partenza e non riesca ad incidere sulla manovra finanziaria. Si chiede quindi come, tenuto conto dell'effetto recessivo dei tagli ai trasferimenti in favore delle regioni e dei comuni, sarà possibile evitare una nuova manovra entro la fine dell'anno. Ritiene che il Ministro, piuttosto che partecipare ai seminari dell'Aspen e dello studio Ambrosetti, dovrebbe frequentare le piazze ed incontrare i cittadini, estremamente preoccupati per l'imminente ridimensionamento dei servizi sociali. Osserva, quindi, come l'Unione europea abbia valutato positivamente l'effetto complessivo della manovra in termini di riduzione della spesa, ma non abbia approfondito la qualità degli interventi dei quali, al contrario, il suo gruppo ha piena consapevolezza e ne teme gli effetti sulla vita dei cittadini.

Rileva, inoltre, che quasi metà della manovra si basa sul recupero dell'evasione fiscale, senza considerare come gli effetti di tali misure vadano valutati sempre con grande prudenza, perché spesso non si rivelano attendibili. Ritiene che ci si trovi in presenza di una manovra priva di coraggio, che esprime la debolezza politica del Governo e demanda gran parte delle riduzioni di spesa alle regioni ed agli enti locali. Non considera peraltro possibile continuare con la politica dei tagli lineari e ad affidarsi completamente al federalismo. Ritiene, invece, che il vero problema sia ridurre i troppi centri di spesa: i comuni con meno di mille abitanti, le 103 province, le ventuno regioni. Considera, tra l'altro, il federalismo un'operazione pericolosa per la tenuta dei conti pubblici, osservando come il 25 per cento delle risorse delle regioni siano classificate come oneri non ripartibili ed i bilanci regionali vengano predisposti con criteri completamente diversi. Anche per quanto riguarda i comuni, sottolinea i problemi di classificazione dei bilanci e di tenuta complessiva delle finanze comunali. Ritiene, pertanto, che il federalismo rappresenti un salto nel buio, perché non si conosce la situazione di partenza. Chiede, inoltre, cosa stia facendo il Governo per ridurre il debito pubblico e la crescita, considerato che la manovra in esame si limita adattare una politica di contenimento della spesa.

Richiama, infine, l'attenzione sul problema delle scuole paritarie, che per il suo gruppo costituiscono un valore, e chiede se, con un provvedimento successivo, verranno stanziati i 230 milioni dei quali il settore ha estrema necessità.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al Ministro per quale ragione il Governo abbia adottato una manovra recessiva e depressiva, che non prevede nulla per la crescita, ricordando come il suo gruppo abbia predisposto una manovra alternativa che, attraverso una serie di riduzioni di spesa, libera risorse nella misura di 8 milioni annui in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, destinate ad alimentare la domanda interna, nonché risorse pari a 9 milioni annui per la riduzione delle tasse, ed in particolare dell'IRAP, a beneficio delle piccole e medie imprese.

Osserva, quindi, come senza tagli delle tasse non si possa parlare di crescita e come la manovra sia a carico delle solite categorie: lavoratori dipendenti, pensionati e microimprese. Rileva, inoltre, che la

relazione tecnica evidenzia interventi di riduzione della spesa in materia di scuola, sanità, pensioni, trattamenti di fine rapporto ed enti territoriali. Il suo gruppo rifiuta pertanto un provvedimento che continua a mettere le mani nelle tasche degli stessi italiani, riduce i servizi degli enti territoriali ed è fondamentalmente privo di equità. La manovra, invece, non tocca i soggetti che non hanno mai pagato e non chiede un contributo di solidarietà a chi ha illegittimamente esportato capitali all'estero. Si chiede, inoltre, perché non vengano proposti tagli alla politica ed alla casta, non vengano toccate le province e le auto blu che, secondo il Ministro Brunetta, hanno un costo di 4 miliardi l'anno.

Si chiede, inoltre, perché infilare a tradimento nel testo blindato della manovra una norma che salva gli autori dei reati fallimentari e di bancarotta e della quale non si capisce chi siano i destinatari.

Si augura, conclusivamente, che il Ministro fornisca al riguardo risposte precise e non generiche come quelle rese al deputato Baretta sulle questioni europee, rilevando come la manovra si basi, tra l'altro, su entrate incerte e individui dei mezzi di copertura che il Governo e la maggioranza hanno ritenuto inidonei quando sono stati anche di recente utilizzati da emendamenti delle opposizioni.

Il Ministro Giulio TREMONTI assicura in primo luogo che non ci sarà un'altra manovra correttiva, dal momento che i conti pubblici per l'esercizio 2010 non rendono necessario un intervento correttivo, a dispetto delle attese di quanti invece auspicano strumentalmente un peggioramento della situazione economica e finanziaria. Con riferimento alle esortazioni dell'onorevole Galletti ad adottare provvedimenti più coraggiosi, osserva che un analogo coraggio è mancato proprio al gruppo dell'UdC, che aveva annunciato in passato l'imminente presentazione di una riforma del sistema pensionistico, rilevando come non ci si possa limitare a criticare le scelte del Governo ma sia necessario presentare specifiche proposte di legge. In ogni caso, rileva che il disegno di riforma delineato dall'onorevole Galletti ha un impianto cosmogonico e coinvolge aspetti che richiedono una riforma costituzionale, che non può realizzarsi nell'ambito di una manovra di correzione dei conti pubblici. Per quanto attiene alla riorganizzazione dei livelli territoriali di governo, osserva che tale tema può essere affrontato nell'ambito dell'esame del disegno di legge relativo alla cosiddetta Carta della autonomie, mentre in questa sede sono comunque previsti interventi di riduzione dei trasferimenti agli enti locali. Con riferimento ai rapporti tra il provvedimento in esame e il federalismo fiscale, osserva come l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rappresenti un processo di riforma di respiro generale e, pertanto, abbia un'ampiezza maggiore rispetto ai temi affrontati dal decreto-legge, sottolineando tuttavia come si tratti di un aspetto che non può non essere tenuto nella dovuta considerazione. A tale ultimo riguardo, sottolinea come uno dei più rilevanti risultati raggiunti già in questa prima fase di attuazione del federalismo fiscale sia la costituzione di una base dati comune tra i diversi livelli territoriali che, superando le resistenze incontrate in passato, consentirà un'analisi aggregata degli andamenti della finanza pubblica. Ritiene, pertanto, che l'attuazione del federalismo fiscale non rappresenti un salto nel buio, come paventato dall'onorevole Galletti, ma costituisca un'esigenza imprescindibile per il nostro ordinamento, che non può sostenere a lungo l'attuale assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali. Per quanto attiene alle osservazioni dell'onorevole Borghesi in ordine alla disciplina dei reati fallimentari, nel sottolineare come i toni utilizzati non siano adeguati alla dignità delle aule parlamentari, evidenzia che la causa di esclusione della punibilità si applicherà ai futuri reati e che le modifiche introdotto sono state condivise nel corso dell'esame presso l'alto ramo del Parlamento anche da gruppi di opposizione. Per quanto attiene poi alla proposta di legge conte-

nente una manovra alternativa, presentata dal gruppo dell'Italia dei Valori, evidenzia come gli interventi in essa previsti siano estremamente disomogenei e non apportino la necessaria correzione agli andamenti della finanza pubblica, dal momento che le maggiori risorse reperite vengono destinate a una pluralità di finalità di spesa. In ogni caso, con riferimento alle misure relative al contenimento dei costi della politica, rileva che misure volte a colpire gli organi rappresentativi dei piccoli comuni non determinano significativi risparmi di spesa, ma rischiano di danneggiare sensibilmente soggetti che assicurano la rappresentanza dei territori. Osserva, comunque, che il decreto-legge in esame contiene importanti misure volte al contenimento dei costi della politica, sottolineando altresì l'esigenza di una più attenta verifica dell'utilizzo delle somme stanziate per il finanziamento pubblico ai partiti politici, che, in taluni casi dei quali si sono occupate le cronache, sono state oggetto di una cattiva gestione. Ribadisce, poi, il carattere eterogeneo delle misure contenute nella manovra alternativa proposta dal Gruppo dell'Italia dei Valori, osservando come proposte di analogo tenore non siano state presentate in nessun paese dell'Unione europea e sottolineando come gli interventi proposti non presentino una logica sistematica e non consentano di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica necessari nell'attuale contesto economico.

Bruno CESARIO (Misto-ApI) preliminarmente ricorda che vi sono, secondo le più recenti stime, circa 7 milioni di cittadini meridionali in stato di indigenza. Fa presente che, secondo i dati SVIMEZ, il 20 per cento dei cittadini meridionali non può sostenere le spese mediche e paga in ritardo le bollette. Concorda con l'affermazione del Ministro secondo la quale i numeri vengono prima della politica, ma ritiene che le persone vengano ancor prima dei numeri e della politica. Chiede quindi, a nome dell'Alleanza per l'Italia, un confronto vero, ricordando che anche la maggioranza ha avanzato diverse proposte di modifica della manovra. In proposito, pur consapevole della rilevanza degli obiettivi di finanza pubblica, ritiene che non si possa dire alle popolazioni del sud che l'avanzo primario è migliore rispetto ad altri paesi europei se poi la gente non può mangiare. Sottolinea che, a seguito del taglio di risorse nei confronti degli enti locali e delle regioni, vi sarà un pesante taglio dei servizi erogati ai cittadini. Condivide, quindi, l'esigenza di colpire i cattivi amministratori, ma non ritiene giusto penalizzare anche quelli che hanno dimostrato comportamenti virtuosi. Ribadisce la necessità di un dialogo più approfondito per migliorare un testo rispetto al quale esprime insoddisfazione. Ritiene inoltre indispensabile evitare demagogia sull'abolizione delle province o su altri temi, quando sarebbe necessario intervenire, ad esempio, su chi ha beneficiato delle norme relative al rimpatrio dei capitali, sottolineando in proposito che con un ulteriore prelievo del 5 per cento si sarebbero potuti avere oltre 4,5 miliardi di euro sufficienti ad attutire l'entità dei tagli predisposti con la manovra. Ritiene che con la manovra adottata dal Governo paghino solo le fasce più deboli, chiedendo pertanto una disponibilità a correggere quantomeno gli errori che vi sono, a tal fine anche concordando un numero massimo di emendamenti da discutere. Ritiene necessario evitare un'inutile liturgia al fine di un maggiore rispetto per l'opposizione e per il Parlamento, ricordando che analoghe richieste provenivano dall'attuale maggioranza nella scorsa legislatura ed auspico che coloro i quali sedevano tra i banchi dell'opposizione evitino di far prevalere la prepotenza dei numeri. Ribadisce che vi sono molte persone in difficoltà ed invita tutti ad andare in giro per le piazze in Italia. Sottolinea che la gente non ha più speranza ma vi è molta rassegnazione, rilevando come sia peraltro sconcertante il dato relativo dell'immigrazione dal sud verso il nord e verso l'estero. Ritiene necessario dare la priorità al Mezzogiorno e chiede di non chiudere la vicenda con il voto di fiducia.

Massimo POLLEDRI (LNP) nel ribadire la fiducia verso le persone, più che nei mercati, chiede se sia possibile ipotizzare una revisione delle norme relative al patto di stabilità in modo di premiare i comuni virtuosi. Condividendo lo stanziamento di 9 miliardi per gli ammortizzatori sociali, chiede tuttavia se il Governo intenda procedere a sostegno della famiglia, in una situazione di scarsa natalità.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), nel rilevare l'estremo interesse delle questioni affrontate nel dibattito svoltosi, dichiara di aver apprezzato la disponibilità dimostrata dal Ministro Tremonti di affrontare in future sedi di dialogo un approfondimento delle linee di politica economica del Governo. In questo contesto, ritiene importante che il Governo assicuri l'adozione di adeguati interventi di sostegno alle aree meridionali del Paese, realizzando quel cosiddetto « piano Marshall » che era stato annunciato qualche tempo fa. Giudica, pertanto, particolarmente utile sviluppare un confronto sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno, sottolineando come il sostegno alle aree meridionali costituisca una opportunità per l'intero Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel concordare sulla rilevanza delle questioni attinenti al sostegno dello sviluppo del Mezzogiorno, ricorda come la Commissione stia svolgendo una indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate. In proposito, ritiene, comunque, che sarebbe opportuno approfondire le questioni attinenti all'utilizzo dei fondi già stanziati per le politiche di coesione, osservando come in moltissimi casi il Parlamento non abbia piena conoscenza della destinazione delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate. Ringrazia il Ministro per il suo intervento e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che, oltre ad un emendamento riferito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 *(vedi allegato 1)*, sono state presentate 933 proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge. Nel segnalare che nella giornata di oggi la Commissione esaminerà esclusivamente le proposte riferite ai primi venti articoli del decreto *(vedi allegato 2)*, fa presente che la Presidenza ha valutato l'ammissibilità per materia delle proposte emendative presentate ai primi undici articoli del provvedimento. Ricorda, infatti, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia dei decreti-legge all'esame della Camera.

Evidenzia che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi ad

argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Ritiene, tuttavia, che, nella fattispecie, vada tenuto debitamente conto del peculiare contenuto del decreto-legge in esame che reca, come è noto, una manovra finanziaria triennale, intervenendo in una pluralità di settori anche con misure di carattere ordinamentale ed organizzatorio. Dichiara, quindi, di aver considerato, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti, l'opportunità di consentire, comunque, ai singoli parlamentari di presentare proposte alternative agli interventi previsti dal Governo nel decreto-legge, purché tali proposte risultassero attinenti alle medesime materie oggetto del provvedimento e non si traducessero in misure di carattere microsettoriale o localistico non riconducibili alla struttura ed alla logica del decreto-legge in esame.

Avverte che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, le seguenti proposte emendative, relative all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e ai primi undici articoli del decreto-legge, sono da ritenersi inammissibili: Borghesi Dis. 1.1, che si configura come un maxi emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e dello stesso decreto-legge; Livia Turco 1.01, che prevede l'istituzione di una dote fiscale per il nucleo familiare; Oliverio 3.3, volto a prorogare alcune agevolazioni previdenziali per il settore agricolo; Bressa 3.5, in materia di protezione civile; Galletti 4.01, in materia di pubblicità dei bandi; Galletti 7.35, Galletti 7.29, Galletti 7.51 e Di Biagio 7.3, che recano una delega legislativa; Beccalossi 7.14, che reca disposizioni in materia di AAMS e UNIRE; Moffa 7.1, che reca una norma di interpretazione autentica in materia previdenziale; De Biasi 7.54 e 7.55, che incrementa le dotazioni del fondo unico per lo spettacolo; Beltrandi 8.27 e 8.28, che modificano l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale relativa all'analisi comparativa dei programmi informatici disponibili sul mercato; Rubinato 8.26, in materia di appalti pubblici; Piffari 8.02, recante una razionalizzazione delle procedure della Protezione civile; Di Biagio 9.4, che reca disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti; Di Biagio 9.5, che reca disposizioni in materia di sostegno alla stampa italiana all'estero; Di Biagio 9.6, che prevede un'esenzione dall'ICI per le abitazioni non locate dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero; Ruvolo 9.38 e 9.102, che prevedono una modifica alla definizione delle prestazioni di lavoro accessorio contenuta nel decreto legislativo n. 276 del 2003; Ghizzoni 9.114, che prevede una modifica alla disciplina del reclutamento dei professori universitari; Cesario 9.02, che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; Livia Turco 10.14 e 10.9, i quali recano una disciplina in materia di non autosufficienza; Polledri 10.16, che reca una disposizione in materia di carta di soggiorno e permesso di soggiorno; Motta 10-*bis*.01, recante disposizioni in materia di barriere architettoniche; Codurelli 11.02, in materia di assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia.

Ricorda, infine, come, poiché il provvedimento, che persegue finalità di stabilizzazione finanziaria relative al prossimo triennio, non è stato formalmente collegato dal Governo alla manovra finanziaria, le valutazioni di ammissibilità non hanno riguardato i profili relativi alle clausole di copertura finanziaria delle proposte emendative. Sottolinea, comunque, che la Commissione è chiamata evidentemente a valutare, anche in casi come questo, con estremo rigore i profili finanziari delle proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) non condivide le ragioni in base alle quali il suo emendamento Dis. 1.1 è stato dichiarato

inammissibile, in quanto cioè maxiemendamento interamente sostitutivo del testo. Ritiene, in proposito, difficile comprendere quale sia la differenza, anche dal punto di vista formale, tra la sostituzione di ciascun articolo con singoli emendamenti rispetto alla sostituzione dell'intero testo con un unico voto. Chiede dunque un'ulteriore riflessione. Preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha confermato che il Governo porrà la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento nel testo del Senato, ritiene che ciò configuri una totale umiliazione del Parlamento. Rileva che, in passato, ci sono state umiliazioni parziali, nei confronti dell'Assemblea o di parte della Commissione, ma mai umiliazioni totali. Annuncia che il suo gruppo non intende partecipare a questa umiliazione totale e che pertanto i deputati dell'Italia dei Valori non parteciperanno oltre ai lavori della Commissione sulla manovra, preannunciando comunque la presentazione di una relazione di minoranza ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Borghesi in ordine all'inammissibilità del suo emendamento Dis. 1.1, ricorda che il Presidente della Camera, nella seduta dell'11 luglio 2007, ha chiarito che riarticolazioni del testo attraverso un maxiemendamento possono ritenersi ammissibili solo allorché il Governo ponga la questione di fiducia sul maxiemendamento medesimo. Tale considerazione appare ancora più pregnante qualora, come nel caso in esame, il maxiemendamento risulti riferito ad un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che le valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative devono, a suo avviso, tenere conto delle peculiarità del provvedimento in esame e della sua particolare ampiezza contenutistica. In questo contesto, ritiene quindi necessaria una riconsiderazione delle valutazioni espresse dalla presidenza della Commissione e, in particolare, di quelle riferite all'articolo aggiuntivo Livia Turco 1.01, agli emendamenti Bressa 3.5, Livia Turco 10.14 e Livia Turco 10.9.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, secondo le intese intercorse nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, la seduta verrà sospesa fino alle 16.30 e invita i rappresentanti dei gruppi a voler far pervenire eventuali segnalazioni relative alle proposte emendative che si richiede vengano, comunque, poste in votazione entro la ripresa della seduta. Invita, inoltre, i rappresentanti dei gruppi a voler formulare eventuali richieste di riesame delle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 11 entro le ore 16 di oggi. Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 16.50.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che il gruppo del Partito democratico ha chiesto che vengano riesaminati alcuni emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità di materia: Bressa 3.5, in materia di organizzazione della protezione civile, Livia Turco 10.14, in materia di non autosufficienza, Oliverio 3.3, in materia di proroga di agevolazioni contributive nel settore agricolo e Rubinato 8.26, in materia di appalti pubblici.

Ritiene di poter riammettere l'emendamento Livia Turco 10.14, che incide, tra l'altro, sulla materia dei trasferimenti alle regioni, già oggetto del provvedimento in esame.

Per quanto concerne l'emendamento Oliverio 3.3, ritiene che possa essere riammesso in considerazione delle numerose disposizioni in materia previdenziale contenute nel provvedimento e della circostanza che lo specifico profilo della materia oggetto dell'emendamento è stato argomento di discussione anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Ritiene, infine, di poter riammettere l'emendamento Rubinato 8.26, limitatamente al comma 10, in considerazione del fatto che esso incide in parte su una materia già contenuta nel decreto-legge.

Con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 12 a 20, avverte che, sulla base dei criteri enunciati nella prima parte dell'odierna seduta pomeridiana in sede referente, sono da ritenersi inammissibili, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, le seguenti proposte emendative: Ruvolo 12.46, che disciplina la procedura per l'attribuzione del codice CAR alle imprese agricole; Ciccanti 12.01, in materia di contributi previdenziali agricoli; Beltrandi 13.01, recante la riforma del sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Codurelli 14.38, relativo all'utilizzo di somme assegnate al comune di Campione d'Italia; Cesario 14.62 e 14.63, che incidono sull'attuazione di deleghe legislative; Rubinato 14.44, che istituisce un fondo per la morosità incolpevole da destinare ai comuni; Borghesi 14.01 e Capodicasa 14.08, recante una nuova disciplina per la gestione della tariffa per i rifiuti solidi urbani; Moffa 14.02, che amplia le prestazioni erogate dall'INPS agli iscritti alla gestione alla cassa Enpdedp; Mariani 14.012, che istituisce l'anagrafe delle stazioni appaltanti presso l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture; Galletti 14.09 e Pedoto 14.011, che trasforma in fondazioni i policlinici universitari; Causi 14.06, in materia di canoni di occupazione dei servizi a rete; Lovelli 15.02, che prevede l'istituzione di un'autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie; Mantini 15.03, che prevede la destinazione di una quota derivante dal prelievo sui diritti di imbarco ad un fondo di garanzia per gli utenti del trasporto nei casi di fallimento delle compagnie aeree; Federico Testa 16.01, volto a prevedere la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale; Poli 17.02 volto alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni di impresa; Brugger 19.16 che reca una norma di interpretazione autentica in materia di ICI applicabile ai fabbricati rurali; Brugger 19.18 e Brugger 19.19 volti a disciplinare l'applicazione, nei territori in cui si applica il sistema tavolare, dell'obbligo di corredare gli atti di trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati del riferimento alle planimetrie depositate in catasto di cui all'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge n. 52 del 1985; Brugger 19.17, volto ad introdurre l'obbligo, nei territori in cui vige il sistema tavolare, di dichiarare che le planimetrie catastali coincidano con quelle tavolati; De Micheli 19.03, in materia di rinegoziazione dei mutui; Livia Turco 20.5 e 20.6 recanti misure di sostegno alla flessibilità oraria e del *part time*, nonché incentivi per l'assunzione di persone che abbiano dedicato determinati periodi alla cura della famiglia; Murer 20.7, recante disposizioni in tema di assistenza alla maternità ed alla conciliazione dei tempi per l'accesso ai servizi; Sbrollini 20.3, che prevede la costituzione di un fondo finalizzato alla realizzazione di nuovi asili nido.

Fissa il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame rispetto alle valutazioni di ammissibilità testé espresse alle ore 17.30.

Fa quindi presente che i gruppi del Partito democratico, dell'UdC e il gruppo misto hanno proceduto alla segnalazione di proposte emendative da porre comunque in votazione.

La Commissione, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, procederà pertanto ora esclusivamente all'esame e alla votazione delle proposte emendative segnalate.

Gioacchino ALFANO (PdL) e Massimo BITONCI (LNP) ritirano tutti gli emendamenti presentati dai componenti dei rispettivi gruppi parlamentari.

La Commissione, accantonato le proposte emendative segnalate con riferimento all'articolo 1, passa all'esame dell'emendamento Duilio 2.17.

Lino DUILIO (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 2.17 che incide sul testo dell'articolo 2, che avrebbe auspicato fosse modificato al Senato. Si tratta di disposizioni relative alla nuova filosofia della legge di stabilità. Ricorda in proposito che, in diverse sedi istituzionali, il proprio gruppo ha più volte richiamato positivamente i contenuti della legge di stabilità. Chiede incidentalmente al rappresentante del Governo per quali motivi sia stato ignorato il termine di presentazione delle Linee guida prodromiche alla predisposizione della Decisione di finanza pubblica, fissato al 15 luglio. Nel merito, sottolinea che, nella nuova legge di contabilità, è stata introdotta una norma che consente la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie anche tra le diverse missioni. Ricorda che, in occasione dell'esame del decreto legge n. 112 del 2008, si era molto polemizzato sulla flessibilità del bilancio; in questo caso, si introduce una disposizione che stravolge completamente la filosofia della legge di bilancio. Nella consapevolezza che l'odierna discussione non porterà ad alcuna modifica del provvedimento in esame, ribadisce la richiesta di chiarimenti al Governo sull'applicazione dell'articolo 2, che sembrerebbe surrettiziamente sottrarre competenze al Parlamento per trasferirle all'Esecutivo.

Il sottosegretario Luigi CASERO sottolinea che, a fronte di una manovra economica complessa, che colpisce con tagli consistenti i vari Ministeri, è necessario prevedere una flessibilità tra le diverse missioni per rimodulare le spese. Osserva inoltre che la legge di bilancio viene approvata dal Parlamento che, pertanto, mantiene la sua sovranità legislativa.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel dichiarare voto contrario sull'emendamento Duilio 2.17, ricorda che l'articolo 23 della legge n. 196 del 2009 in materia di flessibilità di bilancio, è stato approvato all'unanimità da tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Si tratta di una riforma di sistema che viene violata dall'articolo 2 del decreto-legge in esame. Sottolinea che il fondamento della legge n. 196 è proprio l'organizzazione del bilancio in missioni e programmi e che l'unità del bilancio è data dai programmi che hanno carattere di trasversalità e consentono una lettura di più centri di spesa, rappresentando le missioni macroaggregati di programmi. Dal punto di vista contabile, si rende pertanto più difficile e meno trasparente la lettura del bilancio.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel giudicare insoddisfacente la risposta del Governo, sottolinea che la discussione in corso è del tutto inutile dal punto di vista sostanziale, in quanto il provvedimento d'urgenza in esame non sarà modificato. Chiede, tuttavia, al Governo di fornire chiarimenti e approfondimenti almeno sulle questioni poste dall'opposizione.

Marina SERENI (PD) ritiene totalmente insufficiente la risposta fornita dal Governo con riferimento all'applicazione della nuova legge di contabilità pubblica, in una fase transitoria caratterizzata dalla impossibilità di modificare i regolamenti parlamentari. Ricorda che uno dei punti qualificanti della riforma della contabilità pubblica – che ritiene abbia rappresentato uno dei passaggi più positivi della legislatura – era legato al ruolo di controllo del Parlamento, enfatizzato dalla stessa riforma. A tale proposito, esprime rammarico per il fatto che, ancor prima di attuarla, il Governo abbia introdotto con la manovra norme che contraddicono la riforma della contabilità pubblica, per di più con un provvedimento di urgenza che la maggioranza considera non modificabile, rischiando in tal modo di generare un *vulnus* legislativo.

Osserva, infatti, che la nuova legge di contabilità pubblica attribuisce al Parlamento un minor potere sulle singole scelte gestionali ampliando il suo potere di controllo, mentre il provvedimento in esame contiene elementi che ritiene drammaticamente contraddittori, che vanificano quello che considera uno dei rari momenti

di luce della legislatura nel rapporto tra Parlamento e Esecutivo, con particolare con riferimento al ruolo del Parlamento.

Massimo VANNUCCI (PD) nell'associarsi all'appello rivolto dall'onorevole Baretta, invita il Governo e la maggioranza a prendere coscienza della presenza di una serie di inevitabili errori contenuti nel provvedimento in esame che, seppure in un quadro di conclamata rigidità del decreto-legge, dovrebbe indurre, almeno in futuri provvedimenti, ad introdurre quelle che si manifesteranno come inderogabili e necessarie modifiche, come già accaduto in passato per gli altri provvedimenti cosiddetti anticrisi, successivamente oggetto di ulteriori interventi. Ritiene pertanto che la maggioranza, più che trincerarsi nel silenzio, avrebbe potuto dare una disponibilità in questo senso.

Con riferimento poi alla legge n. 196 del 2009, non può esimersi dall'osservare come dopo soli otto mesi si proceda ad una sua sostanziale vanificazione, di fatto sconfessandola. Osserva inoltre che consentire al Governo di modificare gli appostamenti di bilancio nelle singole missioni, per operare incrementi e decrementi a favore dell'una e a sfavore dell'altra, renderà sicuramente vano il ruolo del Parlamento, che è anche quello di distribuire le risorse tra le varie missioni, domandandosi a tal proposito quale ruolo residuale verrebbe in tal modo ritagliato all'istituzione parlamentare.

Maino MARCHI (PD) ritiene che in questa vicenda sia in gioco il rapporto tra maggioranza e opposizione ed anche tra i gruppi parlamentari ed il Governo, trattandosi della legge di contabilità per la quale era stato compiuto nelle Commissioni e in Assemblea un lavoro unitario, come già accaduto solo per l'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale, pur con espressione, in quella circostanza, di un voto diverso. Ritiene infatti che l'intervento di modifica della legge di contabilità, che il Governo ha perpetrato alla prima occasione utile, sia cosa grave che mette in discussione il confronto costruttivo a livello parlamentare. Il Governo, infatti, sarebbe venuto meno ad un impegno assunto in un momento costruttivo di lavoro parlamentare privo di contrapposizioni, incidendo sul possibile rapporto di collaborazione tra maggioranza e opposizioni.

Lino DUILIO (PD) ritiene che la norma in questione ponga anche problemi di rilievo costituzionale. Ricorda, a tale proposito, che già in occasione della discussione del decreto-legge n. 112 del 2008, il Presiedente della Repubblica era intervenuto sull'esigenza che il rapporto tra legislativo ed esecutivo non venisse modificato surrettiziamente a seguito di decisioni, assunte dal Governo, di esproprio di competenze del Parlamento. Ricorda inoltre che in quella occasione fu appositamente previsto un parere delle Commissioni parlamentari. La vicenda in questione pertanto, oltre a porre problemi di metodo, di ordine politico, ne pone di costituzionali, in quanto trasferisce all'Esecutivo decisioni proprie del Parlamento. Ritiene poi assolutamente inaccettabile la spiegazione data dal Governo che si riferisce alla successiva decisione del Parlamento in sede di bilancio. L'azione *ex post*, infatti, non potrebbe che avere gravissime conseguenze, ipotizzando che il Parlamento non approvi il bilancio preventivo.

Chiede pertanto che quando, nella sede propria, il Presidente della Repubblica dovrà firmare la legge di conversione si tenga conto di un atto che modifica in modo surrettizio il rapporto tra Legislativo e Esecutivo.

Chiede inoltre che la Commissione sia messa nella condizione di conoscere quale sia la sede in cui si riferisca in merito alle decisioni di finanza pubblica di cui non vi è notizia.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che qualora il Governo fosse disponibile ad accogliere un ordine del giorno che recepisse l'esigenza manifestata dall'opposizione con riferimento al rispetto della legge n. 196, i presentatori potrebbero

valutare l'ipotesi di ritirare l'emendamento in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene opportuno compiere una riflessione sul significato più generale dell'articolo 2, il cui effetto si risolverebbe in una completa vanificazione dell'attività di allocazione delle risorse che il Parlamento effettua con la legge di bilancio. Infatti, dopo la conversione del decreto-legge, tutti gli importi delle missioni, ad esclusione di quattro, potranno essere modificati dal Governo, cancellando di fatto, più che violando, la legge n. 196, e attribuendo inoltre al Presidente del Consiglio una ulteriore possibilità di intervento.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ricorda come già presso l'altro ramo del Parlamento sia stato abbondantemente chiarito che la « forzatura » viene consentita al fine di rispondere alle inderogabili necessità della crisi. Pertanto, il parere del relatore sull'emendamento Duilio 2.17 non può che essere contrario, dal momento che i tagli lineari sono necessitati dalle scelte emergenziali.

Il sottosegretario Luigi CASERO, osserva che, trattandosi di condizioni di emergenza, si richiedono norme di emergenza che permettano di intervenire con flessibilità. Lo spirito della norma è quindi quello di permettere flessibilità e non precludere alcune azioni operative, che sono necessarie e fondamentali e che rischiano di essere impedite proprio per la mancanza di flessibilità. Comprendendo peraltro come la norma possa scontrarsi con lo spirito della riforma recata dalla legge n. 196, manifesta disponibilità del Governo con riferimento alla presentazione di un eventuale ordine del giorno che lo inviti ad interconnettere la necessità di flessibilità di una politica di rigore alla possibilità di salvaguardare lo spirito e i principi della riforma approvata all'unanimità dalla Commissione e dal Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che, nell'ipotesi della predisposizione di un ordine del giorno, potrebbe essere utile approfondire il concetto della motivata esigenza, al quale il legislatore subordina il ricorso alla flessibilità, riaffermando in tal modo il ruolo del Parlamento.

Amedeo CICCANTI, (UdC) preso atto del fatto che il Governo e il presidente della Commissione hanno preso in considerazione il rilievo mosso, e in attesa di una migliore definizione della questione da parte della maggioranza, ritiene utile accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 2.17 Duilio, che dichiara di sottoscrivere.

Lino DUILIO, (PD) concorda sulla necessità di accantonare l'emendamento, in vista di una possibile formulazione di un ordine del giorno per l'Assemblea.

La Commissione, accantonato l'emendamento Duilio 2.17, passa all'esame dell'emendamento Oliverio 3.3.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), ritiene che l'emendamento in esame sia non solo fondato, ma anche di buon senso e giusto, trattandosi della proroga della copertura finanziaria, fino al 31 dicembre 2010, delle norme per l'abbattimento degli oneri contributivi in agricoltura nelle aree svantaggiate. Ricorda a tale proposito che, avendo piena consapevolezza della situazione, il suo gruppo ha presentato un analogo emendamento. Preannuncia, infine, la presentazione di un ordine del giorno da parte del suo gruppo e chiede di conoscere in anticipo l'orientamento del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Luigi CASERO ricorda che il Governo si è impegnato ad affrontare e risolvere il problema già presso l'altro ramo del Parlamento, osservando tuttavia come il parere sugli ordini del giorno non possa che essere espresso in Assemblea.

Gioacchino ALFANO, (PdL), *relatore*, chiede ai presentatori se intendano insi-

stere per la votazione dell'emendamento Oliverio 3.3.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che i presentatori si riservano di valutare la possibilità di ritirare l'emendamento sulla base dell'eventuale raggiungimento di un'intesa sul punto nell'ambito della Commissione.

La Commissione accantona l'emendamento Oliverio 3.3 e passa all'esame dell'emendamento Amici 3.4.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Amici 3.4.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marina SERENI (PD) ricorda che l'attuale Governo ha più volte manifestato l'intenzione di accrescere i controlli sull'autonomia di spesa di alcuni Dipartimenti della Presidenza del Consiglio all'origine di talune criticità sotto il profilo del controllo della spesa pubblica. L'emendamento in esame è ispirato ad una sostanziale condivisione di questa intenzione del Governo, chiede pertanto per quale motivo sia stato espresso su di esso un parere contrario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prima di passare alla votazione dell'emendamento Amici 3.4, chiede ai rappresentanti dei gruppi se intendono procedere ad eventuali sostituzioni, sospendendo a tal fine la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.50, riprende alle 18.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Amici 3.4 e riprende l'esame dell'emendamento Oliverio 3.3.

Marina SERENI (PD) richiama le finalità dell'emendamento Oliverio 3.3, sottolineando che, se non sarà accordata una proroga alle provvidenze, i lavoratori del settore agricolo, in particolare quelli dei territori montani svantaggiati, subiranno un aumento dei contributi dal 25 al 30 per cento, mentre nelle zone agricole svantaggiate la quota contributiva passerà dal 32 e al 60 per cento. Ricorda come, nel corso dell'esame al Senato, il Governo abbia accolto un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento in esame che, tuttavia, non può impedire l'aumento dei contributi per gli agricoltori. Sottolinea quindi come, nella seduta odierna della Commissione, il ministro Tremonti abbia sottolineato che la manovra in esame ha una matrice europea, osservando tuttavia come la questione delle quote latte non sembri certamente rispondere alla normativa dell'Unione europea.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene necessario affrontare definitivamente la questione dello sgravio dei contributi previdenziali, evitando provvedimenti temporanei come le proroghe semestrali che si trascinano nel tempo, e preferendo soluzioni strutturali per dare finalmente certezze al mondo agricolo. Manifesta pertanto fiducia nella disponibilità del Governo a procedere in tempi brevi alla definitiva soluzione del problema e preannuncia che sottoscriverà un ordine del giorno in merito, da presentare all'Assemblea.

Francesco BOCCIA (PD) paventa i gravi effetti di una mancata decisione del Governo in merito agli sgravi contributivi in agricoltura, che dovrebbero essere prorogati con provvedimenti d'urgenza. Fa presente, infatti, che, anche l'eventuale approvazione di un ordine del giorno non eviterebbe di innescare, a motivo della scadenza dei termini di versamento dei contributi agricoli, gravi conseguenze economiche per il mondo rurale. Invita pertanto il Governo a farsi carico del problema e i colleghi della maggioranza ad assumersi la responsabilità di votare

l'emendamento Oliverio 3.3, che risolverebbe prontamente il grave problema del settore agricolo.

Maino MARCHI (PD) ricorda che sul tema degli sgravi contributivi in agricoltura, presso la Commissione competente, la maggioranza e l'opposizione si sono spesso trovati a concordare all'unanimità. Fa presente inoltre che la presentazione e l'eventuale approvazione di un ordine del giorno in Assemblea potrebbe rivelarsi non utile ai fini della risoluzione del problema, mentre è necessario un impegno del Governo che non sia contraddittorio – come spesso lo sono state le dichiarazione di vari ministri dell'agricoltura rispetto a quelle del ministro dell'economia – e si traduca nell'assumere nelle prossime ore un provvedimento di urgenza per risolvere il problema del finanziamento delle agevolazioni previdenziali in agricoltura.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene necessario che la Commissione approvi l'emendamento Oliverio 3.3, non essendo sufficiente l'approvazione di un ordine del giorno, che non farebbe altro che seguire ad una lunga serie di ordini del giorno sullo stesso argomento e ad una altrettanto lunga serie di impegni assunti dal Governo rispondendo ad atti di sindacato ispettivo. Il problema di assicurare le agevolazioni previdenziali in agricoltura, necessarie per il mondo agricolo, si pone tra l'altro in relazione alle numerose funzioni svolte in ambito rurale, proprio nelle zone svantaggiate, da quegli agricoltori che svolgono un ruolo di presidio e di tutela ambientale.

Pietro FRANZOSO (PdL) ribadisce che l'economia agricola ha la necessità di una definizione conclusivo delle agevolazioni previdenziali, al fine di consentire agli operatori del settore di operare con un minimo di cognizione di causa in un momento caratterizzato da forte competitività internazionale. Ribadisce inoltre la sua contrarietà all'emendamento Oliverio 3.3, caratterizzato da una valenza temporale limitata, mentre il mondo rurale è stufo di operare in un regime di proroghe continue.

La Commissione respinge l'emendamento Oliverio 3.3 e passa all'esame dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 3. 01.

Paola DE MICHELI (PD) osserva che l'articolo aggiuntivo in esame, in attesa della definizione del codice delle autonomie, consente di concentrare presso le prefetture le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Esso consentirebbe inoltre di ridefinire, almeno sul piano organizzativo, se non su quello funzionale, il modello di presenza dello Stato nelle province e nei capoluoghi di provincia, operando nell'immediato risparmi a favore del bilancio dello Stato. Invita pertanto il relatore, la maggioranza e il Governo a riflettere sull'opportunità offerta dalla proposta emendativa che consentirebbe di sperimentare un nuovo modello organizzativo più lucido e razionale, rendendo più efficiente e meno costosa la macchina amministrativa.

Maino MARCHI (PD) rileva in primo luogo che l'articolo aggiuntivo Giovanelli 3. 01 si inserisce nel processo federalista, affrontando il problema dell'organizzazione periferica dello Stato. In secondo luogo, fa presente che la proposta ha il merito di recuperare risorse nell'ambito delle spese dei Ministeri, ad eccezione dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, riducendo il carico che grava sugli enti locali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giovanelli 3.01 e passa all'esame degli emendamenti Galletti 5.15 e 5.16.

Amedeo CICCANTI, (UdC), illustrando gli emendamenti Galletti 5.15 e 5.16, di cui è cofirmatario, fa presente che si tratta di previsioni emendative che consentirebbero notevolissime riduzioni della spesa, limitando le province a quelle con un numero di abitanti superiore, rispettivamente, a 500 mila e a 300 mila. La riduzione della

spesa per le province, tuttavia, non sarebbe limitata al solo risparmio per il personale della istituzione provinciale, ma si realizzerebbe, inoltre, un notevole indiretto risparmio per la soppressione dei numerosi enti periferici dello Stato, tra i quali quelli della Ragioneria generale dello Stato, delle articolazioni dei cinque corpi di polizia, della Tesoreria provinciale, del Ministero dell'economia e delle finanze, e numerosi altri. Il numero delle provincie si dimezzerebbe. Invita infine la maggioranza ad essere coerente con i punti del suo programma elettorale, in cui era contenuta una espressa previsione relativa alla soppressione delle province.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, informa i colleghi che la Commissione Agricoltura ha deliberato un parere contrario sul provvedimento in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Galletti 5.15 e 5.16 e passa all'esame dell'emendamento Ferranti 6.41.

Marina SERENI (PD) richiama le finalità dell'emendamento Ferranti 6.41, volto a sopprimere il comma 21-*quinques* dell'articolo 6, ricordando come tale comma sia volto ad accelerare la vendita dei beni sequestrati per alimentare il Fondo unico per la giustizia. L'intenzione, a prima vista, sembrerebbe buona, ma vi è un problema di non poco conto ignorato dalla relazione tecnica presentata dal Governo. Osserva, infatti, come sussista la possibilità che il bene sottoposto a sequestro sia, in un momento successivo, dissequestrato e rileva quindi come, in questo caso, vi è l'obbligo di restituire al titolare le somme derivanti dalla vendita di quel bene. L'emendamento in esame propone la soppressione del comma 21-*quinques* dell'articolo 6, proprio al fine di evitare l'attribuzione di risorse incerte al Ministero della giustizia.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che il comma 21-*quinques* in esame sia contrario ad ogni logica garantista e liberale.

Mario CAVALLARO (PD), ricordato che l'emendamento è sottoscritto da molti colleghi della Commissione Giustizia, sottolinea che i proventi dei sequestri sono estremamente aleatori e non possono, pertanto, essere iscritti nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia. Si tratta di una falsa forma di finanziamento. La disposizione non si riferisce a titoli confiscati, ma a titoli sequestrati per i quali non si può ipotizzare una vendita coattiva. Del resto, la stessa vendita coattiva comporterebbe una perdita di valore di questi titoli. Chiede conclusivamente che senso abbia alimentare un fondo strutturale con una sorta di ipotesi aleatoria di vendita dei titoli.

Amedeo CICCANTI (UdC) sottolinea che la disposizione in esame è priva di copertura perché fondata sull'incertezza delle somme derivanti dalla vendita di titoli sequestrati.

Massimo VANNUCCI (PD), per evidenziare l'assurdità della disposizione in esame, richiama l'esempio della vendita di titoli sequestrati ad un imprenditore: nel caso in cui questi titoli fossero a garanzia di un fido bancario, l'imprenditore andrebbe immediatamente sul lastrico; se invece i titoli fossero dissequestrati, all'imprenditore non sarebbe corrisposto il danno, ma solo il ricavato dall'alienazione dei titoli.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Ferranti 6.41.

Il sottosegretario Luigi CASERO ricorda che la Commissione Bilancio del Senato non ha approvato il comma 21-*quinques*, il cui testo è stato inserito nel maxiemendamento del Governo. Sottolinea che la norma consente di vendere solamente i titoli e non altri beni e si basa sul fatto che si possono alienare beni sequestrati, rientrando i beni confiscati direttamente nel patrimonio dello Stato, basandosi su un'analisi statistica dei flussi: l'80 per cento dei titoli sequestrati viene suc-

cessivamente confiscata. In particolare è prevista la destinazione del 30 per cento delle somme ricavate dai titoli sequestrati al Fondo giustizia: la disposizione in esame è, pertanto, assolutamente coperta.

Marina SERENI (PD) ribadisce che la disposizione in esame non ha copertura, ricordando che il 25 giugno 2010 la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso una relazione tecnica evidenziando che la norma, di cui al comma 21-*quinques* dell'articolo 6, sarebbe potuta risultare di difficile applicazione. La vendita di titoli sequestrati configura, in realtà, la vendita o la cessione di beni di terzi che non sono in disponibilità del patrimonio dello Stato. Sottolinea la necessità di finanziamenti certi per il Ministero della giustizia e paventa oneri non dichiarati per la finanza pubblica in un momento in cui il Governo chiede sacrifici a tutti i cittadini italiani.

Amedeo CICCANTI (UdC), ribadito che la disposizione in esame è priva di copertura e può comportare oneri per il bilancio dello Stato, giudica non condivisibile il giudizio di ammissibilità espresso al Senato dal Presidente Schifani sulla disposizione in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 6.41 e passa all'esame dell'emendamento Vannucci 7.52.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 7.52, volto a fondere nell'Istituto di previdenza generale l'INPS, l'Inpdap, l'Ipost, l'Enpals e l'Ipsema.

Lino DUILIO (PD), ritiene che l'emendamento Vannucci 7.52, di cui è cofirmatario, sia meritevole di una particolare attenzione, consentendo di risparmiare spese e di recuperare risorse attraverso la fusione in un unico grande istituto di previdenza nazionale di vari enti, tra i quali l'INPDAP, la cui ragione di esistere – anche di ordine giuridico – è venuta meno in seguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Ritiene pertanto che si tratti di un emendamento di assoluto buon senso, che comporta risparmi di spesa nell'ottica della manovra correttiva. Si domanda anzi il motivo per cui il Governo abbia omesso di prevedere una misura di questo tipo. Invita, pertanto, i colleghi a votare l'emendamento Vannucci 7.52, e comunque il Governo e il relatore ad esprimersi sulla fondatezza o meno, entrando nel merito, di una simile proposta.

La Commissione respinge l'emendamento Vannucci 7.52 e passa all'esame dell'emendamento Fioroni 7.22.

Amedeo CICCANTI (UdC), con riferimento alla soppressione degli enti, osserva che nel passaggio al Senato un emendamento parlamentare a firma Germontani ha soppresso l'ENAM. Ritiene che si tratti di un errore poiché tale ente, che non figura nell'elenco degli enti inutili, non riceve fondi dallo Stato, ma è sovvenzionato direttamente dagli iscritti attraverso una trattenuta dello 0,80 dalle competenze, e possiede un notevole patrimonio, verrebbe di fatto espropriato da un Governo che si autodefinisce liberale che contraddirebbe in tal modo la sua stessa natura. Invita pertanto il Governo a correggere l'errore e la Commissione ad approvare l'emendamento Fioroni 7.22.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che la prevista soppressione dell'ENAM ad opera del comma 3-*bis* dell'articolo 7 sia frutto di un errore, essendo priva di una reale giustificazione, trattandosi di un ente finanziato con contributi che non sono a carico del bilancio dello Stato. Ritiene quindi che tale misura sia fuori dal contesto normativo del provvedimento economico del Governo, non riuscendo a individuare un qualsivoglia vantaggio che possa derivare al bilancio dello Stato dalla sua soppressione. Osserva, invece, che l'attribuzione all'INPDAP, istituto previdenziale, dell'ENAM, ente con finalità assistenziali, costringerà l'INPDAP ad assumere funzioni estranee alla sua missione,

con il rischio di mettere in discussione la qualità delle prestazioni finora erogate dall'ENAM. Per tali ragioni è stato presentato l'emendamento Fioroni 7.22, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere il predetto comma 3-*bis*.

Pier Paolo BARETTA (PD), esprime sorpresa per il mancato accoglimento della proposta di accorpamento dei grandi enti, come INPS e INPDAP, che avrebbe consentito un'attesa opera di razionalizzazione, e ritiene inspiegabile l'inerzia del Governo su questo tema, dal momento che ha affermato di avere anche il consenso delle parti sociali. Con riferimento poi all'assorbimento dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), desidera associarsi al cordoglio per la recente scomparsa del commissario dell'Istituto, Antonio Parlato.

Si associa quindi alle considerazioni sull'ENAM, e fa presente che i lavoratori iscritti all'ente potrebbero ricorrere in giudizio per difendere i propri interessi, innescando un evitabile ed inutile contenzioso.

La Commissione respinge l'emendamento Fioroni 7.22

La seduta, sospesa alle 19,30 è ripresa alle 20.30.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), preso atto della indisponibilità del Governo a modificare il disegno di legge in esame, invita il relatore e il rappresentante del Governo a valutare la possibilità di dare risposta, sul piano politico, alle principali questioni sollevate dalle proposte emendative del suo gruppo, impegnandosi ad accogliere, nel corso dell'esame in Assemblea, ordini del giorno in tal senso.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, dichiara di apprezzare l'atteggiamento costruttivo del collega Commercio e condivide l'opportunità di presentare ordini del giorno volti a recepire le principali questioni su cui vertono le proposte emendative presentate dal gruppo Misto-MPA-Sud, auspicando che il Governo possa accoglierli.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) ringrazia il relatore per la dichiarata disponibilità e ritira, pertanto, tutti gli emendamenti di cui è firmatario.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che i problemi del Mezzogiorno meriterebbero un maggiore approfondimento da parte della Commissione e invita il collega Commercio a valutare l'opportunità che le opposizioni presentino unitariamente una risoluzione volta ad affrontare tali problemi in un'ottica più generale e complessiva.

Massimo POLLEDRI (LNP) dà atto al collega Commercio di rappresentare in modo coerente gli interessi degli elettori meridionali, come la Lega Nord fa nei confronti di altre parti del Paese. Ricorda, quindi, che, come ha ricordato il ministro Tremonti nell'audizione odierna, le risorse del Fondo di coesione europeo che, nel recente passato, non sono stati impiegate, specie nelle regioni meridionali governate dal centrosinistra, e che rischiano di non esserlo nei prossimi anni, ammontano a ben 44 miliardi di euro. A suo avviso, è su questa difficoltà, riscontrabile soprattutto in alcune regioni, a spendere le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, che occorrerebbe riflettere attentamente.

Pier Paolo BARETTA (PD) desidera innanzitutto ricordare al collega Polledri che, secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, i fondi comunitari disponibili fino all'anno 2006 sono stati impiegati interamente, mentre per il periodo successivo – che va, come è noto, dall'anno 2007 all'anno 2013 – ogni stima della percentuale utilizzata è necessariamente parziale e, pertanto, inattendibile. Ritiene, inoltre, che l'attuale maggioranza, avendo saccheggiato per anni il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), dovrebbe avere un maggiore pudore a parlare di

risorse per il Mezzogiorno. Sottolinea, infine, la necessità di un parziale rifinanziamento del FAS, anche al fine di evitare la perdita di finanziamenti europei.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene che, in materia di FAS, il problema principale, su cui dovrebbe concentrarsi il dibattito in Commissione, sia l'utilizzo che viene fatto di tali risorse, atteso che, in passato, esse sono state impiegate per finalità non strettamente attinenti allo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Sottolinea, altresì, la necessità che lo stato garantisca il rispetto della tempistica prevista per l'impiego di dette risorse, anche ricorrendo, se del caso, all'esercizio di poteri sostitutivi.

Giulio CALVISI (PD) ricorda che il FAS, istituito nella scorsa legislatura, ammontava a 64 miliardi di euro, di cui 37 miliardi gestiti a livello centrale e 27 miliardi destinati alle regioni. Di quei 37 miliardi di euro, ben 28 miliardi sono stati destinati dall'attuale Governo a finalità disparate, che nulla hanno da spartire con le finalità originarie del FAS, tant'è vero che lo stesso Governo si è impegnato a ripristinare tali risorse. Il disegno di legge in esame sottrae al FAS ulteriori 2,5 miliardi di euro. D'altra parte, i 27 miliardi di euro destinati alle regioni non sono stati spesi perché l'attuale Governo non ha mai approvato i Piani attuativi regionali predisposti dalle regioni. Ritiene, pertanto, che sarebbe assai positivo se il Governo, sulla scia dell'impegno assunto nei confronti del collega Commercio, accogliesse un ordine del giorno che lo impegni ad approvare tali Piani attuativi regionali e a ripristinare, almeno in parte, le risorse del FAS gestite a livello centrale.

Cesare MARINI (PD) precisa, rivolto ai colleghi di maggioranza, che non ha senso imputare alle regioni il mancato utilizzo delle risorse del FAS, atteso che la gestione di tale Fondo è stata centralizzata a livello statale. Sottolinea, inoltre, come anche la destinazione di parte del FAS alla ricostruzione in Abruzzo rappresenti un utilizzo improprio, sebbene certamente comprensibile, di tali risorse, atteso che l'Abruzzo non rientra certamente tra le aree sottoutilizzate.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) esprime soddisfazione per l'interesse dimostrato da tanti colleghi, di maggioranza e di opposizione, verso i problemi del Mezzogiorno e ritiene che anche la proposta di una risoluzione su questi temi, avanzata dal collega Vannucci, possa rappresentare un'iniziativa utile. Ritiene, altresì, che la disponibilità dimostrata dal Governo a farsi carico delle principali questioni sollevate dalle proposte emendative del suo gruppo, valutando favorevolmente ordini del giorno da presentare in Assemblea, costituisca, in ogni caso, una soluzione preferibile allo sterile confronto su emendamenti che già in partenza non avrebbero alcuna possibilità di essere approvati.

Giulio CALVISI (PD) precisa che il suo precedente intervento era volto a verificare la disponibilità del collega Commercio e del rappresentante del Governo nei confronti di un ordine del giorno da presentare in Assemblea che, al di là delle pur legittime questioni puntuali sollevate dagli emendamenti del Movimento per le Autonomie, impegnasse lo stesso Governo ad approvare i Piani attuativi regionali predisposti dalle regioni e a rifinanziare la quota del FAS gestita a livello centrale.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ribadisce la propria disponibilità a presentare un ordine del giorno volto a recepire le principali questioni sollevate dalle proposte emendative presentate dal Movimento per le Autonomie.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento Baretta 7.58.

Lino DUILIO (PD) illustra l'emendamento Baretta 7.58, di cui è cofirmatario, giudicando sbagliata la soppressione dell'ISAE e inaccettabile l'assegnazione del relativo personale al Ministero dell'economia e delle finanze, che l'emendamento in

esame propone, infatti, di trasferire all'ISTAT.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, rileva, innanzitutto, che l'emendamento Baretta 7.58 sembra non tenere conto del fatto che il provvedimento licenziato dal Senato prevede già che il personale dell'ISAE sia ripartito tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ISTAT. Reputa, inoltre, non condivisibile la proposta di impiegare tale personale al fine di creare, all'interno dell'ISTAT, una sezione specializzata in funzioni di supporto agli organi parlamentari.

Lino DUILIO (PD) chiarisce che la proposta richiamata dal relatore nasce dall'esigenza di attribuire all'ISTAT, analogamente a quanto avviene a livello europeo, funzioni ulteriori di carattere previsionale e, al tempo stesso, di dotare il Parlamento di ulteriori strumenti di conoscenza e di controllo, alla luce delle previsioni della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica e in considerazione della necessità di rafforzare i poteri di controllo del Parlamento a fronte delle prerogative del Governo nel settore della finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che il problema della funzione del Parlamento sia certamente degno della massima attenzione, ma che non possa essere adeguatamente affrontato attraverso interventi microsettoriali, come quelli contenuti nell'emendamento Baretta 7.58.

Pier Paolo BARETTA, (PD) esorta il Governo, qualora condivida la *ratio* che ispira tale proposta emendativa, ad individuare le più idonee soluzioni che possano assicurare ausilio e supporto al Parlamento nel settore della finanza pubblica. Fa notare, peraltro, che le riflessioni in corso sul ruolo della Ragioneria generale dello Stato rappresentano una distinta e separata questione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO, nel ritenere opportuna l'esigenza di semplificare e razionalizzare le funzioni ed i compiti in materia di studi economici, segnala che, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è optato per il trasferimento delle risorse dell'ISAE sia all'ISTAT che al Ministero dell'economia, in linea quindi con quanto auspicato dai presentatori dell'emendamento. In ordine alla questione della previsione di un apposito ente a supporto dei lavori parlamentari, evidenzia che il Parlamento, nell'ambito della sua autonomia, è pienamente libero di istituire strutture a ciò destinate.

La Commissione respinge l'emendamento Baretta 7.58 e passa all'esame dell'emendamento Quartiani 7.64.

Laura FRONER, (PD) nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Quartiani 7.64, sottolinea che l'ente italiano per la montagna potrebbe continuare a svolgere le sue funzioni procedendo a riduzioni di spesa, e svolgendo, in particolare, a titolo gratuito i compiti di istituto.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Quartiani 7.64, in quanto non ritiene possibile che l'ente svolga la propria funzione a titolo gratuito.

La Commissione respinge l'emendamento Quartiani 7.64 e passa all'esame dell'emendamento Rubinato 8.26.

Simonetta RUBINATO, (PD) nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 8.26, osserva che in materia di appalti pubblici occorre garantire quei principi di trasparenza, correttezza e concorrenza che appaiono violati dal continuo ricorso alle normative in deroga. Nel deplorare i contenuti del comma 10 dell'articolo 8 del testo in esame, sottolinea che la proposta emendativa a sua firma intende ripristinare il controllo preventivo della Corte dei conti sulla legittimità delle procedure degli appalti pubblici. Si chiede, inoltre, se la norma in esame non sia stata

prevista per sanare surrettiziamente casi in cui la secretazione delle procedure di appalto sia stata disposta da organi non competenti. Fa inoltre rilevare che la legislazione in deroga nel comparto opere pubbliche ha agevolato, di fatto, condotte illecite ed una cattiva gestione degli appalti pubblici, come dimostrano recenti inchieste giudiziarie. Esorta pertanto il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione del controllo preventivo della Corte dei conti in materia di appalti pubblici.

Massimo POLLEDRI, (LNP) rileva che la disposizione cui si riferisce l'emendamento in oggetto si limita ad individuare l'autorità amministrativa competente alla eventuale secretazione della procedura di appalto pubblico. La disposizione precisa pertanto l'ambito di responsabilità della predetta funzione, il che non può certamente rappresentare una lesione dei principi di trasparenza e correttezza nella gestione degli appalti pubblici. Rileva, peraltro, che le azioni di corruttela in materia di appalti, segnalate dal deputato Rubinato, si sono concentrare particolarmente sulle opere programmate dal Governo della precedente legislatura in relazione al centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Il Sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 8.26.

Simonetta RUBINATO (PD), nel ribadire l'esigenza che si affermi un controllo preventivo della Corte dei conti in materia di appalti, fa notare che tali istanze sono espresse anche dalle associazioni di categoria affiliate a Confindustria.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 8.26 e passa all'esame dell'emendamento Rugghia 8.22.

Massimo VANNUCCI, (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Rugghia 8.22, evidenziando l'assoluta specificità che assume il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, cui occorre garantire adeguate risorse finanziarie per consentire l'espletamento delle relative funzioni istituzionali. Ritiene, inoltre, adeguata la copertura finanziaria della proposta emendativa e pertinente il richiamo ai commi 1 e 21 dell'articolo 9.

Marina SERENI (PD) stigmatizza l'operato del Governo, teso a colpire con il decreto-legge in esame i diversi settori del mondo del lavoro ed in particolar modo i dipendenti pubblici. Ritiene necessario predisporre apposite garanzie per il comparto sicurezza pubblica, forze dell'ordine, vigili del fuoco, evitando di procedere al blocco dell'automatismo dell'adeguamento retributivo. Ritiene non sufficienti gli 80 milioni di euro stanziati dal Governo e osserva, sul piano procedurale, che la prevista concertazione con il Cocer e con i sindacati deve avvenire in una fase antecedente la ripartizione del fondo da parte dei ministeri interessati.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede che il Governo fornisca un quadro completo sull'andamento dei finanziamenti destinati al comparto sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Rugghia 8.22 e passa all'esame dell'emendamento Ghizzoni 8.15.

Maria Letizia DE TORRE (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ghizzoni 8.15, volto a stanziare risorse per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. Esorta inoltre a riflettere sulle criticità de settore della scuola, che necessita di segnali forti di interesse e di attenzione da parte del Parlamento.

Fabio GARAGNANI (PdL) ritiene che l'emendamento in oggetto, pur condivisibile, evidenzi una carenza di analisi in ordine alle condizioni complessive del sistema scolastico, per il quale sarebbe utile una riforma di ampio respiro che lo liberi dalla condizione in cui attualmente versa, caratterizzata da un sostanziale monopo-

lio statale, per il quale attualmente 1.250.000 docenti e personale ATA assorbono oltre il 97 per cento del bilancio della scuola.

Maino MARCHI (PD) ritiene che il deputato Garagnani abbia correttamente illustrato come la politica del Governo persegua l'obiettivo dell'indebolimento della scuola pubblica. Osserva che le modifiche apportate al riguardo nel corso dell'esame al Senato appaiono non chiare e tali da non garantire un impiego certo di risorse a favore della valorizzazione del personale della scuola. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento Ghizzoni 8.15.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Ghizzoni 8.15, anche in ragione della carenza di adeguato coordinamento con le disposizioni richiamate nell'emendamento medesimo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, pur considerando di particolare rilievo il tema della scuola, esprime parere contrario sull'emendamento Ghizzoni 8.15; ritenendo opportuno che si proceda ad un maggiore approfondimento della materia.

Maria Letizia DE TORRE (PD) fa notare che in un sistema scolastico pubblico il ministero di riferimento dovrebbe consentire un'ampia valorizzazione ed uno sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.

La Commissione respinge l'emendamento Ghizzoni 8.15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia alla seduta convocata per domani alle ore 9.30 il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 22.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 355 del 20 luglio 2010, a pagina 181, prima colonna, trentatreesima riga, le parole: « 11.20 » sono sostituite dalle seguenti « 11.10 » e alla seconda colonna, dopo la ventiduesima riga, aggiungere il seguente periodo « La seduta termina alle 11.15 ».

ALLEGATO 1

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con i seguenti:

ARTICOLO 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1-*bis*.

(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera *a)*, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera *d)*;

d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di

trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera *d)*;

g) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

Sostituire tutti gli articoli del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con i seguenti:

TITOLO I

RISANAMENTO

CAPO I

CONTRASTO EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

ARTICOLO 1.

(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma l. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 2.

(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. – *(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). – 1.* Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli

elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla *on line* con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione dei nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'Ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento dei valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla

rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 3.

(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge di conversione, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 4.

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle entrate).

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

ARTICOLO 5.

(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo delle imprese « apri e chiudi », delle imprese in perdita « sistematica » e dei « paradisi fiscali »).

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti og-

getto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 2 e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.

5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricomparsi nella *black list* dell'Ocse, e con i quali non sia stato stipulato dal governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese in questione a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano.

ARTICOLO 6.

(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Capo II

DISPOSIZIONI FISCALI E MAGGIORI ENTRATE

Articolo 7.

(Inserimento delle Stock option *ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'Irpef).*

1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo.

Articolo 8.

(Ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-*ter*. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-*bis* si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ».

Articolo 9.

(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati da parte di regioni ed enti locali).

1. Il divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è valido per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 10.

(Riduzione deducibilità banche).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a)*, le parole « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

Articolo 11.

(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

ARTICOLO 12.

(Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali).

1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2011, alla lettera *a)* del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari all'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 5 per cento del fatturato ».

ARTICOLO 13.

(Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico).

1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.

2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008 recante « Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre,

con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.

4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.

ARTICOLO 14.

(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.

5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dei comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di

prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato « fondo ». Il fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito dei fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza dei fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA

Articolo 15.

(Trattamento pensionistico dei parlamentari nazionali e soppressione delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato).

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

2. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio

regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

6. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

7. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali).

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso. »;

b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato ».

ARTICOLO 17.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici).

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: « per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 2.066 euro ».

ARTICOLO 18.

(Trattamento economico dei parlamentari, modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e riduzione della indennità dei consiglieri regionali).

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 4. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine

mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate ai membri dei Parlamento le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. Le spese di cui al presente comma non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.

4. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Tale importo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso di inflazione programmato.

5. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.

6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore a un importo di 2.000 euro mensili, da aggiornare ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni ».

7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedono, ad adeguare, ove necessario, la disciplina del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali e provinciali in modo che esso non superi il 70 per cento dell'importo dei trattamento percepito dai membri del Parlamento ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

ARTICOLO 19.

(Indennità e rimborsi dei ministri).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.

2. Ai ministri, ai vice ministri e ai sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva Assemblea parlamentare.

CAPO IV

RIDUZIONE DEI COSTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ARTICOLO 20.

(Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici).

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono ver-

sati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.

3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

ARTICOLO 21.

(Riduzione del numero dei ministri).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei dipartimenti retti da ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei ministri e dei dipartimenti retti da ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un ministro e a due dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

ARTICOLO 22.

(Riorganizzazione ed accorpamento delle province).

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.

2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite l'e province interessate.

ARTICOLO 23.

(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

ARTICOLO 24.

(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

ARTICOLO 25.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi bacini imbriferi montani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati « consorzi BIM », sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire

che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 26.

(Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni.

3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 27.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 250.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 abitanti »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: « Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, » sono sostituite dalle seguenti: « I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità ».

ARTICOLO 28.

(Unioni di comuni).

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella

misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 29.

(Ricognizione enti regionali dotati di indirizzo politico).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla presente legge, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente dei Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre di una somma corrispondente ai mancati risparmi i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.

ARTICOLO 30.

(Chiusura delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero ed istituzione di un « Palazzo Italia » a Bruxelles).

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Per lo stesso fine di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche comunitarie, coordina un progetto, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di una sede unica denominata « Palazzo Italia » sita in Bruxelles dove ubicare tutte le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione ed ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a

statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro le date previste dal presente articolo, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

ARTICOLO 31.

(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

ART. 37. – *(Composizione dei consigli). – 1.* Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;

e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a un milione di abitanti.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ».

ARTICOLO 32.

(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « un terzo, arrotondato aritmeticamente » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei

comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 40 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 43 consiglieri ».

ARTICOLO 33.

(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

2. I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.

3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento, delle loro finalità istituzionali.

4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

ARTICOLO 34.

(Riduzione stipendi manager pubblici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

ARTICOLO 35.

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo

periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza dei consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.

2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1º luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito *internet* istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito *internet* istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

ARTICOLO 36.

(Autovetture di servizio nelle amministrazioni pubbliche).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è così stabilita:

a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per i Comuni con oltre un milione di abitanti;

b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per i Comuni con oltre 500.000 abitanti, per le Regioni;

c) 2 autovetture per i Comuni con oltre 250.000 abitanti e per le Province autonome;

d) una autovettura per i Comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ARTICOLO 37.

(Soppressione di Difesa SpA).

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 27, 32, 33, 34, 35, e 36 sono abrogati;

b) al comma 28, le parole « anche avvalendosi della società di cui al comma 27 » e « , anche avvalendosi dell'apposita società, » sono soppresse.

ARTICOLO 38.

(Riduzione delle spese per sistemi d'arma).

1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.

ARTICOLO 39.

(Riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite).

1. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo l, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

ARTICOLO 40.

(Soppressione della così detta « legge mancia »).

1. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 41.

(Razionalizzazione delle procedure della Protezione civile).

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

4. All'articolo 2, comma l, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: « altri eventi che, per intensità ed estensione, » sono sostituite dalle seguenti: « altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione, ».

5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: « fermi i poteri dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici e dell'Osservatorio sui lavori pubblici di cui agli articoli 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. »;

al comma 5-*bis*:

a) al penultimo periodo, le parole « e all'ISTAT » sono sostituite dalle seguenti: « , all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge ».

ARTICOLO 42.

(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici « Promo-Italia »).

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: « decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « decreti legislativi di cui al comma 1 » e le parole: « dai medesimi commi » sono sostituite dalle seguenti: « dal medesimo comma ».

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. – *(Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia").* – *1.* Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera *a)*, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per

la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato ai sensi della presente lettera:

1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

2) Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

3) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST);

4) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);

5) FINEST Spa;

6) camere di commercio italiane all'estero;

7) istituti italiani di cultura all'estero;

b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera *a)* nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi della medesima lettera;

d) riunificazione organizzativa e funzionale degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolare in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolare, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia", quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICS, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera *a)*;

6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e dei commercio internazionali;

7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera *a)* nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promo-

zione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, istituito ai sensi della lettera *a)*, in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" di cui al numero 5).

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma ».

ARTICOLO 43.

(Soppressione di ulteriori enti).

1. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge risultano altresì soppressi i seguenti enti:

1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;

5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;

6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;

9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;

14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;

16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;

17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;

18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;

19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;

20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;

21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;

22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;

23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;

24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;

25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;

26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Temi;

27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;

28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);

29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);

30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);

31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;

32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;

33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Basso Toce » di Gravellona Toce (Novara);

34) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Bacchiglione » di Vicenza;

35) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Mella » di Brescia;

36) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Tesna superiore e affluenti » di Vicenza;

37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Toce » di Domodossola (Novara);

38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno » (Perugia);

39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia » di Campogalliano (Modena);

40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Tergola-Muson Vecchio » di Camposampietro (Padova);

41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria;

ARTICOLO 44.

(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione).

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di giuro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di giuro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;

b) aumento delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di garantire ed estendere la fruibilità

degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 a 3 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 45.

(Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap).

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2011 fino a 2 miliardi e 750 milioni di euro.

2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 46.

(Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina).

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 102 « Conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali » sopprimere il comma 4-*quater*.

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopprimere i commi 203, 204 e 205.

3. Le risorse finanziarie che discendono dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

ARTICOLO 47.

(Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software *a codice sorgente aperto).*

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di *standard*.

2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di *software* liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo I, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di *software* libero.

3. Alla cessione di *software* libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.

5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, del *software* a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il *software* a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.

6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.

7. Dell'eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.

9. Nello stesso termine di cui al comma 8 del presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del *software* libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di *software* libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.

10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 48.

(Intensificazione dei controlli in materia di invalidità).

1. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di *handicap*, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di

trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: « Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile ».

Titolo II

MISURE PER SOSTENERE I REDDITI DELLE FAMIGLIE, DEI LAVORATORI E DEI PENSIONATI

Capo I

MISURE A FAVORE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE

Articolo 49.

(Aumenti delle detrazioni per carichi familiari).

1. A decorrere dal primo gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementati nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 3, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro annui.

2. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera:

« *b.1)* Le detrazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica; ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.

Articolo 50.

(Restituzione del drenaggio fiscale a lavoratori e pensionati).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.

4. È soppresso l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69.

ARTICOLO 51.

(Estensione degli ammortizzatori sociali ai collaboratori coordinati e continuativi).

1. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui per garantire ed estendere permanentemente un' indennità, in caso di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

2. L'indennità di cui al comma precedente è liquidità in un'unica soluzione pari a160 per cento e comunque non superiore a 20.000 giuro, del reddito lordo percepito l'anno precedente.

3. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2010 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente articolo.

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED IMPRESA A « CARTE ZERO »

CAPO I

MISURE PER LO SVILUPPO DELLE PMI

ARTICOLO 52.

(Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di

idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.

ARTICOLO 53.

(Riduzione del costo del lavoro nell'imponibile Irap per le PMI).

1. All'articolo 11, comma 4-*bis*.l del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « , con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, » sono soppresse;

b) le parole « euro 1.850 » sono sostituite dalle seguenti « euro 31.850 ».

ARTICOLO 54.

(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l, le parole: « L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo. ».

ARTICOLO 55.

(Agevolazione fiscale in favore della capitalizzazione delle società).

1. Il comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo

fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi ».

ARTICOLO 56.

(Utili reinvestiti).

1. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

CAPO II

IMPRESA A « CARTE ZERO »

ARTICOLO 57.

(Finalità).

1. Il presente provvedimento, nel rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V della parte seconda della Costituzione, reca disposizioni finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi relativi all'avvio delle attività imprenditoriali, nonché all'avvio delle attività economiche, individuate ai sensi dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché delle attività produttive di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere.

ARTICOLO 58.

(Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività).

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – *(Dichiarazione di inizio attività). – 1.* Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nullaosta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazio-

nale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma l, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.

5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.

6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.

7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.

8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dei parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.

9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 ».

ARTICOLO 59.

(Disposizioni sanzionatorie).

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza

dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 dei codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

ARTICOLO 60.

(Controlli).

1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 58, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

ARTICOLO 61.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 61, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.

2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.

3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.

4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte dei datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 62.

(Disposizioni finali).

1. La lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro, dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 59 della presente decreto-legge.

Dis.1.1. Borghesi, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Formisano, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

ALLEGATO 2

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 20 DEL DECRETO-LEGGE

Al Titolo 1, premettere il seguente:

TITOLO 01

SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE

All'articolo 1, premettere il seguente:

« ART. 01.

(Istituzione della "Dote fiscale per il nucleo familiare").

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3 dopo la lettera *d-ter)* è aggiunta la seguente:

"d-quater) le somme percepite ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis* e dell'articolo 12-*bis*, comma 10.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui per i soggetti indicati al comma 1, lettere *c)* e *d)*, nonché al comma 1-*bis*, trovi applicazione anche la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis*, le detrazioni di cui ai medesimi commi 1 e 1-*bis*, spettano per una quota pari al rapporto tra il numero dei soggetti per i quali non si applica la predetta dote fiscale e quello dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 1-*bis*.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Qualora la detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, spettante al genitore sia di importo superiore all'imposta lorda dello stesso, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni eventualmente spettanti per il coniuge e per gli altri familiari ai sensi, rispettivamente, dei comma 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *d)*, nonché delle detrazioni di cui agli articoli 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a), b), c), c-bis), d), f)* e *l)*, ovvero di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)* la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il genitore cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai genitori che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo.";

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"ART. 12-*bis*. – *(Dote fiscale per il nucleo familiare). – 1.* Ai fini del presen-

te articolo compongono il nucleo familiare:

a) il contribuente;

b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a questo affidati. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabiliscano, previo accordo, il nucleo familiare cui appartengono i figli;

d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

2. Ai fini del presente articolo il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolare e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, dai redditi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. In presenza di uno o più figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nati dal 1° gennaio 2007, spetta una detrazione dall'imposta lorda, commisurata al reddito del nucleo familiare, riferito al periodo d'imposta precedente a quello per il quale sono richieste le detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella tabella A allegata. Nel caso in cui siano presenti soggetti indicati ai commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 1-*bis* dell'articolo 12 nati prima del lo gennaio 2007, la dote spetta per una quota pari al rapporto tra il numero dei figli nati prima del 1° gennaio 2007 e il numero dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 1-*bis* nell'articolo 12.

4. In caso di nuclei familiari nei quali sono presenti i familiari indicati nel comma 1, lettera *d)*, la detrazione di cui al comma 3 spetta anche per ciascuno dei predetti familiari di età inferiore a 18 anni.

5. In caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato dichiarato totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalle competenti commissioni mediche, la detrazione di cui al comma 3, aumentata del 35 per cento, spetta per ciascun soggetto di età inferiore a 18 anni nonché per ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall'età.

6. Le detrazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, fermo restando che, in alternativa, possono essere richieste le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.

7. La detrazione di cui al comma 3 nonché quella di cui al comma 5 spettante per i figli inabili, è attribuita al genitore che la richiede ovvero, previo accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario ovvero, previo accordo, è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta al genitore nel cui nucleo familiare è compreso il figlio, in base all'accordo di cui al comma 1, lettera *c)*.

8. La detrazione di cui al comma 4 spetta al contribuente cui siano stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge i familiari di cui al comma 1, lettera *d)*.

9. La detrazione di cui al comma 5, ad esclusione di quella spettante per i figli inabili, è attribuita al contribuente che la richiede ovvero, in presenza di familiari di cui al comma 1, lettera *d)* inabili, è attribuita al contribuente al quale i predetti familiari sono stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

10. Qualora la detrazione spettante ai genitori ovvero agli aventi diritto sia di importo superiore all'imposta lorda degli stessi, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a), b), c), c-bis), d), f)* e *l)*, nonché peri i titolari di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)* la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il soggetto cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo ovvero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.";

e) all'articolo 24, comma 3, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non competono." sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* non competono.".

2. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a), b), c), c-bis), d), f)* e *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è fatta valere in ciascun periodo di pagamento. Per gli altri contribuenti è fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione, nonché i criteri di calcolo che i sostituti d'imposta sono tenuti a seguire per porre in essere gli adempi menti connessi all'attribuzione della dote fiscale nel suo primo anno di applicazione.

3. Per i titolari di indennità di disoccupazione per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la predetta somma è corrisposta direttamente dall'INPS.

4. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a), b), c), c-bis), d), f)* e *l)*, il sostituto d'imposta, all'atto delle operazioni di conguaglio, attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato decreto n. 917 del 1986, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo

1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.

5. In sede di dichiarazione dei redditi, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 e alle condizioni ivi previste, il contribuente che possiede redditi diversi da quelli del comma 4 del presente articolo può applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto dei Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, se più favorevoli.

6. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12, 12-*bis* e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto e indica annualmente le condizioni di spettanza. La detrazione di cui all'articolo 12-*bis* è riconosciuta, in via provvisoria, in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito due anni prima, richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alla composizione del nucleo familiare e ai relativi codici fiscali e, in via definitiva, nel corso dei residui periodi di paga in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito l'anno precedente, anch'esso richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alle eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare e dei relativi codici fiscali. In ciascun periodo di paga sono restituiti gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 12-*bis* che non trovano capienza nelle ritenute determinate ai sensi dei precedenti periodi;";

b) nel terzo comma:

1) nel primo periodo, le parole: "articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "12, 12-*bis*, 13 e 16";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui all'articolo 16 del citato testo unico è riconosciuta se il percipiente dichiara di averne diritto e comunica gli estremi della registrazione del contratto di locazione. L'importo relativo alla detrazione di cui all'articolo 16 eventualmente eccedente l'imposta determinata in sede di conguaglio è restituito al percipiente a seguito delle predette operazioni. Il sostituto d'imposta attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo, 12-*bis* del citato testo unico, le detrazioni di cui all'articolo, 12 del medesimo testo unico nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.".

7. Ai fini dei recupero degli imponibili relativi alle detrazioni di cui agli articoli 12-*bis* e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, restituiti dal sostituto d'imposta al percipiente ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, lettera *a)*, e terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza alcun limite di importo.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonché le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione.

9. Per i titolari di indennità di disoccupazione, per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, la predetta somma è erogata direttamente dall'INPS.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo recano oneri pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 1,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 2 miliardi di euro per l'anno 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente:

ART. 018. – 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"ART. 2-*bis*. – *(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). – 1.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo, 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni

di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n.15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio".

TABELLA A

Dote fiscale per il nucleo familiare
(importi annui)

1. Figlio minore oltre al genitore o ai genitori:

formula continua:

fino a 12.500 euro di reddito familiare: 2.550 euro;

da 12.501 a 61.700 euro di reddito familiare: 470+2.080* [1-(R-12.500)/ 49.200];

da 61.701 euro di reddito familiare: 470*[1-(R-61.700)/48.900]

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 150 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

2. Figli oltre al genitore o ai genitori:

formula continua:

fino a 15.000 euro di reddito familiare: 4.900 euro;

da 15.001 a 67.600 euro di reddito familiare: 1.190+3.710* [1-(R-15.000)/ 52.600];

da 67.601 euro di reddito familiare: 1.190* [1-(R-67.600)/56.700]

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 300 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

3. Figli oltre al genitore o ai genitori:

formula continua:

fino a 17.300 euro di reddito familiare: 7.200 euro;

da 17.301 a 79.400 euro di reddito familiare: 1.580+5.620*[1-(R-17.300)/ 62.100];

da 79.401 euro di reddito familiare: 1.580*[1-(R-79.400)/63.800]

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 450 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

4. Figli oltre al genitore o ai genitori:

formula continua:

fino a 19.400 euro di reddito familiare: 10.400 euro;

da 19.401 a 81.500 euro di reddito familiare: 3.165+7.235* [1-(R-19.400)/ 62.100];

da 81.501 euro di reddito familiare: 3.165* [1-(R-81.500)/72.200]

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 600 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

5. Figli oltre al genitore o ai genitori:

formula continua:

fino a 21.500 euro di reddito familiare: 13.000 euro;

da 21.501 a 86.300 euro di reddito familiare: 4.505+8.495* [1-(R-21.500)/64.800] da 86.301 euro di reddito familiare: 4.505* [1-(R-86.300)/82.500]

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 750 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

1. 0. 1. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ARTICOLO 01.

(Tavolo straordinario per la riduzione e la riqualificazione della spesa pubblica).

1. Entro il termine di dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è convocato un Tavolo straordinario tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, composto dalle rappresentanze dei medesimi e finalizzato ad un accordo interistituzionale da stipularsi entro i successivi 45 giorni, al quale è affidato il compito di verificare i costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, al fine di individuare le misure di risparmio e riqualificazione della spesa pubblica e l'equa ripartizione tra i diversi livelli di governo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio.

1. 0. 2. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

1. 3. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, dopo le parole: Le autorizzazioni di spesa, *inserire le seguenti:* con esclusione di quelle relative alle regioni di cui all'obiettivo convergenza.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatoria o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

1. 5. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, dopo le parole: le autorizzazioni di spesa *inserire le seguenti:* ad esclusione di quelle in conto capitale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio della Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

1. 4. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, dopo le parole: Le autorizzazioni di spesa *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle aventi ad oggetto gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma l, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila *con le seguenti:* sono adeguate all'importo di euro mille;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con le seguenti:* di importo non inferiore a euro millecinquecento;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*.1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento ».

1. 1. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definanziate *aggiungere le seguenti:* , fatte salve le risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi e soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1. 6. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione si applica al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate all'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico e di formazione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'attività operativa e addestrativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis*, inserire il seguente:*

7-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro e economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. Paladini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni dei Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

1. 7. Vitali.

ART 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e aumento detrazioni per carichi di famiglia, nonché estensione della fruibilità degli ammortizzatori sociali dei lavoratori atipici).

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 6 miliardi di euro annui, a decorre dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, al netto dei risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 6.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari fino 3,2 miliardi di giuro;

b) aumento delle risorse dei Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 fino a 400 milioni di giuro al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 3. Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i primi tre periodi.

2. 17. Duilio, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 1, le parole: riduzione lineare del 10 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* riduzione lineare del 20 per cento per il solo anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1, lettera *d),* è soppresso;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*. Il saldo obiettivo di ciascuno comune con popolazione superiore a 5.000

abitanti in termini di competenza mista equivale al pareggio.

1-*ter*. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il saldo di cui al comma precedente è aumentato di una misura pari al 7,6 per cento della media della spesa totale calcolata con il metodo della competenza mista effettuata nel triennio 2006-2008 per il 2011 , del 12,3 per cento per il 2012 e del 9,8 per cento per il 2013.

2. 24. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi *aggiungere le seguenti:* le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero degli affari esteri, di cui all'allegato 1,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 8. Tempestini, Parisi, Fassino, Maran, Barbi, Pistelli, Corsini, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: dalle predette riduzioni sono esclusi *aggiungere le seguenti:* i finanziamenti in favore di Banche e Fondi internazionali, nonché i contributi destinati alla ricostituzione delle risorse in favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), preposta, nell'ambito della Banca Mondiale, all'aiuto dei paesi più poveri e indebitati a livello globale, nei limiti massimi di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 14. Barbi, Tempestini, Maran, Fassino, Pistelli, Corsini, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: sono esclusi *e prima di:* il fondo ordinario delle università *aggiungere le seguenti:* le missioni di spesa denominate ordine pubblico e sicurezza dei Ministero dell'interno, dell'economia e finanze, delle

infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e la missione di spesa denominata "Difesa e sicurezza dei territorio" dei Ministero della difesa.

Conseguentemente, all'allegato 1 apportare le seguenti variazioni:

Alla Tabella Ministero dell'interno, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 64.549.000;
2012: – 64.585.000;
2013: – 64.591.000.

Alla Tabella Ministero della difesa, missione 005. Difesa e Sicurezza del territorio apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 64.482.000;
2012: – 63.415.000;
2013: – 63.423.000.

Alla Tabella Ministero dell'economia e delle finanze, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 4.151.000;
2012: – 4.152.000;
2013: – 4.152.000.

Alla Tabella Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 8.528.000;
2012: – 7.164.000;
2013: – 7.522.000.

Alla Tabella Ministero delle politiche agricole e forestali, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 901.000;
2012: – 901.000;
2013: – 901.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 6. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole: il fondo ordinario delle università *aggiungere le seguenti:* e degli enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13-*bis*. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 03 punti percentuali.

13-*ter*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del

2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

13-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 6, lettera *a),* sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »; indi, alla lettera *c),* sostituire le parole: « il 75 per cento » con le seguenti: « l'80 per cento »;

b) al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

2. 2. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle Università, *inserire le seguenti:* i fondi della missione di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

2. 19. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: nonché le risorse destinate *aggiungere le seguenti:* a potenziare le attività di promozione e

diffusione della cultura italiana all'estero, a incrementare l'insegnamento della lingua e l'assistenza educativa, scolastica, e culturale dei lavoratori italiani all'estero,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:

euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 16. Narducci, Fedi, Garavini, Porta, Bucchino, Farina.

Al comma 1, dopo le parole: nonché le risorse destinate *aggiungere le seguenti:* ai contributi volontari nell'ambito della partecipazione italiana ad organismi internazionali per la realizzazione di programmi in tema di diritti umani, nonché alla specifica attuazione degli impegni assunti a conclusione della revisione periodica universale del consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 2010,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:

euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 15. Corsini, Colombo, Barbi, Tempestini, Maran, Fassino, Pistelli, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate *aggiungere le seguenti:* ai programmi di rinnovamento tecnologico, di potenziamento dei servizi informatici e telematici a distanza

finalizzati alla realizzazione del cosiddetto « consolato digitale »,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:

euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dai rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 13. Garavini, Fedi, Narducci, Porta, Bucchino, Farina.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate *aggiungere le seguenti:* a garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:

euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 12. Barbi, Tempestini, Maran, Fassino, Pistelli, Corsini, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: al programma italiani nel mondo e alle politiche migratorie e sociali, per la tutela, l'assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, dei cittadini dell'Unione Europea nei Paesi terzi e dei profughi italiani,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:

euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 11. Porta, Narducci, Fedi, Bucchino, Garavini, Farina.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate *aggiungere le seguenti:* a migliore funzionamento ed efficienza della rete diplomatico consolare,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:

euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 10. Porta, Narducci, Fedi, Bucchino, Garavini, Farina.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate *aggiungere le seguenti:* alla cooperazione allo sviluppo e alla gestione nelle sfide globali,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:

euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 9. Barbi, Maran, Tempestini, Fassino, Pistelli, Corsini, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate *aggiungere le parole:* alla difesa e alla sicurezza nazionale,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, sono soppresse la tabella del Ministero dell'interno e quella del Ministero della difesa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 7. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate *inserire le seguenti:* allo sviluppo e al riequilibrio territoriale,.

Conseguentemente, nell'Allegato 1, Ministero dello sviluppo economico, sopprimere la voce: 028 sviluppo e riequilibrio territoriale.

*Conseguentemente, all'articolo, 55 , dopo il comma 2-*quinquies *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. Sono stabilite nella misura dei 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 1. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche *aggiungere le seguenti:* nonché le risorse destinate al comparto difesa e sicurezza e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

2. 18. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione si applica al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate allo svolgimento dell'attività operativa e

addestrativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

2. 21. Fallica, Cicu.

All'Allegato 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere la missione:* 014 – Infrastrutture pubbliche e logistica.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 79, 581 milioni di euro per l'anno 2011 e a 180 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « sono adeguate all'importo di euro cinquemila » con le seguenti: « sono adeguate all'importo di euro mille »;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « di importo non inferiore a euro tremila » con le seguenti: « di importo non inferiore a euro millecinquecento »;

all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

« 7-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso *"5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

2. 23. Borghesi, Cambursano.

All'Allegato 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere la missione:* 013 – Diritto alla mobilità.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 231,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 280,432 milioni di euro per l'anno 2012 e a 233,432 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « sono adeguate all'importo di euro cinquemila » con le seguenti: « sono adeguate all'importo di euro mille »;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « di importo non inferiore a euro tremila » con le seguenti: « di importo non inferiore a euro millecinquecento »;

all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

« 7-*bis*. 1 All'articolo 82; comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 dei 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento" ».

2. 22. Monai, Borghesi, Cambursano.

All'allegato 1, voce: Ministero della giustizia, *missione* 006 Giustizia *apportare le seguenti variazioni:*

2011: – 47.404;
2012: – 48.096;
2013: – 48.096.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 4. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

All'Allegato 1, voce: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sopprimere le missioni: 022 Istruzione scolastico, 023 Istruzione universitaria e 033 Fondi da ripartire.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

2. 20. Ghizzoni Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

All'Allegato 1, voce: Ministero dell'interno *sopprimere la missione* 007 – Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

2. 5. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio).

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0;5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

« *d)* i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, in considerazione del loro contributo, come certificato dai giudizio di parificazione della Corte dei conti, al riequilibrio della finanza pubblica, superiore anche nell'anno 2009 ai valori programmatici, attraverso la riduzione di cui al comma 2. »;

2) *al comma 2, sostituire le parole da:* sono ridotti di 1.500 milioni *fino a:* dall'anno 2012 *con le seguenti:* , salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotti di 750 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

e al medesimo al comma 2, sostituire le parole da: secondo criteri *fino a:* secondo un criterio proporzionale *con le seguenti:* dal Ministro dell'interno in proporzione crescente rispetto al numero dei parametri obiettivi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009 per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, riscontrati per ciascun ente in allegato ai documenti di bilancio, e in proporzione decrescente alla condizione di ente sottodotato ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.;

3) *al comma 3, dopo le parole:* sono ridotti, nell'anno successivo, *aggiungere le seguenti:* , salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

4) *al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano riscontrato nell'anno precedente alcuno dei parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009 per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari la riduzione dei trasferimenti non può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l'esenzione ICI prima casa.;

5) *al comma 9, sostituire le parole:* nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente *con le seguenti:* assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-*bis*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

6) *sopprimere il comma 10*;

7) *al comma 11, sostituire le parole:* abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 *con le seguenti:* non abbiano riscontrato nell'anno 2009 alcuno dei parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009 per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.;

8) *al comma 13, dopo le parole:* ai comuni *aggiungere le seguenti:* sottoposti al patto di stabilità interno;

e dopo le parole: 200 milioni *aggiungere le seguenti:* a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai comuni;

e dopo le parole: da ripartire con decreto del Ministro dell'interno *sopprimere le parole da:* , emanato *fino a:* patto di stabilità interno;

e all'ultimo periodo, sopprimere le parole: tra le entrate valide *e, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Non sono altresì conteggiati ai fini del patto di stabilità interno le spese effettuate dai comuni per far fronte a interventi indifferibili e urgenti in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e di immobili comunali ad uso pubblico, e per la salvaguardia idraulica e idrogeologica del territorio, nonché, a decorrere dall'anno 2011, i contributi erogati dai comuni alle scuole d'infanzia paritarie non statali nelle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio.;

9) *sopprimere il comma 13*-bis;

10) *sopprimere il comma 14*-bis;

11) *al comma 15, sostituire le parole da:* all'entrata del bilancio dello Stato a 200 milioni di euro annui *con le seguenti:* in un fondo del bilancio dello Stato appositamente istituito;

e, al medesimo comma 15, sopprimere le parole: per i finanziamenti di cui al comma 13-*bis*;

12) *al comma 16 sostituire le parole da:* il comune di Roma *sino a:* per gli enti locali. Per *con la parola:* per;

13) *sopprimere i commi da 25 a 32;*

14) sopprimere il comma 33;

*15) sopprimere il comma 33-*bis *e, conseguentemente, al comma 33-*ter *apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: derivanti dai commi 14-*ter* e 33-*bis con le seguenti:* derivanti dal comma 14-*bis*;

b) alla lettera a) *sopprimere le parole:* di cui 10 milioni di euro per il comma 33-*bis*;

c) alla lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-*bis*, lettere *a)* e *b),* per ciascuno degli anni 2011 e successivi e.

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'articolo 2-*bis.

2. 03. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Viola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis.*

(Riduzione delle spese per sistemi d'arma).

1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.

2. 01. Di Stanislao, Evangelisti, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis.*

(Cinque per mille).

1. Al comma 1 alla lettera *b)* dell'articolo 63-*bis* dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « ricerca scientifica e dell'università » aggiungere: « incluse le Università e le Facoltà Pontificie ».

2. 02. Di Biagio.

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 7 milioni » con le seguenti: 2 milioni »;

b) al comma 1, lettera *b)*, sostituire le parole: « 3 milioni » con le seguenti: « 6 milioni »;

c) al comma 1, lettera *c)* sostituire le parole: « 50 milioni » con le seguenti: « 75 milioni »;

d) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste, dal comma 1, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010 sono destinate, quanto a 60 milioni, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 33 milioni, alle finalità di cui all'articolo 40-*ter* del presente provvedimento ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 40-*bis *inserire il seguente:*

ART. 40-*ter*.

(Proroga delle agevolazioni previdenziali per il settore agricolo).

1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento, quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegate alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, e quanto a 33 milioni di euro mediante quota parte delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa di a cui all'articolo 3, comma 1 del presente provvedimento.

3. 3. Oliverio, Baretta, Ventura, Boccia, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Pizzetti.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-*bis*. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2011, ferma restando l'autonomia organizzativa e regolamentare prevista dal citato decreto legislativo. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011, le relative risorse finanziarie, iscritte nella tabella C allegate alla legge 29 dicembre 2009, n. 191, sono trasferite in apposito stato di previsione nel bilancio dello Stato da istituire ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sono contestualmente individuate le missioni e i programmi della spesa, nonché i centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2-*ter*. Ulteriori disponibilità dalla gestione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione previsto dal comma 2-*bis*.

2-*quater*. Dall'anno 2011 sono altresì trasferite allo stato di previsione di cui al comma 2-*bis* le risorse iscritte nella tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2011 le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 53-*bis* della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono trasferite in apposite appendici del bilancio dello Stato e sono allegate allo stato di previsione di cui al comma 2-*bis*, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2-*sexies*. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a struttura dei bilanci » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole da « nei limiti di un fondo » a « Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi dei bilancio dello Stato ».

2-*septies*. All'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole da « nei limiti di un fondo » a « Gazzetta Ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi del bilancio dello Stato ».

2-*octies*. In relazione all'introduzione dello stato di previsione di cui al comma 2-*bis*, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia c delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di livello dirigenziale generale, che esercita le funzioni previste dall'articolo 11 'decreto del Presidente della. Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, con riferimento agli atti di gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione medesimo nonché agli atti di gestione delle risorse iscritte nelle appendici al bilancio dello Stato di cui al precedente comma 2-*quinquies*.

2-*novies*. Per l'attuazione del comma 2-*octies*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato, senza nuovi o maggiori oneri, il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile presso le amministrazioni le cui risorse finanziarie risultano trasferite al bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico in godimento con riferimento al trattamento fondamentale e a quello accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al presente comma provvede anche all'assegnazione all'Ufficio di cui al comma 2-*octies* di personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2-*decies*. Con successivo decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola il predetto Ufficio, in numero non superiore a quattro.

2-*undecies*. Le amministrazioni interessate provvedono al contestuale adeguamento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale.

3. 4. Amici, Bressa, Giovanelli, Baretta, Ventura, Boccia, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-*bis*. La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è modificata come segue:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *c)* è sostituita con la seguente: « calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità, estensione e non prevedibilità.

devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e tali da determinare situazioni di grave rischio per l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente »;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. La durata degli stati di emergenza dichiarati ai sensi del comma 1 è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, negli adempimenti necessari;

c) all'articolo 5, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, le ordinanze possono motivatamente autorizzare, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per i periodi di tempo prestabiliti, l'affidamento di lavori, servizi e forniture con esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto dei contratto e la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze ricollegate all'adozione dei primi indispensabili interventi.

5-*ter*. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 6. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte del conti.

5-*quater*. Le ordinanze emanate al sensi del comma 2 del presente articolo non possono derogare alla normativa vigente in materia di pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero a disposizioni contrattuali o provvedimenti amministrativi di autorizzazione ai trattamenti economici accessori del personale. Deroghe sono consentite solo per attuare le misure strettamente necessarie a far fronte al superamento dello stato di prima emergenza che possono essere previste per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della situazione emergenziale. Non può essere derogata la normativa concernente istituti retributivi oggetto di interventi di contenimento della spesa per il personale del pubblico Impiego. »;

e) all'articolo 5, comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al penultimo periodo, le parole « e all'ISTAT » sono sostituite dalle seguenti: « , all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n 401 ed il comma 4-*novies* dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

marzo 2010, n. 42. A decorrere dal 1° gennaio 2011 perdono efficacia le norme contenute in ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, già emanate alla data di entrata in vigore del presente decreto, che riguardino deroghe alla normativa vigente in materia di pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Perdono, altresì, efficacia le norme contenute in ordinanze di protezione civile che riguardano deroghe a disposizioni contrattuali o provvedimenti amministrativi di autorizzazione ai trattamenti economici accessori del personale, nonché ad istituti retributivi oggetto di interventi di contenimento della spesa per il personale del pubblico Impiego.

3-*quater*. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate al sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c-ter) i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

b) dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le ordinanze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci ».

3-*quinquies*. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

3. 5..Bressa, Giovanelli, Amici, Baretta, Ventura, Boccia, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato).

1. Fino al completamento dei trasferimento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite alle regioni e agli enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali dei Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali dei Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e ad agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 e delle relative risorse concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, si dà luogo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti.

4. Al termine dei processo di trasferimento delle funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali dei Governo.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità delle prefetture – uffici territoriali dei Governo e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale delle prefetture – uffici territoriali dei Governo,

o di singole articolazioni, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

6. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

7. Le disposizioni dei presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

3. 0. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

ART. 4.

Sopprimere i commi 4-septies, *4*-octies, *4*-nonies.

4. 1. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Pubblicità dei bandi).

A partire dal 1º gennaio 2011, tutte le procedure di selezione bandite da un'amministrazione dello Stato o di un ente pubblico devono essere immediatamente pubblicate sulla home page del sito web istituzionale dell'amministrazione che ha indetto la procedura, nonché in una sezione apposita del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. 0. 1. Galletti, Ciccanti.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale *con le seguenti:* e con riferimento ai principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.

5. 13. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

1-*ter*. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1-*quater*. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

1-*quinquies*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.

1-*sexies*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

1-*septies*. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

1-*octies*. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.

5. 1. Borghesi Cambursano.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci dei trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 4. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

1-*ter*. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

1-*quater*. Sono rimborsate ai membri del Parlamento le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. Le spese di cui al presente comma non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.

1-*quinquies*. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Tale importo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso di inflazione programmato.

1-*sexies*. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.

1-*septies*. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n.1261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore a un importo di 2.000 euro mensili, da aggiornare ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni ».

1-*octies*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedono, ad adeguare, ove necessario, la disciplina del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali e provinciali in modo che esso non superi il 70 per cento dell'importo del trattamento percepito dai membri del Parlamento ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

5. 2. Borghesi Cambursano.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, secondo comma, sostituire la parola: « dodicesimo » con la seguente: « decimo »; al medesimo articolo 1, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: « Tale ammontare è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro ». Per i rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;

all'articolo 2, primo comma, la parola: « 15 » è sostituita con la seguente: « 10 »;

all'articolo 3, secondo comma, le seguenti parole sono soppresse: « , fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, »;

all'articolo 5, primo comma, le seguenti parole sono soppresse: « , limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, ».

1-*ter*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in

cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico onnicomprensivo dei consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri dei Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1-*bis* del presente articolo.

5. 3. Borghesi Cambursano.

Al comma 2, sopprimere le parole da: che non siano membri dei Parlamento *fino a:* n. 212.

5. 12. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Miti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire le parole: del 10 per cento *con le seguenti:* del 30 per cento.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai ministri, ai vice ministri e ai sottosegretari di stato membri del parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

5. 7. Cambursano Borghesi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo l, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei dipartimenti retti da ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei ministri e dei dipartimenti retti da ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un ministro e a due dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

5. 6. Borghesi Cambursano.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 50 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

4-*bis*. All'articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sostituire le parole: « il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali » con: « i voti validi ».

4-*ter*. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa della presente disposizione sono destinate al Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

5. 22. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal primo gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 dei citato articolo 1.

5. 20. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro

0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso. »;

b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato ».

5. 5. Borghesi, Cambursano.

All'articolo 5 sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 50 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

4-*bis*. All'articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sostituire le parole: « il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali » con: « i voti validi ».

Conseguentemente, all'articolo 10 sopprimere il comma 1.

5. 24. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: « per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 2.066 euro ».

5. 4. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. I candidati non eletti alle elezioni politiche del 2006 e del 2008 che hanno procedimenti pendenti per la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, vengono rimessi nei termini e le sanzioni comminate sono sospese.

5. 14. Dionisi, Ciocchetti, Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, lettera a)*, capoverso 2, sostituire le parole:* Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali *con le seguenti:* I consiglieri circoscrizionali hanno diritto ad un gettone di presenza corrispondente al 90 per cento dell'importo attualmente stabilito.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti: maggiori entrate: all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « di importo non inferiore a giuro tremila » *con le seguenti:* « di importo non inferiore a giuro millecinquecento »;

all'articolo 55, dopo il comma 7-bis*, aggiungere il seguente:*

7-*bis*.1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

5. 23. Giovanelli.

Al comma 6, lettera a), *sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 2-*quinquies *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior reddito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

5. 11. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Limitatamente ai consiglieri circoscrizionali, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con decorrenza dal rinnovo dei rispettivo consiglio circoscrizionale. Alla copertura dei relativi oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dei fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come integrato dall'articolo, 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo dei 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 10. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.

5. 21. Marsilio.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11-*bis*. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.

11-*ter*. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

11-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 11-*ter* si applicano a decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 11-*bis* e 11-*ter*, entro il termine fissato dal comma 11-*quater*, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate.

5. 8. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

11-*ter*. Per lo stesso fine di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche comunitarie, coordina un progetto, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di una sede unica denominata « Palazzo Italia » sita in Bruxelles dove ubicare tutte le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione ed ottimizzare le risorse.

11-*quater*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro le date previste dal presente articolo, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

5. 9. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Sono soppresse le province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore a cinquecentomila abitanti.

11-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

11-*quater*. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-*ter* siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

11-*quinquies*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 11-*ter* e sentita la regione interessata.

11-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11-*quinquies*, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione di cui al comma 11-*ter*.

11-*septies*. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 11-

quinquies e 11-*sexies* producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province di cui al comma 11-*bis*.

11-*octies*. Il presente articolo non si applica alle province delle regioni a statuto speciale.

5. 15. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Sono soppresse le province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore a trecentomila abitanti.

11-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

11-*quater*. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-*ter* siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

11-*quinquies*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 11-*ter* e sentita la Regione interessata.

11-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11-*quinquies*, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione di cui al comma 11-*ter*.

11-*septies*. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 11-*quinquies* e 11-*sexies* producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province di cui al comma 11-*bis*.

11-*octies*. Il presente articolo non si applica alle province delle regioni a statuto speciale.

5. 16. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentite le popolazioni interessate, avviano la procedura per la fusione tra comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dei comuni che hanno costituito una unione da più di dieci anni nelle forme previste dalle rispettive leggi regionali.

11-*ter*. Al fine di favorire le fusioni di cui al comma 11-*bis*, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. 17. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procedono alla fusione dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

11-*ter*. Decorso il termine di cui al comma 11-*bis* le spese relative al funzionamento dei comuni per i quali non sia stata disposta la fusione sono a totale carico delle regioni interessate.

5. 18. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Con decreto del ministro competente le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato svolte nell'ambito di una circoscrizione provinciale sono conferite alle prefetture quali uffici territoriali del Governo cui sono accorpate le strutture dell'amministrazione periferica dello Stato. Il personale delle strutture periferiche trasferite è mantenuto nei ruoli di provenienza con dipendenza funzionale dalle stesse per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

11-*ter*. Le amministrazioni procedono all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture – uffici territoriali del Governo entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. 19. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Dotazione di autovetture di servizio alle amministrazioni pubbliche).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è così stabilita:

a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per le regioni con più di 2 milioni di abitanti, per i comuni con oltre un milione di abitanti;

b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per le regioni con meno di 2 milioni di abitanti;

c) 2 autovetture per i comuni con oltre 500.000 abitanti e per le province autonome;

d) una autovettura per i comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto-legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

5. 01. Borghesi Cambursano.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « un terzo, arrotondato aritmeticamente » sono sosti-

tuite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 40 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 43 consiglieri.

5. 02. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:

ART. 37. – *(Composizione dei consigli).* –1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;

c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

5. 03. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 250.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 abitanti »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: « Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, » sono sostituite dalle seguenti: « I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni ».

5. 04. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

2. I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.

3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

5. 05. Borghesi, Cambursano.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, la parola: « pubblici »;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* « che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche » *con le seguenti:* « rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 »;

2) *sopprimere il terzo periodo.*

6. 20. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 21. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al quarto periodo del comma 2 sostituire le parole: alle camere di commercio *con le seguenti:* agli enti del sistema camerale.

6. 50. Vignali.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: agli enti previdenziali ed assistenziali *aggiungere le seguenti:* agli enti e le fondazioni di diritto privato che beneficiano di contributi pubblici in misura inferiore al 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

6. 34. Coscia, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-*bis*. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie,

di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla presente legge, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-*ter*. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre di una somma corrispondente ai mancati risparmi i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.

6. 1. Cambursano, Borghesi.

Al comma 5, primo, periodo, dopo le parole: di diritto privato, *aggiungere le seguenti:* esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi pubblici locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 22. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il primo periodo inserire il seguente: Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, con l'esclusione dei servizi pubblici essenziali ed in ogni caso del servizio idrico. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. Le regioni provvedono ad adeguare ai princìpi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

6. 2. Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.

6. 4. Borghesi, Cambursano.

Al quinto comma aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi esecutivi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per i quali rimane fermo quanto disposto dall'articolo, 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

6. 49. Vignali.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano escluse le Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 349.

6. 45. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 349.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modi che di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 23. Libè, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e dei collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle società controllate da regioni ed enti locali.

6. 3. Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, sostituire le parole: di quella sostenuta *con le seguenti:* degli stanziamenti definitivi di bilancio.

6. 55. Fallica, Cicu.

Al comma 7, dopo le parole: vigili del fuoco, *aggiungere le seguenti:* nonché alle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. 46. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Inoltre, tali limitazioni non si applicano nel caso di spese relative ad incarichi affidati per la realizzazione di progetti ed interventi realizzati tramite i finanziamenti della Unione europea o da privati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 24. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agii appalti di servizi e, in genere, agli affidamenti definiti attraverso procedure concorrenziali.

6. 54. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 8, sopprimere la parola: mostre.

Conseguentemente, al comma 11, sopprimere la parola: mostre.

6. 18. Causi, De Biasi.

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere la parola: mostre;

b) al quinto periodo sostituire le parole: alle mostre realizzate *con le seguenti:* alle fiere ed eventi promozionali realizzati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 26. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso gli eventi autorizzati *fino alla fine del periodo*.

6. 35. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 8, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o comunque in modo da non sospendere o ridurre le attività istituzionali e i servizi degli uffici.

6. 36. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 8, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che rientrino per materia in precipui compiti istituzionali culturali.

6. 37. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: delle Forze Armate *aggiungere le seguenti:* , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 28. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 8 inserire dopo le parole: delle Forze Armate *le seguenti:* , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*** 6. 11.** Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 8, inserire, dopo le parole: delle Forze Armate *le seguenti:* , del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

*** 6. 56.** Rosato.

Al comma 8, dopo le parole: Forze di polizia, *aggiungere le seguenti:* e alle iniziative promesse dagli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. 47. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 27. Galletti, Ciccanti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli enti di gestione delle Aree protette di cui alla 6 dicembre 1991, n. 394. Tali limitazioni non si applicano nel caso di spese relative ad incarichi affidati, per la realizzazione di progetti ed interventi realizzati tramite i finanziamenti della Unione europea o da privati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 25. Libè, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

6. 38. Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi contributi pubblici. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 29. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: della pubblica amministrazione *inserire le seguenti:* con esclusione della scuola statale, università, enti di ricerca, Alta formazione artistica e musicale.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

6. 40. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: con esclusione *inserire le seguenti:* delle spese per i commissari degli esami di stato per le scuole italiane all'estero e per tutte le attività connesse a garantire il diritto allo studio, alla formazione e alla ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

6. 39. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « delle missioni internazionali di pace », *inserire le seguenti:* « e delle Forze armate »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « non si applica alle missioni internazionali di pace », *inserire le seguenti:* « e a quelle comunque effettuate dalle Forze polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti

gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 52. Paladini.

Al comma 12, quarto periodo sostituire le parole: alla spesa effettuata *con le seguenti:* alle missioni effettuate.

6. 43. Codurelli, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 42. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle università, agli enti di ricerca e al comparto scuola.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

6. 32. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

6. 33. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica, *aggiungere il seguente periodo:* All'attività di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica atta a garantire un'adeguata partecipazione italiana al Servizio europeo di azione esterna (SEAE).

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, Missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare a euro:

21.117 per l'anno 2011;

21.076 per l'anno 2012;

20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari

finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

6. 17. Pistelli, Tempestini, Maran, Fassino, Barbi, Corsini, Narducci.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree Protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 30. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 14, al primo periodo, sostituire le parole: all'80 per cento, *con le seguenti:* al 30 per cento.

6. 5. Borghesi, Cambursano.

Al comma 14 sostituire le parole: superiore all'80 per cento *con le seguenti:* superiore al 50 per cento.

6. 44. Montagnoli, Simonetti.

All'articolo 6, comma 14, dopo le parole: sicurezza pubblica *aggiungere le seguenti:* nonché della repressione delle frodi agroalimentari.

6. 6. Beccalossi.

Al comma 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle autovetture utilizzate dagli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i servizi di vigilanza e le attività connesse alla tutela ambientale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

6. 31. Libè, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. A decorrere dall'anno 2011, la spesa pubblica per voli di Stato non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. I risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

6. 13. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 19, sostituire le parole da: Sono in ogni caso *fino a:* investimenti *con le seguenti:* A fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programmi relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti sono consentiti trasferimenti alle società di cui al primo periodo, nonché alle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, ed al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381. In sede di attuazione della legge 19 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, le stazioni appaltanti nella stesura dei capitolati di gara prevedono apposite clausole sociali che stabiliscano l'obbligo per i soggetti aggiudicatari di impiegare una quota di soggetti svan-

taggiati a norma dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. 19. Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Livia Turco.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-*bis*. Fermo restando l'obbligo di versamento di cui al successivo comma 21, ciascuna Camera di commercio e l'Unioncamere attuano le disposizioni del presente articolo ad esse applicabili assicurando il conseguimento dei risparmi ivi previsti anche mediante modalità compensative tra diverse tipologie omogenee di spesa. L'organo interno di controllo attesta il rispetto della predetta disposizione. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 possono essere definiti altresì i criteri volti ad applicare tali modalità compensative tra le diverse Camere di commercio e le loro Unioni regionali e nazionale. In tal caso, il collegio dei revisori dei conti dell'Unioncamere attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio.

6. 51. Vignali.

Al comma 20, dopo le parole: e agli enti del Servizio sanitario nazionale, *inserire le seguenti:* nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale o provinciale.

6. 53. Brugger, Zeller.

Sopprimere il comma 21-quinquies.

6. 41. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Al comma 21, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: e riassegnate, nella misura di 200 milioni annui al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura di mutui o altre operazioni finanziarie per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei porti amministrati dalle Autorità portuali e nelle connessioni tra gli stessi porti e le grandi direttrici stradali e ferroviarie. La realizzazione dei predetti interventi negli ambiti portuali è curata da ciascuna Autorità portuale competente in regime di convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

6. 57. Bonavitacola, Meta, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni.

Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

22. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le misure di contenimento della spesa di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19 del presente articolo.

Le stesse autorità portuali non sono inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

6. 14. Meta, Tullo, Bonavitacola, Velo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni.

Al comma 21-ter, *dopo le parole:* Il Ministro della difesa *inserire le seguenti:* previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. 15. Garofani, Rugghia, Villecco Calipari, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 21-quater.

6. 16. Villecco Calipari, Garofani, Rugghia, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 21-quinquies.

6. 12. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

ART. 7.

Sostituire i commi da 1 a 14 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l'istituto di previdenza generale (IPG), di seguito « Istituto ».

2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

e) Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data di cui al comma 1. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.

4. Dalla data di cui al comma 1 la gestione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali dell'IPSEMA è trasferita all'INAIL.

5. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

6. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

7. Lo statuto di cui al comma 6 definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Alla costituzione degli organi di cui al comma 7 si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012.

9. Lo statuto di cui al comma 6 reca disposizioni sulla formazione dei bilanci

dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.

10. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio degli enti previdenziali di cui al comma 2, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011.

11. Il Piano di cui al comma 10 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

7. 52. Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni di prevenzione, ricerca ed assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi. Per quanto concerne le funzioni dell'IPSEMA esse sono attribuite all'INAIL. l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPSEMA;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. È istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ANRSSL) alle dipendenze dell'INAIL e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero della salute. L'agenzia svolge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, con le relative risorse strumentali e di personale del soppresso ISPESL;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione, di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione, l'attuazione dei programmi per il funzionamento e per l'utilizzo del personale proveniente dal soppresso ISPESL nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e sperimentazione e della normativa vigente nonché per l'erogazione delle risorse all'ANRSSL. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di controllo dell'ISPESL nonché conseguente alla razionalizzazione delle funzioni amministrative ed organizzative. La ANRSSL sostituisce ad ogni effetto la denominazione ISPESL, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. La direzione è affidata, su nomina del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del presidente dell'INAIL, nell'ambito degli esperti con elevata qualifi-

cazione tecnico scientifica nel settore della tutela della salute e sicurezza del lavoro;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Le dotazioni organiche dell'Inps, dell'Inail e dell'ANRSSL sono incrementate di un numero pari alle unità di pianta organica degli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'ANRSSL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti;

e) dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti viene garantita la prosecuzione, con le relative risorse umane e strumentali già finanziate ed approvate dal piano triennale di attività 2009-2011 del soppresso ISPESL. Altresì viene garantita l'attuazione e/o prosecuzione dei progetti di ricerca approvati e/o finanziati da enti terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto e di cui l'ANRSSL subentra nella titolarità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 201, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7. 49. Galletti, Ciccanti.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. »;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. All'ISPESL in attuazione dell'articolo 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, vengono emanate dall'INAIL specifiche direttive sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia come previsto dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008";

c) al comma 4, sopprimere le parole da: « nonché, per quanto concerne » *a* « Ministro della salute »;

d) al comma 5, sopprimere le parole da: « In attesa » a « tecnologica ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreta del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7. 50. Galletti, Ciccanti.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: « l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi » con le seguenti: « l'IPSEMA è soppresso »;

b) al comma 4, sopprimere la parole da: « nonché, per quanto concerne » a: « Ministro della salute, »;

c) al comma 5, sopprimere le parole « al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII »;

d) sopprimere il comma 15;

e) sopprimere il comma 18;

f) sopprimere il comma 19;

g) sopprimere il comma 21;

h) dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

21-*bis*. Allo scopo di razionalizzare le attività degli enti pubblici nazionali di ricerca il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminare le sovrapposizioni negli ambiti di competenza degli enti pubblici nazionali di ricerca e procedere ad accorpamenti tali da creare pochi grandi enti nazionali;

b) attribuire in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, con facoltà di delega ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato, la funzione di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca, nonché di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche;

c) favorire la cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

d) favorire la valorizzazione e il sostegno alle grandi infrastrutture scientifiche;

21-*ter*. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 21-*bis* è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Governo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con l'apporto delle altre amministrazioni interessate e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il supporto della commissione per la ricerca del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi e indicare l'impatto economico e finanziario atteso degli interventi di esso previsti, assicurandone in ogni caso la necessità e la proporzionalità rispetto ai fini che si intendono perseguire nonché la coerenza con il Programma Nazionale della ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

21-*quater*. I decreti legislativi di cui al comma 21-*bis* sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

21-*quinquies*. Al fine di evitare dispersione di professionalità e assicurare la valorizzazione e la razionalizzazione delle attività gli effetti delle disposizioni che riguardano gli enti di ricerca del presente articolo decorrono allo spirare del termine di cui al comma 21-*bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 3-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7. 35. Galletti, Ciccanti.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: « l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi » *con le seguenti:* « l'IPSEMA è soppresso »;

b) al comma 4, sopprimere le parole da: « *nonché, per quanto concerne a:* « *ministero della salute* »;

c) al comma 5 sopprimere le parole da: « In attesa » *a:* « tecnologica. »;

d) sopprimere il comma 15;

e) sopprimere il comma 18;

f) al comma 20, Allegato 2, sopprimere le seguenti parole: Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n.1461;

g) sopprimere il comma 21;

h) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

21-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi voti alla riorganizzazione della ricerca pubblica extra-universitaria anche prevedendo gli eventuali accorpamenti tra gli enti di ricerca non riordinati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7. 29. Galletti, Ciccanti.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: « l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi » con le seguenti: « l'IPSEMA è soppresso »;

b) al comma 4, sopprimere la parole da: « nonché, per quanto concerne » *a:* « Ministro della salute, »;

c) al comma 5, sopprimere le parole da: « In attesa » *a:* « tecnologica »;

d) sopprimere il comma 18;

e) sopprimere il comma 21;

f) dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-*bis*. Con separato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i rispettivi Ministeri vigilanti, vengono effettuati i seguenti accorpamenti: ISPESL con ISS; ISAE con ISTAT; INSEAN con CNR. La pianta organica degli enti riceventi gli enti accorpati è pari alla somma delle unità di personale previste nelle piante organiche dei singoli enti. Gli enti riceventi gli enti accorpati mantengono tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere e adeguano i propri statuti entro il 31 ottobre 2010. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 204, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7. 28. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi, *con le seguenti:* l'ISPESL è soppresso;

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Misure per garantire la razionalizzazione nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare sono soppressi l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, gli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 luglio 1980, n. 620, viene sciolta la Fondazione centro internazionale radio medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 533 e vengono accorpati gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Le funzioni già attribuite all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), agli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), alla Fondazione centro internazionale radio medico (CIRM) e agli uffici di sanità marittima aerea e transfrontaliera (USMAF), limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono accorpate in unico ente, soggetto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il nuovo ente provvede, altresì, in regime di convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo.

4. Il nuovo ente è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, previa comunicazione all'ISVAP, a svolgere attività assicurativa a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in regime di libera concorrenza.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entra in vigore della legge, sono determinati:

a) i soggetti aventi diritto alle prestazioni, includendo, oltre ai soggetti destinatari delle funzioni già demandate all'IPSEMA, coloro che svolgono comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, vi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, e attività svolte a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché il personale comunque navigante, per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria;

b) in coerenza con obiettivi di razionalizzazione, funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, l'organizzazione, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzazione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di appartenenza degli enti e degli uffici soppressi, le piante organiche del nuovo ente, nonché l'erogazione delle risorse del nuovo ente.

6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del nuovo ente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nomina un commissario ed un subcommissario.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le misure indicate nei commi da 1 a 6 garantiscono la razionalizzazione delle spese nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante, realizzando un risparmio complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

7. 2. Di Biagio.

Al comma 1 sostituire le parole: l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi *con le seguenti:* l'ISPESL è soppresso;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzione attribuite all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, alla fondazione centro internazionale radio medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 533, e agli uffici di sanità marittima aerea e transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di vena delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà, altresì, in regime di convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli uffici territoriali del SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente, nonché provvedere al suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti enti e uffici;

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7. 51. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: l'IPSEMA e l'IPSEL sono soppressi *con le seguenti:* l'ISPEL è soppresso.

Conseguentemente dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di

prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzione attribuite all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, alla fondazione centro internazionale Radio medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 533, e agli uffici di sanità marittima aerea e transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime e di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà, altresì, in regime di convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli uffici territoriali del SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente, nonché provvedere a suo 1 subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti enti e uffici;

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. ».

7. 3. Di Biagio.

Al comma 1 sostituire le parole l'IPSEMA e l'ISPESL *sono soppressi con le seguenti:* l'ISPESL è soppresso.

*Conseguentemente all'articolo 7 dopo il comma 31-*octies *aggiungere i seguenti:* 32 Il punto *c)*, comma 7, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 è sostituito dal seguente: *c)* per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

32-*bis*). Il comma 1 dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, è sostituito dal seguente: « l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio della decorrenza del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti ».

32-*ter*). È abrogato il comma 4 dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918.

7. 4. Di Biagio.

All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche: al comma 2 sostituire le parole: l'IPOST è soppresso *con le seguenti:* l'IPOST e l'ENPALS *sono soppressi, al comma 3 sostituire le parole* dell'IPOST *con le seguenti* dell'IPOST e dell'ENPALS *e sostituire le parole* attivi e passivi *con le seguenti* giuridici ed economici attivi e passivi compresi i rapporti di lavoro in essere.

7. 30. Poli.

*Sopprimere il comma 3-*bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

7. 36. Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 3-bis.

7. 22. Fiorini, Grassi, Pedoto.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle funzioni di ricerca e studio esercitate dall'ISPELS, con i regolamenti di cui al presente comma, nell'ambito della struttura organizzativa dell'INAIL, si provvede all'istituzione di un Centro nazionale di ricerca, cui è prioritariamente destinato il personale già in servizio presso l'ISPELS.

7. 23. Schirru.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2011, le risorse provenienti dalle quote di prelievo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono incamerate dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Dalla medesima data è abrogato il sistema di finanziamento previsto dai commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come sostituiti dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi-

cazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. I crediti e i debiti per la gestione del totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, iscritti nei bilanci dell'AAMS e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) sono annullati. L'AAMS e l'UNIRE definiscono, entro il 31 dicembre 2010, l'imputazione degli eventuali oneri derivanti dalla mancata corresponsione delle somme dovute dalle agenzie ippiche, nonché, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, le azioni da intraprendere per la definizione di eventuali contenziosi al riguardo.

14-*ter*. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla riforma dell'attuale sistema delle scommesse ippiche al fine di un loro rilancio nell'ambito del complessivo comparto dei giochi e nell'ambito della gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Per il finanziamento delle attività di rilancio del settore ippico nazionale, anche a compensazione della cessazione del gettito ai cui al comma 14-*bis* il contributo dello Stato all'UNIRE è così rideterminato: euro 500 milioni per l'anno 2011, euro 450 per l'anno 2012 ed euro 400 milioni per l'anno 2013. L'UNIRE, entro il 31 ottobre 2010, sulla base del predetto contributo, elabora un piano strategico triennale, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e finanze, per consentire la prosecuzione ed il rilancio dell'attività istituzionale.

7. 14. Beccalossi.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. L'Istituto per gli affari sociali, ente di ricerca, riassume l'originaria denominazione di Istituto italiano di medicina sociale (IIMS) e, previo apposito atto di riordino, costituisce il Centro nazionale di ricerca, documentazione e comunicazione in materia di tutela della salute umana, con particolare riguardo agli aspetti socio-sanitari. L'IIMS opera nell'ambito della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7. 31. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*bis*. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo

2005 recante, « l'integrazione e ridefinizione delle categorie e dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005 lettera *B*, 4° e 5° alinea, ed il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 recante « Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ad assistenza dei lavoratori dello spettacolo » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005 n. 19, si interpretano nel senso che per i prestatori d'opera e collaboratori addetti alle sale scommesse e sale giochi permane l'obbligo contributivo in favore della Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, commi da 25 a 32 legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. 1. Moffa.

Sopprimere il comma 18.

7. 65. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. A1 fine di razionalizzare, semplificare e potenziare le funzioni di analisi e di studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso dal 1° gennaio 2011. Le risorse dell'Isae sono utilizzate, nell'ambito del potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 dicembre 2010, di un istituto indipendente di ricerca volto all'analisi economica e degli effetti delle politiche, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cui sono trasferite le funzioni dell'ISAE. Presso questo istituto sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ISAE, le ultime ridotte di 135.104 euro. Il nuovo istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Isae continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 in favore di ciascuna Camera per il rifinanziamento del Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante utilizzo delle corrispondenti minori spese derivanti dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. 66. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni

attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. L'ISTAT provvede ad istituire un'apposita struttura che, sulla base di intese stipulate con la Camera dei deputati e con il Senato della Repubblica, svolge attività di analisi e ricerca in materia economica e finanziaria in collaborazione con i relativi uffici di supporto tecnico elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche, stime relative ai tendenziali di finanza pubblica, verifiche delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa e per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti normativi, analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato riferiti ai programmi di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 58. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 18, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o altri enti e istituzioni di ricerca.

7. 60. Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 27, 32, 33, 34, 35, e 36 sono abrogati.

b) Al comma 28, le parole: « anche avvalendosi della società di cui al comma 27 » e « , anche avvalendosi dell'apposita società, » sono soppresse.

7. 5. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 19

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-*ter*. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 61. Simonetti.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. È soppresso l'osservatorio della montagna istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 31 gennaio '94 n. 97, le cui risorse e funzioni sono trasferite all'EIM.

19-*ter*. Il comitato tecnico interministeriale montagna (CTIM) presso il CIPE è coadiuvato nella sua attività istituzionale dall'EIM, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per l'anno 2010 e con la previsione di una riduzione delle risorse al CTIM destinate del 60 per cento per il 2011, dell'80 per cento per il 2012 e del 100 per cento per il 2013, anno in cui l'EIM subentra integralmente alle funzioni istituzionali assegnate al CTIM che conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio, cessa l'attività entro il 30 giugno 2013.

19-*quater*. A partire dall'anno finanziario 2011 le funzioni esercitate dal Presidente, dai componenti il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti sono svolte a titolo gratuito.

7. 63. Quartiani, Vannucci, Froner.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19 – l'Ente Italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 è commissariato. Conseguentemente sono sciolti gli organi direttivi dello stesso. Il decreto di scioglimento e di nomina del commissario straordinario è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri e stabilisce le modalità di trasferimento al Ministero dell'interno – dipartimento per gli affari regionali e territoriali delle competenze statutarie dell'ente EIM – nonché la relativa vigilanza sull'Ente medesimo. Gli organi disciolti sono ricostituiti a far data dall'anno finanziario 2011. Per gli stessi organi non sono previsti emolumenti ne indennità di funzione. Conseguentemente le funzioni dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti sono esercitate a titolo gratuito.

7. 62. Quartiani, Vannucci, Froner.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19 – l'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il 31 dicembre 2010 definisce la riorganizzazione funzionale degli organi di direzione e di controllo riducendo le spese per il funzionamento degli stessi in misura pari a 128 mila euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2011. Conseguentemente le funzioni del Presidente, dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti sono esercitate a titolo gratuito.

7. 64. Quartiani, Vannucci, Froner.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-*bis*. L'ENIT (Agenzia nazionale del turismo), l'ICE (Istituto per il commercio con l'estero), la SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero), L'INFORMEST, la FINEST S.p.A, le camere di commercio italiane all'estero e gli istituti italiani di cultura all'estero sono soppressi.

19-*ter*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dei beni culturali e dell'economia e delle finanze, le funzioni e le competenze attribuite agli enti di cui al comma 19-*bis* sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri che le esercita nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi di riunificazione organizzativa e funzionale:

1) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del « Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero » che subentra nelle funzioni degli enti di cui al comma I contestualmente soppressi;

2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e

dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

3) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

4) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

5) realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

6) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati « Promo-Italia » – che subentrano sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'artico 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST S.p.A, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero;

7) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta ed alla elaborazione di banche dati informative ed alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionale;

8) assorbimento del personale a tempo indeterminato degli enti di cui al comma 1 nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero, nonché nell'ambito degli sportelli « Promo-Italia » di cui al punto 5.

19-*quater*. Dall'attuazione dei commi 19-*bis* e 19-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

7. 6. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Al comma 20 sostituire il primo periodo con i seguenti: Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi, sulla base di una previa valutazione in ordine al rapporto costi-benefici, anche in termini di servizio al pubblico e di utilità sociale, e al rispetto di una serie di parametri di efficienza ed economicità individuati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali. 1 compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate.

7. 37. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 20, dopo le parole: Gli enti, *aggiungere le seguenti:* e le Società pubbliche.

Conseguentemente, all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, inserire la seguente voce:

Buonitalia S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

7. 20. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 20 apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere le parole:* « a tempo indeterminato »;

2) *aggiungere in fine le seguenti parole:* « , sentite le organizzazioni sindacali di riferimento »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « I dipendenti trasferiti » *inserire le seguenti:* « conservano le condizioni di miglio favore previste dal contratto di lavoro precedente e »,;

c) al quinto periodo sopprimere le parole: « riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti »;

d) al settimo periodo, sostituire le parole: « eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici » *con le seguenti:* « contribuzioni obbligatorie, per le azioni sperimentali per l'industria, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e ai sensi del quarto comma del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 »;

e) all'ottavo periodo sostituire le parole: « strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti » *con le seguenti:* « e i beni strumentali, da impiegare nelle attuali sedi ».

7. 21. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* ed a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;.

7. 59. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'allegato 2 di cui al comma 20 sopprimere le seguenti voci.

Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari;

Stazione Sperimentale del vetro;

Stazione Sperimentale per la seta;

Stazione Sperimentale per i combustibili;

Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta;

Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi;

Stazione sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli agrumi;

Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis*, aggiungere il seguente:*

7-*ter*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 697.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

7. 34. Ciccanti.

All'allegato 2 di cui al comma 20, sostituire la voce: Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA): CCIAA Parma *con le seguenti:* Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) – Sede di Parma: CCIAA Parma; Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) – Sede di Angri: CCIAA Salerno.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al

massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

7. 18. Motta.

All'allegato 2 di cui al comma 20, sostituire la voce: Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *con la seguente:* Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454: Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

7. 12. Beccalossi.

All'allegato 2, di cui al comma 6 sopprimere le parole: Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836.

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

7. 53. De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Lenzi, Zampa.

All'allegato 2 di cui al comma 20 sopprimere la voce: Ente teatrale italiano.

*Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis*, aggiungere il seguente:*

7-*ter*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 164.671 euro a decorrere dall'anno 2010.

7. 33. Ciocchetti.

All'allegato 2, di cui al comma 20, sopprimere le voci: Ente Nazionale delle sementi elette (ENSE), istituto con decreto dei Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461, e Istituto Nazionale Conserve Alimentari.

7. 11. Iannaccone.

All'allegato 2 di cui al comma 20, sopprimere la voce: Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461.

7. 19. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

All'allegato 2 di cui al comma 20, le voci: Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955 n. 1461, Istituto nazionale Conserve alimentari: Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20

ottobre 1999, n. 454, *sono sostituite dalle seguenti:* Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955 n. 1461: Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura; Istituto nazionale Conserve alimentari: Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

7. 13. Beccalossi.

Alla tabella contenuta nell'allegato 2 di cui al comma 20 apportare le seguenti modifiche:

Enti soppressi	Amministrazione subentrante nell'esercizio ilei relativi compiti ed attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per i combustibili	
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)	
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agnimi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540	CCIAA Napoli
IPI, istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454	Ministero per le politiche agricole e forestali
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1182	
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le attività culturali
Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n 1461	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
Istituto Nazionale Conserve Alimentari	
U.N.I.R.E. Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine, istituito con regio decreto 24 maggio 1932 n. 624	Ministero per le politiche agricole e forestali

7. 32. Enzo Carra, Ria, Lusetti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano altresì soppressi gli enti di cui all'Allegato 3.

Conseguentemente, dopo l'Allegato 2, inserire il seguente Allegato 3:

ALLEGATO 3
*(Articolo 7, comma 20-*bis)

1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;

5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;

6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;

9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;

14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;

16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;

17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;

18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;

19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;

20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;

21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;

22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;

23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;

24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;

25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;

26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;

27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;

28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);

29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);

30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);

31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;

32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;

33) Consorzio Idraulico di 111 C.T.G. « Basso Toce » di Gravellona Toce (Novara);

34) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Bacchiglione » di Vicenza;

35) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Mella » di Brescia;

36) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Tesna superiore e affluenti » di Vicenza;

37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Toce » di Domodossola (Novara);

38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno » (Perugia);

39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia » di Campogalliano(MO);

40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Tergola-Muson Vecchio » di Camposampietro (PD);

41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria;

7. 8. Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, è accorpato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) istituito con Regio decreto n. 1418 del 10 maggio 1928.

21-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'ISMEA decadono. Le funzioni e le risorse dell'ISMEA sono assegnate all'INEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

21-*quater*. Le funzioni svolte dall'ISMEA sono trasferite all'INEA con uno o più decreti delegati di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso l'INEA.

21-*quinquies*. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli dell'INEA sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. L'INEA provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'INEA, e' attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'INEA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-*sexies*. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società AGRIPLAN S.r.L. e BUONITALIA S.p.A., PISA S.p.A, in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

7. 39. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-*bis*. L'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), istituito con Regio decreto 24 maggio 1932 n. 624 è soppresso. Le funzioni e le relative risorse svolte dall' U.N.I.R.E.) sono trasferite al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero medesimo sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. 38. Enzo Carra, Ria, Lusetti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. La società Difesa Servizi spa, di cui ai commi 23 a 36 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppressa.

7. 26. Villecco, Calipari, Garofani, Rugghia, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la società SIN srl, costituita in base al decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è sciolta e si procede alla liquidazione del socio privato. La gestione e lo sviluppo del SIAN sono attribuite all'AGEA. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

7. 40. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, SIN srl – sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – di cui all'articolo 14, comma 10-*bis* del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 99, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito della legge 11 novembre 2005, n. 231, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'AGEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi della SIN e alla quale sono trasferite le relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

7. 41. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società Agripart S.p.A., nella società consortile a responsabilità limitata CO.A-N.AN SCARL e nella TELAER s.r.l. in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,.

7. 42. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Con effetto dal data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al CNR che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziare da ricollocare presso il CNR. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

7. 43. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Al comma 23 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A è effettuata dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

7. 7. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

Dopo il coma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. Con effetto dalla data, di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, è accorato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) istituito con Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418;

23-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'ISMEA decadono. Le funzioni e le risorse dell'ISMEA sono assegnate all'INEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

23-*quater*. Le funzioni svolte dall'ISMEA sono trasferite all'INEA con uno o più decreti delegati di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di. effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso l'INEA.

23-*quinquies*. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli dell'INEA sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. L'INEA provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'INEA, e' attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'INEA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23-*sexies*. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società AGRIPLAN S.r.L. e BUONITALIA S.p.A., l'ISA S.p.A, in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7. 44. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere comma 24.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni ri-

levanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

7. 56. De Pasquale, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Torre, Ghizzoni Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Sopprimere il comma 24.

*Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis*, aggiungere il seguente:*

7-*ter*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti ′in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31.480.000 euro per l'anno 2010 e a 26.241.800 euro annui a decorrere dall'anno 2011.

7. 45. Enzo Carra, Ria, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 24.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione del comma 24 si provvede quanto a 31,5 milioni per l'anno 2010 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e quanto a 26,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante le risorse di cui all'articolo 39-*bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari allo 0,02 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuto un'imposta pari al 0,04 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,06 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

7. 27. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Causi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, dopo le parole: « rispetto all'anno 2009 » *aggiungere le seguenti:* « Il predetto taglio non si applica nei confronti degli Enti parco nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 »;

b) dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-*bis*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dalle misure di cui al comma 24 degli enti parco, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

7. 70. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 24, dopo le parole: all'anno 2009 *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di quelli storici e della memoria.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari

7. 71. Verini.

Al comma 24, dopo le parole: anno 2009 *inserire le parole:* , ad eccezione di quelli, assegnati al Ministero della difesa dall'articolo 14, comma 7-*bis*, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

7. 25. Migliavacca, Vico, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato.

Al comma 24, dopo il primo periodo inserire il seguente: Da tali disposizioni restano esclusi gli Enti di gestione delle Aree Protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativa ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. A1 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2009.

7. 47. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 24, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti con regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

7. 57. De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Torre Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 24, secondo periodo, dopo le parole: predetti enti *aggiungere le seguenti:* nonché al potenziamento e miglioramento delle modalità e degli strumenti normativi e regolamentari volti a favorire la sinergia e la collaborazione tra gli istituti di cultura italiani e le fondazioni bancarie in termini economici e finanziari.

7. 46. Enzo Carra, Ria, Galletti, Ciccanti.

Al comma 24, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano esclusi gli Enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 20 per cento ».

b) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole « 0,30 per cento », con le seguenti: « 0, 15 per cento ».

7. 9. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

Al comma 24 inserire infine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano escluse le Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. 67. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

24-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 24 e le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 12 e 13, del presente decreto-legge non si applicano agli enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

7. 17. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 25 sopprimere le parole: e nelle Province a speciale autonomia.

7. 69. Brugger, Zeller.

Sopprimere i commi 26, 27, 28 e 29.

7. 15. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 26.

7. 10. Messina, Scilipoti, Zazzera, Formisano, Barbato, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 27 con il seguente:

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalla predetta autorità.

Conseguentemente, al comma 28 sopprimere il seguente periodo: Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

7. 48. Galletti, Ciccanti.

*Sopprimere i commi da 31-*bis *a 31-*septies.

7. 24. Schirru.

*Dopo il comma 31-*octies *aggiungere il seguente:*

31-*novies* Il personale con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato in servizio a qualsiasi titolo, compreso il lavoro somministrato, presso gli enti oggetto di soppressione ed assorbimento in forza del presente articolo rimane in servizio presso le amministrazioni riceventi fino alla scadenza del rapporto in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13-*septies *aggiungere il seguente:*

13-octies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis*, primo periodo », sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

e) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »; indi, alla lettera *c)*, sostituire le parole: « il 75 per cento » con le seguenti: « l'80 per cento »;

f) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

7. 68. Porcino, Borghesi, Cambursano.

*Dopo il comma 31-*octies*, aggiungere il seguente:*

31-*novies*. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile

1985, n. 163, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

7. 54. De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

*Dopo il comma 31-*octies*, aggiungere il seguente:*

31-*novies*. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

7. 55. De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

7. 01. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

7. 02. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati « consorzi BIM », sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

7. 03. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Soppressione della Buonitalia s.p.a.).

1. La società Buonitalia s.p.a. di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sciolta. Le funzioni della società sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le risorse umane strumentali e finanziarie della società sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al trasferimento si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Società sono inquadrati nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppresso ».

7. 04. Beccalossi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Subentro del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella compagine societaria di SIN s.r.l.).

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 14, i commi 9 e 10 sono soppressi.

b) All'articolo 14, dopo il comma 10-*bis* sono aggiunti i seguenti:

10-*ter*. Spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i compiti di indirizzo, coordinamento, gestione e monitoraggio per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita i compiti di coordinamento e gestione attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*. del predetto decreto legislativo n. 99 del 2004.

10-*quater*. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad acquisire da AGEA le quote di partecipazione della società di cui al comma 10-*bis*, nell'ambito delle risorse ordinarie di bilancio. L'AGEA, in attuazione del comma 10-*ter*, provvede a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le risorse umane e materiali connesse alle attività di cui al comma 10-*ter* ».

7. 05. Beccalossi.

ART. 8.

Al comma 2, dopo le parole: legge 31 dicembre 2009, n. 196, *sono aggiunte le seguenti:* Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione gli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

8. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'articolo 8, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per l'anno 2010, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dell'1,8 per cento. Per gli anni dal 2011 al 2015 la medesima spesa per consumi intermedi è rideterminata in modo da garantire una spesa annua complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dello 0,36 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010. »

8. 8. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: spesa annua per consumi intermedi *inserire le parole:* , esclusi quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

8. 14. Recchia, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: dalla legge n. 2 del 2009 *aggiungere le seguenti:* e al netto delle assegnazioni relative ai contratti di fornitura in corso, aggiudicati mediante gara o procedura concorsuale ad evidenza pubblica.

8. 13. Baretta.

Al comma 5, dopo il quarto periodo, inserire i seguenti:

Tali riduzioni non devono riguardare contratti di fornitura ancora in corso, aggiudicati mediante gara e/o procedura concorsuale ad evidenza pubblica. Alle riduzioni di spesa corrispondono proporzionali riduzioni delle prestazioni di servizio e di fornitura di beni rispetto ai precedenti contratti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni.

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7 comma 2 le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

8. 16. Galletti, Ciccanti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del presente comma le spese direttamente correlate con l'attività operativa e di addestramento di reparti e unità delle Forze armate nonché le spese relative alla manutenzione di mezzi militari e sistemi d'arma.

8. 30. Fallica, Cicu.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, al comma 1 sostituire la lettera *d)* con la seguente: « riacquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto.

8. 27. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-*bis*: « *a)* La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest'ultimo caso il fornitore deve consentire la modificabilità del

codice sorgente, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore in modo da adattarli alle proprie esigenze;

b) La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione della scelta ».

8. 28. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 10.

*** 8. 1.** Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 10.

*** 8. 10.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 10.

*** 8. 11.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

10. Al fine di rafforzare la trasparenza e la legalità delle procedure in materia di appalti pubblici nonché contribuire alla riduzione della spesa pubblica all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sostituire le parole: « esclusivamente » con le seguenti: « al controllo preventivo nonché ».

10-*bis*. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

8. 26. Rubinato, Rugghia, Viola, Fogliardi, Strizzolo.

*Al comma 11-*bis*, sostituire il primo periodo con il seguente:* Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiarità del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 2013 destinato al finanziamento di misure per la perequazione completa del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21.

Al secondo periodo, dopo le parole: su proposta dei Ministri competenti *inserire le seguenti:* e d'intesa con le organizzazioni sindacali e i COCER in considerazione della loro funzione rappresentativa delle parti sociali coinvolte;

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al

comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

8. 22. Rugghia, Bressa, Villecco Calipari, Amici, Garofani, Naccarato, Fiano, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Al comma 11-bis *sopprimere le parole:* e delle peculiari esigenze.

8. 17. Libè, Galletti, Ciccanti.

AI comma 11-bis *sopprimere le parole:* delle peculiari esigenze.

*** 8. 9.** Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 11-bis *sopprimere le parole:* delle peculiari esigenze.

*** 8. 31.** Rosato.

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 11-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* 80 milioni di euro annui *con le seguenti:* 200 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: su proposta dei ministri competenti *inserire le seguenti:* e d'intesa con le organizzazioni sindacali e i COCER in considerazione della loro funzione rappresentativa delle parti sociali coinvolte; *sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* Ai relativi oneri si fa fronte, per una quota pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e per la restante quota di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante le maggiori entrate di cui al comma 11-*ter*.

Conseguentemente, dopo il comma 11-bis, *inserire il seguente:*

11-*ter*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

8. 29. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

Al comma 11-bis *sostituire le parole:* 80 milioni *con le seguenti:* 150 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*. *(Misure fiscali per il settore creditizio)*. — *1*. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria d ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari, periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento ».

8. 12. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 12.

*** 8. 2.** Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 12.

*** 8. 25.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, sopprimere le parole: nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. 18. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 12, sopprimere le parole: e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi.

8. 3. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 13.

*Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13-*septies, *inserire i seguenti:*

13-*octies*. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-*novies*. All'aumento dell'aliquota di cui comma 13-*octies* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

8. 4. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessita ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

8. 23. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 23 con il seguente:

« 23. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate permanentemente alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola alla copertura delle spese derivanti dagli incrementi economici di carriera previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

8. 15. Ghizzoni, Damiano, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 14.

8. 32. Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Borghesi.

Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Le risorse previste dal presente comma sono destinate alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale docente amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012 ».

Conseguentemente,

All'articolo 9 sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto i 5, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0.6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

8. 20. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 14, ultimo periodo, sostituire le parole: sentite le *con le seguenti:* d' intesa con le.

8. 21. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 15, sopprimere le parole: e privati.

*Conseguentemente, al comma 15-*bis*, sopprimere le parole:* ad eccezione di quanto previsto al comma 15.

8. 24. Damiano.

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: sono subordinate alla verifica, *aggiungere le seguenti:* della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di social *housing* del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione abitativa, e;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: sono in ogni caso fatte salve le garanzie e le tutele legislative già previste in favore dei conduttori.

8. 5. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

*Dopo il comma 15-*bis*, aggiungere i seguenti commi:*

15-*ter*. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui a decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 settembre 2010, un tavolo tecnico composto da tre membri indicati dai Ministri di cui al precedente comma 1 5, e da rappresentanti degli enti locali, dei prefetti, degli enti privatizzati, dei sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti degli attuali conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma, sono sospese tutte le procedure di dismissioni immobiliari degli enti privatizzati ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.

15-*quater*. Il tavolo tecnico di cui al comma 15-*bis*, dovrà verificare: i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche in relazione ai benefìci che gli enti previdenziali privatizzati, hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati, è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o all'usufrutto. Al termine dei lavori, il tavolo tecnico, è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.

15-*quinquies*. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 15-*ter*, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, e le vendite avverranno secondo le modalità previste del medesimo articolo della suddetta legge n. 104 del 1996.

15-*sexies*. Tutti gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le aziende territoriali per l'Edilizia residenziale pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero utilizzando gli strumenti urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ».

8. 7. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

*Dopo il comma 15-*bis, aggiungere il seguente:

15-*ter*. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modifiche e integrazioni è soppresso. I relativi importi corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

8. 6. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche al Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. In ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale del 22-26 marzo 2010, n. 121, relativamente al Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare al comma 3, lettera *e)* del suddetto articolo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alle necessarie modifiche e integrazioni al 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009 n. 191, e recante il « Piano nazionale di edilizia abitativa ».

2. Le modifiche al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 di cui al precedente comma, devono operarsi in piena coerenza alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale 121/2010, ed essere quindi volte a escludere che, nel previsto piano nazionale di edilizia abitativa, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale, e finanziamenti di programmi integrati nei quali siano presenti anche alloggi di edilizia residenziale non pubblica.

3. Sono nulli gli effetti prodotti dal 16 luglio 2009, e di ogni altro provvedimento attuativo dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove in contrasto con la suddetta sentenza della Corte Costituzionale del 22-26 marzo 2010, n. 121.

8. 01. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Razionalizzazione delle procedure della Protezione civile).

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre

2001, n. 401, il comma 5 è soppresso.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è soppresso.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è soppresso.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: « altri eventi che, per intensità ed estensione, » sono sostituite dalle seguenti: « altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione, ».

5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: « fermi i poteri dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici e dell'Osservatorio sui lavori pubblici di cui agli articoli 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. »

al comma 5-*bis:*

a) al penultimo periodo, le parole: « e all'ISTAT » sono sostituite dalle seguenti: « , all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge.

8. 02. Piffari, Scilipoti, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato).

1. Fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite alle regioni e agli enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e ad agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 e delle relative risorse concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, si dà luogo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti.

4. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità delle prefetture – uffici territoriali del Governo e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale delle prefetture – uffici territoriali del Governo, o di singole articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

6. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri,

della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

8. 03. Giovanelli, Amici, Bressa, Baretta, Ventura, Boccia, Bordo, Di Serio, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Attribuzione alle regioni delle funzioni e del personale degli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale).

1. A decorrere dal 30 giugno 2011, gli uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale, previsti dall'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppressi.

2. Al fine di consentire alle regioni l'effettivo esercizio delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, dal 1º luglio 2011, il personale degli uffici scolastici regionali e delle loro articolazioni interne, compreso il personale di livello dirigenziale non generale, nella misura del 60 per cento delle piante organiche di ciascun ufficio scolastico regionale, e assegnato alle regioni.

3. A partire dal 1º luglio 2011, le funzioni relative alla gestione del personale della scuola attribuite dalla normativa vigente agli Uffici scolastici regionali e, in particolare, quelle relative alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche, così come individuate dall'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 42 del 2009, sono esercitate dalle regioni, ferme restando la competenza dello Stato in materia di disciplina privatistica del rapporto di lavoro e la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Entro tale data le singole regioni, tenendo conto anche del personale assegnato ai sensi del comma 2, definiscono la disciplina e individuano l'apparato istituzionale idoneo a svolgere le funzioni di cui al comma 3 nel proprio ambito territoriale secondo i tempi e i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nelle regioni in cui entro tale data non sono state determinate le condizioni normative e organizzative idonee all'esercizio di tali funzioni, e fino alla loro realizzazione, continuano ad operare gli Uffici scolastici regionali ».

8. 04. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

ART. 9.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 137. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al medesimo articolo sopprimere il comma 21;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 119. Bressa, Amici, Giovanelli, Damiano, Mattesini.

Al comma 1, dopo le parole per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole, « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 60. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole « il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti » *con le seguenti:* « i trattamenti economici complessivi dei dipendenti di ciascuna amministrazione »;

b) sostituire le parole « il trattamento accessorio » *con le seguenti:* « i trattamenti accessori »;

c) sostituire le parole: « il trattamento ordinariamente spettante » *con le seguenti:* « i trattamenti ordinariamente spettanti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 59. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: ivi compreso il trattamento accessorio *aggiungere le seguenti:* con l'eccezione del personale

del comparto sicurezza, difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. 149. Paladini.

Al comma 1 dopo le parole: ordinariamente spettante per l'anno 2010 *aggiungere le seguenti:* incrementato in maniera corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».

9. 7. Paladini, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo la parola: conseguimento *aggiungere le seguenti:* di conferma in ruolo di ricercatori e docenti universitari, di funzioni diverse in corso d'anno.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 104. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonio Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire le parole: fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, *con le parole:* « da promozioni, modificazioni di stato giuridico nonché assunzioni di incarichi o funzioni che prevedano per legge trattamenti economici specifici ».

Conseguentemente sopprimere il comma 21.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 33. Laganà Fortugno, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina Coscioni, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per il personale del comparto sicurezza-difesa, quanto previsto in caso di attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corresponsione di assegni connessi con la maturazione di requisiti di servizio o merito, di promozione o di modifica della posizione di impiego.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 61. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e, per il personale delle forze armate e di polizia e dei vigili del fuoco, quanto previsto in caso di attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corresponsione di assegni percepiti per l'assolvimento delle specifiche funzioni senza demerito, di promozione o di modifica della posizione di impiego.

9. 152. Fallica, Cicu.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: È fatta salva, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale che contempli progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle autorità competenti come individuate dall'articolo 2 decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193.;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Per gli enti del servizio sanitario nazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) al comma 2, sostituire le parole da: « non possono essere stabiliti » *a:* « del medesimo titolare » *con le seguenti:* « non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica »;

d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « presente decreto; » *inserire le seguenti:* « fatte salve, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle regioni e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.;

e) al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.;

f) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare la continuità assistenziale erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale;

g) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale;

h) al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e l'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del CCNL 2013/2015 »;

i) al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

j) al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: « e gli enti del servizio sanitario nazionale » *con le seguenti:* con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale *e aggiungere, dopo le parole:* Servizio sanitario nazionale *le seguenti:* Per gli enti del Servizio sanitario nazionale non si applica la percentuale del 50 per cento. Gli stessi possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali;

k) al comma 32, aggiungere in fine, il seguente periodo: « Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la normativa contrattuale vigente ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno o appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 58. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« È fatta salva, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale che contempli progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle autorità competenti come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 ».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis*, aggiungere i seguenti:

« 7-*ter*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

7-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituite le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento ».

9. 47. Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Argentin.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale, i casi in cui siano contemplate progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, nonché l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL e le disposizioni concernenti l'utilizzo degli istituti del salario accessorio direttamente collegati alla erogazione di prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 63. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 62. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 1 non si applica ai trattamenti in godimento nell'anno 2010 di valore complessivo non superiore a 30.000 euro lordi annui.

Conseguentemente dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-*bis*. Il comma 17 non si applica ai contratti di valore complessivo non superiore a 30.000 euro lordi annui nell'anno 2010.

17-*ter*. Ai mancati risparmi di cui ai commi 1-*bis* e 17-*bis* si fa fronte mediante meccanismi contrattuali che prevedano penalizzazioni e incentivazioni in grado di garantire i medesimi effetti finanziari anche attraverso un maggior ricorso al blocco del *turn over*.

9. 151. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nei confronti del personale docente, Amministrativo, tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, dei ricercatori e dei docenti universitari, nonché del personale degli enti di ricerca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e comma 21, secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 46. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il personale che ha terminato il periodo di prova non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e 21, secondo e terzo periodo.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 120. Santagata, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli Enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. 64. Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di natura dirigenziale, *aggiungere le seguenti:* , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 65. Galletti, Ciccanti.

Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento *e* 10 per cento *con le seguenti:* 7 per cento *e* 12 per cento.

Conseguentemente all'articolo 38 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13.1 All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: 2009, 2010 e 2011 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012 ».

9. 4. Di Biagio, Angeli, Berardi.

Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento *e* 10 per cento *con le seguenti:* 7 per cento *e* 12 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Sostegno alla stampa italiana all'estero).

1. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: « limitatamente alle minoranze linguistiche » sono soppresse e dopo le parole: « legge 23 dicembre 200, n. 338, » aggiungere le seguenti: « all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, »;

b) alla lettera *d)* le parole: « dall'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché » sono soppresse.

9. 5. Di Biagio, Berardi, Angeli.

Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento *e* 10 per cento *con le seguenti:* 7 per cento *e* 12 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al secondo comma, dopo le parole: « considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE.

9. 6. Di Biagio, Berardi, Angeli.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare *con le seguenti:* non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. 66. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. La funzione di responsabile degli uffici di diretta collaborazione è incompatibile con il mantenimento o l'assegnazione di incarichi aggiuntivi.

9. 121. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2-bis.

9. 122. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2-bis dopo le parole: non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 *aggiungere le seguenti:* incrementato in maniera corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:

13.1 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».

9. 8. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 123. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13.1 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), le parole: 30 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 15 per cento; e alla lettera c), le parole: il 75 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* l'80 per cento;

b) al comma 11, lettera a), le parole: 0,30 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 0,15 per cento.

9. 9. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13.1. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13.2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

9. 10. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto fatte salve, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle regioni, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13.1. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13.2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

9. 11. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica, *aggiungere le seguenti:* al personale della carriera prefettizia.

9. 2. Moffa, Antonio Pepe, Lamorte, Proietti Cosimi.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa *aggiungere le seguenti:* , al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 67. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai fini della copertura dell'organico dei vigili del fuoco si attinge, estinguendola ed entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 sul bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 1112 dell'8 giugno 2000 e comunicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata da ultimo dall'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, del requisito dell'età di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

1-*ter*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

9. 12. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 117. Fioroni, La Forgia, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 7.

all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7.1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

7.2 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento ».

9. 14. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 124. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13.1 A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13.2 All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

9. 13. Mura, Palagiano, Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'im-

posta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 48. Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Bossa.

Al comma 5 aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 68. Galletti, Ciccanti.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano all'ANAS S.p.A..

9. 27. Siragusa.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le aziende sanitarie locali aventi un rapporto dipendenti popolazione residente nella regione superiore a 1/1.000, il limite di cui all'articolo 2, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è pari al 10 per cento.

9. 144. Polledri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo

indeterminato con scadenza 31 dicembre 2010, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limiti di assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

9. 26. Pelino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 66, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è aggiunto il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e la qualità delle attività istituzionali, le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale dell'INAIL per i posti che si sono resi vacanti in data anteriore all'anno 2009. L'INAIL può procedere all'assunzione dei vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito, dei concorsi già banditi e conclusi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Tali graduatorie hanno validità fino al loro esaurimento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare ai massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 126. Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e la qualità delle attività istituzionali, le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) per i posti che si sono resi vacanti in data anteriore all'anno 2009. L'INPS può procedere all'assunzione dei vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito, dei concorsi già banditi e conclusi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Tali graduatorie hanno validità fino al loro esaurimento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 128. Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, comma 8-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e il buon funzionamento e Ministero dell'interno, le disposizioni contenute nel comma 8-*quater* non si applicano alle strutture del comparto sicurezza e dell'amministrazione generale del governo sul territorio, ricomprendendo in tal senso anche le assunzioni del personale dell'am-

ministrazione civile preposto a quelle strutture utilmente inserito in graduatorie dalle quali l'ente abbia già attinto entro tale data al fine dell'esaurimento delle medesime.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 127. Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizi sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 69. Galletti, Ciccanti.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 70. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento ».

9. 125. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di procedere al progressivo ripianamento degli organici, nei confronti del corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzate, a decorrere dall'anno 2011, assunzioni di personale operativo mediante l'utilizzo del 95 per cento delle risorse finanziarie già ordinariamente stanziate per i richiami in servizio a tempo determinato del personale volontario dei vigili del fuoco, contestualmente riducendo al 5 per cento il limite di spesa per il richiamo di questi ultimi. Per tali assunzioni si procede utilizzando la graduatoria in vigore relativa alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per

cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 71. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Ai fini della razionalizzazione delle risorse, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 30 luglio 2007, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce le modalità abbreviate per il corso di formazione al quale deve partecipare il personale stabilizzato, all'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

« Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate agli idonei di cui alla graduatoria del decreto ministeriale 30 luglio 2007, in ottemperanza all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

9. 72. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

7-2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento ».

9. 16. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 9, secondo capoverso, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare

al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento ».

9. 129. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 130. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le riduzioni di organico ivi previste, così come modificate dai commi 5, 7, 8 e 12 del presente articolo, non si applicano per i posti che si sono resi vacanti nei rispettivi organici in data anteriore all'anno 2009. Con riferimento a tali disponibilità di posti le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, procedono alla nomina dei vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito, dei concorsi già banditi e conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali graduatorie hanno validità fino al loro esaurimento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento ».

9. 131. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. In attesa della definitiva stabilizzazione, i contratti di lavoro individuali a tempo determinato di cui alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell'interno dell'11 settembre 2007, stipulati dall'Amministrazione dell'interno il 31 dicembre 2008 e di durata di ventiquattro mesi sono prorogati di ulteriori 12 mesi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 73. Compagnon, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. i 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;

b) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

9. 20. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.

Al comma 15 sostituire le parole da: pari a *fino a:* 2009/2010 *con le seguenti:* atto a soddisfare le esigenze degli alunni in situazioni di *handicap* di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e comunque.

9. 106. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai docenti di sostegno degli studenti autistici al fine di assicurare la continuità didattica per ogni ciclo di studi.

9. 105. Castagnetti.

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

ART. 18-*bis*.

(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 18-*ter*.

(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo).

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

ART. 18-*quater*.

(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 3 1 settembre 201 0, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

ART. 18-*quinquies*.

(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

ART. 18-*sexies*.

(Ripristino dell'ICI sulle case di lusso).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dallo gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-*ter*. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-*bis* si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ».

ART. 18-*septies*.

(Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.

2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.

5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nei rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli

intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre i 973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

ART. 18-*octies*.

(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma I del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

ART. 18-*nonies*.

(Riduzione deducibilità banche e assicurazioni).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. I 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera *a),* sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: " 15 per cento"; indi, alla lettera *c),* sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 11 , lettera *a),* sostituire le parole: " 0,30 per cento" con le seguenti: " 0,15 per cento" ».

9. 22. Paladini, Porcino, Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

ART. 18-*bis*.

(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a

37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 18-*ter*.

(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo).

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

ART. 18-*quater*.

(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

ART. 18-*quinquies*.

(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

ART. 18-*sexies*.

(Ripristino dell'ICI sulle case di lusso).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dallo gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-*ter*. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-*bis* si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ».

ART. 18-*septies*.

(Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.

2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.

5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nei rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1 , nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre i 973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

ART. 18-*octies*.

(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

ART. 18-*nonies*.

(Riduzione deducibilità banche e assicurazioni).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: " 15 per cento"; indi, alla lettera *c)*, sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 11 , lettera *a)*, sostituire le parole: " 0,30 per cento" con le seguenti: " 0,15 per cento" ».

9. 17. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere i commi dal 16 al 19.

*Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 2-*quinquies *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

9. 25. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 49. Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Sopprimere i commi 17 e 18.

Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 600 milioni di euro annui. ».

9. 3. Di Biagio.

Sopprimere i commi 17 e 18.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento ».

9. 132. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi 17 e 18.

9. 34. La Forgia, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al

comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 50. Livia Turco, Sarubbi, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 74. Galletti, Ciccanti.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Merito e Premi" e all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2013-2015. ».

***9. 51.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 17, aggiungere infine il seguente periodo: « Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009 « Merito e Premi » e l'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2013-2015 ».

***9. 75.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per il conglobamento dell'indennità di vacanza contrattuale nelle retribuzioni del personale del comparto sicurezza e difesa saranno attivate le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. ».

9. 76. Galletti, Ciccanti.

Al comma 18, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) comma 14, per l'anno 2011 in 222 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2012, complessivamente in 301 milioni di euro annui, con specifica destinazione, rispettivamente, di 135 e 214 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. ».

*Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis, *aggiungere il seguente:*

7-*ter*. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in modo da assicurare una minore spesa pari a 79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

9. 115. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi 19, 20.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 133. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

« 13-*bis*. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-*ter*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

13-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 75 per cento »; indi, alla lettera *c)*, sostituire le parole: « il 75 per cento » con le seguenti: « l'80 per cento »;

b) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

9. 18. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Con effetto dal 1º gennaio 2011, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, sono differiti, *una tantum*, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica o progressioni di carriera comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifi-

cazioni le progressioni di carriera comunque denominate, ivi compresi i passaggi dalla II alla I fascia del ruolo unico dei professori universitari, per gli anni 2011, 2012 e 2013 possono essere disposte a fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti de! 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 116. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato *aggiungere le seguenti:* , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 77. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: , e non danno comunque luogo a successivi recuperi *con le seguenti:* e a decorrere dall'anno 2014 l'adeguamento retributivo sarà corrisposto con restituzione del 50 per cento di quanto dovuto nel triennio di sospensione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 78. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, per gli anni 2011, 2012 la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, *una tantum*, per un periodo di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di ventiquattro mesi di differimento è utile anche ai finì della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 134. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, *una tantum*, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 79. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, secondo periodo, dopo le parole: Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, *inserire le seguenti:* escluse le

categorie del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 83. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, secondo periodo sostituire le parole: gli anni 2011, 2012, 2013 non *con le seguenti:* per gli anni 2011, 2012, e 2013 la corresponsione del maturato economico delle classi e degli scatti è sospesa, ma detti anni sono.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 81. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti *con le seguenti:* con effetto dal 1º gennaio 2011, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti è differita una tantum per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è at-

tribuito il corrispondente valore economico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 80. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, terzo periodo, dopo le parole: per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate, *aggiungere le seguenti:* , escluse le progressioni di carriera del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 84. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, al terzo, sopprimere le parole: , ai fini esclusivamente giuridici.

Conseguentemente:

al comma 21, quarto periodo, sopprimere le parole: , ai fini esclusivamente giuridici.

all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 135. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 21, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Per il personale dei comparti sicurezza e difesa le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetti ai fini giuridici ed economici.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 82. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, ultimo periodo dopo le parole: per il personale contrattualizzato *aggiungere le seguenti:* , escluso il personale contrattualizzato delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 85. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tenere conto delle specificità della sua funzione, al personale della carriera diplomatica non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma e, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9 della legge 28 luglio 1999, n. 266 è ridotta di euro 2,1 milioni per l'anno 2011, di euro 4,2 milioni per l'anno 2012 e di euro 6,3 milioni per l'anno 2013.

9. 145. Antonione, Boniver, Pianetta, Baccini, Biancofiore, Nirenstein, Malgieri, Martino, Moles, Bergamini, Renato Farina, D'Alema, Tempestini, Casini, Rao, Gozi, Di Biagio, Vernetti, Zacchera, Mecacci.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione della specificità della sua funzione, le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma non si applicano al personale della carriera diplomatica.

Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 1, sostituire primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento;

b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto *aggiungere le seguenti:* e per quelli relativi ai cinque anni precedenti;

c) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma "Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito.

1-*ter*. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

d) dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

ART. 39-*bis*.

(Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.

ART. 39-*ter*.

(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro.

9. 136. Maran, Tempestini, Fassino, D'Alema, Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Mosca.

Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni dell'ultimo periodo del presente comma non si applicano al personale degli enti del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 87. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale di area sanitaria.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e i! patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6

per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 52. Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Livia Turco.

Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 86. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, aggiungere, in fine il seguente periodo: Per le categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Le risorse derivanti dalla mancata applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per l'anno 2010 per il predetto personale sono destinate alla corresponsione degli incrementi automatici biennali dei docenti e dei ricercatori fino alla V classe stipendiale.

9. 107. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: Per il predetto personale, *aggiungere le seguenti:* nonché per quello delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) al terzo periodo dopo le parole: passaggi di qualifica, *aggiungere le seguenti:* o di grado *e dopo le parole:* nella nuova qualifica *aggiungere le seguenti:* o grado.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per l'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pan allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 32. Rigoni, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato.

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma 22-*bis*:* Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l'adeguamento da corrispondere nell'anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell'anno 2010. Per il predetto personale, con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 31. Rigoni, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria rela-

tivi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 88. Pezzotta, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-*ter*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

13-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 75 per cento »; indi, alla lettera *c)*, sostituire le parole: « il 75 per cento » con le seguenti: '80 per cento »;

b) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

9. 147. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della scuola, gli anni 2011 e 2012 sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ed i relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti sono differiti, una tantum, per un periodo di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 108. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 53. Livia Turco, Sarubbi, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 89. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 25.

9. 153. Carlucci.

Sostituire il comma 25 con i seguenti:

« 25. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'ente tabacchi italiani, dichiarano in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti.

25-*bis*. Il personale viene inquadrato nell'amministrazione ricevente, fermo restando l'area o categoria professionale di appartenenza ad eccezione dei casi di cui al comma precedente ultimo periodo, nella fascia retributiva corrispondente al maturato economico individuale, utilizzando a tal fine; e fino a concorrenza, l'assegno personale pensionabile precedentemente maturato.

25-*ter*. Il differenziale economico che eventualmente deriva dalla indennità di amministrazione o da altre differenze retributive, per i dipendenti che esercitano l'opzione al trasferimento, viene mantenuto come assegno personale pensionabile non riassorbibile.

25-*quater*. I trattamenti economici differenziali denominati assegni personali pensionabili mantengono le stesse caratteristiche previdenziali e pensionabili delle voci retributive dai quali hanno avuto origine.

25-*quinques*. Il personale conserva la retribuzione individuale di anzianità, comprese eventuali maggiorazioni della stessa, precedentemente maturata.

25-*sexies*. Il personale, in deroga alle norme vigenti che dettano le regole per l'iscrizione e la cessazione, pur anche se trasferito in amministrazione diversa da quelle « finanziarie », rimane iscritto al « Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, fino alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

25-*septies*. Al personale, che a seguito dell'esercizio della volontarietà al trasferimento ad amministrazioni pubbliche diverse dai ministeri, si applica l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 ».

9. 138. Bellanova, Schirru.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-

cazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1º gennaio 2011 su istanza del dipendente è inquadrato, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale, sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquista con l'assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai

commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 90. Galletti, Ciccanti.

Al comma 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo parole: 1° gennaio 2011 *aggiungere le seguenti:* su istanza del dipendente;

b) al quinto periodo, sostituire le parole: Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile *con le seguenti:* Al predetto personale, al quale sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile;

c) dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. La spesa aggiuntiva per l'assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti.

d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento 99 » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 91. Galletti, Ciccanti.

Al comma 25, quarto periodo, dopo le parole: inquadrato *aggiungere le seguenti:* a domanda da presentare entro il 31 dicembre 2010,.

9. 92. Poli, Galletti, Ciccanti.

Al comma 25, quinto periodo, sostituire la parola: riassorbibile *con le seguenti:* non riassorbibile.

9. 93. Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

« 27-*bis*. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario ».

9. 23. Messina Barbato, Borghesi, Cambursano Piffari.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

« 27-*bis*. Ai fini della copertura dell'organico del Vigili del fuoco si attingerà, entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2000 pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 1/12 dell'8 giugno 2000 e comunicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata, da ultimo dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della presente norma, del requisito dell'età di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 209 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2009, n. 191. ».

9. 146. Fallica.

Sopprimere il comma 28 e 29.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 139. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 109. Damiano, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 57. Damiano, Lenzi, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 28, primo periodo sopprimere le parole: le università.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 110. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di richiamo di personale a tempo determinato è fissato al 5 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le risorse finanziarie non ancora impegnate per l'anno 2010 dovranno essere destinate al ripianamento delle carenze di organico mediante stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il limite del 5 per cento ed il corrispondente risparmio di spesa operano definitivamente a decorrere dal 2011 per le predette finalità di stabilizzazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 94. Galletti, Ciccanti.

Al comma 28, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 118. Misiani, Lenzi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Cesare Vannucci.

Al comma 28, terzo periodo, sopprimere le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente:

dopo il comma 28, aggiungere il seguente: 28-*bis*: Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di personale con contratti a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rap-

porto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 54. Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Vannucci.

Al comma 28, terzo periodo sopprimere le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 28 aggiungere il seguente 28-*bis*: Gli enti del servizio sanitario nazionale possono avvalersi di personale con contratti a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali.

9. 30. Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 28, terzo periodo sopprimere le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 103. Lenzi, Livia Turco, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale *con le seguenti:* , con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 95. Galletti, Ciccanti.

Al comma 28, quarto periodo, dopo le parole: specifiche disposizioni di settore *aggiungere le seguenti:* , così come disposto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

9. 40. Galletti, Ciccanti.

Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano all'ANAS S.p.A.

9. 28. Siragusa.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 35. Laganà Fortugno, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o

strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

9. 41. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, *aggiungere i seguenti:*

7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-*quater*. Alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte del 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

9. 97. Galletti, Ciccanti.

Al comma 30 aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente le relative risorse residue da destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sono rideterminate in 365 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al

comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 36. Rosato, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rigoni.

Al comma 30, in fine, aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente le relative risorse residue da destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rideterminate nei seguenti temi:

a) per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in 375,9 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno, 2014 in 119 milioni di euro".

*Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis *aggiungere i seguenti:*

7-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 30, ultimo periodo, si provvede per anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni, a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

7-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 148. Paladini.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 140. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 31, primo periodo sopprimere le parole: le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

9. 141. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. I professori universitari vengono posti in quiescenza al termine dell'anno

accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. I professori posti in quiescenza per raggiunti limiti di età mantengono su richiesta e previo consenso da parte delle facoltà di appartenenza, i diritti e i doveri già propri delle posizioni di fuori ruolo fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantacinquesimo anno di età.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 42. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. I professori universitari vengono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. I professori posti in quiescenza per raggiunti imiti di età mantengono su richiesta e previo consenso da parte delle Facoltà di appartenenza, i diritti e i doveri già propri delle posizioni di fuori ruolo fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantacinquesimo annodi età.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-*ter*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9. 98. Mantini.

Sostituire il comma 32 con il seguente:

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono confermare l'incarico conferito al diri-

gente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 32 aggiungere il seguente: 32-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato;

dopo il comma 33 aggiungere il seguente: 33-*bis*. Al personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri non si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni. I risparmi derivanti dalla ripubblicizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riassegnati in entrata al bilancio dello Stato.

9. 1. Moffa, Lamorte, Leo, Proietti Cosimi.

Sopprimere il comma 32.

***9. 29.** Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 32.

***9. 142.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 32, primo periodo, dopo le parole: non intendono, *sopprimere la seguente:* anche.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: , anche di valore economico inferiore *con le seguenti:* dello stesso valore economico.

9. 43. Galletti, Ciccanti.

Al comma 32, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la normativa contrattuale vigente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 44. Galletti, Ciccanti.

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la attuale normativa contrattuale.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

9. 55. Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sarubbi, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa.

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente:

a) all'articolo 21 comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento;

b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto *aggiungere le seguenti:* e per quelli relativi ai cinque anni precedenti,

c) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma « Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito ».

1-*ter*. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

d) dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

ART. 39-*bis*.

(Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1º gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.

ART. 39-*ter*.

(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro ».

9. 37. Gianni Farina, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato.

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 45. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, *aggiungere il seguente:*

7-*ter*. Sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

9. 100. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 37.

*Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 2-*quinquies *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

9. 24. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardi, Misiti.

Sopprimere il comma 37.

9. 111. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

9. 143. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-*bis*. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera *f)* è soppressa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 38. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-*bis*. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera *f)* è soppressa.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis*, inserire il seguente:*

7-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 37-*bis*, si provvede mediante riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

9. 102. Ruvolo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del presente decreto legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente decreto legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2013 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro eø all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2013 , al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare superamenti dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un 'aliquota dei 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

9. 39. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del presente decreto legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente decreto legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2013 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legge 1° luglio

2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2013 , al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare superamenti dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità.

*Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis *aggiungere i seguenti:*

7-*ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-*quater*. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono ridotte del 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9. 101. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. La Regione siciliana, nell'ambito della propria potestà legislativa, potrà emanare, in deroga alle disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità, norme volte a garantire la stabilizzazione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili da almeno dieci anni ovvero titolare di contratti a tempo determinato, stipulati a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, da almeno tre anni.

9. 112. Siragusa, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, D'Antoni, Genovese, Russo, Samperi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al fine di consentire la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnati nelle predette attività, ovvero titolari di contratti a termine in attuazione di processi di stabilizzazione, complessivamente da almeno otto anni, i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia non trovano applicazione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio o svolgano la loro attività. Le amministrazioni pubbliche che attuano le procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai finì della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76 e 77-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad escludere dai relativi calcoli le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le amministrazioni pubbliche, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione ed al fine di non compromettere l'azione amministrativa dalle stesse svolte, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma in servizio al 31 dicembre 2009 anche in deroga a quanto previsto delle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76 e 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'applicazione del presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. 113. Siragusa, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, D'Antoni, Genovese, Antonino Russo, Samperi.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti: 37-*bis*. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: « in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. » sono sostituite dalle seguenti: « tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando. ».

37-*ter*. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole « di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive » sono sostituite dalle seguenti: « di formazione delle liste ».

9. 114. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-*bis*. In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ed altre categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68:.

9. 56. Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Sarubbi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi concordati, secondo quanto disposto dall'articolo 14.

9. 150. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: « ART. *9-bis (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici).* 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto di cui alla presente lettera per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza

adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi per 300 milioni di euro per l'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato ».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 5, lettera a):

al secondo periodo sopprimere le parole da « per 300 milioni » *fino a* « pari a 250 milioni di euro »;

al terzo periodo sostituire le parole: « 250 milioni di euro » *con le seguenti:* « 550 milioni di euro ».

9. 04. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. *(Norme intese al contenimento degli stipendi dei dirigenti pubblici).* 1. Tutte le aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni in misura pari ad almeno il 30 per cento del capitale sociale, non quotate, tutti gli enti senza finalità di lucro i quali traggono i mezzi per il loro funzionamento in prevalenza dalla ricezione di contributi annuali da parte di Amministrazioni pubbliche, in misura pari ad almeno il 50 per cento del proprio bilancio, ovvero tutte le aziende che fruiscono di contributi o finanziamenti, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci pubblici o dell'Unione europea per importi superiori ai 500.000 euro – anche sotto forma di agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, esenzioni o incentivi comunque denominati, ivi compresi i programmi di intervento di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e coloro che facciano richiesta di accesso agli strumenti di tutela del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e di ammortizzatori sociali in deroga per gli addetti alle attività produttive, adottano pratiche di remunerazione del personale posto alle proprie dipendenze e degli amministratori, tali da garantire che, in ogni caso, non siano riconosciuti o comunque erogati compensi, sotto qualsiasi forma e comunque denominati, anche differiti, in misura superiore al trattamento economico complessivo lordo del primo Presidente della Corte di cassazione, con effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il limite di cui al comma 1 trova altresì applicazione nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di tutte le Autorità indipendenti. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al presente articolo. Nel rispetto

della loro sfera di autonomia costituzionale, le Amministrazioni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti interni ai limiti del presente comma.

3. Dall'applicazione del comma 1 resta escluso esclusivamente quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, per il cui computo restano ferme le disposizioni vigenti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Se il superamento dei limiti di cui al presente articolo deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma i del presente articolo, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al medesimo comma. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

5. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti commi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito e dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari all'ammontare della spesa autorizzata. Ferme restando le conseguenze di cui al precedente periodo, la mancata osservanza di quanto previsto ai sensi del presente articolo comporta la revoca degli incentivi, contributi o benefici, comunque denominati, fruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo termini e modalità per la comunicazione, anche in via telematica, da parte degli interessati dei dati occorrenti a consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della Guardia di finanza che, a tal fine, procede, sia con i poteri riconosciuti dalle disposizioni in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto che attraverso le prerogative riconosciute al medesimo Corpo ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale.

7. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 5, è abrogato l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. 01. Cesaro, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Misure in materia di incarico di funzioni dirigenziali).

1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. Gli incarichi previgenti all'abrogazione continuano fino allo spirare del relativo contratto.

9. 03. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. *(Modificazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).* 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di violazione dell'obbligo di motivazione di cui al presente comma il titolare del procedimento è tenuto al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari all'ammontare del valore della decisione di spesa adottata ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. La decisione dell'amministrazione, con il corredo dei suoi presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che la hanno determinata, delle risultanze dell'istruttoria, deve essere pubblicata, con l'indicazione nominativa del responsabile del procedimento, dei destinatari del provvedimento, sul sito *internet* dell'amministrazione procedente e comunicata alla Corte dei conti.

1-*ter*. Le Regioni assumono come principio la disposizione di cui al comma 1-*bis* e lo attuano per gli atti di loro competenza.

1-*quater*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si attua nei confronti degli enti che partecipano alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

9. 02. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

ART. 10.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dal 1º gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato – Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma.

10. 4. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma 4, sostituire le parole: 50.000 verifiche con le seguenti: 300.000 verifiche.

*Conseguentemente, al comma 4-*bis*, aggiungere, in fine le seguenti parole:* Le predette Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, così come integrate, devono essere costituite e operare sulla base di criteri soggettivi rotativi in ambito regionale.

dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-*ter*. Il 15 per cento dei risparmi conseguiti a seguito del potenziamento dei programmi di verifica di cui al comma 4, dovranno essere utilizzati al fine dell'adeguamento dei trattamenti economici di invalidità civile, previsti dalla legislazione vigente ed erogati dall'INPS. A tal fine, il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce le modalità attraverso le quali l'INPS provvede all'adeguamento dei trattamenti economici di invalidità civile, anche sulle base delle procedure stabilite dall'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

10. 1. Borghesi, Cambursano.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: classificati come rivedibili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-*bis*

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni, finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

10. 5. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: classificati come rivedibili.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:

7-*ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta a un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Alla tabella *C* allegata legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011.

10. 12. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Sono pertanto soppresse le funzioni di verifica delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, trasferite all'INPS dall'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ».

10. 6. Romano, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'articolo 20 comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta in ogni caso ferma l'esenzione da ogni tipo di visitai controllo sulla permanenza dello stato invalidante dei soggetti che soffrono delle patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, senza che a essi possa essere richiesta la presentazione di ulteriore documentazione sanitaria già acquisita dalle commissioni preposte all'accertamento, o comunque disponibile presso qualunque altra autorità amministrativa ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0, 25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

10. 7. Romano, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-*bis*. – Con decreto del ministro del lavoro, e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma 4, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-*ter* – Il decreto di cui al comma 4-*bis* fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di *handicap* di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della pubblica amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Il medesimo decreto fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante dell'*handicap*, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente. ».

***10. 8.** Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-*bis*. – Con decreto del ministro del lavoro, e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma 4, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-*ter* – Il decreto di cui al comma 4-*bis* fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di *handicap* di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della pubblica amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Il medesimo decreto fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante dell'*handicap*, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente. ».

***10. 10.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 12 e 13 *con le seguenti:* dagli articoli 4, 12, comma 7, e 13.

10. 2. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modi-

ficazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nella programmazione dei controlli fiscali sino pianificate Ameno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1º gennaio 2005.

10. 3. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di garantire adeguata assistenza e qualità di vita alle persone ultrasessantacinquenni non auto sufficienti e sostegno alle loro famiglie, a decorrere dal 1º gennaio 2011 è istituito il Fondo per la non auto sufficienza: Il Fondo eroga assegni di cura e buoni servizio per l'assistenza in ambito domiciliare nonché, ove necessario, la quota sociale di ricovero in residenza sanitaria assistita, commisurati alla gravità ed alla complessità assistenziale.

5-*ter*. Entro novanta giorni dal l'approvazione della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti:

a) le modalità di finanziamento e di funzionamento del Fondo;

b) i criteri di riparto tra le Regioni;

c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali esigibili dalle persone di cui al presente articolo da garantire su tutto il territorio nazionale;

d) i criteri e le modalità di riconoscimento del titolo di accesso alle prestazioni.

5-*quater*. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono trasferite al Fondo la quota di risorse di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata all'indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni, nonché il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quinquies*. In fase di attuazione dei programmi regionali per la realizzazione di residenze sanitarie assistite ed altri servizi similari per le persone non autosufficienti, anche al fine di promuovere nei territori azioni diffuse di sussidiarietà, di partecipazione e di coesione sociale, le Regioni danno priorità alle iniziative promosse da organizzazioni senza fini di lucro.

Conseguentemente:

all'articolo 14:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente: « a)* le regioni a statuto ordinario per 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 »;

b) al comma 2, sostituire il secondo Periodo con il seguente: I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ad eccezione di quelli riguardanti il Fondo per le non autosufficiente, sono ridotti in misura pari a 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota

eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

ART. 39-*ter*.

(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie)

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi i capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.

3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento ».

10. 14. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di garantire adeguata assistenza e qualità di vita alle persone ultrasessantacinquenni non auto-sufficienti e sostegno alle loro famiglie, a decorrere dal 1º gennaio 2011 è istituito il Fondo per la non auto sufficienza: Il Fondo eroga assegni di cura e buoni servizio per l'assistenza in ambito domiciliare nonché, ove necessario, la quota sociale di ricovero in residenza sanitaria assistita, commisurati alla gravità ed alla complessità assistenziale.

5-*ter*. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vengono definiti:

a) le modalità di finanziamento e di funzionamento del Fondo;

b) i criteri di riparto tra le Regioni;

c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali esigibili dalle persone di cui al presente articolo da garantire su tutto il territorio nazionale;

d) i criteri e le modalità di riconoscimento del titolo di accesso alle prestazioni.

5-*quater*. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono trasferite al Fondo la quota di risorse di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata all'indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni, nonché il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quinquies*. In fase di attuazione dei programmi regionali per la realizzazione di residenze sanitarie assistite ed altri servizi similari per le persone non autosufficienti, anche al fine di promuovere nei territori azioni diffuse di sussidiarietà, di partecipazione e di coesione sociale, le Regioni danno priorità alle iniziative promosse da organizzazioni senza fini di lucro.

Conseguentemente:

all'articolo 14:

a) al comma 1, sostituire la lettera *a)* con la seguente: « a) le regioni a statuto

ordinario per 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 »;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ad eccezione di quelli riguardanti il Fondo per le non autosufficienza, sono ridotti in misura pari a 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La fianca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

10. 9. Turco Livia, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'impugnazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

ART. 41.

(Assistenza sociale).

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti, se hanno conseguito specifici obiettivi di integrazione, ai sensi dell'articolo Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanza e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli obiettivi di integrazione da conseguire ai fini dell'accesso alle suddette provvidenze e prestazioni.

10. 16. Polledri.

ART. 10-*bis*.

Sopprimerlo.

10-*bis*. 1. D'Incecco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 10-*ter*.

(Coordinamento della disciplina in materia di barriere architettoniche).

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

10-*bis*. 01. Motta.

ART. 11.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

11. 6. Occhiuto, Ciccanti, Galletti, Vietti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al comma 4, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: « *b-bis)* assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano nell'ambito del rapporto di lavoro del personale dipendente sanitario e non sanitario l'applicazione dei contratti comparabili del contratto nazionale previsto per la sanità pubblica. Per tutti gli erogatori di prestazioni del Servizio sanitario nazionale pubblici o accreditati il fabbisogno minimo di personale necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza non può in ogni caso essere soddisfatto attraverso l'assunzione di personale con contratti liberoprofessionali o con contratti a termine di durata inferiore a cinque anni ».

11. 7. Pedoto, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* aggiungere il seguente: « 2-*sexies*. La verifica degli accordi convenzionali di cui al presente articolo deve avvenire annualmente ai fini del rinnovo dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* ».

11. 8. Grassi, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe *a)*, di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

11. 4. Franzoso.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto del 10 per cento.

6.1. Sono soppressi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

11. 1. Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano in modo

uniforme su tutta la filiera della produzione e della distribuzione.

11. 13. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, è avviata, a decorrere dal 1º gennaio 2011, una sperimentazione per la reingegnerizzazione dei processi di gestione dei medicinali a carico della spesa farmaceutica ospedaliera in unità posologiche con terapia personalizzata e controllata. Oltre alla razionalizzazione dei costi legati all'assistenza farmaceutica ospedaliera, la sperimentazione è preordinata ad una riduzione del rischio di errori attraverso l'informatizzazione delle somministrazioni farmaceutiche in ospedale e la personalizzazione delle terapie. L'Accordo individua le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere sede di sperimentazione, determina i relativi tempi di implementazione e stabilisce i criteri per il monitoraggio degli esiti del progetto. Agli oneri di attivazione della sperimentazione, connessi all'acquisto dei dispositivi e dei sistemi informatici per la reingegnerizzazione dei processi, si provvede a valere sui risparmi di spesa farmaceutica ospedaliera conseguiti attraverso la sperimentazione.

11. 20. Polledri.

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: Le economie derivanti dal presente comma restano nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale e sono destinate alla ricerca ed allo sviluppo di farmaci innovativi e di farmaci orfani.

11. 10. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

11. 14. Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Miotto.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d 'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi I e 2 si applicano a decorrere dal periodo d 'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

11. 5. Galletti, Ruvolo, Delfino, Ciccanti.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

b) al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0, 15 per cento ».

11. 2. Borghesi, Palagiano, Mura, Cambursano.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

« ART. 55-*bis*.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,28 per cento ».

11. 19. Capodicasa, Vannucci.

Sopprimere i commi 13 e 14.

11. 15. Lenzi, Pedoto, Livia Turco, Miotto; Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbrollini.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 14;

all'articolo 55, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

b) al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite seguenti: « 0, 15 per cento ».

11. 3. Borghesi, Palagiano, Mura, Cambursano.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

11. 18. Lenzi, Livia Turco, Baretta, Ventura, Boccia, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è anch'essa rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

11. 16. Pedoto, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2011 *con le seguenti:* per il 2011 e il 2012;

Conseguentemente:

a) al comma 16, dopo le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;

b) al medesimo comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

« ART. 11-*bis*.

(Fascicolo sanitario elettronico).

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il fascicolo sanitario elettronico ha valenza nazionale ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.

3 . Il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle regioni e province autonome, secondo criteri comuni di interoperabilità, a fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Le finalità di cui alla lettera *a)*, del comma 3 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 3, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel fascicolo sanitario elettronico, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al successivo comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: i contenuti del fascicolo sanitario elettronico, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, i criteri di interoperabilità e di cooperazione fra le soluzioni di fascicolo sanitario elettronico istituite a livello regionale, le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo sanitario elettronico da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un

codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11-*ter*.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi del SSN)

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2012, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale devono mettere a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento on line ed effettuare la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

ART. 11-*quater*.

(Conservazione cartelle cliniche).

1. La conservazione delle cartelle cliniche da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e delle strutture private convenzionate è effettuata esclusivamente in formato digitale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

11. 17. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

Al fine di una efficace attuazione e del conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nonché delle certificazioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ne definiscono procedure e modalità attuative.

11. 11. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. Il Ministro della salute, con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), istituisce. presso gli uffici del governo presenti nei capoluoghi di regione, Osservatori regionali sulla salute con compiti di controllo sull'efficacia e l'efficienza delle cure dei Servizi sanitari regionali.

16-*ter*. I dati raccolti dagli Osservatori di cui al comma 16-*bis*, confluiscono, tramite Age.na.s., al Ministero della salute che, predisposto un rapporto annuale di cui rende relazione al Parlamento, decide su eventuali provvedimenti conseguenti a scostamenti economici significativi rispetto a un obiettivi fissati effettuato da Age.na.s. delle prestazioni sanitarie e dei dispositivi medici o a scostamenti qualitativi rispetto ai risultati di salute attesi in base ai livelli essenziali di assistenza.

16-*quater*. Presso gli Osservatori regionali sulla salute è impiegato personale in mobilità dalla pubblica amministrazione secondo le competenze richieste e con modalità selettive curate da Age.na.s..

11. 12. Grassi, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. A decorrere dal 1º gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dalla gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-*bis*. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 16-*bis* e 16-*ter* devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma i 6, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative

a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente:

all'articolo 39 sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010 ».

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) e fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

11. 23. Lolli.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. A decorrere dal 1º gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere

copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1º gennaio 2011 in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-*bis*. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta dei Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 16-*bis* e 16-*ter* devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente:

all'articolo 39, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: con volume d'affari non superiore a 200.000 euro;

b) sostituire le parole: 20 dicembre *con le seguenti:* 31 dicembre.

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio In caso di accertamento di minori economie si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative spese non obbligatorie fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

11. 24. Lolli.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma i dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-*bis*. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 16-*bis* e 16-*ter* devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 3-quinquies, *aggiungere il seguente:*

3-*sexies*. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. La riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui alle successive disposizioni di legge, avviene, senza applicazione di oneri accessori, per i comuni fuori cratere, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in i 20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

11. 22. Lolli.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. A decorrere dal 1º gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1º gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-*bis*. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 16-*bis* e 16-*ter* devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 4-quater *aggiungere il seguente:*

« 4-*quinquies*. I comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. E al-

tresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 201 0, quale contributo ai comuni di cui ai presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

11. 21. Lolli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

« ART. 11-*bis*.

(Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti degli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. È assegnata al commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la somma di 120 milioni di euro per l'anno 201 1 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e in favore di coloro che a causa degli eventi citati hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. Il sindaco del comune di L'Aquila, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma i, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1 , in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

4. Il commissario delegato di cui al comma i , in conformità con l'atto del sindaco del comune de L'Aquila di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al comma i sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

1-*ter*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 87 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 87 per cento »;

e) al comma 6, lettera *a)*, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e alla lettera *c)*, le parole: « il 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'80 per cento »;

f) al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0, 15 per cento ».

11. 01. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia).

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2010 la somma di due milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dall'anno 20 10, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 02. Codurelli, Braga.

ART. 12.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART.39-*bis*

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

12. 23. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

12. 6. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART.39-*bis*

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille, per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari

12. 24. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis.*

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici medi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

ART. 38-*ter*

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per

cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0.30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 15. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente sono destinate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e alla conciliazione tra lavoro e cura della famiglia, anche con l'utilizzo dei voucher.

12. 37. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: con età inferiori a quelle indicati dal comma 1 *aggiungere le seguenti:* , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

ART. 38-*ter*

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono costituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

12. 25. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10, e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0.9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari

12. 18. Damiano, Lenzi, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 4, dopo la lettere b) *inserire la seguente:*

b-bis) personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria rela-

tivi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici medi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

ART. 38-*ter*

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono costituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 17. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* lavoratori iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)

All'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 4, lettera b-*bis*, valutato in euro 80 milioni per il 2011, 80 milioni per il 2012, 80 milioni di euro per 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali per il settore creditizio.

Conseguentemente: dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dal 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

12.13. Fedi, Bucchino, Farina, Garavini, Porta, Narducci.

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole « nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari »;

b) dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

« *c-bis)* ai lavoratori che dovranno accedere, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. »

Conseguentemente al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART.38-*ter*

Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 14. Galletti, Ciccanti.

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole « nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari »;

b) dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente: « c-*bis* ai lavoratori che, alla data 30 aprile 2010, abbiano perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà; »

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

ART.39-*bis*

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta

un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alle forma giuridica degli intermediari.

ART. 39-*quinquies*.

(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.

3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.

12.19. Damiano, Lenzi, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 31 della Costituzione ed in particolare della valorizzazione del lavoro di cura familiare svolto dai genitori sono stabiliti i seguenti benefici previdenziali in favore delle madri, o dei padri in caso di totale assenza della madre:
o adottivo;

a) due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio naturale o adottivo;

b) cinque anni di contribuzione figurativa per ogni figlio, in caso di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) due anni di contribuzione figurativa per la valorizzazione ed il sostegno delle responsabilità familiari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *d)* della legge n. 328 del 2000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per

cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quinquies*.

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

ART. 38-*sexies*.

All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,5 per cento ».

ART. 38-*septies*.

All'allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) Le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) Le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti « Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

12. 8. Galletti, Ciccanti, Delfino, Poli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 35 novies e decies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102, si applicano al personale dipendente della pubblica amministrazione a condizione che oltre al compimento dei 40 anni di contribuzione abbia raggiunto an-

che i limiti di età per il collocamento in quiescenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 9. Ciccanti.

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

12. 26. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi da 7 a 9.

12. 7. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento *aggiungere le seguenti:* e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per

cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 41. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, *aggiungere le seguenti:* escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 43. Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, lettera b)*, sostituire le parole* in due importi annuali *con le seguenti:* in due importi da corrispondere entro un anno dalla data di cessazione dall'impiego *e sopprimere, ovunque ricorra, la parola* annuale.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera c) sostituire le parole in tre importi annuali *con le seguenti:* in tre importi da corrispondere entro un anno dalla data di cessazione dall'impiego *e sopprimere, ovunque ricorra, la parola* annuale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. *38-bis.*

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 40. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni del comma 7 non si applicano alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte fino all'entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

12. 20. Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole prima della data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti* "entro il primo giugno 2010.

12. 22. Sereni.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa resta in vigore la disciplina preesistente fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis.*

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter.*

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 42. Galletti, Ciccanti.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento degli accordi in materia di previdenza integrativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

12. 10. Rigoni, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Vico.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dagli articoli 36, comma 1, lettera *c)* e 82, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero, a decorrere, comunque, dal 1° gennaio 2014.

Conseguentemente, all'articolo 53, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 10, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

7-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 38. Paladini.

Al comma 10, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per il personale del Comparto sicurezza e difesa il presente comma trova applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale, ovvero, in caso di mancato accordo, entro trenta giorni dalla proposta. L'importo del trattamento di fine servizio è dato dalla somma:

a) della quota di trattamento di fine servizio corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1º gennaio 2011, calcolato con riferimento alla data di decorrenza del trattamento di fine servizio, secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 2010 che, a tal fine, resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione utile;

b) della quota di trattamento di fine servizio corrispondente all'importo del trattamento di fine servizio relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2011, calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota indicata nel primo periodo.

12. 39. Fallica, Cicu.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti, o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche ed assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

12. 44. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2011 i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano iniziato a maturare i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, al raggiungimento di tali requisiti minimi e previo consenso del datore di lavoro secondo le modalità indicate al successivo comma 3, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà i contributi versati dal datore di lavoro vengono accreditati esclusivamente sulla posizione contributiva dei figli che abbiano una anzianità di iscrizione ai centri per l'impiego non inferiore ad anni 5 e siano iscritti, a far data dal 1 gennaio 1996, a forme pensionistiche obbligatorie o non ancora iscritti, ovvero che esercitino l'opzione per il sistema contributivo.

11-*ter* All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

11-*quater* L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è in ogni caso subordinato al consenso del datore di lavoro interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi dell'inadempimento contrattuale. L'effettivo svolgimento della predetta facoltà è obbligatoriamente formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, da sottoscriversi entro 30 gorni dalla maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità.

11-*quinquies* Sulla posizione contributiva dei figli beneficiari i contributi accreditati sono attribuiti temporalmente in corrispondenza dei periodi di versamento. I contributi, come sopra determinati, sono validi ai fini della misura e del diritto alla pensione; qualora il periodo sia già coperto da altra contribuzione, vi si aggiungono ai soli fini della misura. Qualora la contribuzione giornaliera sia inferiore ai limiti minimi di retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, i periodi di assicurazione da accreditare ai fini del diritto a pensione sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi previdenziali sono accreditati sulla posizione contributiva dei figli secondo le seguenti modalità:

*a)*i contributi versati da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato che svolgono le attività usuranti rientranti e individuate nell'elenco del decreto ministeriale del 19 maggio 1999, n. 208 e successive modificazioni, sono accreditati, nella loro totalità, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari, secondo le modalità indicate dai precedenti commi;

b) i contributi versati da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato sono accreditati, nella loro totalità, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari

che abbiano una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento ovvero sono destinati ad integrare l'ammontare della pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni dei figli che non siano iscritti a forme pensionistiche;

c) i contributi versati da parte degli altri lavoratori dipendenti del settore privato sono accreditati, nella misura del 60 per cento, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari, secondo le modalità indicate dai precedenti commi. La contribuzione eccedente affluisce al fondo di cui al successivo comma 6.

11-*sexies* L'accredito di cui al comma 2 avviene fino a concorrenza dei limiti minimi di retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n.402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537(Misure per il contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni).

11-*septies* È istituito il fondo per l'incremento delle pensioni contributive, finanziato con le maggiori entrate di cui ai commi precedenti. Il fondo è volto ad incrementare il rendimento pensionistico dei contributi per i soggetti la cui pensione è calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato annualmente, sulla base delle risorse del fondo, il trattamento minimo delle pensioni contributive, ai fini dell'integrazione delle pensioni di importo inferiore.

12. 35. Vaccaro.

*Sopprimere i commi 12-*bis*, 12-*ter *e 12* quater.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

12. 27. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi. Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 12-*bis*, sostituire le parole « a cadenza triennale » con le seguenti « a cadenza quinquennale ».

b) Al comma 12-*ter*, alinea, sostituire la parola « triennio » con la seguente « quinquennio ».

c) Al medesimo comma 12-*ter*, sostituire la parola « triennale » con la seguente « quinquennale ».

d) Al medesimo comma 12-*ter*, sostituire le parole da « al fine di uniformare la periodicità » a « corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia » con le seguenti « al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei commi citati sostituire le parole *ogni tre anni* con le parole *ogni cinque anni*.

e) Al comma 12-*quinquies*, sostituire, dovunque ricorra, la parola « triennale » con la seguente « quinquennale ».

12. 3. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

*Al comma 12-*bis*, primo periodo, sostituire le parole* con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali *con le seguenti* con decreto del Ministro delle finanze di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole la mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.

b) All'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente « con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento ».

12. 28. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 12-*ter, *sostituire dovunque ricorrano le parole* in misura pari *con le seguenti* in misura pari alla metà.

12. 4. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

*Al comma 12-*quater, *dopo le parole:* di tale limite di età *aggiungere le seguenti* , nonché in relazione ai lavoratori che svolgono lavori usuranti o particolarmente usuranti.

12. 5. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

*Sostituire il comma 12-*sexies *con i seguenti:*

12-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia alle donne iscritte alla gestione dei lavoratori dipendenti del settore pubblico presso l'INPDAP è innalzata ad anni 61.

12-*sexies*. 1. La stessa età è ulteriormente innalzata ad anni 65 con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

12-*sexies*. 2. Tra il 1° gennaio 2011 e il 1° gennaio 2012, è conservata la possibilità di pensionamento di vecchiaia a 60 anni per le donne che, compiendo i 60 anni prima del 1° gennaio 2011, continuano a lavorare senza fare domanda di pensionamento, anche cambiando forma contrattuale e gestione previdenziale di nuova iscrizione.

12-*sexies*. 3. Dopo il 1° gennaio 2012, è conservata la possibilità di pensionamento di vecchiaia a 61 anni per le donne che, compiendo i 61 anni prima del 1° gennaio 2012, continuano a lavorare senza fare domanda di pensionamento, anche cambiando forma contrattuale e gestione previdenziale di nuova iscrizione.

12-*sexies*. 4. I risparmi di spesa per l'erario derivanti dalla progressiva equiparazione dell'età di pensionamento di vecchiaia tra donne e uomini sono attestati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, supportato dalla Ragioneria generale dello Stato. Tali risparmi sono, anno per anno, vincolati al finanziamento delle misure a favore della conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa per le donne.

12. 50. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Sostituire il comma 12-*sexies *con il seguente:*

12-*sexies*. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:

« 40. Per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e privato, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di ventiquattro mesi per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice, solo del settore del pubblico impiego, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sessanta mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di due anni in caso di un figlio, e maggiorato di quattro anni in caso di due o più figli.

40-*bis*. A decorrere da gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro-quota di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sessanta mesi.

12. 29. Gnecchi, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 12-*sexies*, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera *a)* capoverso 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: « Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di due anni dal 1° gennaio 2012 e di due anni dal 1° gennaio 2013 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni »;

b) dopo la lettera *a)* aggiungere la seguente *a)*-bis. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:

« 40. Per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di ventiquattro mesi per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite di sessanta mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata Tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di due anni in caso di un figlio, e maggiorato di quattro anni in caso di due o più figli.

40-*bis*. A decorrere da gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema *pro quota* di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla di vecchiaia pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sessanta mesi »;

c) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

3. A valere sulle economie derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede prioritariamente ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*. Eventuali eccedenze positive confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.

12. 30. Gnecchi, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12-sexies, *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono in un Fondo a sostegno del lavoro femminile, appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 120 milioni di euro nell'anno 2010, di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

12. 2. Di Giuseppe, Mura, Paladini, Porcino.

Al comma 12-sexies, *lettera* b), *sostituire le parole da:* Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale *fino a:* legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, *con le seguenti:* Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni,.

12. 1. Mura, Paladini, Di Giuseppe, Porcino.

Al comma 12-sexies, *lettera* b), *terzo capoverso, sostituire le parole:* 120 milioni, *con le seguenti:* 17 milioni;

Conseguentemente: all'articolo 14, comma 15, sostituire le parole: 200 milioni, *con le seguenti:* 20 milioni.

Conseguentemente: dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

Art. 14-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 21 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla Regione Friuli Venezia Giulia è assegnato, nel corso dell'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore importo di 283 milioni di euro, determinato con la procedura stabilita dal sopra richiamato dettato normativo, quale compartecipazione erariale spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 e in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009.

12. 51. Strizzolo, Maran, Rosato.

Sopprimere il comma 12-decies.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

12. 32. Bobba, Damiano, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12-undecies.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

12. 33. Bobba, Damiano, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12-terdecies.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

12. 34. Bobba, Damiano, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru

Sopprimere il comma 12-terdecies.

Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 7-bis *aggiungere il seguente:*

7-*ter*. Alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

12. 45. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 12-terdecies aggiungere i seguenti:

12-*quaterdecies*. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

*a)*con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento

*b)*con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

12-*quinquiesdecies*. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

12-*sexiesdecies*. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionato attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a. »

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-*bis*, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191.

12. 46. Ruvolo.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere infine, i seguenti commi:

12-*quaterdeices*. È autorizzata la revoca del recupero delle prestazioni previdenziali indebite per i pensionati italiani residenti all'estero, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per periodi fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640, 84 euro.

b) Qualora i soggetti residenti all'estero i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui alla lettera *a)* siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2008 di importo superiore agli 8.640, 84 euro, non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.

c) Il recupero per i soggetti di cui la lettera *b)* è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia.

d) Le disposizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.

12-*quinquiesdecies*. All'onere derivante dell'attuazione del comma 12 *quaterdecies*, valutato in 15 milioni per il 2011, 5 milioni di euro per il 2012, 5 milioni di euro per il 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali di cui all'articolo 39 *bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART.39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilità finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle di disposizioni cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

12. 12. Bucchino, Fedi, Farina, Garavini, Porta, Narducci.

*Dopo il comma 12-*terdecies*, aggiungere, il seguente:*

12-*quaterdecies*. A decorrere dal 1º gennaio 2011, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 20 per cento in presenza di quattro o più figli.

*Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis*, aggiungere:*

7-*ter*. Alla copertura degli oneri, derivanti dall'articolo 12, comma 12, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilanciamento triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missioni « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alle pubblica sicurezza.

7-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 36. Polledri.

*Dopo il comma 12-*terdecies *aggiungere il seguente:*

12-*quaterdecies*. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per gli anni 2010 e 2011, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

*Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis*, aggiungere il seguente:*

7-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-*quaterdecies*, si provvede mediante riduzione lineare, fino ad un importo pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. 47. Ruvolo.

*Dopo il comma 12-*terdecies *aggiungere il seguente:*

12-*quaterdecies*. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

*Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-*bis*, inserire il seguente:*

7-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-*quaterdecies*, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. 48. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 12-*terdecies *aggiungere il seguente:*

12-*quaterdecies*. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2011, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis*, inserire il seguente:*

7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-*quaterdecies*, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. 49. Ruvolo.

*Dopo il comma 12-*terdecies*, aggiungere il seguente:*

12-*quaterdecies*. È abrogato il comma 11, dell'articolo 72, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.

12. 21. De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

*Sopprimere i commi 12-*septies*, 12-*octies *e 12* nonies.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

12. 31. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*

(Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e sua parificazione per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici. Sostegno del reddito, formazione e reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati).

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « 60 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 ».

2. All'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, le parole: « e 60 »,

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « o a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 ».

3. La Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

4. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente articolo sono vincolati all'istituzione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito, alla formazione e al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro.

12. 06. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, M. Turco, Zamparutti.

ALLEGATO

TABELLA A

	Lavori dipendenti pubblici e privati	Lavori autonomi iscritti all'INPS		
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 – dal 1/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	61	97	62
2012	96	62	97	63
2013	97	62	98	63
2014	97	63	98	64
2015	97	63	98	64
2016	97	64	98	65
2017	97	64	98	65
dal 2018	97	65	98	65

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Prolungamento volontario dell'attività lavorativa oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione).

1. I lavoratori dipendenti privati, al raggiungimento del diritto alla pensione, possono optare per la forma incentivata di permanenza al lavoro.

2. Durante il periodo di permanenza incentivata al lavoro ai datori di lavoro è riconosciuta una riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 60 per cento.

3. Alla fine del periodo di permanenza incentivata al lavoro al lavoratore spetta una pensione pari a quanto risultante dal calcolo pensionistico alla data di presen-

tazione della domanda di pensione aumentata del 5 per cento per ciascun anno aggiuntivo di permanenza al lavoro.

4. La domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico deve essere sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro e deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il mese successivo alla domanda di pensione.

5. La permanenza incentivata al lavoro può avere una durata massima di tre anni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavori usuranti.

12. 04. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Indennità universale di disoccupazione e di sospensione dal lavoro).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2010 e 2011, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di

cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, e successive modificazioni.

6. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

7. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

8. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

12. 03. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Assegni familiari).

1. Nei casi di perdita o sospensione del lavoro, i lavoratori interessati possono ri-

chiedere, anche attraverso trasmissione telematica della domanda, l'adeguamento immediato dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazione, della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, alla classe di reddito presuntiva per l'anno in corso, fatto salvo il ricalcolo a conguaglio dell'assegno stesso.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso all'adeguamento dell'assegno di cui al comma 1 ».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila *con le seguenti:* sono adeguate all'importo di euro mille.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

12. 05. Bobba, Damiano, Livia Turco, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Sbrollini, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. La Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rien-

tranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitoria dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea".

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-1. Agli oneri derivanti dall'articolo 12-*bis*, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. 01. Ciccanti, Galletti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al fine di implementare ed ottimizzare l'impiego di risorse economiche e professionali per il contrasto ai fenomeni di povertà, i comuni istituiscono punti unici di accesso alla rete integrata comunale ed intercomunale degli interventi e dei servizi sociali, per la presa in carico delle persone e delle famiglie mediante progetti assistenziali personalizzati, finalizzati al superamento delle condizioni di disagio economico e delle cause che lo determinano.

6-*ter*. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituiscono un fondo speciale per il contrasto alla povertà da ripartire fra le Regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

13. 1. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

1. Il sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è riordinato in base alla progressiva abolizione del monopolio INAIL in materia, fermo restando il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Conseguentemente:

a) il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro sarà liberalizzato;

b) sarà garantito l'accesso e l'esercizio dell'attività di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte di imprese private di assicurazione o di riassicurazione nel rispetto dei criteri e requisiti, in quanto compatibili, definiti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) a carico dei datori di lavoro permarrà l'obbligo di stipulare, con oneri interamente a proprio carico, una polizza assicurativa per tutti i lavoratori da essi dipendenti, come individuati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) per il mercato residuale, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo assi-

curativo da parte dei datori di lavoro che non abbiano avuto accesso alla sottoscrizione di un contratto con imprese private di assicurazione, rimarrà in vigore la disciplina contenuta all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

13. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome . di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 1.100 milioni di euro per l'anno 2011, per 2.400 milioni di euro per l'anno 2012 e 3.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 200 milioni di euro per l'anno 2011, per 500 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;

c) le province per 100 milioni di euro per l'anno 2011, per 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 400 milioni di euro per l'anno 2011, per 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e per 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 *con le seguenti:* pari a 1.100 milioni. di euro per l'anno 2011, 2.400 milioni di euro per l'anno 2012 e 3.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013; *sostituire le parole:* 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 400 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013; *e sostituire le parole:* 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 *con le seguenti:* 400 milioni di euro per l'anno 2011, 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente,

all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a puro millecinquecento.

dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

ART. 39-*bis*.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dei territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo l, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

2. L'imposta è prelevata dall'Intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui, al comma 1 si effettua con le medesime

modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui. al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

ART. 39-*ter*.

(Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le frequenze della banda 790-860MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. 1 diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.

2. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2012 come stabiliti dal presente provvedimento secondo tempi e modalità definiti con durato del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ART. 39-*quater*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

ART. 39-*quinquies*.

(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa dei definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura dei 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.

3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dei 12,5 per cento.

14. 35. Franceschini, Ventura, Baretta, Boccia, Amici, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Ruminato, Sereni, Vannucci, Maran, Villecco Calipari, Giachetti, Quartiani, Lenzi, Rosato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente: a)* le regioni a statuto ordinario per 2.500 milioni di euro per l'anno 2011 e per 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) *al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012";

c) *al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole:* e quarto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

« ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizia).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari. »

14. 34. Lovelli, Baretta, Meta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Merlo, Tullo, Velo.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con esclusione dei comuni virtuosi, ossia i comuni che rispettano i seguenti parametri:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai Titoli I (Entrate tributarie) e III (Entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai Titoli I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) dei medesimo bilancio, superiore:

1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle

spese di cui al Titolo 1 (Spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:

1) al 35 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai Titoli I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e menti correnti) e III (Entrate extratributarie) dei medesimo bilancio.

14. 47. Bitonci.

Al comma 1, lettera d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con esclusione dei comuni virtuosi individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-*bis*, commi da 23 a 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

14. 48. Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2011, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la base di calcolo da assumere per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario è data dal saldo finanziario medio calcolato nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis *aggiungere il seguente:* 7-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutti gli accantonamenti.

7-*quater*. Sono corrispettivamente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

7-*quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.

14. 49. Bitonci.

Al comma 2 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila, *con le seguenti:* sono adeguate all'importo di euro mille;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila, *con le seguenti:* di importo non inferiore a euro millecinquecento;

all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, *aggiungere i seguenti:*

7-*ter* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: 97 per cento sono sostituite dalle seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, le parole: 96 per cento, ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: 97 per cento sono sostituite dalle seguenti: 91 per cento;

e) al comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

14. 2. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i soli comuni virtuosi, individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-*bis*, commi da 23 a 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dall'anno 2011, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno di cui medesimo articolo 77-*bis*, la base di calcolo da assumere per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario medio calcolato nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis*, aggiungere i seguenti:*

7-*ter*. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis* si provvede mediante:

a) una ulteriore riduzione lineare rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, di tutte le spese rimodulabili di ogni missione nella misura dell'1 per cento, a decorrere dall'anno 2011;

b) per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutti gli accantonamenti.

7-*quater*. Sono corrispettivamente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

7-*quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.

14. 53. Bitonci, D'Amico.

Al comma 2 dopo le parole: di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 *aggiungere le seguenti:* e al netto dei trasferimenti compensativi dell'ICI prima casa di cui al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2008, n. 126.

14. 41. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Michelis, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Entro il 30 ottobre 2010, in sede di Conferenza Stato-Città, vengono individuate nuove regole di funzionamento del patto di stabilità interno al fine di superare l'attuale modalità di imputazione della manovra, in particolare con la finalità di sostituire il taglio dei trasferimenti erariali con saldi-obiettivo e di fornire una regola stabile di equilibrio dei bilanci comunali, fino all'attuazione del federalismo fiscale.

14. 9. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo, 7-*bis* della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso, a decorrere dall'anno 2008. Conseguentemente dalla medesima data è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

14. 38. Codurelli, Braga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini della misurazione dei raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, non concorrono a formare il saldo finanziario dell'esercizio 2010 gli incassi e i pagamenti derivanti dai contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 139, con conseguente allineamento dei calcolo del saldo finanziario dell'esercizio 2007. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto.

14. 30. Baretta, Martella, Murer, Viola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. L'attuazione dei decreti legislativi in materia di federalismo fiscale è sospesa qualora la crescita annuale del PIL sia inferiore all'1 per cento, come previsto dalla Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, per l'anno 2010.

14. 62. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'attuazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale è sospesa fino alla definizione delle misure di copertura finanziaria del decreto attuativo in materia di soppressione dei trasferimenti erariali e regionali.

2-*ter*. In ogni caso, la relazione che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 2010, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, deve contenere le indicazioni di copertura della differenza tra i trasferimenti da sopprimere e quelli vigenti come modificati dal presente decreto.

14. 63. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sopprimere il comma 3.

14. 11. Cambursano, Borghesi.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

14. 15. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il triennio 2011-2013, le regioni a statuto speciale assicurano, anche con riferimento agli enti locali, agli enti strumentali e agli enti del servizio sanitario regionale da esse direttamente finanziati, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, lettera *b),* con azioni di riduzione della spesa corrente da definirsi con legge regionale, anche in alternativa alle misure di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 14, commi 7 e seguenti, del presente decreto-legge. In mancanza, le misure di cui predetti articoli 5, 6, 8, 9 e 14, commi 7 e seguenti, si applicano in via diretta alle regioni a statuto speciale a decorrere dal 1º gennaio 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

14. 66. Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e di addizionale regionale all'IRPEF », sono aggiunte le seguenti: « delle manovre eventualmente disposte dalla regione »;

b) dopo le parole: « a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale » sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione ».

14. 40. Causi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

14. 42. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, capoverso « 557 » al primo periodo, dopo le parole: patto di stabilità interno *aggiungere le seguenti:* , il cui rapporto, dipendenti-popolazione per classe demografica è superiore alla media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno,

14. 50. Simonetti.

*Al comma 7 capoverso « 557-bis »*dopo le parole: di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000; n. 267, *aggiungere le seguenti:* nonché per il personale di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per il lavoro accessorio.

14. 22. Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, dopo il capoverso « 557-ter », aggiungere i seguenti:

557-*quater*. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia

superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

557-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di impiego pubblico, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. »

14. 23. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

14. 43. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente ». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010 *con le seguenti:*

« A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, secondo le seguenti percentuali:

a) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 38 per cento: 30 per cento;

b) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 36 per cento: 50 per cento.

c) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 34 per cento: 70 per cento;

d) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 34 per cento: 100 per cento ». Ai fini del presente comma la verifica della sussistenza del rapporto spesa di personale su spesa corrente è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno, 2009 ».

14. 5. Cambursano, Borghesi.

Al comma 9, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Il suddetto limite non si applica ai comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica, è in linea con la media nazionale stabilita con il decreto del Ministero dell'interno 9 dicembre 2008.

14. 51. Polledri.

Al comma 9, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Il suddetto limite si applica nella misura del 20 per cento ai comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per

classe demografica è inferiore del 20 per cento rispetto alla media nazionale stabilita con il decreto del Ministero dell'interno 9 dicembre 2008. »

14. 52. Bitonci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. I comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono procedere all'assunzione di personale dei corpi di polizia urbana, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

14. 29. Vannucci.

Al comma 11 sostituire le parole: 0,78 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

14. 7. Cambursano, Borghesi.

Al comma 11 sostituire le parole « 0,78 per cento » *con le seguenti:* per cento »

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, *aggiungere i seguenti:*

7-ter Ai maggiori oneri di cui al comma 11 dell'articolo 14, si provvede

a) mediante una ulteriore riduzione lineare rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, di tutte le spese correnti rimodulabili di ogni missione nella misura dello 0,5 per cento, a decorrere dall'anno 2011.

b) per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione dei Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione, dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutti gli accantonamenti.

17-*quater*. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

7-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 54. Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. A decorrere dal 2011, per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le entrate derivanti da dividendi relativi a partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali. Conseguentemente sono ridotti in misura proporzionale gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. 59. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. A decorrere dall'anno 2011 , i trasferimenti erariali a favore di ciascun

ente locale sono ridotti di una cifra pari al valore dei dividendi derivanti, nell'anno 2010, da partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali. Conseguentemente sono ridotti in misura proporzionale, gli stanziamenti della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. 55. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In favore delle società che presentano, entro il 31 luglio 2010, in accordo con gli enti locali che vi detengono partecipazioni al capitale sociale, un piano per l'alienazione entro i due anni successivi di almeno il 50 per cento della partecipazione pubblica, si fa luogo alla rateizzazione delle somme dovute al sensi dell'articolo 19 dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, senza maggiorazione di ulteriori interessi derivanti dalla predetta dilazione e tenuto conto di quanto eventualmente già versato al sensi dei comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche europee, sono stabilite le modalità di predisposizione e presentazione dei suddetti piani di alienazione. Ai fini della copertura del relativo onere sono ridotti in misura proporzionale, gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. »

14. 56. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Nelle società, enti e consorzi partecipati, anche indirettamente dalle regioni, dagli enti locali e dallo Stato, ad esclusione delle società quotate, gli amministratori nominati dalla regione, dalla provincia, dal comune o dallo Stato sono scelti tra i dipendenti delle amministrazioni medesime ed i relativi compensi sono riversati a favore dell'amministrazioni cui sono contrattualmente legati.

12-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 12-*bis* si applicano a partire dai primi rinnovi utili degli organi delle società, enti e consorzi interessati.

14. 36. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 4-*sexies*.1. A decorrere dall'anno 2011 la Regione può autorizzare gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente ad effettuare pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi e secondo i criteri definiti in sede di Consiglio delle autonomie locali. A tal fine gli enti locali che rientrano nelle condizioni definite dal periodo precedente dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle provincie d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno in corso per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo al-

tresì al Ministero dell' economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. »

14. 24. Galletti, Ciccanti.

Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 14. 39.** Boccia, Baretta, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.

*** 14. 12.** Borghesi, Cambursano

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Nei porti di categoria II e, in casi particolari, nei porti di categoria III, ai parametri è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1 euro per passeggero imbarcato e a 1 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata ad un apposito Fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva riassegnazione secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 50 per cento del totale è destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai comuni sulla base del rispettivo traffico dell'anno precedente;

b) il 35 per cento del totale è destinato alle Regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e per le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici.

c) il 15 per cento dei totale è destinato alle autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti.

14. 26. Murer, Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13.1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali:

a) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;

b) percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

13-*ter* Il riparto delle somme di cui al comma 13-*bis* è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14. 27. Murer, Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

13-*ter*. I comuni i cui consigli sono stati rinnovati nel triennio 2008-2010 e per i

quali nel medesimo triennio, anche per frazione d'anno, l'organo consiliare era, stato commissariato ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 141 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sciolti per mafia, sono esclusi per il triennio 2010-2012 dal rispetto del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, all'articolo 55, *dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente*:

2-*sexies.*Sono stabilite nella misura dei 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981. n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983. n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo, 14 dei decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 dei decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

14. 14. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 16 sopprimere la lettera e).

14. 61. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 16 sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione, in coerenza col piano regolatore generale vigente, del contributo sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80 per cento.

14. 64. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 16 sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari e sui programmi urbanistici indiretti e sugli interventi diretti per i quali sono previste incentivazioni urbanistiche dalle norme sullo strumento urbanistico generale vigente (PRG) mediante l'applicazione di un contributo straordinario sul valore aggiuntivo derivante; tale contributo è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi indirizzato al capitolo di bilancio per gli investimenti; a tali fini il predetto contributo è computato fino al limite massimo dell'80 per cento del valore aggiuntivo.

14. 21. Morassut, Causi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola, Zamparutti.

All'articolo 14, comma 16, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

h) i proventi derivanti dal servizio cimiteriale e dalle concessioni di manufatti o aree cimiteriali sono utilizzati per la gestione e manutenzione dei cimiteri.

Conseguentemente, aggiungere, infine, la seguente lettera:

h-bis) Nella gestione di cimiteri affidata a terzi dal comune i fondi accantonati per garantire l'esecuzione di opera-

zioni cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordinarie, come anche per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono soggetti ad imposte quando corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti; nei casi di affidamento dei servizi cimiteriali dell'esercizio cimiteriale, il conferimento in disponibilità di manufatti ed aree realizzate dal comune in epoche passate e necessari per garantire l'esecuzione dei servizio non è soggetto ad alcuna imposta. »

14. 6. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-*bis*. I comuni possono applicare un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari e sui programmi urbanistici indiretti e sugli interventi diretti per i quali sono previste nelle norme dello strumento urbanistico generale vigente (PRG) incentivazioni urbanistiche, calcolato sul valore aggiuntivo da essere derivante. Tale contributo è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi indirizzato sul capitolo di bilancio degli investimenti. A tali fini il predetto contributo viene computato fino al limite massimo dell'80 per cento del valore aggiuntivo.

14. 20. Morassut, Causi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-*bis*. Ai fini della misurazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non concorrono a formare il saldo finanziario dell'esercizio 2010 gli incassi e i pagamenti derivanti dai contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, con conseguente allineamento del calcolo del saldo finanziario dell'esercizio 2007.

14. 28. Murer, Baretta, Dal Moro, Fogliani, Martella, Miotto, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola.

Sopprimere i commi da 19 al 24.

Conseguentemente, al medesimo articolo 14 aggiungere, in fine, il seguente comma:

33-*quinquies*. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri derivanti dalla soppressione dei commi da 19 a 24 del presente articolo per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data dei 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

14. 16. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

*Sostituire i commi 24-*bis *e 24-*ter *con i seguenti:*

24-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, presso cui prestano servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lavoratori socialmente utili e lavoratori titolari di contratti a tempo determinato stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti

appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015, i predetti soggetti purché gli stessi siano in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2015, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale individuato dal presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009 in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato.

24-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a internalizzare, entro il 30 giugno 2011, i servizi erogati attraverso aziende possedute in misura totalitaria. Il personale delle aziende interessate dal processo di internalizzazione deve essere assunto a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione che ha adottato i provvedimenti di internalizzazione dei servizi. Nelle more della definizione dei processo di internalizzazione e della consequenziale assunzione del personale, le aziende e le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad adottare i provvedimenti per distaccare il personale presso le pubbliche amministrazioni che detengono la proprietà totale dell'azienda. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di distacco del personale, l'azienda e la pubblica amministrazione devono adeguare i contratti di servizio riducendo i relativi corrispettivi in funzione del costo globale del personale distaccato.

24-*quater*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo 2007-2010 hanno proceduto alla stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ai sensi delle relative disposizioni legislative sono autorizzate ad adottare rispettivamente entro il 31 dicembre 2011, un programma di progressioni verticali, limitato al personale in servizio al 31 dicembre 2006, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti.

24-*quinquies*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo 2010-2015 definiranno le assunzioni disciplinate dal presente articolo sono autorizzate ad adottare entro il 31 dicembre 2015, un programma di progressioni verticali, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti.

24-*sexies*. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate dalle assunzioni di cui al presente articolo sono incrementate di un numero pari alle unità assunte. Le superiori assunzioni e le superiori progressioni verticali sono autorizzate anche in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni, di spesa annuale di cui all'articolo 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, al patto di stabilità ai vincoli che disciplinano il rapporto dipendenti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento agli articoli 24 e 62.

24-*septies*. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di assunzione, internalizzazione, distacco e di progressione verticale disciplinate dai commi 24-*bis* e seguenti, sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti in tema di patto di stabilità interno dagli articoli 76, 77-*bis* e 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse alle richiamate procedure di assunzione, internalizzazione, distacco e di progressione verticale.

24-*octies*. Al fine di garantire i servizi di pubblica istruzione, gli enti interessati negli anni 2010 e 2011 possono procedere, sentite, le organizzazioni sindacali, in deroga ai vincoli legislativi vigenti in materia di assunzioni, alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esclusivamente per i profili professionali relativi all'area scolastica.

24-*nonies*. È concessa alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 24-*bis* e seguenti, che provvedono nel periodo 2010-2015 a trasformare i contratti di lavoro a tempo parziale determinato e indeterminato, stipulati a seguito dei processi di stabilizzazione ai sensi delle relative disposizioni legislative, in rapporti di lavoro a tempo pieno la sospensione per mesi sessanta della liquidazione e del pagamento degli oneri riflessi, relativi al costo del lavoro dei personale i cui contratti sono oggetto della trasformazione. Alle superiori trasformazioni sono estese le deroghe e le esclusioni autorizzate dal presente comma. L'importo complessivo relativo agli oneri sospesi di cui al periodo precedente deve essere regolarizzato dai beneficiari entro i sessanta mesi successivi al periodo di sospensione.

24-*decies*. Fatti salvi i trasferimenti autorizzati dalla vigente normativa, gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'applicazione delle misure disciplinate dal presente articolo sono posti i a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni che procedono alla loro definizione, e in alcun modo dall'applicazione del presente articolo potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

1-*ter*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 87 per cento »;

c) al comma 3, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 87 per cento »;

e) al comma 6, lettera *a)*, le parole: « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »; alla lettera *c)*, le parole: « il 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'80 per cento »;

f) al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».

14. 3. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

*Al comma 24-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte

delle predette regioni, *con le seguenti* regioni, nonché degli enti territoriali che ne fanno parte.

14. 33. Causi, Coscia.

Sopprimere i commi da 25 a 32.

14. 25. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 28 con i seguenti:

28. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fino al raggiungimento dei suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione dei territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

28-*bis*. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 28 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni,

28-*ter*. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 28 e 28-*bis* entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14. 4. Borghesi, Cambursano.

Al comma 28, sostituire le parole: fino a 5.000 *con le seguenti:* fino a 15.000.

14. 1. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-*bis*. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai nuclei familiari in cui vi siano minori, anziani e soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate nello stato di previsione del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 10 milioni di euro per l'anno 2011. Il Fondo eroga risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni i quali ricevono segnalazioni o attivano interventi sul territorio in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.

31-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 31-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 44. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

Sopprimere il comma 32.

*** 14. 68.** Giovanelli, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 32.

*** 14. 60.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 32 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, *con le seguenti:* i comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

b) al terzo periodo, sostituire le parole: la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, *con le seguenti:* la cui popolazione complessiva superi i 250.000 abitanti *e sopprimere le parole:* i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società.

Conseguentemente dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 le province mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria, ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più province la cui popolazione complessiva superi i 500.000 abitanti; entro il 31 dicembre 2010 le predette province mettono in liquidazione le altre società già costituite.

14. 37. Galletti, Ciccanti.

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole 30.000 abitanti *con le seguenti:* 100.000 abitanti.

Conseguentemente:

al terzo periodo, sostituire le parole: 30.000 abitanti *con le seguenti:* 100.000 abitanti;

al terzo periodo, sostituire le parole: 30.000 e 50.000 *con le seguenti:* 100.000 e 200.000.

14. 57. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 32, ovunque ricorra, sostituire la parola 30.000 *con la seguente* 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di, concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011 sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rap-

porto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

14. 19. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 32 dopo le parole: superi i 30.000 abitanti, *aggiungere le seguenti:* e alle società di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

14. 46. Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 33.

14. 58. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009. n. 191.

14. 17. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-*bis*. Per il triennio 2011-2013 la regione Trentino-Alto Adige e le province autonomie di Trento e Bolzano concorrono agli obiettivi di finanza pubblica previsti da questa legge nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 2, comma 107, della legge n. 191 del 2009. A tal fine la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il loro concorso in termini di indebitamento netto ai predetti obiettivi ai sensi dei comma 3 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi dei sistema regionale e provinciale; la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i rispettivi ordinamenti le misure volte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica pesti in questa legge in attuazione del predetto articolo 79.

14. 65. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 33-quater, aggiungere il seguente:

33-*quinquies*, All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-*novies* è sostituito dal seguente: « Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma dei lavori come consentito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

14. 67. Galletti, Ciccanti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

33-*quinquies*. All'articolo 4, comma *quinques*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: « sono tenuti ad » sono sostituite dalla seguente: « possono ».

14. 10. Borghesi, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

33-*quinquies*. All'articolo 77-*bis*, dopo il comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

« 7-*sexies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto – capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica »

14. 13. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART.14-*bis*

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti)

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito:

« ART. 238. – *(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).* – 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al

pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la tassa di cui al capo 111 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dai comuni. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. I comuni si associano in modo conforme alla dimensione territoriale del rispettivo ambito territoriale ottimale e approvano in forma associata il piano finanziario per l'applicazione della tariffa, da presentare all'Autorità di cui all'articolo 207, unitamente alla relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con- il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produt-

tore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino al 31 dicembre dell'anno di emanazione del regolamento di cui al comma 6 i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. i comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

12. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: « 3-*bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. »

all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può – anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare. »;

l'articolo 72 è sostituito dal seguente: « Articolo 72 – *(Riscossione)*. – 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del – ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. »

sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009. »

14.0.1. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*

(assicurazione ENPDEDP – Polizza autosufficienza)

l. La prestazione erogata dall'INPDAP agli iscritti alla gestione alla cassa ENPDEDP, di cui al Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, articolo 7, opera nell'ambito della copertura del rischio per eventi vita, nei limiti e con le modalità definite con Regolamento attuativo dell'INPDAP, da approvarsi con Decreto del Ministro del Lavoro.

2. L'aliquota di finanziamento è determinata nella misura dello 0.12 per cento della retribuzione annua lorda, di cui lo 0.027 per cento a carico dell'iscritto e lo 0.093 per cento a carico del datore di lavoro.

3. Gli iscritti alla gestione della cassa ENPDEDP, che cessano dal servizio, hanno facoltà di optare per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione entro 30 giorni dal pensionamento limitatamente alle prestazioni collegate all'evento morte; l'aliquota di finanziamento è pari allo 0,12 per cento della pensione annua lorda.

14.0.2. Moffa, Lamorte, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART.14-*bis*

(Circoscrizioni territoriali provinciali)

1. Su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata, la circoscrizione territoriale di ciascuna provincia deve corrispondere ad una popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.

2. Le Province interessate, successivamente al mutamento delle circoscrizioni di cui al comma 1, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini della sua ripartizione, da effettuare con deliberazioni di Giunta, in proporzione al territorio ed alla popolazione delle Province come risultanti dalla predetta modificazione circoscrizionale.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione a cura del Commissario nominato dal Ministro dell'Interno entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Alle attività del Commissario, con funzioni consultive e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, partecipano un rappresentante della Regione, nonché un rappresentante dei Comuni interessati.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi delle Province come risultanti dalle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle Province interessate. Fino alla data delle elezioni di cui al presente comma i Consigli Provinciali attualmente in essere continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito del territorio delle attuali circoscrizioni.

5. Con Decreto del Ministro dell'Interno sono, determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle Province come determinate dalla modificazione circoscrizionale di cui alla presente legge.

6. Gli uffici periferici dello Stato nelle Province come determinate ai sensi della presente legge di conversione sono organizzati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Interno e il Ministro della Pubblica amministrazione e Innovazione.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

8. Lo Statuto provinciale stabilisce le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della Provincia.

9. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le Province come determinate dalla modificazione circoscrizionale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, numero 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, numero 539.

10. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore delle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge sono attribuiti alla competenza delle Province risultanti dalle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio corrispondenti alla riduzione delle spese conseguenti alle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge.

14.0.4. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-*bis*

(Misure per assicurare il controllo di gestione dei singoli progetti di spesa)

1. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e di infiltrazione mafiosa, favorire l'efficacia, la trasparenza e il con-

trollo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, tutte le Stazione appaltanti devono iscriversi in una apposita Anagrafe istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito Autorità, e chiedere alla stessa per tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla procedura di affidamento, dall'importo e dal settore un apposito codice (CIG), secondo le modalità da essa prestabilite, prima dell'avvio della procedura di affidamento di qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture. L'obbligo riguarda anche i contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice.

2. Il CIG dovrà contenere una correlazione univoca con i codici degli strumenti di bilancio, quali i CUP, nel cui ambito è finanziato il contratto. La disposizione si applica altresì ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza rispetto alle quali le previsioni di cui agli articolo 6, 7, 8 dei decreto legislativo. 163/2006 non sono derogabili. L'Autorità emette, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, una deliberazione che definisce le modalità operative.

3. La documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di carattere generale, negli appalti pubblici è acquisita nella banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità.

4. L'Autorità pubblica, per ogni contratto, i bandi e gli avvisi di gara, gli aggiudicatari e l'elenco dei partecipanti, l'inizio dell'esecuzione del contratto, le sospensioni, le varianti, le imprese subappaltatrici, la durata e gli importi finali del contratta, nonché i dati relativi al contenzioso ed al relativo esito, ivi compresi gli eventuali arbitrati. Tali dati nonché tutti quelli contenuti nel Casellario informatico, sono resi pubblici a cura dell'Autorità.

5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici presso la Banca dati di cui al comma 3, ove la relativa documentazione sia disponibile. Con deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono dettate le disposizioni e le regole tecniche per 1' acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati ivi contenuti.

6. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 determina la nullità della procedura di affidamento e costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

14.0.12. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-*bis*

(Qualificazione delle stazioni appaltanti)

1. È istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito Autorità, un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti finalizzato a:

a) promuovere nelle Stazioni appaltanti l'introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici di sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000;

b) promuovere un sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la gestione della fase di progettazione affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

2. Il sistema di qualificazione è volto a verificare che la Stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo efficiente, efficace e trasparente in relazione ad una determinata classe di importo del – contratto o a una tipologia di appalto particolarmente complessa.

3. Le stazioni appaltanti si accreditano nel sistema di qualificazione secondo i criteri e le procedure previsti da un apposito regolamento emanato dalla Autorità. La valutazione della capacità amministrativa delle singole stazioni appaltanti è effettuata, tra l'altro, sulla base dei

seguenti criteri: aspetti organizzativi, le capacità della struttura tecnica e del personale, i sistemi di controllo interno, le procedure utilizzate, le iniziative anticorruzione adottate, il contesto ambientale, misure di contrasto dei lavoro nero, controllo dei subappalti.

4. Le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture attraverso le strutture della propria amministrazione, ovvero nei casi previsti dal sistema di qualificazione, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui si avvalgono ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 163/06.

14.0.13. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54.1.

1. Sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2010 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in favore del fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 230 dei 1998, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*

(Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità del l'amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente:

b) è fatto divieto di corrispondere « al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 14-*bis*.

14.0.14. Turco L., Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART.14-*bis*

(Disposizioni sulle entrate comunali)

1. Nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle entrate comunali determinato dalla legge 8 maggio 2009, n. 42, i comuni possono attivare, attraverso appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli strumenti previsti per il rientro dei debito pregresso dei Comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, lettere *a)* e *b)* e comma 16, lettere *e), f), g),* ed *h),* con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011.

2. I limiti di esercizio delle facoltà di cui al comma 11 sono i seguenti:

a) l'ulteriore misura dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui al comma il dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350, è fissata in euro 0,50, ferma restando la facoltà di attivazione ai sensi dei presente in capo ai comuni interessati in quanto sedi di sedime aeroportuale o con esso confinanti. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità di erogazione diretta ai comuni della ulteriore misura di prelievo eventualmente deliberata, in coerenza con i criteri dettati dalla citata norma istitutiva dei predetti diritti. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno dei secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può superare la misura massima stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'adozione della relativa deliberazione comunale. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo, efficacia dei provvedimento comunale e riscossione;

c) la disciplina dei contributo di soggiorno, di cui al comma 16, lettera *e)* dell'articolo 14, si adegua a principi di semplificazione delle procedure e minimizzazione degli adempimenti richiesti agli operatori. Il limite massimo giornaliero per i comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è ridotto del 40 per cento. Il contributo è richiesto agli operatori dei settore turistico ricettivo, con facoltà di traslazione dell'onere sul cliente. La graduazione delle tariffe giornaliere deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e graduazione in base alla tipologia, qualità e ritraibilità economica media degli esercizi ricettivi, anche mediante l'utilizzo di metodi forfetari adeguatamente motivati. Non sono ammesse esenzioni se non per attività che erogano servizi ricettivi a titolo completamente gratuito. La disciplina delle sanzioni si adegua ai principi e ai criteri delle sanzioni tributarie non penali. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno dei secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) il contributo straordinario di cui al comma 16, lettera *f),* dell'articolo 14, viene regolamentato dal comune nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione dell'urbanistica e dell'edilizia. I comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti possono applicare il contributo computando il valore aggiuntivo derivante da

sopravvenute previsioni urbanistiche fino al limite massimo dei 48 per cento;

e) la maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione, al comma 16, lettera *g)* dell'articolo 14, si intende con riferimento all'aliquota ordinaria stabilita dal comune.

14.0.7. Calvisi, Baretta, Boccia, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*quater*. *(Disposizioni sulle entrate comunali)*. – 1. Nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle entrate comunali determinato dalla legge 8 maggio 2009, n. 42, i comuni di cui all'articolo 2 dell'articolo 23 della legge medesima possono attivare, attraverso appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli strumenti previsti per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, lettere *a)* e *b)* e comma 16, lettere *e), f), g),* ed *h),* con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011.

2. I limiti di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 sono di seguito indicati:

a) l'ulteriore misura dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350, è fissata in euro 0,50, ferma restando la facoltà di attivazione ai sensi del presente in capo ai comuni interessati in quanto sedi di sedime aeroportuale o con esso confinanti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di erogazione diretta ai comuni della ulteriore misura di prelievo eventualmente deliberata, in coerenza con i criteri dettati dalla citata norma istitutiva dei predetti diritti. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può superare la misura massima stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'adozione della relativa deliberazione comunale. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo, efficacia del provvedimento comunale e riscossione;

c) la disciplina del contributo di soggiorno, di cui al comma 16, lettera *e)* dell'articolo 14, si adegua a principi di semplificazione delle procedure e minimizzazione degli adempimenti richiesti agli operatori. Il limite massimo giornaliero per i comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è ridotto del 40 per cento. Il contributo è richiesto agli operatori dei settore turistico ricettivo, con facoltà di traslazione dell'onere sul cliente. La graduazione delle tariffe giornaliere deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e graduazione in base alla tipologia, qualità e ritraibilità economica media degli esercizi ricettivi, anche mediante l'utilizzo di metodi forfetari adeguatamente motivati. Non sono ammesse esenzioni se non per attività che erogano servizi ricettivi a titolo completamente gratuito. La disciplina delle sanzioni si adegua ai principi e ai criteri delle sanzioni tributarie non penali. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) il contributo straordinario di cui al comma 16, lettera *f)* dell'articolo 14, viene regolamentato dal comune nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione dell'urbanistica, e dell'edilizia. I comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti

possono applicare il contributo computando il valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche fino al limite massimo del 48 per cento.

e) La maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa tenute a disposizione, al comma 16, lettera *g)* dell'articolo 14, si intende con riferimento all'aliquota ordinaria stabilita dal comune.

***14. 010** Murer, Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Canone di occupazione servizi a rete).

1. All'articolo 63 comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, dopo il numero 5), è inserito il seguente: « 5-*bis*. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso, utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto. »

14. 06 Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

ART. 238.

(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la tassa di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dai comuni. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. I comuni si associano in modo conforme alla dimensione territoriale del rispettivo Ambito Territoriale Ottimale e approvano in forma associata il piano finanziario per l'applicazione della tariffa, da presentare all'Autorità di cui all'articolo 207, unitamente alla relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino al 31 dicembre dell'anno di emanazione del regolamento di cui al comma 6 i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

12. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: « 3-*bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo dei servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. »

b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al

metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare. »

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: « Art. 72 *(Riscossione)* – l. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. »

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.

14.08 Capodicasa, Baretta, Boccia, Calvisi, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14 *bis*

1. Al fine di individuare i modelli gestionali più efficienti ed economici attraverso analisi e comparazione dei costi e modalità organizzative comparabili le Regioni nelle quali esistono Policlinici universitari a gestione diretta possono, anche al fine di realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella loro gestione, procedere in accordo con gli Atenei interessati e con apposita legge regionale, a trasformarli in Fondazione, ferma restando la loro natura pubblica, definendone la modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) sia perseguita una maggior efficienza ed economicità gestionale, anche attraverso il coinvolgimento del settore privato e l'utilizzo di modelli organizzativi manageriali tipici dello stesso;

b) sia salvaguardata ai soci pubblici la maggioranza nella composizione degli organi di gestione e controllo;

c) sia mantenuta la caratterizzazione pubblica dello scopo sociale consistente nella finalità didattiche e scientifiche e di ricerca prevalentemente clinica traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

d) sia garantita la gestione diretta delle attività di assistenza, ricerca e didattica;

e) sia limitata la presenza, comunque minoritaria, dei soci privati, con particolare riguardo per i soggetti operanti nel privato sociale, fondi previdenziali o assistenziali integrativi e fondazioni bancarie, fermo restando la condivisione da parte degli stessi degli scopi della Fondazione e la volontà di contribuire al loro raggiungimento in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

2. Le Fondazioni costituite ai sensi del comma precedente sono enti del SSR al pari delle Aziende integrate di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999 e, fatta salva la propria specificità istituzionale, si rapportano con le rispettive amministrazioni regionali nel rispetto della normativa vigente per le altre Aziende Sanitarie Pubbliche, in particolare per quanto attiene le modalità di finanziamento previste dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502.

3. Al personale delle Fondazioni costituite ai sensi dei comma 1 si applica la normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

4. Sono fatte comunque salve le sperimentazioni gestionali in essere, già avviate con specifici protocolli regionali d'intesa, sottoscritti e approvati dai competenti organi regionali in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla naturale scadenza prevista dalla sperimentazione approvata.

5. Alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010

14. 09. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

1. Le Regioni nelle quali esistono Policlinici universitari a gestione diretta possono, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ed al fine di realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella loro gestione, procedere in accordo con gli Atenei interessati e con apposita legge regionale, a trasformarli in Fondazione, ferma restando la loro natura pubblica, definendone la modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) sia salvaguardata ai soci pubblici la maggioranza nella composizione degli organi di gestione e controllo;

b) sia mantenuta la caratterizzazione pubblica dello scopo sociale consistente nella finalità didattiche e scientifiche e di ricerca prevalentemente clinica traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

c) sia garantita la gestione diretta delle attività di assistenza, ricerca e didattica;

d) sia limitata la presenza, comunque minoritaria, dei soci privati, con particolare riguardo per i soggetti operanti nel privato sociale, fondi previdenziali o assistenziali integrativi e fondazioni bancarie, fermo restando la condivisione da parte degli stessi degli scopi della Fondazione e la volontà di contribuire al loro raggiungimento in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

2. Le Fondazioni costituite ai sensi del comma precedente sono enti del SSR al pari delle Aziende integrate di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999 e, fatta salva la propria specificità istituzionale, si rapportano con le rispettive amministrazioni regionali nel rispetto della normativa vigente per le altre Aziende Sanitarie Pubbliche, in particolare per quanto attiene le modalità di finanziamento previste dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 31 dicembre 1994 n. 502.

3. Sono fatte comunque salve le sperimentazioni gestionali in essere, già avviate con specifici protocolli regionali d'intesa, sottoscritti e approvati dai competenti organi regionali in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla naturale scadenza prevista dalla sperimentazione approvata.

14. 011. Pedoto, Grassi, D'Incecco.

ART. 15.

Sopprimere i commi dall'1 al 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

15. 10. Ceccuzzi.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-*bis*. – 1. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il primo periodo è sostituito dal seguente:

A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato ad Anas, a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria e all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti, un contributo pari a 1.300 milioni di euro.

15. 3. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Ceccuzzi.

Sopprimere i commi da 1, 2, 3 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto

10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

15. 5. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposto, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Ceccuzzi.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

15. 7. Meta, Gasbarra, Bonavitacola, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

e) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »; indi, alla lettera *c)*, sostituire le parole: « il 75 per cento » con le seguenti: « l'80 per cento »;

f) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

15. 1. Borghesi, Cambursano, Monai.

All'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono comunque esclusi dall'elenco delle tratte sottoposte a pedaggio individuate decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 il raccordo autostradale « Ra03 Siena-Firenze » e « Ra 6 – Raccordo autostradale Bettolle-Perugia ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

15. 11. Ceccuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle tratte autostradali gestite dall'Anas che versino in condizioni disagiate, che siano in fase di ammodernamento e di messa in sicurezza, fino a quando non si arrivi al totale completamento dei lavori e solo dopo che ci sia stata la verifica di un'adeguata rete di viabilità ordinaria alternativa;

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle tratte autostradali gestite dall'Anas che collegano città delle regioni che versano in con ioni di disagio economico e sociale.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con le seguenti:* di importo non inferiore a euro mille.

15. 2. Iannaccone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle tratte ed ai raccordi autostradali direttamente gestiti dall'Anas che siano disagiati o in fase di ammodernamento e messa in sicurezza, fino a totale completamento dei lavori e previa verifica di un'adeguata e funzionale rete di viabilità ordinaria alternativa, tenuto anche conto delle condizioni economiche e sociali delle comunità e dei territori interessati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a

decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

15. 4. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Ceccuzzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle autostrade a pedaggio *aggiungere le seguenti:* , con almeno tre corsie per ogni senso di marcia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*.

(Ritenuta sui redditi di natura finanziaria).

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

15. 6. Occhiuto, Tassone, Vietti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le Regioni possono adottare maggiorazioni tariffarie forfettarie nel limiti fissati per ANAS S.p.A. presso le stazioni di esazione della rete autostradale a pedaggio assentita da ANAS S.p.A. che si interconnettono con la viabilità regionale.

15. 14. Simonetti.

All'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono esclusi dal pedaggio, previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

15. 12. Ceccuzzi.

All'articolo 15, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , l'Anas Spa destina tali entrate, provenienti dai singoli pedaggi delle autostrade e dei raccordi autostradali ai rispettivi Compartimenti regionali.

15. 9. Ceccuzzi.

Al comma 4, lettera a)*, sostituire le parole da:* 1 millesimo *fino a:* 4 e 5 *con le seguenti:* 1, 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e 3,2 millesimi di euro a chilometro per le classi 3, 4 e 5.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera *b)*, sostituire le parole da: « 2 millesimi » fino a: « 4 e 5 » con le seguenti: « 2,2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e 6,2 millesimi di euro a chilometro per le classi 3, 4 e 5 »;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-*bis*. 0,2 millesimi di euro delle tariffe di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)* sono corrisposti direttamente alle Regioni territorialmente interessate dalle tratte autostradali ».

15. 13. Simonetti.

*Sopprimere i commi da 6 a 6-*quinquies.

15. 8. Federico Testa.

Al comma 6, sopprimere le parole: Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani;

Conseguentemente:

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. I sovracanoni di cui al precedente comma sono assegnati alle regioni interessate, e concessi da queste ultime a favore del territorio circostante e degli enti locali nei quali sono ubicati gli impianti di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico. I suddetti sovra canoni sono conseguentemente territorialmente ripartiti per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o gran parte all'interno di un'area compresa nei 10 chilometri dal perimetro dell'impianto di brande derivazione di acqua per uso idroelettrico. Il contributo spettante a questi ultimi comuni è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.

al comma 6-ter, *lettera* d), *capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole:* capitale sociale dalle province *con le seguenti:* capitale sociale dagli enti locali e dalle regioni *e le parole:* società a controllo provinciale, *con le seguenti:* società a controllo regionale o degli enti locali;

al comma 6-ter, *lettera* d), *capoverso 8, ultimo periodo, sostituire le parole:* La partecipazione delle predette province, *con le seguenti:* La partecipazione delle predette regioni o enti locali.

15. 16. Piffari, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, sopprimere le parole: Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani;

Conseguentemente:

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. I sovracanoni di cui al precedente comma sono assegnati alle regioni interessate, e concessi da queste ultime a favore del territorio circostante e degli enti locali nei quali sono ubicati gli impianti di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico. I suddetti sovra canoni sono conseguentemente territorialmente ripartiti per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o gran parte all'interno di un'area compresa nei 10 chilometri dal perimetro dell'impianto di brande derivazione di acqua per uso idroelettrico. Il contributo spettante a questi ultimi comuni è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.

al comma 6-ter, *sopprimere le lettere* b) *e* d).

15. 17. Piffari, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6-ter, *lettera* b), *capoverso 1*-bis, *le parole:* cinque anni *sono sostituite dalle seguenti:* tre anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera d), *capoverso 8, le parole:* periodo di sette anni *sono sostituite dalle seguenti:* periodo di cinque anni.

15. 15. Quartiani, Vannucci, Froner.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Interventi per il potenziamento del trasporto ferroviario in ambito interregionale, regionale e locale).

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico,

l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale e con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2011 un contributo quindicennale alla società Ferrovie dello Stato Spa, dell'importo di 300 milioni di euro annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al trasporto di passeggeri.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esercizio successivo e di 3 punti percentuali a decorrere dall'esercizio 2012.

4. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 2-*bis* del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

15. 01. Meta, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie).

1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata « Autorità », con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi dal presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore crei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

2. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicure. Le doni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli

abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.

3. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli sviamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle doni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla, data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

4. Fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti doni:

a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglia nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;

b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la

sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

5. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera *g)* dei comma 4, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;

f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a

criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;

m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di

tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere *s)* e *u)*;

u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

v) applica la sanzione di cui alla lettera *s)*, che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera *p)*.

15. 02. Lovelli, Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare, nella misura del 20 per cento del relativo gettito, la costituzione di un fondo di garanzia per gli utenti del trasporto nella ipotesi di fallimento delle compagnie aeree, disciplinato con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, entro centottanta giorni dall'emanazione della presente legge.

15. 03. Mantini, Galletti, Ciccanti, Compagnon.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Separazione proprietaria della rete di trasporto del gas).

1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.; conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'ari. 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rideterminato al 31 marzo 2011.

16. 01. Federico Testa, Lulli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Michele, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Ruminato, Sereni, Vannucci, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario dei Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura dei 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.

5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo dei mare territoriale, è corrisposto per 11 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla domanda una polizza assicurativa che copra anche i rischi ambientali di tali attività.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i contenuti minimi della polizza di cui al comma 1.

10. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.

17. 01. Messina, Borghesi, Scilipoti, Cambursano.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove ricorrenti, le parole « in corso al 31 dicembre 2007 » sono sostituite con le seguenti: « in corso al 31 dicembre 2009 ».

17. 02. Poli, Galletti, Ciccanti.

ART. 18.

All'articolo 18, premettere il seguente:

ART. 018.

*(Misure correttive dell'articolo 13-*bis *del decreto legge 1º luglio 2009 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).*

1. Gli intermediari che hanno adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui all'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a rendicontare all'Agenzia delle entrate le procedure da loro amministrate con riferimento alla regolarizzazione o rimpatrio di valori immobiliari localizzati in territorio nazionale ma di proprietà di società costituite all'estero.

2. La prescrizione di cui al comma 1 è adempiuta dagli intermediari entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge.

018. 01. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

All'articolo 18 premettere il seguente:

ART. 018.

*(Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla proceduta di cui all'articolo 13-*bis *del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).*

1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, numero 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2010 n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.

2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera *b)*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma 1 con le stesse modalità di cui all'articolo 13-*bis* comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ammortamento titoli di stato e per il 50 per cento alle missioni di spesa n. 17, 18 e 23 del bilancio dello Stato.

018. 02. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

All'articolo 18, premettere il seguente:

ART. 018.

(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e delusione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 31-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

018. 03. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti o aventi interessi rilevanti ai fini fiscali, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per

le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio e con il direttore dell'Agenzia delle dogane per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. »;

2. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito; con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:« 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità tecniche per assicurare il massimo apporto informativo dei comuni ai fini della formazione degli accertamenti erariali ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi dei sistemi telematici dedicati all'interscambio informativo con i comuni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, la Guardia di finanza e la Conferenza unificata sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Agenzia stessa.

4. Nelle more di eventuali modifiche derivanti dall'attuazione del presente articolo, restano fermi i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia del territorio emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni dei contribuenti, alle modalità di partecipazione dei comuni stessi all'accertamento fiscale e alla fruizione delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria ai fini dell'allineamento con le titolarità risultanti in catasto.

5. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti all'Unione europea. Il calcolo dei medesimi importi sulle somme spettanti alle Regioni statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, viene effettuato prima della ripartizione tra le amministrazioni beneficiarie a cura dell'amministrazione centrale competente per tipo di entrata, che comunica le informazioni necessarie per i pagamenti al Ministero dell'interno inviandone conoscenza alle regioni o province autonome interessate ».

18. 1. Causi, Barretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. È soppresso il comma 8, dell'articolo 3, del decreto-legge 3 giugno 2008, 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tornano in vigore le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

18. 2. Damiani, Barretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

9-*bis*. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui ai commi precedenti e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

18. 3. Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e conseguente aumento del gettito fiscale).

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del governo competente, mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro;

b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;

e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della domanda di nulla osta, presentata ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio territoriale del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, il contratto

di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione stessa e la questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 3, lettera *a)*, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai

procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.

18. 05. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

ART. 18-*bis*. – *(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale)*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 18-*ter*. – *(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo)* – 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

ART. 18-*quater*. – *(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme

dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

ART. 18-*quinquies*. – *(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero)*. – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

ART. 18-*sexies*. – *(Ripristino dell'ICI sulle case di lusso)*. – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-*ter*. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-*bis* si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ».

ART. 18-*septies*. – *(Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)*. – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.

2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle

finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.

5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

ART. 18-*octies*. – *(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico)*. – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

ART. 18-*nonies*. – *(Riduzione deducibilità banche e assicurazioni)*. – 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

e) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »; indi, alla lettera *c)*, sostituire le parole: « il 75 per cento » con le seguenti: « l'80 per cento »;

f) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

ART. 18-*decies*. – *(Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali)*. – 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli

aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2011, alla lettera *a)* del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari a l'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 5 per cento del fatturato ».

ART. 18-*undecies*. – *(Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico)*. – 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.

2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008 recante « Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.

4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.

ART. 18-*duodecies*. – *(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio)*. – 1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione nego-

ziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.

5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

a) all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-*ter*. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.

8-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.

8-*quinquies*. È soppresso l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69.

8-*sexies*. A decorrere dal primo gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementati nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 2, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.

b) dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

ART. 39-*bis*. – *(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)*. – 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso. »;

b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato ».

ART. 39-*ter*. – *(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici)*. – 1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: « per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire » sono

sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 2.066 euro ».

ART. 39-*quater*. – *(Riduzione delle spese per sistemi d'arma)*. – 1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.

ART. 39-*quinquies*. – *(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione)*. – 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18. 01. Cambursano, Borghesi, Paladini, Porcino.

ART. 19.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata anche dai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ferma la validazione degli atti di classamento degli immobili da parte dell'Agenzia del Territorio.

19. 14. Duilio.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio *con le seguenti:* le funzioni di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dai comuni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma definisce anche il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dei comuni: la possibilità che, ove non esercitate dagli stessi, le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione: i casi in cui, accertata l'assenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni assegnate, l'Agenzia si sostituisce ai comuni nell'esercizio delle predette attività;

al comma 14, capoverso 1-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari urbane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali.

19. 2. Cambursano, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio *con le seguenti:* le funzioni di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dai comuni.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma definisce anche il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dei comuni; la possibilità che, ove non esercitate dagli stessi, le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione; i casi in cui, accertata l'assenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni assegnate, l'Agenzia si sostituisce ai comuni nell'esercizio delle predette attività.

19. 12. Galletti, Ciccanti, Lusetti.

Al comma 6, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riferimento alla validazione degli atti di classamento.

*** 19. 9.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riferimento alla validazione degli atti di classamento.

*** 19. 13.** Duilio.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) validazione degli atti di classamento.

19. 10. Galletti, Ciccanti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, con esclusione comunque degli immobili abusivi e di quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico.

19. 3. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, nonché in conformità con il vincolo, ove esistente, e comunque con esclusione degli immobili abusivi.

19. 4. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Le dichiarazioni di cui ai commi 8 e 9 riguardano esclusivamente gli immobili, sottoposti ad interventi, che dispongono dei titoli concessori urbanistici edilizi rilasciati dal comune.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

19. 7. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Le dichiarazioni di aggiornamento di cui ai commi 8 e 9 riguardano esclusivamente gli immobili, sottoposti ad interventi, che dispongono dei titoli concessori urbanistici edilizi rilasciati dal comune.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 82, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,26 per cento ».

19. 5. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-*bis*. L'aggiornamento catastale di cui ai commi precedenti non è consentito per gli immobili o parte degli stessi non conformi agli strumenti urbanistico-edilizi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

19. 8. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e)* dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

19. 16. Brugger, Zeller.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari urbane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*ter*.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

19. 11. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 non si applica nei territori in cui vige il sistema tavolare ai sensi del RD 28 marzo 1929, n. 499.

19. 18. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 si applica nei territori in cui vige il sistema tavolare ai sensi del RD 28 marzo 1929, n. 499, dalla data in cui il legislatore regionale varerà le norme di coordinamento fra planimetrie tavolari e planimetrie catastali.

19. 19. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Nei territori in cui vige il sistema tavolare a sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli intestatari devono altresì dichiarare che le planimetrie catastali coincidono con le planimetrie tavolari quanto al perimetro, in modo che sia garantita la corrispondenza tra planimetria tavolare e planimetria catastale.

19. 17. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Negli atti di trasferimento della proprietà di beni da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, la dichiarazione di cui al comma 14 può essere sostituita da impegno da parte dell'acquirente di provvedere agli adempimenti di regolarizzazione catastale nei termini di cui all'articolo 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

19. 15. Causi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.

19. 1. Di Biagio.

Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine è concesso ai notai l'accesso alle banche dati del catasto, per estrarre le planimetrie. Con riferimento agli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo o su aree inedificabili oppure in eccesso rispetto alla volumetria consentita, nonché per l'insediamento di destinazioni d'uso non previste dalla disciplina urbanistica o in contrasto con le prescrizioni edilizie di legge o di regolamenti vigenti, il Comune resta in ogni caso tenuto a disporre l'abbattimento, con oneri a carico del titolare del diritto reale sull'immobile medesimo.

19. 6. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Reintroduzione della detrazione dall'Ici per la prima abitazione).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere da gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si

protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-*ter*. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-*bis* si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ».

19. 01. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. Dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, la caparra, fino a tre mensilità, relativa ai contratti di locazione vigenti rinnovati o stipulati ai sensi delle legge 431/98, sono versati dal conduttore in un apposito Fondo istituito presso l'Amministrazione comunale ove è ubicato l'immobile.

2. La caparra di cui al comma 1 è produttiva degli interessi legali annuali ed è restituita al conduttore alla scadenza del contratto di locazione, salvo richiesta da parte del locatore di rimborso per danni causati dal conduttore o per inadempienze contrattuali accertate.

3. Le risorse, provenienti dal versamento delle suddette caparre, versate al Fondo di cui al comma 1, possono essere utilizzate in misura non superiore al 50 per cento per sostenere programmi di interventi relativi alla costruzione, recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale da locare a tempo indeterminato con canone definito dalla legge regionale da assegnare a famiglie collocate utilmente in graduatoria, e nella misura non superiore al 20 per cento a iniziative di recupero e costruzione di alloggi di social housing a canone agevolato.

3. Le Amministrazioni comunali, con apposita delibera di Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, definiscono con apposito regolamento le modalità per il versamento delle caparre presso il Fondo di cui al presente articolo, nonché le modalità e i criteri di utilizzo della quota parte finalizzata ai programmi e agli interventi di cui al comma 2 dandone comunicazione all'assessorato regionale competente.

19. 02. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. All'articolo 29, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Per le rate non scadute alla data del 1º agosto 2010, la rinegoziazione del mutuo di cui al presente comma può essere richiesta nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al sessanta per cento del tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta ».

19. 03. De Micheli.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione immobiliare a canone calmierato).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile »;

2) i commi 01 e 1-*bis* sono abrogati.

b) all'articolo 37 il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 4-*bis*. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* ».

2. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dal 1º gennaio 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.

3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.

19. 04. De Micheli.

ART. 20.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila *con le seguenti:* sono adeguate all'importo di euro mille.

Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con le seguenti:* di importo non inferiore a euro millecinquecento;

b) dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

« ART. 40-*bis*.

All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla lettera *e-ter)*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Ai fini della deduzione, i fondi che operano nell'ambito di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso avente esclusivamente fine assistenziale stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute sono equiparati ai fondi di cui al periodo precedente ».

All'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*) e all'articolo 51, comma 2, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « euro 6315,20 » sono sostituite dalle seguenti « euro 4.000,00 » »;

c) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento » ».

20. 8. Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila *con le seguenti:* sono adeguate all'importo di euro mille.

Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con le seguenti:* di importo non inferiore a euro millecinquecento;

b) dopo l'articolo 40-bis, *aggiungere il seguente*:

« ART. 40-*ter*.

(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time).

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

« *a-bis*) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a

tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea »;

c) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. – (Part-time *incentivato per le lavoratrici madri*). – 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 » »;

c) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-*bis*. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 percento ».

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento » ».

20. 5. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila *con le seguenti:* sono adeguate all'importo di euro mille.

Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con le seguenti:* di importo non inferiore a euro millecinquecento;

*b) dopo l'articolo 40-*bis*, aggiungere il seguente:*

« ART. 40-*ter*.

(Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia).

1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a trentacinque anni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di un anno dalla data dell'assunzione.

2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:

a) figli di età inferiore ai dodici anni, anche adottivi o in affidamento;

b) familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) familiari non autosufficienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo »;

c) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-*bis*. 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento « sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento »;

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* » primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento « con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento » ».

20. 6. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « sono adeguate all'importo di euro cinquemila » con le seguenti: « sono adeguate all'importo di euro mille »;

Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « di importo non inferiore a euro tremila » con le seguenti: « di importo non inferiore a euro millecinquecento »;

b) dopo l'articolo 40-bis*, aggiungere il seguente:*

« ART. 40-*ter*.

(Assistenza di maternità individuale e conciliazione dei tempi dell'accesso ai servizi).

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i rapporti con le regioni e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto:
a) la realizzazione, in sede di attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico- sociale che prevedano forme di assistenza di maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;

b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole, nonché degli uffici pubblici che erogano i principali servizi ai cittadini ».

c) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento » ».

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento » ».

20. 7. Murer, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila *con le seguenti:* sono adeguate all'importo di euro mille.
Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con le seguenti*: di importo non inferiore a euro millecinquecento.

*b) dopo l'articolo 40-*bis*, aggiungere il seguente:*

« ART. 40-*ter*.

(Asili nido).

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2013, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 31 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

20. 3. Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila *con le seguenti:* sono adeguate all'importo di euro mille.

Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con le seguenti:* di importo non inferiore a euro millecinquecento;

b) all'articolo 40, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In considerazione della situazione di particolare difficoltà economica delle aree meridionali, nonché di quelle inserite nelle zone franche urbane del territorio nazionale, così come individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14 pubblicata nella G. U. della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2009 attribuisce alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Liguria e Toscana, limitatamente ai comuni di Ventimiglia, di Massa e di Carrara, la facoltà di disporre, con proprie leggi, la modifica delle aliquote, fino all'azzeramento, dell'imposta sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché eventuali esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla medesima imposta, a favore delle nuove iniziative produttive ».

20. 2. Rigoni.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: all'importo di euro cinquemila *con le parole:* all'importo di euro mille.

Conseguentemente:

a) All'articolo 38, comma 13-bis *sostituire le parole:* 98,5 per cento *con le seguenti:* 99,5 per cento;

b) All'articolo 55, comma 5-bis, *sostituire le parole:* euro 6.599,720 *con le seguenti:* euro 299.720.

20. 4. Strizzolo.

Dopo il comma 2-bis, *aggiungere i seguenti*:

« 2-*ter*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Gli importi sono ridotti a 1.000 nel caso il trasferimento avvenga verso Paesi al di fuori dell'Unione europea »;

b) al comma 19 la parola: « 2.000 » è sostituita dalla parola: « 1.000 ».

2-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è introdotto un sistema di controllo e di monitoraggio dei soggetti che utilizzano gli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi *(money transfer*) per il trasferimento di denaro verso l'estero, al fine di individuare anomalie nelle modalità e nel numero dei trasferimenti, che possano ricondurre a fenomeni di abusi in materia di lavoro o a reati di evasione fiscale o riciclaggio. Con il medesimo decreto sono rese incrementati e resi più stringenti i controlli sulle attestazioni previsti dal comma 19 ».

20. 1. Marinello, Pagano.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03256 Soglia: Problematiche relative alle fideiussioni richieste ai concessionari del gioco « Bingo » 430

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 440

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 430

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 431

RISOLUZIONI:

7-00370 Ventucci: Proroga della disciplina in materia di crediti d'imposta e di detassazione degli investimenti nel settore cinematografico *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)* 431

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 432

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della CONSAP SpA, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo 432

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 ed abbinate (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)* 432

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 442

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 432

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che il deputato Bragantini ha ritirato la propria interrogazione n. 5-03255, riservandosi di presentare un ulteriore strumento di sindacato ispettivo.

5-03256 Soglia: Problematiche relative alle fideiussioni richieste ai concessionari del gioco « Bingo ».

Gerardo SOGLIA (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gerardo SOGLIA (PdL) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta fornita all'interrogazione, la cui rilevanza non è sminuita dal fatto che, nel frattempo, una parte delle concessionarie del gioco del Bingo abbia provveduto, ottemperando alla richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla sostituzione delle polizze fideiussorie rilasciate dalla Banca popolare di garanzia, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del TUB.

Rileva, infatti, come il rischio di revoca della concessione riguardi ancora dieci concessionarie, le quali non soltanto incontrano difficoltà, soprattutto nel Sud del Paese, a reperire le polizze sostitutive richieste dall'Amministrazione, a causa della scarsa propensione del sistema bancario, nell'attuale contesto economico, ad erogare finanziamenti alle imprese, ma non riescono nemmeno ad ottenere la cancellazione, presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia, delle precedenti garanzie.

In tale contesto, ritiene ingiusto pretendere che i concessionari, i quali già corrono il rischio, senza loro colpa, di vedersi revocare la concessione, con i conseguenti irreparabili danni sia per l'attività imprenditoriale esercita sia per i lavoratori interessati, subiscano anche la beffa di essere gravati dagli oneri relativi alle garanzie sostitutive, senza potersi liberare da quelli connessi alle polizze rilasciate dalla Banca popolare di garanzia.

Osserva, peraltro, come le associazioni di categoria dei concessionari abbiano evidenziato la sostanziale inutilità delle suddette garanzie, di cui hanno chiesto l'eliminazione o comunque la riduzione, dal momento che, in base alla convenzione vigente, il prelievo erariale e la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco sono versati al momento del prelevamento delle cartelle del Bingo da parte dei concessionari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, esprime rammarico per il fatto che la problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo non sia stata portata all'attenzione della Commissione prima che essa esprimesse il parere sullo schema di decreto legislativo con il quale sarà data attuazione alla direttiva 2008/48/CE, all'interno del quale è stato affrontato anche il tema della gestione delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito.

Ritiene, comunque, che tale questione possa essere riproposta mediante la presentazione di un atto di indirizzo che impegni il Governo a operare una valutazione complessiva della materia delle garanzie richieste ai concessionari del Bingo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione nel-

l'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, alla discussione della risoluzione n. 7-00370 Ventucci, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, quindi all'audizione dei rappresentanti della Consap Spa e, infine, all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.
Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che anche la I Commissione Affari costituzionali ha espresso il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la I Commissione abbia espresso sul provvedimento parere favorevole con due osservazioni, la prima delle quali chiede di definire una disciplina transitoria anche al fine di verificare l'impatto della nuova normativa ai fini del riequilibrio delle situazioni di disparità tra i generi. Inoltre, la Commissione suggerisce di disciplinare puntualmente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di equilibrio tra i generi nel caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale.

La Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole con un'osservazione, nella quale si chiede di sopprimere l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 1-*ter*, nella parte in cui si prevede la decadenza dalla carica di tutti i componenti, quando la composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto tra i generi.

Si riserva quindi di valutare ulteriormente il contenuto delle osservazioni espresse nei pareri, suggerendo di avviare le procedure per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le considerazioni espresse dal relatore ed avverte che, essendo stati acquisiti tutti i pareri prescritti, chiederà al Ministro per i rapporti con il Parlamento ed al Ministro dell'economia e delle finanze di esprimere l'assenso del Governo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa, invitando inoltre i gruppi a dichiarare o meno il loro assenso in merito al predetto trasferimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00370 Ventucci: Proroga della disciplina in materia di crediti d'imposta e di detassazione degli investimenti nel settore cinematografico.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il presentatore ha illustrato, nella seduta di ieri, il contenuto dell'atto di indirizzo.

Alberto FLUVI (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) sottoscrive l'atto di indirizzo in discussione.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara di condividere il contento della risoluzione, che sottoscrive.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la risoluzione è stata sottoscritta da tutti i componenti della Commissione appartenenti al gruppo PdL.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 luglio 2010.

Audizione dei rappresentanti della CONSAP SpA, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 ed abbinate.
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio scorso.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) esprime un giudizio complessivamente positivo sul decreto-legge in esame, sottolineando come esso costituisca uno strumento essenziale per porre in sicurezza i conti pubblici italiani, anche in considerazione delle enormi dimensioni del debito pubblico. In tale contesto gli elementi fondamentali della manovra, costituiti dal contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, dalla riforma del sistema pensionistico, dalla riduzione degli sprechi nel settore delle invalidità, e nel rafforzamento nella lotta alle frodi fiscali ed a quelle assicurative, appaiono certamente condivisibili, ed in grado di realizzare gli obiettivi di risanamento perseguiti dal Governo.

Per quanto riguarda specificamente le tematiche della lotta all'evasione fiscale, sottolinea con favore come il maggiore coinvolgimento dei comuni in tale settore, previsto dall'articolo 18, consentirà di rafforzare i legami di collaborazione tra gli enti locali e le agenzie fiscali, sia attraverso la previsione dell'istituzione, in ciascun comune, del Consiglio tributario, sia attraverso l'innalzamento della percentuale di gettito riconosciuta a questi ultimi a fronte della loro collaborazione.

Parimenti significative appaiono le disposizioni di cui all'articolo 19, in materia di attivazione dell'anagrafe immobiliare integrata, che consentiranno di incentivare i controlli sull'accatastamento degli immobili, prevedendo anche in tal caso una più stretta collaborazione tra l'Agenzia del territorio ed i comuni. In tale contesto si prevede inoltre un meccanismo di aggiornamento del Catasto che consentirà di recuperare a tassazione numerosissime unità immobiliari attualmente non censite, sia attraverso l'introduzione di specifici obblighi di dichiarazione a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili stessi, sia attraverso un apposito monitoraggio dell'Agenzia del territorio, sia mediante l'introduzione dell'obbligo di inserire, negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate che abbiano ad oggetto il trasferimento di immobili, i dati relativi all'identificazione catastale degli stessi. In tale ambito auspica che la complessiva revisione del settore possa consentire di introdurre quanto prima un meccanismo di tassazione forfetaria delle locazioni, che avrebbe certamente numerosi effetti positivi, tanto sotto il profilo dell'emersione di materia imponibile, quanto sotto l'aspetto di una maggiore disponibilità sul mercato di immobili in locazione.

Parimenti condivisibili, sul piano della lotta all'evasione, appaiono le disposizioni che riducono a 5.000 euro l'ammontare dei pagamenti effettuabili in contanti, nonché la rivisitazione della disciplina sull'accertamento sintetico.

Con specifico riferimento ai problemi del Meridione, sottolinea come il provvedimento rechi alcune positive misure, quali l'introduzione, prevista dall'articolo 40, di forme di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, la previsione, recata dall'articolo 43, di zone a burocrazia zero nel Meridione, nonché le agevolazioni fiscali per il rientro dei ricercatori dall'estero contenute nell'articolo 44.

Ritiene, peraltro, che l'intervento legislativo avrebbe potuto essere migliorato sotto alcuni aspetti, ad esempio eliminando i vincoli residui rispetto all'operatività degli enti previdenziali privati, nonché prorogando le misure di fiscalizzazione dei contributi in favore delle imprese agricole. A tale riguardo si dichiara convinto del fatto che il Governo saprà tenere conto, nei prossimi provvedimenti, di tali esigenze, ribadendo pertanto la propria valutazione positiva sul provvedimento in esame, nonché, in generale, sulla complessiva azione svolta dall'Esecutivo, la quale ha consentito di salvaguardare l'Italia dalle gravi conseguenze che la crisi globale sta determinando in altri Paesi europei.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva la contraddizione insita nella posizione assunta dal Ministro dell'Economia, il quale, dopo aver sostenuto, dinanzi alla Commissione Bilancio, che il Parlamento ha notevolmente contribuito al miglioramento del provvedimento, non consente alla Camera di discutere il merito del

decreto-legge, ponendo su di esso la questione di fiducia.

Passando al contenuto specifico del decreto, rileva che la maggior parte delle misure di contrasto all'evasione in esso contenute riprendano integralmente norme adottate dal precedente Governo di centro sinistra, che l'Esecutivo, all'inizio di questa legislatura, si era affrettato ad abrogare, considerandole troppo restrittive. In tal modo il Governo ha di fatto ammesso il grave errore compiuto in precedenza, che ha comportato una perdita di gettito quantificata dallo stesso Governo, in sede di relazione tecnica sulle predette misure, in circa 9 miliardi di euro. Si tratta di risorse che equivalgono ad una percentuale rilevante della manovra stessa, e che sono state sostanzialmente pagate dai cittadini.

Tale vicenda dimostra ulteriormente la necessità che l'Esecutivo riveda il proprio atteggiamento, ammettendo la crisi profonda in cui versa l'Italia e ponendo finalmente le condizioni affinché tutte le forze politiche e le parti sociali uniscano le proprie responsabilità, nell'interesse del Paese. Ritiene, infatti, che, di fronte al fenomeno, estremamente preoccupante, dell'assuefazione delle fasce più deboli della popolazione alla crisi, occorra creare un clima nuovo e compiere finalmente una riflessione seria sul rischio di perdere un'intera generazione, di accelerare lo spopolamento sociale e produttivo delle aree più deboli del Paese, nonché di favorire l'ulteriore espansione della criminalità organizzata anche in quelle zone che finora erano rimaste immuni da tali infiltrazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti del provvedimento relativi al Mezzogiorno, evidenzia come le norme di cui all'articolo 40, in materia di fiscalità di vantaggio, costituiscano, nella migliore delle ipotesi, una presa in giro, in quanto le Regioni del Sud non hanno le risorse per disporre una riduzione del prelievo IRAP, ma al contrario si trovano nella condizione, a causa dei deficit sanitari, di dover aumentare al massimo l'aliquota di tale imposta. Nella peggiore delle ipotesi, tali misure si trasformeranno in un vero e proprio svantaggio per le aree meridionali, in quanto la carenza di risorse allargherà ulteriormente il divario con le Regioni più ricche, le quali potranno effettivamente ridurre l'imposizione.

Parimenti risibili appaiono le disposizioni dell'articolo 43 relative all'istituzione di zone a burocrazia zero nel Meridione, sia in quanto tali previsioni risultano sostanzialmente analoghe a quelle previste in via generale dal comma 4-*bis* dell'articolo 49, in materia di segnalazione certificata di inizio attività, sia in quanto, per l'istituzione delle predette aree, si utilizzano le risorse finora preordinate alla creazione delle zone franche urbane, perdendo conseguentemente tale tipologia di agevolazione. Ritiene pertanto che le misure recate da provvedimento in favore del Mezzogiorno abbiano natura esclusivamente propagandistica, laddove sarebbe stato molto più utile reintrodurre lo strumento dei crediti d'imposta per incentivare gli investimenti produttivi e le nuove assunzioni in quell'area del Paese.

Condivide quindi l'esigenza, evidenziata dal deputato Pepe, di prorogare le misure di fiscalizzazione degli oneri contributivi in favore del settore agricolo, utilizzando a tal fine le risorse che invece sono state utilizzate per prorogare il pagamento delle multe per le violazioni al meccanismo delle quote latte perpetrate da un ristretto gruppo di allevatori. Considera tale scelta del tutto scellerata, sia in quanto comporterà l'avvio di un'ulteriore procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, con conseguenti, ingenti oneri per il Paese, sia in quanto ciò comporterà la necessità di adottare un ulteriore condono previdenziale agricolo, a danno di quegli imprenditori agricoli che hanno ottemperato ai propri obblighi.

Esprime comunque la convinzione che le furbizie e le mistificazioni poste in essere dal Governo finiranno per ritorcersi contro di esso, in quanto i cittadini acquisteranno ben presto piena consapevolezza del fatto che non sono state adottate misure per sostenere lo sviluppo del Paese,

ma solo interventi propagandistici e rischiosi, che in molti casi introducono elementi di grave iniquità, a tutto vantaggio dei ricchi ed a danno delle fasce più deboli della popolazione, che ancora una volta dovranno pagare gli errori della maggioranza.

Esprime quindi un giudizio assolutamente negativo del proprio gruppo sul decreto-legge, preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) osserva preliminarmente come il fatto che il Governo abbia già manifestato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame elimini in radice ogni illusione circa la possibilità di incidere sulle disposizioni da esso recate, determinando un'ulteriore lesione delle prerogative del Parlamento.

Evidenzia, peraltro, la contraddizione nella quale è incorso il Ministro Tremonti, ricordando come, intervenendo il 6 giugno dinanzi all'Assemblea della Camera sui temi relativi alla crisi greca, egli non avesse fatto alcun cenno alla situazione dei conti pubblici italiani, la quale, invece, era tanto grave da costringere l'Esecutivo a varare, dopo poco tempo, una manovra da circa 25 miliardi di euro.

Esprime quindi un giudizio di assoluta contrarietà sul decreto-legge in esame, adottato dal Governo dopo che il Partito Democratico aveva reiteratamente ed inutilmente sollecitato, non senza avanzare concrete proposte, misure atte ad affrontare in modo concreto e responsabile la crisi economica e sociale nella quale il Paese era precipitato.

Rileva, inoltre, come, anziché cercare di attribuire la responsabilità della manovra all'Unione europea, il Governo avrebbe dovuto intervenire con maggiore tempestività per correggere i conti pubblici, evitando di addossare i costi degli interventi a tal fine necessari sulle categorie a più basso reddito o di ricorrere all'abusata tecnica dei tagli lineari di spesa, proponendo invece, come hanno fatto i Governi degli altri Paesi europei, interventi di sostegno all'economia reale.

Per quanto riguarda, in particolare, il versante fiscale, richiama le nefaste conseguenze prodotte sulle entrate tributarie dall'abrogazione delle disposizioni di contrasto all'evasione approvate dal Governo Prodi, che, se mantenute, avrebbero garantito un gettito tale da consentire di dimezzare l'entità dell'attuale manovra.

Osserva, peraltro, come i lavoratori di ogni settore abbiano cominciato ad inviare all'Esecutivo crescenti segnali di insoddisfazione per la politica economica e sociale da esso attuata nel corso della legislatura, sottolineando come, in tale contesto, la posizione della questione di fiducia sul provvedimento in esame appaia un atto di arroganza nei confronti non soltanto del Parlamento, ma anche dei cittadini.

Rileva, quindi, come i deputati del Partito Democratico abbiano presentato circa quarantacinque proposte emendative al decreto – legge, ventuno delle quali con effetti di carattere finanziario, allo scopo, tra l'altro, di segnalare al Governo – il quale non ha mai mostrato di farsene carico – il tema, cruciale e strategico, dello spostamento del carico fiscale dal lavoro e dalla produzione alle rendite.

Appare infatti necessario, da un lato, sostenere i redditi delle famiglie e dei consumatori, anche per stimolare la crescita della domanda interna, e, dall'altro, dare respiro alle imprese, le quali, oltre ad essere soffocate da un'eccessiva pressione fiscale, incontrano difficoltà anche a reperire il credito necessario per proseguire ovvero per incrementare la propria attività.

Evidenzia, inoltre, come la manovra colpisca in maniera pesantissima, con approccio propagandistico e demagogico, le regioni e gli enti locali, molti dei quali già non sono in condizione di onorare gli impegni assunti con i propri fornitori, ad esempio nei confronti delle cooperative che prestano per loro conto servizi socio-assistenziali.

Rileva in proposito come anche le misure per assicurare ai comuni una maggior quota del gettito recuperato dalla lotta all'evasione rischiano di rivelarsi in concreto inutili, citando il caso dell'istituzione dell'anagrafe immobiliare integrata, prevista dall'articolo 19, che, pur essendo condivisibile, rischia di non produrre nel breve periodo benefici apprezzabili di gettito per i comuni, la cui situazione finanziaria sarà ulteriormente e, forse, irreparabilmente peggiorata quando il nuovo sistema sarà a regime.

Evidenzia inoltre come l'ispirazione federalista sbandierata dall'Esecutivo risulti palesemente contraddetta da alcune disposizioni contenute nel decreto-legge, quali, ad esempio, quelle relative al finanziamento, con risorse essenzialmente statali, del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma.

Nell'esprimere, pertanto, un giudizio radicalmente negativo sul provvedimento, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Franco CECCUZZI (PD) giudica inaccettabile il tentativo del Governo e della maggioranza di presentare il decreto-legge in esame come un provvedimento imposto dalla necessità di fronteggiare, secondo modalità concordate a livello europeo, le manovre speculative poste in essere nei confronti dei Paesi dell'Unione europea con più alto deficit pubblico, rilevando, al contrario, come esso sia la naturale conseguenza delle erronee scelte di politica economica compiute nel corso della legislatura dall'Esecutivo, il quale ha sostanzialmente cercato di precostituirsi un alibi per negare le proprie responsabilità.

Richiama, in particolare, le iniziative con le quali l'Esecutivo ha cancellato le misure introdotte dal Governo di centrosinistra per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali, nonché il provvedimento in materia di rientro e regolarizzazione dei capitali illecitamente trasferiti all'estero.

Ricorda, altresì, con quanta superficialità il Governo abbia costantemente sottovalutato tanto gli effetti prodotti dalla crisi sull'economia italiana quanto il progressivo e preoccupante decremento delle entrate tributarie, dimostrandosi nel contempo incapace di mantenere sotto controllo la spesa pubblica, cresciuta di ulteriori 4 miliardi di euro nell'ultimo anno.

Evidenzia inoltre come, a differenza dei provvedimenti adottati da altri Paesi europei, il decreto-legge, che sui caratterizza per un'impostazione profondamente iniqua, non rechi misure espansive idonee a stimolare la crescita dell'economia, ritenendo grave che ciò avvenga in un contesto destinato a farsi sempre più critico, atteso che l'anno prossimo si sommeranno gli effetti depressivi già prodotti dalla manovra triennale varata nel 2008 e quelli derivanti dal provvedimento in esame.

Passando a taluni aspetti di dettaglio, sottolinea come le disposizioni in tema di applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della società ANAS, recate dall'articolo 15, oltre a penalizzare i lavoratori pendolari, determineranno un effetto inflattivo ben superiore a quello che sarebbe stato prodotto dall'aumento dell'accisa sulla benzina, di recente proposto dal Partito Democratico per finanziare l'acquisto di nuovo materiale rotabile destinato a soddisfare proprio le esigenze di tale categoria di utenti del trasporto pubblico.

Osserva, quindi, come le disposizioni recate dall'articolo 25 del provvedimento, ai sensi del quale le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dei beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili di detrazioni, rischino di creare ulteriori difficoltà alle piccole e medie imprese che operano nel settore della ristrutturazione degli immobili.

Esprime, inoltre, un giudizio assolutamente negativo sull'accordo siglato dall'ANCI con il Governo, che non prevede alcun allentamento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

Richiama, altresì, come emblematiche dell'iniquità della manovra, le disposizioni che colpiscono le retribuzioni dei dipen-

denti pubblici, rilevando, peraltro, come i lavoratori dipendenti del settore privato non saranno esenti da penalizzazioni, a causa dei rincari determinati da altre disposizioni recate dal provvedimento.

Preannuncia, quindi, che la propria parte politica, nonostante l'atteggiamento di chiusura dell'Esecutivo, il quale ha già manifestato l'intendimento di porre la questione di fiducia sul provvedimento, si adopererà per introdurre nello stesso disposizioni volte sia a mitigare il carattere iniquo della manovra sia a rilanciare l'economia, ad esempio proponendo di destinare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale al sostegno dei redditi meno elevati, anche al fine di rilanciare la domanda interna, aumentando le detrazioni per i figli a carico, introducendo la cedolare secca e un contributo straordinario a carico dei soggetti che hanno usufruito del cosiddetto scudo fiscale. In tale contesto, ritiene altresì indispensabile promuovere un programma di liberalizzazioni nei settori dell'energia, del credito e dei farmaci, nonché la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettivi fidi.

Nell'auspicare, infine, che i sacrifici richiesti agli italiani non siano vanificati dall'atteggiamento del Governo preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Ivano STRIZZOLO (PD), nel richiamare le considerazioni espresse oggi dal Ministro Tremonti circa l'utilità dell'esame parlamentare del provvedimento, evidenzia come tale affermazione si ponga in aperta contraddizione con la ventilata intenzione del Governo di porre la fiducia sul testo approvato dal Senato, auspicando al riguardo un ripensamento.

Passando al merito del provvedimento, contesta la tesi secondo cui i sacrifici imposti dalla manovra sarebbero imposti da obblighi europei, rilevando, come il decreto-legge non sia in realtà finalizzato ad avviare un reale processo di crescita economica, ma solo a tranquillizzare i mercati finanziari internazionali, in vista della prossima scadenza di una significativa aliquota dei titoli del debito pubblico.

Rileva, inoltre, come il Governo riconosca, implicitamente, l'errore di aver finora negato i gravi problemi economici in cui versa il Paese, ritrovandosi ora costretto ad adottare affannosamente interventi correttivi per tentare di evitare l'esplodere di una crisi finanziaria che potrebbe risultare ancora più grave di quella che ha colpito altri Paesi europei. In tale contesto sottolinea come le radici di tale attuale situazione di difficoltà finanziaria siano principalmente legate agli errori di valutazione compiuti all'inizio della legislatura dall'Esecutivo, il quale ha disperso circa 7 miliardi di euro, pari a circa un terzo della manovra in discussione, per salvaguardare la cosiddetta italianità dell'Alitalia, nonché per ottemperare all'impegno, demagogicamente assunto in campagna elettorale, di abolire l'ICI sulla prima casa.

In ogni caso, le misure di risparmio recate dal decreto-legge appaiono incomplete e provvisorie, come testimoniano le numerose perplessità avanzate sui reali effetti di molte disposizioni, nonché sulla loro equità. A tale riguardo cita il caso dell'articolo 25, il quale, assoggettando ad una ritenuta del 10 per cento i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di deduzioni o detrazioni, rischia di interrompere quel circolo virtuoso avviato con l'introduzione, operata dai governi di centro sinistra, delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, che aveva generato effetti positivi sia sotto il profilo del gettito, sia sotto quello della riduzione delle emissioni nocive.

Tali scelte scellerate risultano ancora più gravi, laddove si considerino gli enormi vantaggi che sono stati concessi agli evasori dalla normativa per il rientro e la regolarizzazione delle attività illecitamente detenute all'estero.

In altri casi, alcune delle norme fiscali recate dal provvedimento risultano viziate da incostituzionalità, ad esempio laddove

rinviano a successivi atti normativi di rango secondario la determinazione del prelievo sulle imprese.

Parimenti censurabili appaiono le disposizioni di cui ai commi da 5-*bis* a 5-sexies dell'articolo 55, in materia di corsi di formazione per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra i giovani, le quali, al di là del loro discutibile contenuto, comporteranno un onere complessivo di circa 20 milioni di euro, a fronte di una dinamica complessiva del debito pubblico che ne ha comportato l'incremento di 65 miliardi nell'arco di un solo anno, a conferma dell'assoluta insufficienza delle altre manovre finanziarie già adottate dal Governo nel corso della legislatura.

Sottolinea quindi come il provvedimento in esame non realizzi nessuno degli obiettivi cui deve tendere il Paese: maggiore crescita economica, maggiore equità fiscale e sociale e risanamento dei conti pubblici, esprimendo al riguardo la forte preoccupazione che saranno purtroppo necessari a breve ulteriori interventi correttivi.

Nell'esprimere un giudizio nettamente contrario sul provvedimento rivendica l'azione costruttiva svolta dal suo gruppo, il quale ha presentato un insieme qualificato di proposte emendative volte a migliorare il testo, le quali non potranno, tuttavia, molto probabilmente essere discusse a causa della posizione della questione di fiducia.

Francesco BARBATO (IdV) ricorda di aver più volte sottolineato il grave stato di tensione sociale in cui versa attualmente il Paese, che rischia di tramutarsi ormai in una vera e propria ribellione nei confronti delle istituzioni, come testimoniato dai drammatici episodi di protesta verificatisi a Napoli negli ultimi giorni.

In tale contesto occorre che i provvedimenti economici adottati dal Governo lancino segnali di novità, nel senso indicato dal gruppo dell'IdV, il quale ha formalizzato una vera e propria contromanovra di 64 miliardi di euro, volta a privilegiare il rigore nella gestione della cosa pubblica, evitando al tempo stesso gli effetti depressivi sull'economia che saranno necessariamente determinati dal decreto-legge in esame.

A tale proposito ritiene innanzitutto indispensabile colpire i protagonisti delle varie cricche che si annidano nel mondo politico, ad esempio prevedendo aggravi di tassazione nei confronti di coloro che si sono avvalsi, a condizioni estremamente favorevoli, della normativa sullo scudo fiscale, la quale ha molto spesso riguardato capitali di provenienza illecita. Inoltre, occorre ridurre le spese inutili di molti organismi pubblici, quali le Province, che attualmente pesano sulle finanze pubbliche per circa 18 miliardi di euro, in particolare riducendo gli oneri degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Tali proposte dimostrano la cultura di governo del gruppo dell'IdV, il quale si rende pienamente conto della difficile situazione economica internazionale e richiede, in tale contesto, che il Parlamento abbia la possibilità di collaborare alla definizione di risposte risolutive ai problemi del Paese.

Dà quindi atto al Ministro dell'Economia di avere adottato, in alcuni casi, misure condivisibili sotto il profilo della riduzione della spesa pubblica improduttiva, aiutando le Regioni del Sud a superare l'illusione di poter sopravvivere grazie ai trasferimenti pubblici, incentivando al contrario la responsabilizzazione delle amministrazioni locali, nello spirito autentico di quel federalismo fiscale cui l'IdV ha dato il suo convinto appoggio, e superando tutti i fenomeni politici deteriori che hanno caratterizzato, in questi ultimi anni, la vita politica di quelle Regioni.

In tale prospettiva, non ritiene accettabile che i cittadini del Mezzogiorno siano chiamati indiscriminatamente a pagare il prezzo delle colpe e degli errori commessi da alcuni amministratori, paventando il rischio che il combinato disposto della manovra finanziaria e del disegno di legge sulle intercettazioni, attualmente in discussione alla Camera, abbia effetti devastanti per il Paese.

Sulla scorta di tali considerazioni esprime la ferma opposizione del proprio gruppo al decreto-legge in esame, dichiarando pertanto il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) esprime la valutazione favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, sottolineando come l'intervento correttivo adottato dal Governo sia stato reso indispensabile dalle vicende della crisi economica e finanziaria globale e dalla conseguente riduzione delle entrate, che rischiava di porre in discussione gli equilibri finanziari di un Paese, l'Italia, gravato da un imponente ammontare di debito pubblico.

Ritiene, peraltro, che il Governo abbia dimostrato piena consapevolezza dell'esigenza di adottare anche misure per il sostegno dell'economia, ritenendo che esse saranno certamente adottate quanto prima.

Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) esprime la piena condivisione del proprio gruppo sul provvedimento, dichiarando il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco PUGLIESE (PdL), *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti nel corso del dibattito sul provvedimento, che ha consentito, anche grazie al contributo dei gruppi di opposizione, di affrontare tutti i principali argomenti oggetto dell'intervento legislativo, rileva tuttavia come molti dei rilievi espressi dai deputati di opposizione appaiano viziati da un'impostazione demagogica, la quale non consente loro di comprendere la stringente necessità che ha imposto al Governo di adottare il decreto-legge.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento si ponga in piena coerenza con l'impostazione di politica economica seguita dall'Esecutivo lungo l'arco della legislatura, rilevando come la maggioranza saprà certamente farsi carico delle esigenze di sviluppo della Nazione, in particolare delle Regioni meridionali, nell'interesse complessivo del Paese, ed al fine di rafforzarne la posizione nel contesto europeo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.35.

ALLEGATO 1

5-03256 Soglia: Problematiche relative alle fideiussioni richieste ai concessionari del gioco « Bingo ».

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al documento di sindacato ispettivo in esame, si forniscono, di seguito, gli elementi della Banca d'Italia e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

La fidejussione è elemento indispensabile per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 29 del 2000 secondo il quale « Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a « prima richiesta » o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456.89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi ».

Lo schema di convenzione, approvato con decreto ministeriale del 21 novembre 2000, ribadisce che « il concessionario è tenuto a prestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento (decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29) la cauzione definitiva a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente di lire 1 miliardo (pari ad euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validità dalla data di inizio dell'attività di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata di due anni.

La Banca Popolare di Garanzia ha rilasciato, nel corso del 2008, n. 18 polizze fidejussorie dell'importo di euro 516.456,89 a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000 e articolo 6 delle convenzioni di concessione stipulate con le società affidatarie della gestione del gioco del Bingo.

Con decreto del 16 dicembre 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei confronti della Banca Popolare di Garanzia, società cooperativa per azioni, già in amministrazione straordinaria, e la sottoposizione della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario), per violazioni normative, irregolarità e perdite di eccezionale gravità. In data 19 luglio 2010, il Tribunale di Padova, su istanza degli Organi della procedura, ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'intermediario.

In conseguenza di ciò, stante la sopravvenuta inidoneità delle fidejussioni prestate dalla predetta banca a garantire gli obblighi assunti, è stato richiesto ai concessionari in data 4 febbraio 2010 la sostituzione delle stesse con cauzione valida ed idonea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 29/2000, entro 30 giorni, significando che, in caso contrario, venendo a mancare un elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale, tassativamente richiesto dalle richiamate disposizioni, sarebbe stato avviato il procedimento di revoca delle concessioni in parola.

Alcune associazioni di categoria ed alcuni concessionari hanno eccepito la validità delle polizze emesse dalla banca di cui trattasi, ed hanno altresì rappresentato

la difficoltà di reperire le nuove polizze, stante il breve termine concesso per cui l'Amministrazione, da una parte, ha richiesto ai commissari liquidatori della Banca Popolare di Garanzia con lettera in data 12 marzo 2010 se e fino a quando le fidejussioni già emesse garantissero gli obblighi assunti dai concessionari del Bingo con la sottoscrizione delle relative convenzioni di concessione e se, di conseguenza, potessero essere proficuamente escusse qualora ne ricorressero i presupposti, dall'altra, ha soprasseduto momentaneamente, nei confronti dei concessionari che non avevano ancora provveduto alla sostituzione, dall'avviare i procedimenti di revoca.

I commissari liquidatori hanno risposto in data 17 giugno 2010, informando che le pretese creditorie dell'Amministrazione sarebbero state trattate secondo le regole dei procedimenti concorsuali nelle tempistiche che sarebbero risultate occorrenti alla procedura di liquidazione, non fornendo quindi assicurazioni certe sulla solvibilità delle garanzie prestate. L'Amministrazione ha allora avviato, con note in data 2 luglio 2010, i procedimenti di revoca per quelle concessioni che non avevano provveduto alla sostituzione richiesta (allo Stato n. 10 concessioni rispetto alle 18 inizialmente coinvolte). In conclusione, in caso di inerzia da parte dei concessionari si dovrà provvedere alla conclusione dei procedimenti nei termini di legge adottando i relativi provvedimenti di revoca, non potendo prescindere, nell'ambito del rapporto concessorio, dalla costituzione in favore dell'Amministrazione di una valida ed idonea cauzione, tassativamente prescritta dalla norma, a garanzia del rispetto da parte del concessionario dagli obblighi derivanti dal rapporto concessorio.

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna (Testo unificato C. 41 ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, recante « Disposizioni in favore dei territori di montagna », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

condivisa l'esigenza di introdurre norme di sostegno in favore delle popolazioni che abitano nelle aree di montagna, in considerazione dell'interesse generale ad evitare lo spopolamento delle predette aree, nonché al fine di preservare le specificità culturali, ambientali ed economiche di una parte significativa del territorio nazionale, prevedendo in tale prospettiva specifiche agevolazioni fiscali in favore di quanti trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, nonché di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale riconosce alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale sembra superflua, atteso che i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, già usufruiscono del regime agevolato previsto dalla citata legge n. 398 del 1991; in caso contrario, verifichi la Commissione di merito se l'estensione del predetto regime tributario agevolato possa determinare apprezzabili perdite di gettito, individuando in tal caso un'idonea modalità di copertura;

2) con riferimento al comma 3 dell'articolo 9, il quale stabilisce che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione, e che essi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro, provveda la Commissione di merito a coordinare tale previsione con il processo di devoluzione dei beni del Demanio dello Stato agli enti territoriali (cosiddetto « federalismo demaniale »), disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nonché a specificare che essa non si applica agli immobili i quali, nel quadro di operazioni di cartolarizzazione, siano già stati conferiti alla società veicolo a garanzia dei titoli

emessi, né agli immobili per i quali le procedure di dismissione si siano già concluse;

3) ancora con riferimento al comma 3 dell'articolo 9, provveda la Commissione di merito a modificarne la formulazione, laddove si fa impropriamente riferimento ad immobili del demanio statale « di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa »;

4) con riferimento all'articolo 11, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, volta a chiarire che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione come novella all'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento ai commi 3 e 4 all'articolo 2, i quali fissano limiti altimetrici per la qualificazione come montani dei comuni, valuti la Commissione di merito se l'introduzione di un criterio altimetrico rigido non risulti in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha sancito recentemente che tale previsione esula dalle competenze del legislatore statale in materia;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più dettagliatamente la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, « in quanto compatibili », delle norme del codice civile, escludendo esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati, o comunque a struttura complessa, e chiarendo che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito, al fine di escludere ogni rischio per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, che non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari complessi;

c) con riferimento alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5, la quale stabilisce l'obbligo, per le fondazioni bancarie, di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività, valuti la Commissione di merito se tale obbligo non contrasti con la natura giuridica privata, e con la conseguente autonomia gestionale, riconosciuta a tali enti dalla giurisprudenza costituzionale, anche in considerazione del fatto che esso risulta esteso anche alle fondazioni bancarie aventi natura associativa;

d) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede che, nei comuni montani, le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di

fatto antecedente alla compravendita, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente il senso della previsione, specificando che essa intende introdurre un criterio di definizione delle controversie relative alle cessioni di beni immobili per i quali è emerso, successivamente alla cessione, che risultavano gravati da usi civici;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, individuando a tal fine un'idonea modalità di copertura, specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, nonché in favore di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali, prevedendo in tale ultimo caso un regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il finanziamento di interventi infrastrutturale atti a migliorare il sistema viario e a consentire, in tal modo, una più agevole accessibilità ai comuni di montagna.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02790 Ghizzoni: Regolamentazione della materia dell'equo compenso correlato al diritto d'autore 445

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 456

5-03025 De Pasquale: Sull'adozione dei testi scolastici in base alla legge 169/2008 446

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 458

5-03040 Cuomo: Sulla situazione di abbandono dell'Auditorium di Ravello 446

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 460

5-03082 Vannucci: Sul rientro in Italia del tavolo dello « studiolo » del duca Francesco Maria II della Rovere 446

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 461

5-03195 Palmieri: Assegnazione di risorse materiali, strumentali e di personale agli istituti paritari 447

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 462

5-03235 Mazzuca: Sulle trattative per l'affidamento del teatro Duse di Bologna a privati ed enti locali 447

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 464

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 447

ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) 466

ALLEGATO 8 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Siragusa, De Torre, Levi, Mazzarella, Nicolais, De Pasquale, Coscia, Pes, Rossa, Russo, Melandri e Lolli) 468

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 454

AVVERTENZA 454

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.15.

5-02790 Ghizzoni: Regolamentazione della materia dell'equo compenso correlato al diritto d'autore.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della

risposta all'interrogazione da lei presentata, concernente i diritti che la legge n. 633 del 1941, all'articolo 73-*bis*, riconosce al produttore di fonogrammi, agli interpreti e agli esecutori, quando la riproduzione avvenga senza scopo di lucro. Rileva peraltro che per l'attribuzione di tale compenso era necessaria l'adozione di un apposito regolamento, che si attende da quindici anni. In tale vuoto normativo è accaduto che, ad esempio, il consorzio SCF, che rappresenta circa l'80 per cento del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia, ha messo in atto iniziative per recuperare l'equo compenso in questione, sulla base di una normativa che peraltro non attua l'articolo 73-*bis* citato. Sarebbe stato quindi necessario individuare una sede di confronto idonea, proprio al fine di giungere alla regolamentazione definitiva della materia dell'equo compenso correlato al diritto d'autore. Segnala quindi che, a fronte del riconoscimento del problema, nella risposta del Governo non si individuano soluzioni concrete.

5-03025 De Pasquale: Sull'adozione dei testi scolastici in base alla legge n. 169 del 2008.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che il blocco per sei anni dei libri di testo ha comportato la lievitazione dei costi dei volumi e lede sia le prerogative degli editori, che la possibilità di scelta degli insegnanti. Aggiunge che nella risposta del Governo per gli insegnanti specialisti di lingua inglese si sostiene che la scelta viene fatta da uno specialista; in realtà l'affermazione non è corretta considerando che esiste il blocco dell'adozione dei libri di testo per sei anni anche per questo settore. A fronte poi dell'affermazione secondo la quale il Governo tende a valorizzare gli strumenti digitali e le biblioteche scolastiche, non si chiarisce quale soluzione si prevede proprio per i libri di testo cartacei. Ribadisce, quindi, che non è comprensibile per quale motivo si blocchi la scelta dei libri di testo per tanti anni, considerando che tale blocco comporta un aumento del costo relativo.

5-03040 Cuomo: Sulla situazione di abbandono dell'Auditorium di Ravello.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Antonio CUOMO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Ferma la consapevolezza sulle diverse competenze regionali e locali in materia, l'interrogazione da lui presentata intendeva ricevere però chiarimenti proprio in merito alle difficoltà degli enti territoriali competenti di intervenire, richiedendosi quindi l'intervento del Ministero. Non si chiarisce invece quali siano le decisioni che il Ministero competente intende adottare al riguardo, ma ci si limita a parlare di un generico interessamento della Sovrintendenza competente per un'opera che invece meriterebbe ben altra attenzione, essendo una delle più belle realizzate. È necessario quindi che il Ministero intervenga per quanto di competenza sulla Sovrintendenza per trovare gli strumenti adeguati a risolvere la situazione.

5-03082 Vannucci: Sul rientro in Italia del tavolo dello « studiolo » del duca Francesco Maria II della Rovere.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che pensava di avere fatto un'azione meritoria segnalando per tempo al Ministero che il 6 luglio scorso

veniva messo all'asta il tavolo facente parte dello studiolo del duca Francesco Maria II della Rovere. Rileva invece che il Governo è rimasto assente anche in questa occasione. Segnala infatti che nella prima parte della risposta si evidenzia l'importanza del bene, ma che a fronte di ciò il Ministero non ha intrapreso alcuna iniziativa per l'acquisto del bene, per il quale sarebbe stato sufficiente spendere una cifra di un milione e duecentomila euro. Aggiunge che l'ultima parte della risposta contiene un impegno generico da parte del Ministero senza l'indicazione di azioni concrete. Si chiede pertanto quali siano le iniziative che il governo intende porre in essere per recuperare al patrimonio dello Stato di questo importante bene.

5-03195 Palmieri: Assegnazione di risorse materiali, strumentali e di personale agli istituti paritari.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Antonio PALMIERI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta che conferma l'impegno del Governo ad istituire un comitato *ad hoc* che si occupi della questione per adottare le misure necessarie ad assegnare risorse materiali, strumentali e di personale agli istituti paritari. Ritiene che tale impegno porrà fine ad una grave ingiustizia, consentendo alle famiglie di potersi rivolgere indistintamente alle scuole pubbliche o a quelle paritarie, evitando quindi discriminazioni tra le famiglie che scelgono un tipo di scuola piuttosto che un altro. Si riserva quindi di presentare un'altra interrogazione nel corso dei prossimi mesi per verificare l'attuazione dell'impegno assunto dal Governo.

5-03235 Mazzuca: Sulle trattative per l'affidamento del teatro Duse di Bologna a privati ed enti locali.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, ringraziando il Governo per l'impegno espresso a trovare una soluzione in tempi rapidi. Sottolinea peraltro la propria preoccupazione, in quanto a fronte di un impegno a cui aveva accennato il sottosegretario Giro pari a 600.000 euro, frazionato in tre anni, non vi è stato poi alcun riscontro, ma piuttosto un accenno del Ministro Bondi a verificare la possibilità di un coinvolgimento di privati nell'iniziativa. Ritiene quindi che occorra fare chiarezza, anche perché i dipendenti del teatro Duse di Bologna rischiano di essere licenziati a fine mese.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.40.

D.L. 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), di fronte alla prospettiva di approvare la manovra finanziaria con il voto di fiducia, ritiene necessario chiarire se si sia in presenza di una discussione sostanziale o solo formale. Al riguardo sottolinea che occorre chiarire se si è in presenza di una « fiducia blindata « , che impedisce ai parlamentari, anche della maggioranza, di porre delle questioni, obbligandoli ad un assenso integrale ed a un silenzio totale o se, in qualche misura, si sia in presenza di aperture su determinati temi e materie, come per esempio i nuovi finanziamenti che il Ministro Frattini ha preannunciato per evitare i tagli al settore diplomatico. Osserva che, in tale ultimo caso, occorrerà riflettere seriamente e approfonditamente sulle questioni più volte poste in Commissione nelle materie di competenza. Ritiene utile altresì sottolineare che gli effetti negativi della manovra finanziaria in oggetto si vedranno tutti nelle prossime annualità, trattandosi soprattutto di tagli lineari sui settori fondamentali di competenza della Commissione: cultura, editoria ed emittenza. Evidenzia, infatti, che la manovra, basata solo su tagli lineari, senza proposte sulle riforme di fondo da effettuare, va a colpire l'asse portante del Paese, rappresentato dal patrimonio culturale, materiale e immateriale dell'Italia.

Al riguardo, osserva che molti dei rilievi da lui più volte avanzati in Commissione sono condivisi dai colleghi della maggioranza. In questo quadro, ritiene quindi che occorrerà riflettere sulle condizioni da inserire nella proposta di parere del relatore, auspicando che sia tenuto in debita considerazione dal Governo. Sottolinea che la condizione di chi dovrà votare la manovra è di certa demotivazione, favorendo un atteggiamento parlamentare rinunciatario. Ritiene peraltro che non si possano più accettare tagli indistinti e lineari, senza che questi siano accompagnati da serie proposte di riforma. Al riguardo, cita l'esempio dell'editoria, la cui legge di riforma, più volte annunciata dal sottosegretario Bonaiuti non ha ancora visto la luce, proprio a causa delle misure volute dal Ministro Tremonti. Ricorda poi come sulla medesima questione si sia espresso recentemente addirittura un quotidiano nazionale, organo della Conferenza Episcopale Italiana, richiamando l'attenzione proprio sulla necessità di intervenire a sostegno del settore dell'editoria. Si tratta quindi di questioni che sono sotto gli occhi di tutti e che non è possibile eludere, dimenticando che la Commissione cultura ha votato all'unanimità un parere proprio a sostegno del settore. Rileva che, ancora una volta, l'appello del Parlamento è rimasto inascoltato, proseguendo il Governo con tagli lineari in tutti i settori, ignorando ogni possibilità di attuare misure volte alla crescita e alla riforma di settori essenziali per la cultura italiana, quali lo spettacolo e l'editoria appunto. Non vorrebbe che, vista la situazione di crisi, il Governo, come accaduto in passato chiamasse gli italiani alla « donazione delle fedi nuziali » per sostenere il settore. Preannuncia quindi il voto contrario sulla manovra del Governo, dichiarandosi da subito favorevole ad un eventuale parere alternativo che denunci la grave situazione perpetrata dal Governo.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene che la relazione del collega Murgia sia stata latitante su tutta una serie di elementi problematici, già più volte evidenziati nel corso di precedenti dibattiti tenutesi in Commissione. Preannuncia che si soffermerà sulla parte di manovra che riguarda in particolare le attività e le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Al riguardo, ricorda che nella giornata di ieri il Ministro Bondi, nel presentare la manovra, ha reso pubblici tutta una serie di azioni positive e di risultati che sarebbe riuscito ad ottenere per il settore della cultura. Al riguardo osserva che dei traguardi enunciati non vi è traccia nella manovra finanziaria, sia per ciò che riguarda la copertura finanziaria della legge quadro sullo spettacolo, sia per ciò che concerne la legge sul cinema, che attualmente non è ancora in vigore. Osserva inoltre che, al di là della più volte conclamata volontà del Ministro Bondi di volere liberare il settore

della cultura dell'egemonia della sinistra, non vi sono altri risultati se non quello di un taglio complessivo delle risorse del settore, che può contare su uno stanziamento di fondi al di sotto dello 0,3 per cento del PIL nazionale, mentre per i Paesi europei la media è dell'1 per cento; a fronte della circostanza che l'Italia possiede però il 52 per cento del patrimonio culturale mondiale. Aggiunge che ancora una volta il Ministro Bondi si contraddice quando richiama l'intervento dei privati nel sistema di finanziamento dei beni culturali. Al riguardo infatti, le affermazioni del Ministro sull'ingresso dei privati nelle fondazioni, per uscire « dalla statalizzazione », non sono veritiere, in quanto si è visto che con il decreto sulle fondazioni lirico-sinfoniche è accaduto esattamente il contrario: non sono state previste incentivazioni fiscali per i privati, ritenute anzi « economicamente lesive » dal Ministro Tremonti.

Richiama quindi ancora una volta la questione dei lavori riguardanti la « Grande Brera », ricordando la risposta data ad una sua interrogazione circa gli emolumenti del dottor Resca, che a detta del Governo, avrebbe avuto una percentuale sui finanziamenti pubblici ammontanti, per il progetto, a 50 milioni di euro. Sottolinea invece che lo stesso dottor Resca ha dichiarato di recente, su un importante quotidiano nazionale, che occorrono per il progetto « Grande Brera » almeno 100 milioni di euro da parte dei privati, ancora una volta portando avanti manovre pesanti, e non mantenendo le promesse fatte. Sottolinea altresì che la manovra parla più con i suoi silenzi che non con i provvedimenti che pone in atto, tacendo in particolare sulle competenze spostate, in settori strategici e importanti del Ministero, sulla protezione civile e sulla sua gestione straordinaria. Si omettono i tagli alla tutela del paesaggio, nell'ambito del quale, invece, si è rischiato che venisse attuato lo scempio del silenzio-assenso, come pure la copertura alla legge quadro sullo spettacolo dal vivo all'esame in Commissione, dato che non vi è traccia nella manovra dell'impegno pubblico assunto dal Ministro Bondi sulla questione. Rileva quindi come siano assolutamente insostenibili i tagli del 50 per cento, operati senza alcun parametro, ai bilanci di enti e istituti culturali, non tenendosi, ad esempio, in alcun conto gli investimenti già fatti dai medesimi enti. Si procede invece ancora una volta all'azzeramento della memoria storica del Paese e ad una svalorizzazione del suo patrimonio culturale, di cui teme rimarrà in vita solo l'emittenza radiotelevisiva. Al riguardo, osserva che la soppressione dell'ETI, operata senza criterio e con un passaggio di tutto il personale al Ministero dei beni culturali, non porterà il risparmio atteso, ma piuttosto una minima riduzione di costi pari a 120 mila euro, mantenendo ugualmente il personale in servizio, senza progettualità e in disprezzo della professionalità acquisita. In questo quadro, sottolinea ancora una volta che i tagli operati dal Governo sono tagli « senza politica », come quelli, ad esempio, previsti per il FUS, per il quale sono stati tagliati 200 milioni in occasione della manovra in esame, per una riduzione complessiva, dall'inizio della legislatura, di più di 500 milioni; ciò decreterà la chiusura del mondo dello spettacolo, non essendo nemmeno più possibile per gli enti pubblici procedere a sponsorizzazioni. A fronte di una situazione di totale mancanza di incentivazione per l'ingresso dei privati, le fondazioni lirico-sinfoniche continuano peraltro ad assorbire il 50 per cento dello stanziamento del FUS.

Osserva quindi che, al di là delle ottimistiche e roboanti dichiarazioni del Ministro Bondi sulle « sorti progressive » del Ministero dei beni culturali, vi sia in realtà una acquiescenza ai voleri del Ministro Tremonti, interessato a svuotare del tutto l'intervento pubblico e a lasciare il settore della cultura nella residualità. Evidenzia, quindi, che tali misure porteranno ad un contributo del privato non integrativo ma interamente sostitutivo, con una assoluta privatizzazione del patrimonio culturale italiano. In questo quadro, il settore dello spettacolo vivrà del sostentamento di potentati economici, sottolineando che si sta consegnando al settore bancario e finan-

ziario e ai grandi poteri dei media l'intero patrimonio culturale italiano, con il rischio di introdurre un regime monopolistico nel settore, neanche non presente in paesi dell'America Latina. Ritiene, in conclusione, che si stia abbandonando a sé stesso un settore fondamentale e produttivo dove, per un euro speso ne ritornano sette. Si rivolge quindi al relatore affinché almeno nella proposta di parere la maggioranza evidenzi tutte le criticità che ha evidenziato, proprio per evitare che il settore della cultura cada nel Paese in una condizione irreparabile.

Ricardo Franco LEVI (PD) condivide le osservazioni del collega Giulietti, richiamando quanto più volte affermato dal Governo in Commissione circa l'avvento dei cosiddetti Stati generali dell'editoria, che, scivolando di anno in anno, non hanno invece mai visto la luce. Osserva che, allo stato attuale, si possa parlare anzi di « funerali dell'editoria », in quanto il Governo va via, via togliendo contributi al settore sia in forma diretta che, ad esempio, con le sovvenzioni per gli abbonamenti postali. Preannuncia che tali osservazioni saranno richiamate nella proposta di parere alternativo che verrà illustrato dalla collega Ghizzoni. Ricorda, quindi, che la Commissione, con l'approvazione del parere sullo schema di regolamento sull'editoria, nel marzo scorso aveva chiesto al Governo di ripristinare il cosiddetto « diritto soggettivo »; di tutelare i giornali italiani all'estero e di salvaguardare l'emittenza locale. A tali richieste invece non è stato dato alcun seguito e anzi il Governo continua a tagliare i fondi al settore dell'editoria, per ben 219 milioni di euro rispetto al consuntivo del 2008, ottenendo un taglio di quasi il 50 per cento. Auspica almeno che i colleghi della maggioranza che hanno approvato il parere indicato abbiano un atto di coerenza, esprimendo voto contrario sul provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia una proposta di parere alternativo da parte del gruppo da lei rappresentato, dove vi è contenuta una valutazione sia sulla manovra finanziaria nel suo complesso, oggetto del provvedimento in esame, sia sui profili di competenza della Commissione, sottolineando, altresì, che si è ritenuto opportuno toccare ambiti che esulano dalle competenze specifiche della Commissione, quali la materia giuslavoristica, per ciò che riguarda in particolare la scuola e l'università, o la soppressione degli enti di ricerca, sebbene non sottoposti alla vigilanza del MIUR. Osserva che non può non fare riferimento alla ristrettezza dei tempi parlamentari che non consentono di valutare in pochi minuti manovre di tale peso e di tale gravità, condizione peraltro già verificatesi nel luglio 2008 con il decreto n. 112. Stigmatizza, inoltre, il fatto che materie così complesse ed ampie non possono più essere affidate allo strumento del decreto-legge che impone la conversione in legge in tempi ridotti e affida tutte le competenze alla Commissione bilancio, esautorando di fatto le Commissioni di merito; osserva che, in questo quadro, la fiducia che verrà apposta sulla manovra finanziaria sarà un'ulteriore ripetizione di procedure già viste che costringono il Parlamento al silenzio e, sottolinea ancora una volta, che tale fatto dovrebbe indignare per primi i colleghi della maggioranza. In questo quadro intende sottolineare con forza che la manovra finanziaria presentata dal Governo è iniqua e squilibrata, sottolineandone la inadeguatezza, come opportunamente osservato anche dal Servizio Studi, in quanto se l'economia non dovesse riprendere si sarà costretti inevitabilmente ad intervenire di nuovo e a breve.

Ricorda che il gruppo da lei rappresentato ha presentato diversi emendamenti contenenti interventi strutturali che avrebbero consentito migliore efficacia ed efficienza della spesa pubblica oltre a prevedere politiche strutturali di sviluppo, che saranno illustrati nella commissione Bilancio. Per le materie di competenza si limita a richiamare l'emendamento che attiene all'applicazione del Titolo V in materia di istruzione, non prima di aver osservato che i provvedimenti della mini-

stra Gelmini hanno gettato la scuola in una situazione di precarietà e incertezza, come i recenti pronunciamenti del TAR acclarano, in merito al taglio dell'orario degli istituti tecnici e professionali e alla illegittimità delle circolari degli organici in quanto emesse precedentemente alla normativa di riferimento. Richiama, pertanto, l'attenzione dei colleghi della Lega per ciò che riguarda la ritardata attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di istruzione, che si riferisce evidentemente ad un problema politico in seno alla maggioranza, poiché la mancata volontà di mettere in atto il *master plan* è attribuibile al Governo e non dalle regioni. L'attuazione del Titolo V in tale settore alleggerirebbe di funzioni il mastodontico Ministero dell'istruzione, che dovrebbero concentrarsi sulla valutazione della qualità e sull'unitarietà del sistema, mentre a livello regionale spetterebbe la gestione condivisa e partecipata del sistema delle autonomie scolastiche. Ribadisce che la manovra finanziaria in oggetto incide pesantemente sui settori di competenza della Commissione, anche perché si mettono le mani nelle buste paga dei lavoratori di scuola, università e ricerca. Il maxiemendamento approvato al Senato ha confermato, infatti, le norme più odiose contenute nel decreto legge approvato dal Governo, che vanno dal blocco degli scatti stipendiali e dal mancato rinnovo dei contratti (sebbene gli insegnanti e i ricercatori abbiano stipendi ben inferiori alla media europea) al taglio del 50 per cento dei contratti a tempo determinato, alla soppressione degli enti. Al riguardo sottolinea, altresì, che con il blocco dei meccanismi stipendiali che riguardano il settore della scuola e dell'università sono bloccati di fatto i meccanismi di premialità, contraddicendo un indirizzo politico rivendicato, almeno a parole, fin dall'inizio della legislatura dalla maggioranza al Governo. Per ulteriori valutazioni negative sul suddetto blocco e su quello posto al rinnovo dei contratti di lavoro, rinvia a quanto rimane scritto nel parere alternativo del proprio gruppo parlamentare, ma desidera rappresentare ai colleghi della maggioranza che la perdita economica per il combinato disposto delle due norme è pesantissima e si trascinerà negli anni: in sintesi si potrebbe dire che tali lavoratori « devolveranno » un anno e 3 mesi di lavoro al Governo in base ad una decisione assunta unilateralmente.

Riprende quanto già dichiarato ieri in merito alla confusa formulazione dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 112, e che sancisce comunque un furto in quanto o vengono meno gli scatti stipendiali, o i fondi per le scuole o le risorse per la valorizzazione del merito. Stigmatizza poi i tagli lineari apportati al Miur, che ammontano a 190 milioni tolti alla Missione istruzione scolastica e a 70 milioni alla missione istruzione universitari: questi ulteriori tagli avranno ripercussioni dirette e negative sul funzionamento delle istituzioni scolastiche e universitarie. Per quanto attiene alla soppressione degli enti di ricerca – che prevalentemente non sono vigilati dal Miur – rinvia alle valutazioni affidate al parere alternativo, ma desidera in questa sede ricordare ai colleghi che la cancellazione di alcuni enti, alla luce di risparmi molto contenuti per il bilancio dello stato, trovano la loro motivazione nella volontà del Governo di punirne l'autonomia scientifica e di analisi: ricorda infatti che l'ISAE, che sarà accorpato al MEF, aveva, a suo tempo, fornito informazioni e dati sgraditi al Ministro dell'economia. Per ciò che riguarda l'università, ricorda inoltre come il disegno di legge Gelmini, da domani in discussione presso l'Aula del Senato, entra in contraddizione palese con quanto stabilito dalla manovra finanziaria in merito al taglio del 50 per cento dei contratti a tempo determinato e sottolinea che tale taglio porterà ad un depauperamento della ricerca e della didattica universitarie, oltre che a gravissimi costi sociali per i ricercatori precari che dal prossimo anno non potranno rinnovare il contratto e saranno costretti a portare il loro talento e la loro professionalità all'estero. Evidenzia che non si combatte il precariato tagliando contratti e prospettive di vita ai ricercatori ma valutandone seriamente il merito e quindi permettendone un ingresso a pieno

titolo nel mondo universitario. Sottolinea che il combinato disposto del taglio dei contratti a tempo determinato e l'aumento retributivo dei ricercatori in *tenure track* come previsto dal disegno di legge Gelmini – rinviando comunque al parere alternativo per una stima verosimile delle posizioni che potranno essere attivate – determinerà una contrazione insostenibile dei contratti attivabili a tempo determinato, penalizzando ulteriormente l'ingresso dei giovani nel settore universitario. Se non interverranno modifiche, con l'esistenza di questa norma il DDL Gemini produrrà l'effetto di bloccare il reclutamento nelle università italiani, così come è già accaduto con il decreto-legge n. 180 del 2009.

Conclude soffermandosi sulla gravissima situazione del finanziamento statale alle università e ricordando che all'FFO del prossimo anno mancherà ben un miliardo e 300 milioni di euro rispetto all'anno in corso. Osserva che in questo scenario non sarà più possibile pagare gli stipendi e gli atenei saranno costretti a portare i libri in tribunale. Evidenzia, inoltre, che tale gravissima situazione finanziaria è denunciata da due anni, cioè a partire dall'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008, dal gruppo da lei rappresentato. La situazione è ben nota al Ministero competente in quanto in una prima stesura al Senato del provvedimento in esame si prevedeva uno stanziamento di 700 milioni di euro per l'FFO; tale previsione, necessaria alla sopravvivenza del sistema universitario, è invece poi scomparsa per la presumibile decisione del Ministero dell'economia e delle finanze, condannando l'università italiana ad una situazione di gravissima crisi, di cui è completamente responsabile l'attuale Governo. Alla luce di quanto evidenziato, sottolinea ancora una volta che si garantisce la crescita di un Paese non svalutando i settori della conoscenza e della cultura, ma considerandoli come motori di sviluppo e volano della crescita civile di una società e di garanzia dell'esigibilità dei diritti di cittadinanza.

Luigi NICOLAIS (PD) ricorda che per perseguire determinati obiettivi occorre prendere decisioni forti, quali, ad esempio, quelle che il Governo Prodi aveva assunto a sostegno del settore dell'università. Constata, invece, che nella manovra vi sono solo tagli lineari alle spese, con una scelta tanto più grave se si pensa che l'Europa ha indicato chiaramente che bisogna investire nella ricerca e nell'università. È negativo poi che lo stipendio dei ricercatori sia bloccato, domandandosi anzi come ricercatori provenienti dall'estero potranno decidere di venire in Italia a fronte delle scarse prospettive che il Paese può offrire, non solo in termini di stipendi. Sulla ricerca in generale, poi, la manovra non prevede più neanche un euro a sostegno del FIRST, cioè dello strumento che finanziava la ricerca di base, voluto dal Ministro Mussi. Sono stati eliminati anche i crediti di imposta a sostegno delle piccole e medie imprese che investivano nella ricerca, con una scelta miope e penalizzante. Ribadisce quindi le proprie perplessità sulla politica del Governo in materia di ricerca e università, esprimendo le proprie preoccupazioni per il futuro di questi settori in Italia.

Paola GOISIS (LNP) rileva che il progetto del federalismo, sostenuto convintamente dal proprio gruppo da venti anni, sarà presto attuato e risolverà molti dei problemi che sono stati evidenziati negli interventi svolti dai colleghi che l'hanno preceduta. In particolare, si potranno risolvere le scarse risorse previste per le scuole; a tal proposito rileva che il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge per la regionalizzazione delle graduatorie e per l'assegnazione alle regioni della gestione delle scuole proprio per far fronte a questa esigenza. Condivide d'altra parte le critiche ai tagli di 104 milioni di euro alle risorse a disposizione del Ministro per l'istruzione e alle risorse per il Ministero dei beni e delle attività culturali. Ritiene peraltro che tali tagli siano necessari a fronte della grave situazione finanziaria globale. Concorda invece sulla riduzione del 10 per cento di varie indennità

per i dipendenti del pubblico impiego, così come condivide il taglio alle spese per le sponsorizzazioni. Esprime invece proprie forti perplessità in merito all'assegnazione di un contributo di 18,5 milioni di euro per le celebrazioni relative all'unità d'Italia. Ritiene d'altro canto che il 30 per cento delle risorse derivanti dai risparmi riconducibili al decreto-legge n. 112 del 2008 sarebbero dovuto essere destinate a sostenere il merito degli insegnanti; rileva peraltro che almeno tali risorse sono state utilizzate per coprire altre spese relative al settore scolastico. Concorda quindi con il mantenimento del contingente relativo ai docenti di sostegno e con la norma che incentiva il rientro dei ricercatori in Italia. Non condivide invece le norme relative alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che sopperiranno ai tagli del personale ATA, non essendo chiara l'esatta distribuzione geografica di tali lavoratori. Preannuncia in conclusione, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Paola FRASSINETTI (PdL) rileva innanzitutto che il relatore ha svolto correttamente una relazione completa sul provvedimento in esame, non tacendo, dove necessarie, anche critiche al provvedimento. Sottolinea d'altra l'eccezionalità del momento, che ha costretto ad approvare una manovra finanziaria come quella in discussione, contestando quindi l'impostazione di chi ha voluto commentare i tagli previsti, come si trattasse di un intervento ordinario e non straordinario. Non si può certo attribuire all'attuale Governo la responsabilità della prossima paventata chiusura delle università, visto che la crisi del settore è stata inaugurata proprio grazie alle decisioni assunte dal Governo Prodi. Rileva d'altro canto che la manovra è stata approvata anche in sede europea, spesso molto critica con le decisioni assunte invece dai precedenti Governi di centrosinistra. Ritiene quindi che vi siano numerose norme positive a sostegno del settore, come per esempio l'articolo 44 che prevede agevolazioni fiscali per i ricercatori che rientrano dall'estero, anche se vi è la necessità di alcuni chiarimenti, come per esempio per le norme contenute nell'articolo 9, comma 28, relative ai contratti flessibili. Rileva in ogni caso che la pretesa indifferenza del Governo al settore della cultura, sostenuta da alcune colleghe della minoranza, non corrisponda nei fatti alle decisioni recentemente assunte per esempio a sostegno del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Preannuncia in conclusione, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Bruno MURGIA (PdL) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 7*), rilevando che nella relazione svolta sono stati evidenziati molti dei punti critici ripresi nel dibattito odierno, come per esempio quelli relativi allo spettacolo dal vivo, alle università e all'editoria.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), pur apprezzando lo sforzo del relatore, rileva che le condizioni della proposta di parere confermino e non confutino le criticità del provvedimento in esame. Sottolinea che ancora una volta si è costretti a discutere in modo troppo rapido un decreto-legge, senza alcuna possibilità di approfondimento, considerato anche che al Senato sono stati ritirati più di mille emendamenti. Rileva che il Ministero dei beni culturali è ormai legato in modo troppo netto alle decisioni del Ministero dell'economia e delle finanze: in sostanza il sottosegretario per i beni e le attività culturali si configura ormai come un vero e proprio « curatore fallimentare » del Ministero di riferimento, limitandosi a custodire il dicastero dall'esterno senza avere alcuna competenza nel merito. Segnala che la manovra è sicuramente imposta dall'Europa e chiesta dall'ECOFIN, che chiedevano un gesto di responsabilità, rilevando peraltro che a fronte di questa richiesta vi è un'unica e sola visione del Paese consistente nel mettere « le mani nelle tasche degli italiani » e nell'aumentare le tasse, senza immettere nuove risorse ed energie nel sistema Paese. Rileva che si è deciso

ancora una volta di non investire nelle materie della cultura e dell'istruzione; per questo motivo il gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato una manovra alternativa di 65 miliardi di euro, che interviene, ad esempio, su province ed enti inutili, destinando 33 miliardi di euro alla ripresa dell'economia attraverso la defiscalizzazione per le famiglie e piccole e medie imprese. Segnala, al riguardo, che, senza immettere risorse fresche nel Paese non si può contribuire alla ripresa. Evidenzia quindi che una manovra economica come quella in esame costituisce un atto eminentemente politico che si assume la responsabilità di penalizzare fortemente lo Stato sociale, rispondendo, forse, solo alla visione del *Bilderberg group*, di cui fa parte il Ministro Tremonti.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 8*), di cui raccomanda l'approvazione. Apprezza lo sforzo del relatore nel redigere la proposta di parere, ma ritiene che la stessa sia insoddisfacente. Ribadisce, infatti, che la manovra finanziaria in esame sia fallimentare in quanto contribuirà ad acuire la crisi e non a risolverla. Secondo la documentazione tecnica predisposta dagli uffici della Camera sarà presto necessario, infatti, approvare un'altra manovra finanziaria per coprire adeguatamente gli interventi realizzati. Sottolinea ancora una volta la gravità del fatto che, con la manovra in questione, vengono gravemente colpiti settori importanti di competenza della Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), pur rilevando che lo sforzo del relatore è stato notevole, non può condividere la proposta di parere da lui presentata, in quanto i profili negativi sono maggiori di quelli positivi. Rileva, in particolare, che le risorse per il settore scolastico continuano a diminuire e che il 30 per cento dei risparmi derivanti dal decreto-legge n. 112 del 2008 viene usato per il finanziamento delle spese correnti e non per interventi premiali per il merito degli insegnati. Aggiunge che le norme relative all'handicap risultano poco chiare, con formulazioni ambigue. Si associa quindi alle considerazioni svolte dalla collega Ghizzoni, preannunciando, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che è stata presentata, da parte dei deputati Ghizzoni ed altri, una proposta alternativa di parere che è in distribuzione. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.

SEDE REFERENTE

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
C. 2774 Barbieri.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ALLEGATO 1

5-02790 Ghizzoni: Regolamentazione della materia dell'equo compenso correlato al diritto d'autore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni con la quale chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro per regolamentare la materia dell'equo compenso, rappresento quanto segue.

Nel richiamare quanto contenuto, in proposito, nella risposta all'interrogazione scritta n. 4-02958 citata dall'Onorevole interrogante, ribadisco che ai sensi dell'articolo 73 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti ed esecutori che abbiano realizzato l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzo, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.

A tal proposito, come noto anche all'interrogante, specifico che laddove le citate forme di utilizzazione avvengano, invece, senza scopo di lucro, l'articolo 73-*bis* della legge sul diritto d'autore, introdotto a chiusura del sistema normativo delineato dall'articolo 73, riconosce al produttore fonografico il diritto ad un equo compenso.

Aggiungo altresì che l'esercizio del diritto spetta al produttore il quale è poi tenuto a ripartire il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati e che la misura del compenso e le quote di ripartizione nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del Regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto d'autore, emanato con il Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369. Evidenzio a tal proposito che in applicazione dell'articolo 23 del citato Regolamento, sono stati successivamente emanati:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975 per l'utilizzo del disco, ove si prevede, in mancanza di accordo tra le parti, un 2 per cento degli incassi lordi o delle quote di incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco occupa nella pubblica utilizzazione;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, per l'esercizio della radiodiffusione, ove si prevede, in mancanza di accordo tra le parti, un 1,50 per cento delle quote di incassi lordi riferibili alla effettiva utilizzazione del disco.

La *ratio* dell'assetto normativo sopra evidenziato, va individuata proprio nella necessaria garanzia da fornire, in ottemperanza alla legge, agli artisti interpreti ed esecutori nonché ai produttori fonografici, affinché, in caso di mancato accordo negoziale, vengano comunque remunerati con il compenso determinato tramite le percentuali di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che costituisce comunque un minimo garantito e non un tetto alla remunerazione dei produttori fonografici.

Ciò premesso, faccio presente che nel nostro ordinamento non esiste una norma che attribuisca in via esclusiva l'attività di tutela, difesa e promozione degli interessi

collettivi dei diritti dei produttori discografici alle società di *collecting*. Queste, infatti, sono chiamate ad operare quali soggetti rappresentativi di istanze individuali di singoli titolari dei diritti che ad esse sono iscritti o ad esse abbiano conferito il mandato.

Un esempio di tali tipi di società è la Società Consortile Fonografici (S.C.F.), costituita nell'anno 2000 dalle case discografiche indipendenti, con lo scopo di rendere più agevole ed efficace l'esercizio dei diritti attribuiti per legge. Aggiungo che, un ruolo analogo alla S.C.F. è svolto dall'Associazione Fonografici Italiani (AFI), che proprio nel corso di quest'anno ha stipulato una convenzione con la S.I.A.E. per la riscossione dei diritti connessi.

Alla SIAE, peraltro, l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore attribuisce in via esclusiva il ruolo di intermediario necessario per la riscossione dei diritti connessi in caso di ritrasmissione via cavo dell'opera protetta.

Tutto ciò considerato, l'opportunità, prospettata dall'Onorevole Interrogante, di regolamentare – o anche perché no, di deregolamentare tale settore, lasciando per esempio ai privati la libertà di contrattare liberamente l'ammontare del compenso dovuto – va senza dubbio valutata ed affrontata secondo una logica di equo contemperamento dei diversi interessi coinvolti (titolari dei diritti ed utilizzatori) e, dunque, secondo una logica di sistema, al fine di evitare dannose contrapposizioni fra titolari dei diritti d'autore e titolari dei diritti connessi così come regimi non armonizzati tali da comportare doppie o triple imposizioni a carico degli utilizzatori delle opere dell'ingegno e dei supporti protetti.

ALLEGATO 2

5-03025 De Pasquale: Sull'adozione dei testi scolastici in base alla legge n. 169 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

I recenti provvedimenti legislativi hanno introdotto significative innovazioni in materia di testi scolastici per le scuole di ogni ordine e grado. L'intento è quello di garantire continuità con la tradizione italiana di una editoria scolastica di indubbio livello, l'effettiva valenza dei libri di testo quali strumenti funzionali al conseguimento degli obiettivi didattici e formativi della moderna scuola.

Com'è stato già riferito in questa sede in occasione di analoga interrogazione la legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante « disposizioni urgenti in materia di istruzione e università », all'articolo 5 ha previsto che l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni se anni, a valere per i successivi sei anni.

Tale disposizione è stata inserita nell'annuale circolare ministeriale sulle adozioni dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2009-2010 ed in particolare nella circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009.

Questa disposizione contenuta nella circolare n. 16 del 2009 nel decorso anno è stata oggetto di contenzioso che può ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 167 del 2009 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134.

L'articolo 1-*ter* della suddetta legge specifica i casi in cui è possibile derogare dai vincoli temporali imposti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008 prevedendo i soli casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero scelta in formato misto o scaricabile da internet.

Va ricordato che le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti dall'ordinamento e con le finalità educative del piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica in cui il docente presta servizio. Le adozioni costituiscono non a caso, nell'esercizio responsabile e consapevole dell'autonomia delle istituzioni scolastiche un momento molto importante che impegna sia la professionalità dei singoli insegnanti sia il ruolo del consiglio di classe e del collegio dei docenti, sia l'azione di coordinamento del dirigente scolastico. Vanno anche considerate parte di una strategia di medio e lungo periodo, in relazione alle ripercussioni che le scelte producono negli anni.

Per quanto attiene all'adozione dei testi scolastici di inglese fermo restando i suddetti criteri generali, la scelta di norma viene operata dal docente specialista di tale insegnamento ovvero dall'insegnante di classe specializzato.

Va anche fatto presente che i vincoli posti dalla normativa vigente rafforzano l'esigenza di libri di testo che privilegino i contenuti principali e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di volta necessari. A tal fine i docenti possono ricorrere anche alle diverse risorse strumentali: da quelle digitali o disponibili sulla rete Internet a

quelle offerte dalle biblioteche scolastiche, recentemente arricchite, o anche alle appendici di aggiornamento separatamente disponibili.

Si conferma infine che la dotazione libraria della scuola primaria viene fornita gratuitamente attraverso la consegna di cedole librarie, mentre per ciò che concerne la scuola secondaria un apposito decreto ministeriale definisce annualmente i tetti di spesa per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado e per ciascuna classe e tipo di scuola secondaria di secondo grado con l'intento precipuo di regolare l'onere di spesa che le famiglie devono sostenere.

ALLEGATO 3

5-03040 Cuomo: Sulla situazione di abbandono dell'Auditorium di Ravello.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'Onorevole Cuomo con la quale si chiedono notizie sulle iniziative che il Ministero intende adottare in relazione alla segnalata situazione di abbandono dell'Auditorium di Ravello.

Premetto anzitutto che, come noto, l'Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, è un immobile di proprietà del Comune che è stato concesso in comodato d'uso alla Fondazione Ravello nell'ottobre del 2009. Pertanto la manutenzione e la gestione dell'Auditorium rientra nelle competenze dell'Amministrazione comunale e nella capacità finanziaria sia dell'Amministrazione che della Fondazione Ravello.

La predetta Fondazione, i cui soci fondatori sono costituiti dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Ravello e dalla Fondazione Monte Paschi di Siena, ha come fine, in particolare, quello di tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico situati nel Comune di Ravello e di promuovere iniziative culturali, scientifiche ed artistiche per fare dei siti storico-artistici presenti in quel territorio la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale.

Ciò premesso, voglio però rappresentare all'Onorevole interrogante che, in considerazione della rilevanza culturale della struttura e della valenza paesaggistica dell'area in cui essa è ubicata, il Ministero, attraverso la locale Soprintendenza, ha già manifestato la disponibilità a partecipare alle iniziative volte a realizzare un tavolo di lavoro al fine di individuare validi progetti per rendere fruibile il bene in argomento.

ALLEGATO 4

5-03082 Vannucci: Sul rientro in Italia del tavolo dello « studiolo » del duca Francesco Maria II della Rovere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'Onorevole Vannucci con la quale si chiedono informazioni sulla possibilità di un eventuale acquisto da parte dello Stato del tavolo facente parte dello studiolo del Duca Francesco Maria II della Rovere ed oggetto d'asta presso la casa d'asta « Sotheby's » di Londra.

Premetto anzitutto che dalla documentazione fornita dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, si evince che l'opera in argomento è un rarissimo esemplare di arredo commissionato dai della Rovere. Ciò è testimoniato dalla decorazione ad intarsio in avorio che ricopre pressoché tutte le superfici visibili del tavolo, con il motivo del ramo di quercia fogliato e cosparso di ghiande, il rovere appunto, che è l'emblema della casata ligure insediatasi sul trono d'Urbino all'estinzione dei Montefeltro nel 1508.

La prova inequivocabile che il tavolo sia stato commissionato e sia appartenuto ai beni della famiglia dei duchi di Urbino, è data dal fatto che esso figura descritto nell'inventario generale dei beni dell'eredità ai Francesco Maria II Della Rovere nel territorio di Casteldurante, inventario manoscritto conservato ad Urbania nell'Archivio storico comunale Notarile.

Ciò premesso, rappresento, però, che pur riconoscendo l'importanza del bene che andrebbe a completare lo studiolo del Duca di Urbino, non risultano, attualmente, nel capitolo di bilancio fondi sufficienti per la sua acquisizione.

Assicuro però all'Onorevole interrogante che non per questo il Ministero rinuncerà a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata a recuperare – anche se non in via definitiva – alla fruizione della collettività locale questa importante testimonianza della propria identità.

A tal proposito rappresento che la vicenda sarà attentamente seguita non solo dalle strutture amministrative periferiche e centrali del Ministero, ma anche dal Comitato per il recupero dei beni culturali, massimo organo di indirizzo politico-amministrativo in materia, che il Ministro, come noto, appena nominato, ha provveduto a ricostituire presso gli uffici di sua diretta collaborazione.

ALLEGATO 5

5-03195 Palmieri: Assegnazione di risorse materiali, strumentali e di personale agli istituti paritari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione si segnala l'esigenza che nell'ambito del sistema nazionale di istruzione istituito dalla legge n. 62 del 2000 siano concretamente offerte pari opportunità di integrazione per gli alunni diversamente abili, sia nell'ipotesi di iscrizione alle scuole gestite dallo Stato che nell'ipotesi di iscrizione alle scuole paritarie gestite da soggetti privati.

A tal proposito, l'onorevole interrogante lamenta che all'obbligo di inserimento di studenti con handicap, che ne facciano richiesta, non corrisponde una disponibilità di risorse finanziarie, di personale e di attrezzature tecnico-didattiche pari a quella delle scuole statali, venendosi così a determinare una gravosa situazione di svantaggio rispetto alle scuole statali.

È avvertita l'esigenza rappresentata, che è riconducibile nell'ambito del tema sulla libertà di scelta educativa delle famiglie su cui ha riferito il Ministro Gelmini in Aula Camera il 14 luglio scorso rispondendo all'interrogazione a risposta immediata dell'Onorevole Vietti ed altri n. 3-01175.

Come già fatto presente dal Ministro nella predetta circostanza, per una corretta realizzazione del principio di libertà di scelta educativa va superato l'approccio ideologico che troppe volte ha animato, con contrapposizioni, il dibattito in materia scolastica fra scuola statale e scuola paritaria.

È necessario dare risposte adeguate alle esigenze di istruzione e formazione del cittadino, mediante la realizzazione di un sistema pubblico che fondi sul principio di sussidiarietà forme di pluralismo educativo, per garantire agli studenti una scuola di qualità, in linea con gli standard europei ed internazionali, indipendentemente dal fatto che sia statale o privata paritaria.

Occorre conseguentemente procedere all'aggiornamento della legge n. 62 del 2000, superandone gli aspetti lacunosi e adeguandola alle esigenze poste dal processo di sviluppo del sistema scolastico e formativo.

In questa ottica è stato attivato presso il Ministero un apposito gruppo di lavoro che, in collaborazione con l'amministrazione, sta individuando risposte concrete rispetto ai problemi emersi in questo settore, anche avanzando importanti proposte a sostegno delle scuole paritarie che accolgono alunni disabili.

Ciò premesso, ricordo che attualmente gli stanziamenti di bilancio relativi alle scuole paritarie comprendono tutte le somme da erogare come contributi alle scuole paritarie.

Detti contributi sono assegnati alle scuole secondo i criteri stabiliti dall'annuale decreto ministeriale, previsto dal comma 636 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

I decreti ministeriali emanati negli anni decorsi hanno sempre previsto l'erogazione di contributi alle scuole che accolgono alunni diversamente abili.

Va peraltro precisato che, mentre per le scuole primarie in convenzione le disposizioni attuali (decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 9 gennaio 2008) prevedono un contributo consistente per gli alunni disabili certificati, nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria non è previsto un contributo fisso, ma un contributo rapportato alle disponibilità di

bilancio a livello regionale, in relazione all'esigenza di ripartire i fondi tra tutte le tipologie di scuole paritarie.

Tali contributi, quindi, variano in relazione ai fondi assegnati in bilancio agli uffici scolastici regionali.

Di conseguenza, mentre alla scuola primaria è assicurato un supporto economico per far fronte alle esigenze dell'alunno disabile, lo stesso non accade nella scuola secondaria, quando lo stesso alunno prosegue il percorso scolastico nella scuola dell'obbligo.

Detto questo, ribadisco che la problematica dell'integrazione e del sostegno alle scuole che accolgono alunni diversamente abili è comunque all'attenzione del Ministero, che sta studiando alcune ipotesi di soluzione che assicurino la continuità nell'erogazione delle risorse, tenendo conto del numero degli alunni interessati e del fabbisogno effettivo in riferimento alla gravità della disabilità.

Per quanto concerne in particolare la formazione degli insegnanti, ricordo che è in atto il progetto « I care » , che si pone l'obiettivo di promuovere nelle istituzioni scolastiche, dalle scuole dell'infanzia agli istituti superiori, sistematiche azioni e attività di formazione dei docenti e dei dirigenti delle scuole statali e paritarie sugli snodi delle politiche dell'integrazione.

Ricordo inoltre che sia la direttiva per il 2009 che lo schema di direttiva per l'anno 2010, riguardanti il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi istituito dalla legge n. 440 del 1997, individuano l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap come obiettivo prioritario, prevedendo il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione promossa, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, di cui fanno parte anche le scuole paritarie private.

Faccio infine presente, e concludo, che, proprio in considerazione delle rappresentate esigenze delle scuole paritarie e nella prospettiva della progressiva realizzazione della effettiva libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, per il 2010 è stato confermato, nonostante le note difficoltà derivanti dalla crisi economica e finanziaria internazionale, l'importo di 130 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria 2010 per gli interventi a sostegno delle scuole paritarie.

ALLEGATO 6

5-03235 Mazzuca: Sulle trattative per l'affidamento del teatro Duse di Bologna a privati ed enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda dare attuazione al progetto per il teatro Duse di Bologna promosso nel 2009 dall'ETI insieme al Comune di Bologna e alla Regione Emilia Romagna. Chiedono altresì di conoscere quale sia lo stato delle trattative annunciate dal Ministro per l'affidamento del Duse di Bologna ai soggetti privati e agli enti locali, anche al fine di dare continuità all'attività del teatro stesso, garantendo la sua normale gestione amministrativa e la programmazione teatrale per la prossima stagione.

In proposito occorre premettere che nell'anno 2009 e precedentemente anche negli anni 2007 e 2008, l'Ente Teatrale Italiano si era attivato per la predisposizione di una intesa con il Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Bologna al fine di condividere una nuova ipotesi di gestione del Teatro Duse. L'ETI avrebbe assicurato per tre anni un sostegno per concorrere all'investimento complessivo necessario alla sussistenza delle attività del Teatro e degli oneri relativi ai costi di gestione e del personale.

Purtroppo però, nonostante la disponibilità manifestata sia dalla Regione (che nel 2009 ha comunque contribuito con euro 150 mila) sia dal Comune a fine legislatura nel dicembre 2008 e poi ancora nel 2009 con la prematura fine dell'ultima legislatura, i predetti Enti non hanno mai formalmente sottoscritto alcun impegno volto a definire un virtuoso futuro per la vita del Teatro Duse. Peraltro l'ETI, nell'agosto del 2009, considerata la situazione di precarietà istituzionale in cui versava il Comune di Bologna, al fine di salvare l'attività del Teatro e l'occupazione dei lavoratori del Duse ha provveduto a rinnovare il contratto di affitto con la proprietà per un ulteriore anno e cioè fino all'agosto del 2010.

Recentemente, fino alla data di entrata in vigore del decreto del 31 maggio 2010 numero 78, l'ETI aveva ripetutamente chiesto al Comune di Bologna rappresentato dal Commissario dottoressa Cancellieri, peraltro sensibile da subito alla delicata questione, di farsi carico di una possibile intesa anche con la altre istituzioni territoriali per la situazione delle problematiche connesse alla gestione del Teatro Duse.

Al riguardo si rappresenta che il percorso che vede un forte coinvolgimento delle autonomie territoriali – Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna *in primis* – ma anche eventualmente di soggetti privati con apporti finanziari e gestionali, costituisce sicuramente la strada migliore e più concreta per assicurare le condizioni di una proficua prosecuzione dell'attività del teatro Duse di Bologna. In questa stessa direzione, del resto, il Ministero e l'ETI, già prima dell'intervento della norma di soppressione, avevano avviato iniziative analoghe riguardanti altri teatri in diretta gestione (così, ad esempio, per il teatro Quirino di Roma e per il teatro Pergola di Firenze, per il quale è in corso di elaborazione un accordo con il Comune di Firenze).

Naturalmente l'intervento della norma del decreto legge n. 78 del 2010 – in conversione – di soppressione dell'ETI – norma che indubbiamente ha determinato nell'immediato non irrilevanti problemi

gestionali al Ministero – ha imposto una pausa nel processo di definizione degli accordi interistituzionali utili a garantire la migliore prosecuzione delle attività teatrali coinvolte.

Si assicura, comunque, il massimo impegno per accelerare la fase transitoria del subentro del Ministero nella posizione e nelle funzioni del soppresso ETI, onde poter celermente proseguire il percorso di concertazione con gli Enti territoriali finalizzato a definire le più opportune soluzioni per la continuità della gestione del teatro Duse di Bologna.

ALLEGATO 7

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

premesso che la difficile situazione internazionale determina necessariamente per il Governo la responsabilità di adottare una manovra consistente di contenimento della spesa pubblica, nel rispetto di quanto stabilito in sede di Unione europea;

tenuto conto che le modificazioni introdotte nel corso dell'esame al Senato per i settori di competenza della Commissione introducono significativi correttivi al decreto-legge n. 78 del 2010, salvaguardando almeno in parte le prerogative del personale dell'istruzione, università e ricerca;

considerato peraltro che per i medesimi settori permangono profonde difficoltà di gestione conseguenti ai tagli introdotti, soprattutto per quanto riguarda le categorie degli insegnanti, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola e dei ricercatori;

rilevata d'altra parte l'esigenza di coordinare la disciplina prevista dal disegno di legge in esame con quella prevista dalla riforma del settore universitario, attualmente all'esame del Senato;

sottolineato, in particolare, che i settori dei beni e delle attività culturali e dell'editoria risultano assolutamente penalizzati dalla manovra predisposta dall'Esecutivo, malgrado gli impegni assunti dai competenti rappresentanti del Governo;

evidenziata, in specie, l'esigenza di dare seguito alle rassicurazioni espresse dal Ministro per i beni e le attività culturali, sen. Sandro Bondi, e dal sottosegretario per il medesimo dicastero, on. Francesco Maria Giro, circa la definizione di una copertura finanziaria idonea per sostenere gli oneri recati dal testo unificato delle proposte di legge C. 136 e altre, recante legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, attualmente all'esame della Commissione;

ritenuto che la soppressione degli enti e degli istituti culturali e la conseguente, relativa ripartizione dei fondi ad essi assegnati per l'anno 2011 potrà avvenire solo dopo aver definito criteri certi e obiettivi di assegnazione delle risorse che siano basati su motivazioni dettagliate e relazioni specifiche di accompagnamento ai bilanci dei singoli enti, così come richiesto dalla Commissione al Governo nel parere espresso il 12 maggio 2010 sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010, atto n. 202;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario coordinare la disciplina di contenimento della spesa

pubblica prevista dal disegno di legge C. 3638 con quella di cui all'atto parlamentare Senato n. 1905/A, soprattutto per quanto concerne il settore della ricerca e l'integrazione del Fondo di funzionamento ordinario (FFO);

2) si ritiene inoltre necessario, per il settore dei beni e delle attività culturali, provvedere allo stanziamento di risorse adeguate a sostenere gli oneri recati dal testo unificato delle proposte di legge C. 136 e altre, recante legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, attualmente all'esame della Commissione, così come indicato dal Governo;

3) risulta altresì indefettibile definire i criteri finanziari per la ripartizione delle risorse da assegnare a enti e istituti culturali, a partire dall'anno 2011;

4) è necessario, infine, garantire adeguati finanziamenti a sostegno del settore editoria, prevedendo in particolare la concessione di agevolazioni per l'emittenza radiofonica e televisiva locale, per i giornali italiani all'estero e per i giornali dei movimenti dei consumatori.

ALLEGATO 8

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI, BACHELET, DE BIASI, SIRAGUSA, DE TORRE, LEVI, MAZZARELLA, NICOLAIS, DE PASQUALE, COSCIA, PES, ROSSA, RUSSO, MELANDRI E LOLLI

La VII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'Atto Camera n. 3638:

premesso che:

la manovra finanziaria correttiva è iniqua e squilibrata, indifferente alle necessità del Paese e certifica l'incapacità e lo stato di confusione del Governo nella gestione della finanza pubblica e l'assenza di qualsiasi politica economica anticiclica in grado di sostenere le famiglie e il sistema produttivo a fronte della grave crisi economica in corso;

nell'articolato della manovra non vi è traccia di misure di carattere strutturale che garantiscano un duraturo risanamento dei conti pubblici. Alcuni interventi hanno un effetto depressivo sui consumi e riducono la capacità di risparmio delle famiglie, altri hanno un impatto negativo sulla capacità di investimento;

la manovra è recessiva, aggredisce e depotenzia i fattori fondamentali alla base della crescita economica dei sistemi produttivi: ancora una volta, come già due anni fa nel decreto-legge n. 112, si colpiscono mortalmente la scuola, l'università, la formazione, la ricerca e l'innovazione che, al contrario, dovrebbero essere i motori del rilancio dell'economia e della crescita economica;

la manovra correttiva non contiene alcuna significativa misura per il sostegno della domanda e dell'offerta, non definisce alcun obiettivo strategico sul terreno della ripresa economica, né per l'anno in corso né per quelli successivi, e non prevede alcuna indicazione circa la strategia da seguire per favorire il recupero di capacità competitive del Paese sullo scenario internazionale: ancora una volta, diversamente da quello che sta avvenendo negli USA e in altri Paesi europei quali la Francia e la Germania, il governo deprime il sistema di istruzione e formazione e colpisce i lavoratori e le lavoratrici del settore, mentre inventa la *mini naja*, sprecando 20 milioni di euro che sarebbero, al contrario, preziosi se investiti nel sistema dell'istruzione per dare futuro al Paese;

il Governo, fino a poche settimane fa, ripeteva a cittadini e ad imprese che « la crisi economica è psicologica » o « è ormai alle nostre spalle » e che non erano necessari ulteriori interventi per la tenuta dei conti pubblici, per il sostegno dei consumi e della produttività. Le voci critiche e preoccupate dell'opposizione parlamentare e dei giornali indipendenti venivano respinte e tacciate di catastrofismo, pessimismo e di antitalianità: la realtà dei numeri e le recenti vicende di questi giorni evidenziano, al contrario, che le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi erano fondate;

tutto ciò non può essere ricondotto e ridotto a fatti contingenti e alla crisi dei mercati internazionali: gran parte delle responsabilità è del Governo e dell'ostinata volontà di dipingere una situazione eco-

nomica e di bilancio assai diversa dalla realtà, così come dell'aver incoraggiato l'evasione fiscale, cancellando i provvedimenti assunti in tale direzione dal precedente governo;

la manovra fa pagare il conto di una gestione superficiale ed inadeguata della politica economica e della finanza pubblica del Paese soltanto ad una parte dei cittadini, e più che altro ai dipendenti pubblici e ai lavoratori prossimi al pensionamento, e alle autonomie locali, evidenziando ancora una volta l'atteggiamento irresponsabile del Governo italiano, soprattutto se paragonato a quelli della Francia e della Germania che al contrario hanno chiamato tutti i contribuenti e il sistema delle imprese a dare il loro contributo al risanamento dei conti pubblici nazionali;

l'Italia che uscirà dalla crisi sarà più debole, con una generazione di giovani deprivati dal punto di vista dell'istruzione e della formazione e quindi con un grave deficit di conoscenza rispetto ai coetanei degli altri Paesi. Già l'Istat ha conteggiato in due milioni i giovani che non studiano, non si formano e non lavorano: si tratta di un peso sociale ed economico insopportabile per il nostro Paese. Un'Italia senza un chiaro indirizzo di sviluppo industriale, con un tessuto produttivo ridimensionato dalla crisi, in particolare nella componente delle piccole e medie imprese, priva di adeguate risorse finanziarie e di merito di credito, esposta alla concorrenza sempre più aggressiva non solo dei concorrenti tradizionali ma dei nuovi attori dell'economia emergente, con un mercato del lavoro indebolito e privo di adeguati strumenti di sostegno e riqualificazione per i soggetti che perdono l'occupazione e con una forte distorsione nella distribuzione della ricchezza a discapito delle fasce più deboli della società;

la dinamica di medio periodo prevista per la nostra economia è molto modesta e del tutto inadeguata ad affrontare le sfide del nuovo scenario globale, e soprattutto a contenere l'aumento dei disoccupati già registrato e previsto per tutto il 2010. Un esercito di senza lavoro che si aggiunge al contingente pre-crisi, tanto ampio che le più recenti stime prevedono la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, gran parte dei quali non verrà riassorbito nel mercato del lavoro. E i lavoratori della scuola pagano un prezzo carissimo in termini di disoccupazione, a seguito dei provvedimenti assunti dalla Ministra Gelmini;

a fronte di tali prospettive, l'assenza nella manovra di riforme e misure di carattere strutturale, riduce l'efficacia della stessa ed espone il Paese a futuri, inevitabili, interventi correttivi aggiuntivi;

al sistema delle imprese, sempre più in difficoltà sul fronte internazionale, non viene concesso nulla rimandando al futuro qualsiasi intervento di sostegno e al sistema delle autonomie territoriali vengono tolte le risorse necessarie al loro normale funzionamento: tutto ciò segnala il rischio di una grave perdita di capacità competitiva, non interpretabile soltanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento strutturale e progressivo del nostro sistema Paese;

considerato che il sistema scolastico italiano è stato gettato dal Governo in una situazione di estrema precarietà e fragilità, non solamente per la insopportabile riduzione di risorse determinata dalle ultime finanziare (in particolare dalla legge n. 133 del 2008), ma anche per l'incertezza e la confusione di provvedimenti non preceduti da un percorso di costruzione condivisa e, non ultimo, per la poca chiarezza ed il mancato riconoscimento reciproco dei ruoli che spettano rispettivamente alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Enti locali ed allo Stato e che impedisce quella *governance* condivisa ed efficace, prevista dal nuovo titolo V della Costituzione in materia di istruzione ma bloccata dalla mancata intesa nella Conferenza Stato-Regioni sull'attuazione delle previsioni costituzionali. È urgente, invece, che venga favorita la completa attuazione dell'autonomia delle Istituzioni

scolastiche così come previsto dalla legge n. 59 del 1997 e che, a supporto di tale autonomia e in attuazione del Titolo V della Costituzione, vengano ridefiniti i ruoli del Ministero e delle Regioni, attribuendo a livello centrale compiti di valutazione della qualità e di unitarietà del sistema scolastico italiano ed a livello regionale e locale la gestione completa, condivisa e partecipata del sistema di autonomie scolastiche. Non sfugge che tutto ciò comporterebbe un risparmio di una grande quantità di risorse: l'attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di istruzione e il conseguente risparmio di risorse pubbliche avrebbe potuto evitare l'intervento sugli scatti stipendiali e sull'anzianità e TFR del personale docente e non docente;

considerato che l'approvazione al Senato del maxi emendamento presentato dal Governo ha determinato alcune modifiche al testo in esame che ne peggiorano i contenuti in alcuni aspetti (ad esempio in materia di trattamento accessorio), mentre trovano conferma le norme più odiose, e che, per le parti di competenza della nostra Commissione, vanno dal blocco dei contratti e degli scatti al congelamento degli stipendi dei comparti scuola e università, dal taglio del 50 per cento delle risorse per i contratti del personale precario alla soppressione di alcuni importanti enti di ricerca;

considerato in particolare che:

appaiono del tutto inaccettabili le misure relative al blocco degli automatismi stipendiali del comparto della scuola – previsto dal comma 23 dell'articolo 9 – già sottoposto ad un drastico piano di riduzione della spesa e di tagli indiscriminati agli organici del personale docente e del personale ATA ad opera del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Altrettanto inaccettabile appare l'analogo blocco previsto dal comma 21 dell'articolo 9 per professori e ricercatori dell'università, già sottoposta fin dall'inizio della legislatura ad un'insostenibile riduzione di spesa con la quale sono stati irresponsabilmente finanziati i decreti « taglia ICI » e « salva Alitalia »;

il blocco degli automatismi stipendiali comporterà risparmi – secondo quanto riportato dalla relazione tecnica – superiori al miliardo di euro nel triennio 2011-2013: in particolare, si prevede che per il personale docente e per il personale non docente della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; l'analogo blocco per gli stipendi universitari, sebbene produca un risparmio minore, inibisce l'interpretazione premiale degli scatti prevista dalla legge n. 1 del 2009 e appare una gratuita vessazione che esprime solo il disprezzo di questo Governo per chi oggi tiene in piedi la ricerca e la trasmissione del sapere;

il blocco degli automatismi stipendiali rappresenterà una notevole perdita in termini economici a regime e per sempre, nel senso che gli effetti si trascineranno negli anni, determinando la modifica delle curve retributive. Si tratta di cifre rilevanti, che vanno ben oltre gli aumenti non ancora ottenuti per i rinnovi contrattuali: alcuni studi hanno quantificato la perdita in 1.823 euro l'anno per un docente di scuola elementare a metà carriera con un reddito di 23.000 euro lordi l'anno e in 753 euro l'anno per i collaboratori scolastici; anche per ricercatori e professori universitari il danno economico sarà molto rilevante, con perdite medie complessive nel triennio da 5000 a 2000 euro a seconda del ruolo, particolarmente inique per i ricercatori a inizio carriera, piuttosto che per coloro con maggiore anzianità che hanno accumulato un percorso salariale e previdenziale consistente:poiché i tagli non sono recuperabili, il loro effetto cumulativo va misurato in effetti in termini di perdita individuale sull'arco dell'intera carriera futura. In questo scenario non può essere poi dimenticato l'effetto del blocco sulla contribuzione pensionistica, particolarmente per

chi matura il diritto alla pensione nel nuovo regime;

al danno del blocco degli automatismi per il comparto scuola e per i lavoratori contrattualizzati dell'università si somma il blocco dei contratti collettivi nazionali fino al 2013, senza possibilità di recupero: tale norma comporterà una perdita media complessiva a fine triennio di circa 1500 euro;

per il comparto scuola l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale viene rinviata al 2012 e la manovra sottrae 420 milioni di euro già appostati in bilancio e che verranno pertanto rideterminati e diminuiti. Gli anni 2010, 2011, 2012 non saranno utili neanche alla maturazione delle posizioni stipendiali (e della Retribuzione Professionale Docente) e degli incrementi retributivi: la carriera del personale viene allungata di tre anni e fino al 2013 il servizio non è valido neanche ai fini giuridici. Negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non potrà superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. Le voci del salario accessorio fisso e continuativo non saranno più certe dal 2013: le risorse vengono automaticamente ridotte in misura proporzionale al numero di personale in servizio e per effetto dei tagli e dei pensionamenti una parte di risorse definite contrattualmente e destinate alla contrattazione integrativa verranno incamerate dal Ministero dell'Economia;

si sottolinea peraltro che l'articolo 8 comma 14, così come modificato dal Senato, non fornisce alcuna garanzia riguardo alla eventuale nuova destinazione delle economie di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (si tratta del 30 per cento dei risparmi derivanti dal pesante taglio del personale docente e del personale ATA e destinate all'incremento delle risorse contrattuali stanziate per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, a decorrere dall'anno 2010: per tali risorse il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri imponeva un subdolo cambio di destinazione per ripianare i debiti pregressi e finanziare le spese ordinarie delle scuole, dunque spese obbligatorie); anche la nuova formulazione sancisce in ogni caso uno scippo: o degli scatti stipendiali che erano previsti dal contratto, o dei debiti delle scuole che erano comunque da pagare, o del reinvestimento di questi fondi per il miglioramento e la valorizzazione della scuola originariamente promessi;

per i lavoratori contrattualizzati delle Università le somme stanziate per l'indennità di vacanza contrattuale dal 2010 sono risibili: lo Stato ridetermina le risorse stanziate nella finanziaria 2009 e al comma 20 obbliga le Università a fare altrettanto. Da gennaio 2011 e fino al 2013 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possono superare il corrispondente importo del 2010 e sono comunque automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, decurtando ulteriormente il salario accessorio già falcidiato dalla legge n. 133 del 2008. Negli anni 2011/2013 le progressioni di carriera e i passaggi verticali hanno effetti solo ai fini giuridici e non comporteranno alcun giovamento economico. Infine la decorrenza per la liquidazione delle pensioni è prolungata di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento;

sono particolarmente gravi, anche sotto il profilo etico, le disposizioni che ridefiniscono la procedura di individuazione degli alunni in situazione di *handicap* e il riconoscimento del diritto di tali alunni al docente di sostegno. La norma in particolare prevede per l'anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010, a prescindere dal numero di alunni in situazione di *handicap* che ne avrebbero il diritto. L'apposizione di un limite all'or-

ganico di docenti di sostegno vanifica di fatto la sentenza della Corte costituzionale n. 80 che, nel febbraio scorso, aveva stabilito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;

alle misure punitive del personale della scuola e dell'università sopra richiamate si aggiungono gli ulteriori tagli al Ministero, in particolare alla missione 22 – Istruzione scolastica (per un ammontare superiore a 190 milioni di euro nel triennio) e alla missione 23 – Istruzione universitaria (per un ammontare di circa 70 milioni di euro nel triennio) con ripercussioni dirette e negative sul funzionamento delle istituzioni scolastiche e universitarie;

rilevato negativamente che:

il settore della ricerca viene colpito duramente con la soppressione, prevista dal comma 20 dell'articolo 7, e l'accorpamento di enti ed organismi pubblici che operano nel campo della ricerca. Sebbene si tratti di Enti che non rientrano nella vigilanza del Miur (e quindi estranei alle competenze specifiche della Commissione) non si può non valutare negativamente che si tratta di misure incomprensibili, tese prioritariamente a disperdere un patrimonio di competenze e di attività di ricerca svolte da migliaia di ricercatori e – come nel caso dell'ISAE accorpato nel Ministero dell'economia – a minarne l'autonomia scientifica e il ruolo istituzionale ricoperto nel campo degli indicatori economici indipendenti. Sono soppressi, in modo del tutto inaccettabile, importanti enti pubblici di ricerca come l'ISPESL che ha finora svolto fondamentali funzioni nel campo della ricerca e della prevenzione degli infortuni nel lavoro. La soppressione dell'ente, che produce un risparmio di soli 426.000 euro, fa venire meno un *know-how* di conoscenze e di capacità operative difficilmente recuperabile e ricostituibile nell'ambito dell'INAIL, istituto prestigioso, ma con funzioni e finalità diverse dall'ISPESL. Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'ISAE (135.000 euro di risparmi) che viene accorpato al Ministero dell'economia e delle finanze, perdendo per tale via l'autonomia operativa che contraddistingueva il proprio operato. Nel prevedere il trasferimento alle amministrazioni subentranti solo del personale a tempo indeterminato, il provvedimento tralascia completamente la sorte dei precari che lavorano presso gli enti soppressi;

la manovra modifica, per il 2011 e il 2012, il regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. L'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevedeva infatti che per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ossia entro il limite dell'80 per cento) delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché nell'ambito delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Ora si limita tale regime più favorevole al solo 2010 mentre per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Pertanto il provvedimento in esame estende a tutto il comparto degli enti pubblici di ricerca il *turn over* al 20 per cento imposto per il pubblico impiego. Poiché tale limitazione comporta dei risparmi insignificanti, così come risparmi minimi comporta la soppressione e l'accorpamento degli enti di ricerca,

queste misure hanno il sapore di un vero e proprio attacco al sistema della ricerca pubblica e libera;

in linea con i precedenti provvedimenti di politica economica e finanziaria del Governo la manovra conferma l'azzeramento del FIRST (Fondo per gli investimenti e la ricerca scientifica e tecnologica) che, sin dalla sua istituzione, ha avuto il meritorio scopo di accorpare tutti gli interventi nel settore della ricerca conoscitiva. La prosecuzione della concentrazione in un unico fondo di tutte le risorse annuali per i PRIN, FIRB e FAR avrebbe svolto un ruolo essenziale come volano di conoscenza necessaria all'innovazione e allo sviluppo del Paese;

l'intero comparto della ricerca scientifica italiana risentirà negativamente della mancata attivazione dei Crediti d'imposta per investimenti in ricerca. Tali strumenti rappresentano incentivi determinanti per il tessuto delle PMI. Laddove è dimostrato che le nostre piccole e medie imprese non hanno intrinsecamente la capacità per fare ricerca in proprio, l'adozione del credito d'imposta diventa incentivo per sviluppare e gestire ricerca;

con la prevista soppressione dell'Ente italiano montagna (EIM), l'organo scientifico nazionale di riferimento per la montagna, deputato a fornire fondamentali informazioni su tale contesto ambientale e produttivo, tutte queste competenze, richieste dagli enti locali e dal Governo stesso, non saranno più a disposizione;

considerato inoltre che:

la manovra impone il limite di spesa del 50 per cento rispetto all'anno 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: tale misura è deprecabile e depressiva circa i livelli occupazionali, come dimostra il settore dell'università, che conta circa 700 contratti a tempo determinato, 1200 assegnisti e un numero superiore di co-.co.co. e borse di studio. A questi numeri occorre aggiungere le docenze a contratto. Alla metà di questi ricercatori non sarà rinnovato il contratto, con conseguenze preoccupanti sul futuro dei giovani coinvolti e sul funzionamento delle università stesse, che rischiano il depauperamento delle attività di ricerca e della didattica, le quali si svolgono oggi anche grazie al contributo di lavoratori a tempo determinato. Impedire l'attivazione di contratti a tempo determinato non può essere la strada per contrastare il precariato che, a fronte di talento e valore, si supera solo con la stabilizzazione. La norma prevista dal provvedimento in parola prevede che dal prossimo anno non subiranno decurtazione solo gli assegni di ricerca e i contratti di ricerca a tempo determinato su fondi esterni. Gli effetti saranno particolarmente pesanti per i contratti a tempo determinato che ora sono prevalentemente a valere sulle risorse del Fondo di Finanziamento ordinario. Tale previsione deve essere letta alla luce del DDL Gelmini, che domani approda all'esame dell'Aula del Senato. Infatti il combinato disposto della decurtazione dei contratti e l'aumento della retribuzione dei ricercatori a tempo determinato al 120 per cento di quella di un ricercatore universitario confermato determineranno un taglio sul numero di posizioni ben superiore al 50 per cento (verosimilmente il taglio complessivo sulle posizioni sarà pari al 66 per cento). Peraltro, tenuto conto che al 31 dicembre 2009 erano presenti nelle università italiane 652 ricercatori a tempo determinato, un taglio del 66 per cento significa che a regime, a partire dal 2011, potranno essere attivati per tutto il sistema universitario circa 210 contratti come previsti dal ddl Gelmini, che spalmati sui 6 anni di *tenure track* significa 35 posizioni l'anno in tutta Italia. È del tutto evidente che il blocco al *turn over* e la decurtazione dei contratti a tempo determinato dimostrano la velleità del DDL Gelmini che, così come già come accaduto con il decreto-legge n. 180 del 2008 convertito nella legge n. 1 del 2009, avrà l'effetto di bloccare per anni il reclutamento nelle università italiane se non

interverranno importanti modifiche in ordine alle risorse oltre che alle previsioni ordinamentali;

per le università italiane il Governo persevera nella politica dei tagli indiscriminati condotta in questi due primi anni di legislatura, già a partire dai decreti-legge n. 93 e 112 del 2008, e che proseguirà per il triennio 2010-2013. Il provvedimento in parola conferma e rafforza le scelte già compiute dal Governo, poiché per quanto riguarda il Fondo di Finanziamento Ordinario nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri era previsto un recupero dei tagli pregressi per il 2011-2012, pari a 700 milioni di euro: ma tale incremento del FFO è definitivamente sparito nel maxi emendamento approvato al Senato. Pertanto, se non interverranno modifiche, per il 2011 le risorse del Fondo di funzionamento ordinario saranno inferiori al fabbisogno necessario di oltre un miliardo e 300 milioni: il definanziamento del sistema raggiungerà l'insostenibile percentuale del 20 per cento in riferimento al 2008. Alla luce dei programmati pensionamenti e del blocco del *turn over*, il taglio drastico delle risorse mette a repentaglio, per il prossimo anno, l'erogazione delle spese fisse per personale oltre che la stessa funzionalità degli Atenei;

tra le misure che attengono al Ministero dei beni e delle attività culturali, si segnalano come particolarmente gravi la riduzione del 50 per cento rispetto all'anno 2009 degli stanziamenti sui capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi, recando un grave danno al funzionamento ed alla sopravvivenza degli stessi nonché la soppressione dell'ETI, così come il silenzio assordante sullo spettacolo e sui beni culturali. Si tratta di versanti complementari, che disegnano uno scenario inquietante per il futuro della cultura nel nostro Paese e che confermano che il cuore della manovra e il suo limite evidente stanno nella linearità dei tagli e nella contestuale assenza di politiche di crescita;

la legge sul federalismo fiscale non prevede la cultura fra le funzioni fondamentali e che la carta delle autonomie, che ricomprende la cultura, avrà attuazione fra sette anni; che nessuno sforzo è stato compiuto per agevolare attraverso la leva fiscale il contributo dei privati, e che appaiono animate da buona volontà quanto da incertezza le dichiarazioni in proposito espresse del ministro; che l'applicazione del *tax credit* e del *tax shelter* è per ora parziale e riservato esclusivamente alle attività cinematografiche;

il quadro di bilancio rischia di posizionare la spesa per la cultura al di sotto dello 0,3 per cento degli ultimi anni, e agli ultimi posti in Europa, a fronte di un patrimonio culturale che rappresenta il 52 per cento del patrimonio mondiale;

tali dati significano un arretramento oltre i limiti della sopravvivenza, come dimostra la previsione del FUS per il 2011 a poco più di 300 milioni, cifra che comporterà la chiusura di una parte rilevante delle attività di spettacolo dal vivo, considerando inoltre che il 50 per cento del fondo continuerà ad andare alle fondazioni lirico sinfoniche e che allo stato attuale, malgrado le dichiarazioni pubbliche in sede parlamentare da parte del Ministro Bondi, la legge quadro all'esame della nostra Commissione è priva di copertura finanziaria. A tale proposito si ribadisce che una legge di riforma senza finanziamento è una legge vuota e inutile;

nel provvedimento in esame non è presente alcuno sforzo per ridurre almeno in parte lo stato di disagio dello spettacolo, sebbene sarebbero bastati 30 milioni, a fronte dei 60 recuperati l'anno scorso, per dare una boccata di ossigeno a bilanci già ampiamente compromessi dai finanziamenti a posteriori, dalla mancanza di triennalità, dalla mancanza della riforma del credito;

per lo spettacolo si assiste ad una vera e propria « ristatalizzazione », con buona pace del Ministro che ha di recente dichiarato come suo obiettivo il supera-

mento della statalizzazione, oltre che, naturalmente, « di un'antica egemonia di sinistra » nella cultura;

in questo quadro si inserisce la soppressione dell'ETI, per la verità inspiegabile dato il passaggio di tutto il personale al MIBAC, con un risparmio complessivo di poco più di 120000 Euro: ben più efficace sarebbe stata una riforma dell'Ente in grado di aggiornarne il profilo di promozione e di coordinamento e di salvare l'esistenza dei teatri attualmente gestiti dall'Ente;

ritenuto negativamente che i tagli inferti alle istituzioni culturali vanno oltre la stretta manovra in esame: rappresentano una scelta strategica di eliminazione del patrimonio di pensiero e di ricerca italiani, un azzeramento inquietante della memoria storica, la sottovalutazione del loro ruolo civile e civico in nome di una razionalizzazione senza principi e senza argomentazioni.;

nulla è previsto circa alcuni temi caldi relativi all'innovazione: silenzio sulla riforma del diritto d'autore e sulla SIAE, silenzio sui temi del paesaggio e del contemporaneo, silenzio sull'archeologia e il rapporto con la Protezione civile, silenzio su ARCUS, silenzio sulla gestione museale;

esiste una contraddizione per quanto riguarda il Progetto Grande Brera, di cui è stato annunciato più volte il finanziamento pubblico, anche in sede di sindacato ispettivo. La notizia recente pubblicata da un giornale indipendente è che occorrono 80 milioni di finanziamento privato. E, poiché l'articolo 6 comma 9 del provvedimento in esame prevede che dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, ci si chiede infine quali contributi privati potranno giungere alla cultura in assenza di adeguati e finalizzati incentivi fiscali;

la manovra prevede una riduzione del 10 per cento delle spese ministeriali che, per quanto attiene ai beni e alle attività culturali, determina un taglio di poco meno di 150 milioni nel triennio 2011-2013 per la missione « tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici »;

per il fondo editoria è previsto per il 2010 uno stanziamento di soli 195 milioni, inferiore di ben 219 milioni rispetto al consuntivo 2008; che, contrariamente a quanto richiesto il 10 marzo scorso dalla Commissione Cultura non è stato ripristinato il diritto soggettivo a ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base della normativa vigente e a ripristinare i contributi per i giornali editi e diffusi all'estero nonché per l'emittenza locale; che mancano gli stanziamenti necessari per sbloccare la trattative tra Poste Italiane e gli editori per il ripristino delle tariffe postali agevolate; che tutto questo rischia di compromettere in modo irreparabile la capacità di sviluppo e la stessa tenuta di un settore decisivo nel garantire il pluralismo dell'informazione e, di riflesso, la qualità stessa della democrazia italiana;

l'insieme delle misure inserite in manovra e di quelle non previste dimostra come i settori della conoscenza, della cultura e dell'informazione sono valutati dal Governo quale fonte di risparmio per la spesa pubblica, invece che come reali opportunità per uscire dalla crisi, per garantire sviluppo e i diritti di cittadinanza;

esprime

PARERE CONTRARIO

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 477

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 486

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 481

Sui lavori della Commissione 483

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 483

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 488

Sui lavori della Commissione 483

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 484

INTERROGAZIONI:

5-03077 Braga: Attuazione degli indirizzi parlamentari e delle recenti disposizioni di legge in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico.

5-03126 Vannucci: Impiego urgente dei fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 2010 per la difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi per la regione Marche .. 484

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 490

5-03179 Delfino: Lavori per la messa in sicurezza dell'alveo del torrente Mellea nel comune di Savigliano 485

5-02824 Tommaso Foti: Norme sull'esercizio, da parte di imprese straniere, dell'attività assicurativa degli autotrasportatori di rifiuti 485

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 492

5-03091 Pili: Provvedimenti ministeriali di aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette 485

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 493

AVVERTENZA 485

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.05.

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Ermete REALACCI (PD) fa presente che il gruppo del Partito democratico, analogamente a quanto già avvenuto al Senato, intende presentare proposte emendative dirette a incentivare la lotta all'evasione, attraverso interventi sulle rendite finanziarie, nonché ad alleggerire l'incidenza della manovra sul pubblico impiego e sulla finanza locale.

Esprime apprezzamento sulla disposizione relativa alla segnalazione certificata di inizio attività nella parte che esclude dagli atti sostituiti dalla segnalazione medesima i casi in cui sussistano vincoli ambientali e paesaggistici.

Evidenzia poi il superamento della criticità della disposizione originaria dell'articolo 45 relativa ai certificati verdi, che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di assicurare che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010. Fa, invece, presente le perplessità sui tagli alla finanza locale che sono destinati ad incidere in maniera molto problematica sul trasporto pubblico locale con gravi conseguenze per gli utenti.

Con riferimento poi ai tagli ai Ministeri, invita a considerare l'ipotesi di chiedere al Ministro dell'ambiente la rimodulazione dei fondi a disposizione del Ministero in modo da salvaguardare le risorse a disposizione di enti quali gli enti parco che hanno funzioni di grande importanza in materia ambientale.

Infine fa notare come andrebbe attentamente valutata l'opportunità di introdurre la proroga della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, ora in vigore solo fino al 31 dicembre 2010, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, considerato che tale misura ha avuto un effetto molto positivo nel settore dell'edilizia e del relativo indotto, creando anche numerosi posti di lavoro.

Carmen MOTTA (PD), dopo aver stigmatizzato l'atteggiamento del Governo che, nel preannunciare la posizione della questione di fiducia sul decreto legge in esame anche alla Camera, rende di fatto vano il dibattito in corso, fa notare come la manovra si inserisca in un contesto internazionale di forte crisi economico-finanziaria che il Governo ha però sottovalutato, al punto da negare inizialmente la necessità di un intervento quale quello in esame.

Fa poi presente come non rispondano alla realtà le dichiarazioni rese da rappresentanti del Governo sull'assenza di un'incidenza della manovra nelle tasche degli Italiani; in senso contrario richiama l'attenzione sull'aumento contributivo unificato che si dovrà corrispondere nel caso si intenda adire l'autorità giudiziaria o sulle disposizioni sulle quote latte, fortemente volute dalla Lega, o ancora, sui tagli alle risorse da trasferire alle Regioni.

Con riferimento poi agli ambiti di più stretta competenza della VIII Commissione, sottolinea come i tagli alle risorse interesseranno anche il ministero dell'ambiente colpendo quindi enti di particolare rilevanza quali gli enti parco, che hanno competenze in un settore delicato sia dal punto di vista ambientale che turistico e imprenditoriale. A tale proposito si domanda quindi come sia stato possibile che

il Ministro Prestigiacomo abbia approvato la manovra in Consiglio dei ministri e successivamente abbia lanciato sugli organi di stampa un grido di allarme sulle conseguenze dei tagli alle risorse del Ministero per gli enti parco.

Quanto poi alle disposizioni relative ai cosiddetti « immobili fantasma », fa notare che, se gli immobili in questione sono immobili abusivi per i quali si intende procedere alla sanatoria, ciò significherebbe che le disposizioni in questioni riguardano l'ennesimo condono edilizio.

Dopo aver sottolineato che andrebbe attentamente valutata l'opportunità di introdurre la proroga della detrazione fiscale del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, considerati i grandi risultati prodotti da tale misura, conclude facendo presente l'iniquità della manovra in esame che finisce per caricare sui soggetti più deboli sacrifici che avrebbero avuto bisogno di una maggiore distribuzione.

Daniele MARANTELLI (PD) ritiene che i dati confortanti pubblicati ieri sull'export dell'industria italiana accentuano l'amarezza per una manovra finanziaria iniqua e sbagliata, che colpisce i ceti popolari e che avrà sicuri effetti depressivi per un sistema economico e sociale gravato dal peso norme di una pressione fiscale che oggi è la più alta degli ultimi quindici anni e da una disoccupazione giovanile che sfiora ormai il 30 per cento. A suo avviso, le gravose misure adottate dal Ministro Tremonti nei confronti delle piccole e medie imprese fanno impallidire quelle a suo tempo proposte dal ministro Visco ed egli si aspetta con curiosità di verificare se i piccoli e medi imprenditori, dopo avere sperimentato in concreto gli effetti negativi di tali misure, continueranno a riconoscersi nei giudizi filogovernativi di Confindustria e di Reteimprese.

Guarda con fiducia al futuro del Paese, che ha pur sempre è al quinto posto delle graduatorie internazionali per livello di pil-*pro capite* e che è il secondo Paese manifatturiero dopo la Germania; ma è certo che la totale mancanza di una seria politica industriale, aggravata dal fatto che il dicastero per lo sviluppo economico è senza alcuna guida ormai dalla data delle dimissioni del ministro Scajola, costituisce un gravissimo ostacolo alla costruzione di un futuro di ripresa e di crescita economica per il sistema economico italiano. Nell'esprimere, quindi, piena condivisione per le giuste critiche rivolte dai colleghi del partito democratico ai tagli degli stanziamenti per il funzionamento per i parchi nazionali e alla mancata proroga delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto « *55 per cento* »), si sofferma sul blocco delle politiche infrastrutturali e sui gravissimi tagli alle risorse per la realizzazione di opere indispensabili per la crescita del Paese. A suo avviso questa negativa situazione è diretta conseguenza delle scelte effettuate due anni fa dal Governo, da un lato, a favore della rendita dei concessionari autostradali e, dall'altro, a favore del trasferimento di ingentissimi fondi statali dall'ANAS al Ponte sullo Stretto di Messina che oggi si traducono in mancanza di risorse per il completamento delle infrastrutture strategiche e in un inaccettabile aumento dei pedaggi autostradali che graveranno pesantemente sui cittadini italiani e sulle imprese del settore dell'autotrasporto.

Stigmatizza dunque il comportamento di un Governo che ha sempre negato la crisi e si è sempre rifiutato di aprire una discussione politica sulle misure necessarie al suo superamento. Al riguardo, ritiene peraltro che senza affrontare finalmente il tema ineludibile della modernizzazione e del rilancio dello Stato, delle sue funzioni e delle sue strutture, sia impossibile avviare una nuova fase di crescita e di sviluppo economico e sociale. Ricorda che su questo terreno il partito democratico ha sempre manifestato piena disponibilità, ma giudica inaccettabili le grossolane inesattezze messe accanto ad alcune verità – contenute nelle prese di posizione del ministro Tremonti che oggi tenta di scaricare sulle regioni e sugli enti locali tutta la responsabilità di una spesa pubblica inefficiente e fuori controllo. In tal senso,

ritiene emblematica la situazione di Expo 2015, nella quale il Governo e la maggioranza sono stati sordi ad ogni proposta ed ad ogni buon consiglio che proveniva dall'opposizione ed hanno preso atto con inaccettabile ritardo della necessità di un impegno a tempo pieno dell'onorevole Stanca o, in alternativa, delle sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato, perdendo mesi preziosi in una lotta di potere furibonda fra esponenti della Lega Nord e del Popolo delle libertà, che ha portato solo ritardi, stravolgimento degli obiettivi iniziali per i quali la candidatura di Milano aveva raccolto consensi in ambito internazionale e, soprattutto, mancato finanziamento di opere fondamentali come quelle relative alla realizzazione dei secondi lotti di Varese e Como della Pedemontana lombarda.

In questa situazione, lo scandalo – al di là della finta sorpresa di molti esponenti del centrodestra lombardo – è certamente rappresentato dalla accertata pervasività delle infiltrazioni criminali nella vita economica e politica dei territori da molti anni amministrati dalla Lega e dal Pdl, ma è altrettanto scandaloso assistere ad una sterile lotta di potere che ha comportato la mancata realizzazione di opere fondamentali per miglioramento della qualità della vita quotidiana dei cittadini e delle imprese.

Conclude, esprimendo la ferma volontà del gruppo del partito democratico – ferma restando la consapevolezza dell'esito scontato di un dibattito ancora una volta svuotato di significato dall'annunciata volontà del Governo di porre la questione di fiducia sul testo in esame – di incalzare il Governo e le forze politiche di maggioranza, su un piano di verità, in ordine al dovere ineludibile della politica di dare risposta alle esigenze e ai bisogni concreti dei cittadini, alla necessità di politiche adeguate alla profondità della crisi e capaci di favorire la ripresa dell'economia, formulando l'auspicio che anche fra i deputati della maggioranza ci siano persone disposte a non nascondere la realtà dei problemi, ma ad affrontarli con senso di responsabilità e con l'indispensabile lungimiranza.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nell'esprimere una piena condivisione per le considerazioni critiche svolte dai colleghi del gruppo del partito democratico, si sofferma brevemente sulla misura che dispone l'aumento dei pedaggi autostradali giudicandola inaccettabile. A suo avviso, infatti, mentre si sottraggono all'ANAS le risorse indispensabili per una efficace manutenzione della rete stradale e autostradale di tutto il Paese per destinarle al finanziamento di un'opera discutibile come quella del Ponte sullo Stretto di Messina, si finisce per scaricare sui cittadini e sugli utenti i costi gravosi di tale operazione sbagliata. Allo stesso modo, ritiene intollerabile quanto stabilito in ordine alla assegnazione in concessione di talune infrastrutture autostradali alla società « *Autovie Venete S.p.a.* ». Giudica, infatti, che in questo modo il Governo, mentre sottrae all'intero Paese risorse preziose per la manutenzione della viabilità nazionale, concede queste stesse risorse ad un sola area territoriale, favorendola in maniera inaccettabile rispetto a tutte le altre regioni e sottostando passivamente alle richieste e agli obiettivi politici della Lega Nord.

Conclude ribadendo la pericolosità delle disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei servizi (che oggi con arroganza vengono riproposte, dopo che poche settimane fa – anche grazie alla battaglia parlamentare condotta dall'opposizione – erano state stralciate dalla cosiddetta « l*egge Brunetta* » sulla pubblica amministrazione) che, sotto lo slogan della semplificazione amministrativa, violando valori e beni costituzionalmente protetti e indeboliscono gravemente gli strumenti normativi posti a tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute dei cittadini.

Gianluca BENAMATI (PD) nell'associarsi a quanto fin qui detto dai deputati del partito democratico, esprime un giu-

dizio fortemente negativo su una manovra che, contrariamente a quanto affermato dal ministro Tremonti non stabilizza affatto i conti pubblici, ma si limita a riallinearli temporaneamente, con misure non strutturali che anche per questo richiederanno, a breve, una nuova manovra correttiva. Altrettanto ferma, a suo avviso, deve essere la condanna per un provvedimento che – al di là delle espressioni propagandistiche – impone sacrifici gravosi ai cittadini e porta la pressione fiscale ad un livello ormai insostenibile per le famiglie e per le imprese. Nel ribadire, infine, quanto già detto dai colleghi sull'aumento dei pedaggi autostradali, sui tagli ai fondi per il funzionamento dei parchi e sulla mancata stabilizzazione del 55 per cento, giudica negativamente il fatto che a fronte del fallimento della breve stagione di commissariamento della società *Sogin* voluta dal Governo in carica, il Ministero dell'ambiente sia completamente estromesso da ogni ruolo di vigilanza e di controllo sulla nomina degli organismi di *governance* di una società che pure ha un ruolo importante nella gestione del programma nucleare e dei connessi risvolti in materia di sicurezza ambientale.

Gabriella MONDELLO (UdC) concorda con molte delle osservazioni svolte dai rappresentanti del gruppo democratico circa l'inidoneità delle misure adottate dal Governo al fine di superare la grave crisi economica che interessa il Paese, prima negata e poi minimizzata dalla maggioranza. È ormai diffuso un sentimento comune nel Paese di preoccupazione in ordine al problema dell'occupazione, mentre i tagli alle disponibilità degli enti locali non potranno che accrescere le difficoltà dei cittadini in ordine ai servizi percepiti giornalmente, riguardino questi il servizio pubblico locale, la sanità e la sicurezza. Sottolinea, quindi, la pesantezza dei tagli ai fondi destinati alle forze dell'ordine e alla gestione degli istituti penitenziari. Conclude, infine, affermando che anche il Ministero dell'Ambiente risulta penalizzato dalla manovra attraverso la decurtazione dei fondi a disposizione e che occorre, al riguardo, svolgere un'azione incisiva affinché siano riviste le scelte politiche assunte la riguardo. Ritiene, inoltre, che il Governo rischi di non riuscire ad attuare le politiche in materia di produzione di energia nucleare, stante i numerosi ostacoli frapposti dalle regioni in ordine alla scelta dei siti e alle misure applicative da porre in essere.

Tommaso FOTI (PdL), nel replicare agli intervenuti, ritiene che non è corretto affermare che con tale provvedimento il Governo abbia messo le mani nelle tasche degli italiani in quanto una cosa sono le tariffe, che sono prestazioni per un servizio reso, altra cosa sono le tasse che interessano la generalità della collettività e non hanno necessariamente una corrispondenza con la prestazione. Condivide le considerazioni svolte in ordine alla riduzione 50 per cento rispetto all'anno 2009 degli stanziamenti riguardanti, tra gli altri, gli enti Parchi nazionali, annunciando di aver sottolineato, nella proposta di parere che testé presenta (*vedi allegato 1*), l'opportunità di prevedere espressamente che tale riduzione non si applichi agli enti parchi, in considerazione dell'importanza delle funzioni svolte e dell'esiguità dei risparmi di spesa che deriverebbero dalla riduzione a tali enti. Si dichiara sorpreso che nessuno degli intervenuti abbia svolto considerazioni in merito alla disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 32, secondo la quale i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire società, stabilendo al contempo che, entro il 31 dicembre 2011, i comuni devono mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame ovvero ne cederne le partecipazioni. Ritiene, al riguardo, che tale disposizione potrebbe risultare incongrua qualora la costituzione di società abbia ad oggetto i servizi pubblici locali aventi ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi idrici.

Quanto alla misura del 55 per cento, condivide l'importanza di prevedere la

proroga della suddetta detrazione fiscale, anche se è consapevole che l'urgenza di tale provvedere risulterà più stringente con l'approssimarsi della scadenza del termine.

In merito alle modalità di funzionamento della Sogin, fa presente che il provvedimento in esame non fa altro che ristabilire le modalità di funzionamento del passato, prevedendo un Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono sempre stati indicati dal Ministero dell'economia. Sottolinea, invece, come, per una questione relativa al riparto delle competenze tra la VIII e la X Commissione, la Commissione Ambiente abbia sempre dovuto condividere con la Commissione Attività produttive ogni approfondimento relativo, anche con riguardo alle attività della Sogin.

Quanto alle preoccupazioni espresse dal deputato Mondello in ordine all'attuazione delle politiche in campo nucleare, rassicura la collega sulla capacità del Governo di portare avanti il programma delineato, soprattutto dopo che la Corte costituzionale ha respinto il ricorso sollevato dalle regioni.

Rileva, quindi, come sia stato sottolineato che il Governo abbia elaborato delle previsioni eccessivamente ottimistiche in ordine al recupero di risorse provenienti dalla lotta all'evasione fiscale; ritiene, al riguardo, che se il Governo avesse indicato dei dati più contenuti, sarebbe stato accusato di non portare avanti con decisione tale politica.

Si stupisce, infine, che non sia stato svolto alcun intervento in ordine a quanto previsto dall'articolo 14, comma 33, che reca una norma interpretativa diretta ad affermare la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Ritiene, infatti, che tale disposizione sia in grado di creare solide premesse normative per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale, essendo venuto a maturazione il termine che consente ai comuni di adottare la predetta tariffa pur in assenza del regolamento attuativo dell'articolo 238.

Rileva, infine, che nella proposta di parere presentata ha inteso ribadire la sua valutazione positiva circa l'intenzione dichiarata dal Governo di inserire nell'ambito dell'attuazione della legge n. 42 del 2009 la disposizione sulla cosiddetta « cedolare secca », a cui va riconosciuta, ancora prima della funzione di misura antievasione, quella di concorrere positivamente a promuovere la locazione ad uso abitativo degli immobili di proprietà privata.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana odierna.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Raffaella MARIANI (PD) nel rivolgere un appello a tutte le forze parlamentari affinché siano ripristinati gli stanziamenti statali indispensabili per il funzionamento dei parchi nazionali, deplora il fatto che la tematica dei parchi nazionali sia ancora una volta finita nel calderone generale

degli enti pubblici da definanziare, a testimonianza del disinteresse e dell'incapacità di un Ministro dell'ambiente che oggi si lamenta sugli organi di stampa, ma che, di fatto, si è rivelato anche in questa circostanza incapace di incidere sui provvedimenti del Governo e di tutelare gli interessi, gli obiettivi e gli ambiti d'intervento del dicastero a lei affidato.

Nel prendere atto positivamente di alcune considerazioni svolte stamattina dal relatore in sede di discussione generale, ribadisce, tuttavia, le critiche nette del suo gruppo, a partire da quelle rivolte contro l'aumento dei pedaggi autostradali, che altro non sono che tasse sia pure mascherate da controprestazioni di servizi, contro la mancata stabilizzazione del 55 per cento, al di là del significato tecnico di una eventuale misura di proroga di tale agevolazione, contro la sottrazione di risorse alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che danneggia un settore industriale fra i più innovativi e impedisce risparmi sulle bollette elettriche pagate dai cittadini, contro la delega ai dirigenti dei ministeri dei poteri di secretazione delle procedure relative all'esecuzione dei lavori e alla fornitura di beni e servizi, che contrasta platealmente con l'esigenza di maggiore trasparenza e legalità nel settore degli appalti pubblici.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce, quindi, le critiche alle disposizioni sul funzionamento della Conferenza dei servizi, che mettono a rischio l'effettiva capacità degli organi dello Stato di salvaguardare i beni paesaggistici e ambientali, nonché quelle sulla parzialità e sull'insufficienza delle disposizioni in materia di tariffa integrata ambientale che non danno risposta, se non *pro futuro*, alle questioni poste dagli organismi di gestione dei servizi locali e, soprattutto, dai cittadini utenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.

Conclude annunciando il voto contrario del gruppo del partito democratico sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Domenico SCILIPOTI (IdV) esprime un giudizio fortemente negativo sul complesso delle misure contenute in un provvedimento, come quello in esame, che mentre impone gravosi sacrifici alle famiglie e alle imprese, consente sprechi inaccettabili di risorse pubbliche come quelli finalizzati all'acquisto di strumenti di guerra come gli aerei da caccia ovvero al rifinanziamento della cosiddetta legge mancia. Ritiene, inoltre, che se probabilmente è vero che mancano le risorse per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, è altrettanto vero che molte risorse sono state sperperate in vista della realizzazione, nel territorio di Reggio Calabria, di opere inutili e del tutto scollegate alla costruzione dello stesso Ponte. Nel richiamare, infine, l'attenzione del Governo sulla necessità di restituire alla sfera pubblica la gestione di servizi fondamentali, anche al fine di reperire risorse da usare per lo sviluppo del Paese, annuncia il voto contrario del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Armando DIONISI (UdC) esprime, a nome del gruppo dell'UdC, un giudizio negativo sul complesso delle misure contenute nel provvedimento in esame che non favorisce lo sviluppo del Paese ma che, al contrario, incidendo pesantemente sui trasferimenti agli enti locali, determinando forti tagli al finanziamento di servizi essenziali come il trasporto pubblico locale o di settori fondamentali come quello delle infrastrutture. Annuncia, quindi, il voto contrario del gruppo dell'UdC sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Tino IANNUZZI (PD), nel ribadire il voto contrario preannunciato dalla collega Mariani, ritiene che la manovra in esame risulta fortemente sbagliata e iniqua, senza alcun intervento per rilanciare i consumi e gli investimenti, nonché penalizzante per il reddito delle famiglie e totalmente indifferente rispetto alla situazione di forte disagio economico che il Meridione sta vivendo. Sottolinea, al riguardo, che nessun finanziamento significativo è previsto per la realizzazione delle principali infrastrutture mentre si dispone l'aumento dei

pedaggi autostradali che avrà ricadute economiche pesanti sui cittadini.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime un giudizio positivo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) richiama l'attenzione del rappresentante del Governo e della Commissione sulla gravità della notizia riportata ieri dagli organi di informazione dell'avvenuto sequestro giudiziario dell'area del cantiere di Santa Giulia a Milano, in ragione dell'accertato stato di avvelenamento della falda acquifera e della mancata bonifica dei siti inquinati. A suo giudizio, si tratta di una vicenda gravissima che, al di là dell'accertamento della specifiche colpe e responsabilità, interroga il Governo sulle complessive politiche per la bonifica e il risanamento dei siti inquinati sull'intero territorio nazionale. In proposito, nel richiamare i ripetuti appelli rivolti al Ministro dell'ambiente – purtroppo rimasti inascoltati – affinché gli enti territoriali non fossero lasciati soli di fronte a tale delicata e operosissima questione, chiede formalmente che il Governo informi la Commissione su come intenda farsi carico della complessiva questione della bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) e di come voglia operare per invertire una disastrosa china che ha portato, nel completo disinteresse del Ministro Prestigiacomo, ad un pesantissimo taglio degli fondi per le bonifiche previsti nel bilancio del ministero dell'ambiente.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) a nome del gruppo di Italia dei Valori, esprime piena condivisione per quanto appena richiesto dal deputato Mariani.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 224.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2010.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore,* formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni *(vedi allegato 2*) che illustra.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime un giudizio positivo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni presentata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) fa presente che recentemente in un comunicato del Consiglio dei Ministri è stata annunciata la presentazione alle Camere da parte del Ministro dell'ambiente di un disegno di legge sulla qualità dell'aria. Chiede quindi al rappresentante del Governo notizie circa tale disegno di legge

che non risulta ancora pervenuto al Parlamento.

Il sottosegretario Roberto MENIA si riserva di fornire una risposta alla richiesta avanzata dall'onorevole Zamparutti, dopo aver provveduto alle opportune verifiche.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.30.

5-03077 Braga: Attuazione degli indirizzi parlamentari e delle recenti disposizioni di legge in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico.

5-03126 Vannucci: Impiego urgente dei fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 2010 per la difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi per la regione Marche.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno trattate congiuntamente.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, fa notare come dalla data di presentazione dell'interrogazione siano intervenuti fatti nuovi, come i due accordi di programma con le Regioni Sicilia e Lazio. Concorda con quanto dichiarato dal rappresentante del Governo sulla necessità di un'istruttoria condotta insieme alle regioni, che richiede tempi adeguati, circa l'individuazione degli interventi prioritari, ma fa presente che i piani già redatti dalle Autorità di bacino rappresentano un elemento importante anche sotto il profilo di una rapida conclusione delle istruttorie.

Prende atto dei nuovi criteri per la gestione delle risorse, anche se non risulta chiaro dalla risposta quale sia l'atto adottato dal ministro per la loro definizione e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale.

Registra che al di là delle buone intenzioni manifestate, persiste una seria preoccupazione sull'uso delle risorse stanziate dal CIPE nel novembre del 2009 anche n ragione dell'incertezza provocata dalla constatata assenza di tali risorse nella legge di assestamento e della forte riduzione delle risorse ordinarie nel bilancio del Ministero dell'ambiente a partire dal 2008.

Si dichiara d'accordo sul piano straordinario per mitigare il rischio idrogeologico e, mentre ritiene necessario un coordinamento con regioni, province, comuni e autorità di bacino, esprime netta contrarietà ad eventuali commissariamenti, esprimendo un giudizio positivo sui programmi e sulle assunzioni che devono essere condivisi con i territori.

Chiede, infine, al Governo di voler tenere aggiornata la Commissione sulla stipula dei futuri accordi di programma con le regioni ai fini di un rapido utilizzo delle risorse stanziate ormai da oltre sette mesi.

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, fa notare come il rappresentante del Governo, mentre ha presentato sufficienti

elementi informativi, non ha fornito alcuna risposta in ordine al ritardo del Governo, che a suo avviso sussiste. Pur apprezzando il metodo adottato per procedere alla ripartizione delle risorse, fa notare come siano da ritenere insufficienti i due accordi stipulati con le regioni Lazio e Sicilia e come, senza un'accelerazione dell'azione di governo, sussista il rischio di frammentarietà degli interventi programmati.

Dopo aver evidenziato la criticità della situazione delle Marche, fa notare l'opportunità di una rapida assegnazione agli enti territoriali delle risorse disponibili.

Aggiunge che anche nel corso dell'esame presso la V Commissione dell'assestamento 2010 è emersa l'assenza nel provvedimento dei fondi per il rischio idrogeologico.

Dopo aver a tale proposito espresso preoccupazione visto che la manovra dispone che i fondi non spesi rischiano di confluire in fondi non più utilizzabili, auspica per le Marche, dopo la riunione istruttoria fra ministero e regioni, una pronta realizzazione degli interventi programmati.

5-03179 Delfino: Lavori per la messa in sicurezza dell'alveo del torrente Mellea nel comune di Savigliano.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-03179, presentata dal deputato Delfino è rinviata ad altra seduta.

5-02824 Tommaso Foti: Norme sull'esercizio, da parte di imprese straniere, dell'attività assicurativa degli autotrasportatori di rifiuti.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Paolo VELLA (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03091 Pili: Provvedimenti ministeriali di aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Paolo VELLA (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00336 Cosenza: iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle regioni del Sud.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3638 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica » »;

considerato che la manovra economico-finanziaria recata dal decreto legge in esame è destinata prevalentemente a correggere l'andamento dei saldi, riportandoli in linea con il percorso di riduzione del *deficit*, in una fase di consolidamento della ripresa nella quale la crisi del biennio 2008-2009 non ha comunque ancora esaurito i suoi effetti sia sull'economia reale sia sulla finanza pubblica;

rilevato che le disposizioni del provvedimento, consistenti principalmente in interventi di contenimento della spesa e di contrasto all'evasione fiscale, perseguono la duplice finalità di operare una stabilizzazione finanziaria e di favorire il rilancio della competitività economica nazionale;

premesso che:

l'articolo 7, al comma 24, prevede una riduzione del 50 per cento rispetto all'anno 2009 degli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi;

la suddetta riduzione è destinata ad incidere anche su enti vigilati dal Ministero dell'ambiente quali gli enti Parchi nazionali che hanno importanti competenze di tutela dell'ambiente;

andrebbe considerata attentamente l'ipotesi di prevedere espressamente che la riduzione di cui all'articolo 7, comma 24, non si applichi agli enti parchi nazionali vigilati dal Ministero dell'ambiente in considerazione dell'importanza delle funzioni svolte e dell'esiguità dei risparmi di spesa che deriverebbero dalla riduzione a tali enti;

l'articolo 14, comma 32, prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il divieto di costituire società, stabilendo al contempo che, entro il 31 dicembre 2011, i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame ovvero ne cedono le partecipazioni;

sul tema dei servizi pubblici locali aventi ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi idrici sono recentemente intervenute normative dirette a salvaguardare a determinate condizioni di efficiente gestione e di tutela dei diritti degli utenti il principio dell'affidamento *in house;*

in virtù della ragionevolezza delle richiamate normative, andrebbe valutata l'incongruità del divieto di cui all'articolo 14, comma 32, qualora la costituzione di società abbia ad oggetto i servizi pubblici locali sopra richiamati;

valutata positivamente la disposizione interpretativa di cui all'articolo 14, comma

33, volta ad affermare la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che crea solide premesse normative per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale, essendo venuto a maturazione il termine che consente ai comuni di adottare la predetta tariffa pur in assenza del regolamento attuativo dell'articolo 238;

valutata positivamente l'intenzione dichiarata dal Governo di inserire nell'ambito dell'attuazione della legge n. 42 del 2009 la disposizione sulla cosiddetta « cedolare secca », a cui va riconosciuta, ancora prima della funzione di misura antievasione, quella di concorrere positivamente a promuovere la locazione ad uso abitativo degli immobili di proprietà privata;

valutate altresì positivamente le disposizioni di cui all'articolo 51, che introducono misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che – oltre a ridurre l'inquinamento ambientale – consentono un risparmio economico;

ritenuto che andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51 per la realizzazione di impianti diretti ad incentivare l'utilizzo dei veicoli elettrici;

ritenuto infine, necessario prevedere la proroga – con successivo atto normativo – della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, ora in vigore solo fino al 31 dicembre 2010, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto n. 224).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

ritenuto necessario introdurre alcune precisazioni in ordine al coinvolgimento degli enti locali nella fase di adozione e di attuazione dei piani di qualità;

considerato, altresì, che in mancanza di una disciplina comunitaria di riferimento in tema di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato per le macchine mobili non stradali, occorre prevedere una normativa applicativa d'intesa con le regioni su tale questione:

ritenuto che il riferimento di cui alla lettera *g)* dell'articolo 11, comma 1, ai veicoli commerciali pesanti necessita di un riferimento specifico alla normativa di settore;

tenuto conto che l'articolo 10, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.88, nel prevedere la delega per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, prevede alla lettera *d),* in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, che il Governo promuova l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

considerato che il 15 giugno 2010, le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in ragione delle problematiche in essere nel nostro paese riguardo all'inquinamento dell'aria urbana, hanno approvato la risoluzione n. 8/00074 vertente su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico e che tale Atto prevede, tra l'altro, che il Governo definisca un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico indirizzato a: *a)* riorganizzare e potenziare la rete del trasporto urbano e collettivo; *b)* introdurre meccanismi volti a disincentivare la circolazione dei mezzi inquinanti in transito su tutto il territorio nazionale e favorire l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (a gas metano, a GPL, elettrici e ibridi), anche attraverso il rifinanziamento di strumenti di intervento già sperimentati (con particolare riferimento al « fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale », di cui all'articolo 1, comma 304 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 63, comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole « adottano ed attuano un piano » con le seguenti « adottano un piano »;

all'articolo 9, comma 4, sostituire la parola « attuano » con la parola « adottano »;

all'articolo 9, comma 7, dopo le parole « normativa vigente. », inserire la seguente frase « Si provvede anche, con tali procedure, ad individuare e coordinare, all'interno dei piani, i provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione dei piani. »;

all'articolo 10, dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani previsti dal presente articolo si applica l'articolo 9, comma 7. »;

all'articolo 11, comma 1, lettera *g)* sostituire le parole « commerciali pesanti » con le parole « di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *c)* – categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 »;

all'articolo 11, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non previsti dai commi 2 e 3, procedono le regioni, le province autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa. »;

all'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente comma 6:

« 6. Le modalità e le procedure di attuazione previste dal presente articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali. »;

all'articolo 13, comma 1, sostituire la parola « attuano » con la parola « adottano »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera *f)*;

all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. La disciplina applicativa delle previsioni contenute nei piani ai sensi dell'articolo 1, lettera *g)* – ivi comprese, a tal fine, la definizione di cantiere – e lettera *h)* è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

all'articolo 22, dopo il comma 2, valuti la necessità di inserire i seguenti commi:

« 2-*bis*. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, promuovono e sostengono misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico, allo scopo incentivando l'uso di mezzi di trasporto alimentati con carburanti ecologici, segnatamente il gas metano, il biogas e la trazione elettrica , e favorendo il rinnovo del parco circolante delle autovetture per uso privato, dei veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, nonché degli autobus per i trasporti pubblici, con analoghi veicoli alimentati a gas metano o a biogas o a trazione elettrica.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante. ».

ALLEGATO 3

5-03077 Braga: Attuazione degli indirizzi parlamentari e delle recenti disposizioni di legge in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico.

5-03126 Vannucci: Impiego urgenti dei fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 2010 per la difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi per la regione Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Poiché le interrogazioni n. 5-03077, presentata dall'onorevole Braga ed altri, e n. 5-03126, presentata dagli onorevoli Vannucci e Mariani, vertono sullo stesso argomento, ossia sulle operazioni poste in essere per rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico nel nostro Paese, si risponderà congiuntamente.

La situazione di rischio idrogeologico del territorio italiano è nota e conclamata. Uno studio del Ministero dell'ambiente evidenzia che il 9,8 per cento della superficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica. Sono 6.633 i comuni interessati, pari all'81,9 per cento del territorio nazionale.

L'impegno profuso fino ad oggi non è ovviamente sufficiente a garantire la messa in sicurezza di tutte le situazioni di rischio idrogeologico nel Paese. Per questa ragione va evidenziato l'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009, inizialmente pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La stessa norma prevede che le risorse possano essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Viene peraltro recepita una raccomandazione della Corte dei conti in merito all'esigenza di favorire una più sollecita attivazione degli enti responsabili della realizzazione degli interventi, con la previsione della possibilità di avvalersi di commissari straordinari, così come previsto dall'articolo 17 comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195.

Al contrario, non risponde al vero un presunto ruolo da assegnare alla Sogesid nell'ambito di un non meglio precisato « commissariamento della pianificazione ». Per l'attuazione ci si potrà avvalere di commissari, così come prevede la norma. La pianificazione, che è cosa diversa, è e resta quella a suo tempo predisposta dalle Autorità di bacino e dalle Regioni attraverso i P.A.I.

In questo senso sono stati avviati contatti e confronti con le Regioni sin dal mese di marzo, finalizzati alla predisposizione e condivisione degli accordi di programma. La stipula effettiva degli accordi dipende, naturalmente, anche dalla conclusione delle attività istruttorie parallele che ciascuna Regione è chiamata a svolgere.

L'Accordo di Programma con la Regione Siciliana, cui ha fatto seguito quello con la Regione Lazio (impegno di fondi

per ambedue gli Accordi circa 212 milioni di euro a cui si sono aggiunte altrettante risorse messe a disposizione dalle due Regioni), è stato il primo di una serie che il Ministero dell'ambiente sottoscriverà con le Regioni in attuazione dell'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

È importante rimarcare che in questi due primi casi il cofinanziamento da parte delle regioni si attesta su importi assolutamente paritetici rispetto alle risorse messe a disposizione dal Ministero, consentendo, quindi, l'attuazione di programmi più incisivi ed efficaci. Si sottolinea che, da questo punto di vista, il modello di programmazione segna una rilevante discontinuità rispetto al passato. Infatti, non vengono più assegnati finanziamenti a pioggia, ma il quadro programmatorio deriva da un fattivo confronto con le Regioni stesse, il Dipartimento della protezione civile, l'ISPRA e le autorità di bacino. In questo modo si daranno vita a strategie di intervento organiche e razionali che consentiranno di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione.

Anche dal punto di vista dei criteri di ripartizione si registrano delle importanti novità. In primo luogo viene superato quello, più volte criticato dalla Corte dei conti, che vedeva una ripartizione automatica delle risorse tra le regioni in base ai soli parametri di popolazione e superficie. In particolare, si citano le raccomandazioni della Corte dei conti a conclusione dell'indagine conoscitiva sui « Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico per la difesa del suolo » in ordine alla necessità di integrare i coefficienti superficie-popolazione ex decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 con « un correttivo che tenga in debito conto l'effettivo rischio esistente sul territorio ».

In questa fase, si è quindi ritenuto di attribuire un peso del 50 per cento alle variabili superficie e popolazione, innestando ulteriori variabili relative all'alta criticità idrogeologica (frane e alluvioni) desunta da un'analisi dei Piani per l'Assetto Idrogeologico approvati, adottati e predisposti, e all'erosione delle coste, desunta da un'analisi dell'arretramento della linea di riva dal 1960 al 2000, in relazione ai beni esposti. Si tratta dei due fattori che rappresentano in maniera più significativa il rischio per il territorio derivante dai pericoli naturali in materia di difesa del suolo.

Va segnalata infine un'ulteriore innovazione non meno importante, costi tutta dall'accantonamento, stabilito nel 30 per cento relativo alla premialità da assegnare alle Regioni che si impegnano a cofinanziare gli interventi, consentendo in tal modo di attuare una programmazione unitaria e bilanciata.

Come detto, i primi due accordi fanno registrare un rilevante impegno finanziario delle Regioni a dimostrazione della sensibilità, condivisa, in merito alle gravi problematiche della difesa del suolo. Tale impegno è quindi incentivato dallo specifico accantonamento del 30 per cento delle risorse, destinato in una seconda fase appunto a premiare gli sforzi finanziari delle regioni.

Il peso del dissesto idrogeologico per il Paese è importante e impone a tutte le istituzioni decisioni responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi. Quello intrapreso è un percorso che richiede tempi medio-lunghi, indispensabili per cercare di individuare adeguatamente e univocamente quelle situazioni di rischio che destano più preoccupazione per l'incolumità delle popolazioni e per l'assetto del territorio.

Da ultimo, si rappresenta che con la Regione Marche sono in corso le ultime riunioni tecniche per la definizione, di concerto con le Autorità di Bacino interessate e il Dipartimento Nazionale di protezione civile, del programma di interventi. A tal proposito, è stata fissata proprio per oggi una riunione tecnica con i funzionari della Regione Marche, nell'ambito della quale saranno vagliate le proposte di intervento presentate.

ALLEGATO 4

5-02824 Tommaso Foti: Norme sull'esercizio, da parte di imprese straniere, dell'attività assicurativa degli autotrasportatori di rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-02824 presentata dall'onorevole Foti, riguardante le problematiche inerenti il rilascio di polizze fideiussorie per il trasporto dei rifiuti, si rappresenta quanto segue.

Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che alle polizze fideiussorie rilasciate da impresa assicurativa rumena, riconosciuta dall'ISVAF ad esercitare in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, l'attività assicurativa nel ramo 15 (cauzione), si applicano le medesime disposizioni previste per l'accettazione delle polizze fideiussorie rilasciate da compagnie nazionali.

Tale chiarimento è stato dato anche alla Sezione Regionale dell'Albo, competente all'accettazione delle suddette fideiussioni, che ne aveva fatto richiesta.

ALLEGATO 5

5-03091 Pili: Provvedimenti ministeriali di aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-03091 presentata dall'onorevole Pili e riguardante l'inserimento del Parco nazionale del Gennargentu nel sesto elenco ufficiale delle aree protette, si rappresenta quanto segue.

Il Parco nazionale del Gennargentu è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 573, ha disposto, come correttamente riportato nell'atto di sindacato ispettivo, che la concreta applicazione e le misure disposte dal citato decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco avviene previa intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna.

Tale norma ha, quindi, solo « sospeso » l'applicazione delle misure di salvaguardia del Parco fino all'intesa tra Stato e Regione, ed il decreto del Presidente della Repubblica istitutivo è ancora formalmente in vigore; ove il legislatore avesse voluto provvedere alla sua abrogazione ne avrebbe fatta esplicita previsione.

Pertanto, alla luce delle predette norme, il Parco del Gennargentu è istituito, ma in esso non vigono le misure di salvaguardia, e il suo inserimento nel sesto elenco ufficiale delle aree protette è formalmente ineccepibile e rispettoso delle indicazioni normative.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito della previsione del citato comma 573, il Ministro *pro tempore*, onorevole Altero Matteoli, nel gennaio 2006, invitò il Presidente della Regione Sardegna *pro tempore*, onorevole Renato Soru, ad avviare le consultazioni sul territorio per dare applicazione alla previsione di legge e per permettere così il concreto avvio del Parco in accordo con le comunità locali.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02876 Nastri: Pericolosità derivante dalla circolazione in orari notturni delle biciclette prive di segnalatori luminosi 495

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 504

5-03029 Nastri: Necessità di una maggiore sicurezza nel trasporto ferroviario di merci pericolose, con particolare riferimento all'attraversamento dei centri abitati nella provincia di Novara 495

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 505

5-03120 Tullo: Mancata corresponsione all'autorità portuale di Genova del finanziamento, previsto dall'accordo di programma relativo alle aree siderurgiche di Cornigliano, volto all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico portuale 495

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 507

5-03160 Ginefra: Opportunità di realizzare in tempi rapidi la linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari 495

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 509

5-03196 Iannuzzi: Introduzione del nuovo sistema di pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative 496

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 511

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sulla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, sull'accesso alla rete, sulla banda larga e sulle reti di nuova generazione 497

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 497

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 513

SEDE REFERENTE:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano *(Seguito dell'esame e rinvio)* 501

ALLEGATO 7 (Proposte emendative riferite al testo base) 516

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Piano d'azione sulla mobilità urbana. (COM(2009) 490 def.) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione)* 503

ALLEGATO 8 (Documento finale approvato) 519

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 503

ERRATA CORRIGE 503

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. – Interviene il Vice Ministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 9.15.

5-02876 Nastri: Pericolosità derivante dalla circolazione in orari notturni delle biciclette prive di segnalatori luminosi.

Il Vice Ministro Roberto CASTELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, ringrazia il Vice Ministro per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

5-03029 Nastri: Necessità di una maggiore sicurezza nel trasporto ferroviario di merci pericolose, con particolare riferimento all'attraversamento dei centri abitati nella provincia di Novara.

Il Vice Ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, ringrazia il Vice Ministro per la risposta, della quale si dichiara pienamente soddisfatto.

5-03120 Tullo: Mancata corresponsione all'autorità portuale di Genova del finanziamento, previsto dall'accordo di programma relativo alle aree siderurgiche di Cornigliano, volto all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico portuale.

Il Vice Ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Mario TULLO (PD), replicando, ringrazia il Vice Ministro per la puntualità della risposta resa. Sottolinea che la principale questione oggetto dell'interrogazione è la rinuncia, da parte dell'autorità portuale di Genova, delle aree siderurgiche di Cornigliano a fronte d una compensazione di 70 milioni di euro, prevista nell'accordo di programma con il Governo, che sarebbe stata destinata ad importanti interventi a favore della logistica. Rileva che l'autonomia finanziaria delle autorità portuali sancita per legge nella realtà è di difficile applicazione e ricorda, in proposito, la disposizione del cosiddetto « decreto incentivi » che ha dato facoltà alle autorità portuali di poter diminuire, fino ad azzerarle, le tasse di ancoraggio. Sottolinea che tale facoltà non è stata utilizzata dall'autorità portuale di Genova, che sta investendo ingenti risorse per opere site nella parte storica del porto, la cui realizzazione è prevista nei prossimi due anni, e per le opere necessarie al decongestionamento della città, ossia la sopraelevata portuale, l'ammodernamento della sopraelevata esistente, l'autoparco e l'adeguamento tecnologico della struttura portuale. Evidenzia che le risorse previste nell'accordo preso in relazione alle aree siderurgiche di Cornigliano sono fondamentali per permettere all'autorità portuale di Genova di finanziare le citate opere e invita quindi il Governo a predisporre un tavolo di confronto nel quale si definisca compiutamente la vicenda relativa a tali aree.

5-03160 Ginefra: Opportunità di realizzare in tempi rapidi la linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari.

Il Vice Ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*. In conclusione fa presente che il rallentamento relativo alla realizzazione infrastrutturale dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è dovuto in parte anche all'elevato numero di attentati che si sono verificati, interessando i lavori, che sono passati da 90 nel 2008 a 120 nel 2009.

Dario GINEFRA (PD), replicando, ringrazia il Vice Ministro per le integrazioni

che ha voluto riferire rispetto alla recente audizione del Ministro Matteoli. Fa presente che l'insistenza sull'infrastruttura oggetto dell'interrogazione da parte sua e dei colleghi pugliesi del Partito democratico che l'hanno sottoscritta è dovuta alla reiterata condotta del Governo, che attraverso i suoi rappresentanti ha rilasciato dichiarazioni contrastanti al riguardo. Ricorda infatti che, in risposta ad un altro atto di sindacato ispettivo a propria firma avente ad oggetto la medesima questione, il ministro per i rapporti con il Parlamento aveva annunciato che da lì a qualche giorno ci sarebbe stato il pronunciamento del CIPE sui fondi destinati all'infrastruttura. All'indomani dell'audizione citata, nella quale rispetto ad una precisa domanda sulla tratta Napoli-Bari, il Ministro aveva reso una risposta sbrigativa, il Ministro stesso, all'inaugurazione della tratta Napoli-Afragola, ha dichiarato che il Governo aveva trovato le risorse necessarie per il finanziamento della Napoli-Bari. Osserva infine che dalla risposta resa in data odierna emerge l'incapienza del Fondo infrastrutture e la necessità di un futuro ricorso ad un partenariato pubblico privato. Sottolinea che le dichiarazioni rese dai diversi rappresentanti del Governo sono palesemente contraddittorie e evidenzia con forza la necessità che venga fatta chiarezza. Ritiene a tal fine indispensabile un cronoprogramma nel quale siano contenuti i tempi di attuazione delle diverse fasi dell'opera e le risorse ad esse destinate. Fa presente che la definizione di tempi certi è anche una condizione necessaria per la partecipazione di soci privati alla realizzazione di opere pubbliche. Rileva che sarebbe necessaria una maggiore concertazione con gli attori regionali e a tal fine ritiene che ciò possa essere facilitato dal fatto che la regione Campania è attualmente guidata da una maggioranza di centrodestra. Chiede quindi al Governo una maggiore attenzione rispetto ad un'opera che è fondamentale per il corridoio 8 e di grande rilevanza anche per il corridoio 1 e che certamente ha ricadute positive assai importanti anche per il Nord del Paese.

5-03196 Iannuzzi: Introduzione del nuovo sistema di pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative.

Il Vice Ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Tino IANNUZZI (PD), replicando, prende atto della risposta del vice ministro dalla quale emerge l'impegno e la volontà del Governo di introdurre senza ulteriori ritardi e rinvii, a partire da ottobre 2010, il pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno. Fa presente che si tratta di una battaglia per la quale il gruppo del Partito democratico si è impegnato da tempo con coerenza e determinazione. Osserva che il sistema di pedaggio differenziato e legato ai chilometri effettivamente percorsi, in sostituzione della tariffa unica e indistinta attualmente vigente, risponde a giuste e fondate esigenze delle comunità e dei territori interessati del salernitano e del napoletano e soprattutto alle istanze delle tante persone che ogni giorno e per percorsi brevi utilizzano la Salerno-Napoli per ragioni di studio o di lavoro. Rileva come la tariffa massima prevista nel nuovo meccanismo di 2 euro vada ridotta ed abbassata, tenuto conto del prevedibile incremento di tariffa sulle predette autostrade che deriverà proprio dal nuovo sistema tariffario e dai lavori in via di svolgimento – e che a suo giudizio dovrebbero essere definitivamente accelerati e conclusi – per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della Napoli-Pompei-Salerno. Ricorda l'impegno dell'ANAS, che auspica venga rispettato, di consentire l'acquisto del telepass, necessario per attivare il nuovo modello di pedaggiamento, a costi di mera produzione, per non creare aggravi economici agli utenti. Evidenzia con forza come l'attivazione del pedaggio differenziato da ottobre 2010 è ancor più urgente e indifferibile, dopo che il Governo, con una decisione che giudica assolutamente negativa, sbagliata ed ingiustificata, ha incrementato da 1,60 a 2 euro il pedaggio, nella direzione

Salerno-Napoli in corrispondenza degli ingressi in autostrada di Cava dei Tirreni e di Nocera Inferiore. Sottolinea che tale decisione è a suo giudizio ancora più nefasta ed illogica, visto che è stato aumentato unicamente il pedaggio massimo senza contestualmente introdurre il pedaggio differenziato e, quindi, a nome del proprio gruppo ribadisce la richiesta di revocare subito tale aumento di pedaggio, e di introdurre il nuovo meccanismo tariffario a partire dal 1º ottobre. Preannuncia che il gruppo del Partito democratico continuerà ad esercitare la sua azione di controllo e di vigilanza per verificare che gli impegni oggi di nuovo assunti dal Governo e già espressi nella seduta del 9 giugno 2010 in risposta ad un analogo atto di sindacato ispettivo siano finalmente, in modo effettivo e integrale, rispettati. Ricorda che nella citata seduta del 9 giugno 2010 il Governo aveva assicurato che il nuovo sistema sarebbe partito da ottobre 2010 e che tale impegno era stato preso durante un incontro avuto personalmente il 15 luglio scorso con il presidente dell'ANAS. Fa presente che ogni ulteriore rinvio alla introduzione del nuovo pedaggio sarebbe del tutto ingiustificato e gravissimo. Auspica pertanto che ogni ulteriore adempimento legato alla efficacia della nuova Convenzione unica sia soddisfatto e realizzato con massima sollecitudine, affinché la scadenza di ottobre 2010 sia finalmente rispettata.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 luglio 2010.

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sulla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, sull'accesso alla rete, sulla banda larga e sulle reti di nuova generazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, in relazione alle considerazioni svolte nella seduta di ieri dal collega Lovelli, ritiene opportuno precisare la portata della disposizione contenuta al primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge.

Fa presente che con tale disposizione è abrogata la previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2008, in base alla quale i trasferimenti statali alle regioni per il trasporto pubblico locale sarebbero stati sostituiti, a partire dal 2011, da una quota della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione spettante alle regioni a statuto ordinario.

Osserva che con la disposizione in esame, pertanto, non si eliminano i finanziamenti del trasporto pubblico locale a carico del bilancio dello Stato e che si interviene, invece, sulla natura di tali finanziamenti, stabilendo che essi continueranno ad essere erogati come trasferimenti dal bilancio dello Stato alle regioni, anziché essere trasformati in un'entrata delle

regioni di natura tributaria (quale sarebbe una quota di compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione).

A conferma di ciò, sottolinea che la relazione tecnica di cui era corredato il testo iniziale del decreto-legge, che già conteneva questa disposizione, ha precisato espressamente che la disposizione medesima « non comporta effetti finanziari ».

Osserva, quindi, rispetto ad altre considerazioni svolte nella discussione, che l'incremento dell'addizionale comunale per il diritto di imbarco dei passeggeri è espressamente e unicamente finalizzato al ripiano dei debiti del comune di Roma e non è l'unico strumento di cui si prospetta l'attivazione, dal momento che, al medesimo fine, è previsto anche l'aumento dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 6),* che tiene conto delle rilevanti questioni relative ai servizi di noleggio con conducente e all'utilizzo dei proventi da parte dell'ANAS, nonché alla determinazione dei diritti aeroportuali.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI si rimette alla Commissione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Mario LOVELLI (PD) ringrazia il relatore per lo sforzo fatto nell'elaborazione della proposta di parere e anche delle precisazioni rese, che tuttavia non considera soddisfacenti. Osserva infatti che la relazione tecnica di cui è corredato il provvedimento fa presente che è stata abolita la compartecipazione delle regioni alle accise e che l'intervento, sotto il profilo tecnico contabile, è finanziariamente neutro. Osserva che il relatore ha fatto presente che il finanziamento per il trasporto pubblico locale viene comunque mantenuto, ma rileva che all'interno della relazione tecnica sono contenute le quantificazioni dei tagli operati dallo Stato alle regioni. Sottolinea infatti che l'articolo 14, comma 1, riduce i trasferimenti dello Stato alle regioni, intervenendo sui trasferimenti complessivi oggi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario, che per il trasporto pubblico locale, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997 ammontano a circa 1.400 milioni di euro. La tabella contenuta all'interno della relazione tecnica fa presente che l'ammontare totale del taglio al netto delle risorse attribuite al trasporto pubblico locale è pari a 4 miliardi e 580 milioni di euro. Osserva che la diminuzione delle risorse di cui al comma 1 incide direttamente sui trasferimenti alle regioni e l'abolizione della compartecipazione delle regioni all'accisa fa sì che venga meno una forma diversa di finanziamento, per cui l'unica forma restante, vale a dire i trasferimenti dal bilancio dello Stato, è soggetta alla riduzione complessiva sopra richiamata. Non condivide completamente l'affermazione del relatore che la manovra costringerà le regioni ad una razionalizzazione delle spese, ritenendo invece che la riduzione dei trasferimenti alle regioni, che in qualche modo erano volti ad attuare il federalismo amministrativo, avranno come conseguenza una riduzione dei servizi regionali ai cittadini. Evidenzia quindi che a partire dall'anno 2011 per le regioni sarà difficoltoso continuare ad offrire i servizi nella stessa misura in cui ciò avveniva precedentemente, e intende denunciare e sottolineare a livello politico la questione. Osserva infatti che le regioni non avranno altra scelta che di ridimensionare il trasporto pubblico locale con interventi che incideranno sulle tariffe a carico degli utenti, come sta già avvenendo per il pedaggiamento introdotto sulla rete stradale e autostradale gestita da ANAS e per l'addizionale prevista per gli aeroporti del sistema romano. Ritiene giusto il richiamo fatto dal relatore alla legge comunitaria per il 2009 relativa alla definizione della disciplina dei diritti aeroportuali. Fa presente tuttavia che la legge comunitaria è stata approvata in ritardo, sono stati concessi dodici mesi per l'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva e che nel frattempo il Governo è intervenuto attraverso il decreto-legge in esame. Ritiene in conclusione di dover dare un giudizio fortemente negativo sulla

manovra nel suo complesso, confermato dalle disposizioni di precipua competenza della IX Commissione, che penalizzano settori come il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario regionale, che sono strategici e riguardano un gran numero di utenti, come evidenziato anche nella mozione unitaria sul trasporto ferroviario approvata recentemente dall'Assemblea. Osserva che anche la disposizione che introduce i pedaggi per la rete stradale e autostradale gestita dall'ANAS espliciterà i propri effetti soprattutto sui pendolari, che si vedono costretti ad utilizzare l'automobile per recarsi sul posto di lavoro. In ultimo osserva che il 6 maggio 2010 è stato sottoscritto dai deputati appartenenti a tutti i gruppi e approvato dall'Assemblea della Camera un ordine del giorno sui servizi di noleggio con conducente in cui si avanzavano le richieste ribadite nella proposta di parere e che già a quella data era evidente che non sarebbe stato possibile rispettare il termine per l'adozione della nuova disciplina, che il Governo ha ritenuto di posticipare soltanto oggi, attraverso il decreto-legge in esame. Preannuncia in conclusione il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Antonio MEREU (UdC) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore. Ritiene non condivisibili sia i contenuti del provvedimento sia le modalità di approvazione. A quest'ultimo riguardo fa presente che la preannunciata posizione della questione di fiducia non permette che possa essere svolto un dibattito sereno e costruttivo sul provvedimento in esame. Osserva che la manovra era certamente necessaria, stante la situazione di crisi economica generale, ma ritiene le modalità di reperimento delle risorse assolutamente inadeguate e non condivisibili.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) fa presente che il decreto-legge in esame è stato trasmesso alla Camera il 16 luglio scorso, ma che già dal 7 luglio, data del comunicato congiunto del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia, si era a conoscenza del fatto che il provvedimento sarebbe stato approvato, sia alla Camera sia al Senato, attraverso il voto di fiducia. Ricorda al riguardo che il Ministro Tremonti ha giustificato la posizione del voto di fiducia con la necessità di pervenire tempestivamente all'approvazione del provvedimento, non tenendo conto in alcun modo del contributo che anche la Camere avrebbe potuto fornire per migliorare il testo del provvedimento e, anzi, sostenendo apertamente di aver voluto superare il bicameralismo. Fa presente che dopo un lungo confronto il Parlamento ha approvato la legge sul federalismo fiscale, che all'articolo 27 definisce un coordinamento tra la finanza delle regioni a statuto speciale e la finanza statale, coordinamento demandato ad una norma di attuazione anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno. Rileva tuttavia che l'articolo 14 del provvedimento in esame definisce d'imperio riduzioni di risorse a danno delle regioni a statuto speciale. Ricorda che un analogo tentativo era stato compiuto dal Ministro Tremonti con una disposizione inserita nel decreto-legge n. 78 del 2009, prevedendo un taglio di 200 milioni di euro alle regioni a statuto speciale. Fa presente che tale disposizione, impugnata dalle regioni, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, e che anche in questo caso sarà seguito lo stesso percorso. Sottolinea che è intenzione delle regioni a statuto speciale partecipare alla manovra economico finanziaria, ma ritiene che le questioni vadano discusse e concordate preventivamente. Concorda con l'osservazione espressa dal collega Lovelli in ordine all'articolo 14, comma 2, del provvedimento e preannuncia in conclusione il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Silvia VELO (PD) condivide le preoccupazioni espresse dal collega Lovelli riguardo al trasporto ferroviario. Pur constatando una generale convergenza con i colleghi della maggioranza sui temi principali oggetto di esame da parte della Commissione, ritiene tuttavia grave che la proposta di parere non contenga alcun

riferimento alle gravi questioni inerenti il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario regionale, evidenziate sia dal Presidente della Conferenza delle regioni, sia dal Presidente della regione Lombardia. Osserva che sarebbe preferibile inserire un riferimento in tal senso volto ad evidenziare la gravità delle decisioni prese dal Governo attraverso il provvedimento in esame, ovvero nel caso in cui si ritenga, come evidenziato dal relatore, che i tagli delle risorse ai danni delle regioni non incideranno sul trasporto pubblico locale e sul trasporto ferroviario regionale, che la maggioranza assuma la responsabilità di dichiararlo. Osserva in generale che non risulta chiaro quali potranno essere le eventuali conseguenze che i tagli operati dalla manovra avranno sui servizi di trasporto, e non ritiene assolutamente possibile che i bilanci delle regioni consentano il mantenimento dei medesimi servizi di trasporto, a seguito della decurtazione di risorse operata dal decreto-legge.

Marco DESIDERATI (LNP) osserva che è stato concordato con le regioni che la manovra non indicasse precisamente la destinazione dei tagli, ma che fosse stabilita in via generale l'entità complessiva del contributo delle regioni alla manovra economico-finanziaria. Condivide in via generale i contenuti del provvedimento e preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Carlo MONAI (IdV) ritiene condivisibili le osservazioni sollevate dai colleghi del Partito democratico e rileva che i tagli operati a carico delle regioni avranno sicuramente come conseguenza una riduzione nell'erogazione dei servizi del trasporto pubblico locale. Non ritiene condivisibile l'affermazione del relatore secondo la quale la disposizione richiamata dal collega Lovelli, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge in esame, non investa la competenza della Commissione trasporti e giudica questo un alibi della maggioranza per non occuparsi di una questione assai spinosa. A nome del proprio gruppo esprime una forte preoccupazione per i contenuti della manovra economico-finanziaria, che penalizza fortemente sia il settore dei trasporti che quello delle infrastrutture. Preannuncia in conclusione il voto contrario del proprio gruppo sul decreto-legge in esame.

Settimo NIZZI (PdL) fa presente che da un articolo pubblicato in data odierna su un quotidiano a tiratura nazionale si evince che l'amministrazione comunale della capitale ha aumentato il numero degli assessori, non rispettando i principi sul contenimento dei costi dettati dalla manovra in esame. Riguardo all'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma, fa presente che in casi analoghi l'Unione europea ha stabilito che il ricavato di tali imposte deve essere investito per finanziare il servizio sul quale la tassa viene applicata. Osserva che i due aeroporti a cui si riferisce la disposizione si trovano in due comuni diversi dalla capitale, e precisamente nei comuni di Fiumicino e di Ciampino ed esprime perplessità sulle modalità attraverso le quali il comune di Roma possa imporre a comuni diversi addizionali comunali per servizi che non vengono svolti nel proprio territorio. Rileva che quando si sono verificate in altri comuni situazioni di dissesto nel bilancio, sono stati soltanto i cittadini di quei comuni a pagare i debiti derivanti dalla cattiva gestione. Evidenzia la necessità di non sottacere tale questione e ritiene che i dissesti provocati dalle cattive gestioni del comune di Roma non potranno essere sottratti all'esame e al giudizio della Corte dei conti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in risposta alle osservazioni del deputato Nizzi fa presente che nella proposta di parere del relatore è contenuta una apposita osservazione volta ad assicurare l'effettiva destinazione dei proventi derivanti dai diritti aeroportuali al potenziamento delle strutture aeroportuali e al miglioramento dei servizi.

Daniele TOTO (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, evidenziando che la proposta di parere raccoglie le indicazioni emerse nel corso della discussione.

Segnala in particolare la richiesta che i concessionari autostradali rispettino puntualmente gli obblighi a loro carico di manutenzione delle infrastrutture e di realizzazione di opere e l'esigenza che i proventi dei diritti aeroportuali siano destinati al potenziamento degli scali e al miglioramento dei servizi. Per quanto riguarda la questione delle risorse relative al trasporto pubblico locale, osserva che si tratta di una materia di competenza delle regioni e che in generale occorre valorizzare la responsabilità delle regioni rispetto alle risorse che esse gestiscono. In questo senso il testo del decreto-legge, come approvato dal Senato, affida proprio alle regioni il compito di individuare i risparmi di spesa da effettuare. In conclusione annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario LOVELLI (PD) ribadisce che il chiarimento politico da lui richiesto non è stato fornito e al riguardo ritiene particolarmente grave l'assenza di un intervento da parte del rappresentante del Governo. Richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sul fatto che, come si evidenzia nella documentazione predisposta dagli uffici, i decreti che dovranno essere emanati in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale dovranno prevedere la sostituzione integrale dei trasferimenti spettanti alle regioni e agli enti locali con risorse proprie. Pertanto, sin dalla loro prima applicazione, tali decreti dovranno prevedere il reintegro del taglio delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario operato dal comma 2 dell'articolo 14 del provvedimento in esame.

Rileva altresì che le precisazioni del relatore, se evidenziano che l'abrogazione della disposizione relativa al finanziamento del trasporto pubblico locale mediante una quota di compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 può essere neutrale per il bilancio dello Stato, sicuramente non sono in grado di dimostrare che il complesso delle operazioni effettuata sulle risorse regionali in base alle previsioni del citato comma 2 sia neutrale per le finanze delle regioni. Si tratta infatti di una riduzione di risorse pesantissima, che non potrà non tradursi in una drastica contrazione dei servizi, con particolare riferimento proprio a quelli del trasporto pubblico locale. Ritiene pertanto che il parere della Commissione non può omettere di affrontare questo punto. Il parere o dovrebbe mostrare che non si hanno riduzioni di risorse per il trasporto pubblico locale o dovrebbe riconoscere che i tagli sono stati effettuati, e sono pesanti, e di conseguenza prendere posizione al riguardo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 6)*.

La seduta termina alle 16.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 16.40.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente,* avverte che, entro il termine previsto sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi *(vedi allegato 7)*.

Costantino BOFFA, *relatore,* esprimendo parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Monai 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime parere conforme a

quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dei propri emendamenti 1.1 e 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 1.1 e 1.2.

Costantino BOFFA, *relatore,* esprimendo parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Cosenza 2.1 e Monai 2.2.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Mario VALDUCCI, *presidente,* constatata l'assenza del presentatore dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Cosenza 2.1.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.2.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 2.2.

Costantino BOFFA, *relatore,* esprimendo parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Monai 3.1, 3.2 e 3.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cosenza 3.3.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dei propri emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2, approva l'emendamento Cosenza 3.3 *(vedi allegato 7),* respinge l'emendamento Monai 3.4.

Costantino BOFFA, *relatore,* esprimendo parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 4.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Desiderati 4.2.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 4.1.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 4.1 e approva l'emendamento Desiderati 4.2 *(vedi allegato 7).*

Costantino BOFFA, *relatore,* esprimendo parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 8.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Toto 8.01.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 8.1.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 8.1 e approva l'articolo aggiuntivo Toto 8.01 *(vedi allegato 7).*

Costantino BOFFA, *relatore,* esprimendo parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 9.1.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Monai 9.1.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 9.1.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 9.1.

Mario VALDUCCI, *presidente,* avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmetto alle Commissione competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 16.50.

Piano d'azione sulla mobilità urbana. (COM(2009) 490 def.)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2010

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte di aver predisposto una nuova formulazione della proposta di documento finale *(vedi allegato 8)* che raccoglie gli elementi sottolineati nel corso della discussione e rende più incisivo il testo del documento stesso su alcune questioni particolarmente rilevanti.

Evidenzia il valore che il documento assume come atto di indirizzo nei confronti del Governo, sia per quanto concerne le materie oggetto di negoziazione a livello di Unione europea, sia per quanto concerne le iniziative da assumere a livello nazionale, elaborato sulla base di un'ampia attività conoscitiva, che ha coinvolto numerosi soggetti operanti nel settore.

Rileva che il tema della mobilità urbana interseca diversi settori e ambiti di attività, quali in particolare la tutela della salute e dell'ambiente, e deve essere affrontato in modo da garantire il perseguimento coordinato di una molteplicità di obiettivi, come, a titolo esemplificativo, la riduzione del traffico su gomma, una maggiore efficienza dei mezzi di trasporto dei pendolari, una riduzione della congestione dei centri urbani. Per questo è necessaria una visione unitaria e complessiva del problema, alla cui definizione il documento intende concorrere.

Nell'osservare che il documento può rappresentare la base per ulteriori lavori della Commissione sul tema della mobilità, auspica che esso sia approvato con la più ampia condivisione possibile.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo sulla proposta di documento finale, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di documento finale, nel testo riformulato *(vedi allegato 8)*.

Mario VALDUCCI, *presidente,* evidenzia con soddisfazione che il documento finale è stato approvato unanimemente. Avverte che, se non vi sono obiezioni, il documento finale approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.10

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 14 luglio 2010, pagina 200, seconda colonna, ottava riga, sostituire le parole « n. 44 del 2010 » con le seguenti: « n. 177 del 2005, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 44 del 2010, ».

ALLEGATO 1

5-02876 Nastri: Pericolosità derivante dalla circolazione in orari notturni delle biciclette prive di segnalatori luminosi

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'articolo 68 c. 1 lett. *c*) del nuovo codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) prescrive che i velocipedi siano dotati di idonei dispositivi per le segnalazioni visive, le cui caratteristiche sono fissate dall'articolo 224 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992).

Le suddette disposizioni, ai sensi del medesimo articolo 68 c. 3 del codice, non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante le competizioni sportive. Il comma 6 del medesimo articolo 68 stabilisce infine le sanzioni nel caso che i velocipedi circolino sprovvisti dei dispositivi obbligatori di equipaggiamento.

La citata norma, richiamando i casi contenuti dall'articolo 152, comma 1, del codice della Strada, stabilisce che i predetti dispositivi di segnalazione visiva devono essere presenti e funzionanti per la circolazione sia all'esterno che all'interno di centri urbani stabilendo una specifica sanzione amministrativa.

Per quanto concerne invece l'opportunità di inserire una sanzione accessoria per il mancato uso di titoli dispositivi visivi, fatta salva la potestà legislativa del Parlamento nel contesto dell'attuale percorso di modifica del codice della Strada, nel concordare con l'interrogante sulla necessità di ulteriori iniziative al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, si prefigurano tuttavia comprensibili difficoltà logistiche nella gestione del parco di veicoli sequestrati, principalmente in ordine alla loro compiuta identificazione, non essendo prevista dalla vigente normativa alcuna forma di registrazione dei velocipedi.

ALLEGATO 2

5-03029 Nastri: Necessità di una maggiore sicurezza nel trasporto ferroviario di merci pericolose, con particolare riferimento all'attraversamento dei centri abitati nella provincia di Novara.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Si ritiene utile fornire un quadro della disciplina del trasporto ferroviario delle merci pericolose al fine di inquadrare in maniera più precisa la questione sollevata dall'onorevole Nastri.

Il trasporto ferroviario delle merci pericolose è disciplinato a livello internazionale dal Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) relativamente agli aspetti specifici legati alle merci pericolose.

A livello nazionale, i veicoli ferroviari sono soggetti alle Norme per la verifica tecnica dei veicoli che prevedono che sia effettuata una visita tecnica di origine prima della partenza di ogni treno merci per verificare l'assenza di eventuali anomalie e consentire, quindi, l'invio di tutti i carri in composizione al treno stesso. In alternativa, la visita tecnica può essere effettuata entro 60km dalla partenza se la località di origine è sprovvista di personale abilitato alla verifica.

Quest'ultima possibilità, a partire dal 13 giugno 2010, non è più applicabile ai treni trasportanti merci pericolose ed è fatto obbligo di sottoporre i treni ad un'ulteriore controllo non oltre i 700 km dalla partenza.

Per quanto riguarda i controlli sul trasporto delle merci pericolose, si fa presente che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, (ANSF) svolge attività di ispezione e di audit sulle imprese ferroviarie in possesso di certificato di sicurezza valido per il trasposto di merci pericolose.

La ANSF, in data 1 febbraio 2010, ha disposto che le imprese ferroviarie debbano effettuare controlli sugli organi di chiusura delle ferrocisterne contenenti merci pericolose provenienti dall'estero anche se per accordi con imprese straniere questi controlli sono effettuati in un regime di « fiducia » dall'impresa ferroviaria estera, suggerendo, tra l'altro, l'adozione di sistemi automatici di rilevamento delle eventuali perdite. Quest'ultima misura è stata adottata per ridurre le perdite di merci pericolose sul territorio italiano.

Sempre nell'ottica del rafforzamento dei controlli sul trasporto di merci pericolose per ferrovie, è stata emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una circolare in data 6 aprile 2010 con la quale si è prevista una serie di azioni mirate al rafforzamento del presidio riguardante la sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

Detta circolare ribadisce l'importanza dei controlli che tutti gli operatori coinvolti in questo tipo di trasporto devono svolgere e introduce una procedura specifica per rendere rintracciabile l'esecuzione di tutti gli accertamenti previsti, in particolare quelli svolti sulle ferrocisterne da parte dei primi operatori della catena del trasporto di merci pericolose con la finalità di ridurre il rischio di immettere sulla rete ferroviaria ferrocisterne in condizioni di non conformità.

Per la parte di propria competenza, l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie ha messo in atto diverse misure tese a garantire l'integrità del trasporto di merci

pericolose per ferrovia. Tra queste è stata richiesta per ogni carro rotabile l'esistenza della cosiddetta tracciabilità dei processi manutentivi, con particolare riferimento agli assili ed alle sospensioni a balestra ovvero la disponibilità delle informazioni relative agli standard costruttivi adottati, alla data di fabbricazione, al fabbricante, alle attività manutentive ed al soggetto deputato alla manutenzione, prevedendo controlli straordinari sui rotabili per i quali no siano disponibili tutte le informazioni.

Ai carri per i quali non sono ancora disponibili queste informazioni, è stato imposto il limite di velocità di 60 km/ora nelle stazioni e durante l'attraversamento delle grandi aree urbane individuate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Altri provvedimenti adottati sono: la richiesta alle imprese ferroviarie di utilizzare per il trasporto di merci pericolose locomotive dotate di sottosistemi di bordo per la protezione della marcia treno, l'attivazione di sinergie con i compartimenti territoriali della Polizia ferroviaria per l'immediata segnalazione di eventi anomali riguardanti carri con merci pericolose, il coinvolgimento anche di agenzie estere per la sicurezza ferroviaria per i trasporti che hanno origine fuori dal territorio italiano.

Inoltre, con la Direttiva del 22 febbraio 2010, l'ANSF ha attribuito specifiche responsabilità a RFI che ha l'obbligo di individuare un proprio responsabile di scalo negli scali terminali ricadenti nell'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente del 20/10/98 dove sono già previsti responsabili di scalo delle imprese ferroviarie e negli scali di smistamento in cui sono programmate manovre di carri di merci pericolose. Al responsabile di scalo di RFI la Direttiva dell'Agenzia attribuisce compiti organizzativi, di coordinamento e di controllo delle attività di competenza dei responsabili delle imprese ferroviarie.

Dal momento che l'organizzazione attuale del traffico ferroviario merci richiede che le problematiche ad esso relative siano affrontate a livello internazionale, l'Agenzia ha interessato le autorità nazionali per la sicurezza delle ferrovie degli altri Stati membri dell'Unione europea nonché l'Agenzia ferroviaria europea (ERA).

Sempre a livello internazionale, nell'ambito del gruppo ERA che sta riscrivendo le Specifiche tecniche di interoperabilità dei carri merci, l'ANSF ha richiesto l'inserimento del requisito relativo al rilevatore di svio affinché questo sia presente nei carri, almeno in quelli adibiti al trasporto di merci pericolose.

Tutto le misure qui evidenziate, vengono ad illustrare il capillare programma di azioni di monitoraggio, controllo e mitigazioni che è stato posto in atto sulla rete ferroviaria nazionale, a partire dal grave incidente di Viareggio, per incrementare il livello di sicurezza assicurato per il transito e per la movimentazione delle merci pericolose su ferro.

Si evidenzia che alcuni dei citati interventi di mitigazione (riduzione della velocità a 60 Km/h per alcune tipologie di rotabili) comportano anche la riduzione delle relative emissioni sonore derivanti dal transito dei treni a cui si fa riferimento nell'interrogazione.

Con riferimento, infine, allo specifico caso del traffico merci nella provincia di Novara, Ferrovie dello Stato segnala che, a seguito di una indagine effettuata relativamente a una settimana tipo nel mese di giugno, sono stati rilevati 244 treni circolati, interessanti lo scalo merci di Novara Boschetto, aventi in composizione trasporti di merci pericolose (carri o ferro cisterne); in particolare, nel novero della tipologia di merci pericolose trasportate dai predetti convogli, nessuno è risultato avere in composizione carri contenenti GPL.

ALLEGATO 3

5-03120 Tullo: Mancata corresponsione all'autorità portuale di Genova del finanziamento, previsto dall'accordo di programma relativo alle aree siderurgiche di Cornigliano, volto all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico portuale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Per quanto concerne l'impegno assunto dal Governo nei confronti dell'Autorità Portuale di Genova con l'Accordo di Programma, si fa presente che l'articolo 10 dell'Atto modificativo dell'Accordo di programma per Genova Cornigliano prevedeva, al fine di consentire l'ampliamento e lo sviluppo delle funzioni logistico portuali, l'erogazione di complessivi 70 milioni di euro da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Autorità portuale di Genova, a valere sulle risorse da reperire « nel quadro dei pertinenti programmi triennali » delle Opere Marittime, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 109/94, poi sostituito dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m. All'epoca dell'accordo, tali programmi triennali venivano finanziati mediante appositi stanziamenti assegnati sui pertinenti capitoli di spesa (da ultimo il capitolo 7840) per l'insieme delle opere marittime da appaltarsi da parte della varie Autorità Portuali.

Successivamente, con l'articolo 1, commi 982 e 983 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) è stata avviata l'autonomia finanziaria delle Autorità Portuali a decorrere dall'anno 2007. Tale norma ha attribuito alle suddette Autorità il gettito delle tasse erariali e di ancoraggio, prevedendo, altresì, la istituzione di un fondo perequativo di 50 milioni di euro da ripartire annualmente tra le medesime secondo criteri da fissarsi con successivo decreto del Ministero dei Trasporti.

Conseguentemente, a decorrere dal 2007, venivano soppressi gli stanziamenti destinati per le manutenzioni dei porti e la connessa programmazione triennale cui si è fatto cenno.

Il legislatore è quindi, intervenuto sulla materia « cancellando » di fatto tutti gli stanziamenti a valere sui quali si sarebbe dovuto provvedere a dar corso agli impegni assunti dal Ministero nell'ambito dell'Accordo modificativo in parola.

In altri termini, gli impegni assunti a tale proposito riguardavano, come si è detto, il capitolo di bilancio relativo al programma ordinario delle opere marittime e facevano riferimento alla disciplina vigente al momento della sottoscrizione dell'Accordo stesso, ne consegue che l'intervenuta modifica legislativa ha reso non operativa (se non caducata) la parte dell'Accordo attinente l'erogazione dei fondi in argomento, ossia l'articolo 10 comma 1, non potendo più, evidentemente, questa Amministrazione, far fronte all'impegno per sopravvenuta totale indisponibilità delle relative risorse.

Per consentire la modifica legislativa che avviava l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze richiese all'epoca la copertura a regime del mancato introito tributario attraverso l'azzeramento, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle risorse fino ad allora stanziate annualmente sul capitolo di spesa inerente il finanziamento degli anzidetti programmi triennali delle Opere Marittime a favore delle Autorità

portuali (per un importo di 166 milioni di euro annui), in modo da assicurare a regime il meccanismo di finanziamento dell'autonomia finanziaria.

Per tale ragione sia il Ministero dei trasporti, sia il Ministero delle infrastrutture, all'epoca disgiunti, a fronte delle richieste avanzate dall'Autorità portuale di Genova per l'ottenimento del finanziamento in esame, hanno fatto rilevare la sopravvenuta insussistenza – sul capitolo di spesa collegato ai programmi triennali delle Opere Marittime – delle risorse necessarie ad ottenere l'impegno sottoscritto, prefigurando una presumibile caducazione della relativa clausola dell'Accordo a seguito dell'intervenuta modifica legislativa.

Si deve pertanto rappresentare che il nuovo meccanismo di finanziamento introdotto dalla legge Finanziaria 2007, può ritenersi validamente sostitutivo delle precedenti modalità di intervento, e che, quindi il gettito delle tasse, che dal 2007 in poi affluiscono nelle casse dell'Autorità portuale di Genova possa indirettamente costituire l'adempimento dell'impegno assunto dal Ministero con l'accordo in questione.

In concreto, l'attuale forma di finanziamento attraverso la riscossione delle tasse ha già permesso all'Autorità portuale di Genova di aumentare le proprie entrate tributarie da 16,89 milioni di euro del 2006 a 34 milioni nel 2007 e 36,8 nel 2008 e le stime per il biennio 2009/2010 ammontano complessivamente ad euro 69,37 milioni.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di riparto delle risorse finanziarie recate dall'articolo 1, comma 994, della citata legge finanziaria 2007, all'Autorità portuale di Genova è stato riconosciuto un contributo di euro 45.786.572,00, per la contrazione di mutui destinati alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili.

La suddetta somma è, peraltro, la più elevata tra quelle attribuite a tutte le autorità portuali, in applicazione della norma suddetta (segue l'A.P. di Gioia Tauro con 29 milioni di euro,a tutte le altre sono stati attribuiti stanziamenti nettamente inferiori).

Aggiungasi che l'Autorità Portuale di Genova dal 2005 beneficia anche di un finanziamento di euro 38.220.000,00, in quote annuali di euro 2.940.000,00, ai sensi dell'articolo 6-*ter* della legge 43/2005, espressamente destinato a far parte degli oneri finanziari concessi con l'Accordo di Programma in questione.

Da ultimo si segnala che con la legge n. 25/2010, articolo 5, comma 7 duodecies, alle Autorità portuali è stato consentito, per il biennio 2010-2011, di rideterminare in aumento, fino al doppio, le misure delle tasse da esse introitate, fornendo così un ulteriore strumento di autofinanziamento con il quale l'Autorità portuale di Genova potrà reperire le risorse venute meno con l'impossibilità di riscuotere il contributo oggetto del ricorso.

La posizione espressa dal Ministero, come sopra delineata, è stata ritenuta fondata dal T.A.R. Liguria che ha rigettato il ricorso avanzato contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'Autorità Portuale di Genova, con condanna dell'Ente alle spese di giudizio.

ALLEGATO 4

5-03160 Ginefra: Opportunità di realizzare in tempi rapidi la linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le tematiche rilevate dalla presente interrogazione hanno costituito oggetto dell'audizione che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto lo scorso 15 luglio presso le Commissioni riunite VIII e IX.

Ad ulteriore chiarimento ed integrazione di quanto riferito in sede di audizione si può rilevare quanto segue.

Nella seduta del 13 maggio 2010, il CIPE ha preso atto delle assegnazioni avvenute nel corso del 2009 a valere sul Fondo Infrastrutture ex articolo 18 del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, assegnazioni avvenute nel pieno rispetto dell'Allegato Infrastrutture al Dpef 2010-2013, approvato con delibera 52/2009.

È chiara volontà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con la massima urgenza all'assegnazione della quota parte dei residui a valere sul Fondo infrastrutture e destinati ad opere considerate invarianti per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, già considerate come tali nell'Allegato Infrastrutture al Dpef dello scorso anno.

Tra le opere invarianti ci sono sicuramente la Salerno Reggio Calabria nel suo totale completamento, l'Alta Velocità Napoli Bari, la Strada statale Telesina, oltre ad altri interventi puntuali indispensabili alla razionalizzazione dei flussi di traffico nel Mezzogiorno.

Si evidenzia che l'Allegato Infrastrutture, per la prima volta, ha elevato, a livello di necessità programmatica nazionale, la linea Alta Capacità Napoli Bari, per un valore complessivo pari a 3.377 milioni di euro.

Nell'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011 di RFI, sottoposto ad approvazione nella seduta del 13 maggio 2010, l'opera compare nell'elenco dello sviluppo infrastrutturale ad Alta Capacità della direttrice trasversale con il Potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari (Progettazioni raddoppio Frasso Telesino-Apice e raddoppio Apice-Orsara; Realizzazione completamento Napoli-Cancello-Frasso Telesino; raddoppio Grasso Telesino-Apice e raddoppio Apice-Orsara). L'opera, in parte finanziata anche con fondi europei, troverà parziale copertura anche con il ricorso a fondi nazionali, nella redazione, in corso di attuazione, dell'aggiornamento 2010 del Contratto di programma di RFI.

In conclusione ritengo opportuno citare quanto riferito in sede di audizione circa la mancata copertura da parte dello Stato del Programma di investimenti. Sul valore globale delle opere del perimetro CIPE, pari a 123 miliardi di euro, sono garantiti finanziariamente 63 miliardi di euro. Inoltre, pur considerata la situazione congiunturale economica ancora persistente, siamo riusciti in questi due anni a fare approvare dal CIPE spese per 37 miliardi di euro e avviare operativamente opere per circa 27 miliardi di euro.

È evidente che se il Governo nel 2010 non ha potuto assegnare risorse aggiuntive al Fondo infrastrutture, lo ha fatto esclu-

sivamente per trasferire agli ammortizzatori sociali il massimo delle risorse pubbliche disponibili al fine di fronteggiare l'emergenza costituita dalla perdita del lavoro da parte di ingenti forze coinvolte.

In futuro l'infrastrutturazione fondamentale del Paese avverrà solo attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato, ma per coinvolgere definitivamente i capitali privati dovremo ulteriormente rivisitare e semplificare le lunghe fasi che ancora caratterizzano alcuni itinerari procedurali. Basti pensare ai tempi ancora esageratamente lunghi che intercorrono tra la seduta del CIPE, che approva l'intervento, e la consegna dei lavori.

Voglio tuttavia assicurare che il Governo conferma l'impegno concreto a dare attuazione a un processo di infrastrutturazione organica del Mezzogiorno con il completamento della Salerno-Reggio Calabria; l'avvio dei lavori dell'asse ferroviario Napoli-Bari (da quest'anno finalmente presente all'interno del contratto di programma delle Ferrovie dello Stato con un apprezzabile posta finanziaria) un intervento, questo, che su proposta del Governo italiano sta per diventare segmento del Corridoio 8.

ALLEGATO 5

5-03196 Iannuzzi: Introduzione del nuovo sistema di pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento al nuovo sistema di tariffazione lungo l'autostrada A3 Napoli – Salerno, si ricorda che la variazione del sistema tariffario – da forfetario a chilometrico – è prevista nello schema di convenzione unica sottoscritto tra l'ANAS e la società SAM in data 28 luglio 2009.

Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha ritenuto necessario, nell'ambito della propria istruttoria, chiedere una integrazione delle clausole convenzionali prevedendo un termine non superiore a sei mesi dalla data di approvazione dello schema di convenzione, per il completamento del processo che avrebbe portato alla nuova articolazione tariffaria su base chilometrica.

Tale prescrizione è stata quindi recepita all'interno del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) del 5 novembre 2009 e, successivamente, nella delibera del CIPE n. 107 del 6 novembre 2009.

Successivamente, l'articolo 2, comma 202 della legge 23 novembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha disposto l'approvazione degli schemi convenzionali già sottoscritti dalle società concessionarie e l'ANAS fino alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica.

Ai sensi del citato articolo, il CIPE, in data 31 maggio 2010, ha riformulato il parere con prescrizioni sullo schema di convenzione della SAM e, allo stato attuale, è in corso di predisposizione la relativa delibera che sarà successivamente sottoposta ai controlli di rito.

Tra l'altro, si osserva che è in corso di conversione il decreto-legge n. 78 del 31.05.2010 che all'articolo 47, comma 3 ha fornito un'interpretazione autentica del citato articolo 2, comma 202, precisando che « in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE, attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ». Tanto premesso, si comunica che la concessionaria autostradale Autostrade Meridionali SpA conferma di stare dando attuazione, come da indicazioni ricevute dalla concedente ANAS, al piano di lavoro a suo tempo impostato e reso noto. Tale programma consiste nella progettazione, acquisizione e posa in opera di portali telepass e nella predisposizione di un nuovo sistema informativo, di notevole complessità, che consenta di gestire le operazioni di esazione di pedaggi differiti, consistenti in sconti di pedaggio per le autovetture di classe A munite di telepass proporzionati ai percorsi effettuati.

I portali telepass sono in corso di installazione su tutti i varchi di uscita e l'attività avrà termine in due mesi circa.

Parallelamente è in corso la realizzazione del sistema informativo di gestione del credito, necessario per poter gestire gli accrediti dello sconto maturato dagli automobilisti muniti di telepass.

Il tutto sarà terminato e funzionante – salvo imprevisti – per il mese di ottobre.

Per quanto riguarda le nuove tariffe, si riferisce che SAM partirà con la forcella più favorevole all'utenza (0,60 euro per transiti fino a 5 km; 0,80 euro da 5 a 10 km; 1 euro tra 10 e 15 km; 1,20 euro tra 15 e 20 km; 1,40 euro tra 20 e 25 km; 1,60 euro tra 25 e 30km; 2 euro oltre i 20 km) e rimodulerà annualmente la tariffa in base alle risultanze rilevate dal sistema in corso d'opera.

Prima di avviare il nuovo sistema di tariffazione è necessario tuttavia che diventi efficace la nuova Convenzione Unica, che regola le modalità ed i criteri di articolazione del sistema tariffario differenziato

Al riguardo, occorre difatti precisare che lo schema di convenzione sottoscritto tra ANAS S.p.A. e SAM in data 28.07.2009 non è ancora efficace, ancorché approvato con l'articolo 2, comma 202 della legge 191/2009 (Finanziaria 2010) in quanto è subordinato al recepimento delle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza degli effetti sulla finanza pubblica.

ALLEGATO 6

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 15 prevede un incremento del canone annuo corrisposto ad ANAS dai concessionari autostradali calcolato sulla percorrenza chilometrica; tale incremento non dovrebbe in ogni caso tradursi in un aggravio per gli utenti maggiore di quanto previsto dalla disposizione in esame; occorre altresì assicurare che i concessionari autostradali rispettino puntualmente gli obblighi a loro carico di manutenzione delle infrastrutture e di realizzazione di opere;

i commi 3-*bis* e 3-ter dell'articolo 47 estendono l'ambito di applicazione delle disposizioni del comma 34-*bis*, dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con le quali si autorizzava l'ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto; al tempo stesso, con riferimento ai medesimi contratti di programma, si fissa per la loro adozione il termine di sessanta giorni dalla stipula;

in materia di determinazione dei diritti aeroportuali sono intervenuti altresì i commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che hanno previsto, stabilendone le condizioni e le procedure di attuazione, un'anticipazione finanziaria, nelle more della stipula dei contratti di programma, in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali a decorrere dal 2010, finalizzata alla realizzazione di nuovi investimenti infrastrutturali; contestualmente l'articolo 39 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria per il 2009) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

è necessario che la complessa questione dei diritti aeroportuali, anche per la rilevanza in termini di investimenti e servizi negli scali, sia regolata non mediante interventi normativi frammentari, ma mediante la definizione di una disciplina coerente, di carattere generale, rispondente ai requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e idonea ad assicurare sia la tempestività delle procedure di adozione dei contratti di programma, sia l'effettiva destinazione dei proventi derivanti dai diritti aeroportuali medesimi al potenziamento delle strutture aeroportuali e al miglioramento dei servizi;

il comma 7 dell'articolo 51 differisce al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, saranno definite disposizioni attuative della normativa in materia di autoservizi pubblici non di linea, vale a dire servizi di taxi e servizi di noleggio con conducente, e saranno stabiliti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;

il differimento del termine al 31 dicembre 2010 corrisponde a quanto richiesto nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, nel quale si evidenziava l'esigenza di « stabilire un termine adeguato per pervenire, attraverso un costruttivo confronto con tutte le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, ad una definizione della disciplina sulla materia, che, per un verso, impedisca l'esercizio abusivo dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e, per l'altro, salvaguardi i principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza »; analoghe considerazioni erano svolte nell'ordine del giorno 9/3350-A/16. Valducci, riferito al medesimo disegno di legge, sottoscritto da deputati appartenenti a tutti i gruppi e approvato dall'Assemblea della Camera nella seduta del 6 maggio 2010;

nel parere e nell'ordine del giorno sopra citati, in coerenza con le posizioni ripetutamente assunte dalla Commissione in precedenza, si sottolineava che il differimento del termine avrebbe dovuto accompagnarsi a una revisione della disciplina vigente, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in modo da rimuovere gli ostacoli non giustificati che tali previsioni determinerebbero per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, con grave pregiudizio per l'occupazione del settore e con danno per gli utenti. In particolare dovrebbero essere oggetto di revisione le disposizioni concernenti l'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, l'obbligo di stabilire la sede dell'impresa e la rimessa esclusivamente in tale comune, l'obbligo di presentare ai comuni diversi una comunicazione relativa a ogni singolo servizio, con eventuale pagamento di un importo di accesso, nonché di far sostare i veicoli, nei comuni in cui sia esercito il servizio di taxi, esclusivamente presso la rimessa. Fino all'adozione del decreto ministeriale sopra richiamato l'attuazione di tali disposizioni dovrebbe pertanto considerarsi sospesa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 15, si segnala l'esigenza di garantire che i concessionari della rete autostradale non impongano in ogni caso agli utenti oneri maggiori rispetto a quanto disposto dal decreto-legge e, al tempo stesso, assicurino l'adeguato svolgimento delle attività di manutenzione delle infrastrutture e di realizzazione di opere, in adempimento degli obblighi ai quali sono tenuti;

b) con riferimento alle disposizioni dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 47, si segnala l'esigenza di pervenire, in sede di recepimento della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, alla definizione di un quadro normativo unitario e coerente per la determinazione dei suddetti diritti, assicurando in particolare sia la tempestività delle procedure di adozione dei contratti

di programma, sia l'effettiva destinazione dei proventi derivanti dai diritti aeroportuali medesimi al potenziamento delle strutture aeroportuali e al miglioramento dei servizi;

c) con riferimento alle disposizioni del comma 7 dell'articolo 51, si ribadisce l'esigenza di considerare sospesa, fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'applicazione delle modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, introdotte dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e di assumere nel frattempo le opportune iniziative normative per pervenire al superamento degli ostacoli non giustificati che le previsioni da ultimo citate determinerebbero per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, con particolare riferimento agli aspetti evidenziati in premessa.

ALLEGATO 7

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO BASE (v. seduta del 23 giugno 2010)

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

ART. 1.

1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con energia elettrica, idrogeno o con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, nonché ai concessionari delle stazioni di rifornimento dei predetti carburanti alternativi, compresa l'energia elettrica, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, nei limiti di quanto previsto dal comma 2, finalizzati al sostegno:

a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:

1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);

2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);

3) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili alternativi, quali l'energia elettrica, destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);

4) di prototipi di veicoli alimentati da energia elettrica o idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 4) della lettera *a)*;

c) dell'installazione di distributori di energia elettrica e di idrogeno sul territorio nazionale, in modo da assicurare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'installazione di almeno un distributore di energia elettrica ogni 5.000 abitanti ed un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti;

d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 4) della lettera *a)* muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

2. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato « Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di energia elettrica, idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica ». Il fondo ha una dota-

zione iniziale di 15 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.

3. Con proprio decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle Finanze, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento, agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.

1. 1. Monai.

Al comma 1 dopo le parole: alimentati da *inserire le seguenti:* energia elettrica,.

1. 2. Monai.

ART. 2.

Al comma 1, tra le parole: in materia di sistemi di mobilità *e le parole:* ad alta sostenibilità, *sono inserite le seguenti:* , sia pubblici che privati,.

2. 1. Cosenza.

Al comma 1 dopo le parole: con impiego di *inserire le seguenti:* energia elettrica, di.

2. 2. Monai.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

2-*bis)* di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili alternativi, quali l'energia elettrica, destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3).

3. 1. Monai.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 3 con il seguente:

3) di prototipi di veicoli alimentati da energia elettrica, idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;.

3. 2. Monai.

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

4) di sistemi diffusi di *car-sharing* nei grandi centri urbani che, attraverso l'impiego di veicoli alimentati da idrogeno e biocarburanti di origine biologica, contribuiscano al miglioramento della qualità dell'ambiente e a una minore concentrazione di polveri sottili nell'aria.

3. 3. Cosenza.

(Approvato).

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) dell'installazione di distributori di energia elettrica e di idrogeno sul territorio nazionale, in modo da assicurare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'installazione di almeno un distributore di energia elettrica

ogni 5.000 abitanti ed un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti.

3. 4. Monai.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Destinatari degli interventi).

1. Possono essere destinatari dei finanziamenti a valere sul Fondo, in relazione all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, le regioni, le province, i comuni, le università degli studi, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con energia elettrica, idrogeno e con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, nonché i concessionari dei distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*.

2. A decorrere dall'anno 2011 i concessionari di stazioni di rifornimento di carburante presenti sul territorio nazionale che intendano aprire nuove aree di servizio ovvero rinnovare quelle già esistenti, sono tenuti a dotare tali aree di un adeguato numero di colonnine di ricarica di energia elettrica destinata ad alimentare i veicoli di trasporto su strada.

4. 1. Monai.

Aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché gli enti pubblici e privati impegnati a diffondere l'impiego come carburanti, anche in relazione ad attività sportive, dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti di nuova generazione.

4. 2. Desiderati.

(Approvato).

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: alimentati da *aggiungere le seguenti:* energia elettrica o.

8. 1. Monai.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Convenzioni per l'utilizzo sperimentale di veicoli alimentati ad idrogeno).

1. Al fine di favorire l'impiego di veicoli non inquinanti, le regioni e gli enti locali promuovono la stipula di apposite convenzioni con le società operanti nel settore del trasporto pubblico locale e con le imprese che producono veicoli alimentati ad idrogeno, in base alle quali si prevede l'impiego temporaneo e sperimentale, per una durata massima di tre anni, dei suddetti veicoli.

8. 01. Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato).

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 1. Monai.

ALLEGATO 8

Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

« La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Piano di azione sulla mobilità urbana COM(2009)490 def., presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2009;

preso atto:

degli elementi acquisiti nel corso delle numerose audizioni svolte da questa Commissione nell'ambito del suo esame;

delle conclusioni adottate dal Consiglio trasporti il 24 giugno 2010 nelle quali si esprime apprezzamento per l'iniziativa della Commissione invitandola, tra l'altro, a indicare misure concrete e a perseguire gli obiettivi delineati nel Piano d'azione nel nuovo Libro bianco sui trasporti;

della crescente attenzione che l'opinione pubblica, e non esclusivamente gli esperti della materia, sta dedicando ai temi della mobilità urbana, in relazione all'impatto sulla qualità della vita e tenuto conto delle ricadute economiche, sociali e ambientali;

delle peculiarità che contraddistinguono il tessuto urbano delle città italiane per le quali appare indispensabile attivare politiche efficaci per la tutela dei centri storici, specie quelli di particolare valore e per il recupero delle aree periferiche in considerazione delle carenze che hanno contraddistinto le politiche urbanistiche, dei trasporti e infrastrutturali degli scorsi decenni, prive della capacità di progettare secondo logiche coerenti e strategie di ampio respiro;

della necessità di dedicare sempre maggiore attenzione agli aspetti riguardanti la sicurezza del trasporto urbano, con particolare riferimento agli utenti più vulnerabili della strada, considerato l'ancora troppo elevato numero di vittime di incidenti;

dell'incidenza molto elevata del trasporto su gomma e dell'inadeguato sviluppo del trasporto pubblico, specie su rotaia, che contraddistingue le città di maggiori dimensioni del paese, con conseguente congestione del traffico e rallentamento dei tempi di percorrenza;

del fatto che la mobilità urbana è un fattore determinante per la crescita economica, l'occupazione e la competitività, atteso che ogni anno l'economia europea perde circa 100 miliardi di euro, ovvero l'1 per cento del PIL, a causa della congestione nelle città;

dell'incidenza che politiche coerenti ed efficaci per la promozione della mobilità urbana possono assumere ai fini del perseguimento di obiettivi fondamentali, definiti dall'Unione europea in materia di tutela della salute e dell'ambiente, di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, nonché di obiettivi generali perseguiti dalle politiche europee coinvolte;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parla-

mento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico;

esprime una valutazione complessivamente positiva sottolineando:

in relazione alla posizione del Governo per la definizione di proposte legislative e relativamente alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, le seguenti esigenze:

a) valorizzare il Piano della Commissione europea come occasione per affrontare la tematica secondo un approccio integrato e coerente, che definisca con chiarezza le priorità e sappia conciliare le iniziative da assumere in materia di politica dei trasporti con le altre politiche dell'Unione quali la politica industriale, la politica ambientale e di gestione del territorio, il turismo, le politiche sociali, con particolare riferimento alla tutela della salute;

b) attivare un coordinamento interistituzionale, al fine di superare l'attuale frammentazione della disciplina e delle competenze in materia di mobilità urbana e consentire in tal modo agli operatori pubblici e privati di disporre di un assetto conforme e sufficientemente inequivoco al quadro di riferimento definito dall'Unione europea. In tale prospettiva si potrebbe mutuare l'esperienza già maturata con l'istituzione dei coordinatori per i progetti della rete transeuropea di trasporto;

c) predisporre misure concrete per rafforzare le iniziative adottate a livello nazionale e locale secondo una logica di area vasta, che superi i confini del singolo comune per comprendere l'intero bacino metropolitano della domanda di trasporto. A tale riguardo si sottolinea la necessità di favorire una pianificazione strategica ed integrata dei trasporti, da sottoporre a periodici aggiornamenti sulla base dell'evoluzione delle situazioni concrete, degli sviluppi delle tecnologie e della soddisfazione dei cittadini, favorendo un efficiente utilizzo delle infrastrutture esistenti, anche mediante una loro riconversione a favore del trasporto locale. Tale prospettive deve inoltre considerare le criticità connesse ai flussi di entrata e di uscita dai centri urbani rispondenti alle esigenze di lavoro;

d) per quanto concerne la politica dei trasporti, raccordare le scelte in materia di mobilità urbana alle priorità strategiche sull'intermodalità, con particolare riferimento alle reti TEN, in modo da consentire alle aree urbane di maggiori dimensioni di svolgere la loro funzione di punti di interconnessione efficienti e offrire un efficiente sistema di trasporto « ultimo miglio » sia per le merci sia per i passeggeri;

e) valorizzare pienamente, anche sotto il profilo dello stanziamento di risorse adeguate, i vantaggi potenziali dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), che possono rivestire un ruolo strategico consentendo di convogliare il traffico sulle modalità di trasporto meno congestionate; sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati possono inoltre consentire un più razionale utilizzo delle infrastrutture esistenti, la riduzione dei tempi di spostamento e dei ritardi dovuti alla congestione, la riduzione degli incidenti e delle emissioni inquinanti; a tal fine rivestono particolare importanza sia i sistemi di infomobilità sia i sistemi che facilitano comportamenti di guida ecocompatibili, dei quali sono dotati i mezzi di ultima generazione, la cui incentivazione potrebbe essere anche rafforzata dalle decisioni che l'Unione europea assumerà in materia di regolamentazione delle patenti di guida e del relativo aggiornamento dei criteri cui ispirare l'esame di rilascio (consumi energetici, comportamenti di guida volti al rispetto della sicurezza stradale, eccetera);

f) assumere le iniziative idonee, anche ispirandosi alle migliori pratiche e alle esperienze più avanzate e immediatamente apprezzabili da parte dei cittadini, per disincentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto privati, in particolare di quelli più inquinanti, e ricorrere a forme originali di trasporto meno costose e a basso impatto inquinante, con particolare atten-

zione alla diffusione della mobilità ciclistica, prevedendo adeguati investimenti da parte dell'Unione europea per risorse per la realizzazione di infrastrutture, il sostegno all'intermodalità (estensione del diritto al trasporto bici su treni, metropolitane, autobus attrezzati, ricovero bici nelle stazioni di trasporto pubblico) e per il finanziamento della ricerca e l'elaborazione statistica dei dati comparabili, soprattutto al fine di migliorare la sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada;

g) sempre al fine di concorrere all'obiettivo di favorire forme di trasporto alternativo a quello privato, appare necessario che il trasporto pubblico locale, le attività relative allo svolgimento di sevizi essenziali (raccolta rifiuti e pulizia delle strade, interventi di manutenzione) e il trasporto merci per conto proprio e conto terzi raggiungano progressivamente, ma il più rapidamente possibile, gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale, economica e logistica; a tal fine occorre opportunamente incentivare il rinnovo del parco autobus circolante in Italia che presenta un'età media superiore alla media europea ed incentivare il rinnovo dei veicoli commerciali promuovendo l'impiego di quelli di ultima generazione. Questi, infatti, presentano emissioni ridotte, costi gestionali significativamente inferiori, che potrebbero costituire un sostegno permanente in periodi di crisi economica come l'attuale e si integrerebbero meglio in una rete logistica di ultima generazione; si pensi alla possibilità di incentivarne l'utilizzo nell'ultimo miglio, sostituendo gradualmente i veicoli ad alimentazione tradizionale;

h) sostenere la proposta dell'istituzione di un Osservatorio della mobilità urbana (tema 5 azione 17) a condizione che esso svolga funzioni specifiche, che non si sovrappongano a quelle già esistenti, definendone i compiti con chiarezza. L'attività primaria dell'Osservatorio dovrebbe consistere nel monitoraggio dell'attività normativa e degli strumenti dell'Unione europea inerenti la mobilità urbana, nella raccolta di dati su standard qualitativi, pratiche applicative, tecnologia, aspetti contrattuali, diritti degli utenti, scambio di buone prassi e monitoraggio degli sviluppi del settore; nell'elaborazione di soluzioni concrete e flessibili, nel rispetto delle peculiarità, tenendo sempre presenti le finalità da perseguire. A tal fine appare indispensabile l'organizzazione sistematica standardizzata delle informazioni e la loro messa in rete;

i) in riferimento ai finanziamenti (azioni 2, 14 e 15 del Piano) si sottolinea l'urgenza di disporre di un quadro complessivo dei finanziamenti specifici per la mobilità urbana e, in particolare, per la mobilità urbana sostenibile, atteso che attualmente tali informazioni, in assenza di un coordinamento tra le diverse fonti, appaiono ancora troppo frammentarie, in considerazione del fatto che la dimensione della mobilità urbana è ricompresa all'interno di altre politiche dell'Unione europea (coesione, ambientale e sanitaria); appare altresì opportuno evidenziare l'esigenza di disporre di un quadro tendenzialmente stabile di risorse;

sul piano nazionale, sottolinea la necessità che il Governo si impegni:

a considerare prioritaria l'esigenza di superare la logica emergenziale ed episodica degli interventi che nell'ambito della mobilità urbana troppo spesso ha indotto a ricorrere alle misure estreme dei blocchi della circolazione veicolare, piuttosto che a realizzare politiche coerenti e strutturali per fronteggiare la congestione e ridurre le emissioni inquinanti;

a promuovere il coordinamento tra le iniziative e le competenze dei diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella progettazione e nella attuazione delle politiche di mobilità urbana, in primo luogo attraverso lo scambio di informazioni tra amministrazioni locali e associazioni e fondazioni, che contribuiscono con specifici progetti ad incentivare la mobilità sostenibile e le politiche integrate sul territorio;

a potenziare una strategia di intervento di medio e lungo periodo nel campo

della mobilità urbana, che integri le politiche settoriali dei trasporti con quelle più generali relative alle modalità d'uso del territorio, quale ad esempio quelle connesse alla gestione dei flussi turistici;

a definire una pianificazione della mobilità sulla base di schemi unitari e integrati, mediante la predisposizione di appositi strumenti, ovvero il ricorso a quelli già disponibili, Piani urbani del traffico (PUT) e Piani urbani della mobilità (PUM), per i quali peraltro appare auspicabile un più diffuso utilizzo, garantendo certezza nella definizione e attribuzione delle competenze e nei tempi di attuazione;

a favorire tutte le iniziative suscettibili di ridurre il numero dei mezzi privati, in particolare quelli più inquinanti, che accedono, circolano e sostano all'interno delle zone di maggior pregio ovvero di quelle a più alta intensità abitativa, ampliando progressivamente, attraverso le opportune sperimentazioni, le aree soggette a traffico limitato, e contestualmente potenziando, con opportuni finanziamenti, i trasporti pubblici, razionalizzando i percorsi e garantendo corsie protette;

sempre al fine di ridurre il traffico privato, a favorire il trasporto non motorizzato attraverso la creazione di percorsi dedicati e protetti e una razionale suddivisione funzionale della rete stradale, in modo da riservare alcune strade a specifiche finalità, evitando, ove possibile, l'uso promiscuo, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale;

ad utilizzare in modo efficace l'informazione e la promozione di campagne pubblicità/progresso per tutte le forme di mobilità diverse dall'automobile e, in particolare, per la mobilità ciclistica, al fine di dedicare maggiore attenzione ai cittadini, alla loro salute, qualità della vita, educazione ambientale, dedicando una particolare attenzione alla formazione dei più giovani anche in ambito scolastico;

a creare un ambiente favorevole per la diffusione su larga scala dei veicoli a basse emissioni e a emissioni zero, come ad esempio i veicoli a metano, i veicoli ibridi e quelli che utilizzano biocarburanti, nonché i veicoli elettrici, con particolare attenzione alla diminuzione delle emissioni climalteranti, anche alla luce dell'impegno a contenere il surriscaldamento globale al di sotto dei 2° C, sottoscritto – seppure su base volontaria – dai paesi Onu al vertice di Copenaghen 2009; a tal fine, a favorire lo sviluppo, in accordo con istituzioni, amministrazioni locali, società elettriche, altre società specializzate e istituti finanziari e di credito, di una rete capillare di punti di ricarica e assistenza su tutto il territorio, secondo uno standard unico per le prese elettriche – supportata da un'idonea sperimentazione;

ad assumere tutte le iniziative, anche normative, necessarie all'omologazione ed alla standardizzazione dei prodotti per migliorare la mobilità urbana, al fine di favorire la crescita e la competitività del sistema Italia;

a diffondere la conoscenza degli strumenti di *project financing*, dell' attività della Banca europea per gli investimenti (BEI) per la mobilità urbana, sia come finanziatore, sia come *adviser*, tenendo conto dei possibili sviluppi futuri e delle opportunità di miglioramento degli strumenti esistenti (assistenza tecnica specializzata, supporto alla pianificazione e allo sviluppo di progetti integrati innovativi, finanziamenti a lungo termine), nonché del valore aggiunto in termini di scambio di informazioni a livello tecnico e finanziario; contestualmente a favorire tutte le iniziate necessarie a consentire alla ricerca italiana di operare negli ambiti richiamati, cogliendo pienamente le opportunità offerte dall'Unione europea ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 523

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 524

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 531

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici « Promo-Italia ». C. 2793 Borghesi *(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1938 Stefani)* 526

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 530

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato la precedente versione del provvedimento trasmessa dalla II Commissione, esprimendo su di esso, nella seduta del 4 novembre 2009, parere favorevole con una osservazione. Illustra quindi il nuovo testo della proposta di legge come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito al fine di recepire, almeno in parte, le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Con riferimento alle ulteriori modifiche di interesse per la X Commissione, segnala la lettera *a-bis*) dell'articolo 2, che modifica l'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, istitutiva del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. Si prevede che l'elargizione ivi prevista a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, è concessa anche a favore del soggetto fallito a condi-

zione che non abbia riportato condanne per determinati reati, fra cui i delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio. La lettera *b-bis)* dell'articolo 2 introduce, inoltre, l'articolo 18-*ter* della citata legge. In particolare, il nuovo articolo, in materia di sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi, prevede che gli enti locali possano disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero parziale o totale dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato dei tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Si tratta dei soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Aggiunge che sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni del Capo II che disciplina una nuova forma di concordato per porre rimedio ad una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile e alla definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. In particolare, segnala le modifiche relative all'articolo 19 in tema di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che deve essere raggiunto dai creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti, trasmesso da parte dell'organismo di composizione a tutti i creditori e successivamente al giudice competente per l'omologazione.

Segnala, infine, le modifiche apportate all'articolo 25, in materia di accesso alle banche dati pubbliche, in cui si specifica che i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura concorsuale e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione, dandone comunicazione ai titolari dei dati suddetti.

In considerazione del limitato impatto delle nuove norme introdotte nel testo riformulato dalla Commissione Giustizia sulle competenze della X Commissione, nonché della sostanziale condivisione delle finalità del testo medesimo, come già evidenziato dal parere favorevole approvato in precedenza dalla X Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) preannuncia che focalizzerà il proprio intervento su un aspetto specifico di questa manovra, condividendo pienamente, per il resto, gli ampi interventi già svolti dai suoi colleghi di gruppo. Ritiene infatti di grande rilievo puntualizzare che le norme proposte con questo decreto avranno un impatto devastante sulle imprese e su ogni politica di sviluppo. È evidente che non si contesta la necessità di procedere a misure di contenimento della spesa pubblica e di rigore dei conti pubblici: il problema è che le misure recate da questo provvedimento non colpiscono, come si è detto, le sacche di inefficienza e di spreco, ma tagliano direttamente le risorse impegnate dallo Stato in favore delle politiche di sviluppo, destinate cioè agli investimenti e alla realizzazione di infrastrutture.

I tagli che impatteranno in modo più diretto e con i risvolti maggiormente negativi sul mondo industriale sono, ad esempio, il taglio effettuato sulle missioni del bilancio dei Ministeri, che assommano a 3,2 miliardi di euro, ed in particolare il taglio di 2,5 miliardi nel triennio alla missione sviluppo e riequilibrio territoriale in cui sono allocate le risorse del FAS: sottolinea che ad oggi assommano a 26 miliardi le risorse sottratte al FAS. Ritiene che in tal modo si operi una sottrazione

colpevole di risorse ai danni del mezzogiorno. Ricorda il recentissimo rapporto SVIMEZ che segnala come la recessione abbia colpito duramente il sud, con la perdita di 100.000 posti di lavoro, l'aumento della disoccupazione al 32 per cento, il preoccupante incremento dei nuclei familiari a rischio povertà. Su questa già fragile base si innestano questi ulteriori tagli: come ricordato il FAS, ma anche il taglio di 310 milioni di euro al programma « Incentivi alle imprese », e i 303 milioni di euro di tagli alla missione « Infrastrutture pubbliche e logistica, per non parlare dei tagli di trasferimenti agli enti locali, che in parte sono stati quantificati con risultati veramente preoccupanti. Di fronte a questo, si sventolano gli slogan quali « IRAP azzerata nel mezzogiorno » oppure di « Zone a burocrazia zero », senza sottolineare che gli investimenti produttivi non saranno più veloci in quanto più facili, ma semplicemente non ci saranno perché le risorse sono state sottratte. Rileva, infine, il pessimo effetto prodotto dalla introduzione della tassa di soggiorno a Roma: segnale preoccupante verso un settore, quale quello del turismo, che dovrebbe essere trainante nello sviluppo e nell'economia del Paese.

Enzo RAISI (PdL), in parziale replica all'intervento della collega Mastromauro, e da quest'intervento sollecitato, sottolinea che sicuramente un provvedimento di contenimento delle spesa come quello in esame presenta degli aspetti critici, ma tali criticità possono essere lette in modo diverso: i tagli delle risorse destinate al Sud, richiamato dalla collega, e più in generale i tagli effettuati sui bilanci delle regioni, richiamano direttamente il tema della cattiva o mancata utilizzazione di risorse precedentemente assegnate. Il tema è infatti questo: non è un momento nel quale possono essere allocate ulteriori risorse in contesti nei quali tale risorse sono state male utilizzate in precedenza: è chiaro che anche tali tagli sono dolorosi, ma è altrettanto chiaro che sono necessari e deve essere chiaro che sono stati motivati proprio da questa responsabilità retrostante.

I dati diramati nella giornata di oggi sulla crescita degli ordini industriali dovrebbero confortare sullo stato reale dell'economia italiana, e confortante dovrebbe pur essere l'ampio consenso che questa manovra trova a livello europeo ed internazionale. Manca certo un'altra parte, l'altro braccio dell'intervento, che sarebbe dovuto essere quello nella direzione del rafforzamento del sistema produttivo, della crescita; e proprio in questo dovrebbe concretizzarsi il ruolo di questa Commissione: lavorare con questa finalità ben chiara, a partire dall'approvazione oggi di un parere alla Commissione Bilancio in cui sia richiamata l'esigenza di approvare con urgenza provvedimenti che vadano in direzione della crescita delle imprese e del sistema produttivo, quali ad esempio, lo Statuto delle imprese, sul quale la Commissione sta impegnandosi a fondo, ovvero, in altra direzione, verso la semplificazione e la efficientizzazione delle politiche mirate alla internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero.

Esprime quindi fin d'ora il voto favorevole del popolo della libertà sul provvedimento in esame.

Santo Domenico VERSACE (PdL), pur esprimendo il proprio voto favorevole sul parere relativo al provvedimento in esame, intende richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 52 del decreto n. 78, concernente le Fondazioni bancarie, sul quale intende fermamente esprimere tutta la propria contrarietà; ritiene infatti che tale articolo non sia attinente alle materie oggetto del decreto-legge, né alle sue finalità, che esso contrasti con una sentenza della magistratura amministrativa che si è già legittimamente espressa sulla materia e che infine confligga con uno schema di disegno di legge all'attenzione del Consiglio dei Ministri che regolamenterà appunto la materia delle fondazioni che non hanno partecipazioni nelle banche e non ne esercitano il controllo.

Ludovico VICO (PD), rispetto ad alcune osservazioni del deputato Raisi sulle dichiarazioni del ministro Tremonti in me-

rito all'utilizzo delle risorse allocate presso le regioni, ricorda nel *Rapporto annuale 2009 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate* del Dipartimento per lo sviluppo e della coesione economica, recentemente affidato alla responsabilità del ministro Fitto, si legge testualmente (p. 22): « Per quanto riguarda la programmazione comunitaria, il ciclo 2000-2006 si è chiuso con un assorbimento pressoché pieno delle risorse UE: la perdita è infatti attestata ai livelli minimi, pari a 106 milioni di euro, corrispondenti allo 0,33 per cento dell'intera dotazione programmatica per tutto il Paese, consentendo all'Italia di collocarsi ai vertici della graduatoria dei Paesi UE come capacità di utilizzo delle risorse. (...) Con riferimento all'attuale ciclo di programmazione, è proseguita l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-13 per i programmi finanziati da risorse comunitarie, mentre per gli interventi a valere su quelle nazionali è stato completato il processo di programmazione, ma gli stessi non sono stati ancora attivati a seguito dei successivi provvedimenti di riduzione del Fondo Aree Sottoutilizzate e del riorientamento delle risorse su alcuni settori prioritari ».

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, sottolinea che il provvedimento d'urgenza è volto alla stabilizzazione dei conti pubblici e a sostenere, di conseguenza la credibilità del Paese a livello internazionale, affinché il sistema Italia continui ad essere considerato attrattivo per gli investimenti. Aggiunge che le misure di contenimento della spesa devono essere contestualizzate nell'eccezionale momento di crisi economica e finanziaria, paragonabile unicamente con la grande depressione del 1929. Ritiene che, accanto a queste misure, la fiscalità di vantaggio per il Meridione – che considera una reale anticipazione del federalismo fiscale – e le previste misure di semplificazione possano costituire un volano per il rilancio dell'economia e dell'occupazione.

A seguito dell'articolato dibattito svoltosi sul provvedimento, ritiene di poter inserire nelle premesse il rilievo del collega Raisi in merito all'opportunità di approvare in tempi brevi il provvedimento sullo Statuto delle imprese (C. 2754 Vignali e abbinate) formulando, pertanto, una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a chiedere alla Commissione di merito un chiarimento sugli ambiti di applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) *(vedi allegato)*.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Enzo RAISI (PdL) ribadisce il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici « Promo-Italia ».
C. 2793 Borghesi.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1938 Stefani).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, informa i colleghi che, da un'istruttoria svolta dagli uffici, risulta assegnata alla Commissione un'ulteriore proposta di legge vertente sulla materia della promozione dell'attività delle imprese all'estero: si tratta della proposta di legge C. 1938, Stefani ed altri, recante modifiche alla

legge 25 marzo 1997, n. 68, sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Sebbene la proposta di legge C. 2793 Borghesi abbia un impianto più vasto, contenendo disposizioni che affrontano in modo più generale la questione della promozione economica e culturale dell'Italia all'estero nonché istituzione degli sportelli unici « Promo-Italia », ritiene opportuno che la Commissione deliberi in merito all'eventuale abbinamento della proposta C. 1938 Stefani e altri.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, dichiara di condividere la proposta di abbinamento.

La Commissione approva la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 1938 Borghesi alla proposta di legge C. 2793 Borghesi.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, che, attraverso la modifica e l'integrazione delle disposizioni in materia di commercio internazionale e di incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese recate dall'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*) è volta a rafforzare la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, allo scopo di evitare al nostro Paese rischi di marginalizzazione nell'ambito della sempre più intensa competizione internazionale. Questi rischi, secondo la relazione illustrativa, sono imputabili, oltre che alla polverizzazione della struttura produttiva, anche alla molteplicità di attori pubblici impegnati a vario titolo nell'attività di promozione dell'Italia all'estero, con la conseguente dispersione di risorse pubbliche in una miriade di funzioni e di competenze che non giova al rafforzamento dell'immagine del nostro Paese all'estero che rappresenta un obiettivo strategico.

A tal fine, il provvedimento in esame propone la riunificazione in un'unica struttura pubblica, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di tutte le funzioni e le competenze attualmente suddivise tra numerosi enti operanti nel settore della promozione dell'Italia all'estero, nonché il rilancio e l'ampliamento degli sportelli unici all'estero (cosiddetti Sportelli Italia) la cui costituzione è stata prevista a suo tempo dalla legge 31 marzo 2005, n. 56 (*Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore*). Gli enti interessati dalla suddetta riunificazione sono i seguenti:

ENIT, il più importante ente pubblico attivo in materia di turismo, primo responsabile della promozione dell'immagine turistica complessiva dell'Italia sui mercati esteri, istituito nel 1919. Dopo la riforma varata con la legge n. 292 del 1990, che ha provveduto ad aggiornare profondamente la struttura e i compiti dell'ente, l'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2005 ha disposto la trasformazione dell'Ente in « Agenzia nazionale del turismo », allo scopo di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica italiana per favorirne le condizioni di commercializzazione, demandandone l'organizzazione e la disciplina ad un regolamento di delegificazione (decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207). L'Agenzia, qualificata come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, fornito di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, è sottoposta all'attività di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (MiSE). Tra i suoi compiti rientrano, in particolare, lo sviluppo e la cura del turismo culturale, da effettuarsi in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo congressuale;

ICE. L'Istituto per il commercio estero, riordinato dalla legge n. 68 del 1997, ha il compito di promuovere e di sviluppare il commercio con l'estero e i processi di internazionalizzazione dell'apparato produttivo nazionale, sulla base

delle linee direttrici formulate dal MiSE alla cui vigilanza è sottoposto. L'attività dell'ICE è finanziata con fondi del Ministero vigilante e, parzialmente, con entrate proprie derivanti dai corrispettivi dei servizi forniti a operatori pubblici e privati;

SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero), è una società per azioni controllata dallo Stato, che detiene il 76 per cento del pacchetto azionario. Istituita nel 1990 sulla base di quanto previsto dalla legge n. 100 del 1990 (Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero) è operativa dal 1991. La missione della Società è la promozione del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e l'assistenza degli imprenditori nelle loro attività all'estero, mediante la partecipazione alle società estere partecipate da imprese italiane (cosiddetto *joint-ventures)* ovvero ai consorzi che prestano servizi alle imprese, nonché l'offerta di servizi di assistenza e consulenza e la concessione di garanzie a favore delle imprese presso gli intermediari finanziari;

FINEST. Società finanziaria attiva nei confronti delle imprese che operano nelle zone di confine, è stata istituita dalla legge n. 19 del 1991 sul modello della SIMEST, per finanziare società miste all'estero ed altre forme di collaborazione tra imprese aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia e in paesi dell'Europa centro-orientale. Il decreto legislativo n. 143 del 1998 ha disposto il potenziamento dell'attività della società al fine di ampliarne l'operatività e di estenderne l'intervento all'intero territorio di Veneto e Trentino-Alto Adige;

INFORMEST. Struttura pubblica istituita dalla legge n. 19 del 1991 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e i processi d'internazionalizzazione, nasce nel clima di rinnovamento e apertura verso Est degli anni che seguono la caduta del muro di Berlino. INFORMEST è diventata una delle quattro agenzie italiane per la cooperazione nell'area del Sud-Est Europa (legge n. 84 del 2001);

Camere di commercio italiane all'estero (CCIE). Possono essere riconosciute come tali le associazioni di imprenditori e professionisti sia italiani sia locali costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia. Oltre a svolgere funzioni di promozione degli scambi commerciali con l'Italia offrono assistenza agli operatori economici. Le CCIE sono state riordinate dalla legge n. 518 del 1970;

Istituti italiani di cultura all'estero. Sono organismi ufficiali operanti all'estero per conto del Ministero degli affari esteri (MAE) con l'obiettivo di diffondere la cultura italiana in tutte le sue forme. Creati nel 1926, sono attualmente disciplinati dalla legge n. 401 del 1990 che ha introdotto una revisione generale dei criteri e delle modalità di funzionamento degli Istituti, che hanno assunto il compito di catalizzare e coordinare le iniziative culturali attivate nel Paese in cui risiedono, sotto la vigilanza del MAE e secondo gli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche.

Illustra quindi il contenuto della proposta di legge in esame che consta di tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 12 della legge n. 99 del 2009, disponendo l'abrogazione del comma 2, recante una delega al Governo, ed apportando le necessarie modifiche formali al comma 3, conseguenti all'abrogazione. Ricorda che il citato articolo 12 reca due deleghe legislative, volte rispettivamente al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (comma 1) e alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese (comma 2). Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi (comma 3).

L'articolo 2 aggiunge un articolo dopo l'articolo 12 della legge n. 99 del 2009. Il

nuovo articolo 12-*bis* (Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici « Promo-Italia »), al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale del nostro Paese, richiamati all'inizio della relazione. La delega, per cui vale la clausola di invarianza finanziaria, deve essere esercitata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nell'esercizio della delega, per la quale viene richiesto il parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: istituzione del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento subentra nelle funzioni e competenze degli enti precedentemente elencati, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore « del decreto legislativo adottato ai sensi della presente lettera » (osservo che si dovrebbe più correttamente scrivere: « dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma »); rispetto dei compiti attribuiti ai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha riformato l'organizzazione del Governo, e dal decreto legislativo n. 143 del 1998 recante disposizioni in materia di commercio con l'estero; adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti sopra citati nell'ambito del quadro delineato « dal decreto legislativo istitutivo » (*rectius*: dall'istituzione ») del suddetto Dipartimento; riunificazione organizzativa e funzionale (*andrebbe precisato*: nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera *a)*) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero.

Dovranno altresì essere perseguiti i seguenti obiettivi: coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero; attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi; attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero e sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero; istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati « Promo-Italia ». Queste strutture, volte a consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero, subentrano, sotto il profilo funzionale, sia agli sportelli unici all'estero previsti dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2005, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST, delle Camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della presente legge. Ricordo che l'articolo 1 della legge n. 56/2005 ha previsto l'istituzione di sportelli unici all'estero (cosiddetti *Sportelli Italia*), quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel comparto e di garantire una maggior coerenza delle attività di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione con gli obiettivi di politica internazionale del Governo; organizzazione e gestione di un sistema informativo per la raccolta e l'elaborazione di banche dati informative nonché alla dif-

fusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche allo scopo di creare un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali; assorbimento del personale degli enti soppressi nell'ambito della struttura del Dipartimento di cui alla lettera *a)*, in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito dei suindicati sportelli unici all'estero denominati « Promo-Italia ».

Il comma 2 dell'articolo 12-*bis* prevede che disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi in questione possono essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.

L'articolo 3 della proposta di legge fissa l'entrata in vigore del provvedimento al trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

ALLEGATO

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica » (C. 3638 Governo, approvato dal Senato);

rilevato positivamente che il provvedimento d'urgenza interviene in maniera incisiva sulla correzione dei saldi di finanza pubblica, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo italiano in sede europea;

sottolineata la necessità di rilanciare lo sviluppo anche attraverso misure di più immediato impatto sull'economia, la cui ripresa è condizione imprescindibile per la stessa sostenibilità dei disavanzi della finanza pubblica;

auspicando che siano rapidamente approvate dal Parlamento misure legislative che agiscano sul lato del rafforzamento della produttività e dello sviluppo del Paese – quali, ad esempio, lo Statuto delle imprese – ovvero disposizioni che razionalizzino le strutture dedicate alle politiche di internazionalizzazione delle imprese,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 49, comma 4-*ter,* valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'abrogazione della normativa statale difforme valga anche per le « discipline speciali », quali la denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 532

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio *(Esame e rinvio)* 533

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 535

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 541

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 *(Esame e rinvio)* 539

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 540

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta, dopo che il rappresentante del Governo ha esposto il proprio orientamento, si è convenuto di proseguire il dibattito in Commissione sui provvedimenti in titolo; al riguardo, comunica che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la preannunciata proposta di legge n. 3582, a prima firma del deputato Paladini: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, quindi, che – alla luce dell'avvenuto abbinamento della predetta proposta di legge e attesa l'esigenza di svolgere i necessari approfondimenti sul suo contenuto, oltre che sulle possibili

modalità di prosecuzione dell'esame del complesso dei progetti di legge abbinati, anche in relazione agli interventi in materia previdenziale previsti dalla manovra economico-finanziaria all'esame della Camera – il dibattito di carattere generale proseguirà alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista sospensione per il periodo estivo; in quella sede, sarà anche possibile valutare lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, osserva che la XI Commissione avvia oggi l'esame di due proposte di legge – caratterizzate dalla medesima finalità, ma distinte da una differente impostazione di base – che dettano disposizioni in materia di previdenza e assistenza dei liberi professionisti: obiettivo comune di tali proposte è, in particolare, quello di procedere al riordino degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, anche al fine di garantire una maggiore tutela degli utenti e degli associati. Fa presente, pertanto, che l'odierna relazione introduttiva sarà finalizzata a porre in evidenza i principali elementi contenutistici delle due proposte di legge, segnalandone i profili distintivi e rimettendo al dibattito in Commissione le eventuali valutazioni sulle modalità più opportune per il seguito del loro esame.

Rileva, infatti, che la proposta di legge C. 2715 Damiano interviene sulla disciplina degli enti previdenziali privatizzati dei liberi professionisti, proponendone un riordino organico finalizzato ad affrontare i profili di criticità emersi nel settore a distanza di circa quindici anni dall'adozione dei provvedimenti di privatizzazione; la proposta è volta, in particolare, ad assicurare il rafforzamento degli enti e dei margini di efficienza e di trasparenza delle relative gestioni, nell'interesse del miglioramento e dell'estensione delle prestazioni per gli associati, coerentemente con le linee guida tracciate nel memorandum dell'8 aprile 2008 sottoscritto tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'Associazione degli enti previdenziali privati.

Per converso, fa notare che la proposta di legge C. 3522 Di Biagio reca, invece, una delega al Governo per l'istituzione dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Professionisti (ENPALP), all'interno del quale confluiscono gli enti esistenti, con l'obiettivo di definire un sistema previdenziale unitario ed omogeneo dei liberi professionisti. La finalità di tale proposta, pertanto, è quello di « disboscare » la foresta delle casse privatizzate e costruire un sistema della previdenza dei liberi professionisti, istituendo un Ente nazionale che incorpori, in autonomia, tutte le casse con i loro ordinamenti specifici.

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto dei due provvedimenti, si sofferma anzitutto sulla proposta di legge C. 2715, composta di 12 articoli, che è stata presentata in una fase precedente all'altro progetto di legge in esame. In proposito, segnala che l'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali dei professionisti, ribadendo il contenuto di molte disposizioni vigenti, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 (in particolare, si esclude che gli enti possano essere oggetto di interventi finalizzati ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica). Rileva poi che l'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto, la disciplina dei contributi e delle prestazioni,

le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi, nonché altri elementi di carattere prevalentemente organizzativo e gestionale. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, stabilendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza sugli enti. Fa notare che l'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti. Evidenzia quindi che l'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni. Fa poi presente che l'articolo 6 istituisce un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali, mentre l'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali « similari » di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica. Sottolinea, quindi, l'articolo 8, che reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale), nel rapporto di 2,5 a 1. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate. A sua volta, l'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale. Evidenzia poi che l'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, mentre l'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.

Passando ad esaminare poi la proposta di legge C. 3522, evidenzia che essa si compone di 4 articoli. Al riguardo, si segnala innanzitutto l'articolo 1, che prevede una delega al Governo per l'istituzione dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Professionisti (ENPALP), all'interno del quale confluiscono gli enti esistenti, con l'obiettivo di definire un sistema previdenziale unitario ed omogeneo dei liberi professionisti. Sottolinea, quindi, l'articolo 2, che prevede la possibilità che la normativa statutaria e regolamentare degli enti previdenziali possa prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione. Evidenzia poi l'articolo 3, che reca una disciplina transitoria in base alla quale, in attesa dei decreti legislativi di attuazione, le casse professionali possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risul-

tare prive di una tutela pensionistica e previdenziale. L'articolo 4, infine, reca disposizioni per l'esercizio della delega. In particolare, si prevede che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le associazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative e con le istanze rappresentative degli enti, degli istituti e delle casse. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti; entro i 30 giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, nel caso in cui non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi della delega, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti.

Preso atto del contenuto delle due proposte di legge, osserva che entrambe, pur muovendo da presupposti di partenza differenti – un riordino organico dell'attuale sistema esistente delle casse privatizzate, da un lato, la creazione di un nuovo sistema unitario della previdenza dei liberi professionisti, dall'altro – mirano ad assicurare che le casse possano svolgere adeguatamente i propri compiti di tutela previdenziale nei confronti degli iscritti, garantendo al contempo prestazioni adeguate (sia di natura previdenziale sia di carattere solidaristico-assistenziale) e gestioni economiche efficienti e trasparenti. Per tale ragione, giudica utile avviare sin dalla prossima settimana un confronto di carattere generale su tali argomenti; successivamente, alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito, ritiene che si possano valutare le modalità più opportune di approfondimento istruttorio con i soggetti interessati (anche tramite lo svolgimento di audizioni informali), in vista della definizione di un possibile testo condiviso, che incontri possibilmente le volontà e gli intendimenti delle categorie di riferimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il dibattito di carattere generale sui provvedimenti in titolo – anche al fine di consentire alla Commissione un approfondimento del contenuto della relazione appena svolta – avrà inizio nella prossima settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Teresio DELFINO (UdC), pur convenendo sulla necessità di elaborare una manovra economica al fine di rispettare i vincoli di bilancio e far fronte alla crisi in atto, esprime perplessità sui contenuti di tale operazione, che appare priva di equità e organicità. Dopo aver ricordato che il

Governo ha gravi responsabilità per l'attuale stato dei conti pubblici, avendo in gran parte sottovalutato le dimensioni della crisi sin dall'inizio, fa notare che ora esso tenta di porvi rimedio con misure inefficaci e mirate a colpire le parti più deboli del contesto sociale e istituzionale, come gli enti locali, i dipendenti pubblici, il Mezzogiorno, i giovani precari.

Pur riconoscendo la necessità che la comunità nella sua interezza sopporti taluni sacrifici, contesta il fatto che essi siano posti a carico solo di alcuni e che altri, per converso, vengano tenuti fuori da qualsiasi forma di sforzo economico. Si interroga, peraltro, sul motivo per il quale l'ENPALS debba essere tenuto fuori dal piano di riorganizzazione degli enti previdenziali e della ragione per cui un soggetto come Equitalia sia deputato al recupero dei crediti dell'INPS, essendo in questo caso palese il rischio di aumentare il contenzioso, a causa di un probabile drastico incremento degli interessi rispetto ai crediti esistenti. Inoltre, pur non dichiarandosi aprioristicamente contrario ad un innalzamento dei requisiti anagrafici delle donne per la maturazione dei diritti pensionistici, al fine di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni provenienti dall'Europa, si chiede come mai non si possa registrare un'analoga « reverenza » nei confronti dell'Europa nella materia delle « quote latte ».

In generale, ravvisa nella presente manovra di finanza pubblica l'assenza di riforme strutturali in materia di previdenza, fiscalità, lavoro pubblico, sostegno all'occupazione femminile, alle famiglie, alle imprese e agli enti locali, tematiche che, a suo avviso, dovrebbero essere prioritarie nell'agenda politica, in vista del conseguimento degli obiettivi da tempo fissati a livello comunitario. Ritiene, al contrario, che le misure contenute nel provvedimento in esame non facciano altro che amplificare i conflitti sociali e i divari territoriali, come dimostrano le disposizioni relative al Sud, inidonee a rilanciare l'economia in quelle aree depresse.

Manifesta profonde perplessità anche in ordine all'articolo 10 del decreto-legge in esame, nella parte in cui si prevede una compressione del numero delle ore di sostegno, finalizzate all'educazione e all'istruzione dei soggetti disabili, e una limitazione delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza, misure che, nonostante siano tese ad arginare forme di abuso, a suo giudizio rischiano di mettere in difficoltà anche i soggetti in regola.

In conclusione, per tutte le ragioni testé esposte, dichiara il convinto orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, al pari di una forte contrarietà rispetto all'impostazione complessiva della manovra di finanza pubblica.

Donella MATTESINI (PD) fa notare come l'Italia, oltre che da una crisi di natura economica che la parifica agli altri Paesi europei, sia tuttavia caratterizzata anche da un forte elemento di differenza rispetto agli Stati membri dell'Unione europea, ossia da una crisi sociale ed eticomorale, che ha contribuito a sferrare un potente attacco concentrico al sistema istituzionale dello Stato e degli enti locali. Tale dato, a suo giudizio, è ancor più aggravato dall'iniquità della manovra in esame, con la quale – tra le altre cose – si è deciso di non incidere sull'evasione fiscale, con ciò incentivando di fatto anche l'impressionante giro d'affari della criminalità organizzata, che già aveva potuto beneficiare dei vantaggi del cosiddetto « scudo fiscale ». In sostanza, si dichiara preoccupata di fronte al dramma di un Paese che deve subire una manovra economica che mette le mani in tasca ai soliti cittadini meno abbienti.

Si sofferma, quindi, sul problema del presente e del futuro delle nuove generazioni, lamentando la mancanza, nel provvedimento in esame, di qualsiasi misura che possa favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro ovvero tutelarle dalla perdita dei posti di lavoro, peraltro con contratti spesso di natura flessibile e, dunque, caratterizzati da forme odiose di

precariato. Ritiene che tali circostanze dimostrino una sostanziale perdita di autonomia da parte dei giovani, incrementando in questi la già marcata assenza di fiducia nel futuro, come affermano anche i dati di una ricerca presentata proprio oggi a Milano, condotta da un istituto specializzato, che riferisce di un livello bassissimo di impiego stabile dei giovani laureati nel mercato del lavoro, pari solo al 6 per cento: di fronte a tali evidenze, ritiene ridicole le misure proposte con la manovra economica, che si limitano, in sostanza, all'introduzione di un periodo di ferma breve per i ragazzi (la cosiddetta « *mini-naja* »).

Pone in evidenza, inoltre, un pericoloso attacco alla pubblica amministrazione, anche e soprattutto a livello territoriale, che il decreto-legge in esame porta attraverso penalizzazioni alla burocrazia e ai pubblici dipendenti, oltre che con un poderoso taglio di risorse che rischia di determinare l'annullamento dei compiti amministrativi degli enti locali: in questo contesto – in cui si manifesta anche la riduzione della spesa per i contratti a tempo determinato, che giudica incredibile – osserva che la riforma della pubblica amministrazione, nella quale il Ministro Brunetta ha totalmente fallito, rimane comunque un elemento fondamentale per il rilancio del Paese. Poiché, a suo avviso, la manovra in esame si muove in senso esattamente contrario, intende quindi confermare un giudizio totalmente negativo sull'azione del Governo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che, di fronte ad un dibattito che è stato molto lungo e articolato, vi è l'esigenza di non svolgere una replica troppo diffusa, anche a causa di concomitanti impegni dei deputati di maggioranza in altre Commissioni e del fatto che sono state poste, dai deputati intervenuti, numerose questioni, rispetto alle quali, in qualità di relatore, non è in grado di replicare nel dettaglio, in ragione dei ristretti tempi a disposizione. A tale proposito, peraltro, invita la presidenza a considerare, per il futuro, nuove regole condivise per l'attribuzione dei tempi a disposizione dei singoli interventi, paventando il rischio che, in caso contrario, la maggioranza sia destinata a rimanere sempre « silenziosa », se anche il relatore di un provvedimento, sia pure rilevante, assegnato in sede consultiva non è nelle condizioni di svolgere adeguate considerazioni conclusive per la mancanza di tempo. Ciò premesso, intende tuttavia contestare i dati forniti oggi dal deputato Mattesini in ordine alle percentuali di impiego stabile dei giovani laureati, citando quelli contenuti in recenti studi di Almalaurea, di natura certamente più autorevole, che dimostrano l'esistenza di una realtà ben diversa.

Nell'illustrare, quindi, nel dettaglio la sua proposta di parere favorevole, auspica di avere colto, con talune delle premesse in questa contenute, le principali questioni emerse nel dibattito.

Cesare DAMIANO (PD) intende anzitutto ricollegarsi a talune considerazioni espresse da ultimo dal relatore, facendo notare che il silenzio della maggioranza non può essere imputato ad una presunta demagogica invadenza oratoria della minoranza – colpevole, a suo giudizio, solo di aver svolto il proprio dovere sino in fondo, intervenendo diffusamente nel dibattito di merito al fine di fornire utili elementi di conoscenza – bensì allo scarso grado di partecipazione alle sedute dei deputati che sostengono il Governo, che hanno assistito ai lavori « a ranghi ridotti », rimanendo prevalentemente in silenzio. Riferendosi poi al tema dell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, fa presente che la problematica del raccordo tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro, in vista di un impiego professionale adeguato alla propria preparazione, esiste e non può essere ristretta nei margini di una discussione breve e superficiale, richiedendo, piuttosto, adeguati approfondimenti e un confronto serio.

Sul merito del provvedimento in esame, ribadisce la profonda contrarietà del suo gruppo rispetto a misure che giudica inique e incapaci di favorire un rilancio dello

sviluppo nel Paese, lamentando altresì l'assenza di disposizioni in favore dell'occupazione femminile, del Mezzogiorno, dei giovani precari, nonché la presenza di proroghe in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che rischiano di pregiudicare la completa attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008. Pur riconoscendo la disponibilità del relatore ad accogliere talune osservazioni emerse dal dibattito, soprattutto in materia previdenziale, in vista di un ritorno a criteri più flessibili di uscita dal lavoro, fa notare che tale sforzo di confronto rischia di rivelarsi inutile, sia per oggettivi motivi di merito (dal momento che la relazione con il criterio delle aspettative di vita non viene messa in alcun modo in discussione), sia per l'atteggiamento del Governo, il quale, come già dimostrato in occasione dell'esame di un provvedimento di iniziativa parlamentare in materia di ammortizzatori sociali, si dimostra restio a recepire qualsiasi proposta proveniente dal Parlamento.

In conclusione, dopo avere espresso la sua preoccupazione per il destino di migliaia di lavoratori in difficoltà – cassaintegrati, sottoposti a mobilità o disoccupati – che rischiano di vedere posticipato il momento del collocamento a riposo e il riconoscimento dei trattamenti previdenziali, dichiara che il suo gruppo, al fine protestare nei confronti di una manovra finanziaria dal contenuto inaccettabile nonché contro un metodo di lavoro irrispettoso del ruolo del Parlamento, si riserva di abbandonare a breve i lavori della Commissione, non partecipando alla votazione della proposta di parere del relatore, sulla quale, peraltro, il voto sarebbe stato comunque contrario. Auspica infatti che, con tale atteggiamento di fermezza, si possa lanciare un forte segnale di cambiamento nel Paese.

Giovanni PALADINI (IdV), associandosi alle considerazioni testé espresse dal deputato Damiano, preannuncia che il suo gruppo non parteciperà alla votazione della proposta di parere del relatore e abbandonerà, di conseguenza, i lavori della Commissione. Al fine di motivare tale scelta, lamenta sia gravi vizi di metodo – atteso che il Governo, avendo già annunciato che porrà la questione di fiducia, ha reso vana ogni possibile ipotesi di modifica del testo in esame – sia palesi incongruenze di merito, considerato il carattere iniquo di talune misure e l'assenza di qualsiasi forma di intervento in materia di lotta all'evasione fiscale e di sostegno all'occupazione femminile, ai giovani precari, alla formazione e ricerca, alle imprese, alle famiglie e agli enti locali.

Stigmatizza con forza, inoltre, il tentativo di colpire i lavoratori del pubblico impiego, tra cui anche gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ai quali, a suo avviso, vengono imposti gravi sacrifici, prendendo atto negativamente della decisione – assunta nell'ambito della manovra – di imporre una modifica delle norme previdenziali senza alcun tipo di concertazione con le parti sociali. Ribadisce, pertanto, la sua profonda contrarietà all'impostazione generale della manovra di finanza pubblica e alla stessa proposta di parere del relatore.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) intende anzitutto porre in evidenza le difficoltà di una maggioranza che, a suo avviso, appare incapace di mantenersi salda al proprio interno, costringendo il Governo a porre la questione di fiducia su un provvedimento economico fondamentale come quello in esame e impedendo qualsiasi forma di confronto parlamentare. Osserva poi che il potere governativo è ormai nelle mani del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia e delle finanze, i soli, a suo avviso, ad imporre determinate scelte al resto della compagine governativa.

Giudica, quindi, la manovra economica in esame non suscettibile di far quadrare veramente i conti pubblici, atteso che essa sembra fare riferimento ad una riscossione di entrate solo eventuale – laddove, ad esempio, si fa riferimento al recupero di somme provenienti dalla lotta all'evasione fiscale – e si sottrae, nel contempo, al dovere di compiere scelte strategiche e strutturali in settori fondamentali.

In conclusione, nel far presente che il provvedimento in esame contiene evidenti iniquità nei confronti di taluni soggetti – interrogandosi, ad esempio, del motivo per il quale si sia deciso di sopprimere l'IPSEMA e l'ISPELS e non l'ENPALS – ed espressa una contrarietà di fondo rispetto al provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO fa presente che il Governo esprime condivisione nei confronti della proposta di parere del relatore.

(I deputati dei gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori abbandonano l'aula della Commissione).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum. Tale legge ha delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vale a dire entro il 14 settembre 2010, uno o più decreti legislativi per provvedere all'istituzione di ruoli tecnici nell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Osserva che il provvedimento si compone di 36 articoli. L'articolo 1 istituisce, dal 1º gennaio 2011, il ruolo dei periti tecnici (articoli 10-23) e il ruolo dei direttori tecnici (articoli 24-30). Le relative dotazioni organiche vengono fissate nella tabella A allegata. L'individuazione dei profili professionali, nonché tutte le modalità attinenti alle procedure concorsuali (preselezione, accertamento idoneità al servizio, composizione delle commissioni esaminatrici, prove di esame e formazione graduatoria finale, categorie di titoli ammessi e relativo punteggio, corsi di formazione) sono demandate a successivi regolamenti di delegificazione del ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988.

Rileva che per il personale dei ruoli indicati trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, salvo quanto diversamente stabilito dal provvedimento in esame. Lo schema inoltre fissa, nell'allegata tabella B, l'equiparazione tra il personale dei ruoli citati con quello che espleta i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria. Per tutti i ruoli è previsto l'accesso alla qualifica iniziale tramite concorso pubblico. È prevista tuttavia la possibilità, per il ruolo dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici, di una riserva dei posti per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso di determinati requisiti. Per tutti i ruoli, inoltre, sono disciplinate le modalità di passaggio da una qualifica all'altra all'interno di ogni ruolo.

Segnala inoltre che, tranne che per il ruolo degli operatori tecnici, si dispone l'obbligo, per i vincitori dei concorsi, di frequentare corsi di formazione, al termine dei quali si verifica l'assunzione.

Per gli operatori tecnici è prevista la possibilità di assunzione per i superstiti di appartenenti a forze di Polizia deceduti o permanentemente invalidi al servizio a causa del terrorismo e della criminalità organizzata.

Riguardo alle mansioni e funzioni, sottolinea che il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici, articolato in 4 differenti qualifiche, svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate (articolo 4); il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici, articolato in 3 differenti qualifiche, svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico, al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute (articolo 10); il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici, distinto nel ruolo dei periti biologi (a sua volta articolato in 4 qualifiche) e in quello dei periti informatici, svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al qual e è adibito; infine, il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici, articolato anch'esso nei ruoli dei biologi (a sua volta articolato in 4 qualifiche) ed in quello degli informatici, svolge funzioni richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici (articolo 25).

Evidenzia che l'articolo 32 individua le figure professionali, all'interno dei ruoli di nuova istituzione, che assumono le qualifiche di agente e ufficiale di pubblica sicurezza; si prevede, poi, che il personale dei ruoli tecnici possa essere impiegato, in relazione ad esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni (articolo 33). Ai sensi dell'articolo 34, le questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi sono di competenza di specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del D.A.P. o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da 4 membri. Riguardo al trattamento economico, l'articolo 35 prevede l'equiparazione con quello spettante al personale di pari qualifica del Corpo di polizia penitenziaria, secondo la tabella di equiparazione allegata. Infine, osserva che l'articolo 36 dispone la copertura finanziaria degli oneri.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della relazione appena svolta e attesa l'esigenza di verificare la possibile presenza di un rappresentante del Governo per il prosieguo del dibattito, prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame alle prossime sedute, la prima delle quali è già fissata per la giornata di domani.

Teresio DELFINO (UdC) e Amalia SCHIRRU (PD) dichiarano di condividere la proposta del presidente.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3638, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010;

preso atto che il provvedimento contiene importanti misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate, dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013;

rilevato che tali misure determinano un intervento correttivo dei conti pubblici necessario ad adempiere all'impegno per la stabilizzazione finanziaria concordato dal Governo in ambito europeo;

osservato che il provvedimento reca numerose misure che intervengono su materie di competenza della XI Commissione, soprattutto sotto il profilo dell'organizzazione del sistema pensionistico e assistenziale e delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e dei trattamenti pensionistici;

considerato che le predette disposizioni – di cui si condivide l'impostazione di base, strettamente vincolata al raggiungimento dei descritti obiettivi di finanza pubblica – potrebbero presentare anche alcuni aspetti migliorativi, la cui fattibilità è, tuttavia, legata ai ristretti margini temporali che residuano per la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 78;

ritenuto, dunque, opportuno segnalare alla Commissione di merito anche tali aspetti;

sottolineato, a tal fine, che la XI Commissione aveva avviato, nel febbraio di quest'anno, l'esame di un articolato progetto di legge (A.C. 2863) diretto ad istituire l'Ente sociale italiano della navigazione, le cui finalità erano quelle di riunire in un unico ente previdenziale il settore della navigazione e dei soggetti operanti nel campo marittimo: si raccomanda, pertanto, che nella costituzione del « polo per la sicurezza », di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 78, si tengano in debito conto, anche sul piano dell'organizzazione, delle strutture e delle funzioni, le specificità del settore marittimo e si valorizzi, altresì, il patrimonio di esperienza e di professionalità accumulato dall'ISPELS nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerato che le varie misure di rigore contemplate dall'articolo 9 e, in parte, dall'articolo 14 intervengono nei confronti del pubblico impiego, che rappresenta il fulcro dell'azione amministrativa statale e territoriale e che, pur in una fase di necessari sacrifici, deve essere adeguatamente valorizzato e motivato, anche mediante il più ampio ricorso ai previsti strumenti legislativi premiali, posti in essere anche nel corso della corrente legislatura; in particolare, occorre promuovere, appena lo consentiranno le condizioni di finanza pubblica, la produttività e il merito, anche per il personale con qualifiche dirigenziali, attraverso la contrattazione decentrata;

premesso che va altresì assicurato, almeno in via interpretativa, il rispetto del principio della trasparenza e dell'impar-

zialità della pubblica amministrazione nei casi di « *reformatio in pejus* » del trattamento economico dei dirigenti;

considerato che le misure in materia previdenziale contribuiscono a stabilizzare ulteriormente il sistema e a contenere gli effetti della crisi per quanto riguarda l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL: si invita, quindi, il Governo a porsi il problema, insieme alle parti sociali e alle istituzioni interessate, di un nuovo patto intergenerazionale in grado di assicurare ai giovani occupati una pensione dignitosa; in tale ambito, si ritiene altresì necessario ripristinare, nel sistema contributivo, criteri e modalità di pensionamento flessibile per tipologia e genere all'interno di un *range* che assuma come soglia minima di pensionamento i requisiti anagrafici raggiunti nel sistema retributivo e sia coordinato con le normative riguardanti l'aggancio automatico all'incremento dell'attesa di vita e l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione; tutto ciò allo scopo di conciliare un incremento graduale dell'età effettiva di pensionamento – in linea con le dinamiche demografiche – e le propensioni delle persone;

raccomandato, all'articolo 12, comma 4, di includere – tra i soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi, in deroga, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame – anche i lavoratori dipendenti che abbiano aderito ad un piano individuale incentivato di esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2010 (purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima di tale data), nonché i lavoratori che, entro il 30 aprile 2010, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sociale a fini pensionistici da parte delle gestioni di previdenza obbligatoria a cui sono iscritti e abbiano in corso il versamento delle relative rate mensili e i soggetti che si trovino, alla medesima data, in stato di disoccupazione;

segnalata, infine, l'esigenza di prevedere la possibilità di ampliare ulteriormente – a seguito di un apposito monitoraggio e ove se ne manifesti la necessità al fine di garantire uniformità di trattamento – il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 543

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 547

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del deputato Livia Turco) 548

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 546

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, formula, anche alla luce delle considerazioni svolte nella seduta di ieri, una proposta di parere favorevole, riservandosi di presentare, nel corso dell'esame in Assemblea, ordini del giorno sulle questioni evidenziate nella premessa alla sua proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

Paola BINETTI (UdC) si sofferma sull'articolo 10, comma 5, che disciplina le procedure per l'accertamento della situazione di *handicap* degli alunni e pone in capo ai soggetti competenti l'obbligo di indicare puntualmente il numero delle ore di sostegno di cui tali alunni necessitano. A suo avviso, una norma tanto dettagliata e puntuale in un provvedimento particolarmente ampio e generale denota una sorta di accanimento, che appare del tutto fuori luogo. Rileva, inoltre, la contraddizione che, a suo avviso, esiste tra il comma 6 dell'articolo 11, che rivede a danno dei grossisti le quote di spettanza dovute dal servizio sanitario nazionale per l'acquisto di farmaci di classe A, e il successivo comma 8 del medesimo articolo, che punta sul coinvolgimento degli stessi grossisti per la definizione di linee guida volte a incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie. Si sofferma, quindi, sulla mancata rivalutazione delle indennità corrisposta ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui all'articolo 11, commi 13 e 14, sottoli-

neando come tale norma possa penalizzare fortemente i soggetti danneggiati per i quali il riconoscimento del danno sia stato particolarmente tardivo. Esprime, infine, perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 38, commi da 1 a 3, esprimendo, al riguardo, il timore che esse possano finire per penalizzare gli studenti che beneficiano delle prestazioni del diritto allo studio universitario.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime netta contrarietà nei confronti della manovra economica in esame, che, a suo avviso, avrà, nonostante le rassicurazioni fornite dal Governo, pesanti effetti negativi sui servizi assistenziali e sanitari. Evidenzia, in particolare, come i tagli sulle retribuzioni del pubblico impiego, che naturalmente non risparmiano il personale sanitario, vanifichino le tanto declamate riforme del Ministro Brunetta in materia di valutazione e valorizzazione del merito nelle pubbliche amministrazioni. Sottolinea, inoltre, come il Governo, pur sostenendo che il blocco del *turn over*, di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica al personale sanitario, si sia opposto a modifiche normative volte ad escludere esplicitamente tale applicazione: a suo avviso, sarebbe invece opportuno inserire nella proposta di parere del relatore un invito alla V Commissione, affinché modifichi in tal senso la disposizione citata, atteso che, altrimenti, si legittima il sospetto che la volontà del Governo sia esattamente quella di bloccare il *turn over* anche di questa categoria di personale pubblico. Con riferimento, quindi, al comma 28 del medesimo articolo 9, che limita drasticamente il ricorso ai contratti di lavoro atipici, ricorda come il ruolo dei lavoratori precari sia fondamentale in ampi settori della sanità e come, in particolare, vi siano circa 12 mila medici assunti con contratto a tempo determinato, che ricoprono, talvolta, ruoli delicatissimi: giudica, pertanto, gravissimo il silenzio della maggioranza su questo punto. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sul comma 32 dell'articolo 9, il quale, di fatto, introduce lo *spoil system* nei confronti dei dirigenti medici, con ciò vanificando il contratto di lavoro del personale medico.

Delia MURER (PD), premesso di condividere le considerazioni della collega Miotto, stigmatizza il blocco del *turn over* che è già in atto e penalizza fortemente il comparto sanitario. Ritiene, inoltre, molto grave che la maggioranza riconosca l'esigenza di modificare la manovra economica in esame, come dimostrano le premesse alla proposta di parere del relatore, ma, invece di approvare subito tali modifiche, le rinvii ad auspicati e imprecisati interventi legislativi futuri. Stigmatizza, quindi, la decisione di escludere la rivalutazione delle indennità corrisposte ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sui pesanti tagli, pari a circa 12 miliardi di euro, che colpiscono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con gravi ripercussioni su voci della spesa sociale particolarmente significative.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che accanto a regioni particolarmente virtuose ve ne sono alcune che presentano gravi disavanzi economici, come dimostrano anche i dati diffusi di recente sulla regione Calabria. Soprattutto per le regioni in disavanzo economico la manovra economica in esame richiede un maggiore senso di responsabilità da parte degli amministratori nel contenimento e nella gestione razionale delle risorse utilizzate per il servizio sanitario. Rammenta anche che, sino ad oggi, il Governo ha attuato una linea rigorosa di controllo e verifica nei confronti delle regioni meno virtuose impegnate nei piani di rientro ed in alcuni casi ha provveduto con la nomina di commissari *ad acta*. Sottolinea, inoltre, che il disegno di legge in esame, modificato al Senato, ha tenuto conto di particolari disabilità nel calcolo delle percentuali dei parametri di invalidità. Inoltre, il disegno di legge in esame non contempla il blocco del *turn over* per il personale sanitario. Propone che il Governo continui ad operare nella lotta serrata ai falsi invalidi,

vergogna del Paese. In conclusione, auspica che vi sia una forte assunzione di responsabilità di fronte alla misure recate dalla manovra economica in esame, da parte di tutti i soggetti interessati e, in particolare, da parte degli amministratori locali delle regioni meno virtuose.

Andrea SARUBBI (PD) ricorda come il decreto-legge in esame penalizzi fortemente i medici e tutto il personale sanitario sul piano retributivo, spingendo i primi verso la libera professione e i cittadini verso la sanità privata, secondo una filosofia che già emergeva nella proposta di legge in materia di governo delle attività cliniche. Stigmatizza, quindi, la pesante riduzione delle risorse destinate alle politiche sociali e per la famiglia, sottolineando come l'obbligo morale di sostenere le famiglie discenda anche dal ruolo di ammortizzatore sociale che esse, di fatto, assolvono. Ricorda, quindi, come, sul tema dell'innalzamento della soglia di invalidità, abbia avuto luogo, nel corso dell'esame al Senato, un inaccettabile « balletto » di posizioni diverse, fortunatamente conclusosi con la soppressione della norma. È, tuttavia, ingiustificabile che le famiglie con figli disabili, invece di essere aiutate, debbano sostenere i costi dell'insegnante di sostegno. Evidenzia, infine, come il definanziamento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati dimostri l'assenza di una seria politica dell'immigrazione e dell'integrazione da parte dell'attuale Governo.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, replicando ai colleghi intervenuti nella seduta odierna, precisa che la scelta di non modificare il decreto-legge in esame e, quindi, di demandare eventuali correzioni a provvedimenti legislativi futuri deriva, come è noto, dall'esigenza di convertire in tempo utile il decreto-legge medesimo. Osserva, inoltre, che sebbene la manovra economica indubbiamente riduca le risorse a disposizione delle regioni a statuto ordinario, la spesa pubblica di tali regioni, negli ultimi dieci anni, è aumentata in media del 48 per cento, senza che, evidentemente, vi fosse un analogo incremento della quantità e qualità dei servizi erogati: ciò dimostra, a suo avviso, come esistano senz'altro margini di risparmio. Ribadisce, pertanto, la sua proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Francesca MARTINI ricorda come la manovra economica in esame sia volta al contenimento della spesa e della dinamica del debito pubblico. Per quanto di competenza della Commissione, desidera sottolineare come tale finalità sia stata perseguita non con metodo rigidamente ragionieristico, bensì salvaguardando diritti e principi particolarmente significativi, come dimostra la decisione, assunta al Senato, di non elevare la soglia di invalidità. Ritiene, inoltre, che non debbano destare preoccupazione le misure volte alla riduzione della spesa farmaceutica, poiché esse si inseriscono coerentemente nell'ambito di una riflessione comune tra Stato e regioni, che prosegue ormai da diversi anni, sulla problematica relativa all'impiego di farmaci generici. Più in generale, osserva come il disegno di legge in esame rappresenti un buon punto di equilibrio tra le esigenze della spesa sociale e del rigore finanziario e come, più che di tagli alla spesa sociale, sarebbe corretto parlare di misure volte al contenimento della spesa. Esprime, infine, apprezzamento per la proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte del deputato Livia Turco, che sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2)*.

Fa presente, inoltre, che, se non vi sono obiezioni, la Commissione, non essendovi altri deputati iscritti a parlare, potrebbe procedere alle votazioni sulle proposte di parere già nella seduta odierna.

La Commissione concorda.

Livia TURCO (PD) preannuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Illustra, quindi, brevemente la

proposta di parere alternativa presentata, sottolineando come, a suo avviso, anche gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo non facciano che confermare, loro malgrado, i motivi di critica esposti in tale proposta alternativa di parere. Ricorda, quindi, come, al di là della portata delle norme contenute nel decreto-legge in esame, anche il settore della sanità sia interessato, ormai da molto tempo, da un blocco del *turn over* che ha significativamente ridotto il personale medico in servizio. Ritiene, pertanto, che bene abbiamo fatto i medici a scioperare, per sottolineare il rischio che le misure, dirette e indirette, adottate dal Governo sul personale sanitario finiscano per compromettere la capacità del sevizio sanitario nazionale di assicurare i Livelli essenziali di assistenza. Stigmatizza, quindi, la pesante riduzione della spesa sociale, specie attraverso la riduzione di risorse a disposizione delle regioni e degli enti locali. Esprime, infine, il timore che il modo in cui le regioni interpretano l'attribuzione costituzionale di competenze in ambito sanitario – peraltro contraddetto dall'accentuato centralismo finanziario di cui è prova anche il decreto-legge in esame –, unitamente alla decisione della maggioranza e del Governo di non modificare in nulla il provvedimento in esame, vanifichi totalmente il ruolo della Commissione.

Lucio BARANI (PdL) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Osserva quindi, rivolto ai colleghi dell'opposizione, come lo sciopero dei medici abbia riscontrato un'adesione bassissima, a conferma della sua natura spiccatamente politica. Ricorda, altresì, come la valorizzazione del merito in ambito sanitario sia venuta meno con la cosiddetta « riforma Bindi » e auspica, pertanto, che possa riprendere al più presto l'esame della proposta di legge in materia di governo delle attività cliniche.

Paola BINETTI (UdC) annuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Infatti, pur riconoscendo la necessità di una manovra correttiva, ritiene che questa dovesse concentrarsi, in ambito socio-sanitario, sulla riduzione degli sprechi e su interventi di razionalizzazione organizzativa.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il Governo abbia fatto tutto il possibile per far fronte alla crisi finanziaria, e si rammarica della contrarietà dell'opposizione verso una manovra economica « necessaria » in questo particolare momento di crisi economica internazionale che ha coinvolto i Paesi dell'Eurozona, compreso il nostro.

Carmelo PORCU (PdL) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Rileva, quindi, come ormai da diverse legislature il Governo sia impegnato in una battaglia contro il fenomeno dei cosiddetti « falsi invalidi ». Pur riconoscendo pienamente la validità e la necessità di tale iniziativa, ritiene che ad essa andrebbe affiancata un'indagine approfondita sul problema dell'invalidità e della spesa sociale che questa comporta, sul nesso tra invalidità e invecchiamento della popolazione, nonché sul rapporto tra interventi a favore dei disabili e disoccupazione di tali soggetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3638 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

rilevata l'opportunità che il Governo assuma iniziative, anche legislative, al fine di salvaguardare la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) dagli effetti della riduzione del 50 per cento degli stanziamenti sui capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi, di cui all'articolo 7, comma 24;

rilevata, altresì, l'opportunità che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Governo si adoperi affinché la riduzione, rispettivamente, delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, di cui all'articolo 14, comma 2, non incida negativamente sul livelli dei servizi sociali e sanitari erogati da detti enti;

rilevata, infine, l'opportunità che il Governo assuma iniziative, anche legislative, al fine di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 28 – in base al quale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa delle pubbliche amministrazioni per contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro e altre forme di lavoro temporaneo non può eccedere il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 – gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, le strutture e i settori in cui l'apporto dei lavoratori assunti con le suddette forme contrattuali risulti essenziale per l'erogazione del servizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO LIVIA TURCO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3638 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica »;

premesso che:

il provvedimento in esame conferma, dopo oltre due anni dall'inizio della legislatura, il profilo programmatico del Governo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese;

la manovra correttiva, di ammontare pari a 24,9 miliardi di euro a regime, pur se necessaria in conseguenza della cattiva tenuta dei conti pubblici, non è accompagnata da alcuna significativa misura per il sostegno della domanda e dell'offerta, non definisce alcun obiettivo strategico sul terreno della ripresa economica, né per l'anno in corso né per quelli successivi, e non prevede alcuna indicazione circa la strategia da seguire per favorire il recupero di capacità competitive del Paese sullo scenario internazionale;

discutibili appaiono invece i contenuti, atteso che la manovra, oltre a non stimolare gli investimenti, non affronta nessuna delle priorità del sistema Paese: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale, nonché la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e da pensione;

la manovra non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso, che coinvolge non solo il nostro Paese, ma l'intera economia globale; le difficoltà più gravi, quali la bassa crescita degli ordinativi e la carenza di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose imprese del nostro Paese verso l'uscita dal mercato, altre verso il ricorso massiccio alla cassa integrazione ed al licenziamento, in primo luogo dei precari, nonché ad un forte ridimensionamento degli investimenti;

nonostante nessun settore produttivo sia stato risparmiato dalle difficoltà descritte, molte delle iniziative previste dal provvedimento hanno effetti neutrali in termini di saldo di bilancio;

premesso che, per le parti di specifica competenza della Commissione:

la manovra prevede tagli lineari del 10 per cento delle dotazioni finanziarie (spese rimodulabili) delle missioni di spesa di ciascun Ministero, misura riproposta per l'ennesima volta, ma che già in passato ha ampiamente dimostrato la sua inutilità ai fini dell'effettivo conseguimento dei risparmi programmati in bilancio;

nello specifico, l'Allegato 1 alla manovra correttiva riporta relativamente al Ministero della salute un taglio di 13.706 milioni di euro per l'anno 2011, di cui

2.322 per la ricerca e l'innovazione e 8.364 per la tutela alla salute; di 14.105 milioni di euro per l'anno 2012 e di 14.090 milioni di euro per l'anno 2013, mentre per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede un taglio di 12.326 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 175 per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 11 per le politiche dell'immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, nonché un taglio di 12.235 milioni di euro per l'anno 2012 ed un analogo taglio per l'anno 2013;

il settore sanitario è chiamato a contribuire alla riduzione della spesa pubblica per un ammontare di circa 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012: circa 628 milioni di euro sono recuperati da tagli al personale sanitario e la restante parte, per un ammontare pari a 600 milioni di euro a regime, da tagli alla spesa farmaceutica;

la manovra è profondamente iniqua non solo perché interviene in modo indiscriminato sul pubblico impiego, negando alla radice l'incentivazione del merito, dimezzando il numero dei lavoratori a tempo determinato o con contratti di collaborazione e bloccando il *turn-over* senza distinguere le specificità e le diversissime esigenze di ciascun ambito (ad esempio, non solo la scuola e la sanità sono in condizioni diversissime rispetto ad altre amministrazioni, ma anche all'interno del comparto sanità le differenze sono molto rilevanti);

il blocco del *turn over* comporterà, fino al 2014, la perdita di 78.000 unità tra personale sanitario, medico e non medico, rischiando di causare la paralisi dell'attività di moltissime strutture ospedaliere;

in termini numerici, tra contratto e convenzioni saranno bloccati per tre anni aumenti per 1,7 miliardi di euro: ciò significherà per i medici del Servizio sanitario nazionale un mancato guadagno dai 3.000 ai 5.000 euro a testa; mentre il blocco degli scatti di anzianità, quantificato in 460 milioni di euro, significherà una perdita *pro capite* dagli 11.000 ai 35.000 euro;

le suddette disposizioni non solo avranno pesanti ripercussioni sull'efficienza e la qualità del servizio sanitario pubblico, in tutte le regioni a prescindere dalla loro « virtuosità », spostando necessariamente l'asse dell'assistenza verso il settore privato, ma incideranno fortemente sulla stabilità del posto di lavoro di migliaia di addetti del settore sanitario, prevalentemente precari;

se, quindi, è assolutamente condivisibile la lotta agli sprechi, non è pensabile di risolvere il problema della spesa sanitaria intervenendo in modo drastico ed indiscriminato sulla sanità pubblica;

infatti, la riqualificazione del sistema sanitario passa necessariamente attraverso misure aventi carattere strutturale e non emergenziale come quelle contenute nel provvedimento in esame;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge contiene disposizioni dirette a realizzare un contenimento della spesa farmaceutica, mediante lo spostamento di un volume di spesa pari a 600 milioni di euro annui dall'aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le regioni con conseguente onere a loro carico) a quello della spesa territoriale, che prevede, viceversa, meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche;

ciò detto, si segnala quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, lettera *a*): la norma stabilisce che le risorse aggiuntive al livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dalla legge finanziaria per il 2010 e pari a 550 milioni, non saranno più stanziate dallo Stato, ma saranno garantite per 300 milioni dalle economie derivanti dallo spostamento dalla spesa farmaceutica ospedaliera a quella territoriale e per gli altri 250 milioni dalle economie derivanti dal provvedimento;

di conseguenza, la quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale

a cui concorre ordinariamente lo Stato è rimodulata con una riduzione di fatto di 300 milioni per l'anno 2010;

stimando inoltre dubbio il risparmio che si otterrebbe trasferendo la farmaceutica ospedaliera al territorio;

considerato, infine, che:

manca ancora una volta una vera e propria politica atta a sostenere in via prioritaria le famiglie e i loro bisogni attraverso un rilancio ed un rafforzamento del sistema di *welfare*, che metta in condizioni regioni ed enti locali di fronteggiare i bisogni sociali crescenti, di meglio intercettare una domanda di salute e di interventi socio-sanitari in continuo cambiamento;

manca una politica di sostegno per le persone non autosufficienti: sono oggi più di 2 milioni e 700 mila e costituiscono per le famiglie un crescente carico assistenziale, nonché la prima causa di impoverimento dopo la perdita del lavoro,

esprime:

PARERE CONTRARIO

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02816 Fiorio: Iniziative a tutela del patrimonio agricolo, in relazione all'ubicazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole 551

ALLEGATO 1 (Nota consegnata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) . 566

5-03161 Agostini: Sul fermo biologico della pesca per il 2010, con particolare riferimento alla situazione del compartimento di San Benedetto del Tronto 552

ALLEGATO 2 (Nota consegnata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) . 567

5-02960 Oliverio: Iniziative in merito all'infezione batterica che sta colpendo le coltivazioni di kiwi 552

ALLEGATO 3 (Nota consegnata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) . 568

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere non espresso)* 553

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) 569

ALLEGATO 5 (Proposta di parere dei deputati Oliverio, Di Giuseppe ed altri) 571

AVVERTENZA 564

ERRATA CORRIGE 565

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 14.45.

5-02816 Fiorio: Iniziative a tutela del patrimonio agricolo, in relazione all'ubicazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole.

Il Ministro Giancarlo GALAN, rispondendo all'interrogazione in titolo, rinvia, per le considerazioni di ordine normativo, ad una nota che consegna agli atti della Commissione *(vedi allegato 1)*. Desidera quindi precisare che, a suo giudizio, costituisce un errore dal punto di vista economico, produttivo e paesaggistico utilizzare campi fertili per la produzione di energia invece che di beni agricoli. Tuttavia, posto che gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale vanno rispettati, potrebbe costituire una grande opportunità considerare la produzione di energia come produzione agricola. In particolare, con le opportune cautele e i necessari atti di assenso, e con un uso limitato del suolo, la produzione di energia elettrica da parte delle aziende agricole potrebbe rientrare tra gli strumenti di miglioramento dei

redditi agricoli. Ciò potrebbe peraltro fornire un rilevante contributo al soddisfacimento dei bisogni elettrici del Paese. Si tratta in ogni caso di provvedimenti che rientrano nelle competenze delle regioni, quali autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, mentre lo Stato dovrebbe definire le relative linee guida, a tutela degli interessi generali. Rileva infine che, se la produzione di energie alternative può e deve essere incentivata, sarebbe giusto che di tali incentivi beneficino soprattutto gli agricoltori, che ne hanno più diritto e maggiore necessità rispetto ad altre categorie di operatori.

Massimo FIORIO (PD), replicando, apprezza il fatto che il Ministro sostanzialmente condivida che la giungla di iniziative che si sta registrando in materia di energie rinnovabili non ha molto a che fare con l'agricoltura, anche se si realizza su terreni agricoli. Infatti, spesso gli stessi soggetti, sotto varie vesti formali, avviano una pluralità di piccole iniziative che, sommate, finiscono per assumere un rilevante significato economico.

Si dichiara quindi soddisfatto per lo scenario auspicabile disegnato dal Ministro, ma insoddisfatto per quanto riguarda gli interventi concreti. Sarebbe infatti necessario definire, con la Conferenza Stato-regioni e nei tempi più brevi, le linee guida per l'installazione degli impianti di energia nei terreni agricoli, a tutela del patrimonio agricolo del Paese.

5-03161 Agostini: Sul fermo biologico della pesca per il 2010, con particolare riferimento alla situazione del compartimento di San Benedetto del Tronto.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione in titolo, ricordando che il provvedimento adottato lo scorso 23 giugno prevede un arresto temporaneo straordinario della pesca a strascico o volante, sulla base di indicazioni di carattere tecnico-scientifico. Comprende tuttavia che si possano creare problemi per alcune marinerie, soprattutto nelle aree di confine. Dichiara pertanto la disponibilità a valutare per il futuro diverse soluzioni.

Dal punto di vista finanziario, sottolinea che gli aiuti in favore degli armatori sono stati determinati nella misura massima consentita, che è pari al 100 per cento nelle regioni ad obiettivo « convergenza ». Per i marittimi imbarcati, è invece attivabile la procedura per l'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, come previsto dalla legge.

Rileva infine che lo scopo del fermo pesca è quello di consentire la ricostituzione delle risorse ittiche e, da questo punto di vista, una modifica delle date del periodo di fermo potrebbe apparire opportuna, sulla base dei dati scientifici.

Consegna infine una nota di sintesi agli atti della Commissione *(vedi allegato 2)*.

Luciano AGOSTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la disponibilità a rivedere per i prossimi anni i provvedimenti di fermo pesca. Si dichiara invece insoddisfatto per la risposta allo specifico quesito riguardante la situazione del compartimento di San Benedetto del Tronto. Infatti, se il Ministro ha affermato che il provvedimento adottato per il 2010 è basato su dati tecnico-scientifici, non sembra ragionevole prevedere date diverse per il fermo di marinerie che operano nelle stesse aree di pesca, pur appartenendo a diversi compartimenti. Per questi motivi, è stata chiesta la modifica di quel provvedimento, cui l'Amministrazione non sembrava in linea di principio contraria.

Auspica pertanto che nei prossimi giorni il provvedimento in questione possa essere rivisto o che almeno possa aprirsi un confronto con le marinerie interessate, per ricercare le soluzioni più idonee.

Il Ministro Giancarlo GALAN accoglie l'invito del deputato Agostini ad aprire un confronto con le marinerie in questione.

5-02960 Oliverio: Iniziative in merito all'infezione batterica che sta colpendo le coltivazioni di kiwi.

Il Ministro Giancarlo GALAN, rispondendo all'interrogazione in titolo e consegnando una nota scritta agli atti della Commissione *(vedi allegato 3)*, fa presente

che l'organismo nocivo indicato sta colpendo non solo la provincia di Latina e il Lazio, ma è stato riscontrato anche in Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Preannuncia infine che il prossimo martedì 27 giugno si riunisce un tavolo tecnico con la regione Lazio, per esaminare i provvedimenti necessari.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, osserva che le informazioni fornite dal Ministro fanno registrare una situazione ancora più grave di quella descritta nella interrogazione, che risale allo scorso maggio. Pur prendendo positivamente atto delle iniziative di carattere scientifico attivate dal Ministero, rileva tuttavia che sono necessari interventi di sostegno al reddito delle imprese e dei lavoratori interessati, visto che appaiono gravi i danni procurati dall'organismo in questione in vaste aree del Paese. Non può dichiararsi soddisfatto della risposta fornita dal Governo, che appare carente su tale aspetto della vicenda.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere non espresso).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 20 luglio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Faenzi ha svolto la relazione introduttiva.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che il gruppo del PD da tempo segnala la gravità della crisi dell'agricoltura e la necessità di dedicare un'attenzione particolare a questo settore strategico dell'economia nazionale. Tuttavia, non si è visto alcun segnale dal Governo in questa direzione, né con il precedente Ministro Zaia – che pure si è dimostrato abile comunicatore – né con il Ministro Galan. Anzi, nelle manovre economiche che hanno segnato gli ultimi anni, il Governo ha proceduto per tagli lineari alle dotazioni del Ministero delle politiche agricole, che si ripercuotono negativamente sui settori di riferimento. Inoltre, nei tanti provvedimenti anticrisi adottati dal Governo in questa legislatura, mai si è affrontata la crisi dell'agricoltura, se non con misure marginali.

Il gruppo del PD continuerà pertanto a chiedere un'attenzione particolare del Governo, anche attraverso gli emendamenti presentati in sede di Commissione Bilancio.

In particolare, è assolutamente necessario prevedere la stabilizzazione o almeno un'ulteriore proroga delle agevolazioni contributive in scadenza al prossimo 31 luglio, senza le quali le aziende agricole situate in zone di montagna o svantaggiate si troveranno ad affrontare un insostenibile aumento del costo del lavoro, che le porrà fuori dal mercato. Su questo punto, è finora mancata una risposta da parte del Governo.

In secondo luogo, occorre provvedere al rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al fine di fronteggiare le esigenze relative agli anni 2009 e 2010. Pur se il Ministro ha già autorizzato l'AGEA ad utilizzare risorse per 21 milioni di euro, mancano circa 65 milioni di euro per far fronte al pagamento degli aiuti nazionali al settore per

gli ultimi due anni del regime quinquennale autorizzato dall'Unione europea, a seguito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Si tratta di far fronte ad impegni assunti nei confronti degli operatori, che hanno investito nell'ammodernamento e nella riconversione delle aziende, contando legittimamente sul regime di aiuti concordato in sede europea.

Il suo gruppo propone inoltre l'istituzione di un fondo per facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole, settore dove si registrano difficoltà strutturali, come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, svolta dalla Commissione. Tali difficoltà si ripercuotono anche sull'utilizzo delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in quanto manca la possibilità di assicurare il necessario cofinanziamento degli investimenti da parte delle singole imprese.

Altri settori prioritari di intervento proposti con gli emendamenti del suo gruppo sono quelli dell'internazionalizzazione delle imprese e del ricambio generazionale in agricoltura, che non può essere assicurato solo con misure marginali, come la concessione di terre demaniali ai giovani.

In sintesi, sottolinea che, se il Governo ha riconosciuto l'esistenza di una situazione di crisi, sarebbe stato logico aspettarsi interventi per favorire la crescita, anche per il settore agroalimentare. Invece, anche il decreto-legge in esame prevede un taglio lineare del 10 per cento alla spesa del Ministero, per 58 milioni di euro, che interessano per due terzi gli investimenti e che necessariamente ricadranno sui produttori. Inoltre, laddove si occupa del settore agricolo, il decreto-legge produce ulteriori problemi. Si pensi, in particolare, al cosiddetto taglio degli enti, sul quale non si è vista una difesa risoluta da parte del Ministro. Eppure, vengono soppressi organismi che non gravano sulla spesa pubblica, come la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, i cui compiti saranno trasferiti alla Camera di commercio di Parma, che dovrà quindi gestire anche la struttura ora operante a Salerno. Inoltre, si sopprime l'Istituto nazionale per le conserve alimentari, già soppresso nel 2009, nonché l'Ente nazionale sementi elette, che garantisce la certificazione dei semi e gode solo dei proventi della sua attività. In sostanza, su tali enti non si realizzerà nessun risparmio nella spesa pubblica, nonostante i messaggi propagandistici sui cosiddetti « enti inutili ».

Infine, si pone la questione delle quote latte, con l'articolo 40-*bis*, il cui obiettivo dichiarato è quello di far fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, « a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso ».

Al riguardo, sottolinea in primo luogo che la prevista proroga dei pagamenti con scadenza al 30 giugno 2010 non costituisce un intervento per il settore lattiero caseario. Infatti, la proroga non si applicherà ai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003, perché le rate di questi piani scadono il 31 dicembre di ogni anno. Si applicherà invece ad una parte dei piani di rateizzazione di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009, ovvero solo a quelli per i quali la scadenza della prima rata era fissata al 30 giugno 2010. Si tratta di circa un centinaio di produttori, che sarebbe opportuno conoscere. Inoltre, non si è ancora data attuazione alla parte finanziaria del decreto del 2009, che prevedeva misure per favorire l'accesso al credito dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione della legge del 2003.

Inoltre, desta preoccupazione il riferimento agli « accertamenti in corso », contenuto nell'articolo 40-*bis*. Infatti, come riferito dal Ministro nel corso di una recente audizione dinanzi alla Commissione, non vi sono accertamenti in corso, essendo stato conclusivamente accertato che nessun elemento oggettivo induce a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli scorsi anni per

l'accertamento del prelievo. Occorre perciò chiedersi quale sia il significato di quel riferimento.

Nel merito, premesso che sulla proroga dei pagamenti in materia di quote latte l'Unione europea ha già manifestato il suo orientamento, si domanda come possa il Governo giustificare tale intervento di fronte alla maggioranza dei produttori che hanno rispettato le leggi. A suo giudizio, il Ministro non può limitarsi a sottolineare la sua posizione contraria, quando una parte significativa della maggioranza ha creato il problema, ma dovrebbe invece assumere una decisione coerente con quanto preannunciato pochi giorni fa. Inoltre, i deputati della maggioranza dovrebbero votare secondo i propri convincimenti sopprimendo l'articolo 40-*bis*.

Sandro BRANDOLINI (PD) rileva che se l'economia italiana ha bisogno di essere rilanciata, come dichiara di voler fare il decreto-legge n. 78, ciò vale a maggior ragione per l'agricoltura, che sta assistendo al continuo calo dei suoi redditi e ora dovrà anche far fronte ad un calo dei consumi alimentari. Altri Paesi europei hanno assunto, di fronte ad una situazione analoga, misure drastiche, di natura finanziaria e di sostegno al comparto agroalimentare, giustamente ritenuto strategico. In Italia, invece, nessuna misura è prevista in favore del settore agricolo, neanche per le situazioni di maggiore gravità. Ricorda infatti che il prossimo 31 luglio cesseranno le agevolazioni contributive per l'agricoltura, sinora applicate non solo nel Mezzogiorno, ma anche in vaste aree montane o svantaggiate del Centro e del Nord. Nulla è previsto neanche per le agevolazioni sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra.

Sottolinea al riguardo che il settore agricolo ha bisogno di interventi urgenti, se si vogliono salvare le imprese e mettere quelle che intendono ammodernarsi in condizioni di farlo. Il decreto-legge in esame – che non prevede alcuna misura per le aziende che rispettano le leggi – prevede invece un premio per gli allevatori che continuano a non rispettare le norme, mentre continuano a rimanere inattuate le misure finanziarie in favore degli allevatori che hanno regolarmente acquistato quote latte. Il gruppo del PD si porrà a fianco del mondo agricolo, compresa quella parte che in ritardo si sta mobilitando contro la manovra in discussione. Anzi, va rilevato che tale manovra sta unificando il mondo agricolo e le sue organizzazioni.

Sottolinea quindi di aver apprezzato il Ministro per il suo modo di prendere posizione, dopo le promesse mai mantenute del suo predecessore, e per aver con trasparenza chiarito la situazione trovata nell'assumere l'incarico. Si sarebbe perciò aspettato che finalmente il Ministro delle politiche agricole avesse voce in capitolo nel Governo, ma purtroppo deve constatare che evidentemente così non è stato.

Per i motivi esposti, il suo gruppo è fermamente contrario al provvedimento in esame.

Francesco BIAVA (PdL) si sofferma sulla soppressione di alcuni enti operanti nel settore agricolo, rilevando che certamente i relativi compiti continueranno ad essere svolti da altre strutture. Appaiono infatti di grande importanza quelli ora assicurati dall'Ente nazionale sementi elette, che saranno attribuiti all'INRAN.

Ricorda quindi che negli anni scorsi si è già operato un rilevante riordino degli enti di ricerca del settore agricolo, con l'istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha portato ad una riduzione della spesa e alla valorizzazione delle attività di ricerca. Auspica pertanto che il provvedimento in esame possa costituire un primo passo per una ulteriore riflessione, affinché la ricerca in agricoltura sia sempre più utile per gli agricoltori piuttosto che per altri interessi.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) deve constatare che ancora una volta nelle manovre finanziarie proposte dal Governo non vi è alcuna attenzione nei confronti dell'agricoltura, ciò che finisce anche per svilire il ruolo della Commissione Agricoltura.

In particolare, mancano misure importanti e necessarie, come la proroga delle agevolazioni sui contributi previdenziali in scadenza a fine luglio e il rifinanziamento del Fondo bieticolo-saccarifero. Vi è però un intervento in favore di una parte degli allevatori, che non devono essere definiti disonesti, ma che certamente appaiono privilegiati. Con l'articolo 40-*bis*, il Governo ha infatti creato una categoria di privilegiati, perché ha deciso di sostenere solo una parte degli allevatori, lasciando tanti altri produttori in situazione di difficoltà. In sostanza, la manovra in esame non è equa e non servirà al risanamento dell'economia, perché anzi bloccherà lo sviluppo del Paese.

Nel manifestare apprezzamento per la posizione assunta dal Ministro, lo invita proprio per questo ad ascoltare la voce di tutti gli agricoltori, che devono affrontare un costante aumento dei costi di produzione e degli oneri burocratici. Invita altresì il Ministro Galan ad affermare le proprie posizioni con maggiore durezza, anche nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nel ringraziare il Ministro Galan per la sensibilità e il coraggio dimostrati nel partecipare ai lavori della Commissione, come dal suo gruppo sollecitato, osserva che se il Ministro avesse potuto avere un maggiore sostegno dalla maggioranza e dal Governo, avrebbe potuto oggi evitare l'imbarazzo della discussione di un provvedimento che non prevede neanche il minimo indispensabile in favore del settore agricolo. Si riferisce, in particolare, alla mancata proroga delle agevolazioni contributive per le zone montane e svantaggiate, che scadranno tra pochi giorni, senza che il Governo abbia fornito alcuna prospettiva di soluzione. Ricorda quindi che molte aspettative erano state riposte nell'esame del disegno di legge C. 2260, sulla competitività del settore agroalimentare, che giace alla Camera dal novembre 2008 e che non riesce a completare il suo *iter*.

Rileva poi che il gruppo dell'UDC comprende la necessità di una manovra finanziaria, ma deve constatare che per l'agricoltura questa manovra costituisce una scelta miope e rischia di essere un colpo mortale. L'onestà intellettuale del Ministro Galan merita apprezzamento, ma non emerge alcun segnale di speranza, anche dal punto di vista del rilievo che il settore agricolo assume per il Governo.

Quanto all'articolo 40-*bis*, rileva che si tratta di un'operazione scellerata della maggioranza e del Governo, indegna di un paese civile, che – a seguito della prevedibile procedura di infrazione che verrà aperta dalla Commissione europea – costerà cara a tutti gli italiani e agli agricoltori in particolare, che si vedranno decurtate, in via di compensazione, le risorse europee loro destinate. Ribadendo il suo apprezzamento per la posizione del Ministro Galan e il coraggio dimostrato, lo invita a resistere su quella posizione e a non aver paura delle prevedibili reazioni politiche, confidando nel sostegno della grande maggioranza degli allevatori onesti, degli italiani e delle forze politiche.

Con riferimento alla soppressione degli enti, finalità che il suo gruppo condivide in linea generale, si domanda come mai non sia stata soppressa anche Buonitalia Spa, che in questo momento di difficoltà economiche appare un « carrozzone » inutilmente costoso.

Ricorda infine alcuni interventi che ritiene prioritari, come quelli relativi alle crisi di mercato, al piano irriguo nazionale, al settore bieticolo-saccarifero, all'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, nonché all'influenza della criminalità organizzata nell'aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli. Formula pertanto al Ministro auguri di buon lavoro, nonostante il suo giudizio fortemente negativo sulla manovra in esame.

Corrado CALLEGARI (LNP) dichiara di non comprendere perché il Ministro abbia dimostrato una grande fretta nel chiudere l'indagine condotta dal Comando Carabinieri politiche agricole e forestali, quando vi era l'indubbia necessità di accertare alcuni aspetti della vicenda delle quote latte,. Infatti, numerose procure in tutta

Italia sono state attivate; sono poi circolate « ombre » sui cosiddetti « splafonatori », che non sono poche decine, ma 15 mila allevatori e anche la Coldiretti ha chiesto spiegazioni. È necessario pertanto capire se, nel corso dell'annosa storia delle quote latte, qualcuno ha commesso errori e cosa sia effettivamente successo e la Lega Nord Padania non demorderà sul punto.

Sottolinea poi che l'articolo 40-*bis* prevede solo la proroga di pochi mesi dei pagamenti relativi ai piani di rateizzazione previsti dalle norme sulle quote latte, pagamenti che avverranno in ogni caso entro la fine dell'anno. Non si può quindi accettare che gli allevatori interessati siano definiti disonesti, senza fornire alcuna prova di tali affermazioni. Quanto al richiamo all'Unione europea, ricorda che in Europa si dovrebbe andare per difendere i produttori e gli allevatori italiani e che, grazie all'azione del Ministro Zaia, l'Italia non dovrà più pagare per le eccedenze nella produzione di latte.

In conclusione, sottolinea che il suo gruppo sostiene convintamente il provvedimento in esame, che ha contribuito a definire.

Susanna CENNI (PD), premesso che il confronto politico sul provvedimento in esame è fortemente limitato dalla preannunciata decisione di porre la questione di fiducia, manifesta l'impressione che il dibattito in corso costituisca l'ennesima occasione in cui si parla di politiche per l'agricoltura e la competitività, senza che nessun intervento concreto segua alle parole.

La manovra del Governo, a suo giudizio, va valutata negativamente sia per quello che contiene sia per quello che non contiene. Il relativo onere ricadrà per la metà sulle regioni, che dovranno rivedere pesantemente le loro decisioni di spesa. Il gruppo del PD ha sempre dimostrato di far prevalere il senso di responsabilità e di appartenenza al Paese e, anche in questo caso, è consapevole delle difficoltà poste dalla congiuntura economica e dalla situazione della finanza pubblica. Grande preoccupazione suscita tuttavia la crisi dell'agricoltura, che fa registrare un grave aumento della mortalità delle imprese e che deve affrontare oneri amministrativi e burocratici pesanti, l'aumento dei costi di produzione, i costi dei cambiamenti climatici, l'oscillazione dei prezzi. Pur manifestando apprezzamento per le posizioni assunte dal Ministro Galan, deve tuttavia constatare che nel decreto-legge in esame non vi è alcun segnale della volontà di intervenire su tale crisi. Anche rispetto al tema degli enti agricoli, è difficile intravedere un'idea di riorganizzazione in quanto previsto dal decreto; si parla solo di tagli alla spesa, anche se tuttavia, per esempio, nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, si afferma chiaramente che l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) non grava sulla finanza pubblica.

Sarebbe invece necessario aprire una fase nuova nell'azione delle istituzioni in tale settore e compiere scelte innovative. Il suo gruppo non chiede soluzioni salvifiche e nemmeno misure assistenziali, ma sottolinea che oggi non soffrono solo le impresse deboli e marginali, ma anche quelle che si dedicano a produzioni di qualità. Si potrebbero però mettere in campo diversi strumenti, non sempre onerosi, come l'istituzione di un fondo rotativo per il sostegno all'accesso al credito, che si autoalimenti. Andrebbe inoltre promosso un patto con le regioni, anche per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale. Sull'argomento, non si può criticare la capacità di spesa delle regioni, senza al contempo analizzare le cause che impediscono il pieno utilizzo delle risorse europee e gli strumenti per accelerare gli investimenti. Inoltre, andrebbero attivati strumenti trasparenti di sostegno alle filiere.

Infine, con riferimento alla vicenda delle quote latte, sottolinea che le energie dedicate per i relativi negoziati con l'Unione europea, dovrebbero piuttosto essere investite per altre questioni.

Marco CARRA (PD), richiamando le dichiarazioni rese dal Ministro Galan agli organi di stampa, deve constatare che le

intenzioni del Ministro non trovano riscontro negli atti del suo Governo. In linea generale, inoltre, nulla è previsto per il settore agricolo, tanto che anche le organizzazioni agricole tendono ad unificare le proprie piattaforme.

Sulla vicenda delle quote latte, nel ricordare che il Ministro aveva preannunciato le dimissioni se fosse stata decisa la proroga dei pagamenti, sottolinea che l'articolo 40-*bis* fa riferimento agli « accertamenti in corso ». Eppure, ricorda che, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, il Ministro Galan aveva dato conto della chiusura di tali accertamenti, smentendo – a seguito di ulteriori verifiche – le conclusioni problematiche dell'indagine affidata al Comando Carabinieri politiche agricole dal Ministro Zaia. A questo punto, ritiene effettivamente necessario verificare cosa sia accaduto e chi abbia sbagliato nel corso di questo complesso di attività. Rileva poi che la proroga disposta dal decreto-legge indurrà ad ulteriori richieste di proroga anche in vista delle future scadenze e, dato il precedente, sarà difficile per le forse politiche contrastare tale tendenza. Constata quindi che, nella materia agricola, esistono almeno due linee diverse nella maggioranza e si domanda come il Ministro potrà difendere la sua credibilità dinanzi al mondo agricolo, dopo aver inutilmente minacciato le dimissioni.

In conclusione, il gruppo del PD esprime grande preoccupazione, perché pone l'interesse generale al centro dei suoi obiettivi e della sua azione.

Luca SANI (PD) osserva che una manovra correttiva era effettivamente necessaria a fronte di un debito pubblico uscito fuori controllo anche per responsabilità della maggioranza e del Governo, che avevano ereditato un avanzo primario che hanno però provveduto a dissipare in pochi anni. Si tratta di una manovra correttiva anche delle scelte sbagliate finora compiute. Si tratta altresì di una manovra straordinaria, che si caratterizza per la totale assenza di politiche per i settori di competenza della Commissione e per garantire al sistema agroalimentare di funzionare. Inoltre, si può ben dire che « mette le mani nelle tasche » degli agricoltori, una categoria tra le più deboli, che dovrà a breve affrontare il costo della mancata proroga degli sgravi sui contributi previdenziali che finora sono stati garantiti alle imprese agricole di vaste aree montane e svantaggiate del Paese. Manca inoltre ogni intervento in favore degli investimenti per la crescita, come se il sistema agroalimentare fosse estraneo alle possibilità di crescita complessiva dell'economia italiana. Nulla è previsto neanche per assicurare il ricambio generazionale e per fronteggiare l'invecchiamento che si registra in agricoltura. Da questo punto di vista, il decreto in esame si pone in una linea di continuità rispetto ai provvedimenti economici adottati dall'inizio della legislatura, condannando l'agricoltura ad un ulteriore declino. Appare pertanto facilmente comprensibile che, se non si rende vantaggiosa la produzione agricola, gli agricoltori si dedichino alla produzione di energia elettrica.

L'unica misura prevista per il settore agricolo è, purtroppo, quella relativa alle quote latte, che sarà sanzionata dall'Unione europea, con la conseguenza che i contribuenti italiani pagheranno per un favore reso a pochi « furbi ». Dispiace che si tratti del primo atto politicamente significativo dopo l'insediamento del Ministro Galan e che ancora una volta il Ministro delle politiche agricole non riesca a raggiungere alcun risultato e venga anzi smentito dal Governo, anche quando minaccia le dimissioni. Si deve quindi prendere atto che, all'interno di questa maggioranza, la Lega « detta la linea ».

Luciano AGOSTINI (PD) esprime un giudizi fortemente negativo sulla manovra in esame, che non offre alcuna prospettiva di crescita all'economia in generale, e all'agricoltura in particolare, apparendo impostata più su elementi da propaganda elettorale che su iniziative in grado di incidere sulle strutture economiche del Paese. Si è invece scelta la strada dei tagli lineari e quella dei tagli alla spesa delle regioni, che produrranno effetti devastanti

sull'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e, conseguentemente, sul territorio.

Osserva quindi che il Ministro Galan aveva fatto sperare in un'inversione di tendenza. Oggi, tuttavia, nella prima occasione utile, si deve constatare che quelle aspettative non trovano riscontro negli atti. Si pensi, in particolare, agli articolati impegni assunti dal Governo, a seguito della risoluzione sulla pesca mediterranea approvata dalla Commissione lo scorso 30 giugno.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) sottolinea che la manovra in esame è effettivamente correttiva, soprattutto nei confronti delle scelte sbagliate sinora compiute dal Governo. Eppure, essa stessa è sbagliata, perché in parte si fonda su entrate aleatorie e perché produrrà un effetto negativo sul PIL, che comporterà prevedibilmente la necessità di un'ulteriore correzione dei conti pubblici a fine anno.

La manovra sarà altresì dannosa per l'agricoltura, in quanto aggraverà una fase recessiva che da dieci anni sta provocando un costante calo della redditività. Le prospettive appaiono quindi pessime e non potranno certamente incoraggiare l'impegno dei giovani nelle attività agricole, come dimostrano i dati di raffronto con la situazione di altri Paesi europei. Sottolinea quindi che appare imbarazzante il silenzio del Governo e della maggioranza, anche di fronte alla prossima scadenza degli sgravi contributivi per le aree svantaggiate, che rischierà di produrre un aumento dello sfruttamento del lavoro agricolo. L'unica misura di favore è solo quella prevista per un limitato segmento di produttori di latte.

Osserva poi che la preannunciata decisione di porre la questione di fiducia rende evidente la volontà del Governo di non voler discutere un provvedimento, che è riuscito a mobilitare tutte le organizzazioni di categoria. Questo esito delude le aspettative che pure erano state riposte nel nuovo Ministro delle politiche agricole.

Giovanna NEGRO (LNP) sottolinea che la posizione assunta oggi dai gruppi dell'UDC e del PD in materia di quote latte appare contraddittoria con gli atti parlamentari recentemente presentati dagli stessi gruppi.

Si riferisce, in particolare, all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02842, a prima firma del deputato Delfino, nella quale si chiede al Governo, tra l'altro « se non intenda assumere iniziative per assicurare una sospensione del versamento della sesta rata, considerato che i produttori hanno già versato le cinque rate precedenti, e in alcuni casi, anche in un'unica soluzione il prelievo supplementare 2002/03, vista la grave crisi economica in atto che ha inciso profondamente nel settore ».

Si riferisce inoltre alla risoluzione n. 7-00332, a firma del deputato Fiorio e degli altri deputati del PD della Commissione Agricoltura, nella quale, dopo aver affermato, in premessa, che « il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari ha svolto un approfondimento su aspetti relativi all'attendibilità dei dati dichiarati nei modelli L1 ed utilizzati dall'AGEA per il conteggio del prelievo supplementare; da quanto si apprende, gli scostamenti tra i dati verificati nel corso degli approfondimenti – si fa notare nella relazione – portano inoltre a ritenere che esistano rilevanti anomalie anche sui conteggi delle compensazioni nazionali e quindi sulle imputazioni del prelievo supplementare sin dalla prima campagna soggetta al regime quote latte (1995) », si impegna il Governo « in attesa di approfondire l'esito della relazione citata in premessa, ad adottare i provvedimenti necessari per disporre la sospensione del versamento della sesta rata dell'importo dovuto ovvero la compensazione per coloro che avessero già provveduto al versamento, prevedendo che le somme relative possano essere ripartite sulle rate rimanenti e/o assorbite, almeno in parte, qualora fossero stanziati gli indennizzi prima ricordati ».

Massimo FIORIO (PD) ribadisce quanto sottolineato da altri colleghi circa il fatto che la manovra in esame è correttiva soprattutto delle scelte finanziarie improv-

vide compiute dal Governo, come quelle sull'imposta comunale sugli immobili, per l'Alitalia, per la defiscaizzazione del lavoro straordinario. Inoltre, ritiene che le difficoltà nell'andamento dell'economia richiederanno ulteriori interventi di correzione dei conti pubblici.

Manifesta quindi apprezzamento per l'onestà intellettuale del Ministro Galan, che aveva preannunciato alla Commissione che nella manovra anche l'agricoltura avrebbe dovuto fare la sua parte. Purtroppo, però, l'agricoltura, a differenza di altri settori economici, non beneficia di alcuno degli interventi destinati al sostegno dello sviluppo.

Ricorda quindi che dal prossimo mese di agosto, la scadenza del regime contributivo agevolato per le imprese agricole nelle aree montane e svantaggiate comporterà per moltissime aziende – molte delle quali impegnate in produzioni di qualità – un aumento dei costi che potrebbe essere fatale per la loro sopravvivenza.

Per quanto riguarda la questione dell'andamento della spesa per i programmi di sviluppo rurale, ritiene che si stia conducendo una battaglia di bandiera, in quanto si guarda alla spesa regionale, senza analizzare i ritardi nella spesa di competenza del livello statale. Ricorda in proposito i ritardi, attribuibili agli organismi statali, nella spesa delle risorse destinate al settore vitivinicolo, che pure ne avrebbe urgente bisogno.

Quanto alla questione delle quote latte e alla risoluzione citata dal deputato Negro, sottolinea che quella risoluzione, presentata nel mese di maggio, è stata utile perché richiedeva giustamente di fare chiarezza sulla vicenda. Il suo gruppo ha poi preso atto delle dichiarazioni del Ministro, che ha ordinato ulteriori verifiche che hanno smentito le conclusioni dell'indagine svolta dal Comando Carabinieri politiche agricole e forestali. A questo punto, pertanto, non resta che dare applicazione alla legge. Ricorda poi che la stessa risoluzione poneva anche il problema della mancata attuazione degli interventi economici previsti dal decreto-legge n. 5 del 2009, finalizzati ad indennizzare anche solo parzialmente coloro che avevano acquistato quote latte.

Giuseppina SERVODIO (PD) esprime profondo sconcerto per l'andamento della odierna discussione, nella quale si sente una sola voce, quando invece l'agricoltura richiederebbe molte voci, e soprattutto quelle della maggioranza.

Osserva poi che il provvedimento in discussione, oltre che risanare i conti pubblici, si dovrebbe seriamente porre l'obiettivo di mettere in moto meccanismi per favorire l'avanzamento di un'economia in difficoltà. Invece, l'assenza di misure per il settore agricolo e la contemporanea presenza della sola proroga dei pagamenti in materia di quote latte costituiscono il segno visibile della irresponsabilità della classe dirigente. Quanto alla posizione del Ministro delle politiche agricole, ritiene che se si assumono responsabilità di governo e nel Governo non si è ascoltati, bisognerebbe trarne le conseguenze, come hanno fatto molti autorevoli ministri in passato. Precisa inoltre di aver apprezzato le linee programmatiche esposte alla Commissione dal Ministro Galan, ma deve rilevare che alle dichiarazioni non sono seguiti i fatti. Eppure, la Commissione e il suo gruppo hanno sempre assicurato un sostegno unitario ai ministri, al di là delle posizioni politiche diverse, quando serviva a rafforzarne la posizione nel Governo, rispetto alle regioni o all'Unione europea. Si rammarica pertanto che la situazione sembra peggiorata anche rispetto ai tempi del Ministro Zaia.

In questo contesto, si deve quindi segnalare l'inutilità dei dibattiti e dei documenti politici, come le mozioni approvate dalla Camera lo scorso 14 giugno, che contenevano molti impegni importanti che sono stati poi disattesi, ciò di cui il Governo e la maggioranza dovrebbero assumersi la responsabilità.

In particolare, sottolinea che nella mozione n. 1-00389, a prima firma del deputato Beccalossi, vi era un impegno per la razionalizzazione delle amministrazioni e la soppressione di tutti gli enti o società

ritenuti inutili. Il provvedimento in esame interviene invece in materia solo con interventi di facciata e non con una vera opera di riordino. Altri impegni disattesi riguardavano addirittura la detassazione parziale dei redditi agricoli nonché la stabilizzazione degli oneri contributivi per le aree montane e svantaggiate almeno per tutto il 2010. Eppure tale mozione ha ricevuto il parere favorevole del Governo ed è stata votata dalla maggioranza

A suo giudizio, la crisi non si può affrontare con tagli di spesa, ma creando le condizioni virtuose per la crescita delle imprese. Sul punto, tuttavia, il centrodestra non sembra ritenere l'agricoltura un settore in grado di contribuire efficacemente alla crescita dell'intero Paese e non sembra avere una visione strategica del suo ruolo. Il gruppo del PD non propugna forme di assistenzialismo, ma chiede misure strutturali e di sostegno all'ammodernamento, come un più facile accesso al credito da parte delle imprese agricole. Per i motivi esposti, esprime delusione per quanto sta avvenendo e rammarico perché il Parlamento non possa sostenere unitariamente posizioni condivise.

Sottolinea quindi che il Ministro si sta assumendo una seria responsabilità, che richiederebbe giustificazioni politiche adeguate alla gravità dei fatti, rilevando che anche il mondo agricolo non potrà mancare di compiere le sue valutazioni politiche.

Gian Pietro DAL MORO (PD), nel riconoscere i meriti del Ministro Galan per la posizione assunta sulla questione delle quote latte e nel riconoscere altresì che ha assunto l'incarico ministeriale da poco tempo, deve tuttavia rimarcare che la manovra del Governo è fatta di tagli e non di investimenti. Esprime pertanto preoccupazione per la situazione dell'agricoltura, anche in vista della prossima riforma della politica agricola comune (PAC), e per le responsabilità che ricadranno sul Ministero delle politiche agricole.

Con riferimento alla proroga dei pagamenti in materia di quote latte, fa presente che un articolo oggi pubblicato su « Italia Oggi » contiene una vera analisi della situazione. In particolare, si afferma che la proroga servirà a 98 allevatori, mentre per 1.406 « splafonatori », che non hanno aderito a nessuna delle rateizzazioni, potranno essere avviate le procedure di riscossione. Tra questi, sono assolutamente contrari a ogni forma di pagamento 558, di cui 400 veneti e gli altri lombardi, tutti grandi elettori della Lega. Si segnalano in proposito le difficoltà che vi saranno nella riscossione del dovuto. L'articolo fa altresì riferimento all'interruzione delle adesioni alla rateizzazione del 2009 seguita alla diffusione di notizie circa la stima errata delle multe da pagare, notizie scaturite dall'indagine voluta dal Ministro Zaia; si prospetta in proposito un nuovo provvedimento che differisca anche i termini di adesione a tale rateizzazione. In conclusione, tutto il complesso andamento di tale vicenda comporta il rischio che in autunno il Parlamento si troverà ancora una volta, purtroppo, a discutere di quote latte.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 4*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata altresì presentata una proposta di parere contrario da parte dei deputati Oliverio, Di Giuseppe ed altri *(vedi allegato 5)*.

Il Ministro Giancarlo GALAN, premesso che il giudizio sulla manovra in esame è ovviamente influenzato dalle appartenenze politiche, osserva che il provvedimento adottato dal Governo ha ricevuto numerosi apprezzamenti, in Italia e all'estero, anche se, a suo giudizio, contiene alcune misure non condivisibili. Sottolinea altresì che diverse disposizioni interessano il settore agricolo e che, probabilmente, è un bene che il provvedimento non si occupi troppo di agricoltura, poiché se non vi sono interventi a suo vantaggio, non vi sono neppure tagli di spesa.

Per quanto riguarda la parte relativa agli enti agricoli, osserva – con la traspa-

renza che lo caratterizza – che inizialmente era prevista la soppressione dell'Ente nazionale risi, che successivamente è stata esclusa, mentre si è prevista la soppressione dell'Ente nazionale sementi eletti. Di tali scelte non può indicare i motivi, non essendo stato consultato sul punto. Dal suo punto di vista, sarebbe stato invece necessario un intervento anche incisivo sull'UNIRE, ma non sul mondo dei cavalli, e su Buonitalia Spa, che svolge un'attività di promozione che potrebbe essere svolta direttamente dal Ministero e che è remunerata con il 12 per cento delle risorse che sono investite nella promozione. Queste misure non sono state prese, ma potranno essere valutate in altre occasioni.

Quanto alla questione delle quote latte, ricorda che, a seguito delle indagini aperte sui comportamenti di alcune cooperative di produttori di latte, il Ministro Zaia nominò una Commissione di indagine amministrativa, nella quale erano rappresentate le diverse componenti del settore. Tale Commissione sostanzialmente stabilì che era impossibile arrivare a conclusioni sulla regolarità dei metodi di calcolo adottati per la determinazione del prelievo supplementare, in quanto nel suo ambito erano stati espressi pareri contrastanti dalle diverse componenti della medesima Commissione. Successivamente, il Ministro Zaia, pur manifestando apprezzamento per l'attività della Commissione, affidò ad una sola delle sue componenti, il Comando Carabinieri politiche agricole e forestali, l'incarico di proseguire l'attività di indagine nel settore. Di fronte all'esito di tali ulteriori accertamenti, che ha fatto insorgere il dubbio che potesse essere non corretto il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione del prelievo supplementare, egli non poteva fare altro che incaricare il competente Dipartimento ministeriale, l'AGEA e il Commissario straordinario per le quote latte di analizzare quelle conclusioni, per dissipare ogni dubbio. Tutti e tre i soggetti coinvolti sono arrivati alla conclusione che non vi sono elementi oggettivi per ritenere che si siano verificate irregolarità tali da incidere in modo apprezzabile sul calcolo del prelievo imputato ai produttori. Non vi sono dunque le ragioni per incidere sulle leggi dello Stato e sugli impegni presi con l'Unione europea e i produttori di latte. Peraltro, se vi fossero dubbi in tal senso, sarebbe suo dovere restituire le somme indebitamente pagate. Precisa poi di aver consultato la Commissione europea prima che la questione fosse posta in Parlamento, ritenendo che in Europa debbano essere sostenuti gli interessi generali dei produttori di latte e non quelli di una sparuta minoranza. Ricorda quindi che lo stesso Ministro Zaia, all'epoca dell'ultimo provvedimento in materia, aveva affermato che sarebbe stata l'ultima occasione per i produttori di latte per mettersi in regola.

Prende pertanto atto della delusione espressa da molti intervenuti nel dibattito, ma sottolinea che è stata fatta anche un'operazione di trasparenza nel rendere a tutti note le somme complessivamente pagate dall'Italia per la vicenda delle quote latte. Segnala quindi che un'ulteriore operazione di trasparenza ha riguardato anche le nuove modalità di pubblicazione delle retribuzioni dei dirigenti sul sito del Ministero. Ritiene pertanto che la sua azione già contenga evidenti elementi di novità.

Preannuncia infine che la Commissione e il Parlamento saranno chiamati prossimamente ad un serio lavoro su un provvedimento che interverrà sulle questioni aperte nel settore dell'agricoltura e di cui si è anche oggi discusso.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea che il Ministro non ha fornito risposte in merito alla prossima scadenza degli sgravi contributivi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime una valutazione nettamente negativa nei confronti di una manovra che appare iniqua e depressiva e che certifica l'incapacità netta di questo Governo di far uscire il Paese dalla crisi.

Ancora più negativa, se possibile, è la valutazione delle conseguenze per l'agri-

coltura, verso la quale il Governo non ha dimostrato alcuna attenzione. Infatti, mentre non si è provveduto alle esigenze delle molte imprese che subiranno la scadenza del regime delle agevolazioni contributive, si è previsto un privilegio a vantaggio di pochi « splafonatori » delle quote latte. Il settore lattiero-caseario aveva invece bisogno di ben altri interventi di rilancio e sostegno.

Ricorda poi che sinora la Commissione ha lavorato su due soli provvedimenti divenuti legge, nonostante l'atteggiamento costruttivo sempre assicurato dalle opposizioni. Eppure, l'agricoltura, che potrebbe essere un vero volano per l'economia e l'occupazione, per la maggioranza e il Governo non sembrano avere alcuna importanza. Ricorda in proposito che il suo gruppo ha presentato alla Commissione 40 qualificate proposte emendative della manovra, di cui ben 4 riguardano l'agricoltura.

Preannuncia infine il voto contrario dei deputati del PD sulla proposta di parere del relatore e il voto ovviamente favorevole sulla proposta di parere contrario presentata.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritiene che la Commissione debba esprimersi sulla manovra, senza esprimere scorrettamente valutazioni sulle scelte compiute dall'altro ramo del Parlamento. Inoltre, il suo gruppo non può accettare di essere considerato difensore di persone « disoneste », quando vuole solo garantire che l'Italia possa continuare a produrre di latte; non può inoltre accettare lezioni di correttezza da gruppi che, come l'UDC, hanno deputati che hanno avuto problemi giudiziari. Sottolinea quindi che la Lega sostiene il Governo in modo leale e che tuttavia la politica del Governo non può essere messa in discussione solo per un avvicendamento tra ministri. Ritiene inoltre che un Ministro debba sempre assicurare un atteggiamento rispettoso nei confronti delle istituzioni, come l'Arma dei carabinieri. Osserva peraltro che le conclusioni fatte proprie dal Ministro provengono dalle stesse persone responsabili della gestione del sistema delle quote latte.

Giudica infine favorevolmente la proposta di parere del relatore sulla manovra, tranne che per la parte relativa alle quote latte.

Mario PEPE (PD) ritiene gravi le dichiarazioni del deputato Fogliato che, provenendo da un componente della maggioranza, dovrebbero indurre il Ministro alle dimissioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo assolutamente inaccettabile la manovra del Governo, che dall'inizio della legislatura non ha conseguito alcun obiettivo utile per l'agricoltura, come sta risultando chiaro anche agli agricoltori.

Per quanto riguarda le quote latte, ritiene che il problema posto dall'articolo 40-*bis* non è la prevedibile procedura di infrazione in sede europea, ma piuttosto il privilegio garantito ad una minoranza di allevatori. Ciò fa emergere l'iniquità del provvedimento nel suo complesso, che non interviene su altri aspetti prioritari.

Viviana BECCALOSSI (PdL) invita a non perdere di vista i complessivi obiettivi della manovra, che il suo gruppo condivide, sottolineando che le questioni tuttora aperte potranno essere affrontate nei prossimi mesi. Merita tuttavia di essere segnalata, come proposto dal relatore, l'esigenza della proroga degli sgravi contributivi per le aree montane e svantaggiate.

Paolo RUSSO, *presidente*, sulla base di quanto emerso dal dibattito, avverte che porrà in votazione la proposta di parere del relatore per parti separate, nel senso che sarà posta in votazione prima la condizione relativa all'articolo 40-*bis* e le relative motivazioni contenute nelle premesse e successivamente la restante parte.

Giuseppina SERVODIO (PD) contesta la possibilità di una votazione per parti separate, come quella prospettata dal Presidente.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene necessaria la massima chiarezza nelle votazioni, perché le posizioni politiche devono essere chiarite ora e non quando si potrà votare solo la questione di fiducia.

Renzo LUSETTI (UdC) chiede di verificare se vi siano precedenti di votazioni per parti separate di proposte di parere.

Paolo RUSSO, *presidente,* sottolinea che la votazione per parti separate della proposta del relatore, nel senso prospettato, appare del tutto regolare, se si considera l'autonomia, dal punto di vista normativo e politico, della parte relativa alle quote latte. Si riserva di indicare i precedenti richiesti dal deputato Lusetti.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) invita il relatore a riformulare la sua proposta di parere, che altrimenti non potrà essere votata dal suo gruppo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che, sulla base di verifiche compiute in precedenza, non era sembrato possibile votare separatamente la condizione relativa alle quote latte.

Paolo RUSSO, *presidente,* precisa che l'ipotesi del deputato Oliverio era riferita ad una precedente formulazione della proposta di parere, non formalizzata. Avverte quindi che si è proceduto alla votazione per parti separate di una proposta di parere su progetti di legge presso la VII Commissione, nella seduta del 20 gennaio 2005, nonché in altre occasioni, che si riserva di comunicare, ove richiesto. Tale precedente conferma una prospettazione del tutto coerente con le regole e le logiche delle deliberazioni parlamentari.

Susanna CENNI (PD) rileva che in questo caso non sembra ammissibile la votazione separata della condizione relativa alle quote latte e delle connesse motivazioni, in quanto tale parte caratterizza molto fortemente l'intera proposta di parere.

Corrado CALLEGARI (LNP) preannuncia che i deputati del suo gruppo non parteciperanno alla votazione, non accettando strumentalizzazioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede che sia verificata la regolarità delle sostituzioni.

Paolo RUSSO, *presidente,* assicura che le sostituzioni comunicate dai gruppi sono regolari.

Giuseppina SERVODIO (PD) ribadisce che non si può procedere, sul piano regolamentare, alla votazione di una condizione separatamente dalla votazione sulla proposta di parere favorevole.

Paolo RUSSO, *presidente,* confermando la regolarità del sistema di votazione indicato, avverte che si passerà ora alla votazione della proposta di parere del relatore per parti separate, nel senso che sarà posta in votazione prima la parte relativa alle quote latte, che comprende le motivazioni indicate in premessa e la connessa condizione, e successivamente la restante parte.

La Commissione procede quindi alla votazione della proposta del relatore per parti separate, come precisato dal Presidente, risultando respinte entrambe le parti.

La Commissione respinge altresì la proposta di parere contrario presentata dai deputati Oliverio ed altri.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, considerate le circostanze, la Commissione non esprimerà il parere sul disegno di legge.

La seduta termina alle 18.30

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini,

C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.
C. 3472 Paolo Russo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 luglio 2010, a pagina 364, nella seconda colonna, quattordicesima riga, le parole « *l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN),* » si intendono soppresse.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02816 Fiorio: Iniziative a tutela del patrimonio agricolo, in relazione all'ubicazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole.

NOTA CONSEGNATA DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

In merito alla interrogazione in oggetto, ritengo opportuno far presente che la legislazione statale attualmente in vigore dichiara indifferibili, urgenti e di pubblica utilità sia gli impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, sia le opere ad essi connessi e le relative infrastrutture.

Preciso, inoltre, che secondo una recente sentenza della Corte costituzionale (la n. 119 del 2010), la non idoneità delle aree e dei siti prescelti per l'installazione degli impianti può essere dichiarata solo sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Stato-regioni-province autonome, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, concordemente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali.

In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indica, tramite il Piano strategico nazionale (PSN), la strategia e le tipologie di operazioni attuabili nei programmi di sviluppo rurale redatti dalle regioni e dalle Province Autonome.

Nel Piano strategico nazionale, quindi, vengono esposte delle indicazioni di massima inerenti, ad esempio, gli investimenti che possono essere stanziati per impianti che producono energia fino ad 1 megawatt ed infrastrutture che veicolano e/o utilizzano energia.

Sempre nel Piano strategico nazione, le azioni inerenti le energie alternative cooperano al conseguimento degli obiettivi di Kyoto, del « Pacchetto clima-energia » (20 per cento di energia da fonti rinnovabili) e favoriscono lo sviluppo sociale ed economico delle aree rurali grazie alla creazione di nuove opportunità produttive. Per tale motivo, quindi, lo sviluppo delle energie alternative viene valutato positivamente a patto, però, che non crei una forte competizione sull'uso del suolo, inducendo l'agricoltura a cedere le aree più fertili ad altri usi.

Le regioni e le province autonome, come autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, tramite i bandi regionali vincolano gli investimenti al rispetto delle norme in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e della sicurezza e al ridurre la concorrenza con l'uso del suolo agricolo (per esempio: integrazione o semintegrazione degli impianti nei fabbricati aziendali, ammissibilità di impianti a terra a condizione che non comportino una diminuzione della produzione dell'azienda agricola eccetera).

Sono quindi le regioni e le province autonome che, tramite i bandi a valere sui programmi di sviluppo rurale, specificano i criteri di ammissibilità degli investimenti inerenti le energie alternative, definendo la ponderazione degli interessi tra la localizzazione delle infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile e l'utilizzo del suolo per fini agricoli.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03161 Agostini: Sul fermo biologico della pesca per il 2010, con particolare riferimento alla situazione del compartimento di San Benedetto del Tronto.

NOTA CONSEGNATA DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Con il provvedimento in data 23 giugno 2010, viene disciplinato l'arresto temporaneo straordinario della pesca, disponendo una interruzione temporanea dell'attività di pesca, per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico e/o volante.

La finalità del provvedimento è quella di garantire un idoneo equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso la previsione di un periodo di fermo straordinario temporaneo diversamente articolato per aree, anche al fine di consentire il graduale adeguamento alle nuove normative comunitarie attenuando i negativi riflessi socio-economici per il settore.

L'individuazione del periodo di fermo per i singoli areali è stato determinato coerentemente con le basi scientifiche dei piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico predisposti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e già esaminati dal Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea.

Per quanto attiene ad un eventuale confronto in sede parlamentare, considerato che la misura rientra tra le azioni di gestione dello sforzo di pesca e come tale, quindi, deve essere coerente con le risultanze della ricerca scientifica, nonché, con i predetti piani di gestione, non si ritiene necessario intraprendere un confronto parlamentare che miri a rideterminare i periodi di fermo.

Ciò, anche in considerazione che il periodo per la migliore tutela delle risorse in numerosi areali è quello di agosto e, pertanto, in questa fase non ci sarebbero i tempi tecnici per provvedere ad una rivisitazione del provvedimento.

Naturalmente, siamo disponibili a fornire tutti gli elementi di natura tecnico-scientifica che sono alla base del provvedimento in questione.

Per quanto attiene alla questione relativa agli indennizzi, ritengo opportuno informare che il provvedimento prevede per le imprese di pesca abilitate al sistema strascico l'erogazione di un aiuto in applicazione del regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

Tali aiuti in favore degli armatori, delle unità iscritte negli uffici marittimi situati nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni obiettivo non di convergenza, sono corrisposti rispettivamente nella misura massima consentita dal FEP ed in considerazione delle risorse disponibili.

Per quanto attiene, invece, ai marittimi imbarcati sulle unità di cui trattasi, ritengo opportuno precisare che può essere attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02960 Oliverio: Iniziative in merito all'infezione batterica che sta colpendo le coltivazioni di kiwi.

NOTA CONSEGNATA DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'interrogazione affronta la problematica relativa alla presenza dell'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, agente del cancro batterico dell'actinidia di origine asiatica, su piante di kiwi nel territorio della provincia di Latina.

Detto organismo nocivo, segnalato per la prima volta in Italia nel 1994 nella provincia di Latina, non ha fatto registrare danni rilevanti sulle colture di actinidia sino a quando, negli ultimi anni, sono aumentati i danni arrecati agli impianti e si è notata una maggiore diffusione della patologia.

Successivamente, il patogeno è stato riscontrato ufficialmente anche in alcuni impianti di actinidia dell'Emilia Romagna, del Piemonte e, di recente, anche del Veneto.

A tutt'oggi, la normativa comunitaria di riferimento (direttiva 2000/29/CE) non prescrive che vegetali e prodotti vegetali di Actinidia siano sottoposti ad ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione o nel paese d'origine per poter essere, rispettivamente, spostati o introdotti nel territorio della Comunità.

Tuttavia, al fine di avviare le procedure per l'adozione delle opportune misure fitosanitarie a livello comunitario, è stato segnalato alla Commissione europea e all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione dei vegetali (EPPO), l'incremento del succitato patogeno, che non è incluso tra gli organismi nocivi da quarantena.

Al fine di coadiuvare la ricerca già in atto a livello regionale, segnalo che il mio Ministero ha finanziato nell'anno in corso un progetto, di durata biennale, al fine di istituire una linea di ricerca specifica per *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, che si svilupperà secondo un piano di attività studiato *ad hoc* per detto organismo nocivo da esperti scientifici di consolidata esperienza del CRA-Centro di ricerca per la patologia vegetale, col supporto del Servizio fitosanitario centrale e dei servizi fitosanitari regionali.

I risultati delle indagini, a nostro avviso, consentiranno l'elaborazione di linee guida di monitoraggio e prevenzione della batteriosi che, allo stato attuale, sono anche allo studio a livello regionale, grazie al finanziamento stanziato dalla regione Lazio e dalla regione Emilia Romagna.

Le informazioni acquisite sulla diffusione e dannosità del patogeno, saranno fondamentali per l'elaborazione dell'analisi del rischio fitosanitario (*Pest Risk Analysis* - PRA), al fine di un eventuale inserimento di detto batterio fra i patogeni da quarantena.

Il Comitato fitosanitario nazionale viene costantemente aggiornato sui risultati delle suddette ricerche al fine di valutare l'attività svolta, i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione del progetto.

In considerazione del rischio fitosanitario associato a detto batterio e alla sua pericolosità per gli impianti di actinidia, è allo studio del Comitato fitosanitario nazionale un provvedimento che preveda misure d'emergenza da applicare all'attività vivaistica e alla movimentazione del materiale di moltiplicazione delle piante di actinidia.

ALLEGATO 4

DL 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
(C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C.3638, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica »,

premesso che:

l'articolo 40-*bis* prevede, con riferimento alle quote latte, che il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 »;

il piano di rateizzazione del 2003 – previsto per consentire ai produttori di estinguere i propri debiti per l'eccesso di produzione lattiera nei periodi dal 1995/96 al 2001/02 – era parte di un accordo politico tra l'Italia e l'Unione europea, sancito dalla decisione 2003/530/CE per mettere fine all'annosa questione della non corretta applicazione in Italia del regime sulle quote latte;

il piano di rateizzazione del 2009 – previsto per agevolare ulteriormente il rientro dai debiti relativi alle campagne lattiere precedenti a quella allora in corso del 2008-2009 – è stato oggetto di negoziati verbali con la Commissione europea. Come rilevato dal Commissario europeo per l'agricoltura e o sviluppo rurale Ciolos, tale piano « non si fonda direttamente sul diritto UE », ma « il diritto UE impone all'Italia di assicurare l'effettiva riscossione dei prelievi sulle eccedenze dovuti dai produttori di latte; pertanto, se sospendesse l'applicazione di tale piano l'Italia sarebbe ancora più distante dall'adempimento dei suoi obblighi di riscossione ai sensi del diritto UE;

lo stesso Commissario europeo Ciolos ha precisato al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali che la sospensione dei pagamenti, prevista dalla norma in esame, sarebbe non solo in netto contrasto con il diritto dell'Unione europea, ma anche con i ripetuti impegni, assunti a livello politico dal Governo italiano, di imporre una rigorosa ed efficiente applicazione del regime delle quote latte in Italia. Conseguentemente, preannuncia che la Commissione sarebbe costretta ad avviare la procedura appropriata ai sensi del Trattato;

è necessario evitare che tale vicenda finisca per pregiudicare ed indebolire politicamente la posizione italiana nell'ambito del delicato processo di riforma della PAC;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 40-*bis* sia soppresso. In via subordinata, si sottolinea la neces-

sità di prevedere che sia data attuazione alle disposizioni di cui al medesimo articolo solo previa verifica positiva da parte dei competenti organi comunitari, al fine di garantire una coerente e corretta applicazione del diritto dell'Unione europea ed evitare l'attivazione di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

e con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità di prevedere una proroga delle agevolazioni contributive, la cui scadenza è fissata al 31 luglio 2010, previste in favore dei datori di lavoro agricoli che operano in zone montane e svantaggiate.

Il Relatore.

ALLEGATO 5

DL 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
(C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI OLIVERIO, DI GIUSEPPE ED ALTRI

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C.3638, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica »,

premesso che ancora una volta la manovra economico-finanziaria correttiva non affronta nessuna delle questioni che riguardano l'agricoltura, lasciando in condizioni di estrema difficoltà l'intero settore, in una fase di crisi che richiederebbe, come avvenuto in altri Paesi, misure straordinarie di sostegno delle produzioni e dei redditi; in particolare, si segnala con determinazione la mancata proroga degli sgravi contributivi per le aree svantaggiate e montane;

nel condividere le richieste poste al centro della mobilitazione contro la manovra del Governo da tutte le organizzazioni agricole;

sottolineando in particolare che la mancanza di misure urgenti a sostegno dell'agricoltura è accompagnata da un'inaccettabile proroga del pagamento delle sanzioni relative alla regolarizzazione delle produzioni fuori quota da parte di un'esigua minoranza di produttori di latte che fino ad ora non ha rispettato le leggi,

esprime

PARERE CONTRARIO

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 572

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 586

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 575

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. COM(2010)105 def. (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 576

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. (Parere alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 581

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Bruxelles il 4 e 5 luglio 2010 ... 584

ALLEGATO 2 (Relazione) 588

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 584

AVVERTENZA 584

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 14.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD), intervenendo sulla proposta di parere del relatore, osserva come entrambe le condizioni formulate invitino correttamente la Commissione di merito a sopprimere rispettivamente il comma 6-*ter*, lettera *b)*, dell'articolo 15, in

materia di proroga di concessioni idroelettriche, e l'articolo 40-*bis*, relativo alle quote latte. Ciò che invece appare inaccettabile è la previsione, contenuta in entrambe le condizioni, che la Commissione di merito provveda, in alternativa, a subordinare l'effettiva attuazione delle citate disposizioni alla verifica positiva da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Osserva, con specifico riferimento alla questione delle quote latte, che tale verifica è già stata effettuata e i competenti organi europei hanno già manifestato – prima nella persona dell'ex Commissario europeo all'agricoltura Mariann Fischer Boel all'ex Ministro Zaia, poi dall'attuale Commissario europeo Dacian Ciolos al Ministro Galan – la loro netta contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 40-*bis*. Si tratta di una posizione contraria condivisa dallo stesso Ministro Galan, come risulta dalle sue dichiarazioni pubbliche e anche dalla lettera a questi inviata dal Commissario Ciolos, dalla quale emerge una piena concordanza di valutazioni sulla incompatibilità con la normativa comunitaria della disposizione in oggetto. La proroga del pagamento di rate dovute da alcuni produttori di latte appare, inoltre, iniqua e svantaggiosa per la grande maggioranza degli agricoltori che correttamente hanno pagato le multe loro comminate e mette l'Italia in pessima luce proprio nel momento in cui si svolge a livello europeo la verifica a medio termine della politica agricola comune.

Isidoro GOTTARDO (PdL), rilevato innanzitutto come la crisi economica in atto renda difficile, per molti produttori agricoli, mettersi in regola e come, tuttavia, la legislazione nazionale debba in ogni caso conformarsi alle decisioni della Commissione europea, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che se si accettasse il principio che si assume come criterio di riferimento ai fini della compatibilità comunitaria ciò che viene informalmente valutato tra chi propone una misura a livello nazionale e chi la deve esaminare a livello europeo, avremmo finito per limitare la capacità propositiva del Parlamento. Sarebbe allora conseguenza logica prevedere che il Parlamento, prima di legiferare, debba sempre acquisire il parere preventivo della Commissione europea. Poiché così non è e non deve essere, ritiene che subordinare l'effettiva attuazione di disposizioni alla verifica positiva da parte dei competenti organi dell'Unione europea sia sempre una procedura valida.

Antonio RAZZI (IdV) chiede al Ministro, tenuto conto dei tagli operati dal Ministro Tremonti e considerato che è certa la condanna dell'Italia a sanzioni pecuniarie nel caso di approvazione dell'articolo 40-*bis*, se al Ministero dell'agricoltura siano già destinati fondi per pagare tali sanzioni.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva che la disposizione recata dall'articolo 40-*bis* reca come motivazioni le note difficoltà che attraversa il settore lattiero-caseario a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso. Quanto al primo aspetto, rileva che la proroga del pagamento delle rate disposta dal provvedimento riguarderebbe circa cento allevatori, ovvero solo coloro che ricadono nell'ambito di applicazione della legge n. 33 del 2009, con rate in scadenza al 30 giugno di ogni anno e non chi, in base alla legge n. 119 del 2003 paga rate con scadenza al 31 dicembre. È dunque evidente che le disposizioni in esame rispondono a limitate esigenze e non intervengono certo sulla situazione di crisi dell'intero settore.

Circa il secondo aspetto, riguardante gli accertamenti in corso, a seguito della relazione dei carabinieri del Nac che evidenziava contraddizioni fra i dati considerati per l'assegnazione delle quote in Italia e la produzione reale, il Ministro ha già fugato ogni dubbio in proposito e lo invita pertanto ad intervenire sul punto, evidenziando come, benché cambino i titolari dei dicasteri, le politiche sembrino non mutare e il Ministro Zaia continui a incidere significativamente sulle scelte di politica agricola del Paese.

Sandra ZAMPA (PD) con riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Gottardo osserva in primo luogo che la crisi economica da questi evocata non colpisce solo il settore agricolo ma molti altri comparti produttivi, che tuttavia non ricevono alcun aiuto. Rivolgendosi quindi al Ministro ricorda che questi ha reso in televisione dichiarazioni molto impegnative e di un'apprezzabile chiarezza, che auspica non siano smentite. Sottolinea come l'Italia non possa rimanere in Europa senza rispettarne le regole e rileva che, nel caso in esame, la posizione della Commissione europea è già nota e non vi è dunque alcun margine di ambiguità in ordine alla posizione che si dovrà assumere.

Giancarlo GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,* conferma la posizione già assunta pubblicamente, che si basa su dati di fatto incontrovertibili e desidera in primo luogo precisare che il provvedimento in esame non ha nulla a che vedere con la crisi del settore lattiero-caseario.

In ordine al rapporto dei carabinieri del Nac richiamato dall'onorevole Zucchi, conferma che i dubbi interpretativi sollevati sono stati risolti, anche sulla base delle verifiche richieste all'AGEA, al Commissario straordinario per le quote latte e al Dipartimento per le politiche comunitarie, che hanno consentito di fugare qualsiasi perplessità e di concludere con assoluta tranquillità che nessun elemento oggettivo induce a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli scorsi anni per l'accertamento del prelievo.

Con riferimento poi alla domanda formulata dall'onorevole Razzi, precisa che il Ministro Tremonti non ha destinato alcun fondo al Ministero delle politiche agricole, ricordando che l'Europa ha un sistema assai più efficace di riscossione delle sanzioni, trattenendo direttamente le somme dovute, che, nel caso delle quote latte, sono state sinora pari a 1,708 miliardi di euro.

Conferma quindi che la norma recata dall'articolo 40-*bis* si applica ad un'esigua minoranza di produttori di latte. Dei 1.008 produttori che hanno richiesto entro il mese di febbraio 2010 la rateizzazione per un importo pari a 418 milioni di euro, per i quali la scadenza della prima rata era fissata al 30 giugno 2010, ad oggi soltanto 109 hanno accettato la proposta di rateizzazione, per un debito pari a 20,2 milioni di euro, ed è su questi ultimi che ha effetto l'articolo 40-*bis*.

Si tratta di una disposizione che si pone in chiaro contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea e che determinerà senza dubbio una sanzione per l'Italia; per tale motivo l'8 luglio 2010 ha scritto al Commissario Ciolos ritenendo necessario fare tutto il possibile per evitare una condanna del Paese. Il giorno dopo, con la lettera citata dal collega Gozi, il Commissario europeo ha confermato che la norma di proroga si pone in contrasto con la normativa europea ed anche con gli impegni assunti dall'Italia in materia. Ricorda peraltro che una richiesta di dilazione del pagamento delle multe era già stata respinta dalla Commissione europea nel dicembre 2009. Nel Consiglio dei ministri svoltosi lo stesso 9 luglio si era stabilito di modificare l'articolo 40-*bis* prevedendo la subordinazione dell'effettiva attuazione della disposizione alla verifica positiva da parte dei competenti organi dell'Unione europea, ma tale modifica non è stata poi introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato.

Si tratta comunque, in conclusione, di un evidente caso di incompatibilità comunitaria non soggetto a possibili interpretazioni o contestazioni.

Pierluigi CASTAGNETTI (PD) dà atto al Ministro della serietà e coerenza dimostrata e della chiara assunzione di responsabilità all'interno del Governo. Deve tuttavia osservare che il parere che la XIV Commissione si appresta a votare appare una acrobazia priva di significato, tenuto conto del fatto che la manovra sarà approvata in Assemblea con un voto di fiducia, ciò che rende una mera finzione ed una commedia penosa il lavoro sin qui svolto. Per tale motivo non può che espri-

mere il più totale dissenso sul provvedimento in esame.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), sebbene la Commissione svolga una riflessione puramente teorica, poiché il provvedimento è destinato ad essere approvato con voto di fiducia, osserva come la disposizione recata dall'articolo 40-*bis* non sia certamente volta ad esonerare qualche produttore dal pagamento delle multe dovute, ma solo a prorogare tale esborso di sei mesi; occorrerà peraltro valutare l'eventualità di una procedura di infrazione, a fronte di un così limitato slittamento di tempi.

Nel ritenere non esaurienti i chiarimenti forniti dal Ministro in ordine alla situazione evidenziata dai Carabinieri del Nac in ordine alla sovrapproduzione di latte, avverte che il gruppo della Lega non prenderà parte alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come quella odierna sia una situazione senza precedenti: il rappresentante del Governo ha confermato la certezza di sanzioni ove venisse approvata la disposizione di cui all'articolo 40-*bis*, ha evidenziato il danno che tale norma recherebbe a tutti i produttori agricoli che rispettano le regole, ha sottolineato come si creerebbe in tal modo un danno anche all'immagine e all'influsso del nostro Paese in Europa. E tutto ciò avviene in XIV Commissione, il cui ruolo primario dovrebbe proprio essere quello di garantire il rispetto della legalità comunitaria delle disposizioni. Per tale motivo annuncia che i deputati del gruppo del PD non prenderanno parte alla votazione e abbandonano pertanto l'aula della Commissione.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) richiama, con riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Castagnetti, i numerosi voti di fiducia richiesti dal Governo Prodi. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 224.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta svoltasi ieri ha formulato una proposta di parere favorevole, che conferma.

Enrico FARINONE (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, invita il Governo a vigilare affinché gli adempimenti previsti a carico delle regioni – si riferisce in particolare modo alle aree della pianura padana – non rimangano meri annunci ma siano effettivamente garantiti.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che si pone nel solco della strategia 20-20-20.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
COM(2010)105 def.
(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, evidenzia come la proposta di regolamento in esame presenti un significativo interesse sia sotto il profilo sostanziale, in ragione della delicatezza della materia trattata, sia sotto quello procedurale e istituzionale, costituendo il primo caso di concreta applicazione di una cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'UE, autorizzata dal Consiglio.

La proposta, infatti, è stata adottata dopo che, il 24 marzo 2010, la Commissione europea aveva presentato una proposta di decisione volta ad autorizzare, per la prima volta nell'UE, una cooperazione rafforzata tra nove Stati membri (Bulgaria, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Romana e Slovenia) in materia di divorzio e separazione, a norma dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e degli articoli da 326 a 334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Altri cinque Stati membri si sono successivamente associati all'iniziativa (Germania, Belgio, Lettonia, Malta e Portogallo).

Tale cooperazione rafforzata è stata poi autorizzata dal Consiglio con decisione del 12 luglio 2010, previo parere favorevole del Parlamento europeo, espresso il 16 giugno, secondo la procedura di approvazione.

La proposta di regolamento in esame fissa, pertanto, le norme che gli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata seguiranno in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale tra coniugi di nazionalità differente o che vivano in Stati membri diversi o in uno Stato membro di cui almeno uno dei due coniugi non sia cittadino.

La richiesta di ricorrere ad una cooperazione rafforzata era stata trasmessa alla Commissione europea tra l'estate 2008 e l'inizio del 2009 da Bulgaria, Grecia (poi ritiratasi nel marzo 2010), Spagna, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia e Francia, in seguito al mancato raggiungimento in seno al Consiglio dell'unanimità necessaria all'adozione di una proposta di regolamento relativa alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile in materia matrimoniale (cosiddetta proposta di regolamento « Roma III »), presentata dalla Commissione il 17 luglio 2006.

Peraltro, la proposta di regolamento in esame riprende il contenuto di quella del 2006 solo per quanto riguarda la legge applicabile in materia di divorzi e separazioni, tralasciando la parte relativa alla competenza giurisdizionale. Gli interventi in materia di competenza giurisdizionale richiederebbero, infatti, una modifica della vigente normativa UE (regolamento (CE) n. 2201/2003) che, in quanto vincolante per la totalità degli Stati membri, non può essere attuata nell'ambito di una cooperazione rafforzata.

Analogamente alla proposta del 2006, il documento oggi in esame persegue l'obiettivo di: istituire un quadro chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, superando l'attuale divergenza tra gli ordinamenti nazionali in termini di norme di conflitto, in modo da garantire la certezza giuridica nel caso di procedimenti in materia matrimoniale aventi carattere internazionale; aumentare la flessibilità del meccanismo di individuazione della legge applicabile, riconoscendo ai coniugi, rispetto alla normativa vigente nella maggior parte degli Stati membri, una più ampia possibilità di scegliere la legge che regolerà il loro divorzio o la loro separazione; incentivare le coppie a organizzare in anticipo le conseguenze di una eventuale rottura del rapporto coniugale, incoraggiando soluzioni amichevoli.

La necessità dell'intervento normativo in materia appare evidente ove si considerino i dati riportati nella relazione che accompagna la proposta in merito alle coppie « internazionali » che divorziano ogni anno nell'UE. Nel 2007, nei 27 Stati membri dell'UE si sarebbero registrati 1 040 000 divorzi, di cui 140 000 caratterizzati da un elemento « internazionale ». I dati sono impressionanti anche considerando i soli nove paesi richiedenti la cooperazione rafforzata (Bulgaria, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Romania e Slovenia), la cui popolazione complessiva è pari a 216,3 milioni di persone – circa la metà (44 per cento) della popolazione dell'Unione. In questi paesi il numero stimato di divorzi sarebbe di circa 440 000 all'anno, di cui 53 000, cioè circa il 13 per cento, con implicazioni transnazionali.

La Commissione rileva che attualmente, in assenza di norme europee, esistono 26 diversi complessi di norme di conflitto in materia di divorzio nei 24 Stati membri che partecipano alla cooperazione giudiziaria in materia civile nell'UE e nei due Stati membri che possono decidere di parteciparvi (Regno Unito e Irlanda. Alcuni Stati membri determinerebbero la legge applicabile attraverso una serie di criteri di collegamento (ad esempio, la cittadinanza dei coniugi), diretti a garantire che il procedimento sia disciplinato dall'ordinamento giuridico del Paese con cui i coniugi hanno il legame più stretto. Altri Stati membri applicherebbero alle procedure di divorzio la legislazione nazionale in modo sistematico, indipendentemente dalla cittadinanza dei coniugi.

A causa di tali differenze, secondo la Commissione: può risultare difficile per la coppia prevedere in base a quale legge verrà disciplinato il divorzio; i coniugi hanno un margine di scelta limitato o nullo per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile al divorzio; le norme attuali possono indurre ciascun coniuge alla cosiddetta « corsa al tribunale », a rivolgersi cioè al giudice prima dell'altro coniuge, per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che tuteli meglio i propri interessi. La Commissione rileva inoltre che risulta estremamente difficile stimare gli svantaggi economici provocati dalla mancata armonizzazione delle norme di conflitto in materia di divorzio. Nel contesto della valutazione d'impatto realizzata per fornire alla Commissione informazioni sul regime patrimoniale tra coniugi sarebbe emerso che nell'UE i costi teorici dei problemi relativi ai matrimoni internazionali in caso di divorzio potrebbero raggiungere un totale di 205 milioni di euro.

A fronte di questo quadro, la proposta in esame detta norme relative al divorzio e alla separazione personale, in tutte le situazioni comportanti un conflitto di leggi.

In base all'articolo 2 della proposta, il regolamento ha carattere « universale » in quanto le sue norme « di conflitto » possono designare indifferentemente la legge di uno Stato membro partecipante, la legge di uno Stato membro non partecipante o la legge di uno Stato non membro dell'Unione europea. I criteri per l'individuazione della legge applicabile vengono stabiliti agli articoli 3 e 4 della proposta, sulla base del principio secondo cui, in ogni caso, il procedimento di divorzio o separazione personale deve essere discipli-

nato da un ordinamento giuridico con cui il matrimonio presenta un legame stretto.

In particolare, in base all'articolo 3 (Scelta della legge applicabile ad opera delle parti) i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; d) la legge del foro.

L'articolo 3 specifica inoltre che:

l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;

ove consentito dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale;

l'accordo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. Segnala in proposito che il considerando n. 14 pone l'accento sul fatto che la possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere l'interesse superiore del minore.

L'articolo 9 della proposta impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione europea le eventuali disposizioni nazionali riguardanti i requisiti di forma per gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile, nonché la possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. La Commissione europea sarà tenuta a rendere accessibili a tutti tali informazioni, in particolare tramite il medesimo sito *web* della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Per quanto riguarda l'individuazione della legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti, l'articolo 4, riprendendo simmetricamente i criteri già richiamati all'articolo 3, stabilisce che, in tale caso, il divorzio e la separazione personale saranno disciplinati dalla legge dello Stato: *a)* della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, *b)* dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, *c)* di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, *d)* in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

L'articolo 5 della proposta di regolamento introduce una norma di garanzia, in base alla quale, nel caso in cui la legge applicabile non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, in relazione al sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrà applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita.

L'articolo 7 stabilisce che l'applicazione di una norma della legge designa possa essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. La Commissione sottolinea in proposito che con l'espressione « manifestamente incompatibile » si intende che il ricorso a tale motivo di esclusione deve essere eccezionale.

In base all'articolo 8, quando uno Stato comprende più unità territoriali aventi ciascuna un proprio diritto sostanziale in materia di divorzio e separazione personale, il regolamento deve applicarsi anche

ai conflitti di leggi tra tali unità territoriali, in modo da garantire la certezza del diritto, la prevedibilità e l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea ad ogni situazione che implichi un conflitto di leggi.

Come specificato all'articolo 11, il regolamento proposto non osta all'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui gli Stati membri partecipanti sono parti contraenti al momento dell'adozione del regolamento. Tuttavia, tra gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, il regolamento prevale sulle convenzioni riguardanti le stesse materie.

Sulla proposta è già stato avviato l'esame delle istituzioni UE, secondo la procedura legislativa speciale prevista dall'articolo 81, par. 3 TFUE. In particolare, si richiede la deliberazione in Consiglio all'unanimità degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, previa consultazione del Parlamento europeo. Nella riunione del Consiglio giustizia e affari interni del 3-4 giugno 2010, i ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata hanno concordato un orientamento generale su elementi chiave della proposta di regolamento, in vista di un ulteriore approfondimento delle singole disposizioni. Si prevedono, in particolare, alcune integrazioni rispetto alla formulazione proposta dalla Commissione europea. Anzitutto sono stati inseriti due nuovi punti nel preambolo volti a specificare che:

quando, ai fini dell'applicazione della legge di uno Stato, il regolamento proposto si riferisce alla cittadinanza quale fattore di collegamento, la questione del modo in cui trattare i casi di cittadinanza plurima è disciplinata dalla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali UE;

nei casi in cui il regolamento proposto si riferisce al fatto che la legge applicabile non prevede il divorzio, ciò deve essere interpretato nel senso che essa non contempla affatto il concetto di divorzio.

Inoltre, all'articolo 1 è inserito un nuovo paragrafo secondo il quale per « autorità giurisdizionale » si intendono tutte le autorità degli Stati membri, competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

I ministri ritengono inoltre necessario introdurre un nuovo articolo (articolo 7-*bis*) relativo alla « divergenza fra le legislazioni nazionali », in base al quale nessuna disposizione del regolamento proposto obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la cui legge non prevede il divorzio o non riconosce il matrimonio in questione ai fini della procedura di divorzio, ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso. Tale disposizione risulterebbe necessaria dalla sopraggiunta richiesta di Malta di aderire alla cooperazione rafforzata. L'ordinamento maltese, infatti, non prevede il divorzio, pur consentendo alla parte interessata di registrare un divorzio straniero alla sezione annotazioni del pubblico registro, purché tale decisione sia stata emessa dal giudice competente del paese in cui entrambe le parti siano residenti o in cui entrambe le parti possiedano la cittadinanza. Proprio in relazione all'introduzione del nuovo articolo 7-*bis*, la Finlandia ha chiesto di allegare alla decisione che autorizza la cooperazione rafforzata una sua dichiarazione nella quale esprime rammarico per la mancanza di apertura nei confronti delle peculiarità delle legislazioni nazionali che si verificò nel 2006, all'epoca della discussione relativa alla proposta di regolamento ROMA III. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, la proposta è stata assegnata alla Commissione Affari giuridici per l'esame di merito (relatore Tadeusz Zwiefkla – gruppo PPE), con il parere della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (relatrice Evelyne Gebhardt gruppo S&D, Germania) e della Commissione per i diritti delle donne e la parità di genere (relatrice Angelika Niebler, gruppo PPE).

Segnala, in conclusione, che la proposta di regolamento produrrebbe un rilevante impatto sull'ordinamento civilistico italiano. In particolare, l'articolo 3 della proposta di regolamento – che prevede

che siano i coniugi a scegliere, secondo una delle diverse opzioni, individuate dallo stesso articolo, la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – incide sulla disciplina di cui alla legge 218 del 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). L'articolo 31 della legge 218 prevede, infatti, che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio (anche in questa materia il criterio della cittadinanza mantiene la sua centralità e si conferma come criterio di collegamento per eccellenza); in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta « prevalentemente localizzata » (criterio di collegamento che lascia al giudice ampia discrezionalità). Risultando quest'ultimo il criterio prevalente utilizzato in caso di conflitto di leggi per le cd. coppie internazionali, le leggi invocabili sono normalmente quelle dello Stato ove i coniugi hanno la residenza abituale. Nella prassi, la norma è risultata di controversa applicazione in quanto, soprattutto dopo la separazione, i coniugi (ad esempio le straniere mogli di italiani) tendono a fissare la propria residenza nei Paesi di origine, risultando così difficile sciogliere il conflitto di leggi sulla base del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

Tale criterio della residenza è utilizzato, in via prioritaria, dall'articolo 4 del regolamento per la determinazione della legge applicabile in assenza di scelta ad opera dei coniugi. Come già ricordato, la legge in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Poiché quest'ultimo criterio assume carattere residuale, la nuova disciplina, come già ricordato, intende rispondere al fenomeno della cd. corsa in tribunale da parte dei coniugi. Attualmente, in caso di litispendenza, l'articolo 19 del Reg CE n. 2201 del 2003 prevede sostanzialmente che il coniuge che per primo avvia il procedimento viene « premiato » con il radicamento della competenza del giudice adito. Peraltro, relativamente agli articoli 3 e 4, considerata la diretta applicazione dei regolamenti UE negli ordinamenti nazionali, potrebbe risultare utile una definizione inequivoca della nozione di residenza abituale. In proposito segnala l'opportunità di richiedere l'avviso del Governo.

L'articolo 5 prevede l'applicazione della legge del foro quando la legge applicabile ai sensi del regolamento non preveda il divorzio o stabilisca condizioni discriminatorie per l'accesso al divorzio o alla separazione personale. Norma parzialmente analoga è già prevista dal citato articolo 31 della legge 218/1995 che al comma 2 prevede, in via sussidiaria, che si applica la legge italiana quando la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio non siano previsti dalla legge straniera applicabile.

L'articolo 7 della proposta di regolamento concerne l'eccezione di ordine pubblico prevedendo l'esclusione dell'applicazione della nuova disciplina quando questa risulti « manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro ». Un previsione simile ma non identica è dettata dall'articolo 16 della citata legge 218/1995 che prevede che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti « sono contrari all'ordine pubblico ». In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Segnala, infine, che nel corso della XV legislatura la proposta di regolamento ROMA III era stata esaminata dalla Camera dei deputati. In particolare, sia il parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea il 24 ottobre 2006, che il documento finale approvato dalla II Commissione Giustizia il 16 novembre 2006, valutando positivamente l'iniziativa, avevano auspicato che nel testo venissero rafforzate le condizioni volte a garantire il principio di effettiva uguaglianza tra i coniugi e quello di tutela dei figli minori. Il documento finale impegnava inoltre il Governo italiano a sostenere il principio per cui l'ordine pubblico del foro non può essere invocato contro la

legge applicabile degli altri Stati membri dell'Unione europea, ove non si richiami ai principi inviolabili dei rispettivi ordinamenti costituzionali.

Tenuto conto delle complesse valutazioni tecnico giuridiche oltre che politiche inerenti alla proposta ritiene opportuno procedere nel corso dell'esame ad alcune audizioni, eventualmente in congiunta con la Commissione Giustizia. In particolare, potrebbero essere auditi rappresentanti del Ministero della giustizia nonché esperti della materia.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.
COM(2010)350 def.
(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di regolamento in esame – che intende stabilire il regime di traduzione del futuro brevetto dell'Unione europea (cosiddetto brevetto unico) – presenta una particolare rilevanza sotto almeno due profili.

In primo luogo, essa è decisiva per la definitiva adozione del brevetto unico dell'UE, la quale si iscrive nell'ambito delle priorità della Strategia UE 2020, con particolare riferimento all'iniziativa Faro « Un'Unione per l'innovazione »: la tutela uniforme dei diritti conferiti dal brevetto in seno al mercato unico dovrebbe infatti favorire la creazione di un ambiente più favorevole per gli investimenti in ricerca e sviluppo, contribuendo al perseguimento dell'obiettivo del 3 per cento del PIL investito in ricerca e sviluppo. I vantaggi che potrebbero derivare dal futuro brevetto unico – che continuerebbe a coesistere con i brevetti nazionali e il brevetto europeo – sono ben evidenziati nella relazione illustrativa della Commissione: la protezione uniforme in tutta l'UE dei diritti conferiti dal brevetto che sarebbe rilasciato dall'UEB sotto forma di un brevetto europeo che designa il territorio dell'UE anziché i singoli Stati membri; la protezione delle invenzioni per tutto il territorio dell'UE grazie ad un sistema centralizzato di autorizzazione, coordinamento, supervisione e risoluzione delle controversie a livello UE; una riduzione significativa dei costi fino a 6.200 euro per brevetto, di cui circa 600 per le traduzioni, grazie alla soluzione prospettata dalla Commissione che si basa sul regime attualmente in vigore in seno all'UEB; nuovi stimoli per l'innovazione e la competitività grazie alla migliore accessibilità alla tutela brevettuale, in particolare per le PMI. Esso consentirebbe quindi all'UE di trasformare in successi industriali e commerciali i risultati della ricerca e delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e di recuperare il ritardo rispetto agli Stati Uniti ed al Giappone per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo.

È dunque necessario trovare in tempi rapidi un accordo definitivo per l'effettiva istituzione del brevetto dell'UE.

Al tempo stesso – è questo è il secondo elemento di importanza della proposta – la questione del regime di traduzione dei brevetti trascende il caso specifico e si inserisce nel più ampio contesto del dibattito sul regime giuridico delle Istituzioni dell'UE. Non a caso le divergenze sul regime delle traduzioni, che costituiscono una parte consistente dei costi connessi al rilascio del brevetto stesso, hanno bloccato per quasi dieci anni l'esame della proposta di regolamento (COM(2000)412) relativa alla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'UE e di un sistema giurisdizionale unico in materia di brevetti per garantire la protezione dei titolari di brevetto in tutta l'UE.

La proposta in questione prevede, in particolare, che il brevetto unico, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in

una delle sue lingue di lavoro (inglese, francese o tedesco) e pubblicato nella medesima lingua unitamente a una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue, abbia efficacia nell'ambito dell'UE. A causa delle divergenze sul punto il Consiglio non è riuscito a raggiungere l'unanimità richiesta per l'adozione dell'atto. In varie riunioni del Consiglio si è tentato di favorire un compromesso tra le diverse posizioni al fine di pervenire all'adozione del regolamento. In occasione del Consiglio competitività del 3 marzo 2003 si era prospettata una soluzione in base alla quale, ai fini del rilascio del brevetto unico, il richiedente avrebbe dovuto presentare un documento completo in una delle tre lingue di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti (inglese, francese o tedesco) e una traduzione delle rivendicazioni di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'UE, a meno che uno Stato membro non avesse deciso di rinunciare alla traduzione nella propria lingua. Su tale soluzione non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo. In particolare, Germania, Francia, Spagna e Portogallo hanno espresso voto contrario, mentre l'Italia si è astenuta. Data l'impossibilità di raggiungere un accordo, il Consiglio europeo di giugno 2004 ha sottolineato la necessità di una pausa di riflessione.

Il Trattato di Lisbona ha prospettato la soluzione per uscire da questa situazione di stallo; l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'UE, infatti, fornisce una base giuridica specifica per la creazione di titoli di proprietà intellettuale nell'UE che prevede il voto all'unanimità per l'adozione delle decisioni sul regime linguistico dei titoli, mentre tutti gli altri aspetti vengono decisi a maggioranza qualificata, secondo la procedura legislativa ordinaria. Sulla base di questi sviluppi, il 4 dicembre 2009 il Consiglio competitività ha raggiunto un accordo sulla proposta nel suo complesso, decidendo di stralciare e di affrontare separatamente la questione del regime linguistico, oggetto specifico della proposta di regolamento in esame.

Mutuando la prassi attualmente vigente in seno all'UEB, l'articolo 3 della proposta di regolamento in esame stabilisce che il brevetto UE sia trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell'UEB (francese, inglese o tedesco), mentre le rivendicazioni di brevetto siano tradotte nelle altre due. Farà fede il testo del brevetto UE nella lingua di lavoro dell'UEB definita come lingua della procedura.

Nella relazione illustrativa della proposta si sostiene che la scelta di tale regime di traduzione è giustificata dalla considerazione che poiché l'UEB sarà competente per il rilascio del brevetto unico, il relativo regime di traduzione dovrà basarsi sulla procedura in vigore presso lo stesso UEB (considerando 3). Inoltre, l'opzione prescelta tiene anche conto dell'uso delle lingue da parte della maggior parte dei richiedenti, considerato che, secondo i dati citati dalla Commissione, allo stato attuale l'88,9 per cento delle domande di brevetto europeo vengono presentate in inglese, francese o tedesco.

Peraltro, al considerando 9 della proposta in esame si precisa che il regime di traduzione proposto non pregiudica le disposizioni del regime linguistico delle istituzioni dell'UE in base al quale si considerano loro lingue ufficiali e di lavoro tutte le lingue ufficiali degli Stati membri (articolo 342 del Trattato sul funzionamento dell'UE e regolamento n. 1/1958 e successive modifiche). In sostanza si tratterebbe di un regime speciale che non pregiudica quello applicato in via ordinaria nell'ambito dell'UE.

Come sottolineato nella valutazione di impatto e nel considerando 2 della proposta in esame, per consentire alle imprese dell'UE un accesso più facile, meno oneroso e rischioso alla tutela brevettuale è necessario che il regime di traduzione sia economicamente efficiente e quindi concorrenziale rispetto ai sistemi brevettuali di altre grandi economie mondiali, semplice ed infine sicuro sul piano giuridico.

All'articolo 4 si precisa che in caso di controversia connessa al brevetto unico, il titolare è tenuto a fornire, a sue spese, su richiesta e a scelta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato

membro nel quale il presunto contraffattore è domiciliato o ha avuto luogo la contraffazione nonché, su richiesta del tribunale competente dell'UE di fronte al quale si svolge il procedimento giudiziario, una traduzione completa del brevetto nella lingua del procedimento.

L'articolo 5 prevede che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento proposto, la Commissione presenti una relazione al Consiglio volta a valutare il funzionamento del regime di traduzione del brevetto UE, proponendo, se necessario, eventuali modifiche. Considerato che l'adozione del regolamento proposto sul regime di traduzione costituisce una condizione imprescindibile per favorire la nascita del futuro brevetto UE, l'articolo 6 stabilisce che tale regolamento e il regolamento generale sul futuro brevetto UE (COM(2000)412) entrino in vigore simultaneamente.

Nella relazione illustrativa della proposta vengono individuate alcune misure di accompagnamento da adottare congiuntamente alla creazione del brevetto unico da parte del comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'UEB, composto di rappresentanti dell'UE e di tutti gli Stati membri:

traduzioni a scopo informativo (considerando 6): l'UE e l'UEB dovranno accordarsi per rendere disponibili su richiesta *on-line* e gratuitamente al momento della pubblicazione della domanda di brevetto le traduzioni automatiche della stessa domanda e del fascicolo di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'UE, senza costi aggiuntivi a carico dei richiedenti. Le traduzioni, prive di efficacia giuridica, serviranno semplicemente a fornire informazioni sul brevetto; inoltre, la loro disponibilità fin dall'inizio favorirà la divulgazione di conoscenze tecnologiche a vantaggio di singoli inventori, ricercatori e PMI innovative;

rimborso delle spese di traduzione (considerando 5): al fine di agevolare l'accesso al brevetto unico, in particolare per le PMI, il richiedente la cui lingua non è una delle lingue ufficiali dell'UEB dovrà poter depositare la domanda di brevetto unico in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, provvedendo, entro un certo termine, alla traduzione in una delle lingue di lavoro dell'UEB. La proposta in esame prospetta la possibilità per i richiedenti di brevetto unico che hanno la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'UE, di ottenere, entro un massimale fisso, il rimborso integrale delle spese di traduzione, che verrebbe finanziato con le tasse riscosse dall'UEB sui brevetti UE.

La proposta ha subito suscitato un aspro dibattito. La soluzione proposta dalla Commissione in relazione al regime linguistico del futuro brevetto unico è stata considerata discriminatoria e inaccettabile da parte dei governi di Italia, Spagna, Cipro e Grecia. Il Governo italiano ha minacciato di porre il veto in sede di Consiglio e quindi di bloccare l'adozione del regolamento per il quale è necessaria l'unanimità. Intervenendo alla Camera il 13 luglio 2010 in occasione della discussione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese, il Ministro Ronchi ha dichiarato che la questione del brevetto unico non riveste soltanto aspetti importanti per il sistema economico produttivo italiano, costituito prevalentemente da PMI, ma si inserisce nel più ampio contesto della difesa della lingua italiana. Il regime di traduzione proposto dalla Commissione, che si basa sull'uso di tre lingue (francese, inglese e tedesco), non sarebbe fondato su alcun criterio oggettivo e sarebbe contrario alle disposizione del Trattato che stabilisce il principio della parità fra tutte le lingue ufficiali dell'UE. Ha altresì reso nota l'intenzione del Governo italiano di valutare ipotesi alternative, e in particolare quella basata sull'uso di un'unica lingua, l'inglese, quale semplificazione più comprensibile ed accettabile per le imprese. Alla luce di tali elementi ritiene opportuno acquisire la posizione del Governo sull'evoluzione dei negoziati e sulle possibili soluzioni ai contrasti emersi,

tenuto conto che altri Stati membri (Paesi Bassi, Germania, Svezia, Portogallo, Romania, Estonia, Danimarca, Lussemburgo e Regno Unito) si sarebbero pronunciati a favore della soluzione prospettata dalla Commissione, mentre la Francia, pur essendo in linea di massima favorevole, ha auspicato l'individuazione di ipotesi alternative che posano essere condivise da tutti gli Stati membri.

A questo ultimo proposito segnala che la Confindustria italiana e la sua omologa spagnola, con un'iniziativa adottata l'8 luglio 2010, hanno sottolineato che a loro avviso il regime linguistico proposto basato sul trilinguismo francese, inglese e tedesco, nonché le misure di accompagnamento relative alla traduzione automatica, non costituiscono una soluzione adeguata in quanto suscettibile di creare squilibri e possibili discriminazioni a scapito della competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Pertanto, pur essendo a favore di un regime linguistico che garantisca la traduzione completa, e con effetti giuridici, del brevetto unico nelle rispettive lingue nazionali, i firmatari della lettera si dichiarano disponibili ad accettare una soluzione basata sull'uso della sola lingua inglese al fine di contenere i costi.

La Camera ha già espresso un pieno e fermo sostegno alla posizione del Governo. La risoluzione, a prima firma del Presidente Pescante, approvata lo scorso 13 luglio in esito all'esame del programma di lavoro per il 2010 della Commissione e del programma del trio di Presidenze del Consiglio, ha enunciato tre principi molto netti che dovranno guidare l'azione italiana in relazione non solo al brevetto ma ad ogni altra questione incidente sul regime linguistico dell'UE: contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'UE e di marginalizzazione della lingua italiana, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali disponibili; opporsi, in particolare, al tentativo di affermare il ricorso alle sole lingue inglese, francese e tedesco nel funzionamento, anche a livello amministrativo, di ogni istituzione ed organo dell'UE, nonché con riferimento istituti, quali il brevetto europeo; sostenere, nei soli casi in cui le esigenze di riduzione dei costi e di miglior funzionamento delle strutture amministrative delle Istituzioni ed organi dell'Unione lo giustifichino, il ricorso alla sola lingua inglese, in quanto lingua veicolare di gran lunga più diffusa a livello europeo e globale.

Ai fini di verificare le prospettive del negoziato e di approfondire le questioni relative alla materia, auspica che nel corso dell'esame possa essere audito il Ministro Ronchi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Bruxelles il 4 e 5 luglio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente,* ricorda che lo scorso 4 e 5 luglio si è svolta a Bruxelles la riunione dei Presidenti COSAC ed invita l'onorevole Farinone a svolgere una relazione sull'incontro.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sull'incontro in oggetto *(vedi allegato 2)*.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
Atto n. 230.

ALLEGATO 1

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 78/10, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, approvato dal Senato »;

visto l'articolo 40-*bis* del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, recante disposizioni in materia di quote latte, che prevede la proroga al 31 dicembre 2010 del pagamento delle rate dovute dai produttori di latte a titolo di prelievo supplementare per il latte da essi prodotto in eccesso, che vengono a scadere il 30 giugno 2010;

ricordato, in particolare, che il decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 30 maggio 2003, n. 119, ha stabilito un piano di rateizzazione senza interessi per consentire ai produttori di estinguere i propri debiti per l'eccesso di produzione lattiera nei periodi dal 1995/96 al 2001/02;

ricordato altresì che la Decisione 2003/530/CE ha considerato tale piano di rateizzazione un aiuto di Stato « eccezionalmente compatibile con il mercato », a condizione che l'importo fosse interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo e che il periodo di rimborso non superasse 14 anni, a decorrere dal 1º gennaio 2004;

tenuto conto che una richiesta di dilazione del pagamento della sesta rata prevista dal piano di rateizzazione, avanzata nell'ottobre 2009 dal Ministro *pro tempore* delle politiche agricole è stata respinta dalla Commissione europea nel dicembre 2009;

considerato che con lettera del 9 luglio 2010 trasmessa al Ministro delle politiche agricole, il Commissario europea all'Agricoltura Dacian Ciolos ha segnalato che le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis* contrastano con la decisione 2003/530/CE e sarebbero altresì non coerenti con i ripetuti impegni assunti a livello politico dal Governo italiano di imporre una rigorosa ed efficiente applicazione del regime delle quote latte in Italia;

visto inoltre il comma 6-*ter*, lettera *b)* dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, stabilendo, in materia di concessioni idroelettriche, che « al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni »;

rilevato che tale disposizione potrebbe risultare in contrasto con la disciplina dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza e di affidamento delle concessioni mediante gara e che su analoga questione, relativa alle concessioni idroelettriche delle province di Trento e di Bolzano, la Commissione europea avrebbe avanzata una richiesta di chiarimenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprima la Commissione di merito il comma 6-*ter* lettera *b)*, dell'articolo 15, ovvero provveda a subordinare l'effettiva attuazione della disposizione alla verifica positiva da parte dei competenti organi dell'Unione europea;

2) sopprima la Commissione di merito l'articolo 40-*bis*, ovvero provveda a subordinare l'effettiva attuazione della disposizione alla verifica positiva da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Bruxelles il 4 e 5 luglio 2010.

RELAZIONE

Il 5 luglio scorso si è svolta a Bruxelles, presso il Senato belga, la riunione dei Presidenti COSAC, in preparazione della Conferenza plenaria, che avrà luogo il 25 e 26 ottobre 2010. La Camera dei deputati era rappresentata dall'on. Enrico FARINONE, Vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione europea; per il Senato era presente la sen. Rossana BOLDI, Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Dopo il benvenuto del Presidente della Camera e co-presidente della Commissione consultiva federale sugli affari europei, Herman De Croo, ha svolto una breve allocuzione il Presidente del Senato, Armand De Decker, il quale ha in particolare sottolineato l'importanza di organizzare un controllo interparlamentare sulla politica europea di sicurezza e difesa. Secondo il mandato ricevuto dalla Conferenza dei Presidenti dell'Unione europea di Stoccolma, la Presidenza belga della Conferenza prenderà iniziative perché questo settore particolarmente sensibile della politica europea sia ampiamente dibattuto nelle sedi di cooperazione interparlamentare, in modo da poter arrivare a prospettare soluzioni nella prossima conferenza dei Presidenti.

Il Presidente De Croo è quindi passato ad illustrare la proposta di ordine del giorno definita dalla troika, che è stata approvata. Alla COSAC di ottobre saranno discussi i seguenti argomenti, su ciascuno dei quali verrà inviato un questionario:

sviluppo sostenibile nell'ambito della strategia 2020;

controllo parlamentare sulla politica europea di sicurezza e difesa;

ruolo futuro della COSAC.

Sono previsti, inoltre, interventi del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van ROMPUY, e del Presidente della Commissione europea, José Manuel BARROSO.

Il Segretario di Stato per gli affari europei, Olivier CHASTEL, ha illustrato gli elementi programmatici della Presidenza belga dell'Unione europea, annunciando che il programma completo sarà presentato dal Primo Ministro alla sessione plenaria del Parlamento europeo il 7 luglio:

uscita dalla crisi e ritorno alla crescita economica;

progresso sociale e lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;

rilancio dei negoziati su clima e ambiente;

approfondimento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

dimensione esterna dell'Unione e allargamento;

applicazione del Trattato di Lisbona.

Per uscire dalla crisi la Presidenza belga punterà a una stretta cooperazione con il Consiglio e con il Parlamento europeo, affinché le iniziative legislative miranti a rafforzare la sorveglianza sul settore finanziario siano operative per il 1º gennaio 2011. Si adopererà, inoltre, per trovare un accordo in seno al Consiglio

per una profonda riforma della disciplina dei servizi finanziari.

La Presidenza belga parteciperà anche ai lavori della Task Force creata dal Consiglio europeo di primavera per rafforzare la governance economica dell'Unione, le cui due prime riunioni hanno già consentito di trovare un accordo di principio sul rafforzamento del Patto di stabilità e crescita, sulla riduzione delle divergenze economiche e su meccanismi efficaci per la soluzione della crisi. L'obiettivo è che risultati positivi possano essere presentati nella relazione della Task Force al Consiglio europeo di ottobre.

Sul piano della crescita, la Presidenza belga perseguirà la realizzazione della strategia 2020, in particolare attraverso le « iniziative faro ». Ricerca e sviluppo, innovazione e politica industriale saranno al centro dell'attenzione, insieme al buon funzionamento del mercato interno. Dando seguito al « rapporto Monti », si cercherà di rimuovere gli ostacoli al suo buon funzionamento.

Stimolo al progresso sociale e lotta contro la povertà significherà essenzialmente mettere in atto la strategia europea per l'impiego, per arrivare ad adottare in Consiglio le linee direttive per il lavoro.

In particolare, il Consiglio proseguirà i lavori sulla proposte di direttiva che mirano a promuovere la sicurezza e salute dei lavoratori.

Per il rilancio dei negoziati su clima e ambiente, in continuità con l'azione intrapresa dalle Presidenze precedenti il Belgio sosterrà la realizzazione del pacchetto clima-energia, in particolare dell'Accordo di Copenaghen in vista della Conferenza sui cambiamenti climatici di Cancun (29 novembre-10 dicembre 2010.

Proseguirà inoltre il lavoro di riflessione sull'avvenire della politica agricola comune dopo il 2013, sulla base dei risultati della consultazione pubblica organizzata dalla Commissione.

Sul piano dell'approfondimento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, proseguirà il lavoro per la realizzazione del Programma di Stoccolma, ed attenzione particolare sarà dedicata alla cooperazione giudiziaria penale, nonché alle misure per la protezione delle vittime e sulla tratta degli esseri umani. Quanto all'immigrazione, la Presidenza belga darà priorità a tutto ciò che favorisca la realizzazione di una vera politica comune dell'immigrazione, e l'armonizzazione del diritto di asilo nel quadro della revisione del regolamento « Dublino II ».

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo, grazie agli sforzi della Presidenza spagnola, si potrà pervenire all'approvazione dell'accordo internazionale sul trasferimento dei dati dalla UE agli stati Uniti.

L'attività dell'Unione nella sua dimensione esterna dovrà tenere conto delle profonde modifiche apportate dal Trattato di Lisbona nell'organizzazione delle relazioni esterne. Nel quadro della PESC , il Presidente del Consiglio europeo e l'Alto rappresentante assicurano ormai la rappresentanza dell'UE sulla scena internazionale. Il Vertice Asia-Europa, ospitato dal Belgio nell'ottobre 20210, sarà presieduto dal Presidente permanente del Consiglio europeo e dall'Alto rappresentante, a disposizione del quale sarà posto il personale diplomatico belga.

Per quanto riguarda l'allargamento, la Presidenza belga proseguirà i negoziati in corso, in funzione dei progressi di ciascun Paese candidato. La Presidenza belga aprirà anche alla concretizzazione del ravvicinamento dei Balcani occidentali.

Nell'attuazione del Trattato di Lisbona l'obiettivo essenziale della Presidenza belga sarà quello di rafforzare l'efficacia e la coerenza dell'Unione allargata. Oltre alla proposta di regolamento sull'iniziativa legislativa dei cittadini, alla procedura per l'adozione del bilancio dell'Unione per il 2011 e alla proposta di regolamento sugli atti d'esecuzione, la Presidenza belga considera di prioritaria importanza la realizzazione del Servizio europeo d'azione esterna, sul quale, dopo l'approvazione della decisione di base, occorrerà ancora assicurare l'adozione di tre proposte operative.

In conclusione, CHASTEL ha sottolineato che la Presidenza belga sarà sobria,

ma ambiziosa, e che si ispirerà al metodo comunitario ogni volta che si tratterà d'interpretare il nuovo Trattato e di esplorarne le possibilità per far progredire la costruzione europea.

Nel dibattito seguito all'illustrazione di CHASTEL, sono stati chiesti chiarimenti soprattutto in ordine all'organizzazione della *governance* economica, all'assetto del Servizio europeo d'azione esterna e alla politica dell'immigrazione. Numerose domande sono state poste anche su temi relativi all'azione esterna dell'UE, come i rapporti con gli USA e con il MERCOSUR, il rilancio dell'Unione euromediterranea, la partnership orientale e il progresso della politica di allargamento. Chiarimenti sono stati anche chiesti sulle nuove regole riguardanti i servizi finanziari.

Rispondendo brevemente al complesso delle domande poste, il Sottosegretario CHASTEL ha sottolineato che, nelle relazioni esterne, la responsabilità d'iniziativa è ormai nelle mani del Presidente permanente del Consiglio e dell'Alto Rappresentante, e che quindi sono volutamente assenti nel programma della Presidenza belga temi di politica estera, come ad esempio per i rapporti con gli Usa e la politica di vicinato; in ogni caso ci sarà un interessamento della Presidenza belga, affinché siano organizzati sia il Vertice UE-USA, sia il Vertice dell'Unione euro mediterranea. Quanto all'allargamento ha specificato che l'apertura di ulteriori capitoli negoziali con la Turchia è subordinata all'adozione di provvedimenti legislativi da parte di quel Parlamento, mentre l'avanzamento del dossier sulla ex Repubblica jugoslava di Macedonia è legato alla decisione sul nome di quel Paese.

Quanto all'organizzazione della *governance* economica, occorrerà attendere il rapporto della Task Force, mentre ha manifestato ottimismo sulla possibilità che si raggiunga l'accordo con il Parlamento europeo sulla decisione di base riguardante l'istituzione del Servizio europeo d'azione esterna. Sull'immigrazione ha sottolineato l'importanza dell'azione di FRONTEX, e ha rimandato alla responsabilità dell'Ecofin la definizione di nuove regole sui servizi finanziari.

È di seguito intervenuto il Vicepresidente della Commissione europea, Maros SEFCOVIC, che si è inizialmente soffermato sull'Accordo interistituzionale tra la Commissione e il Parlamento europeo, siglato lo scorso 29 giugno. Ha dato piena rassicurazione che tale Accordo rispetta pienamente le disposizioni del Trattato, e che risponde all'equilibrio istituzionale tracciato dal Trattato stesso. L'entrata in vigore, prevista per l'autunno, dovrebbe consentire anche un miglior funzionamento della programmazione legislativa dell'UE, in quanto essa coinvolgerebbe anche il Parlamento europeo, come co-legislatore.

Il Vicepresidente SEFCOVIC è passato poi ad illustrare la Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, che presto sarà inviata a tutti i Parlamenti nelle rispettive lingue ufficiali. Dalla Relazione emerge l'ottimo funzionamento sia dell'early warning, sia del « dialogo politico », il che è anche di stimolo ad una sempre più stretta collaborazione tra Parlamenti nazionali e Commissione europea, da parte della quale c'è la più ampia disponibilità ad ampliare gli incontri con gli organi parlamentari, sia nelle capitali, sia a Bruxelles.

SEFCOVIC ha anche precisato che la Commissione tiene conto dei pareri inviati dai Parlamenti, che ha comunque invitato ad esaminare i documenti pre-legislativi della Commissione (libri verdi, libri bianchi), in quanto i pareri espressi su di essi possono essere tenuti nel dovuto conto nella fase stessa di redazione delle proposte legislative

Quanto alla natura delle proposte legislative, il Vicepresidente della Commissione ha rilevato che il Trattato non lascia spazio a dubbi interpretativi: ricadono in questa definizione soltanto le proposte di atti, la cui base giuridica fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria o a quella speciale.

Rispondendo, poi, ad alcune domande poste nel corso del breve dibattito seguito alla sua esposizione, SEFCOVIC ha concordato sull'opportunità di una migliore informazione ai cittadini sulle iniziative delle istituzioni UE, e a tal fine ha ribadito l'importanza di una stretta cooperazione con i Parlamenti nazionali, che – a suo avviso – dovrebbero essere coinvolti anche nel controllo del bilancio dell'UE. Ha inoltre condiviso l'opportunità che la COSAC discuta sui documenti strategici dell'Unione europea, ed ha assicurato che i Parlamenti nazionali saranno consultati, con le dovute cautele, sulle proposte di regolamento concernenti il controllo parlamentare su Europol e Eurojust, come pure sull'attuazione del Programma di Stoccolma. A questo riguardo ha ricordato le conclusioni della recente Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE di Stoccolma.

Con la replica del Vicepresidente della Commissione europea si è conclusa la riunione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 592

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 595

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione del coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Davide Boni, del Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano, e del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman *(Svolgimento e conclusione)* 594

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, su cui la Commissione ha reso parere lo scorso 30 giugno 2010, in ordine ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che l'articolo 5 prevede misure di riduzione dei costi della politica locale, tese al contenimento delle spese relative agli organi politici degli enti locali. Tra gli interventi più rilevanti, segnala la riduzione delle indennità di sindaci, presidenti di provincia, assessori ed altri amministratori locali; l'abolizione dei compensi dei consiglieri circoscrizionali; l'introduzione del divieto di cumulo delle indennità dei soggetti che ricoprono più incarichi. Riferisce che l'articolo 6 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. Si sofferma sull'articolo 11, recante norme transitorie per le regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario, e sull'articolo 14, che definisce, al comma 1, la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Osserva che la riduzione dei trasferimenti

è ripartita tra le regioni secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome. Precisa che nel corso dell'esame del testo presso il Senato è stato specificato che le riduzioni dei trasferimenti erariali sono ripartite secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Segnala le previsioni volte a prevedere la possibilità di sospensione dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino « in deficit eccessivo di bilancio »; introdurre una deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali; introdurre alcune misure agevolative nei confronti dei comuni della Provincia de L'Aquila in stato di dissesto. Rileva che il comma 25 dell'articolo 14 qualifica i successivi commi da 26 a 31, che riguardano la materia delle funzioni fondamentali degli enti locali la cui determinazione è prevista come competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, in termini di disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica. Riferisce che l'articolo 19 riguarda l'aggiornamento del catasto ed il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Rileva che l'articolo 40 dispone che, in anticipazione del federalismo fiscale e in considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, alcune regioni possano, con propria legge, modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive. Sottolinea che l'articolo 43 dispone che nel Meridione d'Italia possono essere istituite « zone a burocrazia zero », nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime forti riserve sui contenuti della manovra economica, sostenendo che le misure adottate risultano del tutto insufficienti in quanto non attenuano l'entità del debito pubblico e non recano significativi miglioramenti sul versante del Patto di stabilità. Sottolinea che le previsioni del testo in materia di Irap e di autonomie locali appaiono regressive rispetto alle prospettive di attuazione del federalismo fiscale. Nell'auspicare che la legge finanziaria per il 2011 possa correggere le segnalate criticità, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) valuta favorevolmente i contenuti del provvedimento ed esprime apprezzamento per le modifiche apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame al Senato, con cui sono state recepite alcune osservazioni apposte al parere della Commissione del 30 giugno scorso in materia di farmacie rurali e di definizione, con il coinvolgimento delle autonomie territoriali, dei criteri di ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti erariali alle regioni ed agli enti locali.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, osserva che l'incombere della crisi economica ed il rischio di gravi speculazioni finanziarie hanno reso necessario varare un provvedimento di particolare rigore, in linea con le richieste in tal senso provenienti dall'Unione europea. Fa notare che, ai sensi dell'articolo 14 del testo, le riduzioni dei trasferimenti erariali alle regioni ed agli enti locali sono attuate con criteri di ripartizione definiti in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione del coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Davide Boni, del Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano, e del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman.

(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Davide BONI, *coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione. Prendono quindi la parola il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano, ed il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Mario PEPE (PD) ed il senatore Alberto FILIPPI (LNP), ai quali replica il Presidente della Regione Lombardia Davide Boni, fornendo ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, approvato dal Senato, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, su cui la Commissione ha espresso parere alla 5 Commissione del Senato in data 30 giugno 2010;

considerate le finalità perseguite della manovra, tesa a garantire i saldi di deficit pubblico, e rilevato in particolare che le province autonome di Trento e Bolzano hanno concorso alle esigenze del patto di stabilità ai sensi della legge finanziaria per il 2010 con cui è stata modificata la normativa fiscale dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige; ravvisata altresì l'opportunità, pur con l'esigenza che non siano modificati i saldi complessivi della manovra, di rivedere le norme in materia di invalidità di cui all'articolo 10, comma 1;

valutato che le previste misure di riduzione dei costi della politica locale di cui all'articolo 6 assumono connotati fortemente prescrittivi ed in taluni casi eccessivamente invasivi rispetto alla sfera delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali;

rilevata l'esigenza di attivare ulteriori modalità di concertazione con le Regioni e gli enti locali in relazione agli interventi tesi a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto alle autonomie territoriali all'importo complessivo della manovra;

evidenziato che il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica appare predominante rispetto al contributo richiesto agli apparati statali di alta amministrazione;

considerate le modifiche apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame al Senato, anche in recepimento di talune osservazioni apposte al parere della Commissione del 30 giugno scorso in materia di farmacie rurali e di definizione, in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, dei criteri di ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 14;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, l'opportunità di non applicare la previsione del definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni alle opere pubbliche per le quali risultino già erogati finanziamenti per una o più annualità;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che alle Regioni che abbiano contenuto il numero ed i compensi dei consiglieri regionali ed il numero delle commissioni regionali e che abbiano aderito alle regole previste dal

medesimo articolo 6 non si applichino le disposizioni per il patto di stabilità interno alle spese per il personale;

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, l'opportunità di definire per le autonomie territoriali una piattaforma di obiettivi da conseguire in termini di riduzione dei costi della politica locale in luogo della previsione di dettagliate e disomogenee prescrizioni quali quelle ivi contemplate; al comma 7, in particolare, valuti l'opportunità di precisare la portata della norma, atteso che il limite di efficacia temporale disposto per le riduzioni ivi operate, non inferiore a tre anni, pone un'amplissima discrezionalità al decreto ministeriale, che potrebbe operare anche una riduzione permanente;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che negli enti locali di cui all'articolo 2, comma 186, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite anche ai segretari comunali, facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali e quindi senza compensi aggiuntivi;

e) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, l'opportunità di prevedere la razionalizzazione degli ambiti territoriali provinciali per gli uffici periferici dello Stato e delle prefetture;

f) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, comma 20, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire modalità, tempi e criteri di attuazione della medesima disposizione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, e non invece sulla base di un mero parere delle Regioni, atteso che il predetto atto afferisce a materie, quali le indennità dei consiglieri, di pertinenza regionale;

g) valuti la Commissione di merito, all'articolo 7, l'opportunità di precisare che l'utilizzazione dei fondi FAS sia preventivamente definita d'intesa con le autonomie regionali;

h) valuti la Commissione, all'articolo 9, l'opportunità di prevedere l'introduzione di norme più rigide in merito al *turn over* del personale della sanità, con riferimento a criteri oggettivi quali, ad esempio, il numero degli abitanti serviti;

i) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 1, l'opportunità di determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario per i comuni cosiddetti « virtuosi » in base al saldo finanziario medio calcolato su più annualità;

l) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 1, lettera *d),* l'opportunità di precisare che le previsioni ivi contemplate non si applicano nei confronti dei comuni cosiddetti « virtuosi », individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-*bis*, commi da 23 a 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, comma 2, in ordine alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti alle Regioni, che sia fatta salva la possibilità di una modifica migliorativa delle riduzioni per gli enti che hanno conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno e del patto della salute in ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e che presentino un rapporto dipendenti-popolazione inferiore alla media nazionale per classi dimensionali omogenee, nonché per quelli che utilizzino i fondi strutturali europei secondo criteri di efficienza;

n) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 4, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per il sostegno della competitività; al comma 6, sia precisata la formulazione della norma, al fine di definire i parametri del deficit eccessivo, nonché di indicare la durata della sospensione ivi prevista e delineare modalità di collaborazione con gli enti interessati; al comma 7, siano previsti limiti alle assunzioni di personale per i soli enti locali che presentino condizioni di *surplus* di spesa;

o) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 7, l'opportunità di precisare che la riduzione delle spese di personale ivi prevista debba essere assicurata dai soli enti sottoposti al patto di stabilità interno il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia superiore alla media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministro dell'interno;

p) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 9, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal limite di assunzioni di personale per i comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia in linea con la media nazionale; al comma 11, l'aumento della possibilità di spesa dei residui passivi per le spese di investimento; al comma 32, il mantenimento delle società che hanno presentato i bilanci delle ultime annualità in attivo; al comma 33, sia chiarita la portata della norma in relazione agli effetti, anche sotto il profilo dell'impatto sui contenziosi in corso, conseguenti alla prevista interpretazione della natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

q) valuti la Commissione, all'articolo 15, comma 6, l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dalle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico debbano essere ripartiti tra la Regione e le province interessate;

r) valuti la Commissione di merito, all'articolo 40, l'opportunità di precisare che le previsioni relative alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, quali le disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e le misure recanti agevolazioni per le imprese, siano riconsiderate in ordine all'accertata oggettiva crisi economica-finanziaria delle Regioni del meridione d'Italia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione 598
Sull'esame dell'atto del Governo n. 216 599

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE preannuncia l'intendimento di riprendere i lavori, dopo la pausa estiva, con l'esame della relazione che la Commissione deve periodicamente presentare in merito allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 21, lettera *b)*, della medesima legge. A tale riguardo ricorda di avere inviato a suo tempo una richiesta di informazioni a tutti i Ministri coinvolti nel cosiddetto « taglia-leggi » in merito alle attività svolte in attuazione del procedimento stesso e agli interventi di riassetto previsti; nell'auspicio che si completi al più presto il quadro informativo, ritiene che l'esame della relazione possa essere previsto per il mese di settembre.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica inoltre la predisposizione da parte degli uffici di un documento che consente un raffronto tra le osservazioni proposte dai relatori sullo schema di decreto legislativo recante il Riordino del codice dell'ordinamento militare (atto del Governo n. 165) e sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (atto del Governo n. 166) e i testi definitivamente approvati e pubblicati. Nel richiamare, infine, le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, relative al procedimento « taglia-enti » e i problemi interpretativi derivanti, ricorda che entro il 31 ottobre 2010 dovrebbero essere trasmessi alle Camere per acquisire il parere della Commissione altri regolamenti di riordino già approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri nell'ottobre 2009 e non ancora perfezionati e preannuncia l'intendimento di affidarne la relazione, quando assegnati, anche a componenti appartenenti a Gruppi parlamentari di opposizione.

La Commissione prende atto.

Sull'esame dell'atto del Governo n. 216.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Casoli, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 216, recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 luglio.

Il senatore CASOLI (PdL), relatore sull'atto del Governo n. 216, sottolinea come la sua proposta di parere tenga conto dei rilievi formulati nel corso di quella seduta.

L'onorevole LOVELLI (PD) dà atto al senatore Casoli di aver conformato la sua proposta di parere sull'atto del Governo n. 216 a quanto emerso nel corso del dibattito ed dichiara di condividerne i contenuti.

Dopo un breve intervento del senatore CASOLI (PdL), che risponde a una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore SACCOMANNO (PdL) in merito all'osservazione concernente l'articolo 5, comma 2, dell'atto del Governo n. 216, il PRESIDENTE prende atto che la Commissione non è in numero legale per votare la proposta del relatore sul citato atto del Governo e, considerato che il termine per l'espressione del parere, già prorogato, è trascorso e che è imminente la pausa estiva dei lavori parlamentari, ritiene utile far pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri, in spirito di collaborazione, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 luglio, sulla quale si è registrato un sostanziale, generale consenso nell'ambito della Commissione.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, nell'ambito dell'esame della Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Doc. XXVII, n. 22) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 600

AUDIZIONI

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, e il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, nell'ambito dell'esame della Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Doc. XXVII, n. 22).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giulio TREMONTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Walter VITALI (PD), Enzo BIANCO (PD), Carlo VIZZINI (PdL), Lucio Alessio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD), e i deputati Francesco BOCCIA (PD), Gian Luca GALLETTI (UdC), Antonio MISIANI (PD), Marco CAUSI (PD) e Rolando NANNICINI (PD).

Il ministro Giulio TREMONTI fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* ringrazia il ministro dell'economia e delle finanze per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso 601
ALLEGATO (Delibera approvata dalla Sottocommissione) 602

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente PALMIZIO. — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.05.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE illustra le domande da esaminare, il cui elenco è già stato distribuito.

La Sottocommissione delibera all'unanimità di considerare decadute le domande nn. 6116 e 6117, dell'Associazione per la promozione e sviluppo individuale e relazionale, nonché la n. 6150, dell'Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici, in quanto dalla documentazione fornita i soggetti richiedenti non risultano rispondere ai requisiti riguardanti la consistenza della struttura e la loro attività sul territorio.

Il PRESIDENTE illustra poi brevemente la delibera con l'elenco delle domande da accogliere e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, per il periodo dal 4 ottobre al 9 novembre 2010.

Mette pertanto ai voti la delibera in esame.

La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera, con allegato l'elenco delle domande accolte.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO

(Testo approvato nella seduta del 21 luglio 2010)

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1) La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico per il periodo compreso tra lunedì 4 ottobre e martedì 9 novembre 2010, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande già accolte dalla Sottocommissione, e non ancora inserite in calendario, e con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2) Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o

spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Prot.	*Richiedente*	*Titolo*	*Tipologia*
6219	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Costi di un conto corrente: è possibile ridurli?	TELEVISIVA
6290	Lega Anti Vivisezione	Stop alla caccia nei fondi privati	TELEVISIVA
6331	Comunità mediterranea dei trasporti	Creazione della Fondazione pro-bambini immigrati	TELEVISIVA
6359	Associazione culturale "Agorà di Isabella di Morra"	Elio Vittorini nella cultura italiana del '900	TELEVISIVA
6372	Centro Europa 2	Campi Flegrei: il passato che costruisce il futuro	TELEVISIVA
6403	Comitato nazionale minoranze etnico-linguistiche Italia	Il ruolo delle minoranze linguistiche storiche	TELEVISIVA
6414	Intercultura	Il mondo a casa tua	TELEVISIVA
6454	Associazione Vita Universale	Presentazione del movimento spirituale Vita Universale	RADIOFONICA
6457	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	I diritti del malato di cancro	TELEVISIVA

6458	Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia	Il volontariato oncologico a servizio dei malati	TELEVISIVA
6460	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Regione Lazio: musei di qualità	TELEVISIVA
6461	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Pubblicità per i beni culturali	RADIOFONICA
6462	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	Il sorriso	TELEVISIVA
6463	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	La prevenzione dentale	RADIOFONICA

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 605
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica 605
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento 605

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA *(PD)* svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato e la documentazione pervenuta, in relazione alle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI).

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni LETTA, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai deputati ROSATO (PD) e BRIGUGLIO (PdL) e dai senatori QUAGLIARIELLO (PdL), RUTELLI (Misto-ApI) e PASSONI (PD).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il presidente D'ALEMA (PD) pone in votazione la bozza di parere proposta dai relatori, che viene approvata dal Comitato.

La seduta termina alle 10.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini *(Svolgimento dell'audizione e conclusione)* 606

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono l'on. Renata Polverini, Presidente della Regione Lazio, e il dottor Mario Morlacco, Sub Commissario per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente,* introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge ampie considerazioni preliminari.

L'on. Renata POLVERINI, *Presidente della Regione Lazio*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Leoluca ORLANDO, *presidente*, Paola BINETTI (UdC), Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Lucio BARANI (PdL), Francesco NUCARA (Misto-RRP), Doris LO MORO (PD) e Benedetto Francesco FUCCI (PdL). Ad essi replica l'on. Renata POLVERINI, *Presidente della Regione Lazio*. Interviene altresì il dottor Mario MORLACCO, *Sub Commissario per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia il Presidente della Regione Lazio e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Esame C. 3638 – Governo – Approvato dal Senato) (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni)* 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame della posizione del deputato Giuseppe Drago 16

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Davide Cavallotto, proclamato nella I Circoscrizione Piemonte 1, Marco Maggioni, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3, Vincenzo D'Anna, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1, Gian Carlo Di Vizia, proclamato nella X Circoscrizione Liguria, Giorgio Conte, proclamato nella VII Circoscrizione Veneto 1, e Maurizio Grassano, proclamato nella II Circoscrizione Piemonte 2 24

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 26

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505-1151-A *(Esame e rinvio – Adozione del testo base)* 27

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610-A Governo 34

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Emendamenti C. 3610-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* ... 35

INTERROGAZIONI:

5-03016 Peluffo: Sulle procedure di assunzione di personale dirigenziale per fronteggiare stati di emergenza 36

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 40

5-03213 Giovanelli: Nomina del signor Enrico Mingardi a vice commissario dell'Aran 36

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 43

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa *(Seguito dell'esame e rinvio)* 37

ALLEGATO 3 (Emendamenti) 45

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro *(Seguito dell'esame e rinvio)* 37

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa *(Seguito dell'esame e rinvio)* 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 38

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 48

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo del partito democratico) ... 53

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere del gruppo del PD) 66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione)* 57

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 69

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 57

ALLEGATO 3 (Emendamenti inammissibili) 71

ALLEGATO 4 (Subemendamenti all'emendamento 1.800 del Governo) 72

ALLEGATO 5 (Emendamenti) 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo *(Seguito esame conclusione)* 76

RISOLUZIONI:

7-00338 Tempestini: Sulla situazione nel Sahara occidentale *(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00084)* 77

ALLEGATO 1 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione) 82

INTERROGAZIONI:

5-03062 Villecco Calipari: Sulle iniziative volte a migliorare l'efficacia degli aiuti italiani allo sviluppo 80

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 84

5-03087 Zacchera: Sul procedimento giudiziario in corso in Perù a carico di un missionario italiano 81

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 88

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 92

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del partito democratico) 94

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 96

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 107

ALLEGATO 1 (Emendamento riferito al disegno di legge di conversione) 123

ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 1 a 20 del decreto-legge) . 155

ERRATA CORRIGE 122

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03256 Soglia: Problematiche relative alle fideiussioni richieste ai concessionari del gioco « Bingo » 430

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 440

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 430

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 431

RISOLUZIONI:

7-00370 Ventucci: Proroga della disciplina in materia di crediti d'imposta e di detassazione degli investimenti nel settore cinematografico *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)* 431

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 432

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della CONSAP SpA, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo 432

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 ed abbinate (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)* 432

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 442

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 432

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02790 Ghizzoni: Regolamentazione della materia dell'equo compenso correlato al diritto d'autore 445

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 456

5-03025 De Pasquale: Sull'adozione dei testi scolastici in base alla legge 169/2008 446

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 458

5-03040 Cuomo: Sulla situazione di abbandono dell'Auditorium di Ravello 446

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 460

5-03082 Vannucci: Sul rientro in Italia del tavolo dello « studiolo » del duca Francesco Maria II della Rovere 446

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 461

5-03195 Palmieri: Assegnazione di risorse materiali, strumentali e di personale agli istituti paritari 447

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 462

5-03235 Mazzuca: Sulle trattative per l'affidamento del teatro Duse di Bologna a privati ed enti locali 447

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 464

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 447

ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) 466

ALLEGATO 8 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Siragusa, De Torre, Levi, Mazzarella, Nicolais, De Pasquale, Coscia, Pes, Rossa, Russo, Melandri e Lolli) 468

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 454

AVVERTENZA 454

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 477

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 486

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 481

Sui lavori della Commissione 483

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 483

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 488

Sui lavori della Commissione 483

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 484

INTERROGAZIONI:

5-03077 Braga: Attuazione degli indirizzi parlamentari e delle recenti disposizioni di legge in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico.

5-03126 Vannucci: Impiego urgente dei fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 2010 per la difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi per la regione Marche .. 484

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 490

5-03179 Delfino: Lavori per la messa in sicurezza dell'alveo del torrente Mellea nel comune di Savigliano 485

5-02824 Tommaso Foti: Norme sull'esercizio, da parte di imprese straniere, dell'attività assicurativa degli autotrasportatori di rifiuti 485

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 492

5-03091 Pili: Provvedimenti ministeriali di aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette 485

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 493

AVVERTENZA 485

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02876 Nastri: Pericolosità derivante dalla circolazione in orari notturni delle biciclette prive di segnalatori luminosi 495

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 504

5-03029 Nastri: Necessità di una maggiore sicurezza nel trasporto ferroviario di merci pericolose, con particolare riferimento all'attraversamento dei centri abitati nella provincia di Novara 495

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 505

5-03120 Tullo: Mancata corresponsione all'autorità portuale di Genova del finanziamento, previsto dall'accordo di programma relativo alle aree siderurgiche di Cornigliano, volto all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico portuale 495

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 507

5-03160 Ginefra: Opportunità di realizzare in tempi rapidi la linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari 495

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 509

5-03196 Iannuzzi: Introduzione del nuovo sistema di pedaggio differenziato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative 496

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 511

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sulla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, sull'accesso alla rete, sulla banda larga e sulle reti di nuova generazione 497

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 497

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 513

SEDE REFERENTE:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano *(Seguito dell'esame e rinvio)* 501

ALLEGATO 7 (Proposte emendative riferite al testo base) 516

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Piano d'azione sulla mobilità urbana. (COM(2009) 490 def.) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione)* 503

ALLEGATO 8 (Documento finale approvato) 519

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 503

ERRATA CORRIGE 503

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 523

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 524

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 531

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici « Promo-Italia ». C. 2793 Borghesi *(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1938 Stefani)* 526

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 530

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 532

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio *(Esame e rinvio)* 533

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 535

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 541

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 *(Esame e rinvio)* 539

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 540

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 543

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 547

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del deputato Livia Turco) 548

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 546

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-02816 Fiorio: Iniziative a tutela del patrimonio agricolo, in relazione all'ubicazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole 551

ALLEGATO 1 (Nota consegnata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) . 566

5-03161 Agostini: Sul fermo biologico della pesca per il 2010, con particolare riferimento alla situazione del compartimento di San Benedetto del Tronto 552

ALLEGATO 2 (Nota consegnata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) . 567

5-02960 Oliverio: Iniziative in merito all'infezione batterica che sta colpendo le coltivazioni di kiwi 552

ALLEGATO 3 (Nota consegnata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) . 568

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere non espresso)* 553

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) 569

ALLEGATO 5 (Proposta di parere dei deputati Oliverio, Di Giuseppe ed altri) 571

AVVERTENZA 564

ERRATA CORRIGE 565

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 572

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 586

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 575

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. COM(2010)105 def. (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 576

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. (Parere alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 581

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Bruxelles il 4 e 5 luglio 2010 ... 584

ALLEGATO 2 (Relazione) 588

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 584
AVVERTENZA 584

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 592

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 595

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione del coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Davide Boni, del Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano, e del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman *(Svolgimento e conclusione)* 594

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sui lavori della Commissione 598

Sull'esame dell'atto del Governo n. 216 599

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, nell'ambito dell'esame della Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Doc. XXVII, n. 22) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 600

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI *(Sottocommissione permanente per l'accesso)*

Esame di domande per l'Accesso 601

ALLEGATO (Delibera approvata dalla Sottocommissione) 602

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 605

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica 605

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento 605

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini *(Svolgimento dell'audizione e conclusione)* 606

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA UEO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianpaolo DOZZO.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente sulla politica di sicurezza e difesa comune – PSDC.

IL deputato Gianpaolo DOZZO, Presidente, riferisce sugli sviluppi della questione posta dalla decisione dei Paesi firmatari del Trattato di Bruxelles del 1949 di mettere fine al Trattato, con la conseguente cessazione dell'Assemblea parlamentare della UEO. Dopo la riunione della delegazione svoltasi il 25 maggio 2010, ha incontrato i Presidenti di Camera e Senato, i quali hanno accolto positivamente la proposta delineata dalla Delegazione che, coerentemente con l'ipotesi già formulata dall'Assemblea UEO, tende alla istituzione di una « Conferenza interparlamentare per la politica estera, di difesa e sicurezza europea, composta da delegazioni del Parlamento europeo, dei Parlamenti dei Paesi – membri e candidati – dell'UE, dei paesi Nato non membri della UE ». Analoga valutazione è stata espressa informalmente dal Ministro degli affari esteri Frattini. È stato quindi predisposto un documento e si stanno approfondendo le modalità per giungere alla sua approvazione, per quanto possibile contemporanea, nei due rami del Parlamento.

Il deputato Piero FASSINO (PD) riferisce della valutazione avviata sulla questione in sede di Parlamento europeo. La proposta avanzata, contenuta nel documento di cui ha parlato il Presidente Dozzo, viene ritenuta un ragionevole compromesso tra le due diverse esigenze di mantenere in capo ai Parlamenti nazionali la funzione di indirizzo e controllo della politica di difesa e sicurezza e di coinvolgere al tempo stesso il Parlamento europeo.

Illustra quindi il testo del documento predisposto evidenziando come le soluzioni possibili fossero tre: affidare la funzione di indirizzo e controllo della politica di difesa e sicurezza al solo Parlamento europeo, ma questo sarebbe stato in contrasto con il Trattato di Lisbona; affidare la funzione ai Parlamenti nazionali ed escludere completamente il Parlamento europeo, ma anche questa soluzione non è apparsa accettabile; o infine istituire una sede cui concorrano sia i Parlamenti nazionali sia il Parlamento europeo, superando quella serie di fori oggi esistenti, i quali si muovono in maniera del tutto disomogenea. La proposta di una Conferenza e non di una assemblea più strutturata, con delegazioni quantitativamente contenute e la sede a Bruxelles, è apparsa la soluzione più ragionevole.

Il documento elaborato risponde alla finalità illustrata; esso potrebbe concludersi prevedendo l'impegno del Governo a ricercare con gli altri governi la soluzione più idonea sulla base della proposta contenuta nel documento stesso.

Si tratta ora di valutare se proporre il documento, che potrebbe assumere la forma della mozione firmata dai capigruppo, direttamente in Assemblea o prevedere prima un passaggio nelle Commissioni competenti, esteri, difesa e politiche dell'Unione europea.

Il senatore Pasquale NESSA, (PdL) concorda sulla proposta illustrata, che – a suo avviso – dovrebbe essere portata direttamente all'esame dell'Assemblea.

Il deputato Marco ZACCHERA (PdL) condivide la proposta illustrata.

Il senatore Rossana BOLDI (LNP) ritiene che forse si potrebbe evitare la previsione di una sede fissa e ipotizzare un *format* più leggero, con riunioni organizzate di volta in volta nel Paese che ha la presidenza e indicare espressamente la cessazione delle altre strutture oggi esistenti ed operanti in questo campo.

Il senatore Pietro MARCENARO (PD) sottolinea l'esigenza di creare uno strumento che abbia poi la possibilità concreta di svolgere la sua funzione, altrimenti è meglio lasciare perdere. Quanto al secondo rilievo della senatrice Boldi, osserva che si può esplicitare l'esigenza di semplificazione del quadro delle strutture esistenti, ma non si può prevedere la cessazione di altri organismi.

Il deputato Gianpaolo DOZZO, Presidente, precisa che la scelta di Bruxelles per la sede dell'*istituenda* Conferenza deriva da una precisa disponibilità di spazi manifestata dal Parlamento europeo.

Il deputato Piero FASSINO (PD) richiama l'attenzione sul testo del documento predisposto che risponde già ad alcuni dei rilievi formulati. In particolare è specificato l'auspicio della razionalizzazione ed unificazione dei « fori di confronto interparlamentare in materia, garantendo al tempo stesso una sufficiente rappresentatività e continuità » e vi è l'indicazione che la Conferenza « abbia strutture operative leggere ed organizzi la propria attività in cooperazione logistica con il Parlamento europeo »; la scelta di Bruxelles è coerente con tale finalità. Nel testo stesso si prevede che la Conferenza sia « copresieduta da un rappresentante del Paese che esercita la presidenza semestrale dell'UE e dalla presidenza della Commissione esteri del Parlamento europeo ».

Il deputato Gianpaolo DOZZO, Presidente, ritiene che si possa evitare il passaggio formale dinanzi alle Commissioni esteri, difesa e politiche dell'Unione europea, informando al tempo stesso i Presidenti di tali Commissioni con una lettera.

Il senatore Pasquale NESSA, (PdL) concorda.

Il deputato Gianpaolo DOZZO, Presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

€ 31,80

16SMC0003570